NUOVA COLLEZIONE
DELLE
PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI
TOMO XIV

NAPOLI MDCCCV
NELLA STAMPERIA SIMONIANA
CON REGIA APPROVAZIONE.

INDICE

DE' TITOLI CONTENUTI IN QUESTO DECIMOQUARTO TOMO.

S

T

PRAMMATICHE
DEL
REGNO DI NAPOLI

DE SALARIO EORVM, QVI MITTVNTVR, PRO NEGOTIO, SEV SERVITIO REGIO

TIT. CCLIX

PRAMMATICA PRIMA.

Vasalli ne mittantur ad serviendum cum persona, vel cum taxsto hic salario. Vide prag. 2. et seqq. de trigesimis.

AD perpetuam rei memoriam, ut post bellorum, strepitus obtenta victoria, nostri fideles in cultu justitiae debito vivant, et securae quietis, et pacis tranquillitate laetentur, et ab illatis, ex longaeva bellorum turbatione, et oppressionibus gravioribus liberentur, quae tempore succedente, jam in perniciosum processerunt abusum, prout in praesentiarum occurrit, et in nostri cognitione noviter sunt deductae; tenore praesentium de certa nostra scientia, *Statuimus, atque jubemus, ubique in nostro Siciliae Regno Constitutiones, et Capitula Regni ejusdem praedecessorum nostrorum Siciliae Regnum ad relevandum ipsorum fidelium onera, et eorum statum pacificum salubriter conservandum, ab omnibus efficaciter observari, quacunque in contrarium hactenus forte consuetudine non obstante.*

Const. Incip. Omnes Officiali, et sic nostra Cap. incipiunt. Item statuimus, quod Comitibus, et Gravamina, qua fidelibus.

2. Item dum ex ipsa longaeva bellorum turbatione invenerimus hactenus introductum quod pro Curiae servitiis fideles ipsi ad proprios sumptus mittebantur, seu ipsorum animalia sine competenti salario, animalia etiam ab eisdem exigebantur, et servitia; hujusmodi abusum radicitus extirpare volentes, *Volumus, et tenore praesentium, statuimus, atque jubemus, quod nullus Officialis, aut familiaris ejus, vel alius, quavis auctoritate, fidelem aliquem ad proprios sumptus, seu fidelium animalia sine competenti salario mittat, etiamsi obtenta consuetudo extaret.*

3. *Salarium autem competens esse volumus atque decernimus, cum aliquem ex nostris fidelibus pro servitiis Curiae mitti contigerit, denariorum quatuor pro quolibet milliario itineris, per eum faciendi, et denariorum sex grana, si cum animali proprio forte mittantur, et grana quinque si cum curru, et bobus propriis mitti contingat. In ceteris vero* ser-

Hodie fuit auctum salarium ut infra eodem pragm. 2.

servitiis id, quod in loco, ubi servitium fuerit injunctum, communiter solvi contigerit. Hoc autem salarium per Officialem, qui servitium injunxerit, sive eum, qui injungi fecerit, et procuraverit pro Curiae servitiis solvi volumus, ut de cetero eadem ad Nos querela non perveniat, nec pro his fideles nostri ulterius aliquando graventur. Verum si forte his, qui servitium injunxerit, aut injungi fecerit, sive procuraverit, tunc de pecunia nostrae Curiae, quam prae manibus non habeat, de servitio ipso proinde injuncto non satisfecerit, certificationem gratis faciat, qua ei, qui servitium inde praestiterit, satisfieri ad solam ipsius ostentationem debeat, et si secus, volumus, et praesentium tenore mandamus per Thesaurarium, Commissarium, sive Perceptorem nostrarum fiscalium pecuniarum in Provincia, in qua servitium fuerit injunctum, vel id, quod proinde solvendum fuerit, excomputari in summa nostrae Curiae debita per Universitatem, cujus fuerit, qui servitium praestiterit, inde sibi realiter exsolvendum; caveantque nostri Officiales quicunque, ne in his secus agant, si iram, et indignationem nostram, ultra poenam in Regni Constitutionibus, et Capitulis in his statutam, et aliam graviorem nostro arbitrio reservatam subire non cupiant. Hoc tamen tenore praesentium volumus, et expressius declaramus, quod fideles nostri aquibus nostrae Curiae servitia fuerint injuncta, quae statum, et conditionem eorum deceant, mandatis nostrorum officialium, et a Nobis in his potestatem habentium prompte pareant, et obediant, nec servitia ipsa praestare recusent, differant, vel retardent, praetextu occasionis, seu causa, quod tunc sibi ante exhibitum per eum servitium salarium, per Nos proinde statutum non solvatur, vel aliter inde satisfaciat, quoniam servitium injunctum omnino praestari volumus, prout inde mandatum fuerit, et praestito servitio, si modo praemisso salarium solutum non fuerit, aut saltem certificatio modo praemisso facta, habita exinde per Nos querela pro parte ipsius, qui servitium praestiterit, vel Universitatis ejusdem, sic providebimus, quod de salario, hujusmodi debite satisfiat, et qui contra praemissa in his deliquerit, taliter praemissorum contemptu punietur, quod alii ejus terreantur exemplo, similia ulterius attentare.

Poena irae indignationis, et alia arbitr.

4. Item statuimus, quod hominibus Civitatum, Terrarum, et locorum nostri Regni hujus cum eorum animalibus, vel sine libere uti liceat pascuis, vel nemoribus, atque pascendis spicis, aquis, et aliis, prout hactenus antiquitus consueverunt, et quaecunque in eorum praejudicium innovata post obitum felicis memoriae Alphonsi Regis, Patris, et Domini nostri colendissimi, tam pro parte nostrae Curiae, et per quosvis nostros Officiales, quam alios quoscunque revocari volumus, et mandamus, ut liber in illis sit usus, his quibus ut ante obitum praedicti Regis competebat, illis duntaxat exceptis, quae nostris solatiis sunt deputata, et pro usu nostrarum Aratiarum, quae ab ipsis duntaxat excepimus, et nostris solatiis, ac pro usu nostrarum Aratiarum reservamus, prout est per Nos jam hactenus ordinatum.

Licitum sit omnibus pascuis nemoribus, aquis uti, praeteres quae sunt Regiis solatiis deputata, et pro Regia equaria.

Adde prag. 13. sup. de Baronib, et infr. §. 9. Prag. 1. de pascuis.

5. Item, ne in reparatione Castrorum, et aedificiorum quorumcunque Universitatum, Terrarum, et locorum Regni praedicti, ac homines earundem indebite de cetero gravari contingat, Statuimus, et jubemus, quod ab Universitatibus Terrarum, et locorum, et hominibus eorundem non requiratur, vel exigatur pecunia, vel aliud pro reparatione Castrorum, nisi ab illis Universitatibus quae hujusmodi reparationi jure teneri compertum fuerit, atque ostensum,

In constructione Castrorum non molestentur Universitates non obnoxiae.

fum, et ab illis pecunia necessaria duntaxat pro reparatione veterum aedificiorum ipsorum Castrorum, et non ad nova aedificia construenda exigatur, juxta praedecessorum nostrorum Constitutiones, Capitula, et Ordinationes, ficut pro novis aedificiis nullus quicquam solvere, vel praestare cogatur.

Possessores absque Judice non sp dientur etiam ab Officialibus Regiis.

6. Item, cum saepius ad Nos querela pervenerit, quod quidam fuerint per nostros Officiales suis possessionibus de facto spoliati; *Statuimus, quod, si Procuratores Fisci, et alii Officiales publicae personae, ad quorum officium issud spectat, credant possessiones aliquas, sive jura ad Fiscum spectantia, detineri per aliquos occupata, detentores, seu possessores ipsarum possessionum, seu jurium in competenti Tribunali conveniantur, et contra ipsos servato juris ordine procedatur, nec ipsorum possessionibus priventur nisi legitime conventi fuerint, prout Regni hujus Capitulo est expressum.*

Capitulum incipit: Item statuimus quod si Procurat. Fisci.

Fructus annui exigantur in rebus devolutis.

7. *Item, quod ab illis, quibus demania morticia, et escadentia procuranda, ac jura quaelibet exigenda committentur, non exigatur nisi duntaxat fructus, reditus, et proventus, inde anno quolibet provenientes, quamvis in quibusdam locis secus hactenus factum extiterit per abusum.*

Liceat omnibus fruges, et similia vendere, non obstante alia prohibitione.

8. *Item statuimus, quod omnibus, et singulis fidelibus nostris, quibus jure non prohibetur, libera fit facultas sua, quibus, et quando voluerint vendere, et alienare, et signanter victualia quaelibet, vinum, oleum, gallas, salnitrum, et alia quaelibet, et similiter a quibus voluerint emere, et alias obtinere, quae voluerint, qualibet prohibitione, sive forte hactenus a Nobis, sive nostra Curia, sive nostris Officialibus processerit, non obstante; quod de cetero omnino cessare jubemus, nec quicquam de cetero fieri attentetur, quominus sit, omnibus, et singulis semper omni sempore hujusmodi libertas, atque libera facultas vendendo, alienandi, emendi, et aliter obtinendi quae voluerint, ut praemittitur, nec quisquam sua vendere cuiquam, vel quaelibet emere a quocunque directe, vel indirecte, dum aliis vendere, et ab aliis emere noluerint, prohibeantur, vel aliter quomodolibet astringantur; Haec autem, quae Nobis, ut praemittitur, licere non patimur, aliis omnibus, et singulis merito prohibemus, ac statuimus, et volumus, ac jubemus, quod Civitatum, Terrarum, et locorum, utiles Domini, cujusvis conditionis, gradus, et qualitatis fuerint, praemissa omnia, et singula in suis Civitatibus, Terris, et locis, hominibus, et vasallis inviolabiliter observent, et ab aliis faciant, et curent efficaciter observari, nec quicquam in contrarium ipsorum hominum, et vasallorum praejudicium, vel gravamen attentent, et attentari mandent, et faciant, finant, vel permittant.*

Adde prag. 1 et 2. sup. de Baronib.

Defensae absque Reg concessione non istituantur.

9. Et cum nec Comitibus, nec aliis forestas, seu defensas absque nostra concessione instituere liceat, et quae institutae fuerint, dimitti praecipiantur; *Statuimus similiter, et jubemus, quod defensae omnes, sive forestae, noviter institutae, quae scilicet antiquitus non fint, ab omnibus, cujusvis conditionis, dignitatis, gradus, et praerogativae prorsus, et omnino dimittantur. Ita ut liber fit in illis usus, quibus ante competebat; quoniam et si qua super illis instituendis a Nobis concessio forte fuerit obtenta, eam tenore praesentium de nostra certa scientia revocamus, viribus, et efficacia vacnamus, cum nostrae intentionis non fuerit, neque fit, id concedere, quominus suo jure uterentur hi, quibus in illis jus ante competebat.*

Adde prag. 11. sup de Baronib., et §. 4 sup.

Const. et Cap. moderant a adjutoria exigenda a Baron. inviolabiliter

10. *Item, cum Regni hujus Constitutionibus, et Capitulis cautum fit, quod Praelati Ecclesiarum, Comites, Ba-*

Barones, et Milites in necessitatibus suis, non pro suae voluntatis arbitrio, adjatoria petere, vel exigere a suis hominibus possint, sed duntaxat certis casibus, in eisdem Constitutionibus, et Capitulis expressis, et in illis etiam non nisi moderatum adjutorium, de quo, si controversia oriatur, an moderatum sit, vel immoderatum, quod in illis casibus peti contigerit, hujus cognitio, et decisio committitur Justitiario Regionis, poena imposita bujusmodi Constitutionibus, et Capitulis in casu in eisdem Constitutionibus, et Capitulis non concesso, vel si ultra moderatum in concessis casibus adjutorium exigatur, hujusmodi Constitutiones, et Capitula ab omnibus, et singulis inviolabiliter observari statuimus, atque jubemus.

servent. Adde prag. 1. sup. de baron. et §. 36. pragm. Caroli V. anno 1536. Constit. incipit Quampluriam Regn., Capitulum, incipit Item statuimus, quod Comites, Barones, et alii feuda.

11. Item, quod nonnulli Terrarum, et locorum utiles domini in suis Terris, et locis, eorumque Territoriis observaverint, et observari fecerint, et faciant, quod itinerantes non nisi in suis domibus, sive hosteriis hospitari valeant, nec alios hospitio recipere, aut hospitium retinere, vel hosteriam in propriis domibus exercere possint, nec quibus in hosteriis ipsorum dominorum hospitio recepti fuerint, esui, vel potui necessaria vendere, iidem, qui recepti fuerint hosteriis ipsorum dominorum ab aliis emere, et sub hac lege suas hosterias locant quantitatibus longe majoribus, quam alias locarent, seu locare possent; quae cum in gravamen, et vassallorum eorumdem, et itinerantium processerint, atque procedant, Nos qui ab indebitis gravaminibus fideles nostros relevare intendimus remediis necessariis, et opportunis, tenore praesentium de certa nostra scientia praemissa *Prorsus, et omnino probibemus, et statuimus, quod omnibus, et singulis sit libera facultas itinerantes in suis domibus, et aedificiis hospitio recipere, et quae voluerit eisdem vendere, et alienare, bosterias exercere, in suis bonis domos, quas voluerint, construere, et aedificare, in eis bosterias exercere, et itinerantes hospitio recipere, caveantque quilibet Terrarum, locorumque utiles domini, quod nibil per eos, vel pro parte ipsorum fiat palam, publice, et occulte, aut aliter quovis modo, quominus eorum vasalli bujusmodi per nos facultate sibi concessa libere gaudeant, sed nostris legibus devote pareant.* Et quia cordi Nobis est nostros fideles, quos Nobis tradidit DEUS, ab indebitis relevare; cum regum proprium sit officium, facere judicium, atque justitiam, et liberare de manu calumniantium oppressos, praesertim quia Imperialibus legibus cavetur, ne damnis extrinsece illatis, tributorumque solutionibus obnoxii, sine quibus respublica sustineri non potest, ab omni alia calumnia liberi facile, et in promptu tributa solvant. *Praemissa, propterea per nos, ut supra statuta pro relevamine nostrorum fidelium ab omnibus praesertim Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus, Civitatum, Terrarum, et locorum Dominis, custodiri, et observari; praesentium tenore volumus, statuimus, jubemus, atque mandamus, sicque ipsi, et quilibet eorum, prout ad unumquemque ipsorum spectaverit, in suis dominiis, Civitatibus, Terris suis, locis suis, bominibus, et vasallis eadem observent, et faciant ab aliis efficaciter observari, et quae Nos licere, ut supra non patimur, nec ipsi attentare praesumant, nec contrarium faciant, aut fieri sinant, si sibi jura, atque jurisdictionem in suos bomines, et vasallos conservare cupiunt, nec mero imperio, quod in illos sibi competat, praemissorum contraventione privari.* Illusrissimo propterea Alphonso de Aragonia Duci Calabriae primogenito, et Vicario

Cuilibet liceat itinerantes recipere, eisque vendere, quae voluerit, et aequaari.

Adde prag. 14. supr. de Baronib.

Poena priv. jurisdictionis, et meri imperii.

rio nostro generali, nostrum in his declaramus intentum, nostrisque Generalibus Locumtenentibus, Magistro Justitiario, ejusdem Locumtenenti, et Regenti Magnae Curiae Vicariae, Magnificoque Regni hujus Camerario, ejusque Locumtenenti, ac Praesidentibus Camerae nostrae Summariae, ceterisque nostris Officialibus, quibusvis officio, et jurisdictione fungentur, et praesertim Thesaurariis, et Perceptoribus quarumvis pecuniarum fiscalium, quibusvis ejusdem Regni Provinciis, *Mandamus, quatenus praemissa observent, et faciant, prout ad unumquemque ipsorum spectaverit, ab aliis efficaciter observari, et adversus contravenientes procedere, prout juris rigor exegerit*. In quorum testimonium praesentes nostras litteras, magno pendenti sigillo munitas, exinde fieri jussimus, quarum exemplum in valvis Castri Novi Neapolis, nostrae Dohanae, et Magnae Curiae Vicariae affigi jussimus, et per nostros Commissarios Universitatibus, et Dominis quaruncunque Terrarum Regni hujus specialiter intimari, ut nullus inde ignorantiam praetendere possit, cum non sit verisimile cuiquam fore occultum, quod tam patenter se exhibet oculis singulorum. *Datum in Terrae nostrae Fogiae* 14. *Decemb. Sextae indict.* 1483. *Regnorum nostrorum anno* 15. *Rex Ferdinandus. E. S. pro P. Garlon. N. A. de Montibus Locumtenens Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonio de Petrutiis.*

Die 14. Dec. 1483. Rex Ferdinandus.

PRAMMATICA II.

Declaratur certum pondus (?) ferendi per animalia obligata ad serviendum Regi, et Baron.

L'Anno passato del 1600. a' 31. d'Ottobre per lo qu. Illustre Conte di Lemos nostro Padre fu fatta, e pubblicata Prammatica, aumentando il salario di quello, che si pagava per prima per li servizj personali prestandi alla Regia Corte, e per li Vassalli a' Baroni, del tenore seguente *videlicet*.

PHILIPPUS, etc. Don Ferdinandus de Castro Comes de Lemos, etc. Gli anni passati per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno nel general Parlamento celebrato nel 1586. tra l'altre grazie, che furono dimandate all' Illustre nostro Predecessore Vicerè di quel tempo, fu supplicato doversi aumentare il salario stabilito per li servizj personali prestandi alla Regia Corte, e per li Vassalli a' Baroni di detto Regno, in vigore della Prammatica fatta per lo qu. Serenissimo Re Ferrante I. nel 1483. per la quale si stabilisce, che a ciascun pedone si diano danari quattro per miglio, con animale di vettura grano uno, e con carro, e buoi grana cinque, siccome da quella più largamente apparisce, alla quale ci riferiamo. Del che essendosene data parte a Sua Maestà, ci viene dalla Maestà Sua comandato, che dovessimo sopra di ciò pigliare quello spediente, che più ci fosse paruto conveniente. Per il che, volendo alla dimanda predetta fatta per detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno provvedere, come si conviene, ed eseguire quanto dalla Maestà predetta ci viene comandato, discusso sopra di ciò maturamente, avendo considerazione, che nel tempo, che per detto Serenissimo qu. Re Ferrante I. fu fatta la Prammatica predetta, le robe commestibili, ed ogni altra cosa necessaria al vitto umano, si compravano a bassissimi prezzi, e che oggi sono quelle aumentate più del doppio di quel, che valevano allora, che perciò i vassalli predetti non possono passare con ciò che stà stabilito in detta Prammatica; e considerato ancora, che detta Prammatica fu fatta, ed or-

Pragm. 1.

Sup. prag. 1.

ordinata per beneficio de' sudditi, acciocchè ricevessero il giusto salario, conforme a quel tempo, ci è paruto con voto, e parere del Reg. Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale

Salarium Vassallorum augetur ut intus, et similiter pro servitiis Regiae Curiae.

„ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di essa in avanti, per li detti servizj prestandi, tanto alla Regia Corte, come per li vassalli a' Baroni di questo predetto Regno, si abbia da pagare il doppio più di quello, che sta stabilito nella Prammatica predetta per detto Serenissimo Re Ferrante, cioè comandandoci un uomo a piedi senz' animale di vettura, danari otto per ciaschedun miglio; se con animale di soma, o di sella, grana due per miglio, e se con carri, o buoi, grana dieci per miglio. Ed acciocchè la presente Prammatica abbia il suo debito effetto, ordiniamo, e comandiamo colla presente a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, ed altre quali si vogliano persone, che così debbano eseguire, e far eseguire inviolabilmente ". *Dat. Neap. die ultimo mensis Octobris* 1600. *El Conde de Lemos. Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit de Castellet Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secret. In Bannorum primo, fol.* 45.

Die 31. Oct. 1600. El Conde de Lemos.

E dopo la pubblicazione della Prammatica preinserta per questa predetta fedelissima Città, Baronaggio, e Regno tra l'altre grazie dimandate nel general Parlamento celebrato in quell' anno, fu supplicato al detto Illustre Vicerè nostro padre, che attenta l' intelligenza di detta parola, *Soma*, si potrebbe difficoltare; potendosi intendere di quattro tomola di grano, ed ancora per quegli animali, che non possono portare più di due tomola, si fosse perciò, servita dichiararla, ed essendo state i giorni passati spedite le grazie predette, volendo Noi condiscendere alla dimanda di detta Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, per la quale „ Dichiariamo, che la Soma s' intenda di tre tomola di grano, o quattro di farina, che sia di peso di rotola cento cinquanta, e che per gli animali, che non possono portare detto peso, ma meno della soma giusta, si abbia da pagare tanto meno, cioè per li Muletti un quarto meno, e gli Animaletti la metà di quello, che si paga per la detta soma giusta. Ed acciocchè così s' esegua, ordiniamo, e comandiamo a tutt' i predetti Officiali, e Tribunali, ed altre quali si vogliano persone, che così lo debbano eseguire, e far eseguire inviolabilmente ". *Datum Neap. die ultimo mensis Febr.* 1603. *D. Francesco de Castro Vid. Gorostiola Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Dominus Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secretario. In Pragmaticarum primo, fol.* 94.

Sarcinae jumentorum continere debent pondo quatuorcentum et duodecim cum dimidio.

Die 28. Febr. 1603. D. Francesco de Castro.

PRAMMATICA III.

Delegati Arrendamentorũ, et gabellarum, eorumque Actuarii salariũ non recipiant pro accessu intus Civitatem Neap., et Suburbia ad instantiam Gubernatorum, sed tantummo-

Essendosi da Noi inteso, che da alcuni Ministri Delegati degli Arrendamenti, e Gabelle, tanto della Regia Corte, come di questa Fedelissima Città di Napoli, sia stato introdotto, per ogni menoma occasione far diversi accessi, tanto dentro questa predetta Fedelissima Città, come

po pro accessu ad instantiam partium.

me per li suoi Borghi: facendosi quelli pagare del danajo di detti Arrendamenti, suoi proventi, o contrabbandi, per essi, e loro Attuarj, quali ascendono a somma di molta considerazione; anzi si è veduto, che alcuni di detti Delegati in uno istesso giorno dentro questa Città s' han pigliato duplicati accessi, in danno notabilissimo de' partecipanti, ed interessati negli Arrendamenti, e Gabelle predette, e del Regio Fisco, contra la forma de' decreti, ed ordini, dati dalla Giunta da Noi formata per questo effetto, e dell' Instruzioni date per la buona amministrazione di quegli. E volendo Noi rimediare a tale inconveniente, acciocchè l' entrate di quelli s' abbiano a ben conservare, e s' evitino, quanto sia possibile, le spese, che cagionano detti accessi; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale „ Ordiniamo, e comandiamo, che da oggi „ in avanti, i detti Delegati, che al „ presente sono, *et pro tempore* saranno „ in detti Arrendamenti, e Gabelle, „ ed i loro Attuarj, non possano, nè „ debbano pigliarsi diritto alcuno de' „ danari di detti Arrendamenti, pene, „ e contrabbandi, per li detti accessi „ che faranno, tanto dentro questa „ Fedelissima Città, come per li suoi „ Borghi, per le cause suddette; „ dovendo loro bastare la provvisione, che a ciascuno di essi sta assegnata. Però a rispetto degli accessi, che occorrerà farsi ad istanza di parti, sieno quelle obbligati „ a pagarli, senza che i detti Arrendamenti, e Gabelle n' abbiano a „ sentir danno alcuno ". Ed acciocchè sia noto a tutti, e non si possa allegar causa d' ignoranza; Ordiniamo, che la presente si pubblichi per tutt' i luoghi soliti di questa Fedelissima Città. *Datum Neap. die 20. Oct. 1653. El Conde, y de Villamediana. Vidit Capycius Latro Reg. Vidit Trelles Reg. Vid. de Soto Reg. Coppola Secretarius. De Falces. In prag. prim. fol. 122.*

Die 20. Oct. 1653. El Conde, y de Villamediana.

(*) PRAMMATICA IV.

Qui ad aulam mittuntur, ut negotia procurent, declarantur, et salarium eis praescribitur.

CAROLVS *Divina Favente Clementia Romanor. Imper. semper Augustus, et Hispaniarum Rex.* = *Michael Federicus, divina miseratione tituli Sanctae Sabinae Sacrae Romanae Ecclesiae praesbyter Cardinalis de Althann, Episcopus Vacinensis, Sacrae, Cesareae, Regiaeque Catholicae Majestatis actualis intimus Consiliarius, Comprotector Germaniae, Regnorumque, et Provinciarum haereditariarum Augustissimae Domus Austriacae, Prorex, Locumtenens, et generalis Capitaneus in hoc Regno Neapolitano.* = Essendosi S.M.C.C., che Dio Guardi, servita con sua Real Cedola spedita in Vienna a' 24. del passato mese di Gennaro del corrente anno ordinare, che per evitare la confusione, e disordini, che si sperimentavano in danno delle parti per la moltiplicità delle persone, che si spacciavano aver l' Officio di Agenti nel Supremo Consiglio in Vienna per l' affari spettantino a questo Regno, e quello di Sicilia, e Stato di Milano, e per noo essere state le dette persone destinate, ed approvate dal detto Supremo Consiglio si han fatto lecito esercitarlo alcuni, a chi sta proibito per ragion del loro stato, loro impiego, ed occupazione; Che però ha ordinato il numero delle persone, che accodiscano in detto Supremo Consiglio con detto impiego, e la nomina de' medesimi sia privativa del Presidente del predetto Supremo Consiglio, e li detti Agenti

ti siano amovibili a suo beneplacito, dovendo questi osservare l' istruzioni, che per l'effetto predetto ha stabilito, ed insieme si è servita inviare anche la nota de' Soggetti, che sono stati eletti; Come anche la tassa delli deritti, che le parti dovranno pagare per gli affari, che alli medesimi saranno incaricati, qual Real ordine, nota de' soggetti, e tassa de' deritti del tenor seguente, v3. EL REY. *Muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Altbann my muy charo, y muy amado amigo de mi Consejo de Estado mi Virre Lugarsbeniente, y Capitan General del Reyno de Napoles; Para evitar la confusion, y desorden, que se ha esperimentado con danno de las partes, y de mi Cesareo Real servicio por la moltiplicidad de personas, que se dedican a hazer el Officio de Agentes en este mi Supremo Consejo por lo que mira à esse Reyno, al de Sicilia, y Estado de Milan, y que por non hallarse destinados con eleccion, y approbacion de el, se hà hecho licito exercitar sus funciones algunos à quientes esta probivido por sù Estado, ò por sus Empleos, y occupaciones, en que se duplica el excesso, y el peligro; He venido en que se establezca, y fixe un numero determinado de las Personas, que hayan de servir de Agentes, y que el nombramiento sea privativa del Presidente del Consejo, y los dichos Agentes amovibles a su beneplacito, deviendo los mismos observar, y cumplir las reglas contenidas en la istruccion, que se ha formado, y adjunta se os remite, juntamente con la nota de los Sugetos, que han sido elegidos, y habilitados à excercer las funciones de Agentes; Y tassa, que se hà reglado de los derechos que las partes deveran satisfazer por la solicitud de las dependencias, que los encargaran; Todo lo qual he querido se os comunique a fin de que noticioso de ello lo dispongan (como os lo engargo) se haga publico en esse Re no, y Sepan essos mi Fidelissimos Vassallos las personas aquienes pueden commeter, y encargar la agencia de los negocios, y pretenciones, que en esta Corte seles offrezeran, bien entendido, que por esto no se les priva de acudir por si mismos quando obtuvieren licencia de mis Virreyes para venir à la Corte. Que es quanto se offreze preveniros, Y sea muy Reverendo en Christo Padre Cardenal de Altbann my muy charo, y muy amado amigo Nostro Senor en vuestra continua Guardia. De Vienna à 24. de Henero de* 1728. YO EL REY. *Vidit Marchio de Villasor Presid. Vidit Comes de Bolano Cons. Vidit Positanus Reg. Vidis Comes de Cervellon Cons. Vidit Perlongus Reg. Vidit Almarza Reg. Vidit Solanes Reg. Bermudes de la Torre Secret. Nomina de los Agentes para solicitar la expedicion de los Negocios de partes en el Supremo Consejo de Espana. Doct. D. Juan Baptista Puya Diez Sergretario de S. M. Doct. D. Domingo Mastellone. Don Pelipe Cusani Secretario de la Cancellaria Secreta de Milan. D. Joseph Zamora. D. Dionisio de Peralta. D. Ramon de la Pedraja D. Thomas Stilo. D. Isidoro Serra. Doct. D. Salvador Peysa. Doct. Don Domingo Violante. D. Estevan Benzoni. D. Lorenzo Bataglia. Don Miguel Sorgo. Don Benito Abadal. Doct. Don Manuel Carreras. Don Gaetano Barbieri. Don Francisco Dader. Don Antonio Priula. Doct. Don Ramon Sanz. Tasa de Derechos, que pertenecen a los Agentes del Supremo Consejo de Espana por las Gracias, y dependiencias de Partes, que Corrieren por su sullicitud. De los titulos honorarios, y empleos de Ministerio deveran cobrax los Agentes el diez por ciento de los Derechos de expedicion,* cor-

correspondientes , y que se exigiran por los dichos Despachos . De todos los officios vendibles , y no vendibles , Pensiones , o rentas annuales , assensos , confirmaciones , y ampliaciones deveran cobrar el dos por ciento de los Derechos , o , importe de la expedicion de los mismos Despachos , con la advertencia de que nunca puedan exceder en beneficio de los Agentes , de cinquenta florines , aunque el dos por ciento ascienda a mayor summa . De los Despachos de informe , de Justicia , y recomendacion deveran cobrar los Agentes dos Florines . Declarandose assi mismos , que de mas de los dichos decretos les deveran bonificar las Partes los gastos de Posta , y Alquiler de Carrozas , a que les huviere precisado la solicidud , y agencia del negocio ; por no ir compreendidos en los dichos Derechos , que se establecen por la Agencia de los Despachos ; y que tambien les deveran pagar por cada pliego de copias de Memoriales , escritturas , o documentos , que exhibieren , diez , y siete crayceres . Y que en los casos de no haver logrado las pretensiones , solicitadas , y reusar las Partes , darles alguna recompensa razonable por las diligencias hechas , y passos dados , podran los Agentes recurrir al Senor Presidente , y al Consejo para que determine , y les haga , dar la gratificacion , que parecerà , les es devida . Viena à 24. de Henero de 1728. D. Pablo Bermudez de la Torre Secretar. Che però a fine , che venga alla notizia di tutti , e si esegua puntualmente quanto dalla prefata C. e C. M. ci viene ordinato, habbiamo fatto il presente Banno , acciò si pubblichi per li luoghi soliti , e consueti di questa Città , e Regno . Con la debita relata torni a Noi . *Datum Neap. ex Regio Palatio die 27. mensis Martii 1728. El Cardenal de Althann. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Pisacane Reg. Vidit Ventura Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Secretis . Mastellonus . In Bannorum 1. fol. 79. Imparatus . Banno , ut supra .* Pubblicata a dì 27. Marzo 1728.

Die 27. Martii 1728. El Cardenal de Althann.

DE SALE VENDENDO PER VNIVERSITATES

TIT. CCLX

PRAMMATICA PRIMA.

Pretium salis, quem Universitates recipere nolunt acceptū feratur pro fiscalibus functionibus.

NOn sine nostrae mentis perturbatione intelleximus nonnullas Universitates, a publicis Fundacis salem accipientes, et accipere debentes a Curia pro distributione focalariorum, prout solitum est, et consuetum, salem ipsum non accipere, sed quaerunt diversos emptores, quibus vendere possent in ipsis Fundacis; quo fit, ut minori pretio vendant, quam ipsi nostrae Curiae steterit, et stat ipsis Fundacis, quod non minus redundat in damnum evidens ipsarum Universitatum pro illi pretio vendentium, quam nostrae Curiae. Nosque volentes tam indemnitati ipsarum Universitatum, quam nostri Fisci, providere, ex certa nostra scientia, et nostri Consilii deliberatione matura, *Decernimus, committimus, et mandamus, vobis, et cuilibet vestrum, quod, quoties, et quando contingeret, Universitates praedictas, seu aliquam ex eis velle vendere salem ipsum, vos illum emere debeatis pro eo pretio, quo eidem nostrae Curiae in dictis Fundacis, et unoquoque ipsorum, prout ad unumquemque vestrum spectaverit, stare contigerit, et in eisdem Fundacis retineatis ad opus nostrae Curiae, scribique faciatis per Credenzerios nomina ipsarum Universitatum vendentium, quantitates salis, pretium, et diem, et exinde per vestras literas curabitis certiorare Perceptores nostrorum jurium fiscalium, qui a vobis certiorati, aut ab altero vestrum, prout ad quemlibet spectabit, de quantitate salis praedicti empti, seu emendi nomine Curiae Regiae, et pretio, ad quod ipsa nostra Curia tenebitur ex causa praedicta dictis Universitatibus eisdem accepient, et excomputent dictum pretium in juribus fiscalibus, nostrae Curiae debitis, et debendis per ipsas Universitates, nec non certiorem faciatis nostram Regiam Cameram Summariae, ut eadem Camera certiorata possit mature providere de quantitate salis necessaria in praedictis Fundacis suis temporibus; nec contrarium faciatis, si gratiam nostram Regiam caram habetis, et poenam ducatorum mille cupitis evitare*. Datum in Castro Novo Neapoli 4. Julii 1479. et Regnorum nostrorum anno 17. REX FERDINANDVS. Paschas. Garlon. Joan. Pont. Locumten. Magni Camerarii. Dominus Rex mandavit mihi Antonio de Petrutiis.

Poena centum mille.

Die 4. Julii 1479 REX FERDINANDVS.

PRAMMATICA II.

Datur certa forma ne committatur fraus in salibus, et salinis, spectantibus ad Regiam Curiā.

DOvendosi dar l'ordine, che conviene nell' amministrazione de' sali in beneficio della Regia Corte, ed a tal che in ciò non si commetta frode alcuna, e si sappia il modo, che s'ha da tenere in questo, accioechè la Regia Corte non sia defraudata, nè quelli, che l'affitteranno; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando,

do, *omni tempore valiture*; per lo quale *Ordiniamo, che s' osservino gl' infrascritti Capitoli inviolabilmente cioè*.

1. *In primis* „ si ordina, e comanda a qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che non presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far tagliare sali in qualsivoglia Salina, marina, e luoghi del presente Regno, nè d' acqua di mare, nè di pozzo, nè di fonte, nè di qualsivoglia acqua salata, nè di montagna, o conca, dove sia sale, nè con qualsivoglia altro artificio, nè d' altra maniera, sotto pena di perdere il sale, chi così farà, o taglierà, e di pagare once cinquanta, delle quali la metà s' applicherà al Regio Fisco, e l' altra metà si darà al rivelante, e sarà tenuto secreto; e di più incorrerà in pena di tre anni di relegazione, se sarà Nobile, e se Ignobile di tre anni di galea, e se alcuna persona terrà, o pretenderà avere ragione di poter far sale in alcuna parte del presente Regno, debba comparire nella Regia Camera della Sommaria dentro di tre mesi a mostrare il titolo, che se le farà giustizia.

Poena amission. salis, et unc. 50. et triremis, vel relegation. per trienn.

2. *Item* „ che niuna persona, di qualsivoglia stato, e qualità, che sia, ardisca in niun tempo raccogliere, nè tagliar sale senza ordine espresso nostro, o della Regia Camera, o d' altro Giudice competente in niuna Salina, nè in alcun'altra parte del Regno, dove si faccia sale, ancorchè si trovi fatto naturalmente, o per arte, o per caso, nè di qualsivoglia modo, che sia, ancorchè sia abbandonato, o rilasciato dalla Regia Corte, o da altra persona, che lo portasse, o comprato, o rubato, o donato, o di qualsivoglia altra maniera; ma che ognuno tenga obbligo di lasciare il sale in ogni parte, dove lo troverà, o darà notizia a' Ministri Regj, che più vicini si troveranno deputati per la materia de' sali, e chi farà il contrario, perderà il sale, ed incorrerà nell' altre pene contenute nel precedente primo Capitolo.

Poena eadem.

3. *Item* „ che niuna persona, di qualsivoglia stato, e condizione si sia, ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare sale per terra da un luogo ad un altro del presente Regno, se non sarà, avendolo comprato dalla Regia Corte, e portandone bolletta de' Ministri Regj, la quale gli Officiali delle Saline, e Fondaci tengono obbligo darla *gratis* alle persone, che compreranno il sale; nelle quali bollette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e patria del compratore, la quantità del sale, che compera, il luogo dove si fa la vendita, e per dove s' estrae, sotto pena d'incorrere nelle pene contenute nel predetto primo Capitolo, e di perdere i carri, bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che porterà detto sale, la quale pena ancora s' applicherà la metà al Regio Fisco, e l' altra metà al Rivelante.

Neque portetur, neque exportetur sal absque inscripto ministrorum.

Poena ut supra, et amissionis carrus, jumenti etc.

4. *Item* „ ordiniamo, che niuna persona ardisca d' immettere in questo Regno sale da *extra* Regno per mare, senza darne notizia subito a' Ministri Regj deputati per questo effetto, dove saranno; e dove no, a' Mastri Portolani, o suoi Luogotenenti, o Portolani, della quantità, e qualità del sale, che si faccia fra ore ventiquattro, dopo arrivato il vascello al porto, spiaggia, o altra parte delle marine, „ do-

„ dove capiterà con detti sali, e „ non debbano in modo alcuno quegli „ scaricare, nè in tutto, nè in parte, nè permutare, nè trabalzare da „ vascello in vascello alcuna quantità di sale, poca, o assai, senza licenza espressa de' Regj Officiali, o „ persona deputata, acciocchè quelli „ possano intervenire, come sono „ obbligati, e fare il debito notamento per indennità della Regia „ Corte, sotto le pene contenute nel „ primo Capitolo, e di perdere ancora il sale, i navilj, barche, o vascelli, in che si portano, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e altra „ metà al Rivelante. Ed in caso, che „ i loro vascelli capitassero per fortuna, o per altro disastro in luogo, „ dove non fossero Fondaci, nè Officiali di Saline, nè Mastro Portolano, in tali casi s'ordina, che „ diano notizia a' Capitani, Giudici, „ ed Università delle Terre più convicine; ed essendo per pericolo del „ mare astretti a far lo scaricamento, si faccia, avendo dato notizia „ a' detti Capitani, o Giudici, od „ Officiali dell' Università, i quali „ sieno obbligati ad intervenire, e „ dare avviso agli Officiali deputati, „ od a' detti Mastri Portolani, che „ saranno più vicini, sotto le pene „ contenute nel primo Capitolo, e „ gli Officiali, che non vorranno intervenire, vogliamo, che incorrano solo nella pena pecuniaria contenuta in detto primo Capitolo.

Poena etiam amissionis salis, et navigil.

Quando navigia appellunt ubi non assident ministri, certiores fiant Officiales oppidorum.

Poena eadem.

Poena unc. 50.

5. *Item* „ ordiniamo, che il medesimo si debba osservar sempre, che „ per mare si trafficherà sale da una „ parte all'altra del presente Regno, „ il quale non si possa imbarcare „ senza i debiti dispacci, e responsali, sotto le sudette pene, *ut supra* dichiarate.

Poena eadem.

6. *Item* „ ordiniamo, che niuna „ persona, o Mastri Salinari, Operai, o Guardiani, Allibratori di „ Sguazzatori, Cavallari, Bastasi, „ Tagliatori di sale, Misuratori, e „ qualsivoglia altra sorta di persone, „ che intervengono in detto esercizio, nè qualunque altra persona, „ di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca rubar sali, „ nè grande, nè picciola quantità, „ di niuna maniera, ancorchè sia fior „ di qualsivoglia parte, dove si traffica sale, per mare, e per terra, „ nè di qualsivoglia altro luogo, dove sia, o si trovi sale Regio, sotto pena la prima volta di tre tratti di corda, o della frusta, a „ nostro arbitrio, e per la seconda tre anni di galea, e nella medesima pena incorrerà, colui che „ scientemente, ricetterà, nasconderà, o ricoprirà il sale rubato, o „ persone, che lo ruberanno, *ut supra*.

Furantes sal. puniuntur.

Poena trium ictuum funis, vel virgae, vel triremis per trienn.

Poena eadem.

7. *Item* „ che tutti gli Officiali, „ maggiori, e minori, e ministri di „ saline, fondaci, ed altre parti del „ presente Regno deputati per materie de' sali, ed altre persone, non „ ardiscano di niun modo pigliar sale, *etiam* ne' piccoli servizj di loro case, senza che si noti, e scriva per le persone deputate a notare tutto il sale, che si fa, entra, „ ed esce da' fondaci, e pagandolo „ alla ragione, che si vende in essi „ sotto pena di once cinquanta, o „ di privazione d' officio ad arbitrio „ nostro.

Poena unc. 50. aut priv. off.

8. *Item* „ s' ordina, e comanda „ a' Doganieri, Fondachieri, Mastri „ di sale, Credenzieri, Tagliatori, „ ed altri Officiali de' Regj Fondaci, „ e Saline del presente Regno, che „ non possano in modo alcuno donare quantità alcuna di sale, *etiam* „ per minima, che fosse, nè dare in

„ pa-

„ pagamento a persona alcuna, *seu* „ salario, sotto pena di privazione „ d'officio, ed altre pene contenute „ nel primo Capitolo del presente „ Bando, e nella medesima pena in„ correranno quelli, che li riceve„ ranno.

Poena eadem, et privat. off.

Poena eadem.

9. *Item* „ si proibisce, e comanda, che persona alcuna di qualsi„ voglia stato, grado, e condizione „ si sia, non presuma guardare, con„ servare, *seu* ricettare sale, che non „ sia stato comprato da' Regj Fon„ daci, Dogane, o Saline nelle loro „ case, osterie, *seu* taverne, forni, „ navi, galee, o vascelli, nè in qual„ sivoglia parte, sotto pena di per„ dere il sale, e d'once 50. da ap„ plicarsi, conforme s'applicano nel „ primo Capitolo, e d'altre pene „ corporali ad arbitrio nostro, con„ forme la qualità della frode, che „ in questo si troverà.

Poena amiss. salis, et unc. 50. et alia corporis declar.

10. *Item* „ si proibisce, e coman„ da, sotto le predette pene, che „ non sia persona alcuna, che debba „ vendere sale, nè palesamente, nè „ secretamente, ma la vendita si deb„ ba fare ne' Fondaci, e Saline, con „ intervento de' Regj Officiali; e ci „ contentiamo, che quelle persone, „ che compreranno i sali ne'detti Regj „ Fondaci per tornarlo a vendere, lo „ possano fare, purchè portino le „ bollette delle compre fatte nella „ forma, che sta detto di sopra, al„ trimenti s'intenderà, che sieno in„ corsi nelle pene di sopra contenute „ nel presente bando.

Poena eadem.

11. *Item* „ s'ordina, e comanda a „ qualsivoglia persona, di qualunque „ stato, e condizione, ovvero Offi„ ciale, che ricevesse sale in dette „ Dogane, Fondaci, e Saline, per „ grazia, *seu* concessione, o dignità, „ che non possa vendere il sale, che „ tiene, ovvero cambiare, *seu* per„ mutare, o dare, ò donare, o in „ altro modo contrattare, ma sola„ mente lo debba consumare per uso „ suo, siccome l'è stato conceduto, „ sotto le predette pene, e di pri„ vazione della grazia, o ragioni, „ che terrà per avere il detto sale.

Poena eadem, et amiss. juris obtenti.

12. *Item* „ si comanda, e proibi„ sce, che non sia persona alcuna, „ che debba comperare sale, nè in „ secreto, nè in palese, nè poca, nè „ assai quantità, eccetto ne' Regj „ Fondaci, con intervento de' Regj „ Officiali, o delle persone, che l'a„ vranno comprato da quegli, e che „ porteranno, o terranno le dette „ bollette, o che venderanno pubbli„ camente in botteghe, o piazze, di „ modo che il compratore tenga giu„ sta causa di errare, quando chi „ vende non potesse vendere, sotto „ le pene contenute nel primo, ed „ altri Capitoli di questo bando.

Poena eadem.

13. *Item* „ s'ordina, e comanda a „ tutt'i Ministri, Mastri, o Doga„ nieri di sale, Fondachieri, Cre„ denzieri, e qualsivogliano altri Mi„ nistri di Saline, Dogane, e Fon„ daci, che debbano intervenire nel„ le vendite, che si faranno, e deb„ bano fare le bollette *gratis*, e sen„ za pagamento alcuno, conforme si „ dice nel Capitolo terzo, a tutte „ quelle persone, che compreranno „ sale, ed in qualsivoglia modo lo „ estrarranno da dette Saline, Fon„ daci, e Dogane; e perchè la ven„ dita non s'impedisca, sieno obbli„ gati d'assistere ogni giorno tre ore „ la mattina, e due ore la sera, e „ se bisognerà star più, debbano sta„ re, di modo che la vendita non „ s'impedisca di niun modo, ed i „ compratori trovino spedizione pre„ sta, e nelle saline di Monte s'as„ sista tutto il dì; ed in caso, che „ lasceranno d'assistere senza legitti„ mo

" mo impedimento, per la prima " volta incòrrano nella pena di 10. " once, e per la seconda nella medesima pena, e di sospensione d'of- " ficio per un anno.

Poena unc. decem pro prima vice, et prosecunda, poena eadem, et susp. annal.

14. *Item* " s'ordina, e comanda a " tutti, e singoli Passeggieri, Piazzari, Dazieri, Doganieri, ed altri " Esattori di qualsivoglia vettigale, " e diritto, constituito, e constituen- " do ne' Passi, Terre del presente " Regno, Demaniali, e di Baroni, " che il sale, che si comprerà ne' " Regj Fondaci, Saline, e Dogane " del presente Regno, e tutte quelle " persone, che porteranno la bollet- " ta de' Credenzieri, ed Officiali di " ciascun Fondaco, le debbano libe- " ramente, tanto esse, come i loro " animali far passare senz' altro im- " pedimento, con farle franche di " qualsivoglia vettigale, e diritto, " per esser franche, ed immuni, sot- " to pena d' once 25. per ogni vol- " ta, che si contravverrà, da appli- " carsi la metà al Regio Fisco, e " l' altra metà al Rivelante, e di " tutt' i danni, spese, ed interessi, " che si patisse per tal causa.

Poena unc. 25.

15. *Item* " si notifica a tutti, e " qualsivoglia persona, che tutte le " navi, *seu* vascelli, che condurran- " no sali in nome della Regia Cor- " te, s' intendano guidati, ed assi- " curati i loro padroni, marinari, " passeggieri, merci, mercanzie, & " *præcipue* il detto sale per qualsivo- " glia delitto, e debito, *sub fide*, *et* " *verbo Regio*, e tanto venendo, stan- " do, come tornando; intendendosi " però per li delitti, debiti, e cau- " se passate avanti la loro applica- " zione.

16. *Item*, perchè tutte le Saline di questo Regno sono in gran maniera dannificate per gli animali, che si ci pongono a pascere, del che si causa, che calpestandosi dette Saline da detti animali, si sconcerta il suolo, di modo che si fa poco sale, e di pessima condizione, il tutto in grave danno, ed interesse della Regia Corte; per tanto " Si proibisce a qual- " sivoglia persona di qualunque qua- " lità, e condizione, che non possa " accostare co' suoi animali bovini, " vaccini, cavalli, giumenti, porci, " pecore, capre, e castrati, nè qual- " sivoglia altra sorta d' animali, nè " di giorno, nè di notte, *publice*, *nec* " *occulte*, ancorchè fosse per transito, " dentro le dette Saline, e dove si " fa, e coglie il Sale della R. C., nè " per li canali, dove si conserva, e " conduce l' acqua a dette Saline, " sotto pena di perdere il bestiame, " che sarà entrato, e che si troverà " in detti luoghi proibiti, e d'altre " sei once, da applicarsi la metà al " R. Fisco, e l'altra metà a chi l'ac- " cuserà.

Poena amiss. jumentorum, et unc. 6.

17. *Item* " s'ordina, e comanda a' " guardiani, ed altre persone, che " saranno nominate, e poste per guar- " dia delle Saline, che assiduamente " debbano assistere alla custodia de' " sali, e Saline, e fare in questo " tutte le diligenze possibili, carce- " rando quali si vogliano persone, " che troveranno dannificando dette " Saline, o rubando sali, o in qual- " sivoglia altra maniera, che si con- " travverrà al presente bando, e fa- " cendo il contrario, incorreranno " nelle pene contenute nel 1. Capi- " tolo di questo bando.

Poena eadem.

18. *Item* " s'ordina, e comanda a " tutti gli Officiali, maggiori, e mi- " nori, tanto Regj, come di Baroni, " che a tutti gli Officiali, Doganie- " ri, Credenzieri, Mastri di Sale, " Salinari, Guardiani, Cavallari, e " qualsivoglia altra persona, che fa- " tiga al soldo della Regia Corte per " lo

„ lo negozio de' sali, mentre stanno
„ al servizio, non possano essere co-
„ mandati da' loro Signori per altro
„ servizio personale, nè possano es-
„ sere eseguiti di persona per qualsi-
„ voglia debito, e delitto, e non
„ possano esser molestati per lo por-
„ tare di qualsivoglia sorta d' armi
„ non proibite da' Regj bandi, e tan-
„ to in cause civili, quanto in cau-
„ se criminali, non possano essere
„ riconosciuti da altro Tribunale, che
„ dalla Regia Camera, o Regio Ma-
„ stro Portolano, ma ne debbano pi-
„ gliare informazione, ed inviarla a'
„ detti Regj Mastri Portolani delle
„ Provincie del Regno, i quali a-
„ vranno da far giustizia.

19. *Item* „ che in qualsivoglia luo-
„ go del presente Regno i suddetti
„ Officiali, Doganieri, Credenzieri,
„ Mastri di sale, Salinari, ed altri
„ Operai, sieno franchi di qualsivo-
„ glia gabella, e dazio sopra vino,
„ pane, carne salata, *seu* fresca, gra-
„ no, *seu* farina, orzi, ed altre cose
„ commestibili, e di vitto d' uomo,
„ nè sieno astretti ad alloggiare nelle
„ loro case, nè contribuire cosa al-
„ cuna, *dummodo* non sieno Cittadi-
„ ni.

20. *Item* „ che i Vaticali, e qual-
„ sivoglia persona, che viene a com-
„ perar sali, non possano esser astret-
„ ti, nè eseguiti di persona, nè so-
„ pra il sale, o animali, mentre stan-
„ no fuora di loro Terre, tanto nell'
„ andare, quanto nello stare, e ri-
„ tornare, che saranno.

21. *Item* „ s' ordina, e comanda a
„ tutti, e quali si vogliano Officiali,
„ tanto Regj, come di Baroni, che
„ facciano osservare il presente bando
„ *ad unguem*, e di tutte le frodi,
„ contravvenzioni, intercetti, e qual-
„ sivoglia altra causa, che occoresse
„ in materia de' sali, tanto ad istan-
„ za di parte, come *ex officio* ne deb-
„ bano pigliare diligente informazio-
„ ne, e quella trasmettere in potere
„ de' Regj Mastri Portolani delle Pro-
„ vincie del presente Regno, i quali
„ avranno da provvedere come loro
„ sta ordinato, dandone avviso alla
„ Regia Camera della Sommaria." Ed
acciocchè tutte le predette cose sieno
note a tutti; Ordiniamo, che il pre-
sente bando si pubblichi, così in que-
sta Città di Napoli, come in tutto il
presente Regno. *Datum Neapoli in Re-
gio Palatio die 26. Januar. 1608. El
Conde de Venavente. V. Constantius Reg.
Vidit de Castellet Reg. V. D. Bernar-
dinus a Barrionovo Reg. Valcarcel Reg.
Salazar Secr. in Banner. 1. fol. 109.*

Die 26. Jan. 1608. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA III.

Super venditione Salis, et contrabannis in eo, ordinationes fiunt.

ANcorchè da' nostri Predecessori con più Prammatiche, e Bandi si sia cercato ovviare alle frodi, che si commettevano in danno della Regia Corte, dal comperare, e vendere Sale, *extra* i fondaci di essa, ed in particolare ne' quattro Fondaci di questa Fedelissima Città di Napoli, e negli altri del Regno; fu ultimamente in tempo del governo dell' Illustre Ammirante di Castiglia nostro Predecessore, fatta Prammatica del tenor seguente *videlicet*. *Philippus Dei Gratia Rex, etc. D. Joannes Alphonsus Enriquez de Cabrera Admiratus Castellae, Dux Civitatis de Medina de Rioseco, etc.* Gli Arrendatori de' quattro fondaci di Sale di Napoli, e gli altri di questo Regno hanno riferito diverse volte le frodi, e contravvenzioni, che continuamente si commettono in danno de' detti Arrendatori, i quali sono tanto grandi, che non provvedendosi del rimedio, che caso sì grave ricerca, ne risulterà grandissimo danno al Real Patrimonio, ed a' Con-

a' Consegnatarj degli Arrendamenti predetti ; il commercio , e traffico grande, che è per mare, e per terra, e la facilità, che con questo si dà ad immettere Sali di fuori di Regno in contrabbando, ed a trasportarli da una Provincia, ovvero Giurisdizione in altra , ed ancora per istare contiguo l' Arrendamento de' quattro Fondaci con quello de' Sali di Puglia, dal quale se n' immette grandissima quantità, e si vende poi nella giurisdizione de' quattro Fondaci , in grave danno, e pregiudizio di esso.

Ed ancorchè da' nostri Predecessori, e dalla Regia Camera della Sommaria sieno stati fatti diversi ordini, per ovviare le frodi , e contravvenzioni predette ; tuttavolta, ogni giorno vanno quelle maggiormente crescendo; perciò „ Con voto, e parere del Re„ gio Collateral Consiglio appresso di „ Noi assistente (restando però fer„ me tutte, e quali si vogliano Pram„ matiche, ed Ordini da' nostri Pre„ decessori , e dalla Regia Camera „ dati, e *citra* pregiudizio delle pene „ incorse) abbiamo fatta la presente „ Prammatica, colla quale ordiniamo, „ e comandiamo.

Prag. 1. 2.

1. „ Che niuna persona di qualsi„ voglia stato, e condizione si sia, „ possa comperare Sali , eccetto che „ ne' Fondaci Regj, o dalle persone „ destinate dagli Arrendatori , sotto „ pena di ducati mille, e di tre an„ ni di relegazione, se sarà Nobile, „ e di tre anni di galea se sarà Igno„ bile, ed alla perdita de' sali, ani„ mali, o vascelli, co' quali si con„ ducono.

2. Che niuna persona , di qualsi„ voglia stato, grado , e condizione „ si sia, possa immettere sali in que„ sto Regno, eccetto gli Arrendato„ ri , tanto per mare , quanto per „ terra, sotto la detta pena di ducati „ mille, e di perdere i sali, una con „ gli animali, carri, o vascelli, con „ che lo condurranno , da applicarsi „ il tutto a beneficio degli Arrenda„ tori , ed ancora di tre anni di re„ legazione, se saranno Nobili, e di „ tre anni di galea agl' Ignobili."

3. E perchè con occasione delle galee di questo Regno, quando ritornano da' loro viaggi, si suole immettere gran quantità de' sali , & *signanter* ne' luoghi della giurisdizione de' quattro Fondaci ; „ Ordiniamo, e coman„ diamo a' Capitani , e Padroni , e „ Comiti di esse, che non possano, „ nè debbano far caricare niuna quan„ tità di sali sopra di esse galee , „ sotto pena d' esser privati de' loro „ carichi, e di anni tre di relegazio„ ne a' Capitani , e di anni tre di „ galea a' Comiti, e Padroni , a' quali „ sotto l' istesse pene s' ordina , che „ nell' arrivare, che faranno ne' Por„ ti di questo Regno, debba ciasche„ duno di essi far diligente perqui„ sizione nelle sue galee, per vedere „ se gli Schiavi di esse, o qualsivo„ glia altra persona tenessero alcuna „ quantità di Sale , e ritrovata, la „ debba subito gittare in mare."

4. E per ovviare, che gli Schiavi, Forzati, e Bonavoglia di dette Regie Galee, non vadano vendendo detto Sale; „ Dichiariamo , che ogni volta, „ che saranno ritrovati detti Schiavi „ a vendere il sale , e carcerati per „ detta causa , costando, che i Ca„ pitani , o Marinari hanno avuta „ notizia del caricamento, o scarica„ mento nelle galee, incorrano nelle „ predette pene di privazione di lo„ ro officj, o di relegazione rispetto „ a' Capitani, o di galea rispetto a' „ Marinari, ed a rispetto de' Forza„ ti, e Bonavoglia, s' intendano re„ star condannati, cioè il Forzato in „ altri dieci anni di galea, oltre quel„ li

„ li che avea da complire di sua con„ dannazione, e 'l Bonavoglia, Ma„ rinaro, Barcajuolo, nell'istessa pe„ na di anni dieci di galea, e di „ perdere la barca, scaricando il sale „ dalle dette galee, o da navi, o „ vascelli quali si vogliano, senza „ espresso ordine *in scriptis* degli Ar„ rendatori, *seu* Governatori degli „ Arrendamenti.

5. „ E per le galee forestiere nell' „ arrivo, che faranno a questo Por„ to, ordiniamo al Guardiano del „ Porto, che vada subito al Gene„ rale di quelle, od altra persona, „ che le governasse, ed in nome di „ sua Eccellenza gli faccia noto, che „ non debba fare scaricare per ven„ dere, o per altra causa, Sali, nè „ altra cosa, sì di vitto, come di „ mercanzie soggette a diritti, o che „ seguendo il contrario saranno quel„ le prese, e dichiarate per intercet„ te a beneficio della Regia Corte, „ o degli Arrendatori, a' quali sa„ ranno soggette, e che gli Schiavi, „ che forse l'andassero vendendo, sa„ ranno pigliati, ed applicati alle „ galee di questo Regno a beneficio „ di Sua Maestà, e la gente marit„ tima, che forse si ritrovasse in „ compagnia de' detti Schiavi, sarà „ similmente presa, e resterà con„ dannata a dieci anni di galea in „ quella di S. M.".

6. E perchè il maggior danno, che patiscono detti Arrendatori, si causa dal Sale, che immettono, e fanno immettere, e vendere i Baroni nelle loro Terre, in grave disservizio di Sua Maestà, e degli Arrendatori, che vengono a perdere il loro diritto; „ Ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i Baroni predetti „ Titolati, e non Titolati, debbano „ con ogni puntualità far osservare „ nelle loro Terre le Regie Pram„ matiche, ed altri ordini dati da' „ nostri Predecessori, e dalla Regia „ Camera, e non facciano, nè per„ mettano far entrare, nè vendere per „ conto loro, nè d'altra persona, o sia, „ o no, suo vassallo, niuna quantità „ di Sali, sotto pena al Barone, o „ altro immittente di perdere i Sali, „ di ducati due mila, e di dieci an„ ni di relegazione ad arbitrio nostro, „ e privazione della giuridizione per „ anni cinque, ed all'altre persone, „ da chi sarà immesso, o si ritro„ vassero detti Sali, di perdere si„ milmente i Sali, ed alla relegazione „ d'anni dieci, se saranno Nobili, „ ed agl' Ignobili, d'anni dieci di „ galea; Ordinando ancora a' detti „ Baroni, sotto le medesime pene, „ che, fra giorni trenta, dopo la „ pubblicazione di questa Prammati„ ca, debbano rivelare le quantità „ di Sali, che si ritrovano nelle lo„ ro Terre, e le persone, in potere „ delle quali si ritrovano, e da qual „ Provincia, o Arrendamento son „ pervenuti, ed inviarne relazione di„ stinta in potere dell' Avvocato Fi„ scale del Real Patrimonio".

7. E considerando ancora, che uno de' maggiori danni, che si cagionano agli Arrendamenti predetti nasce per voler alcuni Arrendatori smaltire Sale fuora della giurisdizione, e particolarmente gli Arrendatori de' Sali di Puglia, donde dicono detti Arrendatori, che se n' immette gran quantità nella giurisdizione de' quattro Fondaci; „ Ordiniamo, e comandia„ mo, che tanto detto Arrendatore „ de' Sali di Puglia, quanto ogni al„ tro Arrendatore di Sali, non possa „ immettere, nè fare immettere quan„ tità alcuna di Sali nella giurisdi„ zione d'altri Arrendamenti, senza „ volontà *in scriptis* dell' Arrendato„ re dove s' avrà da immettere, e „ li-

„ licenza della Regia Camera , sotto „ pena della perdita de' Sali , e di „ ducati due mila, ed altre corporali a nostro arbitrio.

8. „Ordinando, e comandando, che „ i Torrieri, e Guardiani di tutte le „ marine del Regno, abbiano a dare „ notizia a' Magnifici Officiali de' „ Renj Fondaci più prossimi a' luoghi „ delle loro residenze, di tutt' i Sa- „ li, che si discaricheranno nelle ma- „ rine delle loro giurisdizioni, aven- „ do però notizia detto scaricamento, „ e questo fra il termine di dieci „ giorni; e non dandola , incorrano „ nella perdita, non solo delle loro „ piazze delle Torri , che custodis- „ sero , da applicarsi a beneficio di „ quelli , che denuncieranno la con- „ travvenzione di questo Capitolo , „ se però saranno atti all' esercizio di „ quelle; e non lo essendo , si darà „ loro altra mercede equivalente , ma „ di più incorrano in altre pene a „ nostro arbitrio.

9. „ E la medesima denuncia or- „ diniamo doversi fare da' Vicesegre- „ ti, Mastri Portolani , e loro So- „ stituti del Regno predetto, per quei „ Sali , che s' andassero immettendo „ da fuora del Regno ne' luoghi del- „ le loro giurisdizioni, sotto pena , „ la prima volta della sospensione „ da' loro officj per anni tre, e la se- „ conda volta della privazione di „ essi , ed altra riserbata ad arbitrio „ nostro". Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del Regno . *Datum Neapoli die* 22. *Januarii* 1645. *El Almirante . Vid. Zufia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vidit Capycius Latro R. V. Salamanca Reg. D. Franciscus Merlinus Secretar. Anastasius*. *In Bannor.* 1. *fol.* 28.

Die 22. Jan. 1645. El Almirante.

Al presente per consulta fattaci dal Tribunale della Regia Camera, abbiamo inteso, che , avendo fatta esatta diligenza per affittare detti quattro Fondaci in beneficio della Regia Corte, non sono comparsi offerenti, per causa che in tempo de' passati tumulti sieno state introdotte gran quantità di Sali in contrabbando dentro questa Città , e suoi Borghi da ogni sorta di persone, le quali han venduto , e vendono in pubblico , ed in segreto contra la forma dell' antico solito, e delle dette Regie Prammatiche, e Bandi; dal che siegue notabilissimo danno, e pregiudizio alla Regia Corte; a' quali convenendo similmente provvedere con opportuno rimedio per ovviarli; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente , fare la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; per la quale „ Non so- „ lo confermiamo la preinserta Pram- „ matica edita d'ordine dell' Illustre „ Ammirante di Castiglia nostro Pre- „ decessore, ma tutte le altre Pram- „ matiche, e Bandi emanati d'ordi- „ ne d'altri nostri Illustri Predeces- „ sori, i quali vogliamo , che s' os- „ servino con ogni puntualità , e „ s'eseguano le pene in essi stabili- „ te, contra quelli, che avessero con- „ travvenuto a dette Regie Pramma- „ tiche , e Bandi ; e da oggi in a- „ vanti , ordiniamo , e comandiamo „ di più a tutte, e quali si voglia- „ no persone, di qualunque grado, e „ condizione si fossero, tanto in que- „ sta fedelissima Città, suoi Borghi, „ e Casali , quanto in qualsivoglia „ altra parte del presente Regno, che, „ fra il termine di giorni dieci, de- „ correndi dopo la pubblicazione del- „ la presente, debbano, *seu* ciasche- „ duna di esse debba ridurre ne' Re- „ gj Fondaci (nella giurisdizione de' „ quali abitano) tutta quella quantità „ di

„ di Sali, che in suo potere si ritrovasse, che loro sarà subito pagato il giusto prezzo di esso, conforme la Regia Corte lo compera da altri; e non consegnandolo fra detto tempo, incorrano nella pena di cinque anni di relegazione i Nobili, e d'altri ducati duemila in beneficio del Regio Fisco, e perdita de'Sali, vascelli, ed animali; ed essendo Barone, se gli sequestri la giurisdizione per lo spazio d'anni cinque; e gl' Ignobili di cinque anni di galea, in ducati mille di pena, e perdita de' Sali, vascelli, ed animali; Per l' esecuzione delle quali pene basti solamente la flagranza del detto Sale in casa del detentore, ed a chi rivelerà ogni contrabbando di questo, si promette la quarta parte della pena pecuniaria subito che l' avrà posto in vero *formiter*, e si terrà col segreto, che conviene. E proibiamo ancora, che i detti Sali non si possano comperare, vendere, nè donare per qualsivoglia causa, nè in pubblico, nè in privato, tanto fra detti dieci giorni, quanto dopo, sotto le medesime pene stabilite di sopra, nelle quali incorrano tanto i venditori, quanto i compratori, e conservatori di essi, con darsi il quarto al rivelante, come di sopra". E convenendo ancora, che si rimedi per l'avvenire a non far immettere detti Sali in contrabbando in niuna parte del presente Regno, ed in particolare, Ischia, e suo Casale di Foria, Procida, e Baja, dove vengono a dare fondo i vascelli, che lo conducono; „ Ordiniamo, che ogni vascello, e qualsivoglia altra barca, che condurrà da oggi in avanti Sale, debba andare per dirittura al luogo solito dello Scaricatojo del suo Fondaco, e non in altra parte, sotto le pene suddette; se pure occorresse per fortuna di mare, o altra giusta causa, capitare in altro luogo, debbano subito giunti darne notizia all'Officiale della Regia Dogana, che risiede in detto luogo; e non essendovi Officiale della Regia Dogana, debbano darla all' Officiale ordinario del detto luogo, e non iscaricare, vendere nè donare quantità niuna, ancorchè di poca somma, senza licenza *in scriptis* del Magnifico Presidente Commissario, o dell' Officiale della Regia Dogana; e contravvenendo, incorrano nelle pene di sopra stabilite, e dichiarate; E similmente ordiniamo, che i Sali si debbano comperare ne' proprj Fondaci Regj, co' soliti bollettini de' Regj Officiali, che riseggono in essi, e non in altro luogo, sotto le pene predette".

10. E perchè alcuni avvezzi a commettere simili frodi, ed ancora per loro proprj interessi, ardiscono entrare ne' Regj Fondaci, e vogliono dagli Officiali di essi Sale, senza pagarlo al prezzo solito stabilito per la Regia Corte, o portano Sale, che con violenza si pigliano da sopra i vascelli, che il conducono, e vogliono che si paghi loro il prezzo di essi, all' istesso, che la Regia Corte lo vende, del che ne sono molti inquisiti nella Regia Camera, e desiderando ancor questo evitare; „ Ordiniamo, e comandiamo, che non ardisca persona alcuna, ancorchè Soldati di galee andare sopra i detti vascelli, nè sopra le barche, che 'l conducono da' detti vascelli in terra, a pigliare del detto Sale per qualsivoglia pretesto, e causa, nè usare violenza a' marinari, e conduttori, nè riceverlo da quegli, ancorchè loro lo volessero donare *sponte*, nè tampoco fare violenza agli Officiali de' detti Regj Fonda-

„ ci a farsi dar Sale, nè a compe-
„ rare quello, ch' essi avessero frau-
„ dato, sotto pena di anni cinque di
„ galea, da eseguirsi irremissibilmen-
„ te contra tali delinquenti ".

11. Ed acciocchè si possano fare le diligenze predette, con la puntualità, che si conviene, dalla faluca, ed altri Officiali deputati, e deputandi per la Regia Corte, ed altri Ministri di detta Regia Dogana, e Fondaci, per verificare i suddetti contrabbandi, e delinquenti: „ Ordiniamo a tutti,
„ e quali si vogliano Officiali, così
„ di giustizia, come di guerra del
„ presente Regno, ed in particolare
„ di Governatori delle dette Isole
„ d' Ischia, e Procida, che non deb-
„ bano loro impedire, ma permette-
„ re liberamente il fare le suddette
„ diligenze per servizio della Regia
„ Corte.

12. *Item* „ Per maggiore osservan-
„ za della detta Prammatica, voglia-
„ mo, ed ordiniamo, che le pene
„ predette imposte, si possano dare,
„ ed applicare, non solo quando sa-
„ ranno presi *in flagranti* i contravve-
„ gnenti, ma ancora quando in qual-
„ sivoglia tempo legittimamente si
„ proverà essersi contravvenuto a cias-
„ cuno de' capi contenuti nella presen-
„ te Prammatica ". Ed acciocchè la presente venga a notizia di tutti; vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa fedelissima Città, e Regno. *Datum Neap. die* 28. *Octobris* 1648. *El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Caracciolus Reg. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garzia R. Barilius Secretarius. De Giorno.*

Die 28. Oct. 1648. El Conde, y de Villamediana.

(*) PRAMMATICA IV.

Vectigal asstum 48 in modium salis imponitur in Regno loco vectigalis tabaci. Vide prag. 36. in titulo: Edictum Tabaccarium tom. 4. pag. 31.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.* = *D. Nicola d' Ajello Presidente, ed Avvocato Fiscale della Regia Camera della Sommaria, e Ministro della Suprema Giunta eretta per l' abolito diritto proibitivo del Tabacco, incaricato per le dipendenze della nuova imposizione delle gr.* 48. *a tomolo di Sale, e del dazio del Tabacco.* = Siccome le recenti Sovrane risoluzioni di S. M. in abolire il diritto proibitivo del Tabacco tanto in questa Capitale, che nel Regno, dimostrano la sua paterna cura tutta intenta al sollievo de' suoi amati Vassalli, togliendo in tal maniera quegl' inconvenienti, che nella Capitale non meno, che in tutte le sue Provincie si sono sperimentati nel corso de' passati appalti; Avvegnacchè è in libertà ad ognuno di piantarne, venderne, ed estrarne anche per Fuori-regno; così obbligano ogni fedel Vassallo a secondare la Clementissima idea del nostro Sovrano, ed eseguire quanto ha prescritto nella sua Real determinazione, per compensare il Real Erario di una Regalìa, che gli era cotanto profittevole. Tra' fondi stabiliti vi è quello della imposizione delli grani 48. per ciascun tomolo di Sale sopra tutti quelli, che si consumano nel Regno, e si ripartiscono da tutte le imposizioni, che su tal genere vi sono, e che formano tanti separati Arrendamenti, da riscuotersi non solamente in questa Capitale, e suoi Casali, che in tutte le Provincie del Regno ancora generalmente ed indistintamente senza veruna eccettua-
zio-

zione di persone anche privilegiate, siano laiche o Ecclesiastiche, tranne solamente i Frati Mendicanti, cioè Riformati, Cappuccini, ed Alcantarini. Ed acciocchè da oggi avanti, *& in futurum* non ci siano contravventori, ed ognuno con tutta esattezza adempia alla nuova imposizione delli grani 48. a tomolo di Sale compensativa in parte dell' abolito jus proibitivo del Tabacco, senza punto defraudarsi il Real Erario, giusta la Real mente di S. M. (Dio guardi). Perciò la Giunta ha stimato formare il presente bando, col quale si dichiara, che rispetto a tale novella impnsizione di gr.48. si debbano osservare tutte le antiche leggi, Prammatiche, e Bandi, che si trovano stabilite, ed emanate, e che sono in osservanza sopra la compera, e vendita del Sale, e specialmente quanto ne' seguenti articoli del Bando emanato nell' anno 1608. si trova determinato.

I. Si ordina, e cnmanda a qualsivoglia persnna di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che non presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far tagliare Sali in qualsivoglia Salina, marina, e luoghi del presente Regno, nè d' acqua di mare, nè di pozzo, nè di fonte, nè di qualsivoglia acqua salata, nè di montagna, o cnnca, dove vi sia Sale, nè con qualsivnglia altro artificio, nè d' altra maniera, sotto pena di perdere il Sale chi così farà, o taglierà, e di pagare once 50., delle quali la metà si applicherà al Regio Fisco, e l'altra metà al rivelante, e sarà tenuto secreto, e di più incorrerà in pena di tre anni di relegazione, se sarà nnbile, e se sarà ignobile, di tre anni di galea.

II. Che niuna persona di qualsivoglia stato, e qualità che sia, ardisca in niun tempo raccogliere, nè tagliar Sale senza ordine espresso del Ministro incaricato in niuna Salina, nè in alcun' altra parte del Regno, dove si faccia Sale, ancorchè si trovi fatto naturalmente, o per arte, o per caso, nè di qualsivoglia modo, che sia, ancorchè sia abbandonato, o rilasciato dalla Regia Corte, o da altra persona, che lo portasse comprato, o rubato, o donato, o di qualsivoglia altra maniera; ma che ognuno tenga obbligo di lasciare il Sale in ogni parte, dove lo troverà, e darà notizia a' Ministri Regj, che più vicini si trnveranno Deputati per la materia de' Sali, e chi farà il contrario, perderà il Sale, ed incorrerà nelle altre pene contenute nel precedente primo Capitolo.

III. Che niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare Sale per terra da un luogo ad un' altro del presente Regno, se non l' avrà comprato dalla Regia Corte, portandone bolletta de' Ministri Regj, la quale gli Officiali delle Saline, e Fondaçi tengono obbligo darla *gratis* alle persnne, che comprano il Sale, nelle quali bnllette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e Patria dêl compratore, la qualità del Sale, che comprerà, il luogo dove si fa la vendita, e per dove si estrae, sotto pena d' incorrere nelle pene contenute nel precedente primo capitolo, e di perdere i carri, bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che pnrterà detto Sale, la quale pena ancora si applicherà la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al rivelante.

IV. Ordiniamo, che niuna persona ardisca d' immettere in questo Regno Sale o per mare, o per terra senza li debiti permessi, e risponsali dell' Ar-

Arrendamento, e de' Ministri a tal'uopo destinati.

V. Ordiniamo, che niuna persona, o Mastri salinari, operaj, o guardiani, allibratori, squazzatori, cavallari, bastasi, tagliatori di Sale, misuratori, e qualsivoglia altra sorte di persone, che intervengono in detto esercizio, nè qualunque altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, ardisca rubar Sale nè grande, nè piccola quantità di niuna maniera, ancorchè sia fior di Sale, fosca, o scopatura di Fondaco, o di qualsivoglia parte, dove si trafica Sale per mare, e per terra, nè di qualsivoglia altro luogo, dove sia, o si trovi Sale Regio, sotto pena la prima volta di tre tratti di corda, e della frustra a nostro arbitrio, e per la seconda tre anni di galea; e nella medesima pena incorrerà colui, che scientemente ricetterà, nasconderà, o ricovererà il sale rubato, o persone, che lo ruberanno *ut supra*.

VI. Che tutti gli Uffiziali maggiori, e minori, e Ministri di Saline, Fondaci, ed altre parti del presente Regno Deputati per materie de' Sali, ed altre persone non ardiscano di niun modo pigliar Sale *etiam* ne' piccioli servizj di loro case, senzacchè si noti, e scriva per le persone Deputate a notare tutto il Sale, che si fa, entra, ed esce da' Fondaci, e pagandolo alla ragione, che si vende in essi, sotto pena di once 50., o di privazione di officio ad arbitrio nostro.

VII. Si ordina, e comanda a' Doganieri, Fondachieri, Mastri di Sale, Credenzieri, Tagliatori, ed altri Ufficiali de' Regj Fondaci, e Saline del presente Regno, che non possano in modo alcuno donare quantità alcuna di Sale *etiam* per minima, che fosse, nè dar in pagamento a persona alcuna, *seu* salario, sotto pena di privazione di officio, ed altre pene contenute nel primo Capitolo del presente Bando, e nella medesima pena incorreranno quelli, che li riceveranno.

VIII. Si proibisce, e comanda, che persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia, non presuma guardare, conservare, *seu* ricettare Sale, che non sia stato comprato da' Regj Fondaci, Dogane, o Saline, nelle loro case, osterie, *seu* taverne, forni, navi, galee, o vascelli, nè in qualsivoglia parte, sotto pena di perdere il Sale, e di once 50., da applicarsi, conforme si applicano nel primo Capitolo, e di altre pene corporali ad arbitrio nostro, conforme la qualità della frode, che in questo si troverà.

IX. Si proibisce, e comanda sotto le prescritte pene, che non sia persona alcuna, che debba vendere Sale nè palesamente, nè secretamente, ma la vendita si debba fare ne' Fondaci, e Saline con intervento de' Regj Officiali; e ci contentiamo, che quelle persone, che compereranno i Sali ne' detti Regj Fondaci, per tornarlo a vendere, lo possano fare, purchè portino le bollette delle compre fatte nella forma, che sta detta di sopra, altrimenti s' intenda, che siano incorsi nelle pene di sopra contenute nel presente Bando.

X. Si comanda, e proibisce, che non sia persona alcuna, che debba comperare Sale nè in secreto, nè in palese, nè poca, nè assai quantità, eccetto ne' Regj Fondaci con intervento de' Regj Officiali, o delle persone, che l' avranno comprato da quegli, e che porteranno, o terranno le dette bollette, o che venderanno pubblicamente in botteghe, o piazze; di modo che il compratore tenga giusta causa di errare, quando chi vende

noo

non potesse vendere, sotto le pene contenute nel primo, ed altri Capitoli di questo Bando.

XI. Si ordina, e comanda a tutti i Ministri, Mastri, o Doganieri di Sale, Fondachieri, Credenzieri, e qualsivogliano altri Ministri di Saline, Dogane, e Fondaci, che debbano intervenire nelle vendite, che si faranno, e debbano fare le bollette *gratis* e senza pagamento alcuno, conforme si dice nel Capitolo III., a tutte quelle persone, che compereranno Sale, ed in qualsivoglia modo lo estrarranno da dette Saline, Fondaci, e Dogane. E perchè la vendita non s' impedisca, sieno obbligati di assistere ogni giorno tre ore la mattina, e due ore la sera, e se bisognerà star più, debbano stare; dimodochè la vendita non s' impedisca, di niun modo, ed i compratori trovino spedizione presta; e nelle Saline di monte si assista tutto il dì; ed in caso che lasceranno di assistere senza legittimo impedimento, per la prima volta incorrano nella pena di 10. once, e per la seconda nella medesima pena, e di sospensione di officio per un'anno.

XII. Si ordina, e comanda a'Guardiani, ed altre persone, che saranno nominate, e poste per guardia delle Saline, che assiduamente debbano assistere alla custodia de' Sali, e Saline, e fare in questo tutte le diligenze possibili, carcerando qualsivogliano persone, che troveranno dannificando dette Saline, o rubando Sali, o in qualsivoglia altra maniera, che si contravverrà al presente Bando, e facendo il contrario incorreranno nelle pene contenute nel primo Capitolo di questo Bando.

Ed essendosi il Bando suddetto proposto a S. M., si è degnata approvarlo; e volendo, che si pubblichi, ed esattamente osservi, si è compiaciuta con Real Dispaccio spedito per la sua prima Real Segretaria di Stato pel ripartimento di Stato, e Casa Reale in data de' 13. del corrente mese, ed anno a noi diretto comandare il seguente.

Nel tempo stesso, che ha il Re approvati li due bandi formati dalla Giunta eretta per le dipendenze dell' abolito dritto proibitivo del Tabacco, uno riguardante l' abolizione del suddetto diritto proibitivo, con restare soltanto l' antico dazio di duc. 6. 18. *a cantaro nella immissione; e l' altro riguardante la nuova imposizione di gr.* 48. *a somolo di Sale compensativa in parte dello stesso abolito dritto proibitivo del Tabacco. Ha la M.S. risoluto, e vuole, che i suddetti due bandi si stampino, e si pubblichino in nome della Giunta colla sola firma di V.S. Ill. come Ministro della Giunta stessa incaricato di queste dipendenze. Ne la prevengo di Real Ordine per l'adempimento. Palazzo* 13. *Febbrajo* 1780. *Il Marchese della Sambuca. Sig. Presidente Ajello.*

Die 13. Febr. 1780. Il Marchese della Sambuca.

Per tanto in obbedienza de'Sovrani comandamenti di S.M. ordiniamo col presente Bando, e comandiamo sotto l' enunciate pene, che da tutt' e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, si debba il medesimo eseguire, ed osservare in tutte le sue parti, continenza, e tenore. Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in questa Città di Napoli nelli luoghi soliti, e consueti, e negli altri luoghi del Regno; Incaricando perciò a tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, di osservare, e fare osservare, nelle respettive pubblicazioni le regole, ed i riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni. *Nicola d' Ajello. Filippo de Laurentiis Att.*

PRAM.

(*) PRAMMATICA V.

Vectigalia salis restituuntur post sedatas turbationes Regni.

FERDINANDO IV. *Per la grazia di DIO, Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* La necessità di provvedere di sale i nostri Fedelissimi Sudditi, nel tempo, che le Nostre Armi vittoriose non erano ancora entrate nella Capitale, avendoci obbligati per una necessaria misura, o a spedire dalla Sicilia Bastimenti a Nostre spese, o a permettere a' particolari, che ne facessero l' immissione, ci è ora pervenuto a notizia, che da ciò si sia preso motivo d' introdurre un' infinita quantità di detto genere, e di venderlo, in modo, che ne risulti grandissimo danno, e pregiudizio alle imposizioni sul genere medesimo, ed in conseguenza al Real Patrimonio, ed a' particolari interessati. Perciò volendo Noi rimediare a tali inconvenienti, che privano il Nostro Real Erario, nelle presenti urgenze. di una delle più speciose rendite, volendo dall' altra parte, che i Particolari, che si trovano già di avere immesso il sale, non soffrano alcuna perdita, vogliamo, che si eseguano perfettamente le seguenti disposizioni.

I. Confermiamo, e rinnoviamo tutte le antiche Prammatiche, per lo addietro promulgate, relativamente a quest' oggetto, specialmente la Prammatica 2. e 3. sotto il titolo *de sale vendendo*, come anche tutte le diverse ordinazioni, e stabilimenti fatti su tale assunto prima della passata rivoluzione.

II. Da oggi innanzi chiunque fuori dell' Arrendamento immetterà sale, sarà riguardato come Reo di contrabando, e sarà irremisibilmente soggetto alle pene stabilite dalle Prammatiche di questo Regno.

III. Tutti coloro, che finora abbiano con Nostro permesso introdotto sale, o che lo abbiano acquistato, non già per proprio uso, ma solamente per un oggetto d' industria, saranno tenuti fra quattro giorni in Napoli, e fra sei giorni ne' luoghi fuori di Napoli, di portarlo ne' Fondaci dell' Arrendamento, che li pagherà a ragione di 30. carlini il cantaro. Scorso detto termine, saranno presi in contrabando, e puniti a tenor delle leggi.

IV. Per quei sali poi, che di nostro Real conto sono venuti per sollievo del Regno, concediamo la facoltà al nostro Vicario Generale, di trattare cogl' Interessati dell' Arrendamento de' Sali de' quattro Fondaci, per comporre la cosa nel modo che si crederà più conveniente.

Ed acciocchè tali nostre Sovrane ordinazioni, sottoscritte da Noi, e dal Nostro Capitan Generale, e Consigliere di Stato in attività, sieno a notizia di tutti, nè alcuno le ignori, vogliamo che sieno date alle stampe, pubblicate nelle solite forme in Napoli, e per lo stesso effetto rimesse anche nelle Provincie, perchè abbiano l' esatta loro esecuzione. *Dalla Rada di Napoli 3. Agosto 1799.* FERDINANDO. *Giovanni Acton.*

Die 3. Aug. 1799. FERDINANDO.

(*) PRAMMATICA VI.

Vectigal salis augetur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, Gerusalemme ec., Infante delle Spagne, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec. = D. Michele Suarez Coronel Presidente della Regia Camera, Regio Consigliere del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, e Delegato della Imposizio-*

zione di grana cinque a rotolo di Sale. Sua Maestà avendo preso in considerazione la necessità pressante di provvedere allo stato delle sue Reali Finanze, ed alle nuove occorrenze del Regno, ha determinato, che sia aumentato di cinque grana a rotolo il prezzo del Sale.

Ha stabilito ancora, che questo aumento sia generale senz' alcuna eccezione, da esigersi nel modo stesso, che si esigono le grana 48. a tomolo sopra lo stesso genere.

Che l' esazione delle suddette grana cinque a rotolo debba principiare dal primo Luglio del corrente anno in avanti.

Ed ha disposto, che noi dobbiamo soprantendere a tale esazione, con dare, e pubblicare tutti gli ordini opportuni, e provvedere a tutto ciò, ch' esige l' esecuzione, prevalendoci degl' istessi Ministri impiegati all' esazione delle grana 48. a tomolo.

Intanto per obbedienza de' suddetti Sovrani Comandamenti di S. M. comunicatici con Real Dispaccio de' 24. del corrente mese di Giugno, ordiniamo col presente Bando, e comandiamo, che da tutte, e singole persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione, si debba eseguire quanto al di sopra si è Sovranamente disposto, sotto le pene enunciate nelle Regie Prammatiche. Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi in questa Città di Napoli, e negli altri luoghi del Regno, incaricando perciò a tutti coloro a' quali spetta di farlo pubblicare di osservare, e far osservare nelle rispettive pubblicazioni le regole, ed i riti soliti praticarsi in simili occasioni.

Die 24. Junii 1803.

Dato in Napoli dalla Real Delegazione li 24. Giugno 1803. Michele Suarez Coronel. Filippo de Laurentiis Attuario.

(*) PRAMMATICA VII.

Instauratur pragm. 2. supra h. t.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* = *D. Michele Suarez, Coronel Presidente della Regia Camera. Consigliere del Supremo Consiglio delle Reali Finanze, e Soprantendente destinato da S. M. alla Imposizione delle grana cinque a rotolo di Sale.* = Essendosi S. M. degnata con Real Dispaccio de' 28. del passato mese di Settembre di approvare la rinnovazione, con nostra rappresentanza proposta, della Prammatica II. *de Sale vendendo* per impedire, per quanto sia possibile, i controbandi de' sali in questa Capitale, e nel Regno, adattandola alle presenti circostanze de' tempi; e volendosi adempire da Noi a tal Sovrano Comando, col presente Bando perciò si ordina l' osservanza della mentovata Prammatica ne' seguenti Capitoli adattati alle presenti circostanze de' tempi, de' quali con altro Real Dispaccio de' 20. del corrente Novembre è stato a Noi ordinato di doverne far seguire la pubblicazione, siccome col presente Bando si esegue.

I. Si ordina, in conformità di quello trovasi disposto nella mentovata Prammatica, a qualsivoglia persona, di qualunque stato, grado, e condizione si sia, che non presuma fare, nè far fare, nè tagliare, nè far tagliare sali in qualsivoglia Salina, marina, e luoghi del presente Regno, nè di acqua di mare, nè di pozzo, nè di fonte, nè di qualsivoglia acqua salata, nè di montagna, o conca, dove sia sale, nè con qualsivoglia altro artificio, nè di altra maniera,

ra, sotto pena di perdere il sale, e di ducati trecento, chi così farà, o taglierà, il di cui prezzo corrispondente alla qualità del sale intercettato, e pena pecuniaria si darà al Rivelante, e Capienti, se arresteranno il controbando col Controbandiere, ed arrestando il controbando solamente si darà loro l'intero prezzo del sale intercettato, secondo però la sua intrinseca qualità; e sarà il detto Denunciante tenuto segreto: E dippiù incorrerà il controventore nella pena di tre anni di relegazione se sarà nobile, e se ignobile, di tre anni di galea.

II. Che niuna persona di qualunque stato, e qualità che sia, ardisca in niuno tempo raccogliere, nè tagliare sale senza nostro espresso ordine, in niuna Salina, nè in alcun, altra parte del Regno, dove si faccia sale, ancorchè si trovi fatto naturalmente, o per arte, o per caso, nè di qualsivoglia modo che sia, ancorchè sia abbandonato, rilasciato dalla Regia Corte, o da altra persona, che lo portasse comprato, o rubato, o donato, o di qualsivoglia altra maniera; ma che ogni uno tenga obbligo di lasciare il sale in ogni parte, dove lo troverà, e darne notizia a'Ministri Regj, che più vicini si troveranno deputati per la materia de' sali, e chi farà il contrario, appropriandosi detto sale, perderà il sale, e incorrerà nelle altre pene contenute nel precedente primo Capitolo.

III. Che niuna persona di qualsivoglia stato, e condizione si sia ardisca immettere in questo Regno, nè trafficare sale per terra, da un luogo ad un altro del presente Regno, se non l' avrà comprato dalla Regia Corte, e perciò debba portarne bolletta de' Ministri Regj, la quale gli Ufficiali delle Saline, e Fondaci tengono obbligo di darla *gratis* alle persone, che compreranno il sale, nelle quali bollette si debba porre la giornata, il nome, cognome, e patria del compratore, la quantità del sale che comprerà, il luogo dove si fa la vendita, e per dove si estrae, sotto pena d' incorrere nelle pene contenute nel precedente primo Capitolo, e di perdere i carri, bestie, e qualsivoglia altra cosa, con che porterà detto sale; ed il prezzo dell'altro si applicherà per metà al rivelante, ed a' capienti, nella maniera di sopra descritta, se arresteranno il solo controbando, e l'intiero prezzo se arresteranno il controbandiere. A tale oggetto gli Ufficiali Regj dovranno dare a' compratori tante cartelle componentino il quantitativo, che comprano per rivenderli.

IV. Ordiniamo, che niuna persona ardisca d'immettere in questo Regno Sale da *extra* Regno per mare, o per terra, senza li debiti permessi, e responsali dell' Arrendamento, e de' Ministri a tal uopo destinati. E pervenendo il carico del sale nel luogo designato, debbano subito darne notizia a' Ministri Regj deputati per questo effetto, dove saranno, e dove no a' Mastri Portolani, o suoi Luogotenenti, o Portolanoti, o Doganieri di Sale, Fondachieri, Credenzieri, o qualsivoglia altro Ministro di Saline, Dogane, e Fondaci delle quantità del sale, che si porta, e questo si faccia fra ore ventiquattro dopo arrivato il Vascello al Porto, Spiaggia, o altra parte delle marine, e non debbano in modo alcuno quello scaricare, nè in parte, nè permutare, nè trabalzare da vascello alcuna quantità di sale, o assai senza licenza espresra dei Regj Ufficiali, o persona deputata, acciò quelli possano intervenire, come sono obbligati, e fare il debito notamento per indennità della Regia Cor-

Corte, sotto le pene contenute nel primo Capitolo; e di perdere ancora il sale, i navilj, barche o vascelli, in che si porta, da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà al rivelante, e capienti, come sopra si è detto; ed in caso, che detti vascelli capitassero per fortuna in luogo dove non fossero Fondaci, nè Ufficiali di Saline, e di Dogane, in tale caso si ordina, che debbano darne notizia a' Capitani, Giudici, ed Università delle Terre più vicine; ed essendo pericolo del mare astretti a fare lo scaricamento, si faccia, avendo data la notizia a detti Capitani, Giudici, o Uffiziali dell' Università, i quali sieno obbligati ad intervenire, e darne avviso agli Uffiziali deputati, o a' detti Mastri Portolani, che saranno più vicini, sotto le pene contenute nel primo Capitolo; e gli Ufficiali, che non vorranno intervenire incorreranno solo nella pena pecuniaria contenuta nel detto primo Capitolo.

V. Si ordina, che il medesimo si debba osservare, sempre che per mare si trafficherà sale da una parte all'altra del presente Regno, o pure per *extra* Regno; e che il sale non si possa imbarcare senza li debiti responsali de' rispettivi Amministratori generali de' Sali di questo Regno, i quali debbano fare obbligare l'estraente di esibire fra determinato tempo, valido documento della immissione seguita nel luogo da lui designato; e non esibendolo, incorra nelle suddette pene *ut supra* dichiarate; e rispetto ai sali suddetti, che s'imbarcheranno pee *extra* Regno, debbano gli Amministratori generali, ed anche gli Uffiziali, sotto pena della privazione de' respettivi di loro impieghi darne subito la notizia, colla specificazione del nome, e cognome della quantità del sale, che s'imbarca, del luogo dove deve immettersi, e dell'obbligo fatto per la esibizione della fede d'immissione; acciò si possa appurare se effettivamente siasi il sale nel luogo designato immesso. Questo stabilimento però avrà luogo per tutti gli altri dipartimenti del Regno, fuorchè di quello de' Sali de' quattro Fondaci, dai quali estraendosi il sale se ne paga l'intero importo dagli estraenti.

VI. Ordiniamo, che nessuna persona, o Mastri Salinari, Operarj, o Guardiani, Allibratori, Squazzatori, Cavallari, Bastasi, Tagliatori di Sale, Misuratori, e qualsivoglia altra persona, di qualsivoglia stato, grado, e condizione ardisca rubar sali, nè grande, nè piccola quantità ni niuna maniera, ancorchè sia fior di sale, sosca, e scopatura di Fondaco, o di qualsivoglia parte, dove si traffica sale per mare, e per terra, nè per qualsivoglia altro luogo, dove sia, o si trovi sale Regio, sotto pena la prima volta di tre tratti di corda, o della frusta, e per la seconda volta tre anni di galea; e nella medesima pena incorrerà colui, che scientemente ricetterà, nasconderà, o ricoprirà il sale rubato, o persone, che lo ruberanno *ut supra*.

VII. Si ordina, che nessuno Padrone di qualunque sorta di Bastimento regnicolo ardisca di andare a caricar sale nella Sicilia per *extra* Regno; ma debba prima del caricamento chiedere il nostro permesso, con spiegare il nome del Padrone, del Bastimento, la quantità del sale, che dovrà caricare, il luogo dove dovrà scaricarsi, ed obbligarsi fra determinato tempo di esibire valido documento di essere seguito lo sbarco nel luogo additato nel suo rivelo, altrimenti s'intenda incorso nel Controbando, e nelle pene enunciate nel presente Bando.

D 2 VIII.

VIII. Che tutti gli Uffiziali maggiori, e minori, e Ministri di Saline, Fondaci, ed altre parti del presente Regno, deputati per materie de' Sali, ed altre persone non ardiscano in niun modo pigliar sale, *etiam* ne' piccioli servizj di loro case, che si noti, e scriva per le persone deputate a notar tutto il sale, che si fa, entra, ed esce da' Fondaci, e pagandolo alla ragione, che si vende in essi, sotto pena di once cinquanta, o di privazione di Officio, ad arbitrio di S. M.

IX. Si ordina a' Doganieri, Fondachieri, Mastri di Saline, Credenzieri, Tagliatori, ed altri Uffiziali de' Regj Fondaci, e Saline del presente Regno, che non possano in modo alcuno donare quantità alcuna di sale, *etiam* per minima, che fosse, nè darla in pagamento a persona alcuna, seu salario, sotto pena di privazione di Officio, ed altre pene contenute nel primo Capitolo del presente Bando, e nella medesima pena incorreranno quelli che lo riceveranno.

X. Si proibisce, che persona alcuna di qualsivoglia stato, grado, e condizione si sia non presuma guardare, conservare, seu ricettare sale, che non sia stato comprato da' Regj Fondaci, e Dogane, o Saline nelle loro Case, Osterie, seu Taverne, Forni, Navi, Galee, o Vascelli, nè in qualsivoglia parte, sotto pena di perdere il sale, e di once cinquanta, e 'l prezzo di detto sale applicarsi al Rivelante, e Capienti, come si trova prescritto nel primo Capitolo, e sotto altre pene corporali, conforme la qualità della frode, che in questo si troverà.

XI. Chiunque conserva sale estratto da' Fondaci Regj, debba conservare la corrispondente cartella per esibirla in caso di bisogno, altrimenti incorra nella pena riservata al nostro arbitrio, ed a proporzione della quantità, che si ritroverà esistente.

XII. Si proibisce sotto le predette pene, che non sia persona alcuna, che debba vender sale, nè palesamente, nè secretamente; ma la vendita si debba fare ne' Fondaci, e Saline, con intervento de' Regj Ufficiali; e sia soltanto permesso a quelle persone, che compreranno i sali ne' detti Regj Fondaci per tornarlo a vendere, di poterlo fare palesamente, purchè portino le bollette delle compre fatte nella forma, che sta detto di sopra, in tante partite corrispondenti alle rivendite, che intendono di fare, acciò le rivendite si facciano colle suddette corrispondenti cartelle, dal peso di rotola cinque in sopra, altrimenti s' intenderà, che sieno incorsi nelle pene di sopra contenute nel presente Bando.

XIII. Si ordina, e comanda a qualunque persona di qualunque stato, e condizione secolare, o ecclesiastica, che ricevesse per grazia, o franchigia sale in dette Dogane, Fondaci, e Saline, che non possa venderlo, ovvero cambiarlo, *seu* permutarlo, o darlo, o in altro modo contrattarlo, ma solamente lo debba consumare per uso suo, siccome gli è stato conceduto, sotto le pene comminate nel primo Capitolo per quei, che commettono controbandi di sale, e di privazione della grazia, o ragione, che terrà per avere il detto sale *gratis*; ed in tale pena s' intende, che incorrano anche i compratori di sali in franchigia, particolarmente se siano Doganellisti.

XIV. Si ordina, che non sia persona alcuna, che debba comprare Sale nè in segreto, nè in palese, nè poca nè assai quantità, eccetto ne' Regj Fondaci, con intervento de' Regj Ufficiali, o delle persone, che l'avran-

l'avranno comprato da quelli, e che porteranno, o terranno le dette bollette, o che venderanno pubblicamente in botteghe, o piazze; di modo che il compratore tenga giusta causa di errare, quando chi vende non potesse vendere, sotto le pene contenute nel primo Capitolo di questo Bando.

XV. Si ordina a tutt'i Ministri, Mastri, o Doganieri di Sale, Fondachieri, Credenzieri, e qualsivogliano altri Ministri di Saline, Dogane, e Fondaci, che debbano intervenire nelle vendite, che si faranno, che debbano fare le bollette *gratis*, e senza pagamento alcuno, conforme si dice nel Capitolo terzo, a tutte quelle persone che compreranno sale, ed in qualsivoglia modo lo estrarranno da dette Saline, Fondaci, e Dogane; e perchè la vendita non s'impedisca sieno obbligati ad assistere ogni giorno tre ore la mattina, e due ore la sera, e se bisognerà star più, debbano stare, di modo che la vendita non s'impedisca in niun modo, ed i compratori trovino spedizione presta; e nelle Saline di Monte si assista tutto il dì; ed in caso, che lasceranno di assistere senza legittimo impedimento, per la prima volta incorrano nella pena di dieci once d'oro, e per la seconda nella medesima pena, e di sospensione di officio per un anno.

XVI. Si ordina a tutti, e singoli Passaggieri, Piazzari, Dazieri, Doganieri, ed altri Esattori di qualsivoglia vettigale, e diritto constituito, e constituendo nelle terre del presente Regno, Demaniali, o de' Baroni, che il sale, che si comprerà ne'Regj Fondaci, Saline, e Dogane del presente Regno, e tutte quelle persone, che porteranno le bollette de' Credenzieri, ed Uffiziali di ciascun Fondaco, le debbano liberamente tanto esse, come i loro animali far passare senz'alcun impedimento, e senza pagamento alcuno.

XVII. Perchè tutte le Saline di questo Regno sono in gran maniera dannificate per gli animali, che si ci pongono a pascere, del che si causa, che calpestandosi dette Saline dagli animali si sconcerta il suolo, di modo che si fa poco sale, e di pessima condizione, il tutto in grave danno, ed interesse della Regia Corte; pertanto si proibisce a qualsivoglia persona di qualunque qualità, e condizione, che non possa accostare co' suoi animali bovini, vaccini, cavalli, giumente, porci, pecore, capre, e castrati, nè qualsivoglia altra sorta di animali nè di giorno, nè di notte, *publice*, *nec occulte*, ancorchè fosse per transito dentro le dette Saline, e dove si fa, e raccoglie il sale della Regia Corte; nè per li canali dove si conserva, e conduce l'acqua a dette Saline, sotto pena di perdere il bestiame, che sarà entrato, e che si troverà in detti luoghi proibiti, e di altre sei once d'oro, d'applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà a chi l'accuserà.

XVIII. Si ordina a' Guardiani, ed altre persone, che saranno nominate, e poste in guardia delle Saline, che assiduamente debbano assistere alla custodia de' sali, e Saline, e fare in queste tutte le diligenze possibili, carcerando qualsivogliano persone, che troveranno dannificando dette Saline, o rubando sali, o in qualsivoglia altra maniera, che si contraverrà al presente Bando, e facendo il contrario iucorrano nelle pene contenute nel primo Capitolo di questo Bando.

XIX. Che qualsivoglia Università del Regno, qualora non fosse partitata, non possa impedire la vendita de' sali nel suo ristretto, sotto qualunque pretesto di dritto proibiti-

vo

vo di Bottega lorda, o altro.

XX. Si ordina a tutti, e qualsivogliano Officiali, tanto Regj, che di Baroni, che facciano osservare il presente Bando *ad unguem*, e di tutte le frodi, controvenzioni, e qualsivoglia altra causa, che occoresse in materia de' sali, tanto ad istanza di parte, come *ex officio*, ne debbano pigliare diligente informazione, e quella trasmettere a Noi per darvi il corso corrispondente.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza vogliamo, che il presente Bando si pubblichi in questa Città di Napoli, ed in tutti li luoghi del Regno, incaricando perciò tutti coloro, ai quali spetta di farlo pubblicare, e di far osservare nelle respettive pubblicazioni le regole, ed i riti soliti praticarsi in simili occasioni. *Dato in Napoli dalla nostra Soprantendenza li 24. Novembre 1803. Michele Suarez Coronel.*

Die 24. Nov. 1803.

DE SCALARVM PROHIBITIONE NOCTIS TEMPORE

T I T. CCLXI

PRAMMATICA PRIMA.

Bajulantes noctis tempore scalas, mortis poena puniuntur, aut alia arb.

PErchè intendiamo, che molti marioli, ed altri vanno la notte con iscale scalando le case, e rubando, e da qua nasce alcuna sospezione della pudicizia delle donne onorate di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli; tal che volendo provvedere per la buona amministrazione della giustizia, per lo presente Bando „ Si „ ordina, e comanda, che da qua „ in avanti, niuna persona di qualsivoglia grado, e condizione si „ sia, ardisca, nè presuma andare „ di notte con iscala per dentro questa prefata Fedelissima Città, e „ quelli, che si troveranno portare „ dette scale, incorrano nella pena „ di morte naturale, ed altra pena „ a nostro arbitrio riservata ". *Datum Neapoli die 30. Januarii 1560. D. Perafan. Vid. Albertinus Reg. Vid. Villanus Reg. Vid. Reverterius Reg. Soto Secret. In Bannorum 3. fol. 226.*

Die 30. Jan. 1560. D. Perafan.

DE

DE SCHOLARIBVS DOCTORANDIS,

SEV SCHOLASTICIS IN DOCTORES COOPTANDIS, ET IN QVO LOCO

T I T. CCLXII

(*) PRAMMATICA PRIMA.

PRIVILEGIO DELLA REGINA GIOVANNA II. PER GLI DOTTORI

IOANNA II. DEI GRATIA *Vngariae*, *Hierusalem*, *Siciliae*, *Dalmatiae*, *Croatiae*, *Ramae*, *Serviae*, *Galitiae*, *Iodomeriae*, *Comaniae*, *Bulgariaeque Regina*, *Prouintiaeque*, *et Folcalquerij*, *ac Pedimontis Comitissa*.

Collegium U. J. D. fundatur a Regina Joanna II. Haec lex deficit in superioribus Collectionibus Pragmaticarum, et hic restituimus ex Carolo Tapia in *Jure Regni Neapolitani de Officio Magni Cancellarii*.

VNiuersis praesentis priuilegij seriem inspecturis, tam praesentibus quam futuris, grandem rem per quam vtilem agere nobis fatemur, dum ciuilis iuris, et canonicae scientiae professores Doctores pariter, ac Magistros in illis laudem praeconijs signanter attollimus, et eis nostra beneficia, et Priuilegia erogamus, cum per ipsorum ministerium crescit, conseruatur, et fouetur Respublica dirimuntur litigia particularia, et publica scandala amputantur, vt dilucida, et cognita veritas in populis elucescat expellantur calumniantium iniquitates voluntarie tribuitur vnicuique quod suum est, et eorum iudicio attenta ratione collata boni, et aequi habetur notitia, et virtutum praeclarissima principalis ipsa iustitia colitur, dum suis praeceptis, et institutis, ac munitis suaues, et vberes fructus producit in terris. Sunt igitur, et merito conditores talium operum Artifices, et directores, atque ministri canonici, et ciuilis iuris Professores accepti, et nobis, nostrisque conspectibus satis grati cum eorum consilio per salubres vias, et gressus fructiferos vitae nostrae agamus curriculum felices dies agimus, et istius Regni gubernaculo praesidemus. Sane Magnificus vir Ottinus Caracciolus Neap. Miles Regni nostri Siciliae Cancellarius caput, Rector, Administrator, et Gubernator Collegij V. I. Doctorum huius almae nostrae Ciuitatis Neapolis nostrae Maiestati supplicauit actentius, vt dictum Collegium V. I. Doctorum ordinare, creareque dignaremur, atque factum confirmare, cum ad statum, et vtilitatem Reipublicae pertinere dignoscatur, Doctoresque ciuilis iuris, et canonici familiares Consiliarij, et fideles nostri dilecti nostrae Maiestati nonnulla capitula in fauorem ipsorum, ac bonum publicum, et eorum expositio continebat composita per eosdem cum reuerentia debita obtulerunt supplicantes deuotius,

tius, vt illa Maiestatis nostrae munimine de certa nostra scientia confirmaremur.

Nos igitur quae ad dictum Cancellarium, et dictos Doctores merito singularis gerimus dilectionis affectum supplicationem gratanter recipimus, et examinare eam fecimus diligenter per Collaterales nostros, et secretum Consilium nobis adstans, et quia inuenta est rationabilis, et ad bonum publicum tendens, nec minus attentis gratis grandibus, et fructuosis servitijs per eumdem Cancellarium, et Doctores iuris ciuilis, atque canonici Progenitoribus nostris Regibus Siciliae, atque nobis, et nostrae Reipublicae praestitis, et quae ipsos speramus in antea praestituros prout infra ponuntur duximus ordinanda, et pariter approbanda. Volentes, et decernentes quod capitula ipsa vim legis obtineant, et in perpetuum inexpugnabilem habeant roboris firmitatem quorum capitulorum tenor sequitur, et est talis.

Ad dictum Collegium ordinamus, et libenter statuimus, vt Doctores ciuilis, et canonicae facultatis habeantur simul tanquam corpus vnum, et fraternizanter scientiae, seu vnius fere facultatis artifices approbamus Collegium licitum, et honestum per quam necessarium Reipublicae nostrisque vtilitatibus, et honori possint absque nota cuiuslibet Monopolij, et conventiculae illicitae sine licentia convenire inuicem, et quae bonum eorum honestum, et iustum sapiunt, et tangunt eosdem in communi, vel particulari disponere tractare, et facere, ac illa proprijs iuramentis cautius roborari, quae firma, et valida esse decernimus tot sapientum, aut saltem maioris partis illorum iuditio comprobata, et ut vota sint honesta, et tuta Sacrum Collegium possit facilius explicare, et inuicem acceptam, et gratam deliberationem facere hi qui sunt de Collegio Doctores scilicet praelibati.

Prouidimus, quod vnus ex eis sit Prior qui nomine, et primatus caput teneat agendorum, et prior collegij doctoralis iuris canonici, et ciuilis ab alijs appelletur, quem Priorem de anno in annum creari volumus, et ordinari per Cancellarium Regni nostri Siciliae, de consilio praelibatorum doctorum, et ad ipsorum Cancellarij, et Prioris vocationem Doctores ipsi in loco honesto conueniant in communi, vel in proprio negotia tangantur, seu super illis negotjs quibus ipsi Cancellario cum Priori videbitur expediens quod Doctores inuicem conueniant praelibati, illudque robur firmitatis obtineat super praepositis negotijs per praedictam Cancellarium, et Priorem ad quod maior pars Doctorum inclinauerit, et eo tunc facto scrutinio eorumdem. Adhibito eis Notario actorum eorum collegij per quem ordinata scribantur, et hoc Cancellarij, et Prioris ministerio in executione ducantur, quod maior pars decreuit vt praefertur.

Quod Notarius collegij, et etiam Bidelli scolarium ordinari, et creari debeant per Cancellarium memoratum.

Et vt onus honori inhaereat teneantur ipsi Cancellarius, et Prior, cum aliquis de collegio fuerit in aliquo grauatus, vel aliter ad Tribunal cuiusuis Iudicis vocatus, assistere, defendere, et laudabiliter, et iuste interponere partes suas in adiutorium illius Doctoris, qui habet in iudicio comparere, vel qui de illato sibi a quouis grauamine suam proposuerit quaerelam, vt per praedictorum Cancellarij, et Prioris industriam facundiam, et assistentiam praedictam proui-

uideatur contra grauamina, et praessuras, quae consueuerunt Doctoribus ingeri, quibus laicorum opinio semper infesta extitit ab antiquo.

Similiter incumbat eidem Cancellario omnis defensio Priuilegiorum studij, et scolarium studentium oppressorum, et etiam eidem Priori non quod per hoc, nec per infrascripta tollatur Priuilegium Iustitiario scolarium ab antiquo concessum talis itaque Prior eligatur in quo sit constantis voluntatis propositum sit probata, et nota scientia morum grauitas, et facundi sermonis ornamentum.

Ad nobilem igitur virum Iacobum Mele legum Doctorem de Neapoli nostrae mentis aciem dirigentes in quo praedicta vigere noscuntur, et eius probata virtus, et fides ab hactenus claruit Priorem auctoritate praesentium praedicti doctoralis collegij eundem duximus, prout inuenimus creatum per dictos Doctores sua vita durante ordinandum quo rebus humanis abducto semper in futurum de anno in annum eligatur Prior, qui sit vnus ex dicti collegij Doctoribus, de collegio vero intelligantur, et sint Doctores videlicet, Dominus Andreasius de Alderitio de Neapoli legum Doctor dominus Marinus Boffa de Neap. I. V. D. dominus Gurrellus Caracciolus de Neap. I. V. D. dominus Ioannes Crispanus de Neapol. Episcopus Theanensis legum Doctor, dominus Goffredus de Gaieta de Neap. miles et V. I. D. dominus Carolus Mollicellus de Neap. legum, Doctor, et miles dominus Hieronymus de Miroballis de Neap. legum Doctor, et dominus Franciscus de Gaieta de Neap. legum Doctor.. In quibus profecto probata viget scientia clara doctrina rutilat, et morum elegantia nota claret, et quos in nostris seruitijs approbata fidelitas diuturna experientia nostros fideles Consiliarios iam effecit.

Intendimus enim, et volumus quod possint etiam alij Doctores esse, et sint de dicto collegio qui accedente voluntate Cancellarij suffragio ad minus medietatis partium ipsorum Doctorum de collegio ad ipsum fuerint collegium introducti si oriundi, et ciues nostrae ciuitatis Neapolis fuerint, aut si de Regno oriundi Doctores fuerint, et scolas publice ordinarias, vel extraordinarias in eadem nostra ciuitate Neapolis vixerint annis ad minus quatuor continuis aut etiam interpellatis, quibus collegium ipsum patet accedente voluntate ipsius Cancellarij eo ipso quod praedicto tempore lecturam exercuerit memoratam. Tales Doctores, et collegiatos praerogatiuis prosequi cupientes tanquam Reipublicae conductores dignis disponimus Priuilegijs praeuenire immunes ipsos esse volumus a muneribus quibuscumque siue illa sint realia, siue personalia, siue mixta ordinaria, vel extra ordinaria prout iuris sanctio ordinat, et declarat. Est enim rationi satis consentaneum, vt qui personas, et res priuatas, et publicas defendunt magisterio approbato in proprijs personis, et facultatibus dignam praerogatiuam habeant.

§. I.

QVo laetanter, et ne per varias aliorum calumnias, et temeritates, quas assumpserint homines litibus dediti Doctores ipsi possint per diuersa tribunalia lacerari eisdem digna nostra clementia duximus concedendum, quod in causis dum ipsi conueniuntur ciuilibus seu criminalibus iudex competens illorum existat Cancellarius Regni nostri Siciliae, et praedicta intelligantur pro-

Cancellarius est collegiatorum iudex competent. h. d. Tapia.

procedere si Doctores ipsi sunt laici, si vero clerici fuerint, tunc eorum sit Iudex competens Neapolis antistes, et licet inter Doctores eosdem sint aliqui qui habeant ex nostris, aut praedecessorum nostrorum indultis, vel aliter speciales eorum Iudices competentes de certa nostra scientia concedimus eis quod eorumdem possint forum, siue iudicium declinare, et in praedictis casibus propositam fori declinatoriam ad praefatorum iudicium, vt prae distinguitur examen petere se remicti contra quam praepositam declinatoriam omnis potestas tollatur iudicibus aliis aliquid decernere, quod remissionem tollat eandem, etiam si per Procuratorem fuerit proposita declinatoria fori, cum in hoc casu fauore Doctoribus debito intendamus, quod ipsorum, et eorum sit electio iudicum, et non actorum mouentium quaestiones, quod si contra factum fuerit illud non teneat, et iudicatum sit ipso iure nullum, et Iudex, qui declinatoriam ipsam non admiserit centum vntiarum auri poena, et alia grauiori nostro arbitrio reseruata veniat puniendus. Volentes expresse quoad significatoriam dicti Cancellarii omnes Iudices cuiuscumque conditionis existant dictos Doctores, et quemlibet ipsorum ad ipsius Cancellarij examen remittere debeant, ac de ipsis Doctoribus, et quolibet ipsorum de caetero nullatenus se intrommittant.

Ordinamus etiam per praesentes, quod nullus Doctor de Collegio in quaestionibus, seu causis criminalibus, vel ciuilibus quae fortasse agendo, vel conueniendo tangerent Cancellarium, vel dictum collegium, seu aliquem Doctorem de Collegio memorato possit esse in contrarium Consiliarius Auditor siue ipsius causae Patronus, et si quis tale fortassis contrafecerit per Cancellarium cum consilio Prioris procedi possit ad poenam amotionis ab ordine praesentis collegij iniquo existit sano iudicio intellecto dum inter aliquem extraneum, et Doctorem est altercatio memorata. Vbi vero inter Doctores de collegio oriretur quaestio praesens statutum non vendicet sibi locum.

§. II.

Qui prohibeantur doctorari hic dicitur, et qualis debeat esse doctorandus. h. d. Tapia.

AD doctoralis dignitatis gradum nullus possit ascendere, excommunicatus infamis, aut de turpi vita, et moribus apud bonos, et graues publice diffamatus, aut spurius, aut aliter illegitima natus etiam si legitimatus auctoritate nostra existat cum doctoralis dignitas huiusmodi labe respusos omnino refugiat sua relucentia claritatis orthodoxus igitur fidelis, et de genere fidelium ortus qui Auditor fuerit ad minus infra dictum tempus, vel saltem repetierit, vel disputauerit videlicet; Accalanteum legerit, vel ad minus repetierit aliquam legem tenente sibi catredam aliquo ex dictis Doctoribus his sufficiens inuentus fuerit modo doctorandus doctoratum ipsum possit petere, et habere.

§. III.

Modus tenendus in doctoratu exprimitur, et qualiter sedere debeant Doctores de Collegio. h. d. Tapia.

MOdum vero per quem ad honorem, seu dignitatem doctoratus consequitur sufficiens peruenire possit, volumus esse talem quod scolaris videlicet accalanteui qui desiderat fieri doctor quem vult doctorem de collegio sub quo ipse priuatam examinationem, et deinde publicam approbationem recipiat possit eligere nutu suo per quem coram Cancellario ad doctoratum idnneus praesentetur, quod doctor ipse teneatur

tur sub sua fide, et animae suae periculo voce propria affirmare vocatis omnibus de collegio doctoribus praesentibus, vel illis saltem qui voluerunt, vel potuerunt ipsi praesentationi personaliter interesse, et ad hoc quod fidelis doctor praesentans possit de eius sufficientia perhibere testimonium veritatis.

Volumus quod priuato modo in sua Camera examinet ipsum super lege, seu canone vno vel pluribus quantum viderit expedire arguendo, et quaerendo subtiliter ac replicando, et triplicando si opus fuerit, vt per apertas, et subtiles inuestigationes sibi pateat, ac certo facultas, et scientia doctorandi de quo periculo suae conscientiae, vt praefertur habeat perhibere testimonium veritatis, post quae fiat de ipso praesentatio coram Cancellario, vel tenente locum Cancellarij per doctorem sub priuata examinatione quem recipere habeat modo vt supra cui praesentato iuxta morem Puncta dentur duae leges vna in Codice alia in ff. veteri, quae puncta dentur per illum doctorem de collegio quem tunc Cancellarius elegerit, Puncta duo dentur similiter vnum in decreto, et aliud in libro decretalium, et in vnaquaque facultate pari numero puncta dentur ad respondendum teneatur sequenti die examinandus ipse venire sic, quod dies sit sibi vna integra, et naturalis qua sua puncta praeuideat super quibus habet in priuato examine doctoribus de collegio respondere, illucescente igitur ipso die in examine deputato, etsi in mane est faciendum audita missa sancti Spiritus summo mane coram Cancellario, et Doctoribus de collegio ipse compareat in examine scientiali similiter se exponat, et sedentibus ipso quidem Cancellario in loco primo separato a doctoribus qui habent de eius sufficientia iudicare Doctores praedicti de collegio sedeant prout discripsimus de caetero alij supervenientes doctores in ipso collegio nullis alijs dignitatibus eorum attentis per ordinem sedeant, et Priore ipso primum Locumtenente subsequenter alij omnes loca teneant ordinaria, et alter alteri in sedendo praeponatur qui de caetero prius in praedictum collegium fuerit assumptus, in opponendo vere seu quaerendo modus, et ordo e conuerso seruetur, vt postquam examinandus ipse puncta sua legerit in quibus nihil aliud recitet nisi quod notant Glosae in rubrica, et super legibus, aut Canone aut praesente declarando ipsum secundum ordinem pulchriorem quem sibi dominus ministrauerit, et ille doctor qui se in dicto collegio inuenerit iuniorem in ipso habitu doctorali opponat ad plus de duobus medijs super quolibet puncto, et etiam quaerat de vna quaestione, et omnibus seruantibus silentium postquam examinandus ipse responderit possit replicare vno vel duobus medijs tantum super responsionibus factis a licentiando eodem quibus contentus existat, et per eundem ordinem opponat, et quaerant doctores indoctoratu tempore Iuniores qua examinatione sibi facta examinatus ipse obtempta licentia Cancellario inde recedat, et deinde doctores omnes coram Cancellario sigilla, et vota propria deponentes super approbatione examinati eiusdem adhibito Notario Collegij qui singulorum vota per ordinem secreto modo coram Cancellario ipse scribat illaquae proprio sacramento omnibus iuret tenere secreto examinatus taliter ille veniat approbandus qui plurium doctorum suffragio existens approbatus, aut approbandus qui plurium iudicijs fuerit reprobatus, et sequenti die examinatio-

E 2 nis,

nis, vel eadem die secundum quod videbitur ipsi Cancellario compareat examinatus ipse coram Cancellario, et per eum data approbatione, vel repulsa videntibus ipsis doctoribus, aut illis qui interuenerint scriptura ipsa scrutinij veniat laceranda.

Vbi vero pares fuerint voces eligat Cancellarius approbationis, vel reprobationis iudicium quod suae conscientiae relinquatur, et coram ipsis doctoribus si venerit approbandus sibi det licentiam recipiendi publice doctoratum. Ita tamen quod proprio sacramento affirmet, et se obliget sollemniter, et expresse quod intra eumdem annum tardius ipsum publice recipiat Magisterium in eadem ciuitate Neap. et non alibi eum insignis consuetis, et solitis exhiberi, et iuxta consuetum, et solitum fiant sermones debiti, et sollemnes in die priuati examinis nullus intersit alius nisi doctores de collegio memorato.

§. IV.

Quid recipiant Cancellarius, et Doctores, et alii officiales de collegio a doctorando. h. d. Tapia.

QVo finito statim loco cuiusdam praemij, et laboris dentur Cancellario, et ipsis doctoribus munuscula solita videlicet ipsi Cancellario Cortellaria vna fornita, et guarnita de argento valoris ducatorum quinque ad tabulam cum Marsupio vno sollemni, et pectine de Ebore, et cuilibet ex doctoribus marsupium vnum pulchrum cum pectine de Ebore valoris ad minus ducati vnius vel datur ducatus vnus. In die vero Conuentus publici similiter dentur munuscula videlicet. Ipsi Cancellario Anulus valoris ad minus ducatorum trium, vel dicti ducati tres, et birretum vnum, cum pari chirotecharum. Singulis vero doctoribus de collegio anulus valoris ad minus ducati vnius vel detur ducatus vnus birretum, et par vnum chirotecharum.

Doctores vero promouentes debent habere vestem, vel sex ducatos pro quolibet computatis tamen munusculis videlicet anulo marsupio, et pectine de Ebore, vt supra dictum est.

Notarius vero collegij pro omnibus actis tam in priuato examine quam in publico quam etiam pro littera doctoratus expedita debeat habere ducatum vnum, et par vnum chirotecharum.

Bidelli vero pro priuato, et publico examine medium ducatum pro vno, et non plus, et singulis similiter Magistris sacrae paginae qui interfuerint detur par chirotecharum. Item Neapolis Archiepiscopo. Item Iustitiario scolarium si interfuerint birretum, et par chirotecarum pro quolibet.

Nec non et aliis doctoribus qui sunt de collegio, et Magistri seu doctoribus aliarum facultatum qui interfuerint par vnum chirotecharum pro quolibet detur, et nullis alijs praeter nominatis, ita tamen quod praedicta munuscula omnia tam priuati examinis, quam publici conuentus siue pecuniae ipsorum dentur, et assignentur in manibus Prioris, et Notarij collegij praelibati qui habent examinare valorem dictorum munusculorum, si ad praenominatam ascendat extimationem, ac per ipsos Priorem, et Notarium seu per Notarium voluntate dicti Prioris assignetur, et tradatur doctoribus, et personis praenominatis vnicuique secundum contingentem portionem, et hoc fieri debeat antequam examinandus priuatum intret examen, et antequam insigna doctoratus assumet.

§. V.

§. V.

Doctores de collegio quomodo sedeant quando fit actus doctoratus. h. d. Tapia.

ORdinamus etiam, et volumus quod doctores ipsi soli de collegio tempore quo conventus publicus celebratur per illum ordinem quo sedent in priuato sedeant in sedili aliquo aliquantulum eminenti, vt tamquam luminaria fulgida conspiciantur et doctores appareant coram facie illorum qui ad ipsum conuentum fuerint congregati. Et vt obseruantia praedictorum quae proinde mature, et digeste per nos promulgata existunt semper viridi, et inexpugnabili robore perseueret ordinamus, quod singuli praedicti de collegio, et alij de caetero adiungendi doctores ipsi de collegio iurent in sancta DEI Euangelia corporaliter tacta in manu Cancellarij fideliter bona pura fide praedicta omnia obseruare, et in nullo modo contrauenire publice, vel occulte de caetero quouis modo.

Et quia in virtute sancti Spiritus dona scientiarum, et illuminatio fidelibus mentibus diuina gratia infunditur, nam in maleuolam animam non introibit sapientia, et corpora peccatis subdita minime illuminatione docentur omnes praedicti doctores mense quolibet ad requisitionem inde dicti Cancellarij, et Prioris conueniant audituri missam Spiritus sancti in ea Ecclesia in qua et quando per Cancellarium, et Priorem fuerint requisiti, et post dictam missam auditam inuicem charitatiuam colluctationem, vel collationem faciant de rebus honestis, et licitis, aut de occurrentibus ipsis in proprio, vel communi, vt sic sub DEI timore viuentes, et fructuosi nobis, et nostrae Reipublicae appareant, et deseruiant homini quo ab alijs vulgatis vsibus idiotis hominibus distinguuntur, vt igitur praedicta capitula mature digesta, et proinde ordinata, et perpensa firmato consilio in publicam notitiam veniant, et tonanti regula obseruentur praesens priuilegium exinde fieri fecimus, et magno nostro pendenti sigillo iuximus communiri, et ex certis causis nos mouentibus dedimus, et subscripsimus propria nostra manu illi ordinatione, vel obseruantia nostrae Curiae quacunque contraria non obstante. *Datum in Castro nouo Capuanae Neap. per manus nostras praedictae Ioannae Reginae anno Domini 1428. die 15. mensis Maij 6. indictionis Regnorum nostrorum anno quartodecimo de mandato Reginali oretenus A. de Theani.*

Die 15. Maii 1428.

(*) PRAMMATICA II.

Privilegio della Regina Giovanna II. per gli Medici.

Collegium Medicorum fundatur. Ex Carolo Tapia privilegium transcripsimus in Jure Regni de officio Magni Cancellarii. De Collegio Teologorum, ejusque origine nihil certi habetur. Extat nunc sub eodem Magno Cancellario, quod officium Ottino Caracciolo hereditario jure concessum, ad Principes Abellinatium pertinet.

IOanna Secunda Dei gratia Vngariae Hyerusalem, Siciliae, Dalmatiae, Croatiae, Ramae, Lerniae, Galitiae, Lodomariae, Comariae, Vulganique Regina, Prouintiae, et Folcalquerij, ac Pedemontis Comitissa ad futurae rei memoriam. Notum facimus vniuersis praesens nostrum Priuilegium inspecturis, tam praesentibus quam futuris, quod nos saepissime reuoluentes in archano nostri cordis onus grande Regalis dyadematis pondus insuportabile Regiminis Populorum, ac diuinum examen ministerij subdito. Supernaturali prouidentia nostro capite, nostrisque humeris collocatum, nisi euidentissimis miraculis cognouissemus. Nos hactenus caelestibus suffragijs circa ipsum Regimen, et Gubernationem pacificam, ac tranquillam Regni nostri praelibati fuisse adiutas, fuisse praeseruatas illaesas, et fuisse in nostro trono diuinis manib. roboratas contra omnem

omnem peruersam viam, et temerariam audaciam praesumptionemque indignam quorumdam perditionis filiorum diuinae voluntatis, et nostri status emulorum traddidissemus quodammodo nos metipsas in neglectum regiminis subditorum nostrorum propriaeque nostrae spei, et personae. Sed quia defissa determinataque voluntas est relicta sicut luculentissime didicimus experientiae per effectum serenitatem nostram Regni huius gubernacula moderati gerentes in terris tipum caelestis regiminis Monarchiae delectabiliter, et libenter exquirimus gratiose, et misericorditer indagamus, ea quae sunt, Dei gratia, et ad dicti Regni nostri Reipublicae commodum, et augumentum nostramque per consequens laudem gloriam, atque famam pertinent, atque spectant, vnde quia nihil proficeret Regnorum sceptra, et diademata quantumcunque foeliciter baiulare nisi regna ipsa clarissimis, et famosissimis viris abundarent sublato quo ad fieri poterit arte, et industria humana mixta diuini mortis oculeo iactura, vt illorum assistentia Regna ipsa salubribus consilijs, effectibus dirigerentur. Id circo ad diuinum auxilium vnicum, quod habemus in terris humanae gerentis conservantium scilicet saluberrimam medicinam nostrae internae aciei oculos indefexe direximus, vt cum ipsa nostrum Regnum ciuitatis mortalitatis quotidianae praessuris clarissimis, et dignissimis populis, popularibusque copijs valeat adaugeri. Nec non doctoribus, et magistris medicinalis facultatis pro communi compendio publicoque bono possimus facere praepollere, et etiam affluentissime abundare. Ipsius igitur diuinae artis, et scientiae medicinae doctores studia, et studentes in ciuitatibus nostri dicti Regni, et signanter hac nostra Magnifica Vrbe Neapolitana decreuimus honoribus, gratiis, dignitatibus, et fauoribus debitis, atque condignis multiplicare, et etiam ad augere optimaeque Indolis Iuuenes, et scolares ad huiusmodi gloriosae scientiae apicem assumendum allicere, et inducere nostri Regalibus munificentijs muneribus, atque donis. Quis nam Regum in Terris diuinam, et caelestem in regimine Incitans potestatem scientiam, et sapientiam Infinitam haec bene cogitata non conabitur perducere ad effectum, et licet ipsa scientia medicinae a suo sit caelesti conditione tantis dignitatibus, tantis honoribus, tantis laudibus sublimata, quod nullo extrinsecus indigeat adioramento alienae laudis gloriae, vel honoris, tum ne eius quas pertingere poterimus breuiloquio huiusmodi honorificentia praetereamus intactas in praesentiarum laudum eius sacernulas in manipulos breuissime colligentes, vna cum Salomone Rege sapientissimo Hebraeorum sic dicemus, a DEO enim est omnis medela, praeuiderat enim diuina praesentia, et sapientia infinita hominem quem plasmauerat peccatis ingruentibus cum omni sua posteritate in infirmitatibus varijs occasione, et in Medici tam caelestis quam terreni manus iuxta DEI sententiam inclsurum iuxta illud aliud Salomonis. Qui deliquerit in conspectu eius qui fecit eum incidet in manus Medici. Et amplius idem qui summa est praesentia, et misericordia Infinita praeuidens, quod humano peccato recognito peccatorum venia postulata, diuinoque per prius auxilio suppliciter cogitato praedixit, et praemonuit, quod Medicorum Industria, et peritia erat plurimum profectura. Verbo eiusdem Salomonis sic dicentis, fili in tua infirmitate, ne despicias te ipsum; scilicet, ora ad do-

dominum, et ipse curabit readuerte a delicto, et dirige manus tuas, et ab omni delicto munda cor tuum, da suauitatem, et memoriam simulaginis, et impingua oblationem, et da locum medico, vbi enim illum creauit Dominus, et non discedat a te quia opera eius sunt necessaria est etenim opus quod in manibus eorum incurras. Quamquam enim qui sani sunt non egeant medico scilicet qui male habent iuxta sententiam veritatis possintque Medici diuino adiuti praesidio egrotantium corpora aliqualiter sublenare, ad perfect m igitur sanitatem consequendam est primitus ad DEI misericordiam in vnaquaque infirmitate implorandum, spe firmissa recurrendum, ne vana spe delusus infirmus transeat inauditus iuxta illud Paralypomenon secundo, capitulo sextodecimo egrotauit autem Asa anno tricesimo Regni sui dolore pedum vehementissimo haec quaesiuit dominum in infirmitate sua, sed magis medicorum arte confisus est dormiuit, Itaque cum Patribus suis: et demum breuilogo mirificas enumerum laudem eius, diuina est, caeliea est sancta, est scientia medicinae, et ministros eius caritatiuos, et pios deificat sanctos faciens, et beatos beatitudine caelesti, et terrena. Vnde quoniam sie est, quod sancta, et gloriosa scientia medicinae est in mundo pro vita hominum praeseruanda inenarrabiliter oportuna, et Medici sunt ex praecepto diuino tantopere venerandi iuxta illud ecclesiastici. Honora Medicum propter necessitatem, etenim ereauit illum Altissimus, et a Rege accipiet donationem disciplina Medici exaltabit eaput illius, et in conspectu magnorum collaudabitur. Flerico igitur sequentes vestigia Illustrum Regum praedecessorum nostrorum Regni huius quod in dicto Regno, et ciuitate nostra Neapolis studia, et doctores eiusdem scientiae honoribus, et priuilegijs illustrarunt eorum statum famam, et honorem in toto Regno nostro ciuitatibusque ipsius et prius, et signanter hac alma Vrbe Neapolitana quatenus, est eaput, et principium totius Regni praelibati adaugere omnimoda intendentes, tam scilicet motu nostro proprio, certaque nostra scientia, et nostra dominica potestate quam ad humilis, supplicationis instantiam, et nobilium virorum Ottini Caraccioli de Neapoli militis nostri Siciliae Cancellarij Collateralis Consiliarij, et omnium infrascriptorum Artium, et medicinae doctorum Santiliarium fidelium nostrorum dilectorum. Qui nobilis instantissimè supplicarunt, vt Collegium artium, et medicinae doctorum, quod alias in dicta eiuitate a nostris Praedecessoribus Illustribus Siciliae Regibus ordinatum viguit reformare, creare, atque melius ordinare in eadem eiuitate, et ipsum iam factum de nostra dominica potestate confirmare benignius dignaremur infrascriptas nostras regales munificentias, et gratias affinentur impendimus, et largiflue indulgemus sane.

In primis ad decorem, atque famam dictae scientiae medicinae volumus, dicimus, et statuimus, quod artium, et medicinae doctores dictae eiuitatis Neapolis habeant simul tanquam vnum corpus approbatum Collegium licitum, et honestum per quod necessaria salubritate humanae nostraeque Reinublieae vtilitates, et honores inuestigando procurant possint absque nota euiuslibet monopolij, et romertiale inlicite conuenire inuicem, et quae bonum eorum honestum, et instum sapiunt, siue tangu t eosdem in communi, vel particulari disponere, tractare, et faeere, ac illa proprijs iuramentis, et obliga-

ga-

gationibus roborare, quae firma, et valida esse decernimus tot sapientum, aut saltem maioris partis ipsorum iuditio comprobata.

Item volumus decernimus, et iubemus, quod dicti collegij artium, et medicinae doctorum sit Caput, Rector, Administrator, et Gubernator dictus Magnificus (vir Ottinus Caracciolus de Neapoli miles praesens Cancellarius Regni nostri, et alij Cancellarij in dicto officio successiue nihilque sine eo, vel eius Locumtenente de contentis infrascriptis capitulis fieri possit, et si fieri quomodolibet praesumeretur nisi ipse postmodum habuerit ratum illius sit roboris, vel effectus, immo ipse Cancellarius ex potestate sui officij illud possit irritare, infringere, et cassare pro suo libito voluntatis super quibus omnibus ex nunc sibi concedimus totaliter, et plenarie vices nostras.

Item vt vota sua honesta dictum collegium possit facilius explicare, et inuicem acceptas, et gradas deliberationes facere hi qui sunt de collegio, doctores scilicet praelibati: prouidemus, et contentamur, quod vnus ex eis sit prior qui nonus, et epigramatis caput teneat agendorum, et Prior collegij doctoralis artium, et medicinae ab alijs appelletur, et voluit praedictus Prior de anno in annum creari, et ordinari debeat per Cancellarium Regni nostri Siciliae de consilio praelibatorum doctorum isto modo videlicet, quod vnusquisque fiat Prior secundum gradum doctoratus incipiendo ab antiquiori, et consequenter descendendo vsque ad nouissimum.

Item quia intentionis est nostrae, sicque edicimus, et iubemus, quod vice qualibet talis Prior in dicto collegio eligatur, in quo sit constantis voluntatis propositum, sit probata, et nota scientia, morum grauitas, et secunda ornamenta licet moris, ad nobilem igitur virum Saluatorem Calendam de Salerno artium, et medicinae doctorem militem Physicum, et familiarem nostrum dilectum nostrae mentis aciem delectabiliter, et benigne dirigentes, et reperientes experientiae per effectum in eo omnium virtutum, et signanter propriae suae medicinalis scientiae, et liberalium artium semina germinare fructuumque reddere affluentem, atque gratum sicut eum inuenimus ab hactenus in dicti collegij artium, et medicinae Priorem extitisse in dicto Prioratus officio sua siquidem vita durante cum potestate in sua absentia aliquem de dicto collegio quem elegerit, et de cuius defectibus, et excessibus ratione suae subrogationis ipse principaliter nostrae curiae teneatur, subrogandum auctoritate praesentium confirmamus, et de nouo etiam creamus. Item volumus quod ad ipsorum Cancellarij, et Prioris vocationem vice qualibet necessaria doctores ipsi de collegio in loco aliquo honesto dicto Cancellario, vel eius Locumtenenti viso locumteneat pro communibus, vel proprijs negotijs agitandis, et salubriter ordinandis secundum quod ipsis Cancellario, et Priori videbitur expediens.

Item volumus, quod ex dictis eorum deliberationibus illud robur firmitatis obtineat super negotijs omnibus propositis per dictos Cancellarium, et Priorem, ad quod maior, et sanior pars doctorum ipsorum inclinauerit, et tunc facto scrutinio, et deliberatione praedictis, et hoc Cancellarius, et Prior ipsi executioni debite demandare praesentium auctoritate teneantur, et sint destricti.

Item contentamur, et volumus, quod habeant Notarium vnum collegij

gij praelibati idoneum, et sufficientem ad vitam vel pro tempore secundum quod ipsi Cancellario melius videbitur expedire, per quem Notarium acta, et deliberata per dictum collegium fideliter scribantur, et etiam conseruentur.

Item contentamur, quod habeant Bidellum per dictum Cancellarium similiter ordinandum ad conuocandos in vnum dictos Doctores de collegio, et denunciandum eis, vel alijs agitanda in dicto collegio diebus, et vicibus singulis oportunis secundum quod sibi ab istis Cancellario, vel Priore dabitur in commissis.

Item vt onus honori inhaereat, volumus, et iubemus, quod teneantur ipsi Cancellarius, et Prior dum aliquis de collegio supradicto fuerit in aliquo grauatus, vel aliter ad Tribunal cuiusuis Iudicis enotatus assistere, defendere, et amicabiliter, ac iuste interponere partes suas in adiutorium illius Doctoris qui habet in iudicio comparere, vel qui se illato sibi a quouis grauamine suam proponerit quaerelam, vt per praedictorum Cancellarij, et Prioris industriam faciendam, et assistentiam prouideatur contra grauamina, et praessuras, quae consueuerunt doctoribus ingeri a vulgaribus, siue laicis quibus mores, vita litteratorum infesta semper extitit, ac etiam odiosa.

Item volumus, et iubemus, quod eidem Cancellario omnis defensio Priuilegiorum, studij, et scolariorum omnium Neapoli studentium, quomodolibet oppressorum, ac etiam eidem Priori incumbat non derogando per hoc, nec per praesens capitulum, aut aliquod infrascriptorum quod tollatur Priuilegium Iustitiarijs scolarium Neapolis ab antiquo concessum.

Item volumus, et declaramus, quod ad praesens sint de dicto collegio nominentur, et scribantur artium, et medicinae doctores collegiati infrascripti doctores videlicet.

Saluator Calenda supradictus de Salerno miles liberalium artium, et medicinae bonae mentis doctor Prior collegiatorum medicinalis scientiae, et artium liberalium Neapolitani, et Salernitani collegiorum Physicus noster. Periccus de Actaldo de Auersa artium, et medicinae doctor actu legens in studio Neapolitano. Raphael domini Petri de Masseis de Amatruccio medicinae doctor actu legens in studio Neapolitano, Antonius de Mastrillis de Nola medicinae doctor, Baptista de Falconibus de Neapoli parisiensis artium, et medicinae doctor actu legens in studio Neapolitano, Angelus de Galiotta de Neapoli artium, et Medicinae doctor actu legens in studio Neapolitano, Nardus de Gaieta artium, et medicinae doctor Paduanus, et miles, noster Physicus, Loysius Trentacapilli de Salerno miles, et medicinae doctor, Magister Paulus de Mola de Tramonto artium, et medicinae Paduanus doctor, Robertus de Grimaldus de Auersa medicinae doctor, et Paulinus Captarosa de Salerno ciuis Neap. artium, et medicinae Bonómeristis doctor familiares, et fideles nostri dilecti, in quibus profecto probata vrget scientia praeclara doctrina rutilat, et morum eleganti notu claret, et quos in nostri status seruitijs approbata fidelitas, diuina experientia illustrat fama laudabili, et condigna.

Item intendimus, et volumus, quod possint etiam alij doctores de caetero esse, et sint de dicto collegio qui accedente voluntate dicti Cancellarij, et suffragio ad minus medietatis partis ipsorum doctorum de collegio ad ipsum collegium fuerint introducti si oriundi, et ciues nostrae ciuitatis Neap. fuerunt, aut si de Regno oriundi docto-

res fuerunt, et scolas publice ordinarias, vel extraordinarias in eadem nostra ciuitate Neap. reperiunt annis ad minus quatuor continuis, aut etiam interpellatis in actibus si de collegio artium debent esse in medicina si de collegio medicinae similiter debent esse, quibus praedicto modo collegium ipsum pareat intrando accedente voluntate ipsius Cancellarij, eo ipso quod praedicto tempore lecturam exercuerit memoratam.

Item ad nostrae memorabilis, et vtilitatis gratiae cumulum praesentibus edicimus, et censemus, atque volumus Tales doctores collegiatos immunes esse a muneribus quibuscunque siue sint illa realia, siue prachenalia, seu mixta ordinaria, vel extraordinaria prout et iuris Sanio ordinat, et declarat, est, etenim coronae, et benignitati nostrae satis consentaneum, vt qui vitam, et personam ab horum hominum eorum approbato magisterio, et scientia protegunt, et gubernant illis proprij personis, et facultatibus condignam praerogatiuam habeant, et reportent, quo merito laetentur, ne per varias aliorum calumnias, et inuidentium temeritates, quas assumunt homines litibus dediti Doctores ipsi medicinales possint per diuersa Tribunalia indigne lacerari.

Item volumus, quod in eorum causis ciuilibus, seu criminalibus T. quibus ipsi seu aliquis ipsorum fuerit pro tempore forte conuentus Iudex competens illorum existat praedictus Cancellarius Regni nostri, et eius successor in dicto officio, qui pro tempore fuerit.

Item volumus, quod praedicta procedant, et locum habere intelligantur, si Doctores ipsi laici fuerint, si vero fuerint clerici, tunc eorum sit Iudex competens Neapolitanus Antistites.

Item declaramus, quod licet inter Doctores eosdem sint aliqui habentes a nostris, ac Praedecessorum nostrorum in dubijs, vel aliter speciales eorum Iudices competentes de certa nostra scientia concedimus eis, quod eorum possit forum, siue iudicium declinare et praedistinctis casibus per praepositam fori declinatoriam ad praefatorum inditium, vt praedistinguitur examen petere se remitti contra praepositam declinatoriam omnis potestas tollatur iudicibus alijs aliquid decernere, quod remissionem tollet eamdem etiam si per Procuratorem fuerit proposita declinatoria memorata cum in hoc eo su fauore Doctoribus debito intendamus, quod ipsorum, et cuiuslibet eorum sit Doctorum iudicium, et non actorum mouentium quaestiones.

Item si contrafactum fuerit illud non teneat, et iudicatum sit ipso iure nullum, et Iudex qui declinatoriam ipsam non admiserit centum unciarum auri poena, et alia grauiori non, et successorum nostrorum in Regno arbitrio, et reseruata veniat eueniendus.

Item volumus, et expresse iubemus, quod ad significatoriam dicti Cancellarij omnes officiales cuiuscunque conditionis existant dictos Doctores, et quemlibet ipsorum praesentes scilicet, et futuros ad ipsius Cancellarij examen remittere debeant, ac de ipsis Doctoribus, et quolibet ipsorum se de caetero nullatenus intromittant.

Item ad doctoralis dignitatis gradum nullus possit ascendere excommunicatus, insanus, aut deturpi vita, et moribus apud bonos, et graues viros publice diffamatus, aut spurius, aut aliter illegitime natus, etiamsi legitimatus fuerit a nostra serenitate, vel alio quocunque potestatem habente, cum doctoralis dignitas huiusmodi

di tali respectu omnino refugiat, siue relucentia claritatis.

Item doctorandus ipse volumus, quod sit orthodoxus, fidelis Christianus, et condigne fidelium ortus, qui audiuerit in dictis artibus scientiae medicinalis ad minus annis septem ab alijs in scholis publicis accipiendo doctrinam, et vno anno ad minus infra dictum tempus legerit, et publice disputauerit.

Item volumus, et praesentibus declaramus, ac iubemus, quod doctorandus in artibus a doctore, vel doctoribus in artibus praesentatus examinetur, approbetur, et doctoretur doctorandus vero in medicina a doctori, seu doctoribus in medicina similiter praesentetur, examinetur, approbetur, et doctoretur.

Item ne in modo, et forma doctorandi benemeritum, atque dignum ab alijs doctoribus quomodolibet porrettus interueniat dolus. Volumus, quod scholaris Bacchalarius qui desiderat fieri doctor in artibus, et medicina, siue alter ipsorum possit eligere nutu suo doctorem, vel doctores de collegio in artibus, et medicina peritum, seu peritos, sub quo, vel quibus priuatam examinationem, et deinde publicam approbationem recipiat, per quem, vel quos etiam coram Cancellario ad doctoratum idoneus praesentetur, quod doctor, vel doctores ipsi teneantur sub sua fide, et animae suae periculo voce propria affirmare vocatis omnibus doctoribus de collegio praesentibus, vel illis saltem qui voluerint, vel potuerint ipsi praesentationi personaliter interesse.

Item ad hoc, quod fidelis doctor praesentans possit de doctorandi sufficientia perhibere testimonium veritatis volumus, quod priuato modo in sua Camera examinet ipsum super punto vno, vel pluribus, quod ei videbitur expedire arguendo, et querendo subtiliter, ac replicando, si opus fuerit, vt per apertas, et subtiles inuestigationes sibi pateat de certo facultas, et scientia doctoraodi, de quo sub periculo suae conscientiae, vt praefertur habeat alijs perhibere testimonium veritatis.

Item post hoc fiat de ipso doctorando praesentatio coram Cancellario, vel Tenente locum ipsius per Doctorem sub priuata examinatione, qui praesentatas habeat recipere Punta in Medicina, scilicet in Aforisimis, et in libro regni in artibus in libro Physicorum, et Posteriorum, quae puncta eidem praesentato doctorando dentur per illum Doctorem de collegio quem tunc Cancellarius ipse elegerit, et ad respondendum ipse praesentatus Doctorandus teneatur sequenti die examinandus ipse venire, quae dies sit vna, et naturalis in qua sua puncta praeuideat, super quibus habet in priuato examine Doctoribus de collegio respondere.

Item ille praesentetur ipsa die examini deputata, si examinatio ipsa de mane est facienda prius audita Missa Spiritus sancti, summo mane coram Cancellario, et Doctoribus de collegio ipse compareat, et certamini scientiali humiliter se exponat, et sedentibus ipso quidem Cancellario in' loco primo separato a Doctoribus qui habent de eius sufficientia iudicare Doctores praedicti de collegio sedeant, et Priore ipsorum primum Locumtenente subsequenter alij omnes loca teneant ordinatim alter alteri in sedendo praeponatur, qui de caetero prius in praedictum collegium fuerit assumptus.

Item in arguendo, et opponendo, seu quaerendo modus, et ordo, et econuerso seruetur, vt postquam Doctorandus ipsa Puncta sua legerit, in qui-

quibus nihil aliud recitet, nisi quae notant commenta, seu dicta artium, et medicinae Doctorum declarando ipsa secundum ordinem pulchriorem, quem sibi dominus ministrauit.

Item ille ex Doctoribus, qui se in dicto collegio inuenerit Iuniorem opponat ad plus duobus medijs super quolibet puncto, et etiam quaerat de vna quaestione omnibus alijs silentium seruantibus.

Item postquam examinandus ipse responderit, possit replicare uno, vel duobus medijs tantum super responsionibus factis a licentiando eodem quibus contentus existat, et per eundem ordinem opponant, et quaerant sequentes Doctores in doctoratu tempore iuniores.

Item praedicta examinatione sic facta examinatus ipse obtenta licentia a Cancellario inde recedat, et deinde Doctores omnes coram Cancellario sigillatim vota propria deponentes super approbatione, vel reprobatione examinati eidem adhibito Notario collegij qui singulorum vota per ordinem secreto modo coram Cancellario ipso scribat, illique proprio Sacramento omnibus intento tenere secreta examinationis taliter ipse veniet approbandus, qui plurium Doctorum iudicio fuerit approbatus.

Item sequenti die examinationis, vel eadem die, in quo videbitur ipsi Cancellario, compareat ipse examinatus coram Cancellario, et per eum data approbatione, vel repulsa videntibus ipsis Doctoribus, aut illis, qui intererunt scriptura ipsa scrutinij veniat laceranda.

Item vbi voces approbationis, et reprobationis fuerunt pares, eligat Cancellarius ipse approbationis, vel reprobationis iudicium, quod suae conscientiae iustius videbitur, et id suae relinquimus onus animae, coram eisdem Doctoribus si venerit approbandua sibi detur licentia recipiendi publicum Doctoratum, ita quod proprio Sacramento affirmet, et se obliget sollemniter, et expresse, quod infra eundem annum ad tardius ipsum publice recipiet Magistratum in eadem ciuitate Neap. et non alibi cum insignia consuetis, et solitis exhiberi, vbi iuxta consuetum, et solitum fiant sermones debiti, et sollemnes.

Item in die priuati examinis nullus intersit alius, nisi Doctores de collegio memorato, quo finito statim loco cuiusdam pretij, et laboris dentur Cancellario, et ipsis doctoribus munuscula solita, videlicet ipsi Cancellario cortelleria vna fornita, et guarnita de argento valoris ducatorum quinque cum vna bursa pulchra, et pectine vno de ebore, et cuilibet ex dictis doctoribus de collegio bursa vna cum pectine vno eburneo valoris ad minus ducati vnius, vel loco dictorum bursae, et pectinis ducatus vnus cuilibet exoluatur.

Item in die conuentus publici similiter munuscula dentur, videlicet ipso Cancellario anulus vnus valoris ducatorum trium ad minus, vel ducati tres, et biretum cum pari chirothecarum, et singulis doctoribus de collegio anulus vnus valoris ad minus ducati vnius, vel praedictus ducatus vnus, biretum, et par vnum chirothecarum. Doctores vero promoventes thema doctorando vestem, vel sex ducatos pro quolibet computatis tamen munusculis videlicet annulo marsupio, et pectine supradictis.

Item Notarius de collegio pro omnibus actis, tam in priuato examine, quam publico scriptis, quam etiam per listam doctoratus expedita habeat ducatum vnum, et par vnum chirothecarum. Bidelli vero pro laboribus eorum, quos impendunt in priuato,

et

et publico examine ducatum vnum pro quolibet habeant non plures.

Item Neap. Archiepiscopus si interfuerit habeat biretum, et par vnum chirothecarum.

Item singulis Magistris Sacrae Paginae, qui interfuerint, detur par vnum chirothecarum.

Item omnibus alij doctoribus, qui sunt de dicto collegio, et Magistris, ac doctoribus aliarum facultatum, qui interfuerint, par vnum chirothecarum pro quolibet detur, et nullis alijs praeterquam nominatis praedictis, dentur, nisi fuerit de ipsius doctorandi munificaentia et vberiori voluntate.

Item quod praedicta munuscula omnia tam priuati examinis, quam publici conuentus, siue pecuniae valoris illorum dentur, et assignentur per doctorandum in manibus Prioris, et Notarij collegij praelibati, qui habeant existimare valorem dictorum munusculorum si ad praenominatam ascendunt examinationem, et per consequens per ipsos Priorem, et Notarium, et per Notarium solum de voluntate dicti Prioris assignentur, et tradantur doctoribus praedictis nominatis ingrediatur vnicuique secundum praedestinatum mudum, et hoc fierit debeat antequam examinandus priuatum examen, et antequam insigna doctoratus assumat.

Item ordinamus etiam, et volumus quod doctores ipsi soli de collegio Neapolitano, quo conuentus publicus celebratur per illum ordinem quo sedent in priuato, sedeant in sedili aliquo alinquantulum eminenti, vt tanquam luminaria fulgida conspiciantur, et decori appareant coram facie illorum qui ad ipsum conventum fuerint congregati..

Item volumus, et statuimus, praesentique nostra lege sancimus, quod iuxta diuina, et canonica documenta, dum talis doctorandus de alijs solitis, et consuetis praestiterit iuramentum iuret etiam sibique mandetur sub diuina, et Regia obedientia, et timore se non curaturum infirmum, vel infirmos aliquos qui per prius ad se medicum animae non postulauerit scilicet Sacerdotem, et confessus fuerit eidem, ac veniam suorum poposcerit peccatorum, nisi aliqua iusta, et rationabili causa hoc seruare non promiserit, quod conscientia ipsius medici curatum non relinqnatur.

Item vt observantia praedictorum, qui proinde maturo,, et digeste per nos promulgata existant semper viridi,, et inexpugnabili robore perseuerent, ordinamus, et volumus, quod singuli praedicti de collegio, et alij doctores de caetero adiungendi ipsi collegio iurent ad Sancta DEI Euangelia corporaliter tacta, et in manu Cancellarij fideliter bona, et pura fide praedicta omnia obseruare, et in nullo contrauenire publice, vel occulte de caetero quovis modo.

Et quia in virtute sancti Spiritus dona scientiarum, et ex illuminatione fidelibus mentibus dinina gratia infunditur, nam in maleuolam animam non intrabit sapientia, et corpus peccatis subditum minime tali illuminatione dotatur ad ipsam sancti Spiritus gratiam super eos infundendam merito prouocandam, Volumus, quod omnes praedicti doctores mense quolibet ad requisitionem dicti Cancellarij, et Priores conueniant ad audiendum Missam sancti Spiritus in Ecclesia in qua, et quando per Cancellarium, et Priorem ipsos fuerint requisiti, et post. auditam Missam inuicem caritatiuas colluctationes, seu collationes habeant, et faciant de rebus licitis, et honestis, aut de rebus occurrentibus in proprio, vel communi, vt sic sub DEI timore viuentes,

et

et fructuosi nobis, et nostrae Reipublicae appareant, et deseruiant: et sic ab alijs vulgaribus, et idiotis hominibus gestibus vita, et habitu distinguantur.

Et quoniam intentionis est nostrae firmissimae, vt collatas per nos gratias supradictas praedicto collegio artium, et medicinae doctoribus sine aliqua contrarietate hi qui sint, et fuerint de dicto collegio habeant, et consequantur cum effectu, illisque omni tempore gaudeant, prout etiam procuramus, hortamur, et requirimus per praesens nostrum Priuilegium vniuersos, et singulos ecclesiarum Praelatos, ac mandamus Magistro Iustitiario, Magno Comestabili, Admirato, Magno Camerario, Senescalco, Loghotete, et Prothonotario, et praedicto Cancellario. Necnon Principibus, Ducibus, Marchionibus, Comitibus, Baronibus Terrarum, Dominis Viceregentibus, Iustitiarijs, Capitaneis, et Officialibus, ac praedictis aliis in toto Regno nostro Siciliae constitutis ad quos praesentes peruenerint, seu quoquo modo spectabunt praesentibus scilicet, et futuris Collateralibus Consiliarijs familiaribus, et fidelibus nostris dilectis sub poena nostrae grauissimae indignationis, et gratiae, quatenus forma praesentis nostri Priuilegij per eos, et eorum quemlibet diligenter actenta illam ipsi, et quilibet eorum integraliter, et effectualiter dicto collegio, et singulis doctoribus collegij memorari obseruent, et obseruari ab alijs faciant, atque mandent, nihilque in contrarium audeant, vel praesumant, immo reuocent, et annullent quicquid per eas, aut eorum quemlibet actentari, seu fieri forsitan contingct in posterum contra praesentium etiam atque mentem, sicut poenam praedictam, et aliam grauiorem cupiunt euitare. Vt igitur praedicta capitula mature, digeste, et prouide ordinata, ac perpensa firmo Consilio in publico notitiam peruenirent, et tanquam tonantis regula obseruarentur, praesens nostrum Priuilegium exinde fieri fecimus, et magno nostro pendenti sigillo iussimus communiri, quod ex certis causis nos mouentibus dedimus, et subscripsimus propria nostra manu, ritu, ordinatione, aut obseruantia nostrae Curiae quacumque contraria non obstante. *Datum in Castro nostro Capuanae Neap. per manus nostrae praedictae Ioannae Reginae, anno Domini millesimo, quatringentesimo, trigesimo die decimo octauo mensis Augusti, octauae indictionis Regnorum nostrorum anno decimoseptimo, de mandato Reginali oretenus A. de Thrano. Registrata in Cancellaria.*

Die 18. Aug. 1430.

PRAMMATICA III.

Scholastici non alibi Doctoris Insignia suscipiant quam Neapoli, ibique studeant. Vide prag. I. de Regim studios., facientem ad omnes prag. hujus tit. et prag. 7. et 15. hoc tit.

SUa Maestà notifica ad ogni persona, che vorrà venire a studiare, ed imparare nella Città di Napoli, come per comodità, utile, e bene di essi studenti, ha ordinato lo studio in essa Città; e provveduto, che si legga, così com' è stato fatto per lo passato. „ Per tanto ciascuna persona di qualunque luogo si sia, che vorrà „ venire ad udire, ed imparare in „ detto studio, vi potrà liberamente, e senz' alcun dubbio venire, „ stare, ed essere in detta Città, *et* „ *deinde* da quella partire a loro arbitrio, siccome è stato solito, e „ consueto.

Vide prag. 3. seq.

„ E più essa Maestà vuole, e comanda ad ogni persona, che niuno presuma d' andare agli Studj „ *extra* Regno, nè pigliar grado di „ Dottorato fuori del Regno sotto „ pena di privazione di tutt' i loro be-

Poena priv. bonorum, et exilii perpetui.

,, beni mobili, stabili, e di perpe-
,, tuo esilio, la qual pena si esigerà
,, tanto da quelli, che presumessero
,, far tal cosa, come da tutt' i loro
,, complici, e fautori. *Dat. in Castro Novo Neap.* 2. *Octobr.* 1486. REX FERDINANDVS. *Aegidius Sardonil pro Paschas. Garlon. Abb. Rugius in Cur.* 18. *fol.* 34.

Die 2. Octobr. 1486 REX FERDINANDVS.

(*) PRAMMATICA IV.

Doctorata per rescriptum extra Regnum non gaudeant.

HAuendo la Catholica Maestà inteso per molte et diuerse vie, come molti, li quali hanno studiato nella Città di Napoli, vedendo che per la insufficientia et ignorantia loro non sariano stati dottorati dal Collegio di detta Città, sono andati di fuori lo Regno, et ottenuto dottorarsi *per rescriptum*, et per vigore di quello praticano, *in perniciem* et detrimento delli subditi della prefata Maestà: Vuole Sua Maestà, et per lo presente Banno ordina et commanda, che da quà auanti nessuno di quelli tali, che è dottorato *per rescriptum* da diece anni in quà, se non appare approbato da detto Collegio *Neapoli*, non possa da quà auanti godere detta dignità di dottorato, ma che ritorni a studiare, et venghi a pratticare, con perfettione di conseguire lo cingulo, dignità, et grado di dottorato, con lettere et Priuilegij di Sua Maestà, com' è debito. *Datum in Castello nouo Neapoli die* 5. *mensis Maij* 1490. REX FERDINANDVS. *Io. Ponte. Iulius de Scortiati Magni Camerarij Locumt. In Cur.* 8. *fol.* 139.

Die 5. Maii 1490. REX FERDINANDVS.

(*) PRAMMATICA V.

Collegialis absens Regis seruiendi causa, sportulas laureae recipit ac si praesens esset. Ex Carolo Tapia in loco supra notato de Officio M. Cancellarii.

PHILIPPVS etc. Illust. et Magnifici Viri Collaterali Consiliarij fideles dilectissimi. Per sua Cattolica Maestà ci sono state scritte lettere del tenor sequente videlicet. El Rey.

Illustre Duque Visorey, Lugarteniente, y Capitan general viose la carta la que me scriuistes à los 14. de Agosto, en respuesta de la informacion, y parecer que se os hauia pedido accerca la pretension que el Regente Anibal Moles del mi supremo Consejo tiene de que attento me està siruiendo aquì enel dicho Consejo en placa de Regente desse Reyno instituida para su beneficio y a supplicacion dessa mi fidelissima Ciudad sea tenido por presente enel colegio della para gozar de la parte, porcion, y munusculos, que le tocan como a Napolitano, y vno de los doctores del dicho colegio que se suelen pagar por los, que enel reciben el grado de doctor, tanto por el tiempo que fuere vno de los sus doctores extraordinarios del dicho colegio, como al presente lo es, quanto por el tiempo, y quando por su ancianidad entrare a ser vno de los catorze doctores ordinarios del dicho colegio, y porque hauiendo visto loque alla parecio en Consejo, Collateral enel voto del Regente Daroca Commissario deputado, y nombrado por vos enesta causa despues de oy das ambas partes en todo lo que cadauna quiso dezir, y alegar en su fabor, y mirado este negocio attentamente eneste mi supremo Consejo con interuencion, assistencia, y voto de todos los Regentes Consejeros del, excepto el dicho Regente Consejeros del, excepto el dicho Regente Moles interessado eneste

ste negocio, hà pareseido lo mismo, que a vos, y al dicho Regente Daroca, y muy justo, y conueniente lo que alla se ha juzgado eneste por ser tan fundado en razon, y justicia la pretension del dicho Regente Moles: a cuya causa, y por el desseo, y voluntad que tengo de hacerle merced por lo que su persona, y buenos seruicios merecen lo he tenido assi por bien, y de ordenaros, y mandaros como por la presente os lo ordeno, y mando, que conforme a lo que esta dicho, y a vos, y al dicho Regente Daroca os parecio en Consejo Collateral lo hagais declarar, prouecr, y executar dando sobre ello la orden necessaria, y conueniente, paraque con effecto se paguen al dicho Regente Moles, o su Procurador legitimo las suso dichas porciones, y munusculos, que estan dicho, tanto los que justamente le competen agora, como a vno de los seis doctores extraordinarios del dicho collegio, como las que le competeran a su tiempo quando por su ancianidad viniere a ser de los quatorce ordinarios en la misma forma, y manera, que si fuese presente, y assistiesse enel dicho collegio en los actos, y doctoramientos del, que por ser esto tan conforme a razon, y justicia, y los demas respectos, que estan dichos procede assi demi voluntad precisa, y sere enel, lo moy seruido de vos. *Datum en Madrid a 20. de Henero 1584. Yo el Rey. Con sennal del Card. Granuela. V. Comes Generalis Thesaurarius. V. Leon Reg. V. Herrera Regens. V. Saladinus Regens. V. Carauajal Regens. Cayas Secretarius.*

Die 20. Jan. 1584. Yo el Rey.

(*) PRAMMATICA VI.

Doctores doctorati extra Regnum non gaudeant honoribus in Regno.

INtendendo, che molti Studenti, tanto in *iure canonico*, come in *iure ciuili*, che studiano in questa Città et nel Regno, come vogliamo pigliare il grado del dottorato, si conferiscono in alcune Città, e luoghi fuora del Regno, doue si dottorano, et dipoi ritornano nel Regno, et godeno de gli officij e dignità, et aduocationi pubbliche: et alcuni secondo semo informati, in suoi dottorati non essaminati diligentemente: et non parendone questo nè giusto, nè honesto, et potendone seguire danno, et diminutione della buona administratione della giustitia: per questo per lo presente Banno publicando in li Studij di questa Città, s'ordina e commanda a tutti e qual si vogliano Studenti Regnicoli di qual si voglia grado, e conditione, se siano, che studiano, e studiaranno tanto *in iure canonico*, come *in iure ciuili* in questa Città, et Regno, c'haueranno studiato in Regno per tre anni, che non debbiano pigliare il grado del dottorato fuora di questo Regno, ma in questa Città di Napoli, e quando se dottorassero fuora del Regno, non se admetteranno a gli honori, dignità, officij, nè aduocationi publice, se prima in lo Collegio di questa Città di Napoli vn'altra volta non siano essaminati esserne degni del detto grado di dottorato. *Dat. in Regio Palatio die 25. Ian. 1559. B. de la Cueua. Vidit Albertinus Regens. Vidit Villanus Regens. Vidit Reuert. Reg. Io. de Soto Secretarius. In Bannorum 3. fol. 121.*

Die 25. Jan. 1559. B. de la Cueva.

PRAM-

PRAMMATICA VII.

Scholastici Doctoris dignitatem suscipiant in Regno, et alibi consequêtes per rescriptum ea non fruantur in Regno. Concord. prag. 1. et 15.

NE' mesi prossimi passati d'ordine nostro fu emanato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS etc. Bando etc. Intendendo, che molti Studenti, tanto *in jure Canonico*, quanto *in jure Civili*, che studiano in questa Città, ed altre parti del Regno, come vogliono pigliare il grado del Dottorato, si conferiscono in alcune Città del Regno, dove si dottorano, e poi ritornano nel Regno, e godono degli officj, dignità, ed avvocazione pubblica; ed alcuni, secondo che siamo informati, ne'suoi Dottorati non sono esaminati diligentemente. E non parendoci questo giusto, nè onesto, e potendone seguir danno, e diminuzione della buona amministrazione della giustizia, per questo per lo presente Bando, pubblicando negli Studj di questa Città; „ S' ordina, e „ comanda a tutti, e quali si voglia„ no Studenti Regnicoli di qualsivo„ glia grado, e condizione si sieno, „ che studiano, e studieranno tanto „ *in jure Canonico*, quanto *Civili* in „ questa Città, e Regno, ch' avran„ no studiato in Regno per tre anni, „ che non debbano pigliare il grado „ di Dottorato fuori di questo Re„ gno, ma in questa Città di Napo„ li, e quando si dottorassero fuori „ del Regno, incorreranno nella pe„ na di cinquant' once da esigersi *ir*„ *remisibiliter* da' trasgressori, e non „ si ammetteranno agli onori, digni„ tà, officj, nè avvocazione pubbli„ ca, se prima nel Collegio di que„ sta Città di Napoli un' altra volta „ non sieno esaminati, e trovati de„ gni di detto grado. *Datum Neap. in Reg. Palatio die* 13. *mensis Aprilis* 1561. *Don. Perafan. V. Albertinus R. V. Villanus Reg. Soto Secret. In Bannor.* 4. *fol.* 68.

Poena unc. 50.

Die 13. April. 1561. D. Perafan.

„ E perchè la mente nostra non è „ stata, nè è di comprendere in det„ to Bando quelle persone, che sono „ dottorate ne' Collegj pubblici, ed „ ordinarj, ma quei tali, che sono „ dottorati in Roma, ed in altre „ parti per rescritto fuor del Colle„ gio; Per questo per la presente „ così ve lo dichiariamo, e notifi„ chiamo, e vogliamo, che in quan„ to a' predetti che sono dottorati „ con rescritto, s'abbia da intendere, „ ed osservare *ad unguem*, *et invio*„ *labiliter*, sotto le pene in esso con„ tenute, e privazione de' detti ono„ ri, e dignità, *ut supra*. Per tanto „ così lo farete eseguire, ed osserva„ re, che tal' è nostra volontà, dan„ doci avviso di quanto sarà eseguito „ per voi intorno a questo negozio. *Dat. Neap. die* 20. *mensis Junii* 1561. *D. Perafan. V. Villanus Reg. V. Revertér. Reg. Soto Secret. Dirigitur Gubernat. Princip. Ultra*.

Die 20. Junii 1561. D. Perafan.

PRAMMATICA VIII.

Scholastici legentem non impediant cum sibilis, ictu lapidum, aut malorum aureorum. Concord. prag. 1. de Regim. studior. Neap.

PErchè l'insolenza degli Studenti, e Scolari, che confluiscono ne' pubblici Studj di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, è ridotta a termini, che pare incorrigibile, impedendo con fischi, e gridi, vociferazioni, e tirare di pietre, cetrangoli, ed altri modi, i Lettori di leggere, contra il rispetto, che deeno tenere alle pubbliche Cattedre per S.M. stabilite per pubblica utilità, cavandosi da questo, impedimento, e danno al bene pubblico, poichè non solo quelli, che sono nel numero di detti insolenti, impediscono a loro stessi, ma agli altri quieti, e desiderosi di studiare, ed apprendere la dottrina, che si legge, e dichiata da' loro Lettori, e Ma-

e Maestri; e secondo alle nostre orecchie è pervenuto, detto eccesso è aumentato in tanto, che detti Lettori hanno fatto poco progresso ne'pesi, e carichi ad essi commessi contra il loro desiderio, ed intenzione, i quali con l' intenzione, e desiderio, che han tenuto verso il Regio Servizio, e bene pubblico, sempre sono stati, e stanno prontissimi a complire quel, che loro incumbe, e non è bastato remediare a questa, l' avere Noi ordinato all' infrascritto magnifico e circospetto Reggente Salernitano del Consiglio Collaterale di S. M., che avesse fatti carcerare molti di detti Scolari, come detto nostro ordine è stato in parte eseguito, ed appresso si eseguirà. Però, volendo provvedere, come si conviene a tanto disordine, in virtù del presente Bando, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, *omni tempore valituro* „ Si ordina, e comanda, che niuno degli Scolari, e „ Studenti confluenti agli Studj predetti, nè altra persona di qualsivoglia stato, grado, e condizione „ si sia, ardisca, nè presuma, fino „ a tanto, che il Lettore, e ciascheduno d' essi, leggeranno dal principio della lezione fino all' ultimo „ fare rumore, o strepito alcuno picciolo, o grande, con fischi, gridi, „ vociferazioni, tirando pietre, o cetrangoli, qualsivoglia altra cosa in „ qualsivoglia maniera che sia, sotto pena di galea, o relegazione, o esilio per lo tempo da arbitrarsi, e dichiararsi da Noi, „ secondo la qualità della persona, e „ dell' eccesso, che si commetterà, „ da eseguirsi incontanente senza dilazione alcuna; dando autorità, e „ potestà a' medesimi Lettori, che „ possano far pigliare prigioni quelli, „ che vedranno contravvenire al presente Bando, e farli menare così „ prigioni nelle carceri della Gran „ Corte della Vicaria, e darne relazione al sopraddetto Magnifico, e „ Circospetto Reggente Salernitano, „ il quale ne farà relazione a Noi, „ acciocchè possiamo ordinare e provvedere quel che conviene per l' esecuzione del presente nostro Bando; „ e di più se alcuno di detti Scolari, o Studenti, rivelerà alcuno di „ quelli, che contravverranno al presente Bando, oltra di esser tenuto „ secreto, si perdonerà al detto rivelante la pena, nella quale esso similmente fosse incorso". Di più abbiamo inteso, che vi sono alcuni, che non attendono a professione alcuna di quelle, che si leggono in detti Studj, e vanno negli Studj predetti al tempo, che si legge, o al cancello dello Studio, che chiamano lo *Studio grande*, dal che ragionevolmente si può argomentare cattivo pensiero; „ Per „ tanto si ordina, e comanda, che „ niuna persona, che non attende alla professione, che si legge, entri „ ne' detti Studj, o al detto cancello „ nel tempo, che si legge, sotto le „ medesime pene dichiarate nel precedente capo; e se alcuno volesse „ entrare per alcun buon zelo, e „ fine, vogliamo, che possa entrare „ giuntamente col Lettore, e fermarsi nel luogo vicino la Cattedra, nella quale si legge, acciocchè si conosca la quiete, e modestia, che ordiniamo, che si tenga. „ E similmente escludendo dalla presente proibizione i Dottori, e Gentiluomini, e persone di qualità, „ ed altri, i quali da' Lettori fossero convitati a sentire le lore lezioni, secondo si costuma. *Dat. in Reg. Pal. prope Castrum Novum Neap. die 29. Octobr.* 1578. *El Marques. Vid. Revert. Reg. Vid. Salern. Reg. Vid.*

Poena relegat. triremi. aut exilii arbitr.

Profitentes facultatem habent capiendi scholasticos tumultuosos. Concord. prag. 1. de Reg. stud.

Nemo ingrediatur ubi profitentes recitant nisi tandem scientiam profiteatur.

Die 29. Oct. 1578 El Marques.

Vid. Salazar Reg. Bastida de Munat. Secret.

PRAMMATICA IX.

Sine licentia Archiatri medicus non potest mederi, vel valetudinis curationem praescribere.

NEgli anni addietro per Regie Costituzioni, e Prammatiche fu circospettamente con matura deliberazione, per togliere i gravi dispendj, ed irreparabile danno, che si potea causare dal medicare, che si faceva indifferentemente da persone idiote, provveduto, che niuna persona potesse medicare senza privilegio di sua approvazione, ed idoneità sotto pena d'un anno di carcere, ed altre pene; dopo della pubblicazione delle quali molti idioti, ed inesperti si sono intromessi nell'arte del medicare, tanto dentro questa Fedelissima Città di Napoli, come fuori ne' Casali, ed in molte parti del Regno; per il che si sono causati grandissimi disordini, danni, e mortalità, siccome di continuo ci sono querele, e lagnanze. E volendo ovviare a tanti disordini, e mali, che di continuo si han soluto, e sogliono causare dal medicare, che si suol fare per dette persone idiote, ed inesperte, avendo riguardo al servizio di N. S. DIO, di Sua Maestà Cattolica, beneficio pubblico, e salute de' corpi umani, col presente Bando „ Si ordina, e comanda, sot„ to le pene in dette Regie provvi„ sioni contenute, che non sia per„ sona alcuna di qualsivoglia condi„ zione, tanto uomo, come donna, „ la quale non ha privilegio di sua „ approvazione, ed idoneità dal Col„ legio di Napoli, Salerno, o altro „ Collegio pubblico approvato, che „ da oggi in avanti ardisca, nè pre„ suma medicare, nè ordinare, di„ spensare, o consultare rimedj, o „ medicine di qualsivoglia sorta, o „ maniera a persona alcuna, senza „ licenza del Magnifico Protomedico „ *in scriptis obtenta*, e pretendendo „ alcuno di poter medicare per dot„ trina, o esperienza, non ostante „ che non sia dottorato in Fisica, „ o Chirurgia, debba comparire a„ vanti detto Magn. Protomedico, „ che ritrovandosi idoneo, ed esperto „ nell'arte di medicare, si provvede„ rà conforme a giustizia, e ciascuno „ si guardi di contravvenire, sotto „ la pena predetta ". *Dat. Neap. die* 14. *Julii* 1581. *Don Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Daroca Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Poena carceris annalis, et alia.

Fuit alias confirmata, et praecipue die 12. Febr. fol. 106. in reg. fol. 260

Die 14. Julii D. Juan de Zunica.

(*) PRAMMATICA X.

Studentes omnes describātur in matricula alias non accedant ad studia, nec loca circumstarca.

COnuenendo à tutti li Scolari studenti, li quali vanno nel studio publico di questa Mag. et fedelissima Città di Napoli siano matricolati, si come è stato solito osseruarsi per lo passato, et anco si osserua in tutti li altri studij publici della Christianità, et che non vadano nelle Scole dello studio predetto nelli infrascritti luochi à tempo si legge, se non quelli Scolari, et studenti, che si ritroueranno esserno matricolati acciò si euitino li disturbi alli Lettori, et a quelli, che studiano, et altri inconuenienti, et mali effetti, et per quello conuiene alla quiete, e buon governo del studio predetto. Ci è parso fare il presente Banno, per il quale ordinamo, e commandamo, che frà termine di 20. giorni decorrendi dal dì della publicatione del presente Banno in antea tutti, et qual si vogliano Scolari, et studenti, li quali attendeno, et attenderanno alli studij, et vanno, et andranno alle Scole, et studio predetto tanto di legge, come di medicina, di filosofia, et di qual

si voglia altra scienza debbiano andare a matricolarsi in Casa del R. Reg. Cappellan Maggiore, et fare scriuere lo loro nome, et cognome, et patria nel libro, che in questo è ordinato farsi, et nessuno debbia farsi matricolare, che non sia Scolaro, et studente, et à tempo che anderanno à matricolarsi non possano andare aggionti se non da cinque in basso, sotto pena in qual si voglia delli casi predetti a ciascheduno che contrauenerà di 50. ducati, et altra pena maggiore a nostro arbitrio reseruata, et che li Scolari, et Studenti, che non saranno matricolati, non possano andare dentro le Scole del detto studio, nè in lo Cortiglio di quello, nè dentro l'Ecclesia di San Domenico in lo Inclaustro, nè scale di detta Ecclesia, nè dalle case del Magnifico Fab. di Sangro tirando in sù al portico, et arco, che si và nell'Ecclesia di Santa Croce di Lucca al tempo, che si legge, sotto le predette pene, della qual pena pecuniaria si applicarà la terza parte alla Regia Corte, due altre all'accusatore, *etiam* che sia officiale, e reuelando alcune cose predette, et ponendole in vero. *Datum Neapoli die* 13. *Martij* 1584. *Don Pietro Girone. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Cadena pro Regente. Bastida de Munatones. In Bannorum* 1. *fol.* 47. *Banno studij, et fuit positum bannum in valuis studij.*

Die 13. Mart. 1584. D. Pietro Giron.

(*) PRAMMATICA XI.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

Nullus legat priuatim lectiones extra lectiones institutionum.

ESsendo informati, che per molti Dottori, et altre persone si leggeno in le loro case, et in altri luochi fuora del publico studio di questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli diuerse sorti di lettioni di legge, filosofia, medicina, et altre lettioni, che si leggono, et soleno leggersi nel detto publico studio, dalli publici lettori di quello, et che *etiam* detti publici lettori leggono fuora del studio predetto oltra le lettioni che si leggono nel detto studio, da lo che ne è nato, e nasce, che li Studenti, e Scolari quando vanno nel detto studio publico per hauerno inteso, et intenderno lettioni fuora di quello, fanno rumori di sorte, che impediscono li lettori di legge, et all'altri Studenti, e Scolari di intendere le lettioni predette, et stando prouisto, et ordinato nel detto publico studio il numero di lettori, li quali sono salariati dalla Reggia Corte, et leggono lettioni di ogni scientia, conuiene che tutti detti studenti, et Scolari vadino ad intendere le lettioni predette in lo detto studio dalli detti lettori ordinarij salariati da detta Regia Corte, e non d'altri fuora lo studio sopradetto. Per tanto a talchè così si essequa, et per euitare li detti rumori che sono successi per il passato in detto studio per le cause predette, Ordinamo, e commandamo per il presente Banno, che dal dì della publicatione di esso auante, *et in futurum* non debbia nissuna persona di qualunque qualità se sia, leggere in le case, nè in altro luoco fuora del detto studio nissuna lettione di legge, filosofia, et medicina, eccetto che la lettione dell'instituta *iuxta textum* senza ordine, et licentia nostra *in scriptis*, sotto pena à quello che contrauenerà di tre anni di relegatione in la Isola de Cari, Ordinando, et commandando al spettabile Carlo Spinelli Regente la Gran Corte della Vicaria, et alli Magnifici Giudici di quella, che attendano à fare osseruare il presente Banno,

et

et contra li trasgressori debbiano essequire per la detta pena irremissibilmente. *Datum Neapoli die 24. mensis Octobris 1585. Don Pedro Giron. Vidit Moles Regens. Vidit Cadena pro Regens. Vidit Lanarius pro Regens. Bastida de Munatones Secretarius. In Bannorum 1. fol. 144.*

Die 24. Oct. 1585. Don Pedro Giron.

(*) PRAMMATICA XII.

Doctoris gradus non conferatur doctorandi in legibus studuerint per quinquennium matriculati, et doctorandi in medicina studuerint per septennium.

ILlustres et Magnifici Viri Collaterales Consiliarij, et Regij fideles dilecti. Considerandosi, che quelli, che attendeno ad imparare le virtù, deueno vacare con quella attentione et diligentia, che conuiene, et che volendo caminare, et pigliare li gradi convenienti à litterati, non può farsi, se non si vaca al studio per termini bastante, talchè è necessario mirare per quel, che tocca alla publica vtilità, tanto di litiganti, che si serueno de simili persone, per li gradi, che pigliano di Dottore in legge, quanto dell' infermi, che si serueno di quelli, che pigliano il grado di Dottore di medicina, che ogn' vno, che attende per venire à detti gradi di Dottori, vi habbia vacato per tempo congruo, et conueniente, di sorte, che pigliando alcuni delli predetti gradi, ò sia di Dottore in legge, ò in medicina, sia tanto instrutto alla professione, che hà da fare, che possa dare quel buono conto di se, che la Ragione li ditta. Et se bene nelli gradi, che da vòi si danno à simili Dottori, semo certi, che lo considerate et mirate molto bene; tutta volta per buon gouerno, et beneficio publico di questo Regno, ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente, conformandoci anco le ordinationi antiche, prouedere, statuire, et ordinare; si come per virtù della presente ordinatione prouedemo, statuimo, et ordinamo, che da hoggi auanti non debbiate procedere à dare grado di Dottore à nissuno; o sia di legge, ò sia di medicina, che prima non vi costi per informatione veridica, et per la matricula, che si è ordinato farsi, che quel, che si vuole dottorare in legge habbia studiato, et sia stato matriculato per cinque anni continui, et quello, che si vuole dottorare in medicina per sette anni, similmente continui, sotto pena à nostro arbitrio reseruata, et quelli che pigliaranno il detto grado, che haueranno studiato per minor tempo; se saranno Dottori in legge, non possano auuocare, nè essercitare officio, nè siano trattati come Dottori, et se saranno Dottori in medicina, non possano andare medicando, nè siano trattati come Medici, sotto pena, *etiam* corporale, ad arbitrio nostro reseruata. Et perche sia la presente ordinatione nota à tutti, ne farete affiggere copie autentiche *in valuis* delli publichi studij di questa Magnifica, et fedelissima Città di Napoli: et il presente originale lo farete conseruare con le altre ordinationi di questi Collegij. *Datum Neapoli in Regio Palatio die vltimo mensis Septembris 1586. Don Pedro Giron. Vid. Moles Regens. Vidit Lanarius pro Regens. Vidit Barrianus pro Regens. Bastida de Munatones.*

Die 30. Sept. 1576. Don Pedro Giron.

(*) PRAMMATICA XIII.

Doctores qui habuerunt insignia ante promulgationem Regiae pragm 12. sup. eod. non molestentur.

MAgnifici Viri, etc. Essendo per noi espedito ordine a tutte le Regie Audientie del presente Regno, perchè hauessero in nome nostro fatto buttare Banno in tutte le Città, Terre, et luochi di ciascuna Prouincia: ciascuna in sua giurisditione toccan-

canti alli Dottori tanto di legge, come di medicina per lo tempo che hanno da studiare, et della maniera che si haueranno di ammettere al dottorato, come più particolarmente in detto ordine nostro si contiene, et hauerete visto, et hauendo inteso, che in molti luoghi del presente Regno, ne sia nata confusione per causa che in detto ordine nostro si fa mentione di altri ordini nostri, et che per ciò li Dottori di legge non vogliano aduocare, ne quelli di medicina medicare dubitando che non incorrano in alcuna pena, poi che se ritrouano dottorati, et nelli loro priuilegij non si fa mentione di informatione, ne della matricula ordinata farsi per noi, che habbiano studiato cinque anni quelli di legge, et sette quelli di medicina, non intendendo da che tempo si ha intendere, perilche ci semo mossi ad scriuerui la presente, per la quale ve dicemo, che li sopradetti ordini nostri se intendono di quelle persone, che se dottoreranno *in futurum*, et se saranno dottorati doppò il predetto ordine nostro, che fù espedito à l' vltimo del mese di Septembre 1586. et à rispetto di quelli Dottori, et Medici, che si ritrouerranno dottorati auanti di detto giorno non li hauete a dare molestia nissuna, perche li ordini nostri s' intendano *in futurum*, et non altramente, et perciò con questa vi mandamo copia del detto ordine, lo quale và diretto al Collegio di Dottori di questa fedelissima Città di Napoli, come più particolarmante in esso vederete, et ve dicemo, et ordinamo, che così lo debbiate fare notificare di nouo per tutte queste predette Prouincie, acciò sia noto a tutti, et ogn' vno si possa gouernare conforme alli detti ordini nostri, et così l' essequirete, che tal' è nostra volontà. *Datum Neapoli die vltimo mensis Aprilis 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens. Vidit Berricanus pro Regens. Vidit Lanarius pro Regens. Bastida Secretarius.*

Ut supra eodem prag. 12.

Die 30. April. 1587. El Conde de Miranda.

(*) PRAMMATICA XIV.

PHILIPPVS *Dei gratia Rex, etc.*

PEr quanto a nostra notitia, è peruenuto, che nel publico Studio di questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli si fanno, e commetteno molte risse, e questioni tanto di Studenti, quanto di altri, causandosi, che non solamente se interrompeno le lettioni, ma delitti in danno della quiete publica. Volendo Noi ouuiare che simili inconuenienti non succedano, et il detto Studio se purga di ogni rissa, e rumore come si conuiene, e che li detti Studenti viuano disciplinati; Per tenore del presente Banno se ordina, commanda a tutti, e qual si vogliano Scolari, e Studenti, et altre persone di qual si voglia stato, e conditione se siano, che da quà auante in modo nissuno presumano portare qual si voglia sorte di arme nel detto Studio, e nel Cortiglio del Studio predetto, ne dentro la Chiesa di San Dominico, e nelli Inclaustri, nelle scale di detta Chiesa, ne per quanto corre dal tenimento delle case del Mag. Fabritio di Sangro tirando sù per insino al portico del venerabile Monasterio di donne Monache di S. Croce di Lucà, ne faccino rumure, risse, ò questioni dentro detti Studij, ne in alcuni de' detti luoghi, e tenimento, ne portino con essi paggi, staffieri, ne altri con arme nelli luochi, e tenimento predetto, sotto pena di quattro tratti di corda, et altra pena corporale a nostro arbitrio riseruata, da essequire tan-

Studentes, et alias quaevis personae post hac in locis hic rescriptis arma non portent, nec secum armatos habentes, et revocantur licentiae hactenus concessae nec tiscentur. Et capitanei custodiae hujus Civitatis ad omnem requisitionem Rectoris studii vagabundos, et contrafacientes capiant.

tanto contra li detti Studenti, quanto contra li predetti paggi, staffieri, et altri che contrauenessero al presente Banno, non obstante qual si voglia licentie, che hauessero ottenute, *etiam* da noi. Le quale le reuocamo, et annullamo con questo presente Banno, e non ostante ogni altra licentia, che ottenessero, purche non ci sia clausula non obstante il presente Banno: E similmente se ordina, e commanda à Capitani di guardia di questa predetta fidelissima Città, che ad ogni requisitione del Rettore del detto studio vadano a pigliare pregioni li vagabondi, et inquieti, e tutti quelli, che in qual si voglia modo contrauenessero al tenor del presente Banno, e portarli alla gran corte della Vicaria, acciò se habbino da castigare come di giustizia se ricerca: *sub datum Neapoli die vltimo mensis Octobr.* 1589. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Regens. Torres pro Secretario. Vid. Ribera Regens. In Bannorum* 1. *fol.* 136.

Die 31. Oct. 1589. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XV.

Scholastici Regni non accipiant insignia Doctoris extra Regnum, alias non fruantur dignitate suscepta. Ut in prag. 3. et 7.

Ancorchè per più Prammatiche del Re Ferdinando Cattolico di felice memoria, e di alcuni degl' Illus. Vicerè, che sono stati di questo Regno nostri predecessori, fosse stato disposto, e proibito, sotto diverse pene, agli Studenti, e Scolari Regnicoli, l' andarsi a dottorare fuora di questo Regno; ordinandosi in particolare, che questi tali non si dovessero ammettere a godere degli onori, dignità, officj, nè avvocazioni pubbliche; Essendo a nostra notizia pervenuto, che ciò non istà nell' osservanza, che si dee, per ogni buon fine, e per la conservazione della buona, e retta amministrazione della giustizia, ei è paruto con voto, e parere del Regio Coll. Cons. appresso di Noi assistente, di nuovo stabilire, ed ordinare, come per la presente Prammatica *omni tempore valitura*, „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo „ a tutte, e quali si vogliano perso„ ne del presente Regno, che havranno studiato in questa detta Città, „ e negli studj publici di questo Re„ gno, che avendo da dottorarsi, „ tanto *in jure Canonico*, quanto *in ju„ re Civili*, non debbano pigliare il „ grado del Dottorato in luogo, o „ parte niuna fuori di questo Regno, „ ma in questa Fedelissima Città di „ Napoli dal Collegio di essa, attes„ so che quelli, che contravverranno, „ vogliamo, et ordiniamo, che non „ sieno in modo alcuno, ammessi ne„ gli onori, dignità, Officj, nè av„ vocazioni pubbliche in questa det„ ta Città, e Regno ". E perchè questo vada a notizia di tutti; ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi in questa detta Città, e negli Studj d' essa, ed ancora per tutto il presente Regno. *Datum Neap. die* 19. *Novemb.* 1614. *El Conde de Lemos. V. de Castellet. R. Vid. de Ponte R. Vid. Lopez Proreg. Salazar. Secret. in Pragmaticar.* 4. *fol.* 74.

Poena ut non admittantur ad dignitates, et officia.

Die 19. Nov. 1614. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XVI.

Duplicata in prag. 19 licet habeat diversum datum.

Essendo venuto il tempo, nel quale si deggiono aprire i Regj Studj pubblici in questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, e desiderando Noi, che gli Studenti di tutte le scienze facciano in quelle i progressi, che desiderano, per poterne poi pigliare il grado meritevolmente, senza che si dia disturbo a' Lettori, mentre vanno nelle Cattedre leggendo, i quali molte volte dagli urli, e romori, che si fanno in quel tempo, sono forzati a lasciare imperfette le lezioni; Ci è paruto con voto, e pare-

rere del Regio Collateral Consiglio,
appresso di Noi assistente, fare il
presente bando, *omni tempore valituro*
con gl' infrascritti Capi, *videlicet*.

Nemo ingrediatur ubi recitantur lectiones publicae, nisi sit descriptus in matricula. Confirmatur per prag. 99.

1. Perchè siamo informati, che i
romoranti negli Studj sono alcuni, i
quali non sono veramente studenti,
ma vengono in detti Studj in con-
versazione degli Studenti, ed a posta
per far romore, ed impedire i Let-
tori, ed altri veramente sono Studen-
ti; ma perchè sentono le loro lezio-
ni privatamente in case private de'
Lettori, non si curano poi di venire
agli studj pubblici, e con urli, stre-
piti, e romori impedire, che si sen-
tano le lezioni pubbliche; ,, Voglia-
,, mo, ordiniamo, e comandiamo,
,, che negli studj pubblici al tempo,
,, che si leggono le lezioni, non pos-
,, sano entrare altre persone, che i
,, veri studenti, i quali sieno matri-
,, colati nelle matricole, come ap-
,, presso si dirà, sotto pena d' anni
,, tre di relegazione a' Nobili, e d'an-
,, ni tre di galea agl' Ignobili; e che
,, niuna persona possa leggere priva-
,, tamente niuna sorta di lezioni, o
,, che sieno di legge Canonica, o Ci-
,, vile, o Filosofia, o di Medicina,
,, o qualunque altra scienza, e tanto
,, se saranno di lettura ordinaria,
,, quanto di letture straordinarie, *et-*
,, *iam*, che sieno lezioni d' Instituti
,, *juxta textum*, e principj di Filoso-
,, fia, con espresse proibizioni agli
,, Studenti, che non debbano andare
,, in casa di niuna persona a sentire
,, le lezioni privatamente; ma vo-
,, gliamo, che tutte le dette lezioni
,, si debbano sentire negli Studj pub-
,, blici solamente da que' Lettori,
,, che da Noi saranno deputati, e non
,, altrimenti, derogando tutte, e quali
,, si vogliano licenze date per l' ad-
,, dietro, tanto per Noi, o nostri
,, predecessori, quanto per lo Reve-
,, rendo Regio Cappellano maggiore,
,, o suoi predecessori, sotto pena d'an-
,, ni tre di relegazione a' Lettori,
,, che contravverranno, e d'anni tre
,, d' esilio agli Studenti, che avran-
,, no ardire di contravvenire, ed al-
,, tre maggiori pene ad arbitrio no-
,, stro all' uno, ed agli altri. E di
,, più vogliamo, che agli Studenti,
,, i quali avranno ardire, contra que-
,, sto bando, andare, e sentire le le-
,, zioni private, quell' anno, nel qua-
,, le contravverranno, non si possa
,, loro connumerare per corso di let-
,, tura *etiam*, che tengano la matri-
,, cola.

Poena releg. vel triremi. per triennium.

Vid. prag. seq. §. 6. & prag. 9. di regim. stud.

Poena relegat. per trienn. et alia arbitr.

Nemo deferat et exportet arma, ubi recitantur lectiones, nec in vestibulo.

2. ,, Vogliamo, e comandiamo,
,, che nelle ore delle lezioni, così
,, della mattina, come della sera,
,, niuno possa entrare con armi di
,, qualsivoglia sorta, non solamente
,, dentro gli studj, ma nè anche nel
,, Cortile avanti gli studj, ancorchè
,, non sia studente, sotto pena di die-
,, ci anni di relegazione a' Nobili,
,, e di dieci anni di galea agl' Igno-
,, bili, ed altra pena maggiore ad
,, arbitrio nostro, la quale contra
,, quelli, che saranno pigliati *in fla-*
,, *granti crimine*, vogliamo, che si
,, esegua di fatto, incontanente, *le-*
,, *gato velo*, e senza ordine giudi-
,, ziario.

Poena relegat. vel triremi per decenn. et alia arb.

Omnes deferibantur in matricula infra decem dies post accessum ad Urbem Neap.

3. ,, Vogliamo, ordiniamo, e co-
,, mandiamo, che fra giorni venti
,, dopo la pubblicazione del presente,
,, tutti gli Studenti si debbano ma-
,, tricolare nelle matricole, che ogni
,, anno si fanno nell' officio del Re-
,, verendo Regio Cappellano maggio-
,, re, e questo a rispetto di quelli,
,, che si ritrovano in Napoli, ed a
,, rispetto di quelli, che andranno
,, venendo, fra dieci giorni, dopo
,, che saran giunti in Napoli; altri-
,, menti, elassi detti termini, non
,, s'ammetteranno più alla matricola

Vid. prag. seq. §. 2.

,, per

„ per quell' anno.

4. Ed in ultimo per evitare i romori, che potessero succedere nel fare detta matricola. „ Si ordina, che „ gli Studenti debbano andare a cin- „ que a cinque a matricolarsi, e non „ più, in casa del Rev. Regio Cap- „ pellano Maggiore, o del suo Ma- „ stro d' atti e non altrimenti, sot- „ to pena d' anni tre d' esilio per „ ciascheduno ". Ed acciocchè tutte le cose predette sieno così *ad unguem* eseguite, ed osservate, ordiniamo a tutti, e singoli Officiali maggiori, e minori, e particolarmente al detto Rev. Regio Cappellano maggiore, che tenga cura particolarmente circa l'esecuzione, ed osservanza del presente bando, e di quante in esso si contiene, *omni dubio, et difficultate cessantibus*. *Dat. Neap. die* 15. *Novemb.* 1627. *El Duque de Alva. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret.*

Poena exilii per trienn.

Die 15. Nov. 1627. El Duque de Alva.

PRAMMATICA XVII.

AVendo S.M. con sua real carta de' 25. di Nov. del 1628. ordinato all' Ill. Duca d' Alva nostro predecessore, quello, che conveniva osservarsi per la riforma degli studj, per rimediare agli abusi introdotti circa le dispense, che si davano per gl' Illustri nostri predecessori, e Regio Collaterale, così a rispetto del tempo dello studio, come ancora dell' età; avendone ancora scritto D. Francesco Antonio d' Alarcon Cavaliere dell' abito di S. Giacomo, del Consiglio Reale di S.M., e Visitator Generale in questo Regno; Volendo eseguire la detta Real lettera, rimediare a' sudetti inconvenienti, e dare agli studj quella forma, ed ordine, che si conviene, per lo beneficio della Repubblica, e servizio di S. M. avendolo communicato con detto Visitator Generale „ Abbiamo fatto, „ con voto, e parere del Regio Col- „ lateral Consiglio, appresso di Noi „ assistente, gl' infrascritti ordini, i „ quali vogliamo, che *ad unguem*, „ si debbano adempiere, ed osserva- „ re, senza che in niun tempo vi ci „ possa dispensare; anzi vogliamo, „ che tutti quelli, che conseguiran- „ no il grado così in Legge, come „ in qualsivoglia altra scienza, con- „ tra la forma degl' infrascritti ordi- „ ni nostri, in ogni tempo restino „ privi del grado, che conseguiranno, „ ed inabili a qualsivoglia onore, „ privilegj, dignità, ed amministra- „ zione di giustizia, e particolarmen- „ te nel Collegio de' Dottori di que- „ sta Fedelissima Città.

Vid. prag. 14. §. 4. de off. Secret. & prag. 21. et 22. hoc tit.

Doctorati contra pragmaticam creati sint inhabiles.

1 „ Ordiniamo, che s' osservi in- „ violabilmente la Prammatica de' 13. „ di Marzo del 1584., e 'l titolo se- „ condo, e terzo della terza parte „ degli Statuti dello studio di questa „ fedelissima Città, colla carta di „ S.M. degli 8. di Gennajo del 1625., „ e l' ordine dato dall' Illustre Duca „ d' Alva nostro Predecessore de' 25. „ di Dicembre del 1625., per le quali „ ordina, che niuno sia ammesso a „ sentire niuna facoltà, senza che „ prima sia esaminato della latinità „ dal Cattedratico di Rettorica, e „ che non sia ammesso nella matri- „ cola dal Rever. Regio Cappellano „ maggiore, e non presentando la „ cedola del detto esame, ed appro- „ vazione firmata dal detto Cattedra- „ tico di Rettorica, la quale cedola „ ha da restare in potere del Mastro „ d' atti del detto Reverendo Cappel- „ lano maggiore, il quale avrà da „ notare, come presentò la detta ce- „ dola, e non adempiendo puntual- „ mente le cose suddette, non pos- „ sono guadagnare il corso degli stu- „ dj,

Ut in bannor. 1 fol. 47. Quae est 7. de Schol. doct. juxta impress. anno 1623. Cujus loco fuit subrogata prag. praeced. §. 3 et 4. Scholastici non admittuntur ad discendam aliquam scientiam, nisi ex examini suppositus linguae latinae. Ut in prag. 9 de regim. stud.

„ dj, nè esser ammessi al grado del „ Dottorato.

Tempus statutum non currat, nisi a die descriptionis, et quando sint describendi. Concord. prag. 1. de regimin. studior. par. 3. tit. 3. et inf. prag. 21. et 22.

2 „ Che a niuno studente s' ammetta, ne' conti corso alcuno d'avere studiata niuna facoltà, se non dal dì, che sarà matricolato, e presenterà avere studiato interamente sei mesi, ed un giorno. Ordinando, che quando si comincerà il corso, quelli, che stanno dentro Napoli s' abbiano da matricolare fra giorni venti, decorrendi dal dì di San Luca, che cominciano gli studj, e quelli, che verranno dopo detti giorni 20. si debbano matricolare dopo altri giorni dodici, i quali elassi non si possano matricolare senza licenza *in scriptis* del Rev. Cappellano Maggiore; ed in questo caso non vaglia il tempo del corso, se non dal dì della matricola; la quale mancando non si possa provar detto corso per testimonj.

Terminò completo requiritur probatio per testes, et descriptio in matricula. Confirmatur in prag. 21. 22.

3. „ Che finito il corso, quello si debba provare con testimonj, e fede della matricola copulativamente, non ammettendosi l' informazione de' testimonj senza la matricola, nè la matricola senza l' informazione de' testimonj, e questo s' abbia da fare finito il corso, o poco dopo, al più per tutto il mese di Dicembre di quel medesimo anno, ed elasso detto termine, non s'ammetta niun genere di pruova, nè vaglia il corso, nè si conti per lo grado in niuna maniera; e questo per ovviare alle frodi, e giuramenti falsi.

Tempus necessarium.

4. „ Che non si possa graduare niuno in Legge senz' aver prima fatto il corso di cinque anni; ed in Medicina, se non avrà fatto il corso di sette, ed in Teologia di dodici, colle qualità, e condizioni suddette.

Aetas requisita. Confirmatur per prag. 14. 14. de off. Secret.

5. „ Che s' osservi inviolabilmente, che niuno si possa graduare, se non avrà l' età di ventuno anno, ordinando, che non si dispensi al mancamento di detta età, sotto le pene di sopra stabilite.

Scientiae non doceantur domi privatim, nec scholas et accedant, quando professores Doctores repetant, vid prag. 16 et tot. postillam, et prag. 19. inf. poena amiss. salarii annalis, et Cathedrae.

6. „ Che in tempo del corso non si legga nelle case particolari niuna sorta di lettura, ancorchè fossero gl' Instituti *juxta textum*, sotto pena a' Lettori Cattedratici la prima volta di perdere il salario d' un anno, e per la seconda le Cattedre, e quelli, che non fossero Cattedratici, per la prima volta incorrano in pena di ducati cento, da applicarsi al Regio Fisco, e per la seconda perdano il privilegio di Dottore, e non possano incorporarsi nel Collegio d' essi, e gli Studenti, che accudiranno alle dette letture, restino *ipso facto* inabili, ed incapaci di guadagnare corso *in futurum*, ed ancorchè accudissero a' detti corsi, non s' ammettano per poter graduarsi, incorrendo ancora alla pena di ducati mille.

Poena ut sint incapaces, et duc. mille.

Lectiones repetendae publice non doceantur privatim. Libellus Reverend Capellani majoris necessarius pro consequendo grado dignitatis Doctoris.

7. „ Che finito il corso dal primo di Maggio fino a S.Luca, non si possano leggere in case particolari le letture, che s' hanno da leggere negli Studj pubblici gli anni seguenti, e solamente si possano continuare, o leggere di nuovo quelle letture, che saranno state lette quell' anno, o altre, che non saranno assegnate. Ordinando all'Ill. Vicecancelliere, e Collegio de' Dottori, che non ammettano al grado niuno Studente nella facoltà di Legge, di Medicina, e Teologia, se prima non consterà per fede del detto Rever. Cappellano Maggiore d' avere studiato il tempo stabilito nelle dette facoltà, riferendosi alla detta matricola fatta in tempo abile, ed all' informazione de' testi- „ mo-

„ monj, che copulativamente s'è ordinata; ed ancorchè per quelli, „ che pretendessero detti gradi, si „ portasse dispensa nostra, o del Regio Collateral Consiglio per lo supplemento della matricola, difetto „ d'età, o dell'esame, ed approvazione della Grammatica, non si „ debbano dette dispense altrimenti „ osservare, come impetrate contra „ la ragione, e l'utilità pubblica, e „ contra la forma di dette Reali lettere, sotto pena di ducati mille, „ oltra la restituzione delle propine, „ e parti.

Poena centum. mille, et restitutio depositi, seu portionis.

Idem servetur in Collegio Medicorum Salernitano.

8. „ Dichiarando, ed ordinando similmente, che, nel Collegio de' „ Medici, e Studio della Città di „ Salerno s'abbia da osservare così „ nel conferire il grado, come nella „ matricola tutto quanto sta di sopra „ disposto, ed ordinato negli Studj „ di questa Fedelissima Città, eccetto che l'esame della latinità ordinata farsi dal Cattedratico della „ Rettorica, prima dell'ammettersi a „ sentir facoltà, si faccia dal Padre „ Rettore de' Gesuiti di detta Città, „ o da altra persona da Noi deputata."

Sup. §. 1. et prag. 1. de reg. stud.

Per osservanza de' quali ordini comandiamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti, e se ne affiggano copie nelle Porte de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Decembris 1619. El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Regens. Vidit Enriquez Regens. Vidit Lopez Regens. Dominus Viceres, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Jo: Angelo Barilio Secretarius. In Bann. 1. fol. 14.*

Die 31. Dec. 1619 El Duque de Alcalà.

PRAMMATICA XVIII.

„ NEll'anno 1587. a 6. di Marzo dall'Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore fu fatta „ Prammatica, la quale fu impressa „ nel titolo *De Scholaribus Doctorandis*, al *numer.* 11. * dando la forma come s'ha da osservare in quelli, che hanno da pigliare il grado „ di Dottore, così in Legge, come „ in Medicina, tanto in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, come ancora nella Città di „ Salerno; Ordinando, che non si „ desse il grado di Dottore a niuno, „ che non avesse studiato, e sentite „ le letture ordinarie per cinque anni continui in Filosofia, e Medicina; Facendo constare a' detti Collegj per legittima informazione, e „ per la matricola ordinata farsi, e „ volendo rimediare, che con effetto „ tutti quelli, che hanno da pigliare „ i detti gradi, tanto ne' Collegj „ predetti di questo Regno, quanto „ di fuori, non sieno ammessi ad „ esercitare detti gradi senza fare apparire clausola ne' loro privilegj, „ che consti per detta informazione „ d'avere sentite le dette letture per „ detti tempi, e fu per detta Regia „ Prammatica ordinato, che niuna „ persona (eccetto che i Dottorati „ nell'almo Collegio di questa predetta Città) potesse, nè dovesse „ esercitare il grado di Dottore, o „ sia di Legge, o Medicina in questo predetto Regno, se non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel predetto almo Collegio di „ questa predetta Città, ed in detto „ almo Collegio faccia constare per „ detta informazione, d'avere sentite „ le dette letture per detti tempi, „ cioè quelli di Legge per li detti

Confirmatur Pragmatica de tempore studendi ut alumni possit gradus doctoratus.

* In impressione ann. 1625. in hac vero inseritur in calce hujus pragmaticae.

Confirmatur per prag. 20.

 „ cin-

„ cinque anni, e quelli di Filosofia, „ e Medicina per detti sette anni, „ facendosi in detti privilegj per detto almo Collegio Napoletano dichiarazione di dette letture sentite, proibendo *sub poena falsi*, a tutti quelli, ch' esercitassero detti gradi di Dottore, così in Legge, come in Filosofia, e Medicina, senza detta approvazione di detto Almo Collegio Napoletano; Ordinando ancora, che niuna persona di qualsivoglia grado, stato, e condizione si sia, si potesse valere di detto Dottorato, se non avesse detta approvazione dal detto Almo Collegio Napoletano, in niun carico, officio, e medicamento, sotto pena *etiam* corporale; ed essendo stata osservata detta Regia Prammatica fatta con tanta considerazione per lo servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico del presente Regno, come ancora s'osserva fino al presente per li Dottori dottorati ne' Collegj fuori del presente Regno. E perchè per incuria dello Stampatore è stata lasciata d'imprimersi nelle nuove Prammatiche impresse nell' anno 1633. nel detto titolo *de Scholaribus Doctorandis*, e convenendo tanto al servizio di detta Maestà, e beneficio pubblico, che detta Regia Prammatica tenga il suo debito effetto. Per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, colla presente, *omni tempore valitura*, diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che detta Regia Prammatica fatta dal detto Illustre Conte di Miranda nostro predecessore si osservi inviolabilmente *juxta ipsius seriem*, *continentiam*, *& tenorem*, tanto per li Dottori dottorati, e dottorandi ne' Collegj fuori del presente Regno, „ quanto ancora per li Dottori dottorati, e che si dottoreranno *in futurum* in Filosofia, e Medicina, „ nel Collegio della predetta Città di Salerno, sotto le pene in detta Regia Prammatica contenute."

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e nel presente Regno. *Datum Neap. die 21. Junii 1636. El Conde de Monterey. Vid. Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Vid. Zufia Reg. Barilius Secr. In Pragm. 1. fol. 183. Paduanus.*

Die 21. Junii 1636. El Conde de Monterey.

Tempus, quo debeant studere doctorandi, tam in jure, quam in medicina.

Tenor Prag. Comitis Mirandae, de qua supra fit mentio est videlicet. Magnif. Viri, etc. Per altre ordinazioni si è provveduto, e data forma, come ne' Collegj de' Dottori di Legge, e di Medicina di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, ed *etiam* di Medicina nella Città di Salerno, si ha da osservare con quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, e così di Legge, come di Medicina, contenenti in somma, che a niuno si dia il grado di Dottore, che, non abbia colui, che avrà studiato in legge, sentite le letture ordinarie per cinque anni continui, e quelli di medicina, anche le letture ordinarie per sette anni continui, e che questo dovesse constare a' detti Collegj, per legittima informazione, o per la matricola ordinata farsi; *verum*, perchè molti che avranno studiato avanti, che fosse stata ordinata farsi la detta matricola, si trova provveduto, che questi sieno ammessi con legittima informazione come avranno sentite dette letture ordinarie, per lo detto tempo, e che questo si dovesse osservare, *etiam* per quelli, che hanno studiato, e studieranno fuora di Regno, come più amplamente in detti ordini si contiene, a' quali ci rimet-

mettiamo. Volendo Noi rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare, e pigliano i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuori, non sieno ammessi ad esercitare detti gradi, che non apparisce clausola ne'loro privilegj, che sia constato per informazione, come hanno sentite le dette letture per detti tempi, non potendosi provare per la matricola, per avere poco tempo, ch'è stata ordinata farsi qua in Regno; ci è paruto farvi la presente per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate in nome nostro fare, ed „ ordinare, che si pubblichi il presente bando per coteste Provincie „ a voi decrete, proibendo, che niuno possa, nè debba esercitare grado di Dottore, o sia di Legge, o „ sia di Medicina in questo predetto „ Regno, che sia dottorato ne' detti „ Collegj di esso Regno, o fuori di „ quello dal dì, che sono stati fatti „ i sopraddetti ordini *in futurum*, se „ non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel Collegio pubblico di questa predetta Magnifica, „ e fedelissima Città, ed in quello „ faccia constare per informazione, „ come avrà sentite dette letture per „ detti tempi, cioè quei di legge per „ li detti cinque anni, e quelli di „ medicina per li predetti 7. anni, „ e che in tali privilegj ne faccia „ fare dichiarazione dal detto Collegio di questa predetta magnifica, „ e fedelissima Città, acciocchè sia „ noto a tutti; e nel medesimo bando porrete clausola in nome nostro „ *sub poena falsi* a tutti quelli, che „ contra il tenore sopraddetto eserciteranno officio spettante a Dottore, o di Legge, o di Medicina „ come Dottore, intendendo questo „ di quelli, che sono dottorati solamente senza la forma predetta; „ poichè non vogliamo, che niuno „ si eserciti in detto grado, che nel „ suo privilegio non sia dichiarato „ per detto Collegio di Napoli, come si sono sentite le dette letture „ per detti tempi; comandando similmente a tutti, e quali si vogliano persone, di qualunque stato „ grado, e condizione si sieno, che „ non debbano valersi di simili Dottori, in Legge, o in Medicina, „ in niun officio, carico, e medicamento come Dottori, se non mostreranno simili proccure ne' loro „ privilegj con dette dichiarazioni, „ fatta la dichiarazione predetta per „ detto Collegio Napoletano, sotto „ pena alle tali persone, che se ne „ valessero contra il sopraddetto tenore, *etiam* corporale a nostro arbitrio riservata" e della pubblicazione del predetto bando ne farete fare i debiti notamenti, e ne manderete una copia a Noi autentica, e l'originale lo farete registrare colla presente, e col Bando predetto, che farete in questa Regia Udienza, affinchè in ogni futuro tempo si sappia, e se ne abbia notizia; e di come l'avrete eseguito, con vostre lettere ce ne farete savvisati. *Datum Neapoli die 6. Martii* 1587. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Reg. pro Reg. Bastida Secret.*

Die 6. Martii 1587. El Conde de Miranda.

All' Udienza di Terra d'Otranto, et in simili supradicta forma cum eisdem clausulis, signaturis, et data, fuit scriptum omnibus aliis infrascriptis Audientiis, videlicet; Audientiae Calabriae citra, Audientiae Principatus citra, et Basilicatae, Audientiae Aprutii, Audientiae Barii, Audientiae Calabriae ultra, Audientiae Principatus ultra, et cum eisdem clausulis, signaturis, et data, fuit scriptum M. C. V. per la Provincia di Ter-

Terra di Lavoro. *In Cur. 1. Hydr. fol.* 28.

PRAMMATICA XIX.

Duplicata in prag. 16 licet habeat diversum dictam; vide loi postillas.

ESsendo venuto il tempo, nel quale si deggiono aprire gli Studj Pubblici in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, e desiderando Noi, che gli Studenti di tutte le scienze facciano in quegli i progressi, che si desiderano, per poterne poi pigliare il grado meritevole, senza che si dia disturbo a' Lettori, mentre stanno nelle Cattedre leggendo, i quali molte volte dagli urli, e romori, che si fanno in quel tempo, son forzati a lasciare imperfette le lezioni; ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore* valituro, con gl' infrascritti Capi, *videlicet*.

Ordinationes circa scholares publicorum studiorum.

1. Perchè siamo informati, che i romoranti negli Studj sono alcuni, i quali non sono veramente Studenti, ma vengono in detti Studj in conversazione degli Studenti, ed a posta per far romore, ed impedire i Lettori; ed altri sono veramente Studenti, ma perchè sentono le loro lezioni privatamente nelle case private de' Lettori, non si curano di venire poi negli Studj pubblici, e con urli, strepiti, e romori, impedire, che si sentano le lezioni pubbliche; „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che negli Studj pubblici al tempo, „ che si leggono lezioni, non possano entrare altre persone, che i veri „ Studenti, i quali sieno matricolati „ nella matricola, come appresso si „ dirà, sotto pena di anni tre di galea agl' Ignobili; e che niuna persona possa leggere privatamente in „ casa niuna sorta di lezioni, o che „ sieno di legge Canonica, e Civile, o di Filosofia, o di Medicina, „ o di qualsivoglia altra scienza, e „ tanto se saranno di lettura ordinaria, quanto di lettura straordinaria, *etiam*, che sia lezione d' Instituti *juxta textum*, o principio „ di Filosofia; con espressa proibizione agli Studenti, che non debbano andare in casa di niuna persona a sentire dette lezioni privatamente; ma vogliamo, che tutte „ le dette lezioni si debbano sentire „ negli Studj pubblici solamente da „ que' Lettori, che da Noi saranno „ deputati, e non altrimenti; rivocando tutte, e quali si vogliano „ licenze date per l' addietro, tanto „ da Noi, o nostri Predecessori, „ quanto dal Reverendo Regio Cappellano Maggiore, o suoi Predecessori, sotto pena d'anni tre di relegazione a' Lettori, che contravverranno, e di anni tre d'esilio „ agli Studenti, che avranno ardire „ di contravvenire, e d'altra maggior pena ad arbitrio nostro agli „ uni, ed agli altri; e di più vogliamo, che agli Studenti, i quali avranno ardire contro questo „ Bando andare a sentire le lezioni „ private, quell' anno, nel quale contravverranno, non si possa loro „ connumerare per corso di lettura, „ *etiam* che tengano la matricola.

Poena ann. 3. triremi. vel rel.

Poena ann. 3. releg. et alia arb.

2. „ Vogliamo, e comandiamo, „ che nell'ora delle lezioni, così „ della mattina, come della sera, „ niuno possa entrare con arme di „ qualsivoglia sorta, non solamente „ dentro gli Studj, ma nè anche nel „ cortile avanti gli Studj, ancorchè „ non sia Studente, sotto pena di „ 10. anni di relegazione a' Nobili, „ ed agl' Ignobili di anni dieci di „ galea, e d'altra pena maggiore ad „ arbitrio nostro, la quale contra „ quel-

Vide prag. 2. de Regim. studiorum.

Poena ann. 10. relegat. et trirem. et alia arb.

„ quelli, che saranno pigliati *in flagranti crimine*, vogliamo, che s'esegua di fatto incontanente *levato velo*, e senza ordine giudiziario.

3. „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo, che fra giorni venti, „ dopo la pubblicazione della presente, tutti gli Studenti si debbano matricolare nella matricola, che „ ogni anno si fa nell' officio del Reverendo Regio Cappellano Maggiore, e questo a rispetto di quelli, che si ritrovano in Napoli; ed „ a rispetto di quelli, che andranno „ venendo, fra dieci giorni, dopo „ che saranno giunti in Napoli; altrimenti elassi detti termini non „ si ammetta più alla matricola per „ quell' anno.

4. „ Ed ultimo, per evitare i romori, che potessero succedere nel „ fare della detta matricola, s' ordina, che gli Studenti debbano andare a cinque a cinque a matricolarsi, e non più, in casa del Reverendo Cappellano Maggiore, o „ del suo Mastro d' atti, e non altrimenti, sotto pena d' anni tre di „ esilio per ciascheduno ". Ed acciocchè tutte le cose predette, sieno così *ad unguem* eseguite, ed osservate; Ordiniamo a tutti, e singoli Officiali, maggiori, e minori, e particolarmente al Reverendo Cappellano Maggiore, che tenga cura particolarissima circa l' esecuzione, ed osservanza del presente Bando, e di quanto in esso si contiene, *omni dubio, et difficultate cessantibus. Datum Neapoli die 21. Octobris 1638. El Duque de Medina. V. Tapia Reg. Vid. Brancia Regens. Vidit Casanate Reg. Barilius Secretarius.*

Poena 3. ann. exilii.

Die 21. Oct. 1638. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XX.

Ut in pragm. antecedentibus signanter 7. Scholaribus Regiorum Studiorum infra tempus hic ordinatum, accipiant matriculas, sub poena, ut intus.

Ancorchè per più ordini, e Bandi emanati in tempo dell' Illust. Duca d' Alba de' 25. di Dicembre del 1625. e 15. di Novembre del 1627. in esecuzione della Real carta di Sua Maestà degli 8. di Gennajo del 1625., et altri Bandi emanati in tempo dell' Ill. Duca d' Alcalà de' 31. di Dicembre del 1629. in esecuzione d' altra Real carta di Sua Maestà de' 25. di Dicembre del 1628. stia ordinato, che l' almo Collegio de' Dottori di questa fedelissima Città, non debba ammettere niuno Studente al grado del Dottorato, se prima non consterà per fede della matricola del Rev. Regio Cappellano Maggiore, d' avere studiato il tempo stabilito, come in Legge in corso d' anni cinque continui, in Medicina di anni sette, ed in Teologia d' anni dodici, le quali matricole s' avessero da procurare per ciascheduno anno dagli Studenti, che stanno dentro Napoli, fra il tempo di giorni venti, decorrendi dal dì di S. Luca, che cominciano gli Studj; e quelli, che venissero elassi detti giorni venti, l' avessero da ottenere fra altri giorni dodici, e colle dette fedi di matricola, e pruova de' testimonj copulativamente del detto corso. Al presente abbiamo avuta relazione dal Reverendo Regio Cappellano Maggiore, che il suo Mastro d' atti morto usava facilità in concedere dette matricole; ed avendo perciò ritirato l' officio in casa sua, molti Studenti, confidati in detta facilità, sono rimasti delusi. Perciò convenendo, che i detti ordini s' osservino inviolabilmente „ Ci „ è paruto, con voto, e parere del „ Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, rinnovare gli „ or-

„ ordini suddetti, e per la presente „ Prammatica ordinare, così come „ ordiniamo, che s'osservino i detti „ ordini, e fra il termine di giorni „ venti gli Studenti predetti debba„ no pigliare le matricole per quel „ tempo, che effettivamente avranno „ studiato, precedente giuramento, „ da darsi in mano del detto Reve„ rendo Regio Cappellano Maggiore, „ e colla fede delle dette matricole, „ possano fare la pruova in detto al„ mo Collegio del corso del tempo, „ che ciascheduno d'essi ha studiato, „ colla deposizione di tre testimonj, „ ed elasso detto termine, vogliamo, „ che non si ammetta persona alcu„ na alle dette matricole, eccetto „ nella conformità de' suddetti bandi „ sopra ciò emanati, i quali si deb„ bano osservare *ad unguem* ". Ed affinchè venga a notizia di tutti, comandiamo, che la presente si pubblichi ne' luoghi soliti, e se n'affigano copie nelle porte de' Regj Studj, e Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 26. Februarii 1643. El Duque de Medina de las Torres. Vidit Tapia Reg. Vidit Zufia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Sanfelicius Reg. Vid. Ascon Reg. Vid. Capyc. Latro R. Barilius Secretar.*

Die 26. Febr. 1643. El Duque de Medina.

PRAMMATICA XXI.

Confirmatur pragm. 14. sup. eod. et 17. et haec confirmatur per prag. 22.

Essendosi dagl' Illustri nostri Predecessori in diversi tempi, *etiam* precedenti ordini di S. M. dati ordini rigorosi, acciocchè non s'ammettesse niuno Studente al grado di Dottore, se prima non fosse constato per la fede affirmativa di tutte le Matricole del Reverendo Regio Cappellanu Maggiore, e per informazione veridica copulativamente, d'avere lo Studente di Legge, studiato l'intero quinquennio, e quello di Medicina, il settennio, ne' Regj pubblici Studj di questa fedelissima Città: ed a rispetto di quelli, che avessero studiato in altre Università fuori del Regno, e dimandassero dottorarsi nell' almo Collegio, fu ordinato nel 1607. dall' Illustre Conte di Venavente, che dovessero questi, oltra l'informazione veridica, presentare anche fede del detto Reverendo Cappellano Maggiore, come non si ritrovavano matricolati nel libro della suddetta matricola, la qual fede vien detta *Negativa*, con che si pretese rimediare alla frode di quegli, i quali avendo cominciato a studiare ne' Regj pubblici Studj predetti, ed a matricolarsi senza voler poi complire l'intero corso, fingendo avere studiato in altre Università fuori del Regno, facendo le loro pruove con testimonj, e venivano ammessi al grado di Dottore; e con tutto ciò la sperienza ha dimostrato poi, che la detta fede negativa non ha servito ad altro, che a dar maggior campo a' detti Studenti di commettere detta frode, e presentare l'esame de' testimonj circa il corso dello studio, mendace, sotto pretesto d'avere studiato *extra Regnum* contra l'intenzione del suddetto ordine del 1607., e Prammatica del 1629., e contra il decoro, ed instituto dell' almo Collegio di questa fedelissima Città, tanto puntuale, ed accurato, di tanta fede, ed autorità per tutta l'Italia. E volendo rimediare a' suddetti inconvenienti, e dare agli Studj quella forma, ed ordine, che si conviene per la retta amministrazione della giustizia; ci è paruto, con voto, e parere del R. Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica *omni tempore valitura*, colla quale „ Vogliamo, ed espressamente „ ordiniamo, che la Prammatica emanata a' 31. di Dicembre del 1629.

Est prag. 17. sup. eod.

„ pre-

„ precedenti ordini di S. M. colla „ quale fra l' altro sta ordinato, che „ niuno Studente possa ascendere al „ grado di Dottore, senza che pri- „ ma faccia constare per la fede af- „ firmativa di tutte le matricole, e „ per l' informazione veridica copu- „ lativamente, d' avere studiato il „ Legista cinque anni, e'l Medico „ sette, si debba eseguire, ed osser- „ vare giusta la sua serie, contenen- „ za, e tenore. E di più vogliamo, „ ed ordiniamo, che, da oggi in „ avanti, non si possano in modo „ alcuno dal detto Reverendo Regio „ Cappellano Maggiore fare simili „ fedi negative, nè dal detto almo „ Collegio quelle ammettere; ma vo- „ gliamo, che gli Studenti, che si „ avranno da graduare in dett' almo „ Collegio nelle dette Professioni, „ debbano presentare la fede affirma- „ tiva di detto Reverendo Regio Cap- „ pellano Maggiore, di tutte cinque, „ e sette matricole *respective*, e per „ informazione veridica far constare „ l' intero corso dello studio, nè pos- „ sano essere promossi in detto gra- „ do in altro modo, o forma, sotto „ qualsivoglia pretesto, o colore, „ sotto le pene contenute in detta „ menzionata Prammatica ". Ed aven- do considerazione, che molti Studen- ti confidati in detta facilità di fe- de negativa, hanno lasciato di piglia- re detta matricola a' tempi debiti, e verrebbero a restare delusi per quel tempo, che hanno studiato prima della pubblicazione della presente; „ Perciò vogliamo, ed ordiniamo, „ che, fra il termine di giorni no- „ vantotto, decorrendi dal dì di S. Lu- „ ca primo venturo, che s' apriranno „ detti Regj Studj, tutti gli Studenti „ debbano andare a matricolarsi ne' „ libri della matricola del detto Re- „ verendo Regio Cappellano Maggio- „ re, per quel tempo, che effettiva- „ mente avranno studiato, preceden- „ te però il giuramento, da darsi in „ mano di esso Reverendo Regio „ Cappellano Maggiore da' detti Stu- „ denti, e s' ammetta per questa vol- „ ta *tantum* la detta matricola di più „ anni insieme; ma elassi detti gior- „ ni novantotto, vogliamo, ed or- „ diniamo, che il libro di detta ma- „ tricola si debba serrare, e per l' av- „ venire gli Studenti si debbano ma- „ tricolare anno per anno fra il ter- „ mine stabilito da detta Regia Pram- „ matica de' 31. di Dicembre del „ *1629.* " E comandiamo, che la pre- sente si pubblichi ne' luoghi soli- ti, e se n' affigga copia nelle porte de' predetti pubblici Studj, acciocchè venga a notizia di tutti, e non se ne possa allegare causa d' ignoranza. *Datum Neap. die 9. Octobris 1651. El Conde, y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vidit Caracciolus Regens. Vidit Capycius Latro Reg. Vid. Garcia Reg. In Cur. 2. fol. 124. Figliola.*

Scholares capiant matriculas de praeterito, ut intus.

Pragm. 17.

Die 9. Octobr. 1651. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXII.

Renovatur pragm. 17. 20. et 21.

Illustres, et Magnifici viri Regii Consiliarii fideles dilectissimi. A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. I Dottori Medici dell' almo Collegio di questa Fedelissima Città di Napoli supplicando espongono a Vostra Eccellenza, come i mesi passati, restò servita di far pubblicar Prammatica in esecuzione degli altri ordini precedenti, che gli Studenti di Medicina avessero, prima di graduarsi, a prendere ogni anno dal principio dello Studio la matricola di Filosofia, e Medicina, infino al numero di sette, acciocchè da questo ne risultasse il pubblico beneficio di questa Città, e

Regno, che fossero ammesse al grado del Dottorato quelle persone, che con effetto avessero vacato nello Studio il tempo del settennio, ch'è stato stimato abile a poter renderli dotti nella professione di Medicina; il che fu per prima ancora ordinato senza niuna limitazione dall' Ill. Duca d' Alcalà allora Vicerè del Regno. E perchè per isfuggire questa giustissima ordinazione di Vostra Eccellenza, e suo Collateral Consiglio, gli Studenti quasi tutti, senz' avere complito detto corso del settennio, vanno a dottorarsi in Salerno, e 'l Collegio di detta Città gli ammette senza il requisito di dette matricole, dalle quali si fa chiara la prova del settennio, sotto pretesto, che detto Collegio di Salerno non istia soggetto al requisito di quelle, ed alle Regie Prammatiche sopra ciò generalmente emanate. Per tanto supplicano umilmente Vostra Eccellenza, anche per via di dichiarazione, essendo di bisogno, che si degni ordinare, che detta Prammatica s' intenda promulgata non solo per l' almo Collegio di Napoli, ma per lo detto Collegio di Salerno, giusta la sua serie, contenenza, e tenore, acciocchè si evitino gl' inconvenienti così grandi considerati nella Prammatica precedente; il che oltre all' essere giusto, essi supplicanti si riservano di supplicare l' Eccellenza Sua nell' altre loro ragioni, che tengono avverso di detto almo Collegio di Salerno; e 'l riceveranno a grazia, *ut Deus*. E prima di provvedere al suddetto memoriale, abbiamo ancora riconosciuta l' infrascritta Regia Prammatica emanata di nostro ordine del tenor seguente, *videlicet*: Essendo dagl' Illustri nostri Predecessori in diversi tempi etc., *ut in prag. praecedent.* Per esecuzione della quale per Noi si è interposto decreto del tenor seguente *videlicet*. Die septimo mensis Junii 1652. Neapoli, lecto supradicto memoriali Suae Excellentiae in Regio Collaterali Consilio, ac visa Regia Pragmatica, edita sub die 9. Novembris 1651. circa formam matricularum Scholarium graduandorum in almo Collegio Neapolitano Illustrissimus, et Excellentissimus Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc. *Providet, decernit, atque mandat, quod praedicta Regia Pragmatica exequatur, juxta sui seriem, continentiam, et tenorem, etiam respectu Scholarium Artis Medicinae graduandorum in Almo Collegio Salernitano. Hoc suum, etc. Zufia R. Capycius Latro R. Garcia R. Joseph. Barilius Regius a mandatis Scriba*. „ Per tanto vi diciamo, che dobbiate osservare, ed „ eseguire *ad unguem* e puntualmente „ il preinserto decreto interposto per „ Noi, circa la forma delle matricole, „ che si avranno da presentare per gli „ Studenti, che si avranno da graduare nell' almo Collegio di Saler„ no di Medicina, di avere studiato „ per lo tempo di anni sette colla „ fede affirmativa del Reverendo Re„ gio Cappellano Maggiore, giusta „ la forma della preinserta Regia „ Prammatica, la quale vogliamo, „ che si esegua, giusta la sua forma, „ contenenza, e tenore *etiam* a ri„ spetto del Collegio della detta Cit„ tà di Salerno ". *Datum Neapoli die* 25. *mensis Junii* 1652. *El Conde y de Villamediana. Vid. Zufia Reg. Vid. Capyc. Latro Reg. Vid. Garcia Reg. Barilius Secret. In Part.* 37. *fol.* 173. *Barilis*.

Die 25. Junii 1652. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXIII.

Essendosi a' 21. di Giugno dell' anno 1636. in tempo del governo dell' Illustre Conte di Monterey nostro

Prag. 17. hoc tit. Comit. de Monteregio 21. Jun. 1636.

stro Predecessore, pubblicata l'infrascritta Prammatica, la quale è la 18. sotto il titolo *de Scholaribus Doctorandis*, per osservanza dell' altra dell' Ill. Conte di Miranda de' 6. di Marzo 1587. sotto detto titolo, che si trova impressa del tenor seguente, *videlicet*.

Prag. 21. hoc tit. Com Mirandae 6 Mart. 1587.

Nell' anno 1587. a' 6. Marzo dall' Illustre Conte di Miranda nostro Predecessore, fu fatta Prammatica, la quale fu impressa nel titolo *de Scholaribus Doctorandis* al *num.* 21. dando la forma, come si ha da osservare in quelli, che hanno da pigliare il grado di Dottore, così in Legge, come in Medicina, tanto in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, come ancora nella Città di Salerno; ordinando, che non si desse il grado di Dottore a niuno, che non avesse studiato, e sentite le letture ordinarie per cinque anni continui in Legge, e per sette in Filosofia, e Medicina, facendolo constare a' detti Collegj per legittima informazione, e per la matricola ordinata farsi; e volendo rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare i detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuora, non sieno ammessi ad esercitare detti gradi, senza fare apparire clausola ne' loro privilegj, che consti per detta informazione di aver intese le dette letture per detti tempi; e fu per detta Regia Prammatica ordinato, che niuna persona (eccetto che il Dottorato nell' almo Collegio di questa predetta Città) potesse, nè dovesse esercitare il grado di Dottore, o sia di Legge, o di Medicina in questo predetto Regno, se non presenterà prima il suo privilegio di Dottore nel predetto almo Collegio di questa predetta Città, ed in detto almo Collegio faccia constare per detta informazione di avere intese le dette letture per detti tempi, cioè quelli di legge per li detti cinque anni, e quelli di Filosofia, o Medicina, per detti sette anni; faccendosi in detti privilegj per detto almo Collegio Napoletano dichiarazione di dette letture sentite; proibendo *sub poena falsi* a tutti quelli, che esercitassero detti gradi di Dottore, così in Legge, come in Filosofia, e in Medicina, senza approvazione del detto almo Collegio Napoletano, in niun carico, officio, e medicamento, sotto pena *etiam* corporale; ed essendo stata osservata detta Regia Prammatica, fatta con tanta considerazione per lo servizio di Sua Maestà, e beneficio pubblico del presente Regno, come ancora si osserva sino al presente per li Dottori dottorati ne' Collegj fuori del presente Regno. E perchè per incuria, o negligenza dello Stampatore è stata lasciata d' imprimersi nelle nuove Prammatiche, impresse nell' anno 1633. nel detto titolo *de Scholaribus Doctorandis*: E convenendo tanto al servizio di detta Maestà, e beneficio pubblico, che detta Regia Prammatica tenga il suo debito effetto; per questo con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, con la presente, *omni tempore valitura* „ diciamo, ordiniamo, e comandiamo, „ che detta Regia Prammatica, fatta „ dal detto Illustre Conte di Miranda, „ da nostro Predecessore, si osservi „ inviolabilmente, *juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem*, tanto per „ li Dottori dottorati, e dottorandi, ne' Collegj fuori del presente „ Regno, quanto ancora per li Dottori dottorati, e che si dottoreranno *in futurum* in Filosofia, e Medicina nel Collegio della predetta „ Città di Salerno, sotto le pene „ in

Non admittantur Doctores, qui alibi quam Neap. lauream acceperunt ad dignitates, et gradus, nisi apud Collegium Neap. constare faciant Juris Antecessores audivisse per quinquennium, vel Medicinae, et Philosophiae per septennium sub poena falsi.

Pro observantia pragm. 21. hoc tit. etiam respectu eorum, qui lauream sumunt in Collegio Salernitano.

„ in detta Prammatica contenute.

Ed acciocchè la presente Prammatica venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi in questa fedelissima Città, e nel presente Regno. *Datum Neapoli die* 21. *Junii* 1636. *El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Brancia Reg. Vidit Casanate Reg. Vidit Sufia Reg. Barrilius Secret. In Pragm.* 1. *fol.* 183. *Paduanus.*

Prag. 18. hoc tit.

Tenor Pragmaticae Comitis Mirandae, de qua fit mentio est, videlicet: Magnifici Viri, etc. Per altre ordinazioni si è provveduto, e data forma, come ne' Collegj de' Dottori di Legge, e Medicina di questa Magnifica, e fedelissima Città di Napoli, *et etiam* di Medicina nella Città di Salerno si ha da osservare con quelli, che hanno da pigliare grado di Dottore, così di Legge, come di Medicina, contenenti in somma, che a niuno si dia il grado di Dottore, che non abbia colui, che avrà studiato in Legge, sentite le letture ordinarie, per cinque anni continui, e quelli di Medicina anche le letture ordinarie per sette anni continui; e che questo dovesse constare a' detti Collegj per legittima informazione, o per la matricola ordinata farsi; *Verum* perchè molti, che avranno studiato avanti, che fosse stato ordinato farsi la detta matricola, si trova provveduto, che questi sieno ammessi con legittima informazione, come avranno sentite dette letture ordinarie per lo detto tempo, e che questo si dovesse usare *etiam* per quelli, che hanno studiato, e studieranno fuori del Regno, come più ampiamente in detti ordini si contiene, a' quali ci rimettiamo; Volendo Noi rimediare, che con effetto tutti quelli, che hanno da pigliare e pigliano detti gradi, tanto ne' Collegj predetti di questo Regno, quanto di fuori, non sieno ammessi ad esercitar detti gradi, se non apparisce clausola ne'loro privilegj, che sia constato per informazione, come hanno sentite le dette letture per detti tempi, non potendosi provare per la matricola, per essere poco tempo, che è stata ordinata farsi quì in Regno; Ci è paruto farvi la presente, per la quale
„ vi diciamo, ed ordinamo, che dob-
„ biate, in nome nostro, fare, ed
„ ordinare, che si pubblichi il pre-
„ sente Bando per coteste Provincie
„ a voi decrete: proibendo, che nis-
„ suno possa, nè debba esercitare
„ grado di Dottore, o sia di Leg-
„ ge, o sia di Medicina in questo
„ predetto Regno, che sia dottorato
„ ne' Collegj di esso Regno, o fuo-
„ ri di quello dal dì, che sono sta-
„ ti fatti i sopraddetti ordini *in fu-*
„ *turum*, se non presenterà prima il
„ suo privilegio di Dottore nel Col-
„ legio pubblico di questa predetta
„ magnifica, e fedelissima Città, ed
„ in quello faccia constare per in-
„ formazione, come avrà sentite le
„ dette letture per detti tempi; cioè
„ quei di Legge per li detti cinque
„ anni, e quei di Medicina per li
„ detti sette anni, e che in tali pri-
„ vilegj ne faccia fare dichiarazione
„ dal detto Collegio di questa pre-
„ detta magnifica, e fedelissima Cit-
„ tà acciocchè sia noto a tutti; e
„ nel medesimo Bando porrete clau-
„ sola in nome nostro, *sub poena*
„ *falsi*, a tutti quelli, che contra
„ il tenore sopraddetto eserciteranno
„ officio spettante a Dottore, o di
„ Legge, o di Medicina, come Dot-
„ tore: intendendo questo di quelli,
„ che sono dottorati solamente sen-
„ za la forma predetta; poichè non
„ vogliamo, che nissuno eserciti det-
„ to grado, che nel suo privilegio
„ non sia dichiarato per detto Col-
„ le-

„ legio di Napoli, come si sono „ sentite le dette letture per detti „ tempi: comandando similmente a „ tutte, e quali si vogliano persone „ di qualunque stato, grado, e con„ dizione si sieno, che non debbano „ valersi in simili Dottori di Leg„ ge, o di Medicina, in niuno of„ ficio, carica, o medicamento, co„ me Dottori, se non mostreranno „ simili prove ne' loro privilegj, con „ dette dichiarazioni; fatta la di„ chiarazione predetta per detto Col„ legio Napoletano, sotto pene alle „ tali persone, che se ne valessero „ contra il sopraddetto tenore *etiam* „ corporale a nostro arbitrio riserva„ ta ". e della pubblicazione del predetto Bando, ne farete fare i debiti notamenti, e ne manderete una copia a noi autentica, e l'originale lo farete registrare colla presente, e col Bando predetto, che farete in questa predetta Regia Udienza, affinchè in ogni futuro tempo sappia, e se n'abbia notizia, e di come l'avrete eseguito con vostre lettere ce ne farete avvisati. *Datum Neapoli die 6. Martii 1587. El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Reg. Proregens Bastida Secret.*

All' Udienza di Terra d'Otranto: *Et in similî supradicta forma cum eisdem clausulis signaturis, et data, fuit scriptum omnibus infrascriptis aliis Audientiis, videlicet, Audientiae Calabriae Citra, Audientiae Principatus Citra, et Basilicatae, Audientiae Aprutii, Audientiae Barii, Audientiae Calabriae Ultra, Audientiae Principatus Ultra; Et cum eisdem clausulis, signaturis, et data fuit scriptum Magnae Curiae Vicariae*, per la Provincia di Terra di Lavoro. *In Cur. 1. Hydr. fol. 28.*

Observentur pragm. supradictae.

Ed essendosi da Noi conosciuti i gravissimi inconvenienti, risultati dalla poca osservanza di detta Prammatica in disservizio di Sua Maestà, e del Pubblico, volendo con ogni zelo applicare al riparo di essi, abbiamo col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, con la quale „ diciamo, ordiniamo, e co„ mandiamo, che detta preinserta „ Prammatica, e quanto in essa si „ contiene, si debba inviolabilmente „ *ad unguem* osservare, ed eseguire „ giusta la sua forma, contenenza, „ e tenore, senza farsi da nessuno „ il contrario, sotto le pene in quel„ le contenute; ed acciò venga a no„ tizia di tutti, e da nissuno si pos„ sa allegare causa d'ignoranza, vo„ gliamo, che si pubblichi ne' luo„ ghi soliti di questa fedelissima Cit„ tà, e Regno, e si affiggano copie „ di essa nella porta de' Regj Tri„ bunali. *Datum Neapoli die 25. mensis Januarii 1697. D. Luis de la Zerda, y Aragon. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gascon Reg. Vidit Andreassi Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Andreas Reg. D. Dominicus Florillus Secretar. Dominicus Mastellonus Reg. a Mand. Scriba. In Banner. 3. fol. 46. Toletus.*

Die 25. Januar. 1697. D. Luis de la Zerda.

PRAMMATICA XXIV.

CAROLO BORBONIO Rege.

Quum quinquies in matriculam referendi essent studiosi legû, qui propter per quadriennium vacare oporteret legalibus disciplinis in urbana Studiorum Universitate, quod praeteritis Constitutionibus carebatur, hac lege Provincialibus indulgetur, ut ter in

IL paterno amore, che abbiamo per li Nostri fedelissimi sudditi di questa Città, e Regno, muove sempre più il Nostro Real Animo a procurare ogni maggior lor profitto, e vantaggio; Onde per animare i giovani allo studio della disciplina legale, agevolando loro l'acquisto della Laurea Dottorale, alla quale moltissimi han tralasciato per l'addietro di concorrere, e di aspirare, sol perchè, o si sono sgomentati di trattenersi, o non hanno avuto il modo di

matriculam relevantur; quod biennio legalia studia transigere possint. Urbanis vero Candidatis veteres constitutiones novo jussu imperantur.

di un comodo mantenimento in questa Capitale per quel tempo, che lor bisognava di consumare in prender le cinque matricole, e la fede nella licenziatura, siccome sta disposto per la Prammatica 17. sotto il titolo *de Scholaribus Doctorandis* ne' §§. 2., e 4. per far loro godere un effetto di Nostra Real Clemenza, abbiamo fatte le seguenti determinazioni, colle quali, derogando, e dispensando nella maniera, che siegue, alla disposizione di detta Prammatica, ordiniamo, e comandiamo, che da oggi in avanti, e per infino a che da Noi non sarà presa una più ferma, e stabile risoluzione, per lo buon regolamento de' pubblici Studj, tutt' i giovani delle Provincie del Regno possano essere ammessi a dottorarsi in Legge nel Collegio de' Dottori di questa Fedelissima Città, dopo che avranno preso solamente tre matricole, e senz' aspettar gli altri sei mesi, ed un giorno della licenziatura; sul riflesso, che detti Regnicoli sogliono studiare l' istituzioni Civili, e Canoniche nelle loro patrie; Onde venendo in questa Capitale, possono nel solo biennio, che vi bisogna a prender dette tre matricole, attendere allo studio più grave delle materie legali; ed in tal guisa vengono a togliersi da quel grave incomodo, e dispendio, a cui prima erano obbligati, per lo tempo, che vi correva a prender cinque matricole, e la fede della licenziatura. A rispetto però de' Cittadini Napoletani, Vogliamo, che resti ferma la disposizione del §. 4. di detta Prammatica, e per conseguenza, che debbano questi continuare a prender le cinque matricole, siccome per l' addietro si è praticato, dispensando lor solamente il tempo de' sei mesi, ed un giorno della licenziatura, cessando per essi il motivo, che concorre per li Regnicoli, mentre fanno il corso degli studj in casa propria, e con tutto lor comodo; ed in oltre quel trattenimento, a cui sono obbligati, viene ad esser compensato dalla speranza di godere a suo tempo il vantaggio, a loro solamente riserbato de' lucri, ed emolumenti del Collegio Napoletano: Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti; Vogliamo, che la presente Prammatica si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ritornando nella Nostra Segreteria di Stato colle debite relate. Ed in fede di ciò sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle Nostre Reali Armi, e roborata dall' infrascritto Nostro Consigliere di Stato, e Segretario di Stato, e del Dispaccio. *Datum Neapoli die 24. mensis Aprilis* 1737. YO EL REY. *D. Joseph Joachim de Monteallegre. V. De Ipolito Praes. S. C. et V. P. Dominus Rex mandavit mihi. D. Cajetano Mariae Branconio a Secretis*. Pubblicata a dì 6. Maggio 1737.

Die 24. April. 1734. Yo el Rey.

LETTERA REGIA,

a sia

(*) PRAMMATICA XXV.

Eodem Rege. Magistri scholarum Episcopis non subsunt.

Illustrissimo Signore Padrone osservandissimo = Mi si rappresenta, in nome del Comune di Montella, che cotesta di lei Curia pretenda che non si possa aprire Scuola di Lettere Umane, o di Filosofia, o di altre simili Facultà, senza l'autorità ed approvazione sua; e ciò in virtù di bolle Pontifizie non accettate in Regno. Rimettendone il ricorso, le insinuo contentarsi di rif-

fe-

ferirmi quel, che sullo esposto le occorre, e rimandarmelo, per potersele da me in risposta comunicare i miei sentimenti; prevenendola intanto non esser da dare esecuzione, ed osservanza a Pontifizie bolle non autorizzate dalla Sovrana Regia Potestà; nè competere alli Vescovi diritto, ed ingerenza alcuna autoritativa in simili aperture di Scuole. E mi raffermo. *Napoli* 18. *Aprile* 1757. *Affezionatissimo servidore obbligatissimo. Il Marchese Fraggianni. Ill. Monsignor Vescovo di Nusco.*

Die 18. Apr. 1757.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVI.

FERDINANDO IV. Rege. Professores scientiarum a Rege tantum licentiam docendi habeant. Professio fidei Christianae injungitur professoribus coram Ecclesiastica persona.

HO informato il Re di quanto V. S. Illustrissima ha rappresentato con sua relazione de' 15. del passato mese Ottobre, toccante ad obbligare il Sacerdote D. Gaspare Pappatodaro a continuare la lettura in cotesto Seminario, di cui è stato alunno. E la Maestà Sua considerando, che venendo costretto, il farebbe di mala voglia senza profitto de' giovani; mi ha comandato dirle che usi prudenza, e bel garbo in persuaderlo, convenendo la paga per quanto meno potrà.

Toccante poi alla dimanda di non potere nessuno in Diocesi aprire scuola di Scienze senza il di lei permesso, dee stare V. S. Illustrissima nella intelligenza, che niuno può aprire scuole di Scienze senza il permesso della Maestà Sua, ancorchè abbia la età, sia abile, di buoni costumi, e fornito di santa dottrina, come conviene, a fin che la gioventù possa percepire utile, e vantaggio allo Stato. Onde, quando accada di doversi aprire qualche scuola di Scienza, può ricorrersi dalla Maestà Sua per commettersi lo informo del Soggetto; per poi innanzi a' Prelati, o a persone Ecclesiastiche destinande, dopo ottenuto il Regal permesso, fare la professione della Fede. *Napoli* 24. *Aprile* 1773. *Carlo Demarco. Monsignor Vescovo di Oria.*

Die 24. Apr. 1773. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVII.

Eodem Rege. Episcopi de honestate vitae; Audientiae Provinciales de idoneitate Magistrorum Grammaticea, et humaniorum literarũ cognoscant.

SUl ricorso de' zelanti Cittadini di Nardò, e della intera Provincia di Lecce, contro alcuni giovinastri, che tengono scuole di Gramatica, e di Umanità; e, in vece d'istruire i figliuoli nelle Scienze, e nel buon costume, li rovinano con danno della Religione, delle private famiglie, e dello Stato; volendo il Re provedere a tali inconvenienti. Ha risoluto, e vuole, che li Maestri per la educazione della Gioventù debbano avere gli attestati *de vita, et moribus* dalli di loro rispettivi Vescovi; e quindi da' Ministri delle Regie Udienze farsi esaminare da quei Soggetti, che essi Ministri destineranno. Di Regal ordine partecipo a V. S. Illustrissima, e alla Udienza tal Sovrana Regale risoluzione, perchè la facciano esattamente eseguire. *Napoli* 21. *di Gennaro* 1775. *Carlo Demarco. Alla Udienza di Lecce.*

Die 21. Jan. 1775. Carlo Demarco.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVIII.

* Reformatio scholarum.

Considerando il Re di non esservi cosa più seria ed importante, quanto la pubblica Educazione, dalla quale tutte le Classi dello Stato prendono la norma di vivere, ed osservando colla maggiore sensibilità del suo Real Animo, che la medesima sia o trascurata, o da massime pestifere, abominevoli, e sovvertitrici della Religione, e di ogni Dovere Divino, ed umano contaminata, e sconvolta, siccome si ha riservato di dare le convenienti provvidenze per la riforma degli abusi introdotti in tutt'i rami degli Studj, che sono i fonti dell'educazione; così per ovviare prontamente alle attuali interessanti circostanze, ha comandato, che si eseguano i seguenti articoli.

In Urbe, et Regno nullus doceat sine Regis licentia, sive Regiarum Audentiarum.

I. Che nella Capitale, e nel Regno non si permetta a niuno sia laico, o Ecclesiastico, secolare o regolare di aprire Scuola, ancorchè semplicemente di leggere, e scrivere, e di abaco, senza che ne ottenga prima il permesso, in Napoli dal Re, e nelle Provincie del Regno dall'Udienze Provinciali, ed in Terra di Lavoro dal Commessario di Campagna con doverlo questi rappresentare per la Sovrana intelligenza.

Qualitates docentium.

II. Che non diesi tal permesso, se non precedano le più sicure e sincere informazioni della qualità, de' costumi, degli andamenti, e delle massime de' Maestri, e della pubblica opinione, che hanno, cioè di essere conformi alla Santità della Religione, alle Leggi, ed alla Polizia dello Stato, dovendosene prendere le attestazioni legali da' Vescovi, da' Parrochi, e d gli Amministratori delle Università, che ne saranno responsabili.

Etiam aetas docentium in scholis elementaribus apta requiritur.

III. Che si abbia a tener conto dell'età de' Maetri, specialmente delle Scuole basse de' Fanciulli, affinchè, quando non abbiano data tutta la prova del loro costume, non si apra la via a' disordini tante volte accaduti.

In Urbe libri edantur, et examinentur.

IV. Che i Maestri inoltre per riportare il permesso, debbano manifestare quì in Napoli al Cappellano Maggiore, quali scienze insegnar vogliano, esibendone i manoscritti, o i libri, specialmente se versino intorno a scienze morali, come il dritto di Natura, e delle Genti, l'Etica, la Teologia, la Storia Sagra, e Profana, ed altre; il quale Cappellano Maggiore, dopo averli fatti osservare dall' Arcivescovo di questa Capitale, per iscorgere, se contengano massime, o espressioni contrarie alle Verità Evangeliche, e de' Concilj generali ricevuti ed ammessi dalla polizia dello Stato, o al costume Cristiano, gli farà esaminare da alcuno de' pubblici Lettori dell' Università degli Studj i più forniti di zelo, e capaci, per iscorgere, se contengano alcun sentimento pregiudiziale alle Leggi, alle Sovrane Regalie, alla polizia stabilita, ed alla decenza; e dove niente di questo si incontri, sia per parte della Chiesa, sia della Sovranità, si accorderà il permesso, e se ne darà l'avviso a S. M.: nell'intelligenza, perchè non si possa cautelare, che se sarà manoscritto, si dovrà carta per carta cifrare e dal Maestro, e dal Cancelliere della Curia del Cappellano Maggiore; e se libro dato alle stampe, si dovrà indicare l'Autore, e l'Edizione colle cautele convenienti: e nell'

nell' avvertenza, che l' Arcivescovo, o la sua Curia ne dovrà dare fuori il certificato: ed in caso di dubbio, se ne farà relazione.

Etiam in Provinciis.

V. Che lo stesso si pratichi nelle Provincie del Regno, nelle quali debbano i Maestri presentare prima a' Vescovi, poi alle Udienze, ed al Commessario di Campagna i libri, o i manoscritti nel modo indicato nell' Articolo precedente, per approvarsi, o dissaprovarsi, o per corregersi gli errori, ed i sentimenti poco sani, e l' espressioni indecenti, che vi s' incontrassero. Nell' intelligenza però, che i Vescovi, o gli altri Superiori Ecclesiastici non abbiano altra ispezione, che quella di non alterarsi la Morale Evangelica, ed i Concilj generali, dovendo la Disciplina andar d' accordo colle Leggi, e colla Polizia del Regno: e che ne debbano dar fuori il certificato o nettamente, cioè di nulla aver trovato da emendare, o manifestando quali sieno le proposizioni degne di censura, trovandovene: e che in fine debbano eglino soscriverlo a dirittura; dovendo tutto il dippiù, e l'approvazione, e la disapprovazione dipendere da' Regj Magistrati, a' quali si trova commessa, i quali, prima di accordarla, dovranno impiegare nella revisione persone veramente probe, ed intelligenti.

Libri manuscripti foliatim signandi.

VI. Che i manoscritti si abbiano in ogni pagina a cifrare da' Superiori Ecclesiastici, e da' loro Revisori da una parte, e dal Fiscale, o dal Caporuota dell' Udienza, o dal Commessario di Campagna, e da' Revisori, che impiegheranno, dall' altra; coll' avvertenza di non permettersi veruna cassatura ne' manoscritti medesimi.

Professores scientiarum moralium quae docere debent.

VII. Che i Maestri delle scienze morali debbano principalmente spiegare, ed istillare negli animi de' Giovani i doveri, a' quali sono tenuti non solo verso DIO, ed i loro Genitori, ma verso il Principe, ed i suoi Magistrati, dettagliandone il tenore nelle rappresentanze da farsi a Sua Maestà.

Episcopi, et Deputati a Civibus eligendi scholas inspiciant. In Urbe Congregatio Presbyterorum instituta fuit anno 1800, et Regiis codicillis a Panormo datis adprobata.

VIII. Che i Vescovi per una parte, e le Comunità per l' altra, radunate in pubblico parlamento, debbano i primi dal Clero, e le seconde dal Ceto de' Laici elegere uno, o più Deputati, de' più capaci, esemplari, e zelanti, per vegliare sulla condotta de' Maestri autorizzati, e per indagare, se adempiano bene alle loro funzioni, ed alla retta Educazione: e che dove veggano non essere questa plausibile, e tale non sembri a Vescovi, o ad altri Superiori Ecclesiastici, ed a' Deputati laici congiuntamente, debbano riferirlo a Sua Maestà, e passarne intanto l' officio a' Governatori Locali, o a' loro Luogotenenti per far sospendere a' Maestri la continuazione delle Lezioni, i quali così debbano eseguire, come importa in cosa di tanto momento.

Chatechismus in scholis normalibus examinetur.

IX. Che, poichè nelle Scuole Normali, e nelle altre Scuole elementari s'insegna ordinariamente il Catechismo, i Vescovi per mezzo de' Parrochi, o di altri Deputati probi, ed illuminati vi usino una vigilanza particolare; ed in caso di disordine riferiscano a Sua Maestà per la Segreteria di Stato, e di Affari Ecclesiastici.

Album scholarium praescribitur.

X. Che debbano i Maestri tenere un libro, in cui per ordine alfabetico abbiano eglino stessi a notare il nome, ed il cognome, la condizione, e la Patria di tutti i loro Scolari, o farli notare di proprio carattere degli Scolari stessi; il qual libro debbasi da' medesimi Maestri

soscrivere, ed esibire ad ogni richiesta.

Si profecerint scholares.

XI. Che abbiasi a prender conto della riuscita degli Scolari, ed a riconoscere quali massime abbiano apprese.

Professores Universitatis docentes in scholis etiam nunc legi subjiciuntur. Vide pragm. sub titulo de Regimine Studiorum.

XII. Siccome non è ignoto al Re, che i pubblici Lettori della Regia Università degli Studj di questa Capitale insegnano anche privatamente le scienze nelle loro case (il che quantunque non sia dalle Leggi permesso, si è dissimulato, a motivo di non essere sufficienti i soldi mensuali a loro assegnati per poter vivere decentemente) così, fino a che non si trovino i mezzi da aumentarsi doverosamente i loro soldi, Sua Maestà lascierà correre l' introdotta costumanza, a condizione però che ne debbano ottenere l' Approvazione Sovrana, la quale non si negherà, dopo che si saranno prese le informazioni, di cui antecedentemente si è parlato, per mezzo del Cappellano Maggiore, e dell' Arcivescovo di Napoli, che lo dovranno certificare; e dopo che si saranno presentati i libri, ed i manoscritti per osservarsi, e soddisfarsi a tutto ciò, che si è permesso; senzacchè però intanto si impedisca loro la continuazione delle lezioni private: Nell' avvertenza, che tali Lettori non manchino ne' giorni, e nelle ore stabilite di fare le pubbliche lezioni, e ne' giorni di vacanza, o di festa per un' ora la repetizione sopra alcuni punti difficili, coll' intervento, per quanto possa riuscire, del Prefetto degli Studj, che s' incarica ad averne ogni cura per l'adempimento, a norma delle Leggi, e Prammatiche, comprese sotto il titolo *de Regimine Studiorum*.

Onus inspiciendi injungitur Praefecto Universitatis, et Rectori.

XIII. Ed a questo oggetto, oltre a quanto si trova stabilito nelle dette Prammatiche *de Regimine Studiorum*, che Sua Maestà espressamente comanda di eseguirsi, menochè non si fosse in alcuna cosa derogato con Ordini Sovrani, è Reale Volontà che il Cappellano Maggiore, ed il Rettore della Regia Università degli Studj in ogni mese diano conto, se i Lettori facciano eglino stessi le lezioni: giacchè que' solamente potranno valersi di sostituti, i quali dalle Leggi, e dalle Istruzioni de' Regj Studj, o per Sovrana Disposizione saranno dispensati di leggere personalmente o in tutto, o in parte: e che diano conto ancora della divisata ripetizione, in cui il Cappellano Maggiore esprima, se siavi, o nò, intervenuto. Inoltre, che lo stesso Cappellano Maggiore, ed il Rettore debbano anche in ogni mese riferire precisamente, e veridicamente il numero degli Scolari, che frequentano le respettive Cattedre, coll' obligo di tenere un libro, in cui per ordine alfabetico sieno notati i nomi, ed i cognomi, la condizione, e la Patria degli Scolari, nelle forma, che antecedentemente si trova prescritta, senza alterarsi lo stabilimento delle matricole.

Modus praescribitur, quomodo in Universitate lectiones fiant, hic, et in articulis sequentibus.

XIV. Poichè uno de' provvedimenti presi nelle dette Prammatiche *de Regimine Studiorum* è, che i Reggenti allora del Collaterale dovessero essere i Protettori degli Studj, alternando anno per anno tra loro, con tutto il dippiù, che riguarda il carico dato al Prefetto degli Studj; così Sua Maestà elegerà quel Ministro, che meglio sarà per sembrarle, affinchè vegli incessantemente a tutti gli articoli, che interessano la pubblica Educazione trascuratissima.

XV. Che se i pubblici Lettori manchino senza legittima causa di fare le lezioni, e le ripetizioni, si sospenda loro il soldo per que' giorni, che

che manchino: e che quando si vegga di essere recidivi, sospenda il soldo interamente, e se ne dia conto.

XVI. Che il Rettore della Università de' Regj Studj, che per l' ordinaria corruzione delle buone Leggi si è ridotto a non riguardare, che il profitto, che dall' impiego ritrae, debba vegliare, e rispondere per gli disordini, che avvenissero nella stabilita Polizia, con valersi delle facoltà accordate nelle dette Prammatiche: e che ove i suoi sforzi non bastino all' emenda, abbia a parteciparlo al Cappellano Maggiore, il quale accorrer debba al pronto rimedio, e manifestarlo a Sua Maestà: e che la trascuragine, o dissimulazione di esso Rettore, su cui baderà molto il Protettore, sarà degnamente punita, oltre al privarsi dell' officio, e delle prerogative, e de' lucri annessi.

XVII. Uno degli stabilimenti essendo, che il Prefetto degli Studj in tutti i mesi dell' anno scolastico senza le Lezioni de' Lettori, ora di uno, ora di un' altro; e che in ogni due mesi col suo Assessore visiti i Lettori, per vedere, se leggano le materie assegnate, e se manchino in alcuna cosa; comanda il Re, che si esegua il detto stabilimento, e si dia conto della esecuzione, e del risultato.

XVIII. Che i pubblici Lettori abilitati ad insegnare privatamente, tengano anch' eglino un libro del modo indicato, in cui si notino i nomi, ed i cognomi, la condizione, e la Patria di tutti gli Studenti: e che i medesimi sieno obbligati di tenere le Scuole in luogo separato dalle lor Famiglie, tra per evitarsi i rumori, che distraggono, come ancora per tenersi rimoti gli Studenti dal consorzio delle donne, e delle serve di casa, onde potrebbero nascere de' disordini: e che questo si debba parimente osservare da tutti gli altri Maestri privati, che sono, o saranno ammessi ad insegnare, sia in questa Capitale, sia nelle Provincie del Regno.

XIX. Che si notifichi per Editto a tutti coloro, che, non essendo pubblici Lettori, tengono, o vogliono tenere Scuole private, sia nelle proprie Case, sia ne' Conventi, o ne' Chiostri di qualunque Ordine, che fra un mese perentoriamente debbano chiedere il Real Permesso di continuare, o di aprire, le Scuole; dichiarare le Lezioni, che intendono dare, ancorchè di leggere, scrivere, ed abaco, ed esibire la fede del Battesimo, per rilevarsi l' età, e la Patria di loro: e che intendendo d' insegnare scienze, abbiano ad esibire i libri, o i manoscritti, perchè, prese le debite informazioni del costume, e ddlla condizione, abilità, condotta, e pubblica opinione di loro, adempite le condizioni già espresse, se ne possa accordare il permesso, senza impedirsi frattanto a coloro, che tengono già aperte le Scuole, il proseguimento delle medesime.

Scholae etiam claustrales legi huic subjiciantur.

XX. Che si abbia parimente a prender conto degli andamenti, e delle massime de' Maestri delle Scuole Normali.

Scholae etiam Normales.

XXI. Che in tutti i Quartieri di questa Città si stabiliscano, e propongano de' Deputati probi, zelanti, capaci, e di matura età, cioè due per ogni Quartiere, l' uno Ecclesiastico coll' intelligenza, e col certificato dell' Arcivescovo sulla vita, e su' costumi, e coll' approvazione del Cappellano Maggiore; e l' altro laico dal Reggente della G. C.: Che detti Deputati debbano avere l' ispezione sugli andamenti de' Maestri delle Scuole pri-

In Urbe praescribitur idem, quod in articulo VIII.

private, e sulla riuscita de' loro allievi; e che dove li trovino riprensibili, ne abbiano subito a fare relazione a S. M. per mezzo della Real Segreteria di Stato, e di Affari Ecclesiastici.

Seminaria Episcopalia etiam loci subjiciuntur.

XXII. I Seminarj de' Vescovi, e di altri Prelati meritano parimente una speciale avvertenza. E' dunque Real Volontà, che l'Arcivescovo di Napoli, ed i Prelati tutti del Regno manifestino quali siano le facoltà, che si insegnano, quali sieno gli Autori de' libri stampati, se di questi si faccia uso; e se di manoscritti, si abbiano i medesimi ad esibire al Prefetto degli Studj in Napoli, ed alle Udienze nelle Provincie del Regno, o al Commessario di Campagna in quella di Terra di Lavoro, e cifrare da' Revisori più costumati, ed intelligenti delle materie, che vi si trattino per osservare, se vi si contengano proposizioni contrarie alle Regalie, ed alla Polizia del Regno, e dove le trovino, le debbano non solo emendare, ma subito anche riferirlo a Sua Maestà per mezzo di questa Real Segreteria.

Et in scholis Regularium.

XXIII. Che lo stesso stabilimento vuole S. M., che abbia il suo effetto in tutti gli Ordini Monastici, in cui si sostiene un corso di Studj, senza che frattanto o ne' Seminarj, o ne' detti Ordini Monastici s'intermettano le lezioni.

XXIV. Che anche ne' Seminarj, e negli Studj del Clero Regolare si tenga il Catalogo de' Maestri, e degli Scolari col loro nome cognome, e patria, e si pratichi ciò, che si è stabilito nell'articolo X., con darne il Notamento in Napoli al Prefetto degli Studj, e nelle Provincie alle Udienze del Regno, che per mezzo della Segreteria di Stato, e di Affari Ecclesiastici dirigeranno a S. M., e ciò in ciascun'anno.

XXV. Venendo a notizia sia de' Deputati, sia de' Governatori locali, sia delle Udienze del Regno, o del Commessario di Campagna qualunque disordine, o abuso per le massime, che forse s'insegnino a voce, senza eseguirsi i Manoscritti, o i Libri approvati, o per lo costume de' Lettori; che debbano non solo avvertirne i Vescovi, o altri Superiori Ecclesiastici, ma riferirlo anche subito a S. M., e dissimulando, ne saranno puniti. Confida poi molto il Re ne' Superiori Ecclesiastici, che prenderanno tutta la cura, che s'insegni la vera, e retta Morale della Chiesa da' Lettori di tutta probità, e di buon costume; e che non si attenti in menoma parte alle Regalie del Principato, ed alla Polizia del Regno, se non vogliano, essi rendersene responsabili.

XXVI. Che la stessa indagine usino i Superiori Ecclesiastici sull'età, sulla vita, e sugli andamenti de' Rettori, Vicerettori, e Prefetti, che tengano ne' Seminarj, come i canali, che possono, e debbono tendere al sano costume degli Allievi, o mancare di vigilanza: o anche divenir mezzi di corruzione. E che abbiano ogni cura di visitare le stanze, e camerate, ed i bauli, e gli scrigni di ciascuno, per osservare, se vi si nascondono manoscritti, o libri con massime impure, e depravate così per la Sagrosanta Religione, come per le leggi dello Stato: e che trovandogli, gli sorprendano, esibiscano a' Magistrati, e lo riferiscano a S. M.: e che in questo anche le Udienze del Regno, il Commessario di Campagna nelle loro rispettive Giuridizioni, ed i Governatori locali, o Luogotenenti, e Deputati veglino pur essi, e riferiscano.

XXVII.

In libris moribus sigillatim exponatur officium erga Principem, et Magistratus.

XXVII. Che in tutt' i libri, o manoscritti, che contengono Morale, vi sia sempre un capo separato, dove s'inculchino specialmente i doveri verso il Principe, ed il rispetto, e l'obbedienza alle Leggi, a' Magistrati, ed a' Capi di famiglia.

XXVIII. Che mancandosi di eseguire quanto si trova prescritto, saranno puniti colle pene stabilite dalle Leggi, dove tali pene siensi fissate, sieno i contravventori Ecclesiastici, o Secolari; e dove nò, colle pene arbitrarie corrispondenti; e contra i Prelati, ed altri Superiori Ecclesiastici con quelle, che sono riservate alla Suprema economia del Principato.

Quolibet anno exercitia spiritualia scholaribus exhibeantur.

E' in fine Regal Volotà, che si fomenti, e si animi l' antico, ed utile costume di darsi una volta in ogni anno gli esercizj spirituali a tutti gli Studenti così dell' Università de' Regj Studj, come delle Scuole private: e che a questo effetto tanto il Cardinale Arcivescovo, quanto il Cappellano Maggiore di concerto provvedano al bisogno spirituale di Classe di Cittadini, che oggi piucchè mai deve ascoltare la voce della Religione. E volendo il Re, che tutti questi Articoli abbiano una perpetua fermezza, mi ha comandato di comunicargli, come fo, a cotesta Real Camera, affinchè stendendogli in forma di Legge, la rimetta alla M. S., per potersene quindi ordinare la stampa, e la pubblicazione nelle solite forme. *Palazzo 26. Luglio 1794. Ferdinando Corradini. Signor D. Pietro Rivellini*.

Die 26. Julii 1794.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIX.

Eodem Regr. Congregatio Presbyterorum in Urbe scholas inspicientium confirmatur, et ad Regulares omnes extenditur.

Illustrissimo Signore = Dopo il sistema già lodevolmente intrapreso, ed approvato da S. M. con Real Dispaccio de' *16.* Novembre *1799.* circa alla Cristiana, e civile coltura de' giovanetti Scolari, per l'approvazione de' Maestri, la responsabilità de' Giudici de' Quartieri sulla condotta de' medesimi, ed approvazione del Cappellano Maggiore sulla scienza, essendosi rilevati alcuni inconvenienti nati nel decorso, per avvisarsi a questi, onde possa con più sicurezza accertarsi la buona riuscita di sì importante oggetto, ha risoluto il Re di non dovere i Giudici de' Quartieri negare gli attestati a chiunque domandi la licenza di aprir la Scuola, dopo le necessarie informazioni da prendersi fra un tempo denominato, e trovandosi difficoltà di far attestati facciano lettere di Officio di dovere i Giudici medesimi prestarsi con attività, ed efficacia alle domande della Congregazione circa il punire qualche Maestro di Scuola contumace, sia coll' esortazione, sia con minacce, sia con esecuzione di fatto chiudendoli la Scuola, di non dover servir di scusa ad alcuni Maestri tra Regolari, di essere i loro Conventi di Regio Padronato, per esimersi dalla soggezione della Congregazione già di Real ordine istituita; ma ch' essi debbano dalla medesima dipendere. Che gli altri Regolari, che tengono Scuola d' Istituto, siano anch' essi soggetti, e dipendenti dalla ridetta Congregazione; qualora si osservi, che non adempia-

piano a quanto dalla M. S. col citato Real Dispaccio trovasi prescritto; E finalmente S. M. per l'esame de' Maestri di Scuola, ha risoluto, che s'incarichi il Cappellano Maggiore di usare tutto il possibile zelo, ed attenzione.

Nel Real nome la Segretaria di Stato per l'Ecclesiastico partecipa a V. S. Illustrissima questa Sovrana determinazione per intelligenza, ed adempimento, nella prevenzione di essersi dati i corrispondenti ordini alla Real Segreteria di Stato, e giustizia, ed al Cappellano Maggiore per l'adempimento della parte, che ad essi spetta. *Palazzo* 15. *Agosto* 1801. *Ill. Sig. Francesco Migliorini. Monsignor Torrusio.*

Die 15. Aug. 1801.

AD SENATVS-CONSVLTVM MACEDONIANVM, ET VELLEIANVM

T I T. CCLXIII

DECRETVM MAGNAE CVRIAE VICARIAE,

sive

PRAMMATICA PRIMA.

PEr Excellentem Domin. Regentem M. Cur. Vic. et Magnif. Fisci Regii Patronum, de ordinatione Ill. Locumtenentis generalis, et Collateralis Consilii, etc. *Fuit mandatum sub poena privationis eorum officiorum, et unciarum auri centum, ac alia poena, Officio Curiae reservata, omnibus, et singulis Actuariis omnium Curiarum, ac omnibus, et singulis Notariis, quod ex nunc in antea, et de cetero nemo dictorum Actuariorum, et Notariorum audeat, neque praesumat aliquo pacto, sive quaesito colore quomodolibet adnotare, neque recipere obligationes, instrumenta, vel contractus aliquos a filiis familias quibuscunque, nisi in praesentia, et expresso consensu ipsorum patrum, vel fuerunt emancipati, seu habitent, et vivant seorsum ab eorum patribus cum eorum uxoribus, et familia. Die* 8. *Julii* 1525. *Neap.* Et postea instantibus, et supplicantibus aliquibus ex dictis Notariis, et Actuariis, *Fuit de ordinatione dicti Illustr. Locumtenentis declaratum, provisum, et ordinatum, quod, si Actuarii, et aliquis ipsorum rogati interrogaverint partes stipulantes, se obligantes, si sint patresfamilias, emancipati, vel habitantes seorsum a patribus cum uxoribus, et familiis, et habiles, ut supra, vel ne, cum declaratione praedictae ordinationis, et partes dixerint mendacium, seu asseruerint filiifamilias, esse patresfamilias, imputetur praedictis stipulantibus, et acta non teneant, et Notarii in aliquo non teneantur, facta de hoc*

Poena priv. off. et unc. 100. et alia decl.

nota

nota in instrumentis , seu actis conficiendis. *Die* 30. *Augusti* 13. *Indictionis* 1525. *Neapoli*.

Non recipiantur obligationes a filiisfamilias, nisi in praesentia patrum, vel sint emancipati, vel habitent seorsum cum familia et interrogati cum juramento de his circumstantiis, et si pejeraverint, imputetur stipulantibus.

Adde prag. sub die 13. Januarii 1588. sup. de offic. Proc. Caes. §. 4. et 6 et pr. 3. §. 2. infr. de Sponsionibus et prag. 1. sup. de contract.

PRAMMATICA II.

Mulieres non possunt fidejubere, nec aliter contrahere, renunciando favori Senatusconsulti Vellejani, quae renunciatio non teneat.

Considerantes, quod illi antiqui prudentes Legumlatores mulierum fragilitati, et sexus imbecillitati per Senatusconsultum Vellejanum, maxima prudentia prospexerunt; subvenientes eis per beneficium dicti Senatusconsulti, cujus exceptioni se tueri possunt adversus obligationes, fidejussiones, et mutui dationes pro aliis, pro quibus intercederent; verum crescente in dies hominum malitia, ne mulieres hoc tam justo, et honesto beneficio se juvare possent, provisionibus, et blanditiis inductae sunt in praedictis obligationibus renunciare beneficio, exceptioni dicti Senatusconsulti, ad quam renunciationem eadem fragilitate, qua etiam ad se obligandum, inducuntur, in grave earum damnum, et jacturam. Quis enim non misereatur earum imbecillitati sexus? et quod persuasionibus, ut plurimum maritalibus deceptae per dictam renunciationem a tanto beneficio exclusae suarum dotium, et aliorum bonorum suorum a creditoribus patiuntur exclusionem, et ad perpetuam egestatem reducuntur; sed ista utcunque gravia hucusque non fuerant provisa propter earum renunciationem, et vulgarem renunciationem a paucissimis mulieribus intellectam, quam Notarii in instrumentis apponere solent; tamen, instigante inimicos humanae naturae, temporibus nostris, res ipsa in tantam crudelitatem pervenit; ut non contenti homines, ut plurimum mariti persuasionibus, metu saltem reverentiali suffulti, inducere dictas mulieres ad dictas obligationes, et renunciationes faciendas, sed etiam, si recusaverit, minis mortis, et cruciatibus corporis illas compellere, et si persistant etiam dictas minas ad effectum perducere, in tantum, quod plures intelligamus, non sine animi dolore, crudeliter necatas, et alias in tanto discrimine constitutas, ut esset eis mors solatium, et vita supplicium. Hinc ergo tanto nefando facinori, ut decet, obviare cupientes, ut omnis in futurum tollatur occasio, et sub tam justissimo Imperatore, et Rege Domino nostro cesset omnis oppressio, et crudelitas, per hanc Regiam Pragmaticam nomine Caesareae Majestatis *Statuimus, et ordinamus, de cetero dictum Senatusconsultum ab omnibus Tribunalibus, et Judicibus, hujus Regni inviolabiliter, observari, non obstante quacunque renunciatione per dictas mulieres facienda, sub quacunque verborum serie, et etiamsi per Notarios asserantur certioratae, semper intelligantur ignorantes, quia ignorant saltem, quod eis conveniat, et si sciunt, metu ut diximus, contradicere non audeant. Statuimus etiam, quod huic praesenti sanctioni, et Regiae Pragmaticae nullatenus renunciari possit per dictas mulieres, et si renunciatum fuerit, dicta renunciatio sit ipso jure nullius roboris, et efficaciae. Declarantes dictas obligationes, et renunciationes meticulosas tali metu, qui cadere posset in constantem virum, etiamsi contrarium per instrumentum narretur, et habeatur talis metus pro dante causam contractui. Declarantes etiam tales obligationes, et renunciationes ex causis praedictis contra bonos mores civiles, et naturales, etiam* com-

comprehendi sub regula juris Canonici, non esse obligatorium contra bonos mores praestitum juramentum: Mandantes omnibus Notariis hujus Regni praesentibus, et futuris, et omnibus Magistris actorum quaruncumque Curiarum, quatenus, sub poena privationis officiorum, in quam ipso jure incurrant, et centum unciarum auri, quod a die publicationis praesentis nostrae Regiae Pragmaticae non audeant conficere instrumenta, et acta, continentia praedictas obligationes contra dictum Senatusconsultum, neque renunciationes praedictas per mulieres faciendas de dicto beneficio Senatusconsulti Vellejani. Mandamus etiam Magnificis, et Circumspectis Regentibus Regiam Cancellariam, Sacro Regio Consilio, Camerae Summariae, Magnae Curiae Vicariae, Admiratiae Gubernatoribus Regiis, et Baronum, et eorum Officialibus, ut praesentem Regiam Pragmaticam ad unguem, et inviolabiliter observare habeant et debeant, juxta sui seriem, et tenorem. Abdicantes ab omnibus supradictis jurisdictionem in contrarium judicandi, et declarandi, et quod exceptio praesentis Pragmaticae opposita impediat litis ingressum, et in dubiis casibus occurrentibus debeat interpretari in favorem praefatarum, quibus subvenire intendimus. Datum in Civitate Puteol. die 12. Maii 1543. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. Vid. Martialis Reg. Vid. Loffredus Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens Generalis mandavit mihi Bernardino Martyrano.

Officiales non possunt declarare.

Die 12. Maii 1543. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

FERDINANDO IV. Rege. Ex duobus Titulis olim disiunctis, unum conferravimus ad utrumque Senatusconsultū Macedonianū, et Vellejanum.

SE l' obbligo de' Principi destinati da DIO al Governo de' Regni principalmente dee raggirarsi ad invigilare, ed attendere alla retta amministrazione della giustizia, dalla quale in gran parte dipende la felicità dello Stato, e de' Sudditi, ragionevolmente ha richiamata la nostra attenzione l' informo fattoci dal nostro Tribunale del Commercio, che ci ha fatto sapere di non essersi avuta considerazione nel trattare, e giudicare le cause di compre e vendite alle Prammatiche di questo nostro Regno sotto i titoli *de Senatusconsulto Macedoniano*, et *de Senatusconsulto Vellejano* per lo plausibile motivo nella sua apparenza, di favorire il pubblico Commercio, e renderlo sempre più libero e spedito; il perchè si è dato libero corso a' giudizj contra i figlioli di famiglia ne' loro contratti di compre e vendite, tutto che quelli non si fossero stipulati nella presenza, e coll' espresso consentimento de' loro Genitori, contra la espressa disposizione della Regia Prammatica, la quale ripruova ed annulla somiglievoli contratti, come altresì non si sono attese per la ragione stessa le leggi comuni, e la Regia Prammatica, la quale annulla i contratti, che facciano le donne, le quali vivono sotto l' altrui potestà, tutto che abbiano rinunziato alla eccezione del Vellejano, dichiarando tali contra i buoni costumi, così civili, come naturali, e che non possano ricevere vigore e fermezza dal giuramento.

De Vellejano recentatur constitutio. De Macedoniano lis acribatur in ejus interpretatione, ad quam tiebantur interpretes in conciliandis cum ceteris Sanctionibus, quae consulto ad marginem citantur. Hac Constitutione cavetur: tum taliter filios familias stipulari, et obligare, etiamsi castrense, vel quasi castrense peculiū habuerint. Excipiuntur contractus venditionis, et emptionis: tum si institor filiusfamilias fiet. Cetera ex jure communi derivantur.

Ma dappoichè per altri formi da Noi presi su di questo assunto, e la esprienza ha fatto conoscere, che una tale pratica e stile di giudicare se favorisce, da una banda i Mercatanti venditori, riesce per altra via ruinosa alle famiglie: giacchè con questi mezzi le persone costituite sotto l' altrui potestà incontrando facilità ne' Mercatanti di avere pannine, stoffe, ed ogni genere di galanterie di mode a credenza, non curano, che questi tali generi vengano loro dati a prezzi alteratissimi, e fino anche per lo doppio del loro effettivo valore, prati-

can-

cando i Mercatanti con questi mezzi strabocchevoli detestabili guadagni con dolo manifesto sull' altrui bisogno, e sulla debolezza del sesso; oltre a ciò è anche a nostra notizia, che queste tali persone costituite sotto l' altrui potestà comprano spesse volte somiglianti generi, non già per lo bisogno, che ne abbiano, ma per vendergli e valersi del danaro, che ne ritraggono per altre loro urgenze, e vendendogli a tenuissimi prezzi, vengono a risentire notabilissimo danno e pregiudizio con restare inabilitati a soddisfare i debiti nascenti da simili contratti, i quali contengono una manifesta pravità usuraria.

E volendo noi opportunamente provvedere, ed ovviare a simili inconvenienti, per li quali restano sconcertate le famiglie, adempiendo alla parte di Principe, e di Padre amorevole verso i nostri fedelissimi Sudditi, con la presente Prammatica *omni tempore valitura*, confermando in prima tutto ciò, che per leggi comuni, e municipali si ritrova stabilito, e prescritto, specialmente ciò che trovasi determinato nella Prammatica sotto il titolo *de S. C. Macedoniano*, e nell' altra sotto il titolo *de S. C. Vellejano*, le quali vogliamo, che in questa si abbiano per espresse; ordiniamo, e comandiamo a tutti, e qual si vogliano Negozianti così Regnicoli, che Forestieri, che non possano da ora innanzi vendere a credenza pannine, telerie, stoffe, galanterie, generi di mode, argenti lavorati, galanterie d' oro, gioje, e tutte sorte di beni mobili, e qualunque altra merce, nè direttamente, nè indirettamente, o per intermezza persona alle persone costituite sotto l' altrui potestà, la quale debba intendersi tanto la potestà di Padre, di Marito, che quella di Tutore, Curatore, o Soprantendente; e tra' figli di famiglia interdetti a poter contrattare, s' intendono anche compresi coloro, che posseggono peculio Castrense, o quasi Castrense, in guisa che contravvenendo essi Negozianti a questa nostra Sovrana determinazione, si possa da tutte l' sepressate persone opporre contra di loro il beneficio del Macedoniano, ovvero Vellejano, senza eccezione, abolendo con questa nostra legge l' uso e la pratica contraria introdotta nel nostro Tribunale del Commercio, che vogliamo, che da oggi innanzi non s' abbia affatto da attendere.

Ma perchè nel tempo stesso abbiam considerato, che se i Negozianti dovessero tutto dì essere nell' obbligo di andarsi informando dello stato, e condizione delle persone, colle quali contrattano, ne diverrebbe grandissimo impedimento alla facilitazione, e libertà cotanto necessaria al pubblico commercio; perciò dichiaramo, e vogliamo, che l' eccezioni suddette abbiano ad aver luogo per quelli contratti di compra e vendita, o di mutuo, sotto il quale si possono tali compre e vendite, coprire, che sono seguiti *habita fide de pretio*, e come suol dirsi a credenza, e non già per quelli contratti, ne' quali è intervenuta la numerazione presentanea del danajo, sia in contante, sia in fede di credito, o di mandato al Banco; i quali contratti vogliamo, che debbano aversi per legittimi e perfezionati: Riserbando solamente per questi alle parti del Venditore, e Compratore le altre legali eccezioni del dolo, e della lesione. Come pure dichiariamo, che non si possa opporre eccezione del Macedoniano da que' figli di famiglia, che pubblicamente esercitano la mercatura, o che vivono separatamente dal Padre.

Ed affinchè non abbia ad aver luogo l'altrui malizia di eludere questa nostra Sovrana provvidenza, ordiniamo, e vogliamo, che i Negozianti così Esteri, che Nazionali per li contratti con le persone anzidette costituite sotto l'altrui potestà possano farne uso fra lo spazio di soli mesi sei, dal dì della pubblicazione del presente Editto; con dedurre le azioni, e ragioni, che possono loro competere in virtù di tali contratti ne' Tribunali, a' quali corrispondono. Bensì che elasso il detto termine di mesi sei non possano in conto alcuno farne uso, e rimangano come se fatti non fossero. E perchè contra di questa Sovrana nostra Legge, e Prammatica non si possa da chicchesia allegare causa alcuna d'ignoranza, e venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, e per maggior comprovazione di questa Real determinazione, sarà la presente firmata da' nostri Consiglieri di Stato, e di Reggenza, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio della nostra Reale Azienda, e veduta dal nostro Viceprotonario, e la di lui veduta autenticata dal Segretario della Real Camera di S. Chiara. *Napoli i ventiquattro Aprile mille settecento sessantasei. Per lo* RE *Minore.*

Die 24. Apr. 1766. Per lo RE minore.

Domenico Cattaneo. Michele Reggio. Giacomo Milano. Giuseppe Pappacoda. Pietro di Bologna. Stefano Reggio. Bernardo Tanucci. Giovanni di Goyzueta. Vidit Citus Praeses Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis. Pubblicata a dì *9.* Agosto *1766.*

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA IV.

NEll'anno *1766.* furono con Real Editto dichiarati nulli gli obblighi de' figli di famiglia, ancorchè avessero peculio Castrense o quasi Castrense, ne' contratti, ne' quali non fosse corsa la valuta contante; ma fatti a credenza, o a partito. E poichè ora è occorso dubitare, se in quell' Editto sieno compresi gli obblighi di Lettere di Cambio, S. M. dichiara, che compresi vi sono, comechè nel medesimo non espressi. Quindi siccome di suo Real comando ne sono stati prevenuti i Tribunali del Regno di tal sovrana dichiarazione per lo regolamento de' giudizj: così nel Real nome lo prevengo a V. S. Illastrissima per intelligenza, e governo del Magistrato del Commercio. *Palazzo 8. Settembre 1771. Gio: Goyzueta.*

Dubitabatur, an obligatio ex literis collybisticis in Edicto comprehenderetur, et comprehendi Rex rescripsit.

Die 8. Sept. 1771. Gio: Goyzueta.

DE

DE SENTENTIA FORIUDICATIONIS, SEU PROSCRIPTIONIS

T I T. CCLXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Sententiae forojudicationis servantur in arca duabus clavibus clausa, detinenda in tablino.

AD evitandum, quae per diversas Advocatorum astutias ad differendam executionem justitiae, adversus sententias forojudicationum, per Magnam Curiam Vicariae latas, objici consueverunt, ne impunitas delictorum lentescat, innocentes pariterque releventur, et justitia suum debitum sortiatur effectum, et calumniis locus non relinquatur, hac praesenti lege, in perpetuum valitura, *Sancimus, decernimus, et ordinamus, ut abhinc in antea, quandocumque contigerit, sententiam forojudicationis pronunciari, sententia ipsa cum processu, et actis omnibus, ex quibus fundata extitit, eodem die, quo publicata fuerit, vel saltem die sequenti, ad plus, deponi debeat per Magistrum actorum causae in praesentia Magnifici Regentis Magnae Curiae, una cum interventu Fisci Patroni, in scrineo, seu capsa, novissime ad id deputata, conservari in Archivio ejusdem Magnae Curiae, cum duabus clavibus, quarum una detineri debeat, per Magnif. Regentem ipsius, et alia per Mag. Fisci patronum, qui pro tempore fuerint, ad hoc ut quandocumque dubietas aliqua super sententia ipsa oriri contigerit, possit in promptu de rectitudine, et validitate, seu nullitate ipsius sententiae processus, et actorum apparere, ut sic facinorosi debita poena plectantur pro delictorum qualitate, et innocentes illaesi praeserventur, quod si secus per ipsos actorum Magistros factum fuerit, ut poenam privationis eorum officiorum contraveniens incurrat, et in aliam, nostro arbitrio reservatam. Dat. in Castro Novo Neap. die 26. Augusti 1531. Don Pedro de Toledo. Vid. de Colle Reg. et pro Protonotario. Vid. Loffredus Reg. Vid. Martialis Reg. Martyranus Secretarius. In Cur. 9. fol. 109.*

Regens Fisci Patronus.

Poena priv. off. et alia arbitr.

Die 26. Aug. 1531. Don Pedro de Toledo.

SERIFICIUM

TIT. CCLXV

PRAMMATICA PRIMA.

CAROLO BORBONIO Rege. Sericum nigrum quomodo fiat.

Avendo questo supremo Magistrato di Commercio a relazione del Duca di Corigliano Commissario Generale della nobil' Arte della Seta, dopo lunghe, e mature discussioni, formate le infrascritte Istruzioni, e regolamenti per l' ottima riuscita della Tinta nera della Seta, la Maestà del Re nostro Signore, che DIO sempre feliciti, si è degnata approvarle, ordinando con suo Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 18. del corrente, che si pubblichino in suo Real Nome con Bando di questo Magistrato, ad effetto che con la di loro esatta osservanza, si evitino le frodi, ed adulterazioni solite per lo passato a commettersi in tal genere di Tinta, ed affinchè commettendosi, restino severamente punite: le quali Istruzioni, e Regolamenti sono del seguente tenore.

I. Che tutte le Sete, Capisciole, Calamo, Cocullo, Cinte, Calzette, Raso, Velluto, ed ogni altro genere di lavoro di Seta, e Capisciola, che si avranno da tingere di detto color negro, si debbano quelle asportare, cuocere, ingallare, e tingere nel Regio luogo del Serraglio, e non fuori di quello, ne' tempi, ed ore stabilite, senza che si faccia comunione alcuna di mercede fra Mastri Tintori, ma che ogni uno d' essi debba tingere detti generi di Seta, Capisciole, ed altro come sopra nella sua Caldaja toccatagli a sorte, e situata nel detto Regio luogo del Serraglio, senza frode, mistura, o materiali proibiti, sotto pena a' Mastri Tintori di tre anni di galea, e della perdita non solo delle Sete e Capisciole, ed altro come sopra; ma eziandio della Mastranza, Caldaje, e stigli, che tengono in detto Regio luogo, i quali immediatamente si debbano vendere, ed il prezzo applicarsi metà alla Regia Corte, e l' altra metà al Consolato, e Corte d' essa Nobil' Arte, secondo il solito; ma essendovi denunciante, si debba dare al medesimo il quarto, ed il rimanente dividersi come sopra, servata la forma degli altri Regj Bandi emanati *pro tempore*.

II. Che nessuno Mercante, o Padrone di Sete, Capisciole, ed altro, possa ricevere dette Sete, Capisciole, ed altro, che sieno tinte di detto color negro, fuori del detto Regio luogo del Serraglio, e ricevendole, incorrano la prima volta nella pena della perdita della roba, e di ducati mille, e la seconda volta di ducati duemila applicandi, come sopra.

III. Che tutt' i Mastri Tintori, che tengono situate le loro Caldaje nel detto Regio luogo del Serraglio, debbano cuocere, ingallare, e tingere le dette Sete, Capisciole, ed altro nel detto Regio luogo nell' ore, e tempi stabiliti, secondo l' istruzioni, ed esperienze fatte così nell' anno 1703. coll' intervento dell' *olim* Spettabile Reggente de Miro, allora Avvocato Fiscale del Real Patrimonio, co-

come pure degli ultimi sperimenti fatti dagli odierni magnifici Consoli, coll'intervento de' magnifici Depntati del Ceto de' Mercanti di essa Nobil' Arte, e de' Deputati di detti Mastri Tintori, come *infra* si dirà, acciò le Sete vengano tinte di miglior qualità, e perfezione, e per adempire agli ordini Reali della prefata Maestà (D. G.).

IV. Per evitare le frodi, che si potessero commettere da' detti Tintori nel detto Regio luogo, si debba sempre tenere nella porta maggiore di quello per dove s'entra un catenaccio di ferro con chiave, la quale si debba conservare dal magnifico Consolo Mercante Napoletano, che *pro tempore* sarà, o dalla persona da lui destinanda, affinchè nel detto Regio luogo non vi si possa entrare senza l'assistenza degli Officiali destinati dal Consolato.

V. Che tutt'i materiali, che serviranno per tingere, ed ingallare le dette Sete, Capisciole, ed altro, come sono galle, gomma, vetriuolo, limatnra di ferro, ed altro, si debbano conservare nel detto Regio luogo, nelle stanze ivi situate, i quali materiali si debbano immettere in quello coll'assistenza delle persone, ed Officiali destinati, non meno dal Consolato, che dal Regio Credenziere, e persona destinata dalla Regia Corte, ed immessi che saranno i detti materiali in dette stanze, debbano le medesime star chiuse con tre chiavi diverse, una delle quali debbasi conservare dal magnifico Consolo Napoletano, o persona da lui destinata, un' altra dal Regio Credenziere, e l'altra dalla persona deputata dalla Regia Corte; e che da' medesimi debbasi consegnare a' detti Mastri Tintori quella quantità necessaria, e stabilita per ingallare, e tingere le dette Sete ogni volta che si farà la tinta delle dette Sete, ed altro, servata la forma delle rivele da essi Mastri Tintori faciende, e nel tempo della cottura, ingallatura, e tintura di dette Sete, ed altro debbano essi Officiali destinati assistere, ed invigilare, acciò non si commettano frodi, e sieno quelle cotte, ingallate, e tinte secondo le sopraccennate Istruzioni, ed esperienze; e venendo il caso d' infermità di ciascuno di detti Officiali, destinati, o di loro assenza, od altro legittimo impedimento, sieno tenuti essi, e ciascheduno di loro consegnare le loro chiavi a' detti magnifici Consoli, acciò da' medesimi si possano destinare altre persone ad assistere, ed in caso d' inosservanza sieno detti Officiali immediatamente privati de' loro respettivi Officj.

VI. Che niuno Mastro Tintore di Sete negre possa tener bottega, nè tampoco esercitar mestiere di qualsivoglia tinta di colori tanto per se, quato per intermezza persona; ma soltanto possa, e debba esercitare la detta tinta di negro nel detto luogo del Serraglio, e non in altro luogo, come pure non possa tenere in sua casa, od altri luoghi tanto dentro questa Città, quanto fuori di essa, caldaje,339 stigli, e materiali di qualsivoglia genere per uso della tinta, così di negro, come di qualsivoglia colore sotto pena di tre anni di galea, e della perdita della Mastranza, e degli strigli come sopra. Ben vero volendo ciascuno di detti Tintori di negro esescitar la tinta di colori, debba prima rinunciare la Mastranza, e luogo, che tiene nel detto Regio luogo, e quella *formiter* presentare in mano del magnifico Consolo Mercante Napoletano, per conservarsi nella Corte del detto Consoltato; la quale ri-

rinuncia presentata come sopra, possa il Tintore aver licenza da essi magnifici Consoli di esercitare la tinta di colori, e non altrimenti.

VII. Che niuno Mastro Tintore di negro possa tenere in sua casa, ed abitazione niuna sorte di Seta, Capisciole, Calamo, Cinte, Calzette, ed altro nè crude, nè cotte, nè tampoco tinte di detto color negro, come pure non possano veodere a' Marinari, Botteghelli, Setajuoli, nè ad altre persone niuna sorta di Seta, Capisciola, Calamo, ed altro nè cotte, nè crude, nè tampoco tinte di detto color negro, aoche per intermezza persona, sotto pena della perdita della roba, della Mastranza, e degli Stigli, che tengono in detto Regio luogo, applicandi come sopra, e di tre anni di galea.

VIII. Che que' Mastri Tintori, che tengono situate le loro caldaje di negro nel detto Regio luogo, debbano essi personalmente andare a prendere le Sete, Capisciole, ed altro da' Mercanti, e padroni di quelle, e non mandare i loro lavoranti, o garzoni, od altre persone in loro nome sotto peoa ad essi Mastri Tintori della perdita del luogo, e della detta Mastranza, ed a' detti lavoranti, garzoni, ed altri di sei mesi di carceri, ed a' Mercanti, e padroni della perdita delle Sete, Capisciole, od altro, e di duc. 200. ogni volta, che si contravverrà. Ben vero in caso d' infermità, o legittimo impedimento, conosciutosi da' Magnifici Consoli, lor si possa dare la licenza *in scriptis*, a vista della quale possano essi Mercanti, e padroni consegnar le dette sete, altrimenti, iocorrano nella pena, come sopra.

IX. Che que' Mastri Tintori di negro, che non tengono situate caldaje nel detto Regio luogo del Serraglio, non possano pigliare a tingere niuna sorta di Seta, Capisciola, ed altro, e darle a tingere agli altri Tintori, che tengono situate caldaje di orgro nel detto Regio luogo, ancorchè fossero stretti congiunti, ed affini; acciò non s' introduca, nè faccia comunion di mercede contra gli ordini di S. M. (D. G.) sotto pena così agli uni, come agli altri della perdita della Mastranza, e degli stigli applicandi come sopra.

X. Che niuno Mercante, o padrone di Sete, Capisciole, ed altro, possa dare a tingere dette Sete, ed altro a que' Mastri Tintori, che non tengono situate caldaje di negro nel detto Regio luogo del Serraglio, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 150. per ogni volta che si contravverrà.

XI. Che ogni Mercante, e padrone di Sete, e Capisciole sia tenuto, ed obbligato tenere il libro, dove abbiano a notare tutte le Sete, e Capisciole, che daranno a tingere a' detti Mastri Tintori colla giornata, mese, ed anno, colla qualità delle Sete, mazzi, e peso, ed anche il nome del Tintore, al qual debba far cartella coll' istesso notamento, e sottoscriverla di sua propria mano, la quale cartella, come sopra fatta, debba il Tintore portarla nella Corte del Consolato, e dar la rivela al Mastro d' Atti, delle Sete, che se gli daranno a tingere, il qual Mastro d' Atti sia tenuto nell' istesso modo notarla al solito libro delle rivele; e poi cifrare la detta cartella, e così rivelata, e cifrata debba il medesimo Tintore riportarla al Mercante, e padrone, il quale in vista di detta rivela cifrata come sopra gli debba consegnare le Sete, e Capisciole notate in detta cartella per tingerle di nero, e non facendosi il detto libro,

i sud-

i suddetti Mercanti, e Padroni incorrano nella pena di ducati 500., qualora lor sarà chiesto dal Consolato, non si esibirà; come pure consegnando dette Sete, e Capisciole a' detti Tintori senza la detta loro cartella rivelata, e cifrata dal detto Mastro d' Atti, sieno le medesime intercette.

XII. Che ricevute che avranno i detti Tintori le suddette Sete, Capisciole nel modo, come sopra, sieno essi immediatamente tenuti asportarle nel Regio luogo del Serraglio per via diretta, e non traversa, per ivi cuocersi, e tingersi di negro essendo giornata, che si cuocerà, e non essendo detta giornata,debbano le medesime conservarsi nelle stanze sistenti nel detto Regio luogo per cuocersi, e tingersi a suo tempo, e ritrovandosi i detti Tintori con Sete senza la detta cartella come sopra, o per vie traverse, incorrano nella pena la prima volta di sei mesi di carceri; e la seconda volta di privazione, e perdita della Mastranza, e degli stigli, che tengono nel detto Regio luogo.

XIII. Che nella giornata, che si cuoceranno le Sete, debbano essi Mastri Tintori di persona portare le rivele di quelle colle cartelle sottoscritte da' Mercanti, e padroni nel modo come sopra, al Mastro d' Atti, che assiste presso il Consolo Mercante, la quale rivela debba farsi, e darsi ne' mesi di Gennajo, e Febbrajo, per tutte l' ore sedici, nel mese di Marzo, ed Aprile per l'ore 15., nel mese di Maggio per l' ore 14., nel mese di Giugno, e Luglio per l' ore 13., ne' mesi d' Agosto, e Settembre per l' ore 14., ne' mesi d' Ottobre, e Novembre per l' ore 15., e nel mese di Dicembre per l'ore 16., e trascorse saranno le dette ore, che non si possa più ricevere detta rivela.

XIV. Che rivelate che saranno le dette Sete nel modo, come sopra, sia tenuto il Mastro d' Atti dare gli ordini *in scriptis* a' Tintori, che avranno fatta la rivela, acciò possano i medesimi cuocere, e tingere le Sete rivelate, e coll' esibizione di detto ordine *in scriptis* fatto dal detto Mastro d' Atti gli Officiali destinati nel detto Regio luogo, debbano far cuocere, e tingere le dette Sete, e Capisciole rivelate, e non altrimenti.

XV. Che rivelate che saranno le dette Sete nel modo, come sopra, e tosto che ottenuto avranno i Tintori l' ordine di poterla cuocere, e tingere, debbano subito asportarle nel detto Regio luogo, dove gli Officiali destinati da' Magnif. Consoli con due altri Tintori deputandi da' medesimi, ogni volta che si cuocerà, sieno tenuti riconoscere, e rivedere le Sete, e Capisciole rivelate, se sieno quelle asciutte, e condizionate, e di poi pesarle, e vederle se sieno dell' istesso peso descritto nelle cartelle rivelate, e notarle dette Sete asciutte, e condizionate, non debbano permettere, che quelle si cuocano, nè tingano, acciò non vi sia luogo a lagnanza de' Mercanti d' aver ricevute le Sete di minor peso dell' altre, che l' avranno portate asciutte, e condizionate, nè si dia colpa, o s' imputi malizia a' detti Tintori, e dopo che saranno le dette Sete rivelate, tinte, ed asciugate ben bene, si debbano da' medesimi Officiali di nuovo pesare, e notare il peso a parte, e dappoichè saranno pesate debbano dare l' ordine, che quelle si debbano stirare, allestire, e farne mani: ed allestite che saranno, sieno tenuti i medesimi Officiali numerare, e riscontrare le mani colle cartelle rivelate partita per partita, se sieno giusta la rivela, e di nuovo pesarle, e dappoichè saranno ripesate caldarata per caldarata,

par-

partita per partita da' medesimi Officiali, o sia la persona deputata dal Consolo, si debba notare il peso d'ogni partita all'incontro del suo libro, all'incontro della detta partita, e l'istesso notamento fare in piedi della cartella rivelata, e poi debbano consegnare le dette Sete a' Mercanti, e padroni di quelle, o loro persone dependenti nel medesimo Regio luogo; e qualora non potessero venire, o mandare a prendersi dette Sete tinte, lor si debbano mandare con cartella da' suddetti Officiali, col notamento delle mani, e peso riuscito, sottoscritto da' medesimi, acciò non sieno i medesimi defraudati, e vivano più sicuri delle di loro robe, e mancandosi da' detti Officiali, e persone destinate da' detti Consoli d'osservare, e far osservare quanto di sopra sta espressato, sieno privati del loro Officio, ed incorrano nella pena di sei mesi di carceri.

XVI. Che nessuno Mercante, o padrone possa ricevere, e domandare le Sete tinte nel detto Regio luogo del Serraglio più del peso, che sono riuscite dopo tinte nel medesimo luogo, e notano nel libro della persona destinata da' Consoli; e richiedendole, o ricevendole, come sopra, incorra nella pena non solo della perdita della roba, ma parimente di ducati dieci per ogni libbra, oltra di quelle prescritte negli altri Regj Bandi; ed all'incontro ricevendo detti Mercanti, e padroni di dette Sete, ed altro tinte nel detto Regio luogo, debbano i medesimi subito notarle al sopradetto loro libro all'incontro della partita notata al Tintore; ed essendo di maggior peso, adulterate, e misurate, e non corrispondenti al peso notato nella loro cartella dagli Officiali destinati dal Consolo nel libro de' medesimi, sieno tenuti, ed obbligati essi Mercanti, e padroni immediatamente darne notizia a' detti Magnifici Consoli, acciò da essi si possa procedere contra di coloro, che contravverranno; e non dando detta notizia incorrano essi nella pena della perdita della Seta, ed altro, e di altre once cento di oro, per ogni volta, servata la forma degli altri Regj Bandi, e degli Ordini di Sua Maestà, a tenore della Consulta fattane dalla Regia Giunta del Commercio.

XVII. Che gli Officiali, e persone destinate da' Magnifici Consoli ad assistere, ed invigilare nel detto Regio luogo, avendo essi sospetto, che i Tintori, o lavoranti, e garzoni de' medesimi immettessero in quello misture, o materiali proibiti, ovvero che i medesimi commettessero frodi e furti nelle Sete rivelate, sia lecito a' medesimi di fare diligenziare non solo i detti Mastri, ma eziandio i loro lavoranti, e garzoni, e darne notizia al Consolato, acciò ritrovandosi ciascuno d'essi *in flagranti*, essendo Mastro non solo incorra nella pena della perdita della Mastranza, e degli stigli, ma eziandio di tre anni di galea, ed essendo lavorante, o garzone nella pena di tre anni di galea, e privazione dell'esercizio.

XVIII. Che niuno lavorante, o garzone di que' Mastri, che non hanno rivelato Sete, o Capisciola per tingersi di negro, possa accostare, ed entrare nel detto Regio luogo del Serraglio per tutto quel tempo, che le Sete, e Capisciole rivelate non saranno tinte di negro, asciugate, e consegnate a' padroni, sotto pena di sei mesi di carceri, ed altre, ad arbitrio del Consolato.

XIX. Che niuno Mastro Tintore, lavorante, o garzone, che faticherà nel detto Regio luogo nel tempo che

s' avran

s' avran da cuocere, ingallare, e tingere le Sete rivelate, possa poner mano nella caldaja, e bagno di negro dell' altro, nè ponervi qualsisia sorta di materiali, od altra cosa minima, ancorchè fosse acqua fresca, non ostante che fosse comandato dal padrone di detta caldaja, e bagno, acciò non si possa trovare scusa fra di loro d' essersi adulterato, o misturato il bagno suddetto, sotto pena a' Mastri della Mastranza, degli stigli, e sei mesi di carceri, ed a' lavoranti, e garzoni di due anni di galea.

XX. Che rivelate che saranno le Sete, e Capisciole, e ricevute che avranno l' ordine di potersi cuocere, e tingere, come sopra, si debbano subito quelle asportare nel detto Regio luogo, dove sieno tenuti, ed obbligati gli Officiali destinati, da' Magnifici Consoli co' due Deputati, parimente destinandi da essi Consoli, riconoscere le dette Sete, e Capisciole rivelate, se sieno asciutte, e condizionate, ed essendo tali, le debbano pesare, e riscontrarle col peso della rivela data, caldarata per caldarata; ed essendo corrispondenti, e di giusto peso, secondo la rivela, le debbano notare nel loro libro; e poi dare l' ordine, che si cuocano, e trovando dette Sete, che non sieno dell' istesso peso giusta la rivela, non debbano far quelle cuocere, fin tanto non saranno asciugate, e ridotte al giusto peso, per lo qual effetto sieno tenuti i Mastri Tintori darne notizia a' Padroni, acciò n' abbiano essi la scienza, e non abbiano occasione di lagnarsi del mancamento, e così si debba sempre osservare; altrimenti i suddetti Mastri incorrano nelle pena di carcerazione, ed altro ad arbitrio de' Magnifici Consoli.

XXI. Che ricevuto che avranno i Tintori l' ordine dagli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli di poter cuocere le Sete, e Capisciole rivelate, come sopra, si debbano le medesime intascare caldarata per caldarata, ed indi cuocere nelle caldaje a tal effetto situate nel detto Regio luogo; e per ogni caldarata di Seta, e Capisciola, che sarà rivelata, vi si debba ponere rotola otto di sapone, e quello far bollire per lo spazio di un' ora, e non meno; e dopo che saranno cotte con detto sapone per detto spazio di tempo, si debbano sbrodare, e lavar bene ne' cantari d' acqua corrente; e di poi si debbano porre in galla con once otto di galla Crespa assoluta, per ogni libbra di Seta rivelata e cotta, in conformità delle istruzioni, e de' Regj Bandi dell'anno 1703.

XXII. Che la qualità di galla, che bisognerà per ingallare le dette Sete e Capisciole rivelate alla ragione d' once otto per ciascuna libbra, si debba consegnare dagli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli, e quella si debba bollire tutt'insieme nelle caldaje solite situate in detto Regio luogo per lo spazio di due ore, e non meno, secondo il solito, e dappoichè sarà bollita per detto spazio di tempo, il bagno di detta galla, si debba colare sino a' chiodi di detta caldaja, ove avrà bollito, e passarsi per setaccio, e porsi ne' soliti cantari, finchè non vi resti cosa alcuna di detto bagno in dette caldaje, e dappoichè sarà posto il detto bagno di galla in detti cantari, in essi si debbano porre le Sete cotte, e non altro, ancorchè fosse una rezzola; al qual effetto sieno tenuti i suddetti Officiali destinati da' Magnifici Consoli notare il numero de' parroscelli delle Sete, e Capisciole rivelate, che si dovranno ingallare cal-

caldarata per caldarata, e calate che saranno le dette Sete, con detti parroscelli in detto bagno di galla ne' suddetti cantari, si debbano i medesimi cantari coprire co' setacci, e sopra di essi vi si debba porre tutto il pastazzo della galla bollita caldo, e coprirsi in maniera, che non esca il calore, e forza della detta galla bollita, e si mantenga il detto bagno caldo, e s'incorporino bene le Sete di detto materiale, acciò riescano di miglior perfezione; le quali Sete, Capisciole, ed altro si debbano porre in detta galla, ne' mesi di Gennajo e Febbrajo nell' ore 20., ne' mesi di Marzo, ed Aprile all' ore 19., nel mese di Maggio all' ore 18., ne' mesi di Giugno, e Luglio all'ore 17., ne' mesi di Agosto, e Settembre all' ore 18., nel mese di Novembre all'ore 19., e nel mese di Dicembre all'ore 20., nel qual bagno di galla debbano stare, e permanere le dette Sete rivelate per lo spazio di sei ore, secondo sta stabilito; e non trovandosi poste le dette Sete in detto bagno di galla per le suddette ore stabilite, gli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli debbano far buttare detto bagno di galla in danno di que' Tintori, che avranno rivelate le Sete, le quali Sete debbano poi conservarsi nel detto Regio luogo per ingallarsi, e tingersi nel giorno seguente alle suddette ore stabilite, e così gli Officiali suddetti facciano osservare sotto pena di privazione del loro Officio.

XXIII. Che alzate che saranno le dette Sete, e Capisciole dal detto bagno di galla, dopo elasse le dette sei ore stabilite, le medesime si debbano porre, e conservarsi nelle stanze situate nel detto Regio luogo, e quelle chiudersi con tre chiavi diverse, quali debbano conservarsi dagli Officiali destinati per tale effetto, quali nella mattina seguente debbano venire nel detto Regio luogo, e consegnare le dette Sete, e Capisciole ingallate a' Mastri Tintori per tingersi di negro; cioè ne' mesi di Gennajo, e Febbrajo ad ore 11., ne' mesi di Marzo, Aprile, e Maggio ad ore 9., ne' mesi di Giugno, e Luglio ad ore 8., ne' mesi d'Agosto, e Settembre ad ore 9., nel mese di Ottobre ad ore 10., e ne'mesi di Novembre, e Dicembre ad ore 11., e detti Mastri Tintori debbano in dette ore stabilite trovarsi in detto Regio luogo per pigliarsi le dette Sete, e tingerle di negro nel medesimo, sotto pena di ducati 6. per ogni volta, che si contravverrà, ed altre ad arbitrio de'medesimi Consoli.

XXIV. Che le suddette Sete, e Capisciole come sopra ingallate, prima che si pongano a tingere si debbano lavare, e rilavare ben bene ne' cantari d'acqua corrente, e torcersi nelle gaviglie, e di poi si debbano porre ne' bagni di negro per tingersi con due fuochi, sotto pena a'Mastri Tintori della perdita della Mastranza, e degli stigli; ed agli Officiali destinati, che assistono, di privazione del loro Officio, ed altre ad arbitrio de' Magnifici Consoli.

XXV. Che nel primo fuoco, che sarà salita la caldaja di negro, si debba quella ben bene imbisciare con pala di ferro, e porsi a posare, indi smorzare il fuoco da sotto, e poi calare le Sete ingallate con parroscelli di legno nel bagno di negro; nel qual bagno debban dette Sete calarsi, ed alzarsi, e manipolarsi, e permanere in detto bagno di negro per lo spazio di un'ora, e mezza; il qual tempo elasso si debbano alcune, sbattersi, e porsi a raffreddare ne' Vacchi, e dopo che saranno raffreddate,

te, si debbano di nuovo calare le dette Sete nel medesimo bagno di negro, dove debbano stare, e manipolarsi per lo spazio di un'altr'ora, e mezza; poi alzarsi di nuovo, sbattersi, e porsi a raffreddare ne' medesimi Valachi; e dopo che saranno raffreddate, si debbano calare le dette medesime Sete la terza volta nell'istesso bagno di negro, manipolarsi per lo spazio d'un'altr'ora, e mezza, e poi alzarsi di nuovo, sbattersi, e porsi a raffreddare, come sopra, e fattosi tutto ciò nel primo fuoco, si debba far il secondo fuoco, e dopo che sarà salita la detta caldaja, si debbano le dette Sete calare nel detto bagno tre altre volte, ed in ogni una di esse debbano manipolarsi le Sete predette per lo spazio di un'ora, e mezza, come appunto si è praticato nel detto primo fuoco, sotto pena a' Mastri Tintori della privazione dell'esercizio, e perdita della Mastranza, degli stigli, ed anche di sei mesi di carceri, ed agli Officiali destinati della privazione degli officj, e carcerazione ad arbitrio de'Magnifici Consoli.

XXVI. Che niuno Mastro Tintore, o lavorante in tempo che si tingono, o s'ingallano le dette Sete rivelate, possa poner tanto nel bagno di galla, quanto nel bagno di negro quantità di Seta, Capisciola, Cocullo, Calamo, Raso, ed altro più di quelle Sete, che avranno rivelate, ancorchè fosse una rezzola; ma solamente debbano ingallare, e tingere quelle Sete, Capisciole, ed altro, che avranno rivelate, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 50. per ogni volta, che si contravverrà, e gli Officiali destinati debbano minutamente, e di continuo diligenziare nelle dette caldaje per la suddetta osservanza, sotto pena di sei mesi di carceri per la prima volta, e la seconda della privazione degli Officj.

XXVII. Che manipolate, e tinte che saranno le dette Sete, e Capisciole con detti due fuochi, nel modo, e maniera ciascuno d'essi, come sopra, debbano le medesime sbrodarsi con acqua chiara corrente, e dopo sbrodate lavarsi ben bene a tre cantari, e torcersi alle gaviglie, finchè ne venga ad uscire l'acqua chiara, e di poi porsi in sapone in un'altra caldaja nell'istesso Regio luogo situata per tal effetto, nella quale caldaja si possa porre parte di quella saponata rimasta nella cottura delle stesse Sete nel giorno antecedente, e rotola due di sapone nuovo per ogni caldarata, e quelle tutte unite si debbano bollire in detta caldaja per lo spazio d'un'ora, e non meno; e dopo che sarà bollito detto sapone per detto spazio di tempo, si debba colare, e porre detta saponata ne' cantari stabiliti, con tanta quantità d'acqua fresca chiara, e pura, fin tanto che detto bagno di saponata resti caldo in detti cantari, ed in essi poi debbano dette Sete tinte stare per lo spazio di un'altr'ora, e non meno; di poi alzarsi, sbrodarsi, e lavarsi, e rilavarsi ben bene a tre cantari d'acqua corrente; e di poi torcersi alle gaviglie finchè ne venga ad uscire l'acqua chiara, di poi stirarsi, e porsi ad asciugare colle canne ne' Valachi, sopra le stanze situate nel detto Regio luogo, colle tre chiavi come sopra, sotto le medesime pene, non meno a' detti Tintori, che a' detti Officiali, destinati da detti Magnifici Consoli. Ben vero occorrendo qualche volta alzarsi le Sete dalla saponata nelle ore tarde, si possono quelle sbrodarsi solamente la sera, e di poi la mattina lavarsi, e porsi ad asciugare come sopra.

XXVIII. Che asciugate poi che saranno le dette Sete, si debbano dagli Officiali de' detti Magnifici Consoli quelle subito pesare, e notare il peso, partita per partita, secondo le cartelle delle rivele date da' Tintori, e notarsi detto peso al libro di detti Officiali; e dopo pesate le debban fare stirare, allestire, e farne le mani; e dopo che saranno le medesime allestite, e fatte mani partita per partita, debbano essi Officiali di nuovo ripesarle; ed il peso, che riuscirà di ciascuna partita notarlo nel medesimo libro all' incontro della partita rivelata da ciascuno Tintore, dopo quest' ultimo peso notarlo anche in dorso di ciascuna cartella di detti padroni, che hanno date quelle a tingere con sottoscrivere essi Officiali i loro cognomi sotto detto peso notato in dette cartelle; e così consegnarsi a' padroni le dette Sete tinte, od a persone da loro dependenti nel medesimo Regio luogo; e volendo detti Mastri Tintori ritenersi le dette cartelle per loro cautela per ricevere la mercede della Tinturia di esse da' loro padroni, in detto caso sieno tenuti essi Officiali destinati dal Consolo fare altra cartella col notamento della quantità di Seta, mani, e peso, che sono le medesime tinte, e con detta cartella consegnare quelle a' detti padroni, come sopra.

XXIX. Che governandosi le caldaje, e bagni di negro da ciascun Mastro Tintore, non si possa porre altro materiale, se non che rotola dieci di gomma di mandole, ed un rotolo di vetriuolo, secondo il solito, e non altro, ogni volta che si governeranno, coll' assistenza però degli Officiali destinati da' detti Magnifici Consoli in detto Regio luogo, e ponendosi altri materiali incorrano detti Mastri Tintori nella pena di tre anni di galea, e perdita della Mastranza, e degli stigli, come sopra, e gli Officiali suddetti nella pena di privazione d' Officio, e di carcerazione ad arbitrio de' medesimi Consoli.

XXX. Che niuno Mercante o padrone di Sete, e Capisciole possa dare a tingere dette Sete, Capisciole, Cocullo, Calamo, Calzette, Raso, Velluto, ed altro di detto color negro fuori di questa Città, e del detto Regio luogo del Serraglio, nè tampoco a' Zaccarari, o Tintori, che non tengono situate le loro caldaje nel detto Regio luogo, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 500. per ogni volta, applicandi, come sopra, ed a' detti Zaccarari, e Tintori, che non tengono situate caldaje in detto Regio luogo, di tre anni di galea.

XXXI. Che ogni caldarata di Seta, o Capisciola non possa oltrepassare libbre sessanta tanto nel tempo che si cuoceranno dette Sete, e Capisciole, quanto nel tempo che s' ingalleranno, e tingeranno di negro; a qual effetto sieno tenuti, ed obbligati i Mastri Tintori, che tengono situate le loro caldaje in detto Regio luogo darne la rivela alla Corte del Consolato per detta somma, o poco più, purchè non ecceda altra caldarata di libbre 61., o più di detto peso, incorrano nella pena della perdita della mastranza, e degli stigli, che tengono in detto Regio luogo, e duc. 50.

XXXII. Che i lavoranti, o garzoni de' detti Mastri Tintori, che tingono nel detto Regio luogo del Serraglio sieno tenuti, ed obbligati rivelare le frodi e contravvenzioni de' loro Mastri, la quale rivela si terrà segreta, e lor si darà il quarto delle pene pecuniarie: e non rivelando, incorrano essi nella pena di tre anni di galea,

in

in conformità degli altri Regj Bandi.

XXXIII. Che la persona, che affitta i pastazzi, e sbrodatura della galla in detto Regio luogo, non possa quella vendere, nè poco, nè assai a persona veruna avanti la sera all' ora stabilita, se non saranno ingallate le Sete, ed alzate dal detto bagno di galla, sotto pena di ducati 50. per ogni volta, che contravverrà; e la persona, o persone destinate dal Consolo, che farà prendere detta sbrodatura, e pastazzo prima di detto tempo, nella pena della privazione dell' Officio, e sei mesi di carceri.

XXXIV. Che i due Mastri Tintori, che si deputeranno dal Consolo, la mattina, che si riveleranno le Sete per ingallarsi, e tingersi di negro, non possano partirsi dal detto Regio luogo, se prima non sarà colato il bagno tutto di galla, e levato tutto il pastazzo, e posto sopra il setaccio; e parimente debbano i medesimi assieme cogli Officiali destinati dal Consolo invigilare, e riconoscere le sete rivelate, che s' immetteranno in detto Regio luogo, se quelle sieno asciutte, e condizionate; e riscontrare il peso di quelle, se sieno giusta la rivela data, e non ritrovandole asciutte, e condizionate, e dell' istesso peso, non debbano ammettere detta rivela, nè far cuocere dette Sete, e darne notizia al Consolato, acciò si faccia adempire a quanto di sopra sta ordinato; altrimenti incorrano tanto i detti Deputati Tintori, quanto i detti Officiali destinati dal Consolo nella pena di ducati 25. per ogni volta, ed altre ad arbitrio del Consolato.

XXXV. Che niuno Mastro Zaccararo possa tingere Seta, Capisciola, Cocullo, Calamo, Calzette, Raso, Velluto, nè far altra zaccara di Seta, e Capisciola, o altro come sopra, nè con galla, nè con sbrodatura di galla, ancorchè fosse una rezzola di detto color negro, nè tampoco tingerle di vetriuolo, ma tutt' i detti generi di Sete, Capisciole, ed altro si debbano tingere di detto color negro, nè tampoco tingerle di vetriuolo, ma tutt' i detti generi di Sete, Capisciole, ed altro si debbano tingere di color negro nel detto Regio luogo, sotto pena della perdita della roba, e di ducati 150. per ogni volta che si contravverrà.

XXXVI. Che nessuno Mercante di Seta, o drappi possa tener presso di se tinta di negro, o di colore, anche per intermezza persona, sotto pena della perdita della roba, e di ducati mille, applicandi come sopra.

XXXVII. Che niuno Mastro Tintore di negro possa far negozio di comprare, e vendere Sete, Capisciole, Calamo, ed altro, come pure non possa far fabbricare drappi, o altro genere di lavoro di Seta, e Capisciola, sotto pena, così al compratore, come al venditore della perdita della roba, e di ducati 500., ed a' detti Tintori anche della pena di privazione, e perdita della mastranza, e degli stigli, applicandi come sopra.

XXXVIII. Che dovendosi formare bagno nuovo di negro si debba quello fare dell' istesso modo, e forma, che si sono fatti gli ultimi bagni nel detto Regio luogo cogl' istessi materiali, ore, e tempi stabiliti nell' ultime Istruzioni, coll' intervento sempre ed assistenza de' magnifici Consoli, *pro tempore*, ovvero di persone da essi destinande, e coll' intervento ancora del Regio Credenziere, o della persona deputata della Regia Corte, sotto pena a' Mastri Tintori della perdita della mastranza, e degli stigli, e privazione dell' esercizio.

XXXIX. Che niuna persona possa la-

lavare cos' alcuna nelle fonti d' acqua, che stanno situate dentro il detto Regio luogo, acciò quella non si sporchi, essendo state destinate solamente per servizio delle Sete, sotto pena di carcerazione ad arbitrio de' magnifici Consoli.

XL. Che le Calzette di Seta, e Capisciole che s' avranno da tingere di negro, si debbano ingallare colla sbrodatura di galla nel detto Regio luogo, e poi tingersi nel medesimo di detto color negro sotto pena della perdita della roba, e di ducati 500. ogni volta, che si contravverrà, applicandi come di sopra.

XLI. Che le persone destinate da' magnifici Consoli sieno tenute, ed obbligate in ogni caso di contravvenzione, ed inosservanza de' presenti Capitoli darne subito notizia a' detti magnifici Consoli, acciò sieno puniti i trasgressori, e si eseguiscano le pene di sopra stabilite, sotto pena di privazione del loro officio, e carcerazione.

XLII. Che i magnifici Consoli, che *pro tempore* saranno, sieno tenuti, ed obbligati in ogni due mesi far nettare, e pulire tutte le caldaje di negro, che stanno situate nel detto Regio luogo del Serraglio, e far lavare tutto il fondaccio, che si troverà in quelle, e di nuovo farle governare cò' materiali di sopra stabiliti, secondo l' ultime Istruzioni, ed esperienze fatte da' medesimi.

XLIII. Che ogni Mercante, o padrone di Sete, Capisciole, ed altro debba pagare a' detti tintori di negro, per mercede della loro tinturia, grana venti per ogni libbra di quelle, giusta l' appuntamento, e stabilimento fattone non meno da' magnifici Deputati del Ceto de'suddetti Mercanti, che dagli *olim* Consoli, e Mercanti suddetti, il quale si conserva dal Consolato, e giusta i patti, condizioni, e pesi in quello contenuti, e non altrimenti, non ostante che prima si è pagata detta tinturia grana 18. per ogni libbra: perocchè si è considerato farsi detto aumento, affinchè detti Mastri Tintori possano più onestamente, vivere, ed abbiano maggiore attenzione, e cura di fare la suddetta tinta, senza veruna frode, e senza comunion di mercede.

XLIV. Che la mercede di detta tinturia si debba pagare a' detti Mastri Tintori da chi che sia prima che la Seta tinta, ed asciutta, esca del Serraglio alla detta ragione di grana venti, retrotraendo il tempo dal primo di Gennajo 1740. in avanti, in danari contanti, e non in baratti di robe di loro botteghe, o in altro qualsisia genere di roba, nè far cambj, nè contraccambj, servata la forma degli ordini Regali di S. M. (Dio guardi), del qual pagamento, e soddisfazione, sieno tenuti essi Mercanti, e padroni proporne volta per volta la soddisfazione al magnifico Consolo Mercante Napoletano, il quale sia tenuto farlo notare dal suo Mastro d' atti nella margine delle rivele delle Sete date a tingere; e non soddisfacendo essi Mercanti, e padroni la detta mercede volta per volta come sopra, in danari contanti, incorrano nella pena d' once d'oro 25., applicande come sopra, ogni volta che si contravverrà; e di più non possano tingere altre Sete, se prima non avranno soddisfatti la prima tinturia, ed avendo ricorso a detti Tintori al detto Consolo dopo consegnata la Seta, come sopra, per la loro soddisfazione, debba il medesimo subito dare gli ordini opportuni acciò sieno i detti Tintori soddisfatti, ed all' incontro pigliando i detti Mastri Tintori baratto di qualsivoglia genere,

ev-

ovvero facendo cambj con detti Mercanti, e padroni per detta loro tinturia, incorrano essi nella pena non solo della perdita della detta tinturia, ma eziandio della privazione dell' esercizio, della mastranza, e degli stigli, applicandi come sopra.

XLV. E perchè deesi in primo luogo invigilare al servizio di DIO, di S. M. (Dio sempre guardi), e del pubblico bene de' suoi amati vassalli, per ristabilire ancora il primiero commercio secondo la Real mente della prefata Maestà: perciò si dee dar riparo, per quanto sia possibile, alle nuove malizie, ed invenzioni de' suddetti Tintori, per le quali può accadere, che asportandosi le Sete nelle case, e botteghe de' magnifici mercanti, e padroni di quelle non sieno i medesimi subornati da' medesimi Tintori di praticare le solite nuove misture, e frodi a detta Seta, e manipolarla in casa, e bottega d' essi mercanti, e padroni, o in altri luoghi, con persone da essi dipendenti. Perciò si è stimato fare il presente Capitolo, col quale si ordina a tutti, e qual si vogliano mercanti, e padroni di Sete, e Capisciole, ed altro, che trovandosi nelle loro case, e botteghe, o in altri luoghi di persone loro dipendenti, materiali, e stigli, attinenti a qualsivoglia tinta, o sia di negro, o di colore, incorrano essi nella pena della perdita della roba, e di ducati mille per ciascuno ogni volta, che si contravverrà, applicandi come sopra. Ben vero se i detti mercanti, e padroni facessero mercanzia, o baratto di detta roba, e materiali di tinta sieno essi tenuti, ed obbligati farne subito rivela, e notizia al Consolato, il quale sia obbligato di farne fare notamento ad un libro a parte dal suo Mastro d' atti della mercanzia, o baratto ricevuto, con il nome, e cognome del vendi tore, e del compratore, a' quali si debba prefiggere il tempo di poter vendere detta mercanzia, o baratto; e non trovandosi quella fra detto tempo venduta, di nuovo di detta medesima roba debba darne la notizia al Consolato, fin tanto che non avranno quella venduta; e dopo che sarà venduta, debba immediatamente darne la notizia al medesimo, ed indicare la persona, che avrà quella comprata, e farsene notamento nell' istesso libro all' incontro, acciò s' abbia la scienza, ove i detti materiali si dovranno consumare; altrimenti incorrano nella pena detta di sopra.

XLVI. Che sieno tenuti, ed obbligati i magnifici Consoli, che *pro tempore* saranno, fare le soliti visite in conformità degli altri Regj Bandi; e qualora lor verranno denuncie, o notizie di esservi Sete adulterate, o misturate nelle botteghe, e casa de' mercanti, e padroni di quelle, debbano subito visitarle, e fare le debite diligenze per ritrovare le dette Sete adulterate, o misturate, e farle asportare nel solito cassone, che si conserva nella Corte del Consolato con tre chiavi, per farne le debite diligenze.

XLVII. Catturate, ed asportate dette Sete nel detto cassone, debbano essi magnifici Consoli eleggere *ex officio* due esperti, coll' intervento del Regio Credenziere, i quali debbano prendere una o più gessole di ogni genere di Seta di quelle catturate, e farle in loro presenza pesare, e notare il peso di quelle dal Mastro d' atti della Corte, e di poi farle segnare, e segnate che saranno, le debbano far calare nel bagno di negro in una delle caldaje situate nel detto Regio luogo in tempo che si tingeranno altre Sete negre, e con quelle farle unitamente manipolare;

e do-

e dopo manipolate, ed alzate dal bagno di negro, si debbano fare sbagnare, e lavare ben bene con acqua pura, indi torcere alle gaviglie, finchè ne viene ad uscire l' acqua chiara; e dopo che saranno lavate ben bene, e torte, le debbano far porre in sapone, cioè parte col bagno della saponata, che ha servito per cuocere le Sete, che sono state unitamente manipolate, e parte con sapone nuovo a ragione di mezz'oncia di sapone per ogni libbra di Seta, e farle stare in detta saponata per quello spazio di tempo, sarà stimato da essi magnifici Consoli, e dopo che saranno alzate dal detto sapone, si debbano di nuovo sbagnare, e poi lavare ben bene più volte con acqua pura, e corrente, e di poi farle torcere alle gaviglie, e di nuovo lavarsi, e porsi ad asciugare nelle stanze, ove si asciugano l'altre Sete nel detto Regio luogo; e dopo che saranno asciugate, si debbano stirare, e farne geffole, siccome prima stavano, di poi farle di nuovo pesare, e notarsi il detto peso dall'istesso Mastro d'atti; e qualora le dette Sete catturate si ritroveranno mancanti dal detto primo peso notato, cioè sino ad una quarta d'oncia per ogni libbra, si debbano le dette Sete catturate dichiarare per intercette, come adulterate, e misturate, e tinte con materiali proibiti, e ritrovandosi aumentato, o dell'istesso peso prima notato, sieno dichiarate di buona tinta, e si debbano quelle subito restituire a' padroni senz' interesse alcuno, mentre qualora si ritrova la detta mancanza, quella certamente è la mistura, che depone dentro il detto bagno di negro, e qualora aumenta, o rimane dall'istesso peso, quelle certamente sono di buona tinta, non avendo che deporre, come in simili casi l' esperienza ha dimostrato, e sebbene la detta mancanza sembrasse picciola cosa, tuttavolta non è tale, poichè con detta esperienza, non solo viene a mancare la detta quarta d'oncia, ma di vantaggio tutto quello di più che dovrebbe aumentare essendo di buona tinta, per il che unita l'una, e l'altra mancanza, è di molto pregiudizio del pubblico, per la gran quantità di Sete, che si tingono di questo modo, e perciò vedutasi, e conosciutasi la detta mancanza, come sopra, si debba fare subito il decreto, e dichiarare le dette Sete intercette; il quale decreto si debba poi notificare alla parte, la quale sentendosi gravata, si debba a sua istanza fare altra sperienza, come sopra, da' medesimi Consoli, coll' intervento del Regio Credenziere, intesa la detta parte, e trovandosi le dette Sete mancanti, come sopra, da' medesimi Consoli si debba fare il decreto, che si proceda alla vendita di tutte le Sete catturate, ed all'esazione delle pene stabilite contro de' contravvegnenti, i quali nell' istesso tempo sieno tenuti indicare il tintore, che ha quelle tinte, con esibire il libro in dove ha quelle notate, per procedersi contra del medesimo; altrimenti incorrano nella pena d'altri ducati mille, applicandi come sopra, restando bensì salva l'appellazione *ad Superiores*, non meno alla parte, che al Regio Credenziere, e Regio Fisco in caso che si proponesse gravezza.

XLVIII. E poichè per esperienza si è ancora veduto che i detti mastri Tintori hanno inventate altre malizie, e nuove invenzioni di misture, e frodi, colle quali essendo accaduto farsi l'esperienza alle Sete, nel modo come sopra, si è veduto, e conosciuto, che ancorchè le Sete suddet-

dette fossero state misturate, con detta esperienza non hanno deposta la mistura, e non sono mancate di peso. Che però per quante diligenze si fossero praticate, non si è potuto mai scoprire la malizia suddetta. Ma soltanto essendosi alla per fine fatta, e praticata altra esperienza, con prendere un capo delle dette Sete misturate, ed essendosi quello accostato al fuoco, ovvero al lume della candela, essendosi a quello attaccato il fuoco, non si è mai smorzato, fin a che non si è tutto detto capo di Seta brugiato, e consumato. All'opposto in comprova di ciò essendosi preso un altro capo di Seta senza mistura, ed accostato il medesimo all'istesso fuoco, o lume di candela, se bene si sia attaccato il fuoco al medesimo, fra brevissimo tempo si è smorzato, e quante volte si è di nuovo dato fuoco al detto capo di Seta, tante volte si è quello fra breve tempo smorzato, nè mai ha brugiato continuamente, finchè non si è tutto consumato, come quello misturato. Per il che si stabilisce per ora, che facendosi l'esperienza alle dette Sete, o col calarsi nel bagno di negro, come sopra, ritrovandosi manchevoli di peso nella sopraddetta quantità, ovvero facendosi detta esperienza con accostare la Seta al fuoco, e trovandosi che quello attacca, e continuamente la brugia tutta senza smorzarsi, o sia dell'una, o dell'altra maniera, le dette Sete si debbano dichiarare per intercette, e procedersi a quanto di sopra sta ordinato, e stabilito.

XLIX. E perchè le frodi, ed i contrabbandi di dette Sete per lo più si commettono di notte tempo, nel quale occorrendo farsi la visita da' magnifici Consoli, o per notizia, ovvero per denuncia, difficilmente può ritrovarsi detto contrabbando, e manca il corpo del delitto per cagione, che i detti Tintori, o sieno di negro, o di Sete colorate, sempre hanno proccurato di prescegliersi, o botteghe con case, che hanno più uscite, e nascondigli, ed altri luoghi sotterranei, occulti, e precipitosi, conforme si è veduto per esperienza; per il che, qualora è andato il Consolato a far la detta visita, nel bussare le porte, i suddetti tintori han fatto subito buttare i bagni, e materiali misturati, e proibiti, nell'aquidotti, e corsi immondi situati nelle dette botteghe, e luoghi, ed anche hanno fatto trasportare le Sete misturate per le tante uscite, che tengono nelle medesime, e perciò difficilmente si è potuto liquidare il contrabando. Per il che si dichiara col presente Capitolo, che misturandosi le Sete, con qualunque mistura, ovvero adulterandosi le medesime con materiali proibiti da' Regj Bandi da qualsivoglia tintore o sia di negro, o di colore di notte tempo, costando il delitto per deposizione di due, o tre testimonj d'essersi adulterate, o misturate le Sete, sieno i medesimi puniti colla pena di tre anni di galea, e perdita della mastranza, e degli stigli, che si troveranno nelle botteghe, e luoghi suddetti, applicandi come sopra, non ostante che non vi sia il corpo del delitto, cioè che non si trovassero le Sete misturate, ovvero i materiali proibiti. Ben vero se i lavoranti, e garzoni di detti mastri Tintori riveleranno dette frodi, che si saranno commesse da' loro mastri, lor si perdonerà la pena, in cui essi fossero incorsi, e di più lor si darà il quarto dell'intercetto, e sarà tenuto segreto, e non rivelando, incorrano anch'essi nella pena di tre anni di galea.

L. Cercandosi parimente di rimediare per quanto si può, per evitare, ed ovviare le frodi, che da' Tintori, o altri si potessero commettere nella tintura delle Sete, si è stimato doversi ordinare a tutti e quali si vogliano mastri Tintori, o sieno di color negro, o di Sete colorate, che non debbann essi esercitare il lor mestiere fuori il recinto, e distretto di questa Città, e che in ogni anno nel mese di Gennajo, ognuno d'essi sia tenuto, ed obbligato dar nota al Supremo Magistrato del Commercio, ovvero al Consolato delle loro respettive abitazioni, tanto di case, quanto di botteghe, e borghi, ove stanno situate, co' nomi, e cognomi de' padroni di quella, affinchè possano i Consoli *pro tempore* prontamente visitarli per vedere, o riconoscere se tengono materiali proibiti per le dette tinte, e se le Sete sieno tinte in conformità de' Regj Bandi, e mancandosi di dare detta nota in ogni anno, incorrano nella pena della privazione dell'esercizio, e perdita delle caldaje, e degli stigli, che si troveranno in detti luoghi, applicandi come sopra, come pure ordinare a' padroni di dette case, e botteghe, che affittando quelle a detti mastri Tintori, e ciascuno di essi per uso di tinta, ne debbano parimente dar nota, come sopra nel detto mese di Gennajo, o in altro tempo, che da essi si affitteranno, altrimenti incorrano nella pena della perdita della pigione, stante che la malizia di detti Tintori si è avanzata fino ad affittare altre case, o casini fuori del recinto di questa Città, o ne' Borghi, o altri luoghi fuori della medesima, per poter con maggior facilità commettere delle frodi, e per non farsi scoprire.

LI. Che volendosi da' mastri di Sete colorate tingere Sete di color lionato, o pardiglio di Spagna, a' quali sta loro permesso tingersi colla sbrodatura di galla, qualora vorranno tingere detti colori, debbano darne notizia a' magnifici Consoli, e da essi ottenerne la licenza *in scriptis*, acciò volendo i medesimi destinar persona ad assisterli, possa farsi con detta assistenza, ed ottenuta che avranno la detta licenza *in scriptis* come sopra, debbano servirsi della sbrodatura della galla, che si consuma nel detto Regio luogo, e pigliarla dall' Affittatore di quella, il quale sia tenuto qualora consegnarà detta sbrodatura di galla a vista della licenza ottenuta da' detti magnifici Consoli, formare un libro, dove debba notare la sbrodatura che consegnerà, col nome del Tintore, che piglia detta galla, ed anche la licenza ottenuta; altrimenti incorrano essi Tintori nella pena della perdita della roba, e di ducati 500., e l' Affittatore, che non formerà detto libro, nella pena di sei mesi di carceri, e di altri ducati 300., applicandi come sopra.

LII. Che nella caldaja delle Zaccare situata nel detto Regio luogo non vi si possa tingere niuna sorta di Seta, e Capisciola; ma in quella si debbano solamente tingere le calzette di Seta, Capisciola, Calamo ingallate con sbrodatura della galla, che si consuma in detto Regio luogo, e parimente in essa si debbano tingere le Zaccare di Velluto, Raso, ed altro, le quali si debbano ingallare come al solito, ed ingallandosi col bagno di galla, debbano essi mastri Tintori darne la rivela ad essi magnifici Consoli, e quella notarsi al solito libro delle rivele, acciò si paghino le grana due per ogni libbra alla Regia Corte, conforme si paga nell' ingallatura delle Sete, sotto pena a' mastri Tin-

Tintori della perdita della roba, e della mastranza, e degli stigli come sopra.

LIII. Per ultimo si dichiara, che co' presenti Capitoli non s' intendano derogati tutti gli altri contenuti ne' precedenti Regj Bandj, ed ordinazioni *pro tempore* emanate, ma che quelli restino, e sieno tutti nel di loro vigore, e fermezza, per ciò che non sia contrario a' presenti Capitoli, i quali tutti da ora, *et omni futuro tempore* abbiano la loro pronta, e parata osservanza, ed esecuzione, senza che vi sia bisogno di rinnovazione, o nuova emanazione, ma quelli debbano osservarsi *per modum legis condendae*, giusta la loro serie, contenenza, e tenore, senza che si possa allegare causa d' ignoranza.

Laonde in esecuzione de' riferiti Reali ordini col presente Bando ordiniamo, e comandiamo a' magnifici Consoli *pro tempore* della nobil' Arte della Seta, ed a tutt' i Tintori, che esattamente osservino, e facciano osservare, tutti, e ciascheduno de' soprascritti Capi, e regolamenti letteralmente, e senza interpretazione veruna, dichiarando, che i trasgressori indispensabilmente incorreranno nelle pene di sopra espresse, e comminate, ed in altre a nostro arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsene causa d' ignoranza, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che il presente Bando si pubblichi, si faccia pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedeliss. Città, osservandosi nella pubblicazione la forma solita, e consueta, e che dopo la pubblicazione seguita ritorni a Noi colla debita relata. *Dato da questo Supremo Magistrato in questo dì 17. Marzo. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Termoli. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 6. Aprile 1740.

Die 17. Martii 1740. D. Francesco Ventura Presidente.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege Sericumque artificio extrahatur.

PErchè i drappi, e le stoffe di Seta riescano della maggior perfezione, che sia possibile, una delle condizioni, e disposizioni, che a conseguire un tal fine conducono, e la più necessaria indubitatamente si è la finezza, ed egualità della Seta, la qual cosa principalmente dipende dalla perizia, e diligenza di trarla, e svilupparla da' suoi foderi, detti volgarmente follari. Quindi è, che questo Supremo Magistrato dopo aver inteso il parere de' periti, e pratici di tal mestiere, e prese le dovute informazioni a relazione dell' Illustre Duca di Corigliano Commissario Generale della Nobile Arte della Seta, ha formare le infrascritte Istruzioni per regolare la maniera di ben trarre la Seta.

Primo, che ogni Trattore, che trarrà Sete tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la Seta, non possa trarre la medesima in più matasse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente sieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso d' once sei.

II. Che la trattura di dette Sete si debba fare sempre a croce tonda, e non a mezza croce.

III. Che i suddetti Trattori ne debbano levare da dette Sete tutt' i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza Seta per altro uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capo mangani, e nettatura delle Sete, per ligare le matasse delle medesime, nè porle dentro dell' istesse matasse, ma che tutte le ligature sieno dell' istessa Sata, e non altro.

V. Che le suddette pellicce, capo mangani, e nettatura delle Sete, si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima si praticava; acciò da quelli si vendano separatamente per uso di capisciole.

VI. Considerandosi, che il Trattore non può vivere colla mercede di grana 10. per ogni libbra, che presentemente si paga per la trattura delle dette Sete, si vantaggi detta trattura alla ragione di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che nessuno Arrendatore, *seu* Appaltatore di Seta possa esigere da' Mastri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi, per dar loro la licanza di poter trarre le Sete suddette, e mischiare in esse le pellicee, maschioni, od altro per dar peso alle Sete ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possano esigere cos' alcuna, anche sotto titolo di regalo, per dare licenza che possano trarre le dette Sete; ma che le dette licenze si debbano dare *gratis* senza interesse alcuno.

VIII. Che gli Arrendatori suddetti sieno tenuti sotto rigorose pene invigilare, che i Trattori sieno esperti, e diligenti nel lor mestiere, e non essendo tali non debbano, nè possano far loro trarre dette Sete.

IX. Che tutte le Sete, che nascono nelle Calabrie, le quali si chiamano di appalto, a Cirella, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, e di Reggio, si debbano le medesime trarre a Cirella, e non croce, nè mezza croce, con tutta quella diligenza che si ricerca, conforme per prima si praticava, con pagarsi a' Trattori delle medesime la loro congrua, e giusta mercede a proporzione della diligenza, e fatica, che da essi loro s' impiegherà in detta trattura.

X. Le tratte d' appa'to di Costa si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni sopra espressate, senza mischiarsi le pellicce, maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani, non debbano oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi di peso d' once sei come sopra.

XI. Che le Sete di Monteleone, Guardavalle, Badulati, Satriano, Girace, Soreto, Girifalco, ed altri luoghi convicini sieno tratte ancora a croce tonda, con tutta diligenza, che si ricerca, senza mischiarsi le dette pellicce, maschioni, od altro, con pagarsi a' Trattori di qualle la giusta mercede di grana 10. per ogni libbra, solita pagarsi loro, non ostante qualsisia abuso introdotto.

Le quali Istruzioni essendo state approvate dalle Maestà del Re nostro Signore, che Iddio sempre feliciti, con Real Dispaccio per Segreteria di Stato, Guerra, e Marina, in data da' 25. del cadato Aprile, con ordine a questo Supremo Magistrato di farle imprimare, e successivamente pubblicare con suo Bando; perciò in esecuzione di tal sovrano Real comandamento, ingiungiamo a tutti coloro, che fanno l' industria della Seta, e comandiamo a tutt' i Trattori della me-

medesima, che osservino, e facciano respettivamente osservare, le soprannotate Istruzioni; e che il presente Bando sia pubblicato in questa Capitale, e nelle Provincie del Regno, e precisamente ne' luoghi, ove si traggono le Sete; e che seguita la pubblicazione nelle forme solite, e consuete, ritorni a Noi, ed a chi spetta, colle dovute relate. *Dato da questo Supremo Magistrato questo dì 2. Maggio 1740. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. D. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 21. Maggio 1740.

Die 2. Maii 1740. D. Francesco Ventura Praesidente.

PRAMMATICA III.

Eodem Rege. Sericum quo artificio colorétur.

Dopo avere questo Supremo Magistrato di Commercio con le Istruzioni, che furono poi pubblicate con Bando emanato a dì 6. Aprile del corrente anno, date le opportune provvidenze per l'ottima riuscita della tinta negra della Seta, volendo similmente provvedere alla perfezione delle altre tinte di varj colori, si è maturamente applicato a prendere a tal effetto le necessarie informazioni da persone perite, e pratiche di tal mestiere, ed avendole, a relazione dell'Illustre Duca di Corigliano Commissario Generale della Nobile Arte della Seta, in più sessioni esaminate, e discusse, ha in seguito formate su tal soggetto le infrascritte Istruzioni.

I. Che tutte le Sete, che si avranno da tingere di qualsivoglia colore, si debbano prima cuocere, e bollire, col solito sapone per lo spazio di un' ora, e poi ben cotte tingersi, e mettersi in allume.

II. Che tutt' i colori incarnati, scarlatti, donzelli, e di rose si debbano tingere schietti con zafferano selvaggio, feccia ferrigna, e sugo di limoncello, senza roccella erba di Levante, che dà forza al colore, ma poi smarrisce, o altra mistura, sotto pena della perdita delle Sete, e di ducati 300.

III. Che il cremisi fino si debba tingere con la cocciniglia, o sien semenze cremisi, almeno con once due per ogni libbra di Seta, senza porci verzino, od altro materiale, ma che assolutamente vi si possa porre la polvere di galla, acciò ve n'entri quel poco, ch'è necessasio solamente; cioè per ogni libbra cocciniglia once sei di polvere; altrimenti verrebbe per accrescere peso alle Sete in frode de' compratori, e con meno durata de' drappi, con darne prima notizia al Consolato, sotto le medesime pene.

IV. Che il pardiglio non si possa fare di campece, nè tampoco il verde in bruno, i detti colori si debbano fare di vascello coll' indago, sotto le medesime pene.

V. Che a nessuna sorta di Seta colorata si possa poner galla, nè sbrodatura di galla, sommacco, o altra mistura, ma che solamente al detto color cremisi si possa porre la detta polvere di galla, precedente la notizia al Consolato: sotto le medesime pene, e tre anni di galea.

VI. Che a' colori lionati si possa porre solamente sbrodatura di galla, precedente la notizia del Consolato, e non ad altri colori, sotto le medesime pene, e con avvertenza, che occorrendo farsi i detti colori lionati, e pardigli, non si possa dare la detta sbrodatura, se non nel Regio Ser-

Serraglio, ove debbano immettersi le Sete per darsi ivi la sbrodatura predetta.

VII. Che nessuno Tintore tenga in sua casa, o bottega nessuna sorta di galla nè sana, nè pistata, nè bollita, nè tampoco sbrodatura di galla, sotto le medesime pene.

VIII. Che il color ponzò fino, volgarmente detto scarlatto, si debba prima fare giallo di terra uriana, e poi tingersi con zafferano selvaggio ammaestrato con feccia, e sugo di limone, sotto le medesime pene.

IX. Che il color ponzò si debba tingere con semenza cremisi, senza terra uriana, o verzino, sotto le medesime pene.

X. Che volendosi tingere Seta con detta terra uriana, o verzino, non se le possa dar nome di color ponzò, ma si debba chiamar di giojema, il quale colore tinto con detta terra uriana, o verzino, non si possa porre a nessuna sorta di drappo, capisciole, ed altre sorte di lavori ricchi, dove entra oro, ed argento; ma in questi si debba porre la detta Seta di color ponzò, tinta con detta semenza cremisi, ovvero li detto colore scarlatto tinto come sopra, acciò il drappo, ed ogni altro genere di lavoro ricco fabbricato con detta Seta ponzò, o scarlatto, come sopra, abbia la sua perfezione, durata, e non giallisca fra breve tempo, siccome accade con detti colori, essendo tinti con detta terra uriana, e verzino, il quale colore falso di giojema tinto con detta terra uriana, e verzino si possa porre, e servire solamente ne' lavori di Seta, dove non entra oro, ed argento, come sono zagarelle, calzette, drappi, ed ogni altro lavoro di Seta senza oro, ed argento, sotto pena a' Mercanti, ed esercitanti detta Nobil' Arte, della perdita della roba, e di ducati 300.

XI. Che niuno Tintore di colore possa tinger le Sete in giorno festivo di precetto, eccetto che i colori di vascello, che prima si trovassero cominciati, nel qual caso ne debbano dar notizia al Consolato, sotto le medesime pene.

XII. Che nessuno Tintore di colore possa tenere la tinta dentro palazzi, fondaci, vicoli, nè sopra camere, ma quella debbano tenere ne' bassi, i quali stanno situati in pubblica piazza, di modo che avendo botteghe, dove sono più bassi, uno dentro l'altro dalla parte di dentro, la tinta suddetta debba stare nel primo basso a fronte della strada, e trovandosi tinta negli altri bassi di dentro, incorrano nella pena della perdita delle caldaje, e degli stigli, che si troveranno, e di due anni di galea.

XIII. Che nessuno Tintore di colore possa esercitare, nè tingere Sete di colore negro, sotto le medesime pene.

XIV. Che nessuno Tintore di colore possa comperar Seta per quella tingere, e poi venderla a qualsivoglia persona, nè tampoco fabbricarne, o farne fabbricare drappi, o altro genere di lavoro, tanto per se, quanto per intermezza persona, non ostante qualsivoglia licenza finora ottenuta; sotto pena così al venditore, come al compratore della perdita della roba, e di ducati 300.

XV. Che nessuno Tintore di colore possa tingere Seta di qualsivoglia colore, che si chiama biscotta, cioè meno cotta del solito, sotto pena tanto a chi la tingerà, quanto a chi la farà tingere, della perdita della roba, e di ducati 300.; atteso meno cotta dello spazio di un'ora rimane più pesante, fa il lavoro ruvido, mostra maggior peso, e si taglia da per se,

non

non avendo la convenevole flessibilità, e morbidezza.

XVI. Che nessuno Tintore di colore possa tingere di qualsivoglia colore, Seta cruda, sotto le medesime pene, e di due anni di galea.

XVII. Che nessuno Mercante possa tener tinta di colore, tanto per se, quanto per intermezza persona, sotto pena della perdita delle caldaje, e degli stigli, e di ducati 300.

Le quali Istruzioni essendo state approvate con Real Dispaccio per Segretaria di Stato, Guerra, e Marina in data de' 28. del passato Marzo con ordine a questo Supremo Magistrato di farle stampare, e pubblicare, e d' invigilare colla maggior sollecitudine alla di loro esatta osservanza; perciò col presente Bando ordiniamo, e comandiamo a' Magnifici Consoli *pro tempore* della Nobil' Arte della Seta, ed a tutt' i Tintori di Sete colorate, che facciano osservare, e rispettivamente osservino tutti, e ciascheduno de' soprascritti Capi, e Regolamenti letteralmente, e senza interpetrazione veruna, dichiarando, che i trasgressori indispensabilmente incorreranno nelle pene di sopra espresse, e comminate, ed in altre a nostro arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia di ognuno, e non possa allegarsene causa d' ignoranza, vogliamo, ed espressamente ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi, e si faccia pubblicare ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, osservandosi nella pubblicazione la forma solita, e consueta; e che dopo seguita la pubblicazione suddetta ritorni a Noi colla debita relata.

Die 2. Maii 1740. D. Francesco Ventura Presidente.

Dato dal Supremo Magistrato questo dì 2. Maggio 1740. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo de Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista de Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario. Pubblicata a dì 21. Maggio 1740.

PRAMMATICA IV.

Eodem Rege. Serificii institutiones. Veteres Institutiones consulto relliquimus in Titulo de Magistris artium; quoniam his artificium Sericum maximopere curatur, neque hodie illis opus.

TRa le gloriose gesta del Serenissimo Re di questo Regno Ferdinando Primo di Aragona figliuolo del grande Alfonso, dee senza fallo commemorarsi la savissima impresa che portò a fine di stabilire in questa Città la Nobile Arte della Seta. Imperciocchè non solamente da eccellenti Maestri fece mettere in opera varie maniere di esquisite manifatture di vaghissimi drappi, secondo l' uso, ed il genio di que'tempi; ma per dare animo al Popolo Napoletano, di applicarsi a tale lavorio con ogni più diligente industria, arricchì di molti importanti privilegj tutti gli Artefici della medesima Seta, riducendogli ad un Corpo di una quasi bene ordinata, e particolare Repubblica, governata da'suoi proprj, e distinti Capi; sicchè rimanessero liberi da ogni altra vessazione, e distrazione. Riuscì a maraviglia questo disegno al Serenissimo, e prudentissimo Re Ferdinando, in guisa che infiniti Cittadini seriamente applicati all' esercizio di questa nobile Arte, riempirono di ricchezze, non meno le loro Famiglie, che tutte le Provincie del Regno; giacchè in quasi tutte le predette Provincie per lo smalto grandissimo che facevano in Napoli delle Sete, si attese a proccurarne una grandissima produzione, e da Napoli uscivano infinite, rare, e nobili manifatture avidamente ricercate, o in tutte, o quasi tutte le Provincie di Europa.

Ed

Ed è un fatto a tutti notorio, che non solo gli amplissimi, e nobilissimi Regni della Spagna non usavano quasi altri drappi, nastri, e simiglianti gentili lavori di Seta, trammischiati con oro, e con argento; che quelli che si lavoravano in questa Fedelissima Città; ma anche il Perù, il Messico, e tutte le doviziosissime Provincie, e Regni dell' America alla Monarchia di Spagna appartenenti, unicamente si valeano de' drappi, e delle manifatture di Seta, che erano fabbricate da'Napoletani. In somma per lo spazio d'intorno a due secoli questa industria cotanto dilatata presso tutt'i Popoli del Regno, era il maggior fonte da cui scaturiva in ogni anno infinito oro, ed argento, che rendeva opulentissimi i Popoli Napoletani. Ma in questi ultimi tempi quelle medesime Nazioni, le quali con somma avidità ricercavano da Napoli i lavori di Seta, conoscendo l'importanza del guadagno, che seco portavano, con vigilantissima industria si sono applicati a derivarlo nel loro proprio Paese. Ed in fatti, avendovi posto uno indefesso studio, non solo raccolgono infinita Seta, che han proccurato che nasca nella loro propria Patria; ma con estrema loro lode fabbricano lavori cotanto eccellenti, che non meno in tutte le Regioni di Europa, ma nel medesimo Regno di Napoli sono con sommo ardore ricercati. Per questa evidentissima ragione è venuta a declinare l' Arte altre volte tanto famosa della Seta, in questa Fedelissima Città; il che ha portato seco per conseguenza, che non facendosi un grande smalto de' lavosi a tale Arte appartenenti, così fuora del Regno, come nel Regno medesimo; coloro i quali prima mettevano una somma applicazione alla fabbrica de' drappi, de' nastri, e degli altri infiniti lavori di Seta, han dismesso un sì fatto diligente studio, e non hanno molto curato di fare coll' antiche esquisitezze le loro manifatture. Ma perchè una delle maggiori sollecitudini che oudrisce nel suo Reale animo il Re nostro Signore consiste nel rimettere nell' antico stato di gloria, di splendore, e di opulenza questa sua amatissima Capitale, e tutto il Regno da essa dipendente; perciò ha ricercati, e ricerca tutt' i mezzi necessarj per portare le manifatture della Nobile Arte della Seta a quel grado maggiore di perfezione, di cui possano essere capaci. Quindi è che avendo accuratamente disaminate su tal proposito le umilissime rappresentanze del Supremo Magistrato del Commercio, ed avendo maturamente discussi i mezzi più proprj, ed efficaci per perfezionare i drappi, ed i lavori di Seta, in guisa che non debbano cedere a quelli, che in altri Stati, e Regni sono tenuti in maggior pregio, e riputazione (e per conseguenza debba divenirne più frequente l' uso fra' Cittadini Napoletani, e fra' Popoli medesimi di questo Regno, e più proficuo, ed agevole lo spaccio, ed il traffico colle Nazioni Straniere, con guadagno, e vantaggio maggiore de' Lavoratori, e Mercanti di detta Nobil' Arte, e con accrescimento dell' industria, che s' impiega per ottenere la produzione della medesima Seta) ha perciò la M. S. su questo importante affare riordinati, ed in miglior forma disposti gli antichi regolamenti, prudentemente da' nostri Maggiori stabiliti; aggiugnendo, o mutando quelle cose, che non riescono conformi al gusto, ed al genio del Secolo presente, o sono state credute le più acconce a produrre i buoni effetti sopra

ipie-

spiegati. Per la qual cosa è manifesto, che dovrà in non picciola parte dipendere il conseguimento di sì utile, e nobile fine, dalla ferma osservanza de' seguenti Capitoli; i quali dal Supremo Magistrato di Commercio essendo stati precedentemente colla maggiore possibile esattezza dissaminati, ed indi dal medesimo umilissimamente presentati alla sapientissima considerazione della Maestà del Re Nostro Signore (che Iddio sempre feliciti per beneficio de' suoi fedelissimi Popoli, e di tutto il Cristianesimo) si è compiaciuta la sua Sovrana Clemenza d' interamente approvargli, ed è rimasta servita di comandare, che sieno pubblicati nel suo Real nome, precendente Bando dello stesso Supremo Magistrato di Commercio; in maniera che sieno assolutamente, ed indispensabilmente osservati; sotto le pene, che in questo medesimo Bando vengono spiegate; e per tal mezzo tutte le manifatture della Nobil' Arte della Seta vengano di bel nuovo ridotte all' antico, e desiderato stato di stima, e di perfezione.

Statuti intorno alla Fabbrica de' Drappi di Seta, de' Velluti, e di altri simili Drappi.

CAPO PRIMO.

Si stabilisce, e si comanda per ordine del Re Nostro Signore, che i Velluti di colore cremisi, di rose secche, o di altri colori, e quelli lavorati a rocchettini, o a fondo di rose, o di tabì, o a spina (su' quali si ritrova ordinato ne' Bandi antecedentemente fatti, che la tela dovesse avere sessanta portate, e che il peso dovesse essere di venti portate, e che non avessero meno di ottanta fila per portata, torte a due capi, e che tal tela fosse tramata con trama doppia) conciosiacosachè al presente si fabbricano, e con diverse mode di diversi colori; perciò facendosi detti Drappi di Velluto lavorato su' suddetti tabì, raso, o spina, e su di altri generi a taglio, e riccio unito, o pure riccio assoluto, debbano essere di tela a piletto, che tenga non meno di ottanta portate, e per ogni portata ottanta file filate, e torte a due capi, e che abbiano di largezza due palmi. Ed ha comandato S. M., che questo stabilimento si osservi sotto pena della perdita della roba, e di trecento ducati. Anzi ritrovandosi sì fatta tela nel telajo, rimarrà intercetta la tela anche sciolta, o come si suol dire, sfatta, e non manifatturata.

CAPO II.

E' stato ancora stabilito, ed ordinato da S. M., che i Velluti piani debbano essere di sessanta portate, e che il piletto debba contenere ottanta fila, filate, e torte, nella maniera spiegata nell' antecedente Capitolo, e che parimente debbano avere due palmi di larghezza.

E' stato altresì ordinato, e stabilito da S. M.; che i Velluti Napoletani correnti, chiamati a due peli e mezzo, debbano avere per la tela sessanta portate, e per lo piletto ordito doppio, quaranta portate, e per ogni portata fila ottanta di orsoglio filato, e torto a due capi, e che nella fabbrica de' medesimi si debba praticare il pettine di venti portate, cioè di ottocento denti, e che nelle cimmose così dell' una, come dell' altra parte, debbano esservi solamente due righe di differente colore, che servano per far conoscere i suddetti due peli.

Di più è stato ordinato dalla M. S.,

S., che volendosi fabbricare i Velluti a tre capi, come si fabbricano in Olanda, od in Genova, ed in altre parti d' Italia; la tela dovrà essere di sessanta portate, con altrettanta a riguardo del piletto, e che si debba usare lo stesso pettine antecedentemente prescritto; dovendosi tessere nelle cimmose dell' una, e dell' altra parte, tre righe di color differente. E per quel che tocca a' Velluti a quattro peli, (i quali si debbano fabbricare collo stesso pettine, chiamato di venti portate, e di ottocento denti, e la tela di sessanta portate) il piletto dovrà avere ottanta portate, e nelle cimmose, volgarmente chiamate Lisiere, dall' una, e dall' altra parte vi si dovranno tessere quattro righe di differente colore, acciò colle suddette particolarità venga distinto il Velluto corrente da quello a tre peli, e dall' altro a quattro peli. Con dichiarazione che vi debbano essere nelle portate, ottanta fila per ognuna d' orsoglio filato, e torto a due capi, e la trama dovrà essere a due capi.

Si è stabilito parimente, ed ordinato da S. M., che i Velluti colorati fini, come sono i cremisi, o gli altri colore di scarlatto, d' incarnato a fuoco, e di rosa, se la trama con l' ordito sarà dello stesso color fino, debbano avere il loro certo, e particolare distintivo nelle cimmose, mettendosi in ognuna dall' una, e dall' altra parte un solo filo d' oro, o di argento, o anche di seta; purchè tal filo di seta sia di color dissimile da quello, che si osserva nelle suddette cimmose. E nel caso che vi sia la trama tinta di color falso, si dovrà ciò dimostrare con un solo filo d' oro, o di argento, o pure di Seta, ma che abbia il color dissimile in una sola delle due cimmose, acciò colle suddette distinzioni il compratore non possa essere defraudato nel prezzo: giacchè viene a distinguere col suddetto segnale se la trama sarà di color fino, o veramente falso.

Lo stesso è stato prescritto, ed ordinato da S. M. per ogni altro Drappo, che appartiene al genere de' Velluti; come sono le Felbe Vellutate, ed i Vellutini, le Felbe, od i Felboni; a riguardo de' quali drappi, quando saranno fabbricati, co' soprascritti colori fini, o tramati di colori o fino, o falso, dovranno praticarsi nelle cimmose le medesime particolarità, e distinzioni innanzi avvisate, acciò il Pubblico non possa rimanere in guisa alcuna ingannato.

Ha comandato ancora la M. S. intorno alle Felbe Vellutate, che la tela di sì fatta Felba, debba fabbricarsi con un numero di portate non minore di quaranta; e che il piletto non abbia meno di venti portate; e che per ciò che appartiene alla filatura, alla tortura, ed alla misura della larghezza, si osservino le regole sopra spiegate.

Si è stabilito parimente dalla M. S., che volendosi fare i suddetti Velluti, o Felbe di larghezza maggiore di due palmi, sia permessa una tale manifattura; colla condizione però, che si debbano aggiugnere altrettante portate a proporzione di quella larghezza, ch' eccederà i due palmi. E mancandosi di osservare questa necessaria condizione: Comanda S. M., che i delinquenti sieno sottoposti a quelle medesime pene, che si sono espresse nel Capo primo.

Delle Tilette a pellicce, ovvero Felboni.

Intorno alle tilette a pellicce con il pelo alto, che communemente si chia-

chiamano Felboni, ha stabilito S.M. che la tela debba avere non meno di diece portate, e che ogni portata contenga ottanta fila, e che abbia la stessa filatura, e tortura, che precedentemente si è espressa, e che la loro larghezza sia di due palmi. E mancandosi di osservare questi stabilimenti, s' incorra da' delinquenti nelle sopra spiegate pene.

In oltre ha comandato la M. S. per li Velluti, le Felbe Vellutate, le Tilette, ed i Felboni suddetti, che quando si fabbricano di colori cremisi, scarlatti, incarnati, rose secche, e di altri colori esquisiti, nella loro fabbrica si debbano impiegare colori fini, e di perfezione in quanto alla tela; ma che nella trama si debba assolutamente impiegare il colore fino; benchè per quel che tocca alla tela potrà essere di minore perfezione. E nel caso che nella fabbrica di tali generi di Drappi si ritrovassero mescolati colori falsi, o mezzani, o pure Capisciola, Bambagia, Filato, od altra simile specie differente della Seta; essendo una tale mescolanza manifesta frode; comanda S. M. che da colui, il quale farà simiglianti fabbriche fraudolenti per venderle, s' incorra nella pena della perdita della roba fabricata, e di cinquecento ducati.

De' Dammaschi.

Ha ordinato S. M., che le tele de' Dammaschi debbano avere non meno di novanta portate, ed ogni portata ottanta fila, e che la loro larghezza sia di due palmi, quale abbia una cimmose fra i due palmi: e che tralasciandosi di osservare questi stabilimenti, s' incorra nelle pene già espresse.

De' mezzi Dammaschi.

Per quel che tocca a' mezzi Dammaschi, o Dammaschetti, dalla M. S. è stato ordinato, che per l' avvenire si debbano fabbricare con un numero di portate non minore di cinquanta, col pettine in venti, e che si aboliscano affatto i Dammaschetti di minor numero di portate.

Del Drappo chiamato Primavera.

Comanda S. M., che il Drappo chiamato Primavera, o sia fabbricato sopra raso, o sopra tabì, debba avere non meno di cinquanta portate, la stessa filatura, e tortura, che ne' capi antecedenti è stata espressa, e che la loro larghezza sia di due palmi; ed ha comandato altresì S. M., che chiunque viola questo stabilimento sia soggetto alle stesse pene.

De' Rasi lavorati.

Si è parimente stabilito da S. M., che la tela de' Rasi lavorati debba essere fornita di ottanta portate, in guisa che abbia ottanta fila per ogni portata, colla medesima filatura, e tortura, che negli altri capi si è espressa, e che abbia due palmi di larghezza, e che si debba tutto ciò osservare sotto le avvisate pene. Permette però la M.S., che possano lavorarsi con colori differenti da' praticati, in conformità delle novelle mode, ed usanze.

Per ciò che appartiene a' Rasi lavorati, o ventiricci, ha prescritto la M. S., che la loro tela debba avere non meno di ottanta portate, come i Rasi lavorati, e la stessa larghezza di questi Drappi, e che se mai abbiano il piletto, le portate dovranno essere cento; e che s' impongano

le stesse soprannotate pene, contra de' trasgressori.

De' Rasi piani, Rasini o vero Rasetti.

Si è ordinato da S. M., che i Rasi piani di paragone di un colore, debbano avere la Tela di cento portate; e che debba essere filata, torta, e tramata con doppia trama, la quale non debba essere cruda, o biscotta; e che rispetto alla larghezza si osservi quella, che si estende a due palmi; e che del rimanente sia lecito il mettere sei once di gomma per ogni pezza lunga ventiquattro canne: Nondimeno ha dichiarato la M. S., che quando vorranno fabbricarsi di larghezza maggiore, in tal caso si debbano aumentare le portate a proporzione della larghezza. Di più ha comandato S.M., che i Rasi di cento portate debbano avere nelle due cimmose due righe di colore differente: e che gli altri Rasi, ovvero Rasetti di ottanta portate, debbano avere in ambedue le cimmose una sola riga, anche di differente colore.

Per quello che appartiene a' Rasini, ovvero Rasetti, ha comandato S. M. sotto le medesime pene, che la tela debba essere di ottanta portate, e che abbia la filatura, e tortura ne' capi antecedenti espressa, con tramarsi di doppia trama. E che rispetto alle larghezze si osservi ciò che si è espresso nelle precedenti rubriche, ed ha ancora dichiarato la M. S., che sia lecito d' impiegare sei once di gomma per ogni pezza di ventiquattro canne.

A riguardo de' Rasi, Rasetti, o Rasini piani, si è ordinato da S. M., che avendosi da fabbricare quelli che sono forniti di colori fini, cioè di scarlatto, di cremisi, d' incarnato, di rose secche, o d' altro simigliante colore fino, la tela debba ancora essere interamente di fino colore, e la trama altresì; quantunque il colore della suddetta trama non giugnesse alla perfezione della suddetta tela. Ed ha prescritto la M. S., che non si possano fabbricare di colori scambienti, o di altri colori, sotto le medesime pene.

Delle Lastre, e mezze Lastre.

Ha ordinato S. M., che per le Lastre intere, la tela debba avere non meno di ottanta portate, e per ogni portata ottanta fila, colla tortura sopra descritta, o sia con brocco, o senza brocco: e che abbia due palmi di larghezza; e che si abbia ciò da osservare sotto le pene negli antecedenti capi prescritte.

Ha ordinato ancora la M. S., che per quel che tocca alle mezze Lastre, o sieno, o non sieno broccate la tela debba avere non meno di cinquanta portate. Ed ha proibito espressamente, che non si possa nella loro fabbrica impiegare gomma, o mistura per dare tatto, o peso al Drappo: sottoponendo alle soprannotate pene i trasgressori.

De' Tabì lavorati, delle Stoffe, e mezze Stoffe.

Si è da S. M. comandato, che per gli Amuerri lavorati spolinati con oro, ed argento, o tutta seta; la tela debba essere non meno che di ottanta portate, e larga due palmi, e che se si voglia fare fabbricare col piletto, la tela, ed il piletto non abbia meno di ottanta portate: e ciò si debba osservare sotto le stesse pene a riguardo de' trasgressori.

Ha parimente stabilito S. M., che per le mezze Stoffe, la tela debba es-

essere di cinquanta portate, e di due palmi di larghezza, e che non vi possano mettere veruna specie di gomma, di acqua, o di altra mistura per darvi tatto, o peso: sotto le stesse pene.

Di più, che le suddette Stoffe, e mezze Stoffe di colori fini, cioè di scarlatto, di cremisi, e d'incarnato, e d'altri colori simiglianti, debbano stamarsi; cioè la spola di piano, che forma il Tabì dello stesso colore fino; e l'altro ad arbitrio di chiunque compone tale fabbrica: sotto le medesime pene.

Ha altresì stabilito S. M., che i Tabì lavorati con piletto, o sieno broccati, o sieno lisci, o piani a rosette, ovvero schiacchetti, viperati, spinati, cordonati, o di qualunque altra specie, che s'introducessero per le novelle mode, debbano avere la tela, o assolutamente di ottanta portate, e di ottanta fila per portata, con pelo torto, e filato; o che le dette ottanta portate sieno in tela, e piletto stamati di doppia stama, con due palmi di larghezza: e ciò sotto le stesse pene. E perchè i Tabì forestieri di perfezione si osserva, che abbiano maggior numero di portate di ottanta; S. M. ha dichiarato, che non impedisce, che si possano fabbricare in questo Regno. Vuole però che vi si debba mettere la cimmosa rigata all'una, ed all'altra parte, ma di seta di colore del Drappo.

Dell' Amuerro, ovvero Gruditur.

Ha ordinato ancora S.M., che la tela degli Amuerri o sia Gruditur piani cordonati a scacchetti, viperati, spinati, o d'ogni altra sorta colorati, debba essere di ottanta portate, e larga due palmi; senza però togliere la libertà di fabbricarli con maggior numero di portate; giacchè si osserva, che gli ottimi Amuerri, o Gruditur forestieri tengono maggior numero di portate, che l'ottanta; sicchè la M. S. vuole, che i fabbricati in Napoli non abbiano minor numero di portate che ottanta. Ma per lo maggior numero lascia il pieno arbitrio a' Manifatturieri. Si comanda altresì da S. M., che a sì fatti Drappi di ottanta portate si debba mettere una sola riga in ambedue le cimmose, ma di color differente, ed a quelli che fossero fabbricati con cento portate, due righe. E se per avventura eccedono le cento portate, tre righe nell' una, e nell'altra cimmosa, ed anche di color differente.

Essendo notorio, che si faccia in questo Regno un grandissimo smaltimento di Drappi lisci di diverse larghezze; cioè de' Taffettà chiamati d'Inghilterra, o di Francia, di Mantino, di Nobiltà di Firenze, di Gruditur, di Nimes, di Rasi capisciole, di Taffettà lustrati negri, e sottili, per farne cuffiotte da donne; ha perciò stabilito S. M., che quando l'abbondanza delle sete fine del Regno permetterà, che se ne possano fabbricare della stessa perfezione, che da' forestieri vengono fabbricati, in tal caso i suddetti Taffettà d'Inghilterra, Mantini, o Nobiltà dovranno avere la tela larga due palmi, e due terzi, e settanta portate di ottanta fila per ciascheduna portata, lascisndo parimente l'arbitrio a' Drappieri, ed a' Manifatturieri di fabbricarli con maggior numero delle suddette portate. Ma vuole la M. S., che debbano essere sempre tramati di Seta tinta, cotta, e torta a due capi. E perchè ragion vuole, che non s'impedisca la fabbrica de' Gruditur, ad imitazione di quelli che vengono fabbricati fuori del Re-

Regno; perciò S. M. comanda, che volendosi fabbricare, debba essere la loro tela della larghezza di un palmo, e sette ottave, e che abbiano trentacinque portate doppie, che sono settanta portate di filo chiamato semplice, di ottanta fili per ciascheduna portata, tramata di due, o al più tre capi, di trama raddoppiata torta al molino, tinta, e cotta, colle cimmose ad ambedue i lati, che abbiano una sola riga, differente colore da quello che tiene la tela, acciò vengano distinti da tutti gli altri consimili Drappi. Ha dichiarato altresì S. M., che non perciò si debba intendere proibita la fabbrica de' Tabì Napoletani di ottanta portate, e larghi due palmi; giacchè di questi Drappi si fa in questa fedelissima Città, e nel Regno un grandissimo consumo.

Del Rasmuer, ovvero Amuer.

Ha prescritto S. M., che il Rasmuer, ovvero Amuer, o sieno rasati, o sieno piani, o lavorati, o spolinati a Scacchini, debbano avere la tela, o il piletto di cento portate, e larga due palmi: imponendo a' trasgressori le pene negli antecedenti articoli espressi.

De' Tabì piani.

Parimente ha ordinato la M. S., che i Tabì piani debbano avere la tela di sessanta portate, di ottanta fila per ogni portata, e larga due palmi, e senza cimmosa di altro colore; ma colle cordelline alla punta, che sieno di seta del colore stesso, acciò con tal segno vengano a distinguersi dall' Amuerro; ed ha imposte le medesime pene a' trasgressori.

De' Griscetti.

Ha comandato S. M., che le tele, e piletto de' Griscetti sopra Raso, sopra Tabì, sopra Spina, o sopra qualsivoglia altro genere, debbano avere cento portate; e che facendosi di tela assoluta, sieno fabbricate di ottanta portate, e che altresì sì fatta tela debba essere larga due palmi: ed ha imposte la M. S. le medesime pene a coloro, che violano sì fatto stabilimento.

Delle Lame, e mezze Lame.

Ha giudicato ragionevole S. M., che la tela delle Lame e mezze Lame, o sieno piane, o spolinate con oro, ed argento, o tessute in seta, debba essere non meno di quaranta portate, e debba essere larga due palmi; imponendo le sopradescritte pene a' trasgressori.

In oltre ha comandato S. M., a riguardo di tutt' i Drappi broccati con oro, argento, seta, che quando si vogliano fabbricare per renderli più perfetti, con maggior numero di portate, sia ad ognuno lecito il farlo.

De' Pignaschi, ovvero Ciambellotti.

Ha comandato S. M., che la tela de' Pignaschi, ovvero Ciambellotti, debba essere di sessanta portate, di fila ottanta per ciascuna portata, colla filatura, e tortura a due capi, e colla ritortura a quattro capi, in guisa che vengano ad essere cento venti le suddette portate; e che simigliante tela abbia di larghezza due palmi; e sia lecito di stamarla di stame cruda tinta; ed ha imposta la pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati a' trasgressori. Ha dichiarato però la M.S., che quando vorrà farsi sì fatta

te-

tela di maggior larghezza, sia ciò lecito, con condizione che le portate si debbano accrescere a proporzione della larghezza; e che coloro, che faranno altrimenti, incorrano nella medesima pena.

De' Boratti, Borattoni, Telette piane, Terzelle, Saje di Seta, Zegrini, e Zegrinetti.

Si comanda da S. M., che la Tele de' Boratti, delle Telette piane, delle Terzelle, delle Saje di Seta, de' Zegrini, e de' Zegrinetti colorati, debba esser di quaranta portate, e con trama doppia: avvertendo, che tutt' i suddetti generi di Drappi non debbano eccedere il peso di cinque once per canna, tenendo di larghezza due palmi: e che solamente i negri possano avere il peso di cinque once e mezza. Ha prescritto ancora la M. S., che nè i Boratti, nè i Borattoni sopra esposti debbano essere cordonati, e che incorrano nelle sopraddescritte pene i trasgressori. Si è altresì prescritto da S. M., che abbiano due palmi di larghezza, e che dovendosi fare di larghezza maggiore, debbano accrescersi a proporzione le portate; e per osservanza di ciò ha imposte le stesse pene.

Degli Ormesini.

Quantunque la Tela degli Ormesini solita a servire per manti di donne, o ad altri usi, per gli antichi stabilimenti, necessariamente dovesse essere di cento portate; tuttavia per giusti motivi, e sin ad altro novello ordine, ha stabilito S.M., ed ha conceduto, che possa, e debba fabbricarsi tanto di cento portate, quanto di ottanta: e che nella cimmosa della Tela si debba tessere un segno, che distingua quella di cento portate, da quella di ottanta; e perciò ha ordinato S. M., che gli Ormesini di cento portate sino colla cimmosa di color differente, e quelli di ottanta portate sieno privi di tal segno. Del rimanente vuole S. M., che le suddette portate sieno tramate con trama filata, e torta a due capi; e che la larghezza di detti Ormesini sia di quattro palmi; ed ha prescritto tutto ciò la M. S. sotto le medesime pene contro a' trasgressori.

De' Taffettà.

Per quel che tocca a' Taffettà a due capi, ha comandato S. M., che la Tela debba avere non meno di quarantacinque portate, e che abbia di larghezza non meno che tre palmi ed un quarto; e ciò sotto le medesime pene. Ed ha comandato sotto le stesse pene, che i Taffettà semplici ad un capo debbano avere quarantacinque portate, o almeno quaranta, e che abbia la stessa larghezza di tre palmi ed un quarto.

Ha altresì comandato la M. S. sotto le sopraddescritte pene, che avendo gli Spomiglioncini la larghezza di due palmi, la loro Tela debba avere non meno di sessanta portate, di pelo filato, e torto a due capi, e fila ottanta per ciascuna portata, e tramata di Spomiglia torta, colla stella di sedici punti sopra otto ferretti, quando servono per uso di veli di donne, e di quelli lavori, che chiamansi manticchi. E che quando vorrà darsi alla loro Tela la larghezza di quattro palmi, dovrà avere cento venti portate di pelo filato, e torto a due capi, e tramati, come sopra, colla stessa Spomiglia: imponendosi per ordine di S. M. le medesime pene a' trasgressori.

Per

Per quel che tocca agli Spomiglioni larghi due palmi, comanda S. M. sotto le soprannotate pene, che debbano avere non meno di ottanta portate, di pelo filato, e torto, nella forma antecedentemente spiegata, e che sieno tramati colla medesima Spomiglia.

In oltre ha dichiarato S. M., che facendosi i Drappi broccati con oro, od argento, ad imitazione de' lavori stranieri, sia lecito fabbricarli con due palmi di larghezza; ma che in tal caso si debbano aggiugnere le portate a proporzione della larghezza maggiore, ed in conformità degli stabilimenti delle portate in ogni qualità di Drappi; dovendo nondimeno esservi la distinzione nelle cimmose, che si è spiegata negli antecedenti Capi.

De' Drappi di Porta-Nova.

Si prescrive da S. M., che per li mezzi Dammaschi, e Dammaschetti tramati con filato, con bambagia, o altra cosa simile, che non viene ricavata dalla Seta; la Tela debba essere non minore di trenta portate: e che volendosi tramare con Capisciola, Cocullo, Calamo, Follaro, od altra cosa simile, che nasce dalla Seta; la Tela debba avere non meno di quarantacinque portate, e dev' essere larga due palmi; e che ciò si faccia precedente la licenza del Consolato dell'Arte, sotto pena della perdita della roba, e di cento cinquanta ducati.

De' fondi di Taffettà.

Si è stabilito da S. M., che a riguardo de' fondi di Taffettà, la Tela dovrà avere non meno di venticinque portate, ed il piletto ad arbitrio, che sia larga due palmi; e che facendosi di color cremisi, la trama, che si pone nel Taffettà, dovrà essere similmente di color cremisi; ed ha imposte le medesime pene a'trasgressori.

De' Broccatelli.

Vuole S. M., che de' Broccatelli tramati con filato, la Tela, ed il piletto debba avere non meno di cinquanta portate; e che la suddetta Tela sia larga due palmi; e che ciò si osservi sotto le medesime pene.

Delle Chiapposelle.

Si è comandato per parte di S.M., che rispetto alle Chiapposelle, o sia Tavanelli, tramati con filato, o con altro, o sieno fabbricati sul Raso, o sul Tabì, o sieno piani, o sieno lavorati, la Tela debba essere di non più che venti portate, e che abbia non meno di due palmi di larghezza; ed ha imposte le sopraddescritte pene a' trasgressori.

Ha parimente dichiarato la M. S., che volendo chi che sia fabbricare Drappi di maggior larghezza di quella, la quale si legge stabilita ne' presenti Capitoli; sia lecito il farlo, purchè si accrescano le portate proporzionatamente alla larghezza; altrimenti s' incorra nelle medesime pene.

Delle Calzette.

Ha ordinato ancora S. M., sotto le medesime pene, che tutte le Calzette, o sieno a maglie, o sieno tessute a telajo, debbano essere di tutta seta in pelo, filata, e torta a due capi, e non di trama. Ed ha dichiarato la M. S., che le Calzette a maglia piana, debbano essere

di

di pelo, e fabbricato con sete piane fine di Monteleone, o con altra seta di simigliante qualità, e che il predetto pelo debba essere filato a quattordici punti sopra sedici, e la seta torta a diciotto punti sopra sedici; non ostante qualsivoglia ordine antecedentemente pubblicato.

Rispetto alle Calzette trasparenti, o a maglie di Vincenzo; ordina S. M. sotto le precedenti pene, che si debbano fabbricare di seta ritorta, cioè filata a punti ventiquattro sopra la stella a sedici, e torta a punti ventiquattro sopra ferretti; e che essendo le sete più pronte, cioè raddoppiate a più capi, la seta debba essere filata, e torta secondo sta spiegato nel Capitolo quinto del Bando ultimamente fatto pubblicare da questo Supremo Magistrato del Commercio.

Delle Camiciole, Rezzole, e Guanti.

Ha prescritto altresì S.M., imponendo le medesime pene a' trasgressori, che le Camiciole a maglia, i Guanti, e le Rezzole, si abbiano a fabbricare di seta in pelo, e non di stame.

De' Bottoni.

E per quel che appartiene a' Bottoni, ha ordinato S. M. sotto le pene suddette, che si debbano lavorare perfettamente imbottiti, con seta lavorata in pelo, e da cucire, a quattro capi, colla solita formella di legname; ed ha espressamente proibito la M. S., che nella fabbrica de' Bottoni non si possa usare stame filata, o che fosse torta, o ritorta.

Delle Tocche, e de' Nastri, e Zagarelle.

Ha stabilito ancora S. M., sotto le antecedenti pene, che le Tocche, ed i Nastri, o Zagarelle, si debbano fabbricare di seta in pelo fino, filata, e torta a due capi, e che si debbano tramare con trama doppia.

In oltre ba parimente comandato la M. S., che i fregetti, ovvero Zagarelle di commissioni, che si fabbricano psr servire, così dentro, come fuori del Regno, di numero dieci, quindici, venti, trenta, e quaranta, si debbano lavorare di sete piane, e fine, come sono quelle di Monteleone, e che abbiano, tanto il pelo quanto la trama a due capi, e di un colore, e che la trama non possa essere lavorata cruda a due capi; e che il suddetto pelo debba essere filato a quattordici punti sopra sedici, non ostante qualunque ordine diverso dalla presente disposizione, che si fosse dato in altri antecedenti Bandi, e che i suddetti fregetti si vendano a peso, e non a misura; quindi è avvenuto, che alcuni fraudolenti manifattori l' hanno fabbricati, valendosi della seta ordinaria di Calabria; e con tal frode per mezzo della mala qualità della seta, loro hanno dato il peso, ed hanno diminuita la misura delle mezze pezze, che assolutamente debbono essere di venticinque canne per ognuna. Laonde ha stabilito S. M., che i suddetti fregetti si abbiano a lavorare colle sete piane, eguali a quelle di Monteleone, ed ha espressamente proibito la M. S., il nascondere dentro sì fatte pezze gli stuppoli, o stracci, che escono dalle predette sete; sotto pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati.

Sotto le antecedenti pene ha similmente comandato S. M., che di tutte le Tocche, e Zagarelle di stracci di Follari, Coculli, e Capisciola, l'ordito debba essere torto a due capi, e che debbano essere tramate del medesimo ad un capo, e che non si possano tramare di seta di niuna sorta.

Oltre a ciò ha comandato S. M., che in tutte le Tocche, e Zagarelle di bambagia, non vi si possa mettere seta, ma che debbano essere fabbricate di tutta bambagia; ed ha ciò prescritto sotto le pene antecedenti.

Delle Trine, Passamani, France, e Galloni.

Ha comandato S. M., sotto la pena della perdita della roba, e di cinquecento ducati, che tutte le Trine di Livree di seta, e seta, sieno di tutta seta, e non vi si possa porre filo, filatello, Capisciola, Cocullo, o altra cosa simile: e che volendosi fabbricare con filo, o con simiglianti specie, si facciano in maniera, che sia sì fatta specie manifesta, e sottoposta all'occhio; e che parimente non vi si possa mescolare seta vecchia, sfilatura di Calzette, di Camiciole, di Ricci, e di altra sì fatta cosa; e che lo stesso si debba intendere a riguardo de' passamani, e de' galloni.

Per le France, anche sotto la suddetta pena ha comandato S. M., che debbano essere di tutta seta nuova, e che in essa non vi si possa fraudolentemente mescolare filo, filatello, capisciola, e cose simili; ma che volendosi lavorare di capisciola, di cocullo, o di altra specie, non si possa in tal lavoro mescolare seta.

Ha parimente comandato S. M. sotto le antecedenti pene, che niuno possa fabbricare le pagliette di Vergili, ed i lacci di Capisciola, con Seta, e di Filo dimezzato con Seta, ma che volendosi fabbricare di Capisciola, di Filo mezzano, o con altra specie, non vi si possa mescolare la Seta.

De' Drappi lavorati, ed imbroccati d'oro, d'argento, o di seta.

Per ciò che appartiene a' Drappi lavorati, ed imbroccati, ricchi d'oro, e di argento, o pure lavorati in seta ad imitazione degli stranieri; S. M. ha comandato, che si rimetta all'arbitrio de' manifattori il fabbricarli della larghezza di due palmi, ed anche di un dito, o che di più; giacchè sembra, che con tale maggiore larghezza riescano maggiormente graditi così a' forestieri, come a' cittadini. Ha ordinato però la M.S. sotto le pene antecedentemente spiegate, che a proporzione dell'avanzo della larghezza, si avanzi parimente il numero delle portate.

In oltre è stato altresì prescritto da S. M., che su' Drappi di colore violaceo, e come volgarmente si chiama, Vescovile, senza pericolo d'incorrere nelle pene contenute ne' Bandi pubblicati intorno alla quantità della Cocciniglia per dare il color cremisi, rimanga conceduta, e permessa la facoltà di fabbricarli con minore, o con maggiore quantità di Cocciniglia di quella che ne' suddetti Bandi viene stabilita; e che questa permissione si debba intendere rispetto a' drappi de' seguenti colori; cioè del fiore di Persico, della Coluttea, dell'Amaranta, del Pavonazzo, della Viola, e di tutti gli altri colori, che a questi sono giudicati simili; giacchè ne' drappi di sì fatti colori, secondo il giudizio degli Esper-

sperti, vi è necessario l'impiego di minor quantità di Cocciniglia, in quella, che è stata stabilita per lo cremisi carico. Ma perchè questa permissione potrebbe dare occasione alle frodi degli astuti Manifattori, e Tintori; perciò ha comandato S.M., che prima di fabbricarsi i drappi vestiti degli avvisati colori, si debba darne notizia al Consolato, perchè destini persona opportuna a prestarvi la dovuta assistenza, a fine di evitare si fatte frodi.

Del modo che dee tenersi nel formare giudizio su' drappi, e su gli altri lavori di seta, o di oro, e per dichiarare se sieno fabbricati contro alle Regole stabilite, e che perciò i loro padroni, o manifattori sieno incorsi nelle pene prescritte.

Ha comandato S. M., che preso qualsivoglia genere di drappo, o lavoro di Seta, o di Oro, etc. ragionevolmente sospetto, o chiaramente convinto di essere fabbricato contra le regole stabilite; si debba quel lavoro trasportare nella Corte della Nobile Arte della Seta, e si debba riporre nel solito cassone chiuso a tre chiavi, delle quali due si conservano da' magnifici Consoli, e la terza dal Regio Credenziere; e che indi nel giorno seguente da' medesimi magnifici Consoli si debbano deputare due Esperti, i quali sommariamente, ed in virtù dell'officio loro, debbano riconoscere, e disaminare i suddetti drappi, e lavori, per formare giudizio, se sieno stati fabbricati in conformità de' presenti stabilimenti, ovvero contro alle Regole in questo Reale Editto prescritte: e che nel caso, che abbiano condannata la fabbrica di tali drappi, o lavori, da' Consoli si abbia a notificare un sì fatto giudizio alla parte; la quale se mai si sentirà gravata, dovrà essergli permesso di ottenere la revisione del giudizio, da farsi di bel nuovo da altri due Esperti non sospetti nè alla medesima parte, nè al Regio Credenziere; e che se per avventura costoro confermeranno il sentimento degli antecedenti due Esperti; in tal caso si debba da' magnifici Consoli dichiarare, che i drappi, ed i lavori sieno contrarj agli Statuti, e perciò dovranno far procedere in pena del delitto alla loro vendita, ed all'esecuzione dell'altre pene prescritte con i rei nel presente Editto. Nondimeno se tal fiata avvenisse, che il secondo giudizio degli Esperti fosse contrario, o diverso da quello de' primi; allora ha comandato S. M., che da' magnifici Consoli si faccia elezione di due altri Esperti anche non sospetti alla parte, ed al Credenziere, e dopo che da costoro sarà fatta la dovuta ricognizione, da' predetti magnifici Consoli si formi la loro Sentenza finale in conformità di quel parere, che uniformemente sarà stato di quattro Esperti; e tal Sentenza facciano eseguire, dando però luogo a' rei di poter fare ricorso a questo Supremo Magistrato del Commercio.

E conciosiacosachè non solamente in questa fedelissima Città di Napoli, ma anche nella Città della Cava si esercita la Nobile Arte della Seta; ha sapientissimamente considerato S. M., che non potendo agevolmente i magnifici Consoli della suddetta Nobile Arte trasportarsi colà per fare la visita de' drappi, e de' lavori di Seta, che ivi si fabbricano, potrà agevolmente avvenire, che riesca tal fabbrica contraria alle Leggi stabilite negli antichi Bandi, e nel presente Reale Editto, e che di più potrebbe

P 2 an-

ancora di leggieri avvenire, che non senza gravissimi inconvenienti s' introducessero in questa Città, e ne' suoi Fondachi; perciò si è degnata la M. S. comandare, che il presente Reale Editto sia solennemente pubblicato nella suddetta Città della Cava, perchè venga colà esattamente, ed inviolabilmente osservato. In oltre sullo stesso proposito ha comandato la M. S., che quante volte i Mercanti della Cava vorranno introdurre in questa fedelissima Città i drappi, ed i lavori, in quella Città fabbricati, debbano darne distinta notizia a' Sindaci, ed agli Eletti della medesima Città; con dare minuto ragguaglio della qualità, e della quantità de' drappi, e lavori, che vogliano introdurre in questa Capitale; e che la suddetta nota da' Mercanti Cavesi fedelmente fatta, debba sottoscriversi autenticamente da' Sindaci, e dagli Eletti della Cava, e che indi debba in Napoli essere presentata a' magnifici Consoli della Nobile Arte della Seta, da' quali si dovrà *gratis*, cioè senza pretendere diritto alcuno, mettere sotto della predetta nota una certificatoria di avere riconosciuti, e disaminati tali drappi, e lavori, e che sieno fabbricati a tenore delle Leggi stabilite ne' Bandi, e nel presente Reale Editto. E finalmente ha ordinato S. M., che introducendosi in questa fedelissima Città i drappi, ed i lavori fabbricati nella Cava, senza praticare le soprannotate ragionevoli precauzioni, sieno tali drappi confiscati, ed i loro padroni incorrano nella pena di cinquecento ducati.

Ha parimente considerato la sublime intelligenza di S. M., che il massimo inconveniente intorno alla fabbrica de' drappi nasce dalla libertà, colla quale da ognuno si esercita la Nobile Arte della Seta, senza che abbia la perizia necessaria. Per la qual cosa ha comandato la M. S., che per l'avvenire niuno sia riconosciuto per Artefice di qualunque genere di lavoro di Seta; e che a niuno sia permesso l'esercizio di una tale arte, se non sarà, precedente esame, approvato dal Consolato; il quale trovandolo abile, darà a lui la dovuta licenza.

Per la medesima ragione si è degnata altresì S. M. di comandare, che tutti coloro, i quali attualmente esercitano il mestiere della Nobile Arte della Seta, sieno tenuti fra lo spazio di un anno a comparire nel Consolato, ed a farsi notare in un libro, in cui dal medesimo Consolato si farà particolare registro di tutti gli Artefici dell' Arte, e del loro speciale esercizio, o mestiere, con escludere dal suddetto Registro quelli, che troverà inesperti, ed incapaci fino a tanto che acquisteranno la dovuta perizia; e nel mentre che faranno tale acquisto, rimarranno esclusi non solo dal Registro, ma anche dall' esercizio dell' Arte, e si sottopongono da S. M. i trasgressori a quelle pene, che il ragionevole arbitrio de' Consoli prescriverà.

E' stato parimente ordinato da S.M., che tutti coloro, i quali vorranno essere Mercanti, i quali esercitano la Nobile Arte della Seta, dovranno essere approvati dal Consolato; e che per quel che tocca a coloro, che attualmente sono impiegati in sì fatto esercizio, sieno parimente tenuti a farsi mettere in nota presso il predetto Consolato, nel libro, in cui saranno descritti i Mercanti di Seta, ognuno sotto la particolare rubrica del loro mestiere. E tralasciando sì fatti Mercanti di ciò eseguire, ha prescritto S. M. che incorrano nella pena di venticinque once d'oro.

De'

De' Botteghini, volgarmente chiamati Botteghelli.

CAPITOLO PRIMO.

LA sperienza ha dimostrato, e dimostra, che talvolta le persone esercitanti il traffico de' lavori di Seta, per li frequenti occulti furti, o truffe, che si sono commesse, o si commettono delle Sete, e Drappi da' Tessitori, a' quali si danno a tessere, o dalle Maestre, alle quali si danno ad incannare, o da altri, a' quali si danno a lavorare, e ad ordire; giacchè da costoro si vendono o tutte, o parte delle suddette Sete, e Drappi, a certi piccioli Mercanti, che tengono aperte Botteghe, volgarmente chiamati Botteghini, o Botteghelli, ed anche a coloro, i quali vendono lacci, e spilli; perciò ha sapientissimamente comandato S. M., che si rinnovellino tutti gli antichi ordini dati, per impedire sì fatti delitti; e che tutti coloro, i quali comprano Seta, o Drappi, e che possono ragionevolmente avere sospetto, che sieno state dalle suddette persone rubate, o truffate, non possano conchiudere tali contratti, se non quando si fa la vendita da persone conosciute, nelle quali in veruna guisa può cadere sospetto; e che sieno i sì fatti compratori obbligati, ad ogni richiesta del Consolato, dichiarare il nome, e cognome de' venditori. E vuole S. M., che succedendo somiglianti fraudolenti vendite di Sete, e di Drappi rubati, e truffati dalle persone suddette, i compratori incorrano nella pena del furto, e di venticinque once d'oro, ed i venditori alla pena del furto. Per lo medesimo effetto ha comandato la M. S., che avanti le porte de' predetti Botteghini, o Botteghelli, non si possano tenere antiporte, nè intere, nè mezze, ma che quelle debbano essere sempre aperte, e sottoposte alla veduta di ognuno; e che i padroni di somiglianti Botteghini debbano tenere un libro, in cui sieno notati i Drappi, e le Sete, che avranno comprate, ed i nomi de' venditori, acciò possano dare, ad ogni richiesta del Consolato, immediatamente la notizia del tutto; altrimenti debbano incorrere nella pena di vinticinque once d'oro.

CAPITOLO II.

HA comandato altresì S. M., che non sia permesso in guisa alcuna di tenere i suddetti Botteghini, o Botteghelli, ne' vicoli, o luoghi segreti, e nascosti, o nelle stanze superiori delle Case. Ed acciò questo stabilimento sia inviolabilmente osservato, ha parimente comandato la M. S., che non si possa aprire, o tenere qualunque altro Botteghino, o Botteghello, senza che, precedente relazione del Consolato, se ne ottenga la licenza in iscritto da questo Supremo Magistrato del Commercio, per mezzo del Consigliere, che sarà Commissario della Nobile Arte della Seta. Ha comandato ancora S. M., che le suddette licenze si debbano registrare in primo luogo negli Atti di questo Supremo Magistrato, e di poi in quello del Consolato: e che si abbia per ferma regola che sì fatti Botteghini se ne debba permettere il minor numero che sia possibile; giacchè danno occasione prossima a' furti, che possono commettere i lavoranti de' Tessitori, in danno non meno de' medesimi Tessitori, che con incomodo, e travaglio de' Mercanti Drappieri, i quali fanno tessere i Drappi.

CA-

CAPITOLO III.

ANzi per evitare i furti, che in detrimento de' Mercanti, e de' Tessitori de' Drappi sogliono commettere i lavoranti, i garzoni, le fantesche, le maestre, ed altre persone, che s' impiegano sull' Arte della Seta; ha comandato S. M., che chicchessia di qualsivoglia stato, e condizione, non abbia ardimento di comprare veruna specie di Seta dalle predette persone; ed ha imposta la M. S. la pena di trecento ducati contra de' compratori; e di furto con altre pene ad arbitrio del Consolato, contra de' venditori.

CAPITOLO IV.

SI è ordinato altresì da S. M. che da' Maestri non si possano vendere a qualsivoglia persona le Sete, o i Drappi ad essi fidati; e particolarmente, che non possano vendergli a' padroni de' suddetti Botteghini, a' Merciai, a' Cassettari, a' Saponari, ed alle persone volgarmente chiamate della Giudea, sotto pena a' compratori di trentaquattro once d' oro, ed a' venditori di furto, ed altre pene ad ad arbitrio del Consolato.

CAPITOLO V.

IN oltre ha ordinato S. M., che i padroni de' Botteghini, i Merciai, le Impegnatrici, od altra qualsivoglia persona, non possano prendere in pegno da' Maestri, dalle Maestre, da' lavoranti, da' garzoni, e da altre persone, che fanno i lavori della Nobile Arte, la Seta, così cruda, come colorata, ovvero Drappi, sotto pena di venticinque once d' oro.

CAPITOLO VI.

HA parimente ordinato S. M., che se per avventura alcun Maestro, o Maestra, o lavorante, o le persone, le quali incannano la Seta, commettessero, o rubassero Seta a' Mercanti, o a' Maestri, o la dessero in pegno a' padroni de' Botteghini, a' Merciai, alle Impegnatrici, ovvero ad altre persone, quando la roba data in pegno sarà di once sei in giù, incorrano nella pena di diece once d' oro; ma se per avventura sarà di maggior somma, incorranno nella pena prescritta nel precedente Capo quarto: e comanda S. M., che posto in chiaro quale sia il padrone della suddetta Seta rubata, se gli debba immediatamente restituire senza verun pagamento.

CAPITOLO VII.

E perchè da taluni si è inventata una novella frode per truffare, e rubare la Seta, che si dà a lavorare, ad incannare, a tessere, e ad ordire; giacchè dichiarano di voler cambiare la seta di un colore, con altra di differente colore; e per tal cambio i padroni de' Botteghini, i Merciai, ed altre simiglianti persone ricevono per sì fatto cambio intorno a due grana per ogni oncia, ed indi i predetti padroni di Botteghini, ed i Merciai, etc. portano la seta ad altri padroni de' Botteghini, o Merciai, etc. a solo fine, che quando vengono i padroni della seta cambiata, in cognizione del furto, possano scusarsi con dire, che da loro non si è comprata tale seta, ma specialmente cambiata; e tal sorta di contratto non essendo vietato, perciò abbiano lecitamente vendute le sete ricevute

in

in iscambio. Per evitare adunque questa pessima frode; ha ordinato, e comandato S. M., che chicchessia non ardisca per l' avvenire di fare simiglianti contratti a titolo di cambio, sotto pena di venticinque once d'oro, e del prezzo della seta a riguardo de' padroni de' Botteghini, e de' Merciai, etc., ed a riguardo de' lavoranti, de' garzoni, e degli schiavi, delle fantesche, e dell' altre persone, ch' esercitano la Nobile Arte della Seta, e che la portano a cambiare, sotto pena di furto, e sotto altre pene ad arbitrio del Consolato.

CAPITOLO VIII.

Oltre a ciò ha comandato la M.S., che succedendo sì fatti furti, e truffe, si proceda sempre criminalmente contra i Rei, non ostante che spontaneamente confessassero il fatto, e che ciò s' intenda tanto a riguardo de' Lavoranti, Maestri, Maestre, etc. quanto a riguardo de' compratori delle sete truffate, e rubate.

CAPITOLO IX.

HA stabilito parimente S.M., che ogni qualunque Mercante di drappi, filatore, Zagarellaro, Maestro, Lavorante, Garzone, Padrone de' Botteghini, Merciajo, ed ogni altro esercitante la Nobile Arte della Seta, non possa attendere a sì fatto negozio, se prima non sia matricolato, e descritto nel libro delle matricole della medesima Nobile Arte. Ed ha la M. S. sottoposti i trasgressori alla pena di due once d'oro.

CAPITOLO X.

IN oltre ha comandato S. M., che chicchessia matricolato, ed esercitante la suddetta Nobile Arte, se farà chiamare in giudizio un altro matricolato, ed esercitante la stessa Arte, tanto per causa civile, quanto per causa criminale, non possa in prima istanza chiamarlo in giudizio, fuorchè nel Tribunale della medesima Nobile Arte, acciò sieno mantenuti illibati i suoi privilegj; e da S. M. si è imposta la pena a' trasgressori di venticinque ducati.

CAPITOLO XI.

HA ordinato parimente S. M., che ogni Filatore, Maestro, o altra persona, che nel cacciare, filare, doppiare, torcere, e sfilare la seta, facesse alcuna unzione d' olio, o in parte, o in tutta la seta sottoposta al suo lavoro, o in essa mettesse qualsivoglia altra mistura, sia sottoposto alla pena della perdita della seta, e di venticinque once d'oro.

CAPITOLO XII.

SI è stabilito da S. M., che se per avventura si trovasse alcun drappo in telajo, ordito e cominciato a lavorare contra la forma prescritta nel presente Reale Editto; sia dichiarato per intercetto, ed il padrone del drappo incorra nella perdita non solamente della parte lavorata, ma anche di tutta la tela ordita, e della trama non tessuta.

CAPITOLO XIII.

SI è ordinato da S. M., che qualsivoglia Maestro, tessitore, o esercitante la Nobile Arte, non possa dare, o far dare acqua, o mistura alcuna, prima che sia tessuto il lavoro, non ostante qualsivoglia occasione, o causa; sotto pena della

la

la perdita della roba, e di venticinque once d'oro.

CAPITOLO XIV.

HA parimente ordinato la M. S., che niuno Mastro, Lavorante, o Mercante di trine, di passamani, di tocche, di zagarelle, o di qualsivoglia altro lavoro di tavoletta, o di telajo, ardisca di lavorare con Seta, che sia resa lucida con olio, o con qualunque altra mistura, anche sotto la pena prescritta nel Capitolo antecedente.

CAPITOLO XV.

COmanda parimente S. M., che qualsivoglia Mercante, che dà la Seta per essere impiegata in qualsivoglia lavoro, debba consegnare tal Seta a' Maestri, spantamata in matasse ad una ad una. Ed ha prescritto contro a' trasgressori la pena nel capo antecedente espressa.

CAPITOLO XVI.

HA comandato ancora S. M., che non si possa da chicchessia far lavoro di capisciola con seta, e specialmente nelle pagliette, o vernili: e che non vi si abbia da mescolare mezzani, capisciola, o qualsivoglia altra cosa; ma che i lavori appartenenti all' Arte della Seta, sieno di tutta seta. In oltre ha comandato, che coloro, i quali torcono i lacci, o fabbricano vernili, non possano torcere detti lacci, o vernili mescolandovi qualunque minima quantità di capisciola; sotto le pene prescritte nell' antecedente Capo.

CAPITOLO XVII.

E sotto la medesima pena ha comandato S. M., che non si possa fabbricare qualsivoglia Drappo straniero, o foggia nuova non compresa ne' presenti Capitoli, se prima non se ne dà la notizia al Consolato, e da quello si prescriva il nome del lavoro, il numero delle sue portate, e la misura della sua larghezza.

CAPITOLO XVIII.

SI è stabilito parimente da S. M., che in qualsivoglia drappo, capisciola, o nelle calzette di seta, ov' entra oro, non si possa mettere argento filato sopra seta gialla; sotto pena della perdita della roba, e di trecento ducati.

CAPITOLO XIX.

HA comandato S. M., che tutt' i pettini spettanti al lavoro de' drappi, si debbano fabbricare col giusto numero de' denti, e di quella larghezza, ch' è proporzionata alla specie del drappo, cioè a riguardo de' velluti, e di altri simiglianti drappi, di due palmi. E che in somma il pettine debba essere co' denti giusti, secondo le portate stabilite per ciascun genere di drappi; e trovandosi detti pettini, che abbiano minor numero di denti, e minore larghezza di quella, che viene stabilita dall' antiche regole, i pettinaroli incorrano nella pena di ventiquattro ducati, ed i Maestri tessitori, che si servono della loro opera, incorrano nella medesima pena. Ed a fine che i Mercanti non possano scusarsi, che la mancanza della larghezza sia nata da difetto de' suddetti pettinaroli, e tessito-

sitori, ha ordinato S. M., che i Mercanti non possano ricevere tali drappi, a riguardo della larghezza, scarsi di misura, se prima non daranno la notizia del fatto al Consolato, acciò il medesimo sottoponga alla pena tanto i pettinaroli, quanto i Maestri, che avranno commessa la colpa. E nel caso che i Mercanti trascurano l'osservanza di questo stabilimento, ordina S. M., che incorrano nella pena della perdita de' suddetti drappi, e di venticinque once d'oro.

CAPITOLO XX.

IN oltre ha stabilito S. M., che ogni qualunque lavorante, cominciato che avrà il lavoro di qualche Tela a conto del Maestro, sia tenuto a terminarla, e che il Maestro non possa licenziare il lavorante prima di tal termine; purchè o l'uno, o l'altro non abbia leggittima causa di fare il contrario, la qual causa debba essere sortoposta al giudizio del Consolato. Il quale dovrà ancora determinare se forse il lavorante possa abbandonare il lavoro stabilito col Maestro nel corso della settimana, o se il Maestro nel corso della medesima settimana debba licenziare il lavorante. E per tale effetto la M. S. ha sottoposti i trasgressori alla pena di un oncia d'oro, e di pagara quella somma, che importa il lavoro della intera settimana.

Ha parimente stabilito S. M., che i garzoni, i quali sono impiegati al servizio de' Maestri Tessitori, o di coloro, ch' esercitano la Nobile Arte della Seta a fine di apprendere l'Arte, non possano abbandonare il loro Maestro, e portarsi al servizio di un altro Maestro, se prima non è terminato il tempo stabilito fra loro per espresso patto, che consta per iscrittura, o altro mezzo; purchè non vi sia in contrario una qualche legittima causa, che si dee riconoscere, e determinare da' magnifici Consoli; ed ha comandato S. M., che la stessa regola abbia luogo a riguardo de' Maestri, e degli altri, ch' esercitano l'Arte della Seta, e vogliono licenziare i loro garzoni; e che facendosi il contrario, il Maestro, e l'esercitante l'Arte della Seta debba pagare al garzone tutto l'interesse pattuito per lo tempo stabilito, ed il garzone al Maestro.

CAPITOLO XXI.

HA parimente comandato S. M., che i Maestri non possano prendere nel loro servigio i garzoni, i quali sono stati al servigio di altri Maestri: se prima non consta, che sia terminato il tempo precedentemente stabilito col primo Maestro, o che sieno stati da quello legittimamente licenziati, e che ciò si osservi sotto pena di un' oncia d'oro.

CAPITOLO XXII.

COmanda S. M, che i Magnifici Consoli sieno obbligati a fare la visita generale per la Fedelissima Città, per li Borghi, e per li Casali, almeno una volta per ogni anno; e che non possano terminare tale visita fino a tanto che abbiano perfettamente visitato tutto il Corpo dell' Arte, a fine di riconoscere se i Drappi sieno fabbricati, e si fabbricano giusta le Regole prescritte nel presente Reale Editto.

CAPITOLO XXIII.

SI è stabilito da S. M., che tutti coloro, i quali tengono Telai ne' Casali di questa Fedelissima Città, debbano dopo la pubblicazione di questo Bando, fra il termine di quindici giorni, dare notizia a' Magnifici Consoli de' loro Telai: e che tutti coloro, che per l'avvenire vorranno ne' medesimi Casali mettere Telai, parimente debbano precedentemente darne la notizia a' predetti Magnifici Consoli, i quali sieno obbligati a tener nota distinta di tutt' i Telai, acciocchè a tempo opportuno possano visitargli. E se per avventura taluno non darà notizia de' Telai che tiene; comanda S. M. che incorra nella pena, così della perdita de' Telai, come de' Drappi, che fabbrica.

CAPITOLO XXIV.

HA precisamente comandato S.M., che ne' casi d'inosservanza delle soprannotate Regole, si debbano irremisibilmente esigere le pene in esse per lo beneficio pubblico prescritte, acciò non vadano trascuratamente in oblivione, come per lo passato è avvenuto con gravissimo pregiudizio della Nobile Arte della Seta; e se per avventura, o la povertà, o l'impotenze de' trasgressori, o l'incertezza delle pruove, obbligherà a doversi modificare il rigore della Legge, ed a venire a transazione delle pene incorse a misura delle forze de' delinquenti; ha comandato S. M. che non si possa prendere tale partito, se prima il Consolato non ne avrà ottenuta la licenza in iscritto dal Commissario generale della loro Nobile Arte, dal quale si potrà dare tale licenza, quando ne avrà ottenuta l'approvazione dal Supremo Magistrato del Commercio.

CAPITOLO XXV.

HA comandato S. M., che l'intero frutto delle suddette pene si debba introitare dal Regio Percettore, che assiste presso il Supremo Magistrato del Commercio, e che dal medesimo Supremo Magistrato se ne debba fare, con ispeciale Decreto, la distribuzione nella forma seguente; cioè che nel caso che vi sia denunciante, se gli debba dare il quarto della somma pagata in pena, o per transazione, sottotrattane prima quella somma, che si è impiegata nella fabbrica del Processo; e della somma rimanente, la metà dovrà ritenere il Percettore per servigio della Regia Corte, e l'altra metà si dividerà in due parti eguali, una delle quali sarà liberata a beneficio del magnifico Console Mercante Napoletano, e l'altra metà sarà divisa in parti eguali a beneficio del Console de' Forestieri, e dell' Ispettore della Nobile Arte della Seta, quando sarà creato, dovendosi al presente dare al Credenziere. Ma se per avventura non vi è denunciante; allora dedotte le spese, si farà il soprascritto ripartimento dell' intera somma.

CAPITOLO XXVI.

HA dichiarato S. M., che in virtù del presente, o di qualunque altro Bando, od Editto, non s' intenda in conto alcuno essersi derogato alle grazie concedute alla Nobile Arte della Seta da' passati Serenissimi Re, ed agli ordini dati per la loro intera osservanza; anzi S. M. vuole che col presente Reale Editto rimangano

gano di bel nuovo confermati, e rinnovellati giusta la loro serie, e tenore.

Per tanto in esecuzione degli ordini della M. S., da questo Supremo Magistrato del Commercio, col presente Bando si ordina, e si comanda a tutt' i Magnifici Consoli presenti, e futuri della Nobile Arte della Seta, ch' esattamente osservino, e facciano osservare tutt' i soprannotati regolamenti, e stabilimenti, letteralmente, e senza interpretazione alcuna. E si dichiara da questo Supremo Magistrato, che i trasgressori indispensabilmente incorreranno nelle pene espresse, ed anche secondo la qualità del caso, in altre pene a suo arbitrio. E perchè il tutto venga a notizia d'ogni uno, nè possa allegarsene scusa a titolo d'ignoranza, ordina ancora lo stesso Supremo Magistrato, che il presente Bando si pubblichi, e si faccia pubblicare colle forme praticate ne' soliti luoghi di questa Fedelissima Città. *Dato da questo Supremo Magistrato in questo dì 12. Maggio 1741. D. Francesco Ventura Presidente. Il Duca di Fragnito. Il Duca di Corigliano. D. Matteo di Ferrante. D. Francesco Crivelli. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Contegna. D. Gennaro Antonio Brancaccio. Donato Cangiano. Il Duca di Casalicchio. D. Anna Gio: Batista di Vaucoulleur Referendario. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 17. Maggio 1741.

Die 12. Maii 1741. D. Francesco Ventura Praesidente.

PRAMMATICA V.

Eodem Rege. Denuo de Serico extrahendo.

Sino da' 29. Aprile dell' anno 1751. fù d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato Bando del tenore, che siegue.

Benchè con indefessa applicazione siasi degnato sempre il paterno amore di S. M. (Dio guardi), di proccurare la perfezione de' drappi, e delle stoffe di seta, e trà le altre cure presesi su tale affare, facesse sin da' 2. Maggio 1740. pubblicare per mezzo di questo Supremo Magistrato di Commercio un Bando, con cui si prescrisse il modo da osservarsi nel trarre da' foderi, o sieno follari le sete, come quello, che produce la loro dovuta finezza, ed uguaglianza, e quindi la bellezza, e perfezione de' drappi; pure la detta Nobile Arte si è veduta, e si vede tutto giorno andare in decadenza per colpa de' trattori, che o poco pratici, o poco amatori di fare il loro dovere, non sieguono le Regole, e le Leggi prescritte loro.

Un tal abuso ha dato motivo alla Conferenza destinata da S. M. a proporre gli spedienti proprj per lo stabilimento del Commercio interno, ed esterno di questo Regno, di volgere il pensiero al dovuto rimedio di un tanto disordine notabilmente dannoso in varie guise allo Stato, perchè tali sete malamente tratte si vendono assai meno di quelle, le quali si traggono in buona forma, perchè i nostri drappi difettosi non hanno esito per fuori, ed appresso di noi medesimi sono posposti di buona voglia a' drappi forestieri, benchè si paghino il terzo di più, e perchè esitandosi poca quantità de' nostri drappi va a diminuire l' industria delle sete in tutto il Regno.

E ciò stante avendo la Conferenza medesima conosciuto, che per l' ottenimento d' una cosa tanto importante conveniva formarsi un nuovo Bando con aggiunta di varj necessarj articoli da farsi inviolabilmente, e rigorosamente osservare assieme con quelli contenuti nel Bando del 1740., i quali Articoli tutti furono unitamente

te proposti a S. M., giusta il tenor seguente.

I. Che ogni Trattore, che trarrà sete, tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la seta, non possa trarre la medesima in più matasse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente aieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso di once sei.

II. Che la trattura di dette sete si debba far sempre a croce tonda, e non mezza croce.

III. Che i detti Trattori debbano levare dalle dette sete tutt' i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza seta per uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capomangani, e nettatura delle sete per legare le matasse delle medesime, nè porle dentro delle stesse matasse, ma che tutte le legature aieno della stessa seta, e non altro.

V. Che le suddette pellicce, i capomangani, e la nettatura delle sete si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima ai praticava, acciò da quelli si vendano separatamente per uso di capisciole.

VI. Considerandosi, che i Trattori non possono vivere con la mercede di grana dieci per ogni libbra, che presentemente, ed indistintamente si paga per la trattura di dette Sete, si dichiara, e si ordina, che da oggi in avanti per le sete, che si chiamano di appalto, o cirelle, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, Reggio, ed altri luoghi, le quali sete si debbono indispensabilmente trarre a cirella, e non a croce, e mezza croce, e con tutte le altre divisate diligenze, si paghi a' Trattori la mercede di grana quindici per ogni libbra. E per le sete dette Piane o sia di Monteleone, Guardavalle, Badulati, Striano, Girace, Soreto, Girifalco, ed altri luoghi, le quali debbono essere tratte a croce tonda con tutta la diligenza, e senza mischiarvisi le dette pellicce, maschioni, o altro etc. si paghi a' Trattori la mercede di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che niuno Arrendatore, *seu* Appaltatore di seta possa esigere da' Maestri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi, per dar loro licenza di poter trarre le sete suddette, e mischiare in esse le pellicce, i maschioni, o altro, per dar peso alle sete, ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possano esigere altra cosa alcuna, ma aieno obbligati a dar *gratis* le dette licenze.

VIII. Che le tratte d' appalto di Costa, si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni di sopra espressate, senza mischiarvisi le pellicce, i maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani, non debbano oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi il peso d' once sei come sopra.

IX. Che i Trattori, i quali in tutto, e per tutto non osserveranno gli ordini, e le istruzioni predette, incorreranno nella pena di ducati venticinque a favore del Regio Fisco, e di mesi sei di carcere.

X. Dovranno ancora i detti Trattori sotto le medesime pene essere obbligati di porre ad ogni partita di sete una cartella col loro nome, ad ef-

effetto che apparisca ad ogni Bilanciere chi è colui, che l' ha tratta.

XI. Stante la detta cartella, ogni Bilanciere nell' atto che gli saranno presentate le partite delle sete, noterà distintamente al suo libro il nome del Trattore, e la qualità, e quantità di dette sete. E quando, o vi manchi la detta cartella, o le sete sieno di mala qualità, e non tratte nelle forme, e con le sopravvolute diligenze, non solo non dovrà lasciarle passare, ma le terrà presso di se in sequestro, e subito ne farà distinta relazione a S. M. per lo canale della Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina. E mancando qualche Bilanciere di eseguire tutto ciò colla dovuta piena esattezza, o pervenendo in questa Capitale sete di mala qualità, non tratte nel modo, e nelle forme suddette, il che si riconoscerà da' Consoli dell' Arte, ed altri ad arbitrio di S. M., incorrerà nella pena di un anno di carcere, e perdita dell' ufficio.

XII. Poichè è necessario tutto il rigore per por rimedio agl' invecchiati abusi predetti; perciò la sola ricognizione delle dette partite di sete, che sarà fatta come sopra in questa Capitale, servirà per pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*; per procedersi contra de' detti Bilancieri all' esecuzione delle pene predette. E per la pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, onde procedersi contra de' Trattori a dette pene, basterà la ricognizione predetta, e la cartella, o la fede del Bilanciere ricavata dal suo libro, in cui si spieghi il nome del Trattore.

XIII. Che gli Appaltatori di Terra di Lavoro, e gli Amministratori di tutti gli altri luoghi del Regno, non permettano, nè diano licenza di trarsi la seta a persone non ben pratiche, e bene sperimentate in quest' arte, e molto meno per interesse, ed altra qualunque passione, e causa ardiscano di usare dissimulazione, benchè minima, circa l' abilità, e le operazioni de' detti Trattori; ma sieno obbligati anche essi di proccurare, ed invigilare per loro parte al puntuale adempimento di tutto il contenuto nel presente Bando, altrimenti poco loro varrà l' addurre scuse verso de' carichi, che loro verranno addossati, per li quali giusta la qualità, e le circostanze del caso o casi, si procederà arbitrariamente alla loro punizione con pene pecuniarie, e corporali ancora. *Napoli a dì* 11. *Aprile del* 1751. *Il Marchese Fogliani.*

Ed essendosi S. M. degnata d' approvargli, e volendo che si pubblichino, ed esattamente si osservino, si è compiaciuta a tal effetto di far trasmettere il tutto a questo Supremo Magistrato di Commercio, con Biglietto spedito per sua Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data degli 11. del corrente mese di Aprile, ed anno 1751., ch' è come siegue.

Entre las demas providencias, que la Junta de Comercio va pensando para restablecer, y perfeccionar las manifacturas del Reyno dando reparo à los abusos introducidos en ellas, una hà sido la de formar y anadir à los Capitulos, y Leyes, yà publicadas desde el anno passado de 1740., *sobre el modo de tirar la Seda del capucho, o sea follero, de que depende su bendad otros crece nuevos, para la major manera de hilar dicha Seda. Y haviendolos visto, y aprovado S. M., ha mandado se encargue à esse Supremo Magistrado de Comercio, que por medio de Bando los haga publicar, y observar: en consequencia de que remite a V. S.*

de

de Real orden el adjunto papel firmado de mi mano, en el qual se contienen los expressados Capitulos, à fin que esse Magistrado disponga su publicacion y observancia en la forma que queda referido. Dios guarde V. S. muchos anos como deseo. Palacio 11. de April de 1751. El Marques Fogliani.

Per tanto in ubbidienza de' Sovrani comandamenti di S. M. ordiniamo col presente Bando, a tutt'i Trattori, Amministratori, e Bilancieri del Regno, siccome a' Consoli della Nobil'Arte della Seta, che respettivamente osservino, e facciano osservare puntualmente quanto loro viene prescritto nelle dette preinserte Regole, e Leggi sotto le pene divisate nelle medesime, ed altre ad arbitrio.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d'ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi colle solite formalità in questa Città di Napoli, e ne' luoghi soliti, e consueti, e respettivamente negli altri luoghi del Regno, incaricando perciò a tutti coloro, a'quali spetta, di farlo pubblicare, osservando, e facendo osservare nella respettiva pubblicazione le Regole, ed i Riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni. E che seguita la pubblicazione suddetta ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato i 29. Aprile 1751. D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giulio Cesare d'Andrea. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

E poichè l'osservanza del detto trascritto Bando colle Leggi, e Regole in esso prescritte si rende assai necessario alla perfezione de' drappi, ed altre manifatture, siccome ancora utilissima al Commercio, e vantaggiosa a tutti quelli, che fanno industria delle sete, si è perciò degnata la M. S. di ordinare a questo Supremo Magistrato, che faccia di nuovo pubblicare il medesimo Bando. Onde in ubbidienza di detto Supremo Real comando, ordiniamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti tanto di questa Capitale, quanto in tutti gli altri luoghi del Regno colle consuete formalità, affinchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza, e sappia, che irremisibilmente i trasgressori incorreranno nelle pene in esso contenute. La qual pubblicazione seguita, ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato del Commercio i ... Giugno 1754. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Gius. Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì ... Giugno 1754.

Die .. Junii 1754. D. Francesco Ventura Presidente.

PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Iterum de Serico extrahendo.

ESsendosi nel dì 29. Aprile dell'anno 1751. d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato Bando, ed altra volta emanato, anche precedente Real comando, nel mese di Giugno 1754., ch'è del tenor seguente *videlicet*.

Sino da' 29. Aprile dell'anno 1751. fu d'ordine di S. M. (Dio guardi) pubblicato Bando del tenore che siegue.

Benchè con indefessa applicazione siasi degnato sempre il paterno amore di S. M. (Dio guardi,) di procurare la perfezione de' drappi, e delle stoffe di Seta, e tra le altre cure presesi su tal affare, fece sin da' 2. Maggio 1740. pubblicare per mezzo di questo Supremo Magistrato di Commercio un Bando, con cui si prescrisse il modo da osservarsi nel trar-

trarre da' foderi, o sieno follari le Sete, come quello, che produce la loro dovuta finezza, ed uguaglianza, e quindi la bellezza, e perfezione de' drappi; pure la detta Nobile Arte si è veduta, e si vede tutto giorno andare in decadenza per colpa de' trattori, che o poco pratici, o poco amatori di fare il loro dovere, non sieguono le Regole, e le Leggi loro prescritte.

Un tal abuso ha dato motivo alla Conferenza destinata da S.M. a porporgli gli spedienti più proprj per lo stabilimento del Commercio interno, ed esterno di questo Regno, di volgere il pensiero al dovuto rimedio di un tanto disordine notabilmente dannoso in varie guise allo Stato, perchè tali Sete malamente tratte si vendono assai meno di quelle, le quali si traggono di buona forma, perchè i nostri drappi difettosi non hanno esito per fuora, ed appresso di noi medesimi sono proposti di buona voglia a' drappi forestieri, benchè si paghino il terzo di più; e perchè esitandosi poca quantità de' nostri drappi va a diminuire l' industria delle sete in tutto il Regno.

E ciò stante avendo la Conferenza medesima conosciuto, che per l' ottenimento d' una cosa tanto importante, conveniva formarsi un nuovo Bando con aggiunta di varj necessarj Articoli da farsi inviolabilmente, e rigorosamente osservare assieme con quelli contenuti nel detto Bando del 1740., i quali Articoli tutti furono unitamente proposti a S. M., giusta il tenor seguente:

I. Che ogni Trattore, che trarrà Sete, tanto in questa Città, suoi Borghi, e Casali, quanto nelle Provincie di Terra di Lavoro, Abruzzo citra, ed ultra, Principato citra, ed ultra, Basilicata, Bari, Otranto, Lecce, ed ogni altro luogo, ove nasce la Seta, non possa trarre la medesima in più matasse ne' mangani, ma che in ogni mangano assolutamente sieno sei matasse, e non più, ed ogni matassa non debba eccedere il peso di once sei.

II. Che la trattura di dette Sete si debba far sempre a croce tonda; e non mezza croce.

III. Che i detti Trattori debbano levare da dette Sete tutt' i maschioni, i quali debbano consegnarsi a' padroni per farne mezza seta per uso, che più loro piacerà.

IV. Che i suddetti Trattori non possano servirsi delle pellicce, capomangani, ed annettatura delle Sete per legare le matasse delle medesime, nè porle dentro le stesse matasse, ma che tutte le legature sieno della stessa Seta, e non altro.

V. Che le suddette pellicce, i capomangani, e l' annettatura delle Sete si debbano restituire a' padroni delle medesime, conforme prima si praticava, acciò da quelli si vendano separatamente per uso di Capisciole.

VI. Considerandosi, che i Trattori non possono vivere con la mercede di grana dieci per ogni libbra, che presentemente, ed indistintamente si paga per trattura di dette Sete, si dichiara, e si ordina, che da oggi in avanti per le Sete, che si chiamano di appalto, o cirello, come sono quelle di Belvedere, Luzzi, Fagnano, Malvito, Torano, Cavallerizze, Reggio, ed altri luoghi, le quali Sete si debbano indispensabilmente trarre a cirella, e non a croce, e mezza croce, con tutte le altre divisate diligenze, si paghi a' Trattori la mercede di grana quindici per ogni libbra. E per le Sete dette Piane, o sia di Monteleone, Guardavalle, Badulati, Striano, Girace, Soreto, Gi-

ri-

rifalco, ed altri luoghi, le quali debbono essere tratte a croce tonda con tutta la diligenza, e senza mischiarvisi le dette pellicce, maschioni, od altro etc. si paghi a' Trattori la mercede di grana dodici e mezzo per ogni libbra.

VII. Che niuno Arrendatore, *seu* Appaltatore di Sete possa esigere da' maestri Trattori non solo i carlini sei introdotti per abuso de' medesimi per dar loro licenza di poter trarre le Sete suddette, e maschioni, od altro per dar peso alle Sete; ad oggetto di esigerne la gabella, nè tampoco possono esigere altra cosa alcuna, ma sieno obbigati a dar *gratis* le dette licenze.

VIII. Che le tratte d' appalto di Costa, si debbono tutte trarre a croce tonda colle condizioni di sopra espressate, senza mischiarvisi le pellicce, i maschioni, ed altro, e parimente nel tempo della trattura facienda ne' mangani, non debbono oltrepassare sei matasse per ogni mangano, e che ciascuna matassa non oltrepassi il peso di once sei come sopra.

IX. Che i Trattori, i quali in tutto, e per tutto non osserveranno gli ordini, e le istruzioni predette, incorreranno nella pena di ducati venticinque, a favore del Regio Fisco, e mesi sei di carcere.

X. Dovranno ancora i detti Trattori sotto le medesime pene essere obbligati di porre ad ogni partita di Sete una cartella col loro nome, ad effetto che apparisca ad ogni Bilanciere chi è colui, che l' ha tratta.

XI. Stante la detta cartella, ogni Bilanciere nell' atto, che gli saranno presentate le partite delle Sete, noterà distintamente al suo libro il nome del Trattore, e la qualità, e quantità delle dette Sete. E quando, o vi manchi la detta cartella, o le Sete sieno di mala qualità, e non tratte nelle forme, e con le sopravvolute diligenze, non solo non dovrà lasciarle passare, ma le terrà presso di se in sequestro, e subito ne farà distinta relazione a S. M. per lo canale della Real Segretaria di Stato, Guerra, e Marina. E mancando qualche Bilanciere di eseguire tutto ciò colla dovuta piena esattezza, o pervenendo in questa Capitale Sete di mala qualità, non tratte nel modo, e nelle forme suddette, il che si riconoscerà da' Consoli dell' arte, ed altri ad arbitrio di S. M., incorrerà nella pena di un anno di carcere, e perdita dell' Officio.

XII. Poichè è necessario tutto il rigore per por rimedio agl' invecchiati abusi predetti; perciò la sola ricognizione delle dette partite di sete, che sarà fatta come sopra in questa Capitale, servirà per pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, per procedersi contra de' detti Bilancieri all' esecuzione delle pene predette. E per la pruova del delitto *in genere*, e del delitto *in specie*, onde procedersi contra de' Trattori a dette pene, basterà la ricognizione predetta, e la cartella, o la fede del Bilanciere ricavata dal suo libro, in cui si spieghi il nome del Trattore.

XIII. Che gli Appaltatori di Terra di Lavoro, e gli Amministratori di tutti gli altri luoghi del Regno, non permettano, nè diano licenze di trarsi la seta a persone non ben pratiche, e bene sperimentate in quest' arte, e molto meno per interesse, ed altra qualunque passione, e causa ardiscano di usare dissimulazione, benchè minima, circa l' abilità, e le operazioni de' detti Trattori, ma sieno obbligati anch' essi di proccurare, ed invigilare per loro parte al puntuale adempimento di tutto il contenuto

nel

nel presente Bando, altrimenti poco loro varrà l' addurre scuse verso de' carichi, che loro verranno addossati, per li quali giusta la qualità, e le circostanze del caso, o casi, si procederà arbitrariamente alla loro punizione con pene pecuniarie, e corporali ancora. *Napoli a dì* 11. *Aprile del* 1751. *Il Marchese Fogliani.*

Ed essendosi S. M. degnata d' approvargli, e volendo che si pubblichino, ed esattamente osservino, si è compiaciuta a tal effetto di far trasmettere il tutto a questo Supremo Magistrato di Commercio, con Biglietto spedito per sua Real Segreteria di Stato, Guerra, e Marina in data degli 11. del corrente mese di Aprile, ed anno 1751., ch' è come siegue.

Entre las demas providencias, que la Junta de Comercio va pensando para restablecer, y perfecionar las manifacturas del Reyno dando reparo à los abusos introducidos en ellas, una hà sido la de formar y anadir à los Capitulos, y leyes, yà publicadas desde el anno passado de 1740., *sobre el modo de tirar la seda del capucho, o sea follero, de que depende su bondad otros trece nuevos, para la mejor manera de hilar dicha seda. Y haviendolos visto, y aprovado S.M., ha mandado se encargue à esse Supremo Magistrado de Comercio, que por medio de Bando los haga publicar, y observar: en conseguencia de que remito à V. S. de Real orden el adjunto papel firmado de mi mano en el qual se contienen los expressados Capitulos, à fin que esse Magistrado disponga su publicacion y observancia en la forma que queda referido. Dios guarde a V. S. muchos anos como deseo. Palacio* 11. *de April del* 1751. *El Marques Fogliani.*

Per tanto in ubbidienza de' Sovrani comandamenti di S.M. ordiniamo col presente Bando, a tutt' i Trattori, Amministratori, e Bilancieri del Regno, siccome a' Consoli della Nobile Arte della Seta, che respettivamente osservino, e facciano osservare puntualmente quanto loro viene prescritto nelle dette preinserte Regole, e Leggi sotto le pene divisate nelle medesime, ed altre ad arbitrio.

Ed affinchè da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, comandiamo, che il presente Bando si pubblichi colle solite formalità in questa Città di Napoli, e ne' luoghi soliti, e consueti, e respettivamente negli altri luoghi del Regno, incaricandone perciò a tutti coloro, a' quali spetta di farlo pubblicare, osservando, e facendo osservare nella respettiva pubblicazione le Regole, ed i Riti soliti praticarsi in simili pubblicazioni. E che seguita la pubblicazione suddetta ritorni a noi, ed a chi spetta colle debite relate. *Dato dal Supremo Magistrato i* 29. *Aprile* 1751. *D. Francesco Ventura Presidente. D. Carlo Ruoti. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D.Giulio Cesare d' Andrea. D.Giovanni Ruggiero Segretario.*

E poichè l' osservanza del detto trascritto Bando colle leggi, e regole in esso prescritte si rende assai necessario alla perfezione de' drappi, ed altre manifatture, siccome ancora utilissima al Commercio, e vantaggiosa a tutti quelli, che fanno industria delle Sete, si è perciò degnata la M. S. di ordinare a questo Supremo Magistrato, che faccia di nuovo pubblicare il medesimo Bando. Onde in obbedienza di detto Sovrano Real comando, ordiniamo, che il presente si pubblichi ne' luoghi soliti tanto di questa Capitale, quanto in tutti gli altri luoghi del Regno colle consuete for-

formalità; affinchè nessuno possa allegare causa d'ignoranza, e sappia, che irremisibilmente i trasgressori incorreranno nelle pene in esso contenute. La qual pubblicazione seguita, ritorni a noi, ed a chi spetta, colle debite regole. *Dato dal Supremo Magistrato di Commercio i . . . Giugno 1754. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D. Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.*

Si è poi la M. S. degnata far rimettere a questo Supremo Magistrato per Segretaria di Stato, Guerra, Marina, ed Azienda l'infrascritto Real Biglietto in data de' 17. dello scorso Aprile, cioè:

Enterado S. M. del contenido nel adjunto Memorial, que ban dado los Mercantes, y Filadores del arte de la seda, me manda remitirle a V. S., como bago, con prevenirle al mismo tiempo, que es su Real voluntad, disponga ese Magistrado, que se publique nuebamente el Bando del ano de 1751. aprovado por S. M., y que cuyde ese Magistrado de su puntual cumplimiento. Dios guarde à V. S. mucboe anos como deseo. Palacio a 17. di Abril de 1756. Il Marchese Squillaci.

Che però in adempimento di tai Sovrani comandamenti ordiniamo, che il presente Bando si pubblichi ne' luoghi soliti non meno di questa Capitale, ma ben anche del Regno, con osservarsi le consuete formalità, affinchè nessuno allegar possa causa d'ignoranza, e sappia che i trasgressori incorreranno irremisibilmente nelle pene contenute nel trascritto Bando, di cui seguita sarà la pubblicazione ritorni a noi, ed a chi spetta, con le debite relate. *Dal Supremo Magistrato del Commercio 11. Maggio 1756. D. Francesco Ventura Presidente. D. Pietro Sambiase. D. Antonio Belli. D Giuseppe Aurelio di Gennaro. D. Antonio Spinelli. D. Giovanni Ruggiero Segretario.* Pubblicata a dì 18. Maggio 1756.

Die 11. Maii 1756. D. Francesco Ventura Presidente.

Rescriptum Ferdinandi IV. Regis,

sive

PRAMMATICA VII.

Seriem restauratur omnino in Provincia Principatus Citerioris.

INformata la Maestà del Re Nostro Signore delle vessazioni, che soffrivano gl' Industrianti delle sete in tutto il Ripartimento della Provincia di Principato Citra da Eboli in là per causa della restrizione, nella quale erano costituiti nel contrattare, e vendere le loro sete, e sopratutto di dovere le medesime irremisibilmente immettersi da' Regj Compratori, e dagl' Industrianti nella Regia Dogana di Napoli, o in quella della Cava, e Salerno, dove si dovevano pagare que' dritti pel rimpiazzo del minuto di Dogana, e del Conservatorio di S. Filippo e Giacomo, oltre degli altri dovuti alli Regj Ufficiali; Quindi la M.S. usando sempre della sua Paterna cura per li suoi amatissimi Vassalli, dopo di essere stata informata dal suo Supremo Consiglio delle Regali Finanze nella riforma dell' antico Bando per la maggior facilitazione alle Popolazioni di potere con più sicurezza, e libertà coltivare una tale Industria, e per vieppiù abilitare li Negozianti senza inceppamento ed aggravj, e senza obbligarli a condurre nelle sudette Regie Dogane la loro seta, si è benignato con suo Regal Dispaccio de' 23. Ottobre del passato anno ordinare, che si dovesse eseguire quanto dal suo Supremo Consiglio se gli era rappresentato in ordine al regolamento di sopra enunciato per l'esazione da

da farsi nella Provincia istessa delle Imposizioni stabilite sul genere della Seta. Quindi ad effetto, che questa Regal risoluzione venghi in tutte le sue parti eseguita, che ognuno ne abbia scienza, abbiamo stimato di fare il presente Bando, col quale ordiniamo, e comandiamo in nome della M. S. l'esecuzione, ed osservanza de' seguenti Capitoli sotto le pene in essi contenute, cioè:

In primis si ordina, e comanda da parte della prefata Regia Maestà, che dal dì primo Giugno del corrente anno in avanti in tutti li luoghi, e terre del ripartimento suddetto, ove nasce la Seta, si debbano pagare da tutti uomini, e persone di qualsivoglia stato, grado, e condizione eglino siano per ogni libbra di Seta, così le imposizioni delle grana trentasette, come ancora tutti gli altri dritti, che prima si esiggevano nelle Regie Dogane di Napoli, di Salerno, e della Cava, cioè la cinquina a libbra per rimpiazzo del minuto, il grano a libbra pel Conservatorio di S. Filippo e Giacomo, e 'l diritto di Dogana di ducati 1. 29. a cantajo, che quantunque ricade a cavalli 4. ⅘ a libbra, pure debbonsi pagare cavalli quattro a libbra sulla considerazione, che l' esazione de' rotti potrebbe riuscire di aggravio ai poveri Industrianti, e ciò per una facilitazione di non obbligare gl' Industrianti medesimi, e li Compratori delle Sete di doverle trasportare come prima nelle dette Regie Dogane di Napoli, Salerno, o Cava, dove pagavano li diritti suddetti, e per poterla commerciare, e con libertà trasportare dopo pagati li deritti sudetti per qualunque luogo, che gli piaccia senza trattenersi nelle Regie Dogane per giorni per farne la spedizione, e senza pagare gli altri diritti agli Ufficiali delle Dogane, a quali spettava farne la spedizione medesima, sotto pena della perdita della Seta, e di ducati dieci a libbra in caso di controvenzione.

II. Che qualsivoglia persona di qualsisia stato, grado, e condizione si sia tanto uomo, quanto donna, tanto nobile, quanto ignobile, tanto Cittadino, quanto Forastiero, tanto Barone, come qualsivoglia persona privilegiata, ed Ufficiale, che sieno della giurisdizione di detta Provincia, ripartimento, e luoghi adjacenti, tanto li Padronali, li quali vorranno far cacciare le Sete dalli follari seu follicelli, quanto li Mastri Trattori, e Maestre Cacciasete, che non possano fabbricare fornaci, ponere, nè situare caldaje, nè mangani, e manganelli in nessuno luogo senza saputa del Magnifico Regio Amministratore generale, o di altra sua legittima persona, suoi Luogotenenti, e Sostituti, se prima non avranno il manifesto, ed ottenuta la Bolletta *in scriptis*, e perciò li Padronali delle Sete quando vorranno incominciare a far cacciare da detti Mastri Trattori, o Maestre le Sete, non possano farlo, se prima non avran manifestato al Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti una tale intenzione sotto la pena a Padronali di perdere le Sete, e di ducati dieci per libbra, e di anni tre di galera al Trattore, e che siano obbligati li Maestri Trattori, e Maestre Cacciasete sera per sera far notare sotto le di loro licenze la quantità della Seta tratta in ciascheduno giorno, il peso di esse, il numero dei mazzi, delle matasse, e delle marrelle col vero nome, e cognome del Padrone di dette sete, e terminato il lavoro delle medesime, consegnare in potere di esso Magnifico Amministratore generale, suoi

Luogotenenti, e Sostituti la lista finale, vera, reale, ed autentica, e sotto la medesima pena non possano detti Maestri Trattori, e Maestre cacciare sete di notte, nè con porte serrate, nè dentro Castelli, e Case di Baroni, Governadori, Sindaci, e loro Luogotenenti, ma debbano osservare *ad unquem* le licenze, che ad essi saranno consegnate.

III. Che nessuna persona possa estrarre quantità di Seta, Follari, Coculli, Melafre, Sporlature, straccie, ed altro genere di Setaria senza la licenza *in scriptis* del Magnifico Regio Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, nè possa comprare, nè vendere Seta, Folleri, Coculli, Melafre, ed ogni altro genere soggetto al detto Arrendamento, se prima non avrà pagati li Regj diritti a detto Amministratore sotto la pena della perdita della Seta, e di ducati dieci per libbra, e di altre pene riserbate ad arbitrio della prefata Maestà, e del Supremo Consiglio.

IV. Seguito, che sarà il raccolto della seta, e dopo l' elasso di un mese, siccome sarà lecito all'Amministratore generale di esiggere dagl' Industrianti della Provincia tutti li dritti sudetti, cioe le grana 37. a libbra, la cinquina a libbra per rimpiazzo dell' abolito dazio del Minuto, il grano a libbra per lo Conservatorio di S. Filippo, e Giacomo, e li cavalli quattro a libbra per diritto di Dogana; così dovrà pesare le dette sete ne' proprj luoghi, e sarà obbligato di dare un riscontro del pagamento a ciascun Compratore Industriante di dette sete per potersene valere per trasportarle in questa Capitale, o Salerno, o nella Cava, o in qualunque luogo gli piaccia senza obbligo alcuno d' immetterio nelle Regie Dogane, a riserba di presentare la spedizione sudetta nella prima Sbarra Doganale, che s' incontrerà nel cammino per dove s' immetteranno le sete all' Ufficiale dell' Amministratore per fare il riscontro, se la quantità corrisponde colla detta spedizione, ed in dorso della medesima vi dovrà detto Ufficiale ponere la revista *gratis*, restando poi ad essi la piena libertà di farne quell' uso, che loro piacerà nel trasportare, e contrattare le dette sete senza darsi impedimento alcuno dall' Amministratore generale, e suoi Sostituti sotto le pene ad arbitrio del Supremo Consiglio.

V. Siccome l' Amministratore generale potrà esiggere li suoi diritti dopo seguito il raccolto delle sete, ed elasso il mese, così sarà lecito a qualunque persona di comprare le medesime senza la menoma ristrizione, o impedimento, e l' Amministrazione generale gli dovrà dare la licenza *gratis* a semplice richiesta di ognuno, che ne vorrà far uso, come ancora *gratis* li Responsali per quelle sete, che si faranno intercettare, o si vorranno da Compratori trasportare in questa Capitale, o in altri luoghi.

VI. Ordiniamo, e comandiamo ancora, che nessuno Padrone di Barca, Filuca, ed altro legno possa imbarcare, nè far imbarcare sopra di essi quantità di seta, o di altro genere di sopra descritto, senza le debite spedizioni sotto la pena della vita alli Padroni di detti legni, e la perdita di essi, ed alli Marinari delli legni suddetti, che non l' avranno rivelato al detto Magnifico Regio Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, di anni dieci di galera, e li Padronali di dette sete, o di altro genere, come sopra, che

che l' avran caricato, e fatto caricare, oltre la perdita, che incorreranno di dette sete, e generi sudetti, e quello ancora di ducati dieci per ciascuna libbra, ed altresì, essendo nobili incorreranno alla pena di anni dieci di galea, e così per la medesima estrazione per Terra, e nelle descritte pene incorreranno li Mulattieri, e Conduttori delle sete sudette, e generi di sopra descritti.

VII. Si ordina, e comanda, che nessuno Padrone di Barca di qualsivoglia, sorte, e Filuche *etiam* Speronare si possa partire da detta Provincia, e Ripartimento di giorno, o di notte senza la licenza *gratis* del detto Magnifico Amministratore Generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti residenti nelli Luoghi, da dove avran da partire sotto pena, tanto al Padrone, quanto alli Marinari di anni tre di galera, oltre la perdita de' legni suddetti, purchè non vadino per servizio della Regia Corte.

VIII. E perchè la maggior parte dei diritti dovuti all' Arrendamento si lasciano di esiggere, perchè li Tesorieri, e Percettori Provinciali Baroni delle Terre, ed altri Creditori si pagano de' loro crediti, pigliandosi con autorità, che tengono, li Follicelli, e le sete nelli Mangani; e perciò non se ne può tener conto, e notizia particolare, e volendo rimediare a tale inconveniente, ordinamo perciò, e comandiamo in nome della perfata Maestà tanto a detti Tesorieri Provinciali, e Percettori, quanto ai Baroni, e Creditori, che non possano pigliare dette sete dalli detti Manganelli, nè da detti loro debitori, ma quelle solamente possano sequestrarsi coll' Intervento di detto Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti, non amovendoli, nè impedendoli la perfezione dell' opera, e farsi la seta, acciocchè tanto il Creditore abbia la sua cautela, quanto l' Amministratore il suo diritto preferendosi sempre l' esazione di detto Regio diritto nel tempo della vendita, o consegnazione di dette sete, e controvenendosi, si tengano dette sete per perse, e quelle si possano pigliare intercette, con incorrere anche nella pena di ducati dieci a libbra, ed altre imposte, *ut supra*, ed in caso si ricevessero per detti Tesorieri, Baroni, ed altri Creditori senza aver pagato prima il Regio dritto.

IX. E perchè vengano maggiormente a notizia le frodi, che si possono commettere contro la forma del sudetto ordinato servizio della Regia Corte a beneficio del detto Arrendamento, volemo perciò, ed ordiniamo, che in qualsivoglia caso di controvenzione si possa provare per due Testimonj, ancorchè singolari, e si possano indultare l' uno coll' altro, ancorchè siano principali, con darsi a medesimi ancora locchè vien stabilito con Regali ordini per l' Intercetti riveleranno, oltre la remissione delle pene, come nella Prammatica sotto il dì 12. Dicembre 1644. viene espressamente ordinato.

Tit. 74. editionis anni 1772.

X. E in ultimo ordiniamo a tutte, e qualsivogliano persone delli Luoghi della suddetta Provincia, e Ripartimento, Filatorj, ed altri qualsivogliano, che fra il termine di giorni otto dopo la pubblicazione del presente Bando debbano dare il rivelo delle sete lavorate, e non lavorate con loro spedizione al sudetto Magnifico Amministratore generale, suoi Luogotenenti, e Sostituti sotto la pena in caso di controvenzione della perdita delle sete, e di ducati dieci a libbra, acciò non si mischi la seta vecchia colla nuova. Ed affinchè il presen-

sente Bando venga a notizia di tutti, e non si possa per l'avvenire allegare causa d'ignoranza, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi così in questa Città di Napoli, suoi Borghi, e Casali, come ne' Luoghi di detta Provincia, e Ripartimento, e colle debite relate ritorni a Noi. *Datum Neapoli die 27. mensis Junii 1787. Ferdinandus Corradini. Petrus Patrizi. Vincentius Reggio a Secretis. Vid. Ajello Fiscus. Felix del Giesù Magister Act. Michael Angelus Chianese Act. pro Magn. Tartaglione Min. Adest Sigillum.*

Die 27. Junii 1787. Ferdinandus Corradini.

(*) PRAMMATICA VIII.

Vectigal serici minuitur: libera facultas sericum nandi, terendi adstruitur.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle due Sicilie, di Gerusalemme ec. Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* = *Il Supremo Consiglio delle Regali Finanze.* Impegnato il Paterno Amore del Re N. S. a proteggere colle opere, piucchè colle parole la ricca industria della Seta, qual sorgente più poderosa della sussistenza delle Popolazioni, e del nostro Nazionale equilibrio nella bilancia del Commercio, avendo sperimentato erroneo il sistema di appaltare il Dazio, ed eccedente la severità delle complicate leggi dell'antico Bando contro l'attività de' Coltivatori; perciò con provvida Real Determinazione de' 20. Agosto 1791. abolendo gli Appalti delle Provincie di Terra di Lavoro, di Principato Citra da Eboli in quà, e di Principato Ultra, ne ha conferita l'amministrazione a D. Federico Tortora, Soggetto di sperimentata abilità, e Patriotismo; incaricandogli di praticare i veri mezzi conducenti per animare, e migliorare l'anzidetta industria. Ed in seguito di ciò su i saggi voti del Supremo Consiglio di Finanze corriggendo la tediosa istoria delle rigidezze, e superflue formalità dell'antico Bando, si è benignata S. M. di prescrivere il seguente metodo più facile, più agevole, e più adequante per l'aumento, e migliorazione dell' industria, per il sollievo de' suoi cari Sudditi, e per la bastante sicurezza della rendita di questo ramo.

I. Si dichiara, che al Dazio di grana 37. a libra di seta, dovuto nel luogo della nascita, restino incorporate le altre piccole impressioni, che prima pagavansi in Dogana: cioè la cinquina a libra in luogo dell'abolito dazio del minuto: Il grano di S. Filippo, e Giacomo: I cavalli 4. di Regia Dogana: Ed i cavalli otto pe'l rimpiazzo dell' abolito Dazio de' cavalli 37. a libra sulla Straccia, Capomancani, Follari bucati, ed ogni altro capo morto della seta; quali imposizioni unite formano l'intiero Dazio di grana 41 $\frac{1}{2}$ a libra di seta. E stante la divisata incorporazione, e pagamento da farsi nel luogo della nascita, siccome resta dispensato ogni Proprietario d'immetterla nel Fondaco di questa Regia Dogana, così esente da ogni altro peso la straccia, ed ogni altro capo morto della seta.

II. Si dichiara, che resti fermo l'attual sistema di esigere le grana 3. $\frac{1}{2}$ a libbra di seta de' luoghi franchi, qual sono i Casali di Napoli, nel luogo dove la seta si raccoglie, allorchè però i Proprietarj la voglianno immettere in Napoli.

III. Si dichiara, che colla provvida Real Determinazione de' 19. Decembre dell' anno scorso il dazio di grana 41. $\frac{1}{2}$ a libra sulla mezza seta, o sia *Setone*, nascente dai Follari

lari doppj, o sian *Maschioni*, è rimasto generosamente minorato a sole grana 24. a libra. E ciò per allontanare finalmente l'erronea ripugnanza degl' Industrianti di separare detti *Maschioni* dai Folleri, locchè impediva la perfezione della seta in danno dei Proprietarj. Ben inteso, che da oggi innanzi non si deve trascurare la divisata separazione, stante l'anzidetto disgravio del setone.

IV. Si dichiara, che volendo qualche Negoziante, o Fabbricante di questa Piazza, o Benestante Provinciale comprare Folleri per tirarli per conto proprio, o all'Organzino, o col Mangano corto, gli è permesso colla facoltà anco di nominare i Maestri, o Maestre Tiratrici di sete, mediante però la licenza del Regio Amministratore, a cui deve esser nota la buona fede di chi la chiede, il luogo non sospetto a frodi per la vicinanza de' Casali franchi, e coll' obbligo di osservare tutto ciò che si prescrive nei seguenti Capitoli.

V. Si ordina, e comanda a qualsivogliano persone di qualunque stato, tanto abitanti in Napoli, e suoi Casali, che in ogni luogo delle suddette Provincie, che non possa fabbricar Fornaci, nè situar Caldaje senza la licenza stampata, e firmata dal Regio Amministratore Generale, che la deve dare *gratis* a quei Trattori più abili, e capaci.

VI. Che ogni Trattore di seta debba situarsi dove sarà destinato, ed eseguire tutto ciò che se gli prescrive col presente Bando, e regolamento. Incaricandosi all' Amministratore Generale, Sottoamministratori, ed Ufficiali di situare i Trattori tutti uniti l'un dopo l'altro in ogni Paese, secondo la necessità richiede, e dove riesce più comodo a tutti i Naturali; proibendosi espressamente di disperdersi, e dissiparsi in tante Case particolari, in Campagna, e luoghi diversi, laddove senza ordine, e direzione, senza l'immediata assistenza del Sostituto, e senza emulazione, in vece di badare a tirar bene la seta per vantaggio dell'industriante, si affolla solamente a precipitarla, e guastarla; avendo in mira la sola quantità della sua mercede.

VII. Che ogni Trattore deve travagliare di giorno da Sole a Sole. e giorno per giorno deve notare, o far notare dall' Ufficiale, che l'assiste dietro al foglio della licenza il nome, cognome, e Patria dell' industriante, il numero delle matasse, ed il peso della seta; qual notamento con la stessa precisione debba anche farsi dal Sostituto su del libro, che gli sarà consegnato dall' Amministratore. E terminato sarà l'intiero lavoro, deve ogni Trattore portarsi personalmente a consegnare nelle mani dell' Amministratore la licenza colla nota vera, giurata, ed autentica di tutte le sete, che avrà tirate.

VIII. Resti nella piena libertà di ogn' industriante di pagare il Dazio appena tratta la seta, per indi ricevuta la spedizione, o sia risponsale dall' Esattore destinato sulla faccia del luogo, poterla portare a vendere dove, ed a chi li pare, e piace, non restando obbligato ad altro, che alla revista, o sia riscontro sulla Sbarra, in caso che viene a venderla in Napoli.

IX. Quando poi l'industriante non ha modo di pagare il Dazio prima di vender la seta, resta nella piena libertà di venderla ai Regj compratori, che muniti della debita licenza, sogliono uscire in campagna a comprare senza l'obbligo di portarla a bilanciare nella bilancia dell' Amministratore, e di pagare prima i Re-

Regj Dritti; giacchè questi si ritengano dallo stesso Regio Compratore tra il prezzo della seta. Ed in tal caso non gli resta a far altro, che prendersi, e conservarsi il riscontro, che gli darà il Compratore medesimo, il quale indica la ricezione della seta, ed il pagamento del Dazio già seguito in mano del compratore.

X. Che niun possa comprar seta, se prima non si provede della debita licenza del Regio Amministratore, il quale la debba dar *gratis* ad ogni semplice richiesta, ricevutosi l'obbligo di introitare l'importo del Dazio per tutta quella Seta, che gli riuscirà di comprare. Ben inteso però, che sia tenuto il compratore di notare giorno per giorno il nome, cognome, e Patria del venditore, il numero delle matasse, il vero peso della Seta, ed il nome del Trattore in un libro bullato, che gli sarà consegnato dall' Amministratore medesimo; e ciò per poter discaricare dall' obbligo di pagare il Dazio chi l' avrà venduta la Seta. Oltre a ciò deve esso compratore dare al venditore un riscontro indicante la ricezione della Seta, come si è detto nel Capitolo precedente. E terminata avrà l' intera compra, dovrà consegnare all' Amministratore del ripartimento il suddetto libro, dove ritrovasi aver notata tutta la Seta comprata, per indi bilanciar la medesima, pagarne l' intero importo del Dazio, e prendersi la spedizione, o sia risponsale, col quale gli sarà lecito di trasportare la Seta in Napoli, senz' assoggettarsi ad altra formalità, meno che a quella della revista sulla Sbarra di Napoli, per riscontrare se la Seta descritta nel risponsale corrisponde all'effettivo. Ed in caso che si ritrova maggiore, non sia tenuto ad altra pena, che a quella di pagare doppio Dazio sul dippiù della spedizione.

XI. Che sia lecito ad ogn' industriante di godere la dilazione di un mese per il pagamento del Dazio, dal dì, che avrà raccolta la Seta. Elasso però detto tempo, debba pagare giusta il peso della Seta medesima, che è obbligato di esibire all' Esattore per poterla bilanciare, senza darsi luogo a pretesti di averne fatt' uso, di esserli stata rubbata, ed altri simulati raggiri, sotto la pena di pagarne doppio Dazio, giusta la lista del Trattore, in caso che non esibisce la suddetta Seta.

XII. E perchè talvolta i Tesorieri, Percettori, Baroni delle Terre, ed altri creditori abusandosi della propria autorità, imperiosamemte si prendono i Folleri, o la Seta dagl' industrianti debitori, o nell' atto della trattura, o prima di pagarsene i Regj Dritti; perciò si ordina, e comanda in nome del Re N. S., che niuno ardisca di commettere simile attentato, ma che si debba far capo dall' Amministratore, col di cui intervento si proceda al sequestro del genere suddetto, acciocchè prima soddisfatto il creditore del Dazio, ed indi si venghi al sequestro, o vendita; e ciò sotto la pena a' creditori di restituir subito la Seta, o il costo della medesima, di perdere i loro crediti a pro de' debitori, e di pagar doppio Dazio a pro del Regio Erario.

XIII. Che nessuno Vetturino, Padrone di Barca, o altra Persona possa trasportare senza la debita spedizione dai luoghi soggetti ai luoghi franchi, o da qualunque luogo in Napoli ogni quantità di Seta, o di Follari, sotto la pena della carcerazione, della perdita di ogni sorte di Legno, o Vettura, della Seta, e di ducati dieci a libra.

XIV.

XIV. Perchè in molti luoghi di Sorrento, e del Ripartimento di Eboli in quà vi sono Filatorj, e Vallachi da lavorar Seta, e da Napoli si sogliono immetter colà quantità di detto genere con licenza di questa Regia Dogana, col titolo d' imprestito, per lavorarsi, e restituirle lavorate nell' istesso Fondaco Doganale, giusta l'obbligo fatto da ogni Filatoraro estraente: Quindi, affinchè si eviti ogni frode potrebbe farsi per mezzo di una tal' estrazione, ed immissione, con covrirsi la Seta raccolta, e non notata ne' libri dell' Arrendamento, si ordina, e comanda a tutt' i Filatorari di Seta, che introducendo colà Sete da Napoli, o d' altronde, ne debbano subito dar notizia al rispettivo Amministratore, per tenerne questo conto particolare, e poterne da tempo in tempo discaricare quella quantità, che lavorata si vuol restituire in questa Regia Dogana di Napoli, senza poter esigere per tale incomodo la menoma ricognizione.

XV. E comechè si è considerato, che la divisata cautela del Registro, che si pratica non meno dalla Regia Dogana, che dall' Amministratore del Ripartimento da Eboli in quà, sia esuberante per accertare tutt' i Regj Dritti annessi alla Seta, in esclusione di ogni altra formalità abusivamente praticata dall'Ufficio del Portolano di Napoli, e Sottoportolano di Sorrento, non ostante che la di lui istituzione è diretta privativamente ad invigilare su quelle sole merci, che sono di ritorno nel luogo dove partono. Perciò risultando tali superflue formalità nocive al pubblico bene, ingrate a' poveri Filatorari, e distruttive della sussistenza di quella misera Popolazione; comanda S. M., che restino una volta per sempre abolite, e proscritte; guardandosi bene detti Portolani d' ingerirsi nella divisata meccanica, sotto quelle pene, che S.M. rigorosamente si riserba; avendo ben conosciuto, che tale indoverosa ingerenza ad altro non si riduce, che ad estorquere ciocchè non si deve con aggravio de' poveri Lavoratori, e del Commercio.

XVI. E per ultimo finalmente si ordina, e comanda, che chiunque tiene Sete grezze, o lavorate dalla passata raccolta, ancorchè ne conservi le debite spedizioni, fra il termine di otto giorni dal dì 1. Maggio in poi ne debba fare il rivelo in scritto all' Amministratore del Ripartimento, e ciò per evitar la frode di covrire la Seta della prossima raccolta forse non notata sotto il nome delle raccolte passate. Ed in caso d' inosservanza su di questo, che di tutti gli altri Capitoli precedenti, s' incorre nella pena della perdita della Seta, di ducati dieci a libra, ed altre pene arbitrarie.

Regolamento per la perfetta tiratura della Seta.

I. QUei Trattori, che ricerca il bisogno di ogni Paese si debbano situare l' uno dopo l' altro nell' istesso luogo, che si conoscerà più comodo all' intera Popolazione, siccome sta ordinato col Capitolo VI. del sopraddetto Bando; e ciò per ottenersi la perfezion della Seta, mediante la continuata assistenza della persona incaricata, l'esempio dei più periti tra loro, e l' emulazione per la gloria, cui ciascun di essi dovrà aspirare. Essendo però il Paese esteso, e diviso in diversi Quartieri, si possano dividere i Trattori in più partite unite, per comodo maggiore agli abitanti dei rispettivi Quartieri. E comechè è necessario un luo-

go coverto per ricoverare le Fornaci dalle pioggie in tempo della trattura, perciò non ritrovandosi per la imminente raccolta pronto questo luogo, ogni Comunità deve occuparsi colla direzione di un Ministro destinato da S. M. a ritrovare gli spedienti convenevoli per costruire uno, o più Tetti per l' anno venturo, giusta la necessità delle Fornaci, ed il maggior comodo de' naturali di ogni Paese, dove manca il desiderato luogo coverto. Non tralasciandosi però per quest' anno l' unione delle Fornaci sotto il ricovero di tavole, di frasche, o come meglio può rimediarsi; incaricandosi caldamente ai rispettivi Amministratori delle Università di concorrere ad un tal' opra, che riguarda il bene de' Cittadini, e ciò sotto la pena della Reale indignazione.

II. Ogni Trattore debba esser provveduto di due Mangani, acciò terminato il lavoro sul primo, lo metta in disparte all' aria aperta per asciugarsi bene la Seta, e passi a lavorare sul secondo, senza mai adoprar fuoco sotto al Mangano, perchè deteriora la qualità, e può facilmente bruciar la Seta in danno dei poveri industrianti, e fabbricanti, e ciò sotto pena di un anno di Carcere; E non potendo qualche Trattore provvedersi del secondo Mangano, perchè povero, faccia capo dall' Amministratore, che avrà la cura di farcelo a spese del Negozio, per introitarsene il costo a suo tempo, e luogo.

III. Il Diametro del Mangano corto non debba eccedere la misura di palmi cinque in quei luoghi, dove ritrovasi già introdotto, e resta a carico dell' Amministratore d' introdurlo da mano in mano anco in quei luoghi, dove ritrovasi più lungo. E ciò per rendere la Seta più preggevole a pro degl' industrianti, e più facile a lavorarla con sfrido minore.

IV. Le doghe del Mangano, o siano frontiere, debbano essere ben levigate, e tonde, e non già scabrose, ed una di esse doghe atta a ribassarla, per potere con facilità cavare la Seta dal Mangano senza strapparla, e rompere i fili, locchè per maggior dilucidazione si manderà un Mangano così formato per modello a poter accomodare così i Mangani vecchi, che per costruire i nuovi.

V. Che i Ferri della Trafila stiano ben distanti tra loro, per non far cadere il filo di una matassa sopra la matassa convicina.

VI. Che ogni Trattore debba lavorare a Croce tonda, guardandosi bene della mezza Croce, senza mai affidare il lavoro al solo Ajutante. E che non debba portare sul Mangano più di sei matasse all' uso Prajanese: più di quattro all' uso Sorrentino: e più di due all' Organzino; E che ogni matassa non debba eccedere il peso di once sei.

VII. Si devono separare assolutamente i Folleri doppj dai Folleri semplici, giusta il Capitolo III. del sopradetto Bando, per tirare dai primi la mezza Seta, e dai secondi la Seta pura. Ed affinchè si dispensi il Trattore di togliere prima la Seta dal Mangano per tirare la mezza Seta dai pochi Maschioni, che avanzano alle piccole partite, si permetta di poter situare sopra la Seta un laccetto di capo Mangano, per potere sopra di detto laccio proseguire la tiratura della mezza Seta, acciò non si mischi la Seta col Setone nel cavar l' altro dal Mangano separatamente.

VIII. Che ogn' industriante di Seta, ed ogni Trattore debba avvertir bene all' assortimento de' Folleri gialli, bianchi, e zolfegni, o sieno verdastri, per poterli tirare separatamente:

te. Ed essendo poca la quantità di ciascuna specie, sia lecito di tirarli coll' istesso Mangano, usando l' istessa diligenza di tirar il laccio sul Mangano, siccome si è prescritto col Capitolo precedente, per separare la Seta pura dal Setone: E ciò per non deteriorare la vivacità di ogni rispettivo colore, tanto desiderata dai fabricanti, e sopratutto dalle Nazioni straniere.

IX. Che non ardiscano i Trattori di mettere dentro le matasse Capomangani, Pellizcie, e Sporlature di Seta, le quali tutte debbano consegnare ai rispettivi Padronali per uso di Capisciole. Potendosi solamente avvalere di pochi Capomangani necessarj per ligare le matasse, lungi di ligarle colla stessa Seta, siccome per un equivoco fu prescritto col Bando dell' anno scorso, giacchè così ligate sono state sempre abborrite.

X. La mercede a' Trattori può sodisfarsi a ragion di libre, come meglio riesce conto tra il Proprietario, ed il Trattore; ma sarebbe però desiderabile, che la mercede della trattura di ogni compagnia di Trattori corresse per conto sociale, per dividerla egualmente terminata sarà l' intera trattura, acciò cessi la fretta particolare di ciascuno per l' ingordigia di buscare mercede maggiore, ed ognuno lavora adagiatamente con quel tempo, che si richiede, ed acciocchè non si rifiuta da ciascuno di loro di tirare qualche partita di Folleri di mala qualità, dalla quale, per tirarne il frutto corrispondente; vi bisogna maggior tempo, ed attenzione.

XI. Non si lascia d' insinuare agl' industrianti di scottare i Folleri, per non essere nel pericolo della uccellazione, o al caldo del Sole, o del Forno, o per maggior sicurezza colla Stufa Tedesca, che potrebbesi introdurre da qualunque Proprietario per uso proprio, e del Comune, mediante la giusta mercede a pro del Proprietario medesimo, della quale Stufa chiunque ne vuole il modello, domandandolo, prontamente se gli darà.

XII. Si previene, che costruendosi da ciascuna Comunità nell' anno venturo il Tetto, sotto di questo si costruiranno anche le Fornaci all' uso Inglese, giusta il modello, che si darà. E ciò non meno per il Tetto della Comunità resterà esente ogn' industriante, ed ogni Trattore, e proprietario dalla spesa di costruirle in ogni anno.

XIII. Per ultimo l' Ammistratore Generale, Sottoamministratori, Ufficiali, Trattori, chiunque sta addetto all' economia di questo ramo, debbano impegnarsi caldamente per l' esatta osservanza delle sopradette regole concepite giusta le provvide intenzioni di S. M. per la maggior felicità de' suoi fedelissimi Vassalli; nella certa intelligenza, che coloro, che si applicheranno con vero zelo all' esecuzione di un' opera sì vantaggiosa, saran singolarmente premiati dalla Real Munificenza del Re N. S. Quando poi all' opposto non corrisponderanno, o per negligenza, o per malizia alle Sovrane benefiche mire, incorreranno nella disgrazia del Re N. S., nella perdita della mercede, e nelle pene, che si stimeranno convenevoli secondo le circostanze del caso.

Ed affinchè il presente Bando, e Regolamento sia a notizia di tutti, e da niuno si possa allegare causa d' ignoranza, comanda il Re di pubblicarsi ne' luoghi soliti delle sopradette Provincie, e colle debite relate a noi ritorni. *In Napoli a 5. Marzo 1792. Dal Supremo Consiglio delle Regali Finanze. Giuseppe Palmieri.*

Die 5. Martii 1792.

(*) PRAMMATICA IX.

Ampliatur antecedens pragmat. VIII. in largiori libertate nandi, texendi sericum.

FERDINANDO IV. *Per la Grazia di DIO Re delle Sicilie, di Gerusalemme ec., Infante di Spagna, Duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec., Gran Principe Ereditario della Toscana ec. ec. ec.* Per lo maggior bene de' Nostri fedelissimi sudditi, e per far fiorire il loro commercio interno, specialmente nelle due Provincie delle Calabrie, volendo Noi non solamente sciogliere l'industria della Seta da quei legami, ch' erano stati ne' tempi andati creduti necessarj per assicurare al Nostro Reale Erario la percezione del dazio di quarantadue grani a libbra, che v' era stato imposto, ma benanche lo stesso dazio abolire, di piena Nostra autorità vogliamo, ed ordiniamo.

I. Che dalla futura ricolta dell' anno, che verrà 1806., in avanti restino aboliti tutt' i dazj attuali, e di qualsisia natura sulla nascita, e spedizioni delle Sete, rendendosene libero, ed inviolabile il traffico interno, tanto per mare, quanto per terra, senza veruna molestia, soggezione, o pagamento, e col solo obbligo per ora della fede d'immissione nelle spedizioni per via di mare per infra Regno, secondo il metodo Doganale. E' perciò Sovrana Nostra volontà, che restino abolite del pari tutte le attuali soggezioni de' Bilancieri, Soprabilancieri, Annotatori, Riveli, Inquisizioni, Spedizioni di Commessarj per i contumaci, Regj compratori, privilegj, o preferenze nelle compre, onde le Università siano libere dalle finora sofferte vessazioni; considerandosi da oggi in avanti la Seta come ogni altro genere libero, onde ciascheduno possa mettere filatoj a suo piacere, e contrattar la Seta, come si fanno tra' privati i contratti di ogni altro genere di sua natura libero.

II. Intanto, e sino a che non siegua la riforma del sistema Doganale, tutte le Sete che si estrarranno fuori Regno, paghino soli grani quindeci a libbra da esigersi come ogni altro dazio Doganale nelle rispettive Dogane marittime, donde si fa l'estraregnazione; restando pure abolito ogni qualunque dritto di tratta.

III. A norma poi di quanto si trova già stabilito per gl' Interessati nell' abolito dritto proibitivo de' Ferri, tutti gli affitti de' varj Arrendamenti delle sete del Regno, che sinora sono stati rinnovati dal Fisco Doganale, saranno dichiarati perpetui; e per cautela, e sicurezza de' Consegnatarj ne promettiamo Noi l' ipoteca generale sopra tutte le rendite della Nostra Corona, oltre ad un speciale assegnamento sugli Arrendamenti, e Dogane, dagl' introiti de' quali percepiranno essi Consegnatarj precipuamente il contingente dell' annuo estaglio.

IV. Per l' Arrendamento delle Sete di Bisignano sarà adottato il sistema medesimo, cioè ne sarà preso dal Nostro Fisco Doganale l' affitto perpetuo sopra il legale coacervo di un decennio de contarsi da Gennajo 1788., a Dicembre 1797.; netto però, e depurato da qualsivogliano spese di percezione, o sia sulle quantità ch' effettivamente siano pervenute nelle mani de' Consegnatarj nel corso dell' anzidetto decennio: ed è Nostro Sovrano volere, che la liquidazione debba farsi impreteribilmente nel corso dell' anno presente, senza impedirsi però con questo l' esecuzione della presente Nostra Sovrana determinazione.

V. Per lo grano a libbra appartenente al Conservatorio di S. Filippo, e Giacomo della Capitale, come un diritto, che non ha la stessa origine, e la

e la stessa natura degli Arrendamenti, ci riserbiamo benanche dar le provvidenze all' uopo nel corso di questo anno.

VI. Per gli Provvisionati saranno abbracciate le regole stesse tenute nell' abolizione dell' Arrendamento de' Ferri, se le circostanze particolari non potessero dettare altre modificazioni.

VII. Ci riserbiamo finalmente di manifestare a' Nostri fedelissimi sudditi con separato Dispaccio alcuni Nostri Ordini diretti ad incorraggire, e promovere nella Nostra Provincia di Terra di Lavoro la tiratura delle sete volgarmente detta *all' Organzino*, per maggiormente animarne il Commercio colle Nazioni Forastiere.

Ed affinchè questa Nostra Legge sia legalmente a notizia de' nostri fedelissimi sudditi, senza potersi da chicchessia allegar causa d' ignoranza, vogliamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa nostra Città di Napoli, e delle Provincie del Regno, ed in pubblica testimonianza l' abbiamo di Nostra Mano sottoscritta, e munita col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato per gli affari di Finanze, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autenticata dal Segretario della Nostra Real Camera di S. Chiara. *Napoli* 20. *Marzo* 1805. FERDINANDO. *Luigi de' Medici*. *Luogo* ✠ *del Suggello*. *Vidit de Jorio Praes. Vice-Prot. Dominus Rex mandavit mihi Dominico Sofia a Secretis*. Pubblicata a dì 4. Settembre 1805.

Die 20. Mart. 1805 FERDINANDO.

DE

DE SERVIS, AC VIDUIS DOMUS REGIAE

TIT. CCLXVI

PRAMMATICA PRIMA.

FERDINANDO IV. Rege. Praestationes viduis mulieribus Regiorum servorum.

SI fa noto esserci pervenuto Real Dispaccio per la Real Segreteria di Stato, e di Casa Reale del tenor seguente. Siendo la pia intencion del Rey conceder en adelante, como hasta a hora a las Mugeres de sus Criados que fueren falleziendo, los subsidios mensuales charitativos, y continuarselos sin novedad, siempre, y quando no solamente permazcan Viudas, pero que tambien vivan, y se mantengan con regularidad, y buena reputacion de honestidad, y de morigerazion, me hà mandado S. M. prevenir a V. S. de esta su Real deliberazion (como lo executo) para que la haga publica, y notoria por Edicto. Dios guarde a V.S. muchos anos como desseo. Portici 8. Febbrajo 1766. Bernardo Tanucci. Signor Principe Dentice. In esecuzione adunque del Real comando abbiamo stimato di formarne questo editto, e pubblicarlo ne' luoghi soliti, perchè a tutti sia noto un così pietoso atto della Sovrana Real Clemenza. *Dalla Delegazione della Real Casa e Corte* 10. *Febbrajo* 1766. *Placido Dentice Massarenghi Delegato*. *Bernardo di Ambrogio Segretario*.

Die 10. Febr. 1766.

PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Servi domus Regiae ad ultra scutata biscentum cum creditoribus ne pulentur, exercitio ejiciantur: Praeter si bona patrimonialia habuerint.

E' Pervenuto alla nostra Sovrana intelligenza, che i Servidori Salariati della nostra Real Casa, de' Siti Reali, della Posta, della Caccia, de' Teatri e gli altri di simil classe, abusandosi dell' indulgenza di non potersi ad istanza di Creditori sequestrar loro, se non la terza parte del soldo, che respettivamente percepiscono, abbiano contratto, e di continuo contraggano debiti in grave pregiudizio de' loro Creditori; i quali perciò sono costretti o ad aspettare l' estinzione de' debiti antecedentemente contratti, o pure a partecipare picciola mensual parte sul terzo del soldo, onde n' avviene, che per la morte di quegli, o per altro accidente, rimangono delusi di loro speranze, e perdono i loro crediti. Per ovviare adunque a sì fatto inconveniente abbiamo Sovranamente risoluto di fare la presente legge, con la quale dichiariamo, ed espressamente comandiamo, che niuno de' sopra nominati salariati, il quale non possiede beni stabili, censi attivi, od annue entrate, possa contrarre debito che oltrepassi la somma di ducati dugento su de' suoi soldi. E nel caso, che a questa nostra Real determinazione si contravvenisse, vogliamo, ed espressamente comandiamo, che ad istanza di qualunque loro Creditore, qualora si verifichi avanti al Giudice della Real Casa, o d' altro, a cui spetta; che i salariati di sopra mentovati non posseggano beni stabili, nè censi, nè annue entrate, ed abbiano contratti debiti, che oltrepassino la denotata somma di ducati dugento, sieno dal

no-

nostro Real servizio, e da' respettivi loro impieghi rimossi, o licenziati. E perchè contra di questa nostra legge non si possa da chicchessia allegare causa d'ignoranza, venga a notizia di tutti, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Fedelissima Città, e del Regno, e per maggior comprovazione questa nostra Real determinazione sarà presente da Noi sottoscritta, munita del nostro Real Suggello, e riconosciuta dal nostro Ministro Consigliere di Stato, Segretario degli affari della Real Casa. Sarà vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista, autenticata dal Nostro Segretario nella Camera di Santa Chiara. *Napoli i 31. Luglio mille settecento sessantasette*. FERDINANDO. *Bernardo Tanucci. Vidit Citus Praes. Viceprot.* . *Dominus Rex mandavit mihi Salvatori Spiriti a Secretis*. Pubblicata a dì 21. Agosto 1767.

Die 31. Julii 1767. FERDINANDO.

DE SERVIS MANVMISSIS

TIT. CCLXVII

PRAMMATICA PRIMA.

Turcae, ac Mauri liberi non discedant a Regno absque Proregis permissu.

Perchè ci è pervenuto a notizia, che alcuni Schiavi, Mori, e Turchi dopo aver pigliata l'acqua del santo Battesimo, e fattisi Cristiani, si proccurano la libertà, e franchezza da' loro Padroni, e dappoichè l'hanno ottenuta, cercano d'andarsene nel loro paese per continuare la loro infedeltà, in non poco dispregio della Santa Fede nostra Cristiana; volendo per tanto sopra ciò provvedere, e dare il rimedio, che si conviene, per lo presente Bando „ Si ordina, e comanda, „ che da qua in avanti, niuno Moro, „ Turco, nè Schiavo ricattato dal suo „ padrone, ovvero che da quello abbia avuta libertà, si possa partire, „ nè da questa Città di Napoli, nè „ da qualsivoglia Città, Terra, e „ luogo del presente Regno per andarsene al suo paese; senza espressa nostra licenza *in scriptis obtenta*, „ e se contravverà, e sarà pigliato, „ avrà perduta la libertà; e se Officiale alcuno non gli darà impedimento, e lo lascerà andare, senza „ prima avere ottenuta la sopraddetta „ licenza, incorra nella pena di mille ducati, ed in altra, a nostro arbitrio riservata ". *Datum in Palatio prope Castrum Novum Neap. die 28. Novembris 1555. D. Bernardino de Mendozza. Vidit Polo. Reg. Vid. Villanus Reg. Avitaya pro Martyrano Secret. In Bannorum 2. fol. 81.*

Poena amiss. libertatis.

Poena centummille, et alia arb.

Die 28 Nov. 1555. D. Bernardino de Mendozza

PRAMMATICA II.

Turcae, et Mauri qui fuerunt manumissi infra certos dies se exhibeant in Reg. Cancellaria ad profitendum eorum nomina, et cognomina, ac signa

INtendiamo, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli si ritrovavano molti Turchi, e Mori, i quali sono fatti franchi; e desiderando Noi sapere chi sono questi, e quanti, ci è paruto fare il presente Bando; per lo quale „ Ordi-

patriae, et o[illegible] manumissio[illegible] poena trirem.

„ diniamo, e comandiamo, che tutt' i „ predetti Turchi, e Mori franchi „ debbano comparire nella Regia Cancellaria, fra il termine di sei giorni, decorrendi dal dì della pubblicazione di questo, a dare i loro nomi, „ e cognomi, e segni delle Patrie di „ dove sono, e fedi autentiche delle „ loro franchezze, e gli altri Turchi, „ e Mori, che *in futurum* si facessero franchi, debbano, fra il termine di giorni dieci, decorrendi dal „ dì che saranno fatti franchi, comparire nella detta Cancellaria a dare i simili notamenti, e fedi delle loro franchezze, sotto pena a „ ciascheduno, che in qualsivoglia „ de' casi predetti contravverrà, di „ galea, la quale presto si eseguirà, „ e comandiamo, che così si esegua „ contra de' contravvegnenti ". *Datum Neap. die 18. mensis Februarii 1581. D. Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munatones. In Bannorum 1. fol. 98.*

Die 18. Febr. 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA III.

Servi etiam sacro fonte abluti arma non deferant. Addetio de armis.

Essendosi veduto per esperienza, che dal portare dell' armi, che si è fatto, e fa per gli Schiavi, se ne sono causati, e causano molti omicidj, e delitti, ed altri inconvenienti; al che volendo Noi rimediare, come si conviene, per l' avvenire non succedano de' detti delitti; ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare il presente Bando *omni futuro tempore valituro*; per lo quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì della pubblicazione di esso in avanti, niuno „ Schiavo bianco, nè negro, *etiam* „ che fosse battezzato, possa, nè debba portare sorta alcuna d' armi, nè „ anche spada, tanto in questa Fedelissima Città di Napoli, come in „ qualsivoglia altro luogo del presente Regno, sotto pena a' contravvegnenti di galea a nostro arbitrio „ riservata, e di perder l' armi, da „ eseguirsi irremisibilmente contra de' „ trasgressori, non ostante che tenessero qualsivoglia licenza, atteso che „ con queste le rivochiamo, ed annulliamo. Ordinando, col presente „ Bando al Reggente, e Giudici della „ Gran Corte della Vicaria, ed altri „ Officiali quali si vogliano del detto „ presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell' osservanza del presente nostro Bando, ed „ eseguire le sopraddette pene contra „ de' contravvegnenti ". *Datum Neapoli die 12. mensis Octobris 1605. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. V. D. Bern. a Barrionovo Reg. Salazar Secret.*

Poena amiss. armorum, et trirem. arbitr.

Die 12. Oct. 1605. El Conde de Venavente.

PRAMMATICA IV.

Nemo emat servos Tarcas absque permissu Regiorum Officialium.

Avendo il Serenissimo Re di Polonia fatto intendere alla Maestà del Re Nostro Signore che per le continue prede, che sogliono fare i Tartari ne' confini di Polonia, e d' altri Regni suoi, vengono fatti schiavi molti suoi sudditi Cristiani, i quali portano per la Turchia a vendere in diversi luoghi della Cristianità, e partirolarmente in questo Regno di Napoli, dal che, oltra il danno, che viene a sentire la Religione Cristiana, viene ancora a sentirlo il detto Re, poichè allettati dal guadagno, si fanno più infesti a' detti suoi Regni. Per il che ha fatto instanza al Re Nostro Signore di rimedio; per il che ci è stato ordinato, che in nome della M. Sua lo dobbiamo dare; e volendo ubbidire a' detti suoi Reali ordini, come siamo obbligati, abbiamo fatto il presente Bando, prece-

cedente consulta della Regia Camera, col consenso, e parere del Regio Collateral Consiglio, per lo quale „ Diciamo, ed ordiniamo, che, da oggi innanzi, niuna persona, di qualsivoglia grado, e condizione, che sia ardisca di comperare Schiavi in qualsivoglia Città, Terra, Villa, o luogo del presente Regno, di qualsivoglia sorta, che sieno, senza intervenzione, ed ordine della Regia Provinciale Udienza, o Capitano Regio del luogo, dove si vendono, e non essendovi nel luogo Ministro Regio, sia con ordine della Regia Provinciale Udienza, od altro Officiale Regio più vicino; i quali ritrovando, che sieno Polacchi, Moscoviti, o dell' infrascritte Provincie, *videlicet*: Polonia maggiore, e minore, gran Ducato di Lituania, Ducato di Prussia, di Russia, Alba, e Rossa, Ducato di Mazovia, Pomerania, Livonia, Samogedia, Podolia, Cosacci di Zaporovi, Ducato di Severia, sito passato il fiume Boristene, verso il fiume Tanais, che sbocca al Mar negro nel gran Ducato di Moscovia, i quali Moscoviti sono vassalli di detto Serenissimo Re di Polonia; ed ancora de' Regni ereditarj di detto Serenissimo Re, come Gostia, Vandalia, e Svezia; li debbano mandare in questa Fedelissima Città di Napoli, perchè se ne possa dare avviso all' Internunzio residente in detta Città, per poter dare a quelli libertà, conforme Sua Maestà ordina. E per quello, che tocca a detti Schiavi, che si venderanno in questa Fedelissima Città, e nella Provincia di Terra di Lavoro, non si possano comperare, senza ordine nostro. Per quello poi, che tocca a quelli, che fossero comperati infino al presente giorno in questa Fedelissima Città, e Provincia di Terra di Lavoro, vogliamo, che i padroni, e detentori di detti Schiavi ne debbano dare relazione a Noi fra giorni otto, decorrendi dal dì della notificazione del presente Bando, la quale debba contenere il nome proprio, la patria, il tempo, il luogo, e 'l modo, che furono fatti prigioni, e questa si debba mandare in potere dell' Illustre Duca di Caivano Segretario di Sua Maestà in questo Regno. E per quelli, che staranno nell' altre Provincie, debbano mandare la detta relazione in potere delle Regie Udienze Provinciali; proibendo, dal dì della pubblicazione del presente Bando, che niuna persona ardisca vendere, donare, nè in qualsivoglia altro modo alienare i detti Schiavi tanto dentro, come fuori del Regno, nè da esso fargli estrarre, senza nostra espressa licenza *in scriptis*, sotto pena a quelli, che contraverranno, d'once cento, e d' altra corporale a nostro arbitrio riservata. E perchè potrebbe essere, che nelle galee vi fossero alcuni di detti Schiavi; Ordiniamo agli Officiali marittimi, e Regia Scrivania di Razione, che mandino la medesima relazione de' detti Schiavi, che sono sopra dette galee in potere del detto Ill. Duca di Caivano". *Datum Neap. die 9. mensis Dec. 1628. El Duque de Alva. Vidit Carolus Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Basilius Secretarius. In Bannorum primo fol. 131.*

Poena unciarum centum, et alia corpor. arbitr.

Die 9. Dec. 1628. El Duque de Alva.

DE SODOMIA

TIT. CCLXVIII

PRAMMATICA PRIMA.

Committentes hoc nefandum crimen comburantur, contra quos potest inquiri ex officio.

H*Ac nostra lege, perpetuo duratura, statuimus, censemus, et ordinamus, ut si quis de cetero, a die publicationis praesentis legis, denunciatus, aut accusatus, aut inventus fuerit, tale crimen contra naturam, aut cum masculo, aut cum foemina, post praesentis nostrae legis publicationem, commisisse, poena mortis naturalis absque ulla venia, omni dilatione postposita, plectatur: ita videlicet, ut qui confessus, aut legitimis probationibus convictus fuerit, tale crimen post praedictam publicationem commisisse, igne comburatur.*

Poena combustionis. Vide prag. 1. de poen.

Foemina praeterea, quae confessa, aut legitimis probationibus convicta fuerit, tale crimen contra naturam, post hujus praesentis nostrae legis publicationem, commisisse, etiam absque venia igne comburatur. Verum, ut detestabilis talis criminis culpa, quae puniendi modum, et poenae genus omne excedit, nullo modo impunita possit remanere, *Statuimus, et ordinamus, ut de cetero die publicationis praesentis, Locumtenens Generalis noster, qui nunc est, aut pro tempore fuerit, et omnes Gubernatores, et Praesides, et quicumque alii, quacumque in Provincia, Urbe, Villa, aut Oppido dicti Regni, Officiales praesentes, et futuri jurisdictionem criminalem exercentes, sub ira, et indignationis nostrae incursu, officiorumque suorum privatione, quam ipso facto, si hoc dissimulaverint, incurrant, aliaque graviori, nostro arbitrio reservata, teneantur ex officio contra illos, qui post publicationem praesentis, dictum crimen contra naturam commiserint (nulla expectata denunciatione, vel accusatione) inquirere. Et inquisitos, quos legitime constiterit, dictum nefandum crimen, post praedictam praesentis publicationem, commisisse, supradicta poena castigare; quam poenam remittere, aut perdonare, neque Locumtenens noster, neque dicti Officiales praesentes, aut futuri nullatenus possint; immo illis praedictam poenam remittendi, aut perdonandi omnem cum nullitatis decreto abdicamus potestatem. Itaque, non obstante illorum remissione, aut perdonamento, qui praedictum abominabile crimen, aut confessi, aut legitime convicti fuerint, post praesentis legis publicationem, commisisse supradictae poenae subjaceant.* Utque facilius ad castigationem tanti, et tam abominandi flagitii perveniri possit; *Statuimus, et ordinamus, ut quilibet, qui denunciaverit, aliquem tale crimen post praesentis nostrae legis publicationem, commisisse; uncias decem recipiat de bonis illius, qui tale crimen post publicationem praefatam, aut confessus, aut legitime fuerit convictus, commisisse.* Ceterum ut nullum detur, tam abominandi criminis perpetratoribus poenam subterfugiendi refugium; *Statuimus, jubemus, et ordinamus ut reos, seu inquisitos, aut delatos praefati criminis commissi post praesentis publicationem nostrae legis, neque Locumtenens noster, neque alii quicunque Officiales, qui nunc sunt, aut pro tempore erunt, guidare, aut assecurare, neque etiam ad longum, neque brevissimum tempus,*

Poenae irae, indign. privat. offic. et alia arbitr.

Aufertur potestas Proregi, et aliis Officialibus remittendi poenam.

Denuncians consequantur uncias decem.

Prorex, et alii Officiales non possunt fidem publicam concedere.

etiam.

etiamsi solum esset unius , aut mediae horae instantis spatium , nullatenus possint , quavis ratione , vel causa , illis omnem secus agendi , eum nullitatis decreto , auferentes potestatem . Quinimmo volumus , statuimus , et ordinamus , quod a guidaticis quibuscunque , aut assecurationibus quantuncumque generalibus , et quibusvis de causis per Locumtenentem, aut Officiales nostros , qui nunc in dicto Regno sunt , aut pro tempore fuerint , concedendis , semper dictum crimen , si post publicationem praesentis nostrae legis , fuerit commissum , intelligatur , et sit exceptum . Mandantes per hanc eandem Illustribus , et Spectabilibus , Magnificis , Dilectisque Consiliariis , & fidelibus nostris , Locumtenenti Generali nostro in eodem Regno Siciliae , Sacroque nostro Consilio , et ejus Praesidi , Magno quoque Camerario , Logothetae , et Protonotario , nec non Magistro Justitiario , Praesidentibus quoque , et Rationibus nostrae Camerae Summariae , ceterisque aliis Officialibus , tam majoribus , quam minoribus , quovis nomine nuncupentur , ac officio , titulo , potestate , praeeminentia , et jurisdictione fungentibus in eodem nostro Siciliae citra Pharum Regno constitutis , et constituendis , dictorumque Officialium Locumtenentibus , seu officia ipsa regentibus , ad quos , seu quem spectent praesentes , seu copia earundem authentica pervenerint , seu fuerint quomodolibet praesentatae , sub nostrae gratiae , et amoris obtentu , poenaque unciarum mille auri monetae istius Regni , ultra poenas praedictas , nostris inferendarum aerariis , quatenus praesentem nostram legem , et sanctionem , ac omnia , et singula , desuper contenta , ad unguem teneant , et inviolabiliter observent , faciantque per quos decet observari , et caveant diligenter a contrario peragendo , aliqua ratione , seu causa , si gratiam nostram caram habent , iramque , et indignationem nostram , ac poenas praedictas cupiunt evitare . Volumus insuper , et expresse mandamus , quod praesens nostra Pragmatica publicetur per universas Civitates , Villas , et Casalia dicti Regni , adeo ut ab incolis , et habitatoribus declinantibus in eisdem , ignorantia minime valeat allegari . In cujus rei testimonium , etc: *Datum in Oppido Medinae del Campo die 17. mensis Februarii 7. Indictionis , 1504. To el Rey . To la Reyna.*

Semper exceptum.

Poena indignationis , et unc. mille.

Fuit promulgata die 15. Junii 1504. per Consalvum Fernandez fol 49. 17 Febr. 1504.

PRAMMATICA II.

Item , perchè l' abominevole , e nefando vizio sodomitico contra natura è uno de' principali delitti provocanti N. S. DIO ad ira ; per lo quale succedono sopra la Terra fame, guerre , pestilenza , tremuoti , e le Città con gli abitatori giusti , ed ingiusti egualmente vengono a perire . Alla punizione del quale essendo degnamente provveduto per novella Prammatica di S. M. Cattolica , edita in questo Regno avanti il suo felicissimo avvento , e già universalmente pubblicata , che quei , che saranno *legitime de hoc crimine* convinti , si debbano alla pena capitale , ed all' ultimo supplicio condannare . E con tutto questo ci è riferito da molte parti , che secretamente non si cessa al tutto da tal vizio ; com' è il supremo desiderio di Sua Altezza , che s' abbia d' astenere . Per il che volendo la prefata Maestà *opportune* provvedere , acciocchè totalmente s' abbia da cessare da tal delitto „ Vuole , ordina , e comanda , che non sia persona alcuna , di „ qualsivoglia grado , stato e condizione si sia , che abbia audacia , „ nè presuma incorrere in tal delitto „ sodomitico contra natura , nè con „ maschio , nè con femmina , sotto „ la pena di perdere la vita , giusta „ il

Utentes venere praepostere ultimo supplicio tradantur.

I. sup. eod.

Poena mortis.

„ il tenore, e contenenza di detta „ Prammatica, la quale senza rispetto di permutazione di pena alcuna „ irremisibilmente si eseguirà, tanto „ contra i detti delinquenti, quanto „ contra gli Officiali, che non procedessero alla detta debita punizione, o che quella differissero, ovvero dissimulassero, così come in „ detta Prammatica si contiene".

Poena eadem.

PRAMMATICA III.

Pragm. 1. Nec Barones possunt hoc crimen componere, nec indulgentiam authidem publicam concedere inquisitis.

CON grandissima ragione la Maestà del Re Cattolico per sua Prammatica fatta nell'anno 1504. comandò, che tutti quei, che commettessero l'orrendo, ed abominevole vizio, e peccato nefando, si dovessero punire, e gastigare colla debita, e condegna pena del fuoco; e per l'acerbità di esso, la quale da se perturba, ed offende ciascuna persona, che l'intende, comandò, che niuno de' suoi Vicerè in questo presente Regno, nè altri Officiali maggiori, o minori presumessero indultare, guidare, o comporre persone inquisite di simile delitto. E perchè è occorso dubitarsi, se la Prammatica predetta proibendo l'indulto, guidatico, o composizione, includa i Baroni del presente Regno. Per tanto considerando la qualità del delitto, la mente di S. Maestà Cattolica apparente dalla medesima Prammatica, la grave offesa, che si fa alla Maestà divina, „ Ci è paruto, con voto, e parere „ del Regio Collateral Consiglio, „ appresso di noi assistente, dichiarare, che sotto la detta proibizione „ s'includano *etiam* i Baroni del detto presente Regno, ed i loro Officiali, non ostante qualsivoglia privilegio conceduto, sotto qualsivoglia forma di parole. Annullando, „ e cassando tutte le composizioni, „ indulti, guidatici, o altra grazia, „ e commutazione di pena, che in „ simili delitti si ritrovassero fatti „ per detti Baroni, e loro Officiali. „ Ordinando di più in virtù del presente Bando, *omni tempore valituro*, „ che *in futurum* non ardisca qualsivoglia Barone, di qualunque qualità, autorità, e dignità si sia, „ concedere indulti, grazie, guidatici, far composizioni, o commutazioni di pene di simili delitti, sotto le pene, in detta Regia „ Prammatica contenute, le quali „ *irremisibiliter* s'esigeranno. Ordinando, e comandando ancora, che „ nel presente Bando è disposto, s'intenda ancora disposto, e proibito „ sotto le medesime pene ne' casi „ di bestemmie del Santissimo nome „ di DIO Benedetto, di Nostro Signor „ GESU-CRISTO, e della Gloriosissima MARIA VERGINE sua „ santissima Madre". *Datum Neapoli in Regio Palatio die 28. mensis Julii 1571. Antonius Cardin. de Granvela. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Lobera Prosecretar.*

Poena eadem.

Idem in blasphemia.

Poena eadem.

Prag. 1. et 2. de blasphem.

Die 28. Julii 1571. Card. Granvela.

SPO-

SPOLIA PRAESVLVM REGNI NEAPOLITANI

Distrahantur, ipsisque Ecclesiis, quibus ii praefuissent, addicantur; Quae si satis instructae fuerint, ad sarta tecta Parochialium Ecclesiarum erogentur

TIT. CCLXIX

PRAMMATICA PRIMA.

Epistola Regia ad Praesules Regni cum exemplari Epistolae decretalis Benedicti XIV. Pontificis Maximi.

FERDINANDO IV. Rege.

ILlustrissimo Signore. Diverse Bolle di tempo in tempo sono state emanate da' Sommi Pontefici, acciò gli spogli de' Vescovi defunti fossero impiegati in buono uso. Fra esse quella di Benedetto XIV. contiene le provvidenze le più salutari, e conducenti a tal santo fine; e come tale, dopo di essere stata avvalorata di Regio Placito, ebbe in questo Regno la solenne sua pubblicazione. Siccome però nelle Auguste Persone de' Regnanti risiede il dritto di protezione per le Chiese, e pel retto governo, ed uso de' beni Ecclesiatici; così è sembrato proprio al Re, qual Protettore de' Canoni, e delle Chiese del suo Dominio, di concorrere col suo zelo religioso a stabilire quel mezzo, che ha riputato il più sicuro per la giusta, e puntuale esecuzione di quanto nella testè citata Bolla prescrisse Benedetto XIV.

Spolia quanti aestimata, et ad quem usum addicat novus Episcopus Regi referat.

Onde ha risoluto, che ogni Prelato successore debba individualmente rappresentare alla M. S. l' importo dello spoglio da lui ritrovato del defunto Prelato della sua Chiesa, e l' uso, che intenda farne, ed attendere il Real oracolo. Di Real Ordine per tanto partecipo a V. S. Illustrisssima questa Sovrana Real risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta sua Curia, dov' ella avrà cura, che per mezzo del Cancelliere rimanga registrata per ogni futura memoria, e per la puntual' esecuzione in ogni tempo opportuno. *Napoli . . . Illustrissimo Signore*.

Assidua Pontificum cura in sublevandis Ecclesiarum indigentiis.

Benedictus servus servorum DEI ad perpetuam rei memoriam Pastoralis sollicitudo, qua praedecessores nostri Romani Pontifices indigentium Ecclesiarum necessitatibus occurrere easque, collatis etiam in id Apostolici Aerarii reditibus, sublevare pro viribus studuerunt, Nobis una cum reliquis Supremi Pontificatus officiis imposita, animum nostrum impellit, ut providas leges in eum finem ab ipsis Praedecessoribus nostris statutas, quae temporum decursu, ob impedimenta postmodum objecta, et fraudes malitia hominum excogitatas, easque in pravam consuetudinem generaliter inolescentes, ad propositum utilitatis fructum

ctum inefficaces evasisse deprehenduntur, praesenti rerum conditioni attemperemus, novisque superadditis sanctionibus ita roboremus, ut, remotis obstaculis, opportunum earumdem Ecclesiarum decori ac dignitati subsidium per Apostolicae Sedis largitatem allatum fuisse laetemur.

Innocentii XII Constitutio de Spoliis Praelatorum Neapolitani Regni iisdem Ecclesiis applicandis.

II. Alias siquidem fel. record. Praedecessor noster Innocentius Papa XII. paterna miseratione considerans inopiam complurium Ecclesiarum Archiescopalium, Episcopalium, aliarumque, quibus Praelati inferiores, seu Dignitates, jurisdictionem quasi Episcopalem, seu Ordinarium jura habentes, praesunt, in Regno Neapolitano existentium, per suas litteras Apostolicas, incipientes *Inscrutabili*, datas apud S. nctam Mariam Majorem Anno Incarnationis Dominicae MDCXCIV. III. Kal. Februarii, Pontificatus sui anno III., jus illud, quod Camerae Apostolicae ex antiqua consuetudine, et in vim plurium Apostolicarum Constitutionum competebat, percipiendi videlicet, exigendi, et assequendi post obitum cujuslibet ex Archiepiscopia, Episcopia, et Praelatia inferioribus dicti Regni, quaecumque pecunias, res, jura, et bona etiam stabilia, per eos ex reditibus, fructibus, et proventibus suarum Ecclesiarum acquisita, *Spolia* nuncupata, necnon fructus naturales a solo separatos, et civiles, ex praefatis reditibus tempore mortis exactos, et etiam inconsumptos, et incommixtos, ab eadem Camera Apostolica abdicavit et separavit, volens, ut successivis temporibus praemissa omnia, et singula ad antedictas Archiepiscopales, aliasque Cathedrales, reliquas, quibus decedentes Archiepiscopi, et Episcopi, seu Praelati inferiores praefuerunt, illisque non indigentibus, ad Parochiales Ecclesias eorum regimini commissas omnino spectarent, et ad earum favorem, beneficium, et utilitatem cedere, converti, ac erogari deberent; relicta decedentibus Praesulibus facultate designandi usus in quos hujusmodi spolia pro utilitate et commodo earumdem Ecclesiarum eroganda censerent; quod si ab ipsis praestitum non fuisset, id ipsum ab eorum Successoribus cum suorum Capitulorum scientia et consilio fieri permisit; quemadmodum latius videre est in illius citata Constitutione, per quam nihil aliud ex praemissarum Ecclesiarum reditibus, quam fructus pendentes, seu inexactos favore dictae Camerae Apostolicae reservavit.

A Benedicto XIII. in favorem earumdem Ecclesiarum declaratur.

III. Postmodum vero San. mem. Benedictus Papa XIII. similiter Praedecessor noster, ad tollendas nonnullas controversias super hujusmodi Innocentianae Constitutionis intelligentia et executione exortas, per similes suas Apostolicas litteras, quarum initium est: *Sacrosancti Apostolatus Officium*, editas anno MDCCXXIV. v. Idus Julii, Pontificatus sui anno I. statuit et declaravit, eamdem Innocentii Constitutionem suum integrum et plenarium effectum ex tunc in posterum in praefato Regno Neapolitano sortiri, ac perpetuo obtinere debere, etiam in casibus, quibus memoratos Archiepiscopos, Episcopos, et inferiores Praelatos, extra fines Ecclesiarum, et Dioecesum, apud quas personalem residentiam facere tenebantur, obire contingeret; nolens videlicet praefatas Archiepiscopales, aliasque Cathedrales, seu Abatiales, aut Parochiales Ecclesias, quarum favor, utilitas, et beneficium memorato Innocentio Pontifici in primis propositum fuerat, detrimentum ullum vel damnum accipere, ex eo quod earum Praesides extra debitum residentiae locum ex hac vita decederent,

alia-

aliaque pro earumdem Ecclesiarum utilitate decrevit et sanxit, quae in praesentis ipsius litteris latius continentur.

Iterata ejusdem Pontificis adversus pravas Innocentianae Constitutionis interpretationes declaratio.

IV. Subinde autem, accepto quod aliqui, ad praemissas Innocentii, suasque Apostolicas Sanctiones eludendas, propositoque effectu fraudandas, humana suadente cupiditate, asserere non dubitabant, licitum sibi esse, de bonis et juribus ex reditibus Ecclesiarum suarum acquisitis, seu provenientibus, inter vivos disponere, eaque donare, seu aliter alienare et distrahere, reservatis sibi, quamdiu in humanis egissent, hujusmodi bonorum fructibus, seu usu et commoditate earum rerum, quas donatione, vel alio contractu inter vivos nuncupato a se abdicassent; idem Benedictus Praedecessor per alias suas Litteras in forma Brevis incipientes, *Romanum decet Pontificem*, datas apud S. Mariam Majorem die XII. Octobris MDCCXXVI. Pontificatus sui anno III. confirmatis iisdem Constitutionibus, ejusmodi pravam interpretationem et corruptelam reprobavit, damnavit, ac de medio sustulit; cavens ne in praxim deduci posset, vel si forsan deduci contingeret, ne quid detrimenti afferret Ecclesiis, quibus, juxta Innocentianam, suamque praecedentem Constitutionem, bona ex praemissis reditibus acquisita, aut provenientia, applicari debuissent.

Una Pontificum mens, inopia Ecclesiarum sublevanda.

V. Porro perspicuum est, memoratos duos Praedecessores nostros omni commendatione dignissimos, dum ab Apostolicae Camerae reditibus et proventibus id separarunt et abdicarunt, quo ipsa jampridem pacifica possessione fruebatur, nil aliud spectasse, quam ut praedictarum Ecclesiarum inopiae et indigentiis consulerent. Et Nos quidem non solum relatas eorum Constitutiones plena, ut par erat, executione servavimus: sed illud praeterea affirmare possumus, nostrum pro tempore existentem Thesaurarium Generalem, qui singulis hebdomadis bis ad Audientiam nostram accedit, vix unquam ab ea recessisse, quin, exposita nobis, ac sufficientibus documentis comprobata tenuitate atque inopia cujuslibet Ecclesiae Archiepiscopalis, sive Episcopalis, atque adeo cujuslibet Ecclesiastici Beneficii, per Antistitis, sive Rectoris obitum vacantis, nostrum secum tulerit assensum, vel potius mandatum, ut ex inexactis, sive pendentibus earum fructibus, ad Cameram nostram Apostolicam indubie pertinentibus, non exiguam partem, seu pecuniarum summam, in earumdem Ecclesiarum utilitatem et beneficium erogandam, nostro nomine relaxaret. Et tamen his omnibus praestitis, ratis constat, Ecclesias pristina semper inopia sordescere, eademque indigentia laborare.

Amplioris in id ipsum Pontificiae liberalitatis contestatio.

Querelae adversus Subcollectores Spoliorum Camerae olim propositae.

VI. Quo tempore in Regno Neapolitano colligendorum Spoliorum usus vigebat, atque hujusmodi Camerae Apostolicae jus exercebatur per Subcollectores et Commissarios inibi constitutos, qui res et bona ex Ecclesiarum reditibus acquisita, et provenientia, pro eadem Camera capiebant; incusabantur hi, quod ad ipsius Camerae jura in tuto collocanda, viventibus adhuc, licet aegrotantibus, Archiepiscopis, Episcopis, aliisque Praelatis, auferrent usum et commoditatem suarum rerum, etiam earum, quae tunc maxime ipsis necessariae erant. Quod utrum vere ab illis fieret, Nos ignoramus; hoc unum scientes, quod si quis talia attentasset, contra expressam mentem, et manifesta mandata Thesaurarii Generalis ejusdem Camerae Apostolicae se gessisset; ut ex Edictis et Ordinationibus, ad recte moderandam hujusmodi Ministrorum

Ca-

Cameralium agendi rationem in hac ipsa Spoliorum materia, jam usque ab eo tempore promulgatis, et typis impressis, quilibet agnoscere poterit. Illud quidem compertum habemus, praefatum Innocentium Praedecessorem in sua citata Constitutione *Inscrutabili*, qua Episcoporum et Praesulum spolia Neapolitani Regni Ecclesiis addixit, diserte cavisse, ne hujusmodi Ecclesiarum Capitula et Canonici praedictos Antistites, seu Praelatos viventes, quantumvis aegrotantes, et in extremis constitutos, suarum rerum commodo, usu, et possessione sub quocumque praetextu privare, neve illos, illisque inservientes quoquo modo perturbare, seu molestare praesumerent, et quidquid pro rerum hujusmodi descriptione, et assecurstione, seu pro Ecclesiarum comodo et utilitate agendum esset, id omne post eorumdem Antistitum et Praelatorum mortem exequendum decrevisse. Et nihilominus ex fide dignorum testimonio satis superque nobis innotuit, hujusmodi interdictum, atque Decretum nequam servari, sed Ecclesiarum Capitula et Canonicos, aliosque, quibus jus est, pro ipsis Ecclesiis, et in earum commodum memorata spolia curare, viventibus adhuc Praesulibus, ab occupandis eorum rebus, et bonis non abstinere, ac etiam eorum familiaribus negotium saepe facessere.

Nunc contra Capitula aliosque quibus spoliorum cura delegata, regeruntur.

VII. Cupientes igitur, quantum in nobis est, hujusmodi abusus et incommoda removere, simulque Ecclesiarum jura, non minus ad nostrae, quam ad praedictorum Innocentii, et Benedicti Praedecessorum mentis executionem, congruis adhibitis cautionibus, sarta tecta servare, motu proprio, et certa scientia, per hanc nostram perpetuo valituram Constitutionem, omnibus et singulis Archiepiscopalium, Episcopalium, aliarumque inferiorum Ecclesiarum in praedicto Regno Neapolitano existentium, tam scilicet earum, quae libere per Nos, et Romanum Pontificem pro tempore existentem, quam quae ad Regiam nominationem conferri solent, Capitulis, Canonicis, seu aliis, ad quos saepe dictorum Spoliorum applicatione in Ecclesiarum commodum et favorem, earum nomine, advigilare spectat et pertinet, districte inhibemus, ne quidquam attentare, aut omnino moliri audeant, viventibus adhuc Ecclesiarum Praesulibus, quantumvis gravi morbo affectis, super rebus et bonis per eos acquisitis, ex earumdem Ecclesiarum reditibus, etiam sub specie et obtentu illas et illa sequestrandi, aut assecurandi; neve ipsorum Antistitum et Praelatorum adhuc viventium Domesticos, Familiares, aliosque ipsis inservientes, quocumque similiter praetextu, vexare aut molestare praesumant. Neque enim ferendum est, ut Sacri Pastores rerum suarum usu et commoditate priventur, vel alia ratione tunc animo perturbentur, quam maxime omnis generis subsidiis juvari opus habent, ut et aegritudinis dolores levius tolerare, et si ita DEO placuerit, in pace Christi requiescere valeant.

Nova ad haec tollenda incómoda provisio.

Viventibus Praesulibus, Canonici, Capituli, aliique, quibus Spoliorum applicandorum cura, quidquam attentare prohibentur.

VIII. Quoniam vero ad id agendum, quod contra Innocentianae Constitutionis Sanctionem fieri compertum est, ea ratio seu causa praetexti solet, quod caveri necesse sit, ne dum Praesul aeger decumbit, occultentur illius, res, atque disperdantur, quodque huic periculo non aliter occurri possit, quam si res ipsae, aegrotante Praesule, nec dum e vivis sublato, sequestrationi subjectae in tuto collocentur: idcirco volumus atque statuimus, ut quoties agatur de rebus, quae disperdi facile, occultarique possint,

Ecclesiarum indemnitas Vicario Generali Praesulis aegrotantis demandatur.

Vi-

Vicarius Generalis Praesulis aegrotantis hujusmodi res universas in uno, pluribusve cubiculis concludat, seu easdem in consuetis cubiculis dispositas relinquens, cubicula ipsa clavibus obserata, Episcopali sigillo communiat, praesentibus duobus Sacerdotibus ejusdem Vicarii arbitrio eligendis, qui occlusionis et impressionis signi testes, sint, adhibitoque Notario publico, qui super praemissis omnibus legale Instrumentum conficiat.

Demortui Praesulis spolia quomodo, et a quibus describenda, et custodienda.

IX. Postquam vero Praesul ex hac vita migraverit, tunc claves obsignatorum cubiculorum a praefato Vicario Generali tradendae erunt Vicario Capitulari, et Canonicis ad id a Capitulo deputatis, per actum solemnem coram iisdem testibus explendum, et a Notario similiter litteris consignandum. Quo facto, onus erit hujusmodi Vicarii Capitularis, et Canonicorum, exactam rerum omnium descriptionem, sive Inventarium, sine mora incipere, et continenter usque ad finem urgere; eoque rite confecto, unum aut plures eligere peritos, qui juxta artis suae regulas, uniuscujusque rei in Inventario descriptae pretium definiant, idque ipsum scripto mandantes, subscriptis proprio charactere nominibus testatum relinquant. Verum his omnibus absolutis, nequaquam licebit rem ullam in defuncti Spolio repertam vendere, aut alia ratione alienare, nisi postquam Ecclesiae de novo Pastore, seu Rectore provisum fuerit, atque hic ejusdem Ecclesiae possessionem adeptus erit; exceptis tantummodo iis rebus, quae sine certo detrimento, aut diurno impendio servari non possent, quas nempe prae-

Quaenam illico distrahi valeant.

vio ejusdem Vicarii Capitularis decreto, pro justo pretio distrahere licebit; ea lege, ut pecunia exinde redacta apud Sacram aedem, quatenus adsit, alioquin apud idoneum probatumque Depositarium deponatur, cum ceteris deinde pecuniis unienda, quae ex aliarum rerum venditione conficientur.

Quaeve sint ad usque captam a novo Praesule possessionem observanda.

X. Reliquae autem hujusmodi res, quarum distractio atque venditio, ut praefertur, non prius fieri debebit, quam novus Praesul Ecclesiae possessionem apprehenderit, ita, uti superius praeceptum est, descriptae et aestimatae in uno aut pluribus Episcopalis Palatii cubiculis obseratis, et Vicarii Capitularis sigillo obsignatis asservari debebunt. Notario claves apud se custodiente; qui eas tunc demum exhibere debebit, quum novus Praesul Ecclesiae datus, illius possessione capta, hujusmodi Cubicula, coram se, vel legitimo Procuratore suo reserari postulaverit; id quod similiter per actum solemnem ab eodem Notario rogandum, praevia signorum recognitione, ac praesentibus Vicario Capitulari et Canonicis praefatis, iisdemque accitis testibus, explendum erit.

Distractionis methodus, necnon applicationis retractae exinde pecuniae.

XI. Denique apertis hac ratione cubiculis, procedendum erit ad venditionem rerum in defuncti Spolio repertarum, justa pretium iisdem a peritis constitutum; idque, ad formam in praecitatis Innocentii et Benedicti Praedecessorum Constitutionibus praescriptam, pro necessitatibus et restaurationibus Ecclesiarum Archiepiscopalium, Episcopalium sive Abbatialium, hisque non indigentibus, in Parochialium Ecclesiarum beneficium et utilitatem, omnino erogandum erit, ea tamen lege, ut liceat Archiepiscopo, sive Episcopo, aut Praelato recens electo, res illas, quas sibi usui fore conspexerit, ex aliarum vendendarum cumulo seligere ac retinere, soluto tamen pretio, ut supra, per peritos definito; quum nimis incongruum sit, ut novus Praesul ad Ecclesiae gubernium accedens, exhaustam pe-

penitus domum inveniat; distractamque supellectilem, et alia domesticis usibus necessaria, quae ipse, pro eodem pretio, quo aliis divendita sunt, sibi comparare potuisset.

Conciliaris Sanctio de redditione ratiorum, per Officiales Sede Vacante constitutos novo Praesuli exhibenda.

XII. Porro Concilium Tridentinum *sess. xxiv. cap. vi. de Reform.* statuit et decrevit, ut quilibet Episcopus ad vacantem Ecclesiam promotus, ab Oeconomo, Vicario, et aliis quibuscumque Officialibus, et Administratoribus, a Capitulo Sede vacante, constitutis, rationem exigat officiorum, jurisdictionis, et administrationis per eos gestae, et si quid eos in officio, seu administratione deliquisse compererit, in eosdem animadvertere possit, quantumvis antea ipsi Capitulo, vel Deputatis ab eo, rationes reddiderint, et absolutionem seu liberationem ab iis obtinuerint.

Ad Spoliorum administratores pertinet, novoque Praesuli commendatur.

Huic itaque Conciliari Sanctioni inhaerentes, Nos etiam cuilibet Antistiti aut Praelato ad praedicti Regni Ecclesias in posterum recens promoto, injungimus et mandamus, ut diligenter inquirat atque cognoscat, an a Vicario Capitulari, et aliis a Capitulo deputatis, quaecumque hac nostra Constitutione statuta sunt, debitae executioni mandata fuerint; et si quid forte in aliquam ejus partem commissum, omissumve deprehendet, delinquentes pro modo culpae punire non praetermittat; illius praeterea conscientiam onerantes, ut summa cura et sollicitudine advigilet, quo pecunia ex Praedecessoris Spolio confecta, in Ecclesiarum, quibus abdicta fuerint, indigentias sublevandas fideliter erogetur.

Praemissorum confirmatio.

XIII. Atque ita per omnes Ecclesias praefati Regni, quae in primodicti Innocentii Praedecessoris Constitutione comprehensae fuerunt, ex nunc deinceps perpetuis futuris temporibus observari volumus et praecipimus: atque ad praesentis nostrae Constitutionis formam, et non aliter, in omnibus et singulis praemissis, per quoscumque Judices Ordinarios et Delegatos, etiam Causarum Palatii Apostolici Auditores, et S. R. E. Cardinales, etiam de latere Legatos, ejusdemque Apostolicae Sedis Nuntios, et quosvis Sedis et Camerae praedictarum Officiales, atque Ministros, et alios quoscumque quavis auctoritate et potestate fungentes, sublata eis et eorum cuilibet quavis aliter judicandi et interpretandi facultate, judicandum definiendumque decernimus; ac irritum et inane, si secus super his a quoquam quavis auctoritate scienter vel ignoranter contigerit attentari.

Derogatur contrariis.

XIV. Non obstantibus praemissis Innocentii, et Benedicti Praedecessorum, quatenus praesenti haud penitus congruant, aliisque Apostolicis seu in Provincialibus Conciliis, aut Dioecesanis Synodis ejusdem Regni editis Constitutionibus et Ordinationibus; necnon Ecclesiarum et Capitulorum hujusmodi, etiam juramento, confirmatione Apostolica, vel quavis firmitate alia roboratis statutis, decretis, usibus, stilis, et consuetudinibus, etiam immemorabilibus, privilegiis quoque, indultis, et exemptionibus, quavis etiam Apostolica auctoritate, in contrarium praemissorum quomodolibet concessis, ac etiam pluries approbatis, confirmatis, et innovatis. Quibus omnibus et singulis, eorum tenores, et formas pro sufficienter expressis, ac etiam insertis habentes, ad praemissorum effectum plenissime derogamus, ceterisque contrariis quibuscumque.

Exemplorum auctoritas.

XV. Volumus autem, ut praesentium Literarum Transumptis, seu Exemplis, etiam impressis, manu Notarii publici subscriptis, et sigillo per-

personae in Ecclesiastica dignitate constitutae munitis, eadem prorsus fides in judicio, et extra illud habeatur, quae ipsis praesentibus haberetur, si originaliter exhibitae forent, aut ostensae.

XVI. Nulli ergo omnino hominum liceat paginam hanc nostrarum prohibitionis et interdicti, mandati, statuti, decreti, derogationis, et voluntatis infringere, vel ei ausu temerario contraire. Si quis autem hoc attentare praesumpserit, indignationem Omnipotentis DEI, et Beatorum Petri et Pauli Apostolorum ejus, se noverit incursurum. *Datum Romae apud Sanctam Mariam Majorem anno Incarnationis Dominicae millesimo septingentesimo quinquagesimo sexto, iv. Kalendas Maii, Pontificatus Nostri anno sextodecimo. J. Card. Pro-Datarius. D. Card. Passioneus. Visa. De Curia J. C. Boschi. Loco ✠ Plumbi. L. Eugenius. Registrata in Secretaria Brevium.*

Die 4. Kalend. Maii 1756.

Die 10. mensis Maii 1769. Reimprimatur regiis juribus, legibus, moribusque Regni semper salvis. Vargas-Macciucca. Carulli.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA II.

Eodem Rege. Ut literae Pontificiae circa spolia Praelatorum exacte observentur, Praelatis successoribus injungitur Regi referre quae in spolio continentur, et cui addici debeant.

DIverse Bolle di tempo in tempo sono state emanate da' Sommi Pontefici, acciò gli spogli de' Vescovi defunti fossero impiegati in buon uso. Fra esse quella di Benedetto XIV. contiene le provvidenze le più salutari, e conducenti a tal santo fine; e come tale, dopo d'essere stata avvalorata di Regio Placito, ebbe in questo Regno la solenne pubblicazione. Siccome però nelle Auguste Persone de' Regnanti risiede il diritto di protezione per le Chiese, e pel retto governo, ed uso de' beni Ecclesiastici; così è sembrato proprio al Re, qual protettore de' Canoni, e delle Chiese del suo Dominio di concorrere col suo zelo religioso a stabilire quel mezzo, che ha riputato il più sicuro per la giusta, e puntuale esecuzione di quanto nella testè citata Bolla prescrisse Benedetto XIV. Onde ha risoluto, che ogni Prelato successore debba individualmente rappresentare alla M. S. l'importo dello spoglio da lui ritrovato del defunto Prelato della sua Chiesa, e l'uso, che intenda farne, ed attendere il Real Oracolo. Di Real ordine pertanto partecipo a V. S. Illustrissima questa Sovrana Real risoluzione per intelligenza sua, e di cotesta sua Curia, dov' Ella avrà cura, che per mezzo del Cancelliere rimanga registrata per ogni futura memoria, e per la puntual esecuzione in ogni tempo opportuno. *Napoli 6. Gennajo 1770. Carlo Demarco. Illustriss. Sig. Monsignor Vescovo di . . . .*

Die 6. Ianuar. 1770 Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

PRAMMATICA III.

Instructiones editae pro monte frumentario recte administrando, bonisque vacantium praecipue ecclesiarum eidem addictis, inter quae sunt spolia Praesulum

PEr facilitare la coltivazione della Terra, e la semina, donde le dovizie dello Stato, e l'abbondanza dipendono, ed evitare la minorazione, che deriva dall' impotenza di alcuni Coloni, e Massari di Campo ec. *Vedi De Administr. bonorum Ecclesiast. post mortem Praelatorum. etc. Tom. I. Pramm. III. pag. 213.*

DE SPONSIONIBVS MERCATORVM, ET ALIORVM

T I T. CCLXX

PRAMMATICA PRIMA.

Mercatores non interponant sponsiones super pretio futuro tritici.

A Notizia nostra è pervenuto, come per alcuni Mercanti, ed altre persone si sono fatte, e fanno scommesse sopra la voce, che s'ha da fare ne'grani di S. Giovanni Rotondo, Taranto, ed in altri luoghi da darsi la voce predetta, con giuocare, che detta voce sarà, più, o meno di quello, che si avrà da imporre, dal che si è veduto, che per lo passato si sono alterate le voci predette, ed i prezzi de' grani si sono mantenuti alti. E perchè il commercio d'essi grani per beneficio pubblico deve esser libero, e netto da ogni frode, dalla quale si possa causare alterazione a' prezzi; Per questo, volendo dar rimedio a tanto danno, che si potrebbe cagionare a tutto il Regno, e massime a' poveri, i quali al tempo di carestia vengono a sentire maggior detrimento, che gli altri „ Si ordina, „ e comanda, che da qua in avanti, „ in conto alcuno niuna persona, di „ qualsivoglia grado, stato, e con„ dizione si sia, debba fare, nè „ far fare dette scommesse, e quel„ le, che si trovassero fatte per lo „ passato, le rivochiamo per tenore „ del presente Bando, e le diamo „ per nulle, rotte, e casse. Ed or„ diniamo, e comandiamo a qualsi„ voglia Notajo, che non debba in „ modo alcuno stipulare, nè far al„ tro atto di simili scommesse, e „ quelle, che avesse fatte, le debba „ cassare, siccome noi per virtù del „ presente le cassiamo, ed annullia„ mo, come di sopra s'è detto, sot„ to pena, tanto a' Mercanti, ed al„ tre persone, che facessero simili „ scommesse, quanto a' detti Notai, „ che le stipulassero, o facessero di „ ciò altro atto, di due mila duca„ ti, ed altra pena a nostro arbitrio „ riservata. Ordinando, e comandan„ do a tutti, e singoli Officiali, „ maggiori, e minori, tanto Regj, „ come di Baroni, e così assistenti „ in questa Magnifica, e Fedelissi„ ma Città di Napoli, quanto in „ qualsivoglia parte del Regno, che „ in virtù di qualsivoglia contratto „ di dette scommesse di voci fatte, „ e faciende non debbano in modo „ alcuno procedere, o far procedere, „ ma debbano le scommesse predet„ te, ed i contratti di esse tenere „ per nulli, siccome per tenor del „ presente Bando Noi così li dichia„ riamo, talmente che non abbiano da „ conseguire effetto alcuno; e così „ s'esegua, e non altrimenti, per „ quanto si ha cara la grazia, e'l „ servizio di Sua Maestà, e pena di „ mille ducati da eseguirsi da qual„ sivoglia Officiale, che contravver„ rà, irremisibilmente ". *Datum Neap. die 23. Maii 1567. Don Perafan. V. Villanus R. V. Revert. R. V. Patignus R. Lobera Profecr. In Bannorum 4. fol. 266.*

Poena centum. 2000., et alia arb.

Poena centum mille.

Die 23. Maii 1567. D. Perafan.

PRAM-

PRAMMATICA II.

Sponsiones super vita, et morte Summi Pontificis prohibentur.

ESsendo stati informati, che per molti sono state fatte, e si fanno scommesse sopra la vita, e morte di Sua Beatitudine; e non convenendo, che simili scommesse si permettano, e si facciano, per molti rispetti, e degne considerazioni; Volendo sopra di ciò provvedere, *etiam* per quel, che tocca al buon governo „ Dando per nulle, ed invalide, „ siccome per tenor della presente „ annulliamo, ed invalidiamo tutt' i „ contratti, ed altre scritture pub- „ bliche, e private, *etiam* con giu- „ ramento firmate sopra dette scom- „ messe fatte, tal che non abbiano „ niun vigore, siccome fatte non „ fossero; Ordiniamo, e comandia- „ mo, che, dalla data di questa in „ avanti, niuna persona di qualun- „ que stato, grado, e condizione si „ sia, debba fare, nè per se, nè per „ altro le dette scommesse sopra la „ detta vita, e morte di Sua Santi- „ tà; e se alcuna se ne facesse, la „ rivochiamo, ed annulliamo, e sia „ come fatta non fosse, e quelli, „ che contravvenissero, vogliamo, „ che incorrano nella pena di perde- „ re le scomesse, ed altra a nostro „ arbitrio riservata ". Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori, che tengano, e ciascuno d' essi tenga particolar pensiero dell' osservanza della presente, e dell' esecuzione delle dette pene contro de' contravvegnenti. *Datum Neap. die 3. Martii* 1581. *Don Juan de Zunica. Vid. Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida de Munatones Secr.*

Poena amissionis sponsionum, et alia arb.

Die 3. Martii 1581. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA III.

Non possunt fieri sponsiones super praegnantia, et partu mulierum.

GLi anni passati a tempo del governo dell' Illust. Principe di Pietra Persia nostro predecessore Vicerè in questo Regno, fu fatto, e di suo ordine pubblicato Bando del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX, etc. Bando e comandamento. Siamo informati, che nelle scommesse, che comunemente si sogliono fare nelle pregnanze delle donne, se hanno a figliare maschio, o femmina, si commettono infinite frodi, e falsità nella provazione delle figlianze predette, massimamente in quelle donne, dalle quali si può verisimilmente sospettare sospezione di parto, che i danni di tali scommesse seguono in persona di figlioli di famiglia, ed altri, che per necessità più, che per volontà sono costretti a simili contratti, non istimando promettere *in futurum* pagare ogni gran quantità di danari, per aver del presente ogni minima somma; succedendo di più discordie, dissensioni, ed altri inconvenienti. E volendo ovviare agl' inconvenienti predetti, tanto più, che i contratti, che sopra le figlianze predette si fanno, non sono di commercio necessario, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando, *omni tempore valituro*; per lo quale „ Ordiniamo e comandiamo, che non „ solo le scommesse predette, che *in* „ *futurum* si facessero per qualsivo- „ glia sorta di persona, di qualunque „ grado, stato e condizione, non „ abbiano vigore, nè efficacia, ma „ ancora le scommesse fatte sopra le „ dette figlianze di maschi, o fem- „ mine per lo passato, che non sono „ suc-

Quod erat licitum ratione dubii eventus, ut per Carroc. de deposito part. 1. tit. de caus., et mod. depos. cau. 2. § 11.

„ succeduti i casi, infino alla presente „ giornata, *inclusive, verbo, vel in scriptis* per iscrittura pubblica, o privata *etiam cum juramento*, come „ prestito, *contra bonos mores*, e perciò dichiariamo, non doversi osservare *et ex nunc* annulliamo, cassiamo, ed irritiamo ogni convenzione, scrittura, o contratto, che „ sopra ciò fosse fatto, infino al „ presente dì, *inclusive* comechè non „ sieno succeduti i casi predetti, e „ che *in futurum* si facessero, tal che „ *in judicio*, *vel extra* non abbiano „ niuno effetto; togliendo la potestà „ a' Giudici, che non possano in niun „ modo procedere in dette cause, sotto pena a' Notai, che facessero simili contratti, obbliganze, od altre „ scritture pubbliche, o private, oltra l' invalidità, di cent' once, da „ esigersi da qualsivoglia d' essi, che „ ne facessero, e di privazione dell' „ officio da applicarsi la detta pena „ pecuniaria alla Regia Corte". Ordinando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano attendere a fare osservare quanto di sopra si contiene nell' esecuzione delle predette pene. *Datum Neap. die 21. Januarii 1581. Don Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Bastida da Munatones Secret.*

Judices non procedant.

Poena unciar. centum, et privat. offic.

Die 21. Jan. 1581. D. Juan de Zunica.

1. E perchè s' è inteso, che alcuni, i quali si ritrovano in necessità, pigliando alcuni pochi danari con occasione d' alcune scommesse, per restituire grossa quantità; e poi perdendo, bisognando far pagamento di quel, che perdono, entrano in maggior bisogno di quello, che stavano prima, e ne succedono molte rovine, oltra le frodi, che si commettono; volendo noi provvedere, per quel che conviene al buon governo, ed al pubblico beneficio; c' è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di noi assistente, fare il presente Bando *omni tempore valituro*; per lo quale „ Confermando „ il detto preinserto Bando, ed ordinando, che si debba osservare inviolabilmente comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione d'esso *in antea*, „ non debbano dar danari per occasione „ di niuna scommessa a qualsivoglia „ persona, che abbia padre, *etiam*, „ che allegasse non esser figliuolo di „ famiglia, *et vivere seorsum a parte*, „ e dandogli alcuna quantità di danari, non li possa ripetere; e così s' esegua sotto pena di ducati „ mille, oltra l' invalidità degli atti, che si facessero, i quali per „ virtù pel presente, invalidiamo, „ ed annulliamo, ed ordiniamo, e „ comandiamo a tutti gli Officiali, „ e Tribunali, che così lo debbano „ osservare, ed eseguire per detta „ pena contra de' trasgressori, senza „ eccezione di persona". *Dat. Neapoli die 5. mensis Februarii 1583. Don Pedro Giron. Vid. Salazar. Reg. Vid. Daroca Reg. Bastida de Munatones.*

Nummi non possunt dari filiisfamilias ob faciendas spónsiones.

Pragm. 1. ad Maced. pragm. 63 §. 4. 6. de off Proc Caes. poena centum mille.

Die 4 Febr. 1583. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA IV.

Perchè per molte vie ci sono stati fatti intendere gl' inconvenienti, che sono nati, e sono per nascere per le Beneficiate, e Lotti, che si sono fatte infino adesso per l' occasione della Santa Sede Vacante; e volendo noi a quegli ovviare, per quel, che conviene alla buona amministrazione della giustizia, ed al pubblico, e comune beneficio; ci è paruto col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente; siccome per lo presente Bando „ Ordiniamo, e comandiamo, che da qua in avanti, non sia „ persona di qualsivoglia grado, stato e condizione si sia, che presu- „ ma

Sorticulae in urna non dimittantur, nec sponsiones fiant tempore Pontificis interregni.

„ ma di fare, nè far fare dette Be-
„ neficiate, e Lotti, di niuna sorta di
„ robe, nè argento, e gioje, parti-
„ colarmente di polizze di scommes-
„ se di Cardinal, nè di danari con-
„ tanti, sotto pena di ducati mille,
„ o d'anni tre di relegazione a' No-
„ bili, ed agl' Ignobili di detti du-
„ cati mille, o d'anni tre di ga-
„ lea. Dichiarando, che le polizze,
„ che si troveranno false, *etiam* che
„ non sieno dirette a' Banchi, quelle
„ persone, che l'avranno fatte, vo-
„ gliamo, che incorrano nella pena
„ contenuta nelle Regie Prammati-
„ che, siccome fossero dirette, a'
„ detti Banchi, le quali pene si ese-
„ guiranno *irremisibiliter* contra de'
„ trasgressori del presente Bando". *Datum Neap. die* 25. *mensis Octob.* 1590. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovus.*

Poena centuss. mille, aut relegat., vel trirem. Schedulae falsae, ac si essent in criptae nummularis.

Die 25. Oct. 1590 El Conde de Miranda.

PRAMMATICA V.

Sponsiones pro creatione Summi Pontificis prohibentur.

Essendo a nostra notizia pervenuto, che nelle scommesse, che si fanno sopra la Creazione del futuro Pontefice, vi si commettono molte frodi, e vi succedono, e possono succedere infiniti inconvenienti, in disservizio di N. S. DIO, e di Sua Maestà; oltra che nel comperare, e vendere, che si fa delle polizze di dette scommesse, vi si spende, e pone in pericolo così notabil somma di danari, che di facile possono succedere perdenze di grossa facoltà; e volendo sopra di ciò rimediare, ci è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di noi assistente, fare il presente Bando, per lo quale „ Ordiniamo e comandiamo,
„ che sotto pena di ducati mille, ed
„ altra, *etiam* corporale, a nostro ar-
„ bitrio riservata, niuna persona di
„ qualsivoglia grado, stato, e con-
„ dizione si sia, debba da oggi in
„ avanti far polizza alcuna di dette
„ scommesse sopra la futura Creazio-
„ ne del Pontefice. *Verum* vogliamo,
„ ed ordiniamo, che tutte quelle po-
„ lizze delle scommesse predette, che
„ fino al presente giorno si troveranno
„ fatte, e che sono in potere di qual-
„ sivoglia persona, volendo quelle
„ vendere, sia lecito a' padroni delle
„ polizze delle scommesse predette,
„ in potere di chi si ritroveranno,
„ fra il termine di giorni tre, decor-
„ rendi dal dì della pubblicazione
„ del presente Bando; poter quel-
„ le vendere liberamente alle perso-
„ ne che ne vorranno comprare; i
„ quali elassi, vogliamo, e così or-
„ diniamo, e comandiamo sotto le
„ pene, *ut supra* contenute, che quel-
„ le non si possano vendere, nè com-
„ prare da qualsivoglia persona, sot-
„ to qualsivoglia colore". Ordiniamo, e comandiamo per questo a' Magnifici Reggente, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, che debbano tener pensiero dell' osservanza del presente Bando, e provvedere all' esecuzione delle pene, in esso contenute contra de' contravvegnenti di quelli. *Datum Neap. die* 5. *mensis Novembris* 1590. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovus.*

Poena centuss. mille, et alia arb.

Fuit confirmata die 18 Oct. 1591. ut in reg. fol. 210.

Die 5. Nov. 1590. El Conde de Miranda.

DE

DE SVBHASTATIONE FISCALI

T I T. CCLXXI

PRAMMATICA PRIMA.

Extincta candela saper affictu Arrendamenti, non tamen capta possessione, non admittantur novae oblationes nisi cum decima parte ultra affictum, et infra quadraginta dies a die extinctionis candelarū, verum capta possessione admittantur infra tres menses tantum a die captae possessionis, et non sint minus sextae partis affictus cujuslibet anni.

Duplicata in prag. 71. de off. Proc. Caes.

Verum per aliam prag. 73. §. 134. videtur correcta haec pragm. ut scilicet ante captam possessionem debeat esse sexta pars post captam quarta intra duos menses.

IL principale intento, che debbono avere quei, che governano i Regni del Re Nostro Signore, è il troncar le liti, colle quali si nutriscono gli odj tra i suoi vassalli, e se ne causano molte spese, con danno notabile de' loro patrimonj; nel che tanto più si dee avere pensiero, quanto trattandosi degli affitti dell'entrate Reali, si dee proccurare, che le persone, le quali vengono ad offerire, non restino defraudate della fede, che loro si promette nel contratto, che si fà al tempo, che s'accende la candela sopra la maggiore, o minore offerta. Ed essendo stati informati nel principio della nostra venuta al governo di questo Regno, che dopo essersi estinta la candela, e rimasto l'Arrendamento al più offerente, sono comparse alcune persone, e fatta migliore offerta; e che da questo ne nasce poca sicurtà a quelli, a' quali è rimasto l'Arrendamento, per aver fatta migliore offerta, tanto dopo pubblicati i Bandi, per li quali s' invitano ad offerire, quanto ancora nel tempo, che s' accende la candela, con che si mette poi in lite, se si può, o no ricevere l'offerta, ed in arbitrio de' Giudici la quantità, che dee offerire più di quella, che s' ultimò l'Arrendamento. E desiderando Noi rimediare per quanto si può, alle liti tra' vassalli di S. M.; come s'è procurato ancora in questi casi in altri Regni della Maestà Sua, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, abbiamo voluto fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Si stabilisce il tempo tra il quale „ ha da venire il *plus* offerente, e „ la quantità, che ha da offerire; e „ perciò vogliamo, che da oggi in „ avanti, quelle persone, che vorranno fare maggiore offerta, prima „ che gli Arrendatori abbiano pigliato il possesso dell'Arrendamento, „ lo possano fare, purchè non sia „ meno della decima parte dell'affitto d'un anno fra il termine di „ 40. giorni dopo estinta la candela; e se dopo pigliata la possessione, vorrà alcuno offerire, debba „ farlo fra il termine di tre mesi, „ numerandi dal giorno, che avrà „ presa la possessione; e l'offerta „ non sia meno, che la sesta parte „ dell'affitto d'un anno, che così „ ordiniamo alla Regia Camera, che „ lo debba fare osservare". Ed acciochè non si possa allegare causa d'ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per li luoghi soliti di questa Città, e Regno, e se n' affigga copia *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 13. mensis Septembris 1631. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secretarius.*

Die 13 Sept. 1631. El Conde de Monterey.

DE

DE SVSPICIONIBVS OFFICIALIVM

T I T. CCLXXII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex §. 30. Prag. C. V. Anno 1540.

Causa suspicionis allegata debet probari.

STatuimus etiam, quod si contigerit, aliquem, vel aliquos ex Consiliariis nostri Consilii, vel Praesidentibus, et Rationalibus Regiae Camerae, et Judicibus Magnae Curiae, fore suspectum, vel suspectos partibus, vel ipsarum alicui, quod tunc pars illa, quae illum suspectum recusare praetendit, causas suspicionis, et recusationis in scriptis alleget coram omnibus Judicibus illius Tribunalis, in quo est qui suspectus allegatur, ipso tamen excepto; et si omnibus Judicibus, vel eorum majori parsi, causae suspicionis rationabiles visae fuerint, jubeant illum abstinere, ceteri vero procedant in causa, si remanserint numero non tribus pauciores in dicto Sacro Consilio, sin autem contigerit remanere pauciores, aggregentur ex numero Consiliariorum alterius Aulae dicti Consilii.

Confirmatur per pragm. 40. supr. de offic. S. R. C.

Consiliarii tres Concord. prag. 40. sup. 1540. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA II.

Archiepiscopus Acheruntinus non cognoscat de suspicione Syndacatorum Capitanei Petraepertosae.

PEr parte degl' infrascritti supplicanti ci è stato presentato, memoriale del tenor seguente, *videlicet*, „ Illustrissimo Signore. La povera „ Università, e gli uomini di Pie„ tra Pertosa servitori di V. E. fan„ no a quella intendere, come essen„ do per essa deputati, ed eletti Sin„ dacatori per lo Sindacato del Ma„ gnifico Innocenzo de Risiis, qua„ le fu Capitano l' anno passato in „ detta Terra, e per quelli procedu„ to a molti atti a querele di par„ ticolari, il detto Innocenzo per „ sfuggire il detto Sindacato è com„ parso avanti il Diocesano Ache„ runtino, allegando per sospetti i „ detti Sindacatori, e l' Università, „ per lo quale, *causa non cognita*, è „ stato inibito a' detti Sindicatori, „ che non s' intromettano a dette „ cause di Sindacato; e perchè, Il„ lustr. Signore, detto Diocesano „ non si è potuto, nè dee intromet„ tere alla cognizione di detta pre„ tesa sospezione, ma di quello do„ vrebbero conoscere i Regj Officia„ li; Per questo ricorrono all' Ec„ cell. Vostra, e quella supplicano, „ restar servita ordinare, che non „ ostante detta inibizione, detti Sin„ dacatori possano procedere in det„ ta causa di Sindacato, che oltre „ l' esser giusto, lo riputeranno a „ grazia singularissima, *ut Deus* etc.

Ed inteso Noi il tenore del preinserto memoriale, volendo sopra di ciò debitamente provvedere, ci è paruto farvi la presente, per la quale, „ Vi diciamo, ed esortiamo, che „ non vi dobbiate altrimenti intro„ mettere in conoscere la predet„ ta sospezione, attento che spet„ ta alla giurisdizione di S.M., non „ ostante la pretesa Prammatica, la „ quale non è stata osservata, nè „ si osserva, e non fate il contra„ rio, che altrimenti saremo forza„ ti

Allegantes suspicionem non adeant Dioecesanos, sed Regios Officiales.

Prag. 9. de ord. judic.

„ ti farci provvisioni , come conviene farsi contra quelli, che cercano usurparsi la Regia Giurisdizione. La presente resti al presentante. *Datum in Castro novo Neap. die* 31. *Augusti* 1551. *D. Pedro de Toledo. Vidit Polo Reg. Vidit Villanus Reg. Vidit Fonseca Reg. Lobera pro Secret. Martirano. In partium 62. fol. 212. Dirigitur Reverendo Archiepiscopo Acheruntino.*

Die 31. Aug. 1551. D. Pedro de Toledo.

PRAMMATICA III.

Nemo, pro causis suspicionis Officialium adeat Curias Ecclesiasticas, sed Regias.

SIamo avvisati come per li Vescovi, e loro Vicarj in coteste a voi decrete Provincie, si è abusato, che s'intromettono a conoscere cause di sospezione degli Officiali, contro ogni debito di ragione, non potendo, nè dovendosi intromettere in simili cause, le quali sono tra persone laiche, e vertono avanti Officiali laici le cause principali. Al che volendo debitamente provvedere, e per ovviare, che le persone laiche non abbiano ricorso a' detti Prelati, e loro Vicarj per simili cause di sospezione: „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che debbiate in nome nostro far emanare Bando in tutte le Città, Terre, e luoghi di dette Provincie, che nelle cause di dette sospezioni le parti litiganti non debbano più aver ricorso a' Diocesani, ma in cotesta Regia Udienza, nella quale sarà ministrato, siccome vi ordiniamo, che dobbiate ministrare, complimento di giustizia, imponendo pena, la quale eseguirete inviolabilmente contra de' trasgressori ". *Datum Neapoli die 26. Octobris 1566. D. Perafan. Vidit Pignonus Reg. Vidit Patignus Reg. Lobera Prosecr. In Cur. 1. fol. 137. Dirigitur Gubernatori Principatus Citra, et Basilicatae.*

Poena.

Die 26. Oct. 1566. D. Perafan.

PRAMMATICA IV.

Sorori habentes duas sorores sunt suspecti. Vide prag. 6. 7. 17. hoc tit. et 23. de off. S. R. C. Quae est 5. sup. de muneribus Official.

ABbiamo veduto per la vostra relazione, che di nostro ordine ci avete fatta, quanto occorre circa la pretendenza di Luzio Campolongo, per lo quale si allega sospetto il magnifico Consigliero Gaspare Pisnario per le cause note a cotesto Sacro Consiglio, onde „ Ci è paruto dichiarare le parole della Regia Prammatica fatta circa la proibizione, che non possa essere niuno Giudice nelle cause, dove il Cognato sarà Avvocato. E diciamo, e dichiariamo, che si debbano intendere quei Cognati, che avranno due Sorelle carnali per mogli; per questo, da qua in avanti, così si debba interpretare, ed intendere la Prammatica predetta, ed osservarsi nel modo predetto ". *Datum Neapoli die ultimo Aprilis* 1575. *Ant. Card. de Granvela. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Villadamor Prosecret. In Curiae 6. fol. 264.*

Die 30. April. 1575. Cardinalis de Granvela.

Al Sacro Consiglio per la dichiarazione della Prammatica de' Cognati.

PRAMMATICA V.

Quid servandum, quando proponuntur suspiciones. Vide prag. 13. infra, et 14. §. 24. de off. Secret. et 21. §. 28. de Official.

VOlendo Noi provvedere, che per ogni via si attenda alla presta, e buona apedizione delle cause, che verranno in tutt' i Tribunali di questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli, tanto civili, quanto criminali; Avendo avuto relazione, che alcune delle parti per andare trattenendo le cause, e farle immortali, hanno dato, e danno per sospetto il Commissario della causa, ovvero alcuni degli altri Giudici, che hanno da intervenire nel giudicare, figurando varie, e diverse cause di sospezio-

zione, e fanno durare le dette cause di sospezione per lungo tempo, sotto varj colori, ed occasioni, e poi in fine della causa si trova, che non sono cause, che militino, ma frivole, e vane, e ne succede, che nelle criminali, stando alcuno carcerato, non si può spedire, e si trattiene la sua spedizione, finchè si dichiara la detta sospezione, e per questo ne sono morti molti in carcere; e le cause civili si vengono a dilatare, in disservizio di Nostro Signore DIO, di Sua Maestà, e trattenimento della buona, e presta spedizione della giustizia; ci è paruto, per quello, che conviene al servizio di Nostro Signore, e della predetta Maestà, e buona, e pronta spedizione della giustizia, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, per la quale, „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che dal dì „ della pubblicazione d'essa in avanti, dando qualsivoglia persona, di „ qualunque stato, grado, e condizione si sia, sospetto alcuno de' „ magnifici Chicospetti Reggenti di „ Cancelleria del Consiglio Collaterale di Sua Maestà, Presidente del „ Sacro Regio Consiglio, Luogotenente della Regia Camera della „ Sommaria, Reggente della Gran „ Corte della Vicaria, Consiglieri „ del detto Sacro Regio Consiglio, „ Presidenti della detta Regia Camera, Giudici della detta Gran Corte, Avvocati Fiscali, tanto della „ detta Regia Camera, quanto della „ predetta Gran Corte, presenti, e „ futuri, debba al tempo, che allegherà sospetto alcuno di detti Officiali proporre le cause delle sospezioni, e quali, avanti che s'ammettano a provare, vogliamo, che „ si discutano nel Tribunale, dove „ s'avrà da giudicare la sospezione „ predetta; e giudicandosi, che quando fossero provate le cause predette, non sarebbero rilevanti, s'abbia da pagare di pena per quello, „ o quelli, che propongono i detti „ capi di sospezione ducati quindici, „ da applicarsi la metà al Regio Fisco, e l'altra metà all'Officiale, „ che fosse proposto sospetto; e dopo che saranno giudicate esser rilevanti, e non si provassero, o „ non si proseguissero dalle parti le „ dette cause di sospenzione, e si „ lasciassero di provare, o proseguire, si debbano pagare di pena ducati cinquanta, da applicarsi, e „ distribuirsi nel modo sopraddetto". Ordinando, e comandando agli Officiali, e Tribunali di questa predetta Città, presenti, e futuri, che contravvenendosi a ciascuna delle cose predette, debbano eseguire, e fare eseguire le dette pene irremisibilmente senza eccezione di persona alcuna. Ed acciocchè sia noto a tutti, abbiamo ordinato, che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* di detti Tribunali di questa predetta Fedelissima Città, e che si pubblichi ne' luoghi soliti della Città predetta. *Datum Neapoli die 4. Maii 1576. El Marques. Vidit Reverter. Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vid. Salazar Reg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, mandavit mihi Petro de Puonte Prosecr. In Pragm. 1. fol. 2.*

Augetur per prag. 10. §. 5. infr. eod.

Iterum augetur in prag. 15. §. 2.

Quando non probatur.

Poena centum. 50.

Die 4. Maii 1576. El Marques.

PRAMMATICA VI.

„ Essendosi fatta, ed ordinata Prammatica per lo quondam Illustr. „ e Reverendiss. Cardinal Pacecco, „ allora Luogotenente Generale nel „ presente Regno, a' 28. di Marzo „ del 1555. ordinando, che quando „ alcuno congiunto a' Giudici in gra„ do

Vide prag. seq. et 16. et 23 de offic. S. R. C.

Officiales non recusati interveniant, quamvis Advocatus alterius partis sit eis conjunctus in gradu prohibito.

Ut sup. de off. jud. pragm. 7. § 4. Quae est 2. § 14. sup. de commiss. et exequut.

Ut supr. de munerib. offic. prag. 5.

„ do di consanguinità in esse espresso, fosse Avvocato nella causa, che allora si tratta, non potesse in essa intervenire il Giudice congiunto al detto Avvocato in detto grado. E poi per Prammatica dell'Illustre D. Juan Manriquez de Lara, similmente allora Vicerè, e Capitan Generale nel presente Regno a 26. di Ottobre del 1558. confermato il medesimo con dichiarazione, che quello, ch'era disposto, ed ordinato nel padre, e figliuolo, s'osservasse nel genero, e suocero, ed ultimamente per Noi ordinato per Prammatica a' 29. di Febbrajo del 1580. che quello, che nelle dette Prammatiche era disposto nelle persone in detti gradi congiunte per consanguinità s'intendesse ancora, se sono congiunte nel medesimo grado per affinità, cioè che quello, ch'è disposto nel fratello consobrino, abbia luogo nel marito della sorella consobrina, e quello, ch'è disposto nel nipote, abbia luogo nel marito della nipote, tanto se la nipote è congiunta per linea discendente, quanto per linea trasversale, come più largamente in dette Prammatiche si contiene, alle quali si abbia relazione. E' occorso dubitarsi, se le Prammatiche predette debbano aver luogo, e militare, quando la parte, contra la quale avvoca il Parente congiunto agli Officiali in detti gradi, si contenta, che il detto Officiale possa intervenire in detta causa". E benchè sopra ciò in alcuni casi particolari si sieno fatte alcune particolari provvisioni, nondimeno spettando a Noi l'interpretazione delle dette Prammatiche, discusso il detto negozio in questo Regio Collateral Consiglio, ed avendo riconosciuto un Decreto, *alias* interposto, del tenor seguente, *videlicet*. Die undecimo mensis Martii 1559. super suspicione allegata per magnif. Lucretiam de Bucchis in personam magnifici Pauli de Magnanis U. J. D. Praesidentis Regiae Camerae, in causa vertente inter dictam magnif. Lucretiam ex una, et homines demaniales Casalis Afragolae ex altera; ex quo magn. U. J. D. Jo: Vincentius de Anna consobrinus dicti Dom. Pauli est Advocatus ipsius magnif. Lucretiae, et stante dispositione Reg. Pragm. praetenditur non posse se intromittere in causa ipsa, et alias, prout in actis, facta relatione de praedictis Illustriss., et Reverendiss. D. Locumtenenti Generali in Collaterali Consilio referente Magnif. U. J. D. D. Thoma Salernitano Praesidente Regiae Camerae, et Causae Commissario. *Fuit accedente voto Excellentium Regentium Regiam Cancellariam, ac declarando Pragmaticam praedictam, provisum, et decretum, attento, quod Regia Pragmatica intelligitur, et procedit, quando Commissarius, seu Regius Officialis recusatur, ut suspectus, per eum, contra quem conjunctae personae, in Pragmatica expressae, dicto Commissario, seu Officiali Regio patrocinium praestant, quod dictus Magnif. Dominus Paulus in causa praedicta interveniat, tanquam Praesidens ejusdem Regiae Camerae, oppositis non obstantibus.* Hoc suum, ect. Thomas Salernitanus Cons. Martinus Coschelin pro Notatore „. Ci è paruto per degni rispetti, e considerazioni, ed anche per evitar le frodi de' litiganti, dichiarare, interpretare, e stabilire, che le Prammatiche predette si debbano osservare quando il Regio Officiale si ricusa come sospetto per quello, contra chi le persone congiunte ne' gradi, nelle Prammatiche predette espressi, avvocano, e

„ non

„ non quando le persone predette si
„ contentano, che possano interve-
„ nire. Per tanto vi diciamo, ed
„ ordiniamo, che così lo dobbiate
„ eseguire tanto nelle cause presenti,
„ quanto nelle cause future, non ostan-
„ te qualsivoglia rescritto, decreto,
„ o provvisione fatta in contrario ".

Die 10 Iunii 1580. D. Juan de Zunica.

Datum Neapoli die ultimo mensis Junii 1580. *D. Juan de Zunica. Vidit Reverterius Reg. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Bastida de Munatanes Secretarius.* Al Sacro Consiglio.

Edictum Collateralis,

sive

(*) PRAMMATICA VII.

In causis recusationum quemadmodum a decretis definitivis non adpellatur, ita neque ab interlocutoriis adpellatio quaecumque, vel gravamen admittitur.

Essendo stato, come sapete, per li tempi passati con molta prudenza e maturità, per osservanza e decreti, osservato che non si possa appellare dalle sentenze e decreti definitivi, che si fanno nelle cause di ricusazioni, e sospezioni, che si allegano de' Giudici, e di altri Uffiziali, abbiamo inteso che alcune parti litiganti, in fraude di dette provisioni fatte, per dilatare le spedizioni di dette cause, conoscendo tenere mala causa, appellano dalli decreti, che si danno negl' incidenti di dette cause di ricusazioni e sospezioni, e sono ammesse e si ammettono le sospezioni e comparse, che si danno sopra ciò per questo Sagro Regio Consiglio, e Magnifico e Circospetto Presidente di esso. E come che il pensiere principale, che si dee tenere da quelli, che governano, e di provedere e ovviare che la giustizia non sia dilatata a quelli, che la tengono, ma che con ogni brevità sia a tutti amministrata; volendo in questo provedere per quel, che conviene alla buona e presta spedizione della giustizia. Ci è parso, con voto e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di noi assistente, fare la presente ordinazione *omni tempore valitura*, per la qual ordiniamo e comandiamo che, siccome non si ammettono appellazioni dalle sentenze e decreti definitivi di dette cause di ricusazioni e sospezione, nè tampoco si debbiano ammettere le appellazioni predette dalli decreti e provisioni, che si fanno sopra gl' incidenti di dette cause, non ostante qualsivoglia ragione o causa, che si allegasse per qualsivoglia delle parti litiganti in questo predetto Sagro Consiglio, Gran Corte della Vicaria, e in altri Tribunali inferiori, e non ostante qualsivogliano supplicazioni, e altre dimande, che si facessero. E così si esegua, non facendosi il contrario, per quanto si ha cara la grazia e servizio di Sua Maestà. *Datum Neapoli die 19. mensis Januarii* 1581. *Don Juan de Cuniga. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Reg. Bastida de Muriatones Secretarius.*

Die 19 Jan. 1581. Don Juan de Cuniga.

Gratia Suae Excellentiae,

sive

PRAMMATICA VIII.

Ex Capitulis anni 1584.

7. de off. Iudicum, Judices non possunt suffragium ferre, ubi consanguinei, vel affines, usque ad tertium gradum, sunt Advocati, et patrocinium in non causis tedde suspectos in omnibus ejusdem litigantis. Vide prag.

„ Item supplicano V. E. restar servita ampliar la Prammatica,
„ che i Giudici non votino nelle cau-
„ se, dove i parenti sono Avvocati
„ non solo nelle cause, dove i det-
„ ti parenti avvocano, ma ancore
„ quando sono Avvocati de' medesi-
„ mi litiganti, ancorchè in altre cau-
„ se, e che quel, che si dice nel
„ grado di consanguinità, s' intenda
„ in

§ 15. et prag. 23. de off. S. R. C. et 9. §. 2. de off. Jud.

„ in grado di affinità, così come i „ nipoti, e simili, s'intenda ne'ma„ riti delle nipoti, essendoci la me„ desima causa, e sospezione, e per„ ciò militando la medesima ragio„ ne". *Placet Suae Excellentiae, ut supplicatur.*

PRAMMATICA IX.

* Judicis suspicio proponatur ante conclusionem causae, postea non recipiatur.

Universis, * et singulis praesentium seriem inspecturis, tam praesentibus, quam futuris. Semper intentio Legislatoris fuit, prout esse debet, amputare in judiciis dilationes, et obviare calumniis, et fraudibus litigantium, ac simul non tollere legitimas defensiones; et quoniam allegatio suspecti Judicis, quae inter legitimas defensiones computatur, plerumque prout ex experientia compertum est, solet esse remedium ad calumniam, dilationem, et fraudem. Et de eo super istis, quantum fieri potest, providere volentes, ad sublevationem Subditorum, praesenti lege, perpetuo valitura, *Statuimus, atque mandamus, quod omnes, et singuli litigantes, etiam foeminae, et minores, et Universitates, et Collegia quaecumque, vel eorum Procuratores, aut personae legitimae debeant diligenter inquirere, si in personam Judicum causarum, et aliorum omnium, qui in causa votare, vel debent, vel possunt, adest aliqua legitima suspicio, ex quacumque causa, usque ad conclusionem inclusive, et comperta causa suspicionis; illam legitime proponere infra dictum tempus debeant; alias facta conclusione in causa, non audiantur penitus ad ipsam suspicionem proponendam, vel allegandam, etiamsi de novo suspicio illa ad eorum notitiam pervenisse cum juramento allegetur; quam allegationem per praesentem omnino rejicimus, et mandamus, quod non obstante dicta allegatione suspicionis, ad decisionem causae procedatur, prout procedi mandamus, absque quod interloquatur super dicta suspicione, quod servari volumus, et mandamus tam in Regio Collaterali Consilio, quam in Sacro Regio Consilio, Regia Camera Summariae, Magna Curia Vicariae, et aliis Tribunalibus, et Curiis quibuscumque, tam hujus Fidelissimae Civitatis Neapolis, quam totius Regni.*

Quando fuit statuta dies decisionis litis, decidatur per Judices necessarios, et absens transmittat suffragia dummodo relationi interfuerit. Vide prag. 4. 12. de dilation. et prag. 2. de caus. dec.

2. Ex eadem *etiam* ratione pro celeri expeditione causarum *Statuimus, atque mandamus, quod quotiescumque destinata fuerit aliqua dies, vel in Collaterali Consilio, aut in Sacro Regio Consilio, et aliis praedictis Tribunalibus pro alicujus causae expeditione, non retardetur ejus expeditio dicta die destinata ob absentiam, vel infirmitatem, aut aliud quodvis impedimentum unius, aut plurium Judicum, qui in causa ipsa votare debeant, dum tamen remaneat numerus Judicum requisitus per Pragmaticam, ad ipsius causae decisionem; nec tunc detur alius adjunctus; et si forte non remanserit ex causa praedicta numerus Judicum necessarius, tunc volumus, atque mandamus, quod ille Judex, qui erit absens, vel infirmus, aut quovis modo aliter impeditus, transmittere debeat suum votum in scriptis clausum, et sigillatum in posse Magnifici, et Circumspecti Secretarii, si causa votanda erit in Regio Collaterali Consilio, si autem in Sacro Regio Consilio, in posse Magnifici, et Circumspecti Praesidis ipsius, aut in posse Magnifici, et Circumspecti Locumtenentis Regiae Camerae, si causa erit votanda in dicto Tribunali; et hoc etiam servari mandamus in aliis Tribunalibus, dum tamen Judex ille, quem volumus teneri, ad transmittendum votum suum in scriptis, interfuerit in Tribunali, donec causa, et factum ipsius fuit per causae Commissarium relatum, numerandum*

dum siquidem dictum votum, ac si praesens fuisset; et non contrafaciant, vel veniant, seu aliquem contrafacere, vel venire permittant ratione aliqua, sive causa, sub pena, etiam corporali, nostro arbitrio reservata. Et ut de praemissis ignorantiam allegare non possint, praesentes praesentari mandamus Tribunalibus hujus Magnificae, et Fidelissimae Civitatis Neapolis, et affigi in valvis praedictorum Tribunalium, ac publicari per praefatum Regnum. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 20. mensis Julii 1585. D. Pedro de Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Bastidas de Munatones Secret. In Pragmat. primo, fol. 107.*

Poena corporis arbitr.

Die 20 Julii 1585. D. Pedro de Giron.

PRAMMATICA X.

Officiales non interveniunt in causis earum, a quibus eorū filii sint consequuti jus patronatus, vel Beneficia Ecclesiastica.

CONviene alla retta amministrazione della Giustizia, che tutti, e quali si vogliano Regj Officiali, maggiori, e minori, i figliuoli de' quali saranno presentati in alcuno Beneficio, o Rettoria *de jure patronatus* da' padroni, ove saranno instituizi da' Prelati, ed altri, che hanno collazione di Beneficj, che non votino in cause di coloro, che avranno presentati, o conferiti detti Beneficj, o Chiese, o Rettorie a' detti figliuoli de' detti Regj Officiali. E se bene crediamo, che i detti Regj Officiali da per loro si asterranno da votare nelle cause delle persone predette; tuttavia „ Ci è paruto per la „ presente Prammatica, *omni tempo-* „ *re valitura*, ordinare, che tutti gli „ Officiali, ed i Giudici predetti Re- „ gj, maggiori, e minori, che i lo- „ ro figliuoli avranno ricevuti, o in „ qualsivoglia modo, da oggi in avan- „ ti, riceveranno, *etiam* con nostra „ licenza, *in scriptis obtenta*, alcuni „ Beneficj, di qualsivoglia quantità „ che sieno, non possano, nè debbano votare in dette cause di quel- „ le persone, tanto Ecclesiastiche, „ come Secolari, che lor gli avranno „ dati, presentati, od in qualsivo- „ glia modo conceduti, e conferiti; „ e non si faccia il contrario per „ quanto si ha cara la grazia, e ser- „ vizio della predetta Maestà". *Dat. Neapol. die 20. mensis Aprilis 1588. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Lanarius Proreg. Vid. Berricanus Proreg. Terres Prosecr. In Bannor. 1. fol. 55.*

Die 20. Apr. 1588. El Conde de Miranda.

Edictum Collateralis,

sive

(*) PRAMMATICA XI.

Recusatio generalis, quae circumstantias recusationis non exprimit, non admittitur. Judex generaliter recusatus continuare debet.

FRa li capi delle Ordinazioni, Costituzioni, e Prammatiche generali, che la Maestà del Re nostro Signore per un suo Regal Dispaccio, e Ordine delli tre di Gennaro del 1593. come sopra stabilite, e guardate in questo Regno di Napoli, procedute dalla visita, che in esso fece D. Lope de Gusman per commissione, e ordine di Sua Maestà, vi è uno del tenor seguente v3.

Los litigantes suelen algunas vezes, con fin de impedir y dilatar el curso y expedicion de las causas, recusar los Juezes, que conocen de ellas de palabra, ò per escripto, sin expecificar la causa de la sospecha. Y por que nò conviene dar logar à semejantes calumnias endereçandas à dilacion, ni que se haga cuenta de tales recusaciones hechas con este fin; ordenò y mando que, quando de aqui en adelante se propusieren sin expressar causas, nò se admitan en ninguna manera, ni por ellas se dexe de proseguir la causa. Però,

quan-

quando se hizieren con la dicha especificacion de causas, se procederà en el negocio conformè à las leyes y pragmaticas del Reyno,

E volendo che gli ordini, e mandati della Maestà Sua abbiano la debita esecuzione, ci è parso farvi la presente, per la quale vi diciamo, ed ordiniamo che debbiate osservare, ed eseguire *ad unquem* quanto nel preinserto capitolo, ed ordine si contiene, *juxta* sua serie e tenore, par quanto avete cara la grazia e servizio della prefata Maestà. *Dat. Neapoli die* 20. *mensis Augusti* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Gorostiola Reg. Vid. Ribera Reg. Barrion. Registrata in Regesto Visitationis*.

Die 20. Aug. 1594. El Conde de Miranda.

PRAMMATICA XII.

Suspicionibus Officialium proponendis, sua instantia, ac nova forma statuitur. Sed vide prag. 18.

ANcorchè per le Prammatiche, Decreti, ed altri ordini Regj, che si truovano fino al presente circa il modo, e termine, che si dee tenere nelle proposizioni, che si fanno delle sospezioni de' Giudici, sia stato molto conveniente provveduto; nientedimeno, essendo venuto a nostra notizia, che l' abuso, e malizia da' negozianti sia cresciuto in modo in questo, che non solo sieno dati sospetti i Giudici de' Regj Tribunali senza cause giuridiche, e sussistenti, che ancora sieno state molte d' esse proposte con evidenti calunnie. Al che volendo Noi debitamente provvedere desiderando, che *omnino* cessi questo abuso, e che si guardi il decoro debito a' Regj Tribunali „ Ci „ è paruto con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso „ di noi assistente, fare gl' infrascritti ordini, *omni tempore valituri*, „ nel modo seguente, *videlicet*.

Quae est 5. sup.

1. *In primis* „ ordiniamo, che le „ Prammatiche, e gli Ordini spediti „ per l' Ill. Marchese di Mondejar, „ e Regio Collateral Consiglio *die* 4. „ *mensis Maii* 1576. E la Prammatica dell' Illust. Duca d' Ossuna spedita *a'* 20. *di Luglio del* 1585. circa la forma di proporre le sospezioni, si debbano *ad unguem* osservare, colle dichiarazioni però, ed ampliazioni seguenti, *videlicet*.

Quae est 8. sup.

2. „ Vogliamo, e dichiariamo, „ che, quando si proporrà sospezione in persona d' alcun Giudice de' „ Regj Tribunali, maggiori, o minori di questo Regno, o sia il „ Commissario della causa, o qualsivoglia altro de' Giudici, e Ministri del Tribunale, dove si fa la „ causa, *etiam* che sieno i Capi del „ Tribunale, non per questo si lasci „ di procedere *ad ulteriora* nella causa, nè impedirsi il corso d' essa „ ma che il Commissario, a chi sarà „ commessa la detta allegata sospezione, proceda, durante la sospezione predetta, a tutti gli atti, e „ decreti interlocutorj, che fossero „ necessarj nella medesima forma, e modo, che in quelli si procedeva avanti „ che fosse allegata la sospezione, „ *usque ad ultimam sententiam definitivam exclusive*. Dichiarando, che, „ ancorchè poi si dichiari la sospezione predetta militare, non per „ questo gli atti, *ut supra* fatti, restino invalidi, ma sieno sempre „ validi, e sussistenti; come se la „ sospezione predetta non fosse stata „ proposta.

Confirmatur per prag. 14.

3. „ Vogliamo ancora, che le cause predette di sospezione abbiano „ la loro istanza, la quale sia di „ quindici giorni *tantum*, i quali „ corrano *praecise de momento ad momentum*, dal dì, che sarà dato il „ termine *ad probandum in causa suspicionis: ita et taliter*, che finiti i „ det-

Instantia suspicionum sit dierum quindecim. Corrigitur per prag. 18. § 22. Est prorogatus terminus ad 30. dies. Explicatur per prag. 21. § 1. et seqq.

„ detti giorni quindici, e non essen-
„ dosi pronunciato decreto *super su-*
„ *spicione*, o *pro*, o *contra*, si pos-
„ sa procedere alla causa nel modo,
„ e nella forma, come si faceva avan-
„ ti, che si allegasse la sospezione
„ predetta, *ac si* la detta sospezione
„ non fosse stata proposta.

Suspiciones proponantur per Advocatos. Concordat prag. 18. § 4. Ut sup. prag. 5.

4. „ Vogliamo ancora, ed ordinia-
„ mo, che le sospezioni s' abbiano
„ da proporre per uno degli Avvocati
„ della causa, e che non si riceva,
„ nè possa proporsi da altri; il quale
„ Avvocato abbia da firmare di ma-
„ no sua la comparsa. Dichiarando,
„ che se i capi proposti della sospe-
„ zione non si riceveranno, come non
„ militanti, servata la forma della
„ detta Prammatica edita per lo det-
„ to Ill. Marchese di Mondejar *dicto*
„ *die* 4. *Maii* 1576. l' Avvocato pre-
„ detto abbia da pagare la metà della
„ pena infrascritta, e l' altra metà la
„ paghi la parte; però in caso che
„ i capi predetti già proposti mili-
„ teranno, e poi non saranno prova-
„ ti, la parte debba pagare tutta la
„ intera pena infrascritta. Dichiaran-
„ do, che se accaderà, che il tale
„ Avvocato, che una, o due volte
„ avrà proposte le tali sospezioni,
„ ed in quelle succumbuto, e pagata
„ la detta pena, incorrerà in questo
„ la terza volta, vogliamo, che pa-
„ ghi la detta pena duplicata.

Poena duplex.

Augetur poena contra proponentes suspiciones, et non probantes. Ut sup. prag. 5.

5. *Item* „ vogliamo, e dichiariamo,
„ che la pena introdotta per la pre-
„ calendata Prammatica del detto
„ Ill. Marchese di Mondejar, si ab-
„ bia da duplicare, cioè: *Quando ca-*
„ *pita suspicionum non admittuntur*, si
„ paghino di pena trenta ducati, *
„ la metà l' Avvocato, e l' altra me-
„ tà la parte, come di sopra. E quan-
„ do i capi saranno ammessi, e non
„ si provano, sia la pena ducati cen-
„ to, la quale vogliamo, che irre-

* Poena centum. 30.

Poena centum. 100.

„ misibilmente s' abbia da esigere,
„ *ita, et taliter*, che non si possa pro-
„ cedere nella causa predetta di so-
„ spezione, *nisi propositis capitibus*,
„ *et facto deposito simul*, *et semel*,
„ colla petizione, che si darà della
„ sospezione, firmata per mano dell'
„ Avvocato.

Augetur poena in pragm. 18. §. 2.

6. „ Togliendo la potestà al Magni-
„ fico, e Circospetto Presidente, che
„ non debba, nè possa commettere la
„ causa della sospezione proposta;
„ *nisi praecedentibus omnibus praedictis*,
„ come ancora togliamo la potestà a'
„ Giudici predetti, che non possano
„ determinare, che *restituantur de-*
„ *posita*, *quando fuerit determinatum*,
„ *suspicionem non subsistere*, ma che
„ nella pena predetta s'intendano *ip-*
„ *so jure* condannati, allora quando
„ si dichiara, che il Giudice possa
„ procedere, non ostante la sospezio-
„ ne allegata ".

Aufertur potestas Praesidis committendi causas suspicionum, nisi exhibitis capitibus simul cum deposito.

7. E perchè dal non essersi tenacemente osservato il segreto, che si dee tenere di quello, che si tratta, e si vota dentro della Rota, si sospetta che sia la causa principale delle sopezioni, che si propongono, oltra delle diligenze, che si faranno conforme alle Prammatiche, e diffinizioni di leggi comuni, *etiam* contra quelli, che si vantano avere saputi i voti; per maggior soddisfazione „ Vogliamo,
„ che i Magnifici, e Circospetti Pre-
„ sidente del Sacro Consiglio, Luo-
„ gotenente della Regia Camera del-
„ la Sommaria, e Reggente della
„ Gran Corte della Vicaria, il pri-
„ mo dì dell' anno, che sarà di ne-
„ gozj, abbiano da pigliare giuramen-
„ to da tutt' i Consiglieri, Presiden-
„ ti, e Giudici, ed altri, che si ri-
„ trovano presenti al votare, *de silen-*
„ *tio tenendo*, *et secreto servando*. Ed
„ i predetti Presidente, Luogotenente,
„ e Reggente della Vicaria, ed anche

Quolibet anno Praeses capiat juramentum a Regiis Consiliariis de secreto servando.

„ i Magnifici, e Circospetti Reggenti della Regia Cancelleria, il medesimo dì abbiano da dare, e prestare il medesimo giuramento in mano nostra".

Quolibet mense moneantur Officiales de secreto servando a Praeside, Locumtenente, et Regente.

8. „ Vogliamo ancora, che ogni primo dì del mese i predetti Presidente, Luogotenenti, e Reggente ammoniscano i predetti Officiali, loro ricordino, ed avvertano il detto decreto *de secreto servando*; il che vogliamo, che si osservi inviolabilmente, una col disposto ed ordinato per gli sopradetti capi, ordinazioni, ed ampliazioni". Ed acciocchè sieno a tutti note, comandiamo, che della presente se ne affiggano copie autentiche *in valvis* de' Regj Tribunali del Sacro Regio Consiglio, e della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, e l'originale *in valvis* della Regia Cancelleria. *Dat. Neap. in Regio Palatio die 31. mensis Octobris* 1594. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Ribera Reg. Vid. Gorostiola Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi D. Bernardino de Barrionovo*.

Die 31. Oct. 1584. El Conde de Miranda.

Edictum Collateralis,

sive

(*) PRAMMATICA XIII.

Confirmatur prag. 7. supra hoc tit.

PEr lo Magnifico Pietro-Antonio Mastullo Avvocato Fiscale della Gran Corte della Vicaria ci è stato fatto intendere come nella causa della sospezione allegata per Orazio Prence Mastrodatti di detta Gran Corte, in persona del Magnifico Consigliere Giovanni-Tomaso Vespolo, dell'omicidio del quondam Giovanni-Jacopo Capocefalo, per questo Sagro Consiglio, medianti supplicazioni si sia trattato di ammettere l'appellazione dagl'incidenti della predetta sospezione contro la forma delle Regie Prammatiche, e decrero interposto per lo Regio Collateral Consiglio, sotto la data degli undici di Gennaro del 1581., referente il quondam Reggente Daroca, allora Regio Consigliere, per lo quale sta stabilito. Che tanto nelle cause vertenti in questo Sagro Consiglio, come nella Gran Corte della Vicaria, di sospezioni non si debba appellare dalle dette sospezioni, nè tampoco dagl'incidenti nelle cause di esse, presenti, e futuri; supplicandoci fossimo serviti ordinare che non si debbiano ammettere tali appellazioni". Al che volendo noi provedere come conviene, ci è parso farvi la presente, per la quale vi diciamo, e ordiniamo che in conto alcuno non debbiate ammettere appellazioni dalle dette cause di sospezioni, nè dagl' incidenti di esse, nè spedire suppliche sopra di ciò, conforme alle dette Regie Prammatiche, e precalendato decreto, li quali vogliamo che si osservino *ad unquem, et inviolabiliter*. Per tanto così la eseguirete, e farete eseguire, che tal'è nostra volontà, e intenzione. *Datum Neap. in Regio Palatio die* 30. *mensis Octobris* 1598. *El Marques de Olivares. Vid. Gorostiola Reg. Vid. Castellet Reg. Vid. de Ponte Reg. Barrion. In Curiae fol.* 215.

Die 30. Oct. 1598. El Marques de Olivares.

PRAMMATICA XIV.

Instantia dierum quindecim in causis suspicionum omnino servetur, servata forma praeinserti capitis.

TRa le altre cose, che furono provvedute in una Prammatica fatta per l'Ill. Conte di Miranda nostro Predecessore Vicerè, sotto la *data de' 31. d'Octob.* 1594. sopra la materia delle sospezioni de' Ministri, v'è un Capitolo circa l'istanza d'esse

se sospezioni del tenor seguente, cioè, „ Vogliamo ancora, che le cause predette di sospezioni abbiano la loro „ istanza, la quale aia di quindici „ giorni *tantum*, i quali corrano „ *specifice* da momento a momento, „ dal dì, che sarà dato il termine „ *ad probandum in causa suspicionis* „ *ita et taliter*, che, finiti i detti „ giorni quindici, e non essendosi „ pronunciato decreto *super suspicione*, o *pro* o *contra* si possa procedere nella causa, nel modo, e nella forma, come si faceva avanti „ che si allegasse la sospezione predetta, *ac si* la detta sospezione non „ fosse stata data, e proposta ". E poichè siamo stati informati, che non si osserva nel modo, che sta stabilito; E convenendo per la buona amministrazione della Giustizia, che quello si osservi puntualmente, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ dobbiate osservare, ed eseguire, e „ fare osservare, ed eseguire *ad unguem* detta Prammatica, e Capitolo preinserto di essa, *juxta sui seriem, et tenorem*, inviolabilmente, „ chè tal'è nostra volontà, ed intenzione; non facendosi il contrario, per „ quanto si ha cara la grazia di S.M. *Datum Neap. die 27. Julii 1600. El Conde de Lemos. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. de Castellet. Reg. Tovalina. In Curiae Sac. R. C. 3. fol. 17. Al Sacro Regio Consiglio.*

Prag. 12. §. 3. super eod.

Corrigitur per prag. 15. §. 22. et explicatur per prag. 21. §. 1. et seqq.

Die 27. Julii 1600. El Conde de Lemos.

PRAMMATICA XV.

Y *En quanto à la recusacion del Lugartteniente de la Camera, quiero, y es mi voluntad, que en ninguna manera se pueda recusar en materia de cuenta, y que en otras causas, en que mi Fisco tubiere interesse, tan poco se dè lugar à semejantes recusaciones, sin muy urgentes, y legitimas causas, y esto sea con conocimiento de causa en tela de juycio, y no de otra manera, y lo mismo es mi voluntad, que se haga con el Abogado Fiscal, sin embargo de qualquier uso, ò costumbre, que aya en contrario, pues esto es conforme à justicia, y lo que conviene à mi servicio, y avisareis me de la orden, que en execucion, y cumplimiento de lo uno, y de lo otro, dieredes, porque la quiero entender. De Valladolid a seis de Junio de 1605. Yo el Rey. Lopez Secret. Con las senales de los del Consejo.*

Locumtenens Reg. Cam. et Fisci Patronus mi suspecti non excusentur in causis, ubi redduntur, et recognoscuntur rationes. Vide prag. 73. §. 78. de officio Proc. Caes., et 14. ist. hoc tit.

Die 6. Iunii 1605. Yo el Rey.

PRAMMATICA XVI.

HAse recivido la carta, que me escriviestes con intervencion de los Regentes del Colateral à ultimo de Febrero, y las consultas, y papeles, que en ellas se accusan sobre lo que aya pasado cerca de la carcel, que se tratò de abrir para los presos de la carcel de la Sumaria, y visto, y considerado lo que decis, assi en esto, como en lo que toca à no enbiar presos à las carceles de particulares, ni permitir, que estas se arrienden, y que se acave, y determine con brevedad la causa, que pende de entre el Fisco, y los posseedores de la dichas carceles, *Me ha parecido, que lo que conviene, y deve hazerse en todo, es lo que se ordenò por mi carta de 27. de Noviembre de 1605. à que satisfaceis en esta, y assi os encargo, y mando proveais, que se cumpla, y execute muy precisamente, como lo confio de vuestro zelo, y virtud.*

En esta occasion se ha visto en este mi Supremo Consejo la orden, que por villete del Secretario Andres de Salazar distes al Abogado Fiscal de la Camara Jacobo Saluco, paraque no entervenga en las cosas del Regente Costanzo Marques de Corleto; y sien-

Suspicio judicum proponatur servata forme Reg. Prag., et non per literas Scriniorum Proregis. Et concordet prag. 14. §. 24. de offic. Secr., et prag. seq.

y siendo contra las, que por mi esten dadas en materia de recusaciones, y muy perjuycial, y danosa esta forma de escluyr Ministros pro villetes particulares, sin conocimiento de causa en tela de juycio; *Quiero, y es mi voluntad precisa, que assi esta como las demas recusaciones, que se hallaren hechas por villetes particulares se rebo quen, y den por ningunas, y que se observen, y executen las ordenes, que por mi estan dadas cerca de la reforma de las dichas recusaciones, y que estas se registren en los Tribunales, à fin que se tenga noticia dellas, y no le innoven, ni alteren por ningun respeto, ni causa, que assi conviene à mi servicio, y à la buena administracion de la justicia, y avisareis me de como se huviere hecho. De Madrid à 12. de Julio de 1606. Yo el Rey. Lopez Secret Con las senales de los del Consejo.*

Prag. 12. de suspic.

Die 12. Julii 1606. Yo el Rey.

PRAMMATICA XVII.

Judices non recusentur per literas Scriniorum Proregis.

A Los 29. de Mayo proximo pasado mandè escrivir al Conde de Benavente vuestro predecessor en esse cargo una carta del tenor siguiente. El Rey. Illustre Conde primo, etc. *He sido enformado, que sin embargo de la orden, que por mi està dada, para que no se puedan recusar mis Ministros por villetes particulares, y sin conocimiento de causa, haviades ordenado por dos villetes al Lugarteniente de la Svmaria Juan Alonzo Xuares, que se abstuviesse de intervenir en las causas del Marques de Anzi D. Francisco Carafa; y aunque no dubdo lo hareys hecho con buen zelo; todavia no hà parezido, que sin embargo de lo que proveystes por los dichos villetes, es bien, que la dicha mi orden se execute, y assi os encargos, y mando, que luego, que rezibais esta, deys orden que no passe adelante la dicha recusacion, pues, como he dicho, hà sido contra mis ordenes, y que para lo de porvenir, esteys advertido, que en materias de cuentas, assi dependientes de administraciones de officios desse Reyno, como de otra qualquier calidad, no se han de poder admitir recusaciones en personas de Lugarteniente, ni del Advogado Fiscal de la Sumaria, como os lo tenga ordenado, y mandado; però si el dicho Marques de Anzi tuviere en el dicho Tribunal otros pleytos, que no sean desta calidad, y quisiere recusar el dicho Lugarteniente, lo podrà hazer proponiendo las causas, que tuviere para ello, conforme las Regias Pragmaticas, que tratan desto, y à las ordenes, que por mi estan dadas, que esta es mi voluntad, y lo que conviene à mi servicio, y à la reta, y libre administracion de la justicia. De Lerma à 29. de Mayo 1610. Yo el Rey. Con senal del Condestable. Vid. Lanz Reg. Vid. D. Bernardinus à Barion. Reg. Vid. Quintanaduena Reg. Vid. Caymus Reg. Vid. Marcus Antonius de Ponte Reg. Lopez Secretar. Y si por à caso no huviesse alcanzando la dicha preinserta carta el Conde de Benavente en esse Reyno, y que por esto, ò por otra causa no se huviesse podido poner en exequcion lo que por ella le mandava; me hà parecido ordenar à vos lo mismo, para que lo hagays executar, y cumplir justo su serie, y tenor, como si à vos fuere dirigida, que assi combiene à mi servicio. De Aceranda à 17. de Julio 1610. Yo el Rey. Vid. Lanz. Reg. Vid. D. Bernardinus a Barion. Reg. Vid. Quintanaduena Reg. Vid. Caymus Reg. Vid. Marcus Antonius de Ponte Reg. Lopez Secretarius.*

Pragm. praecedenti, et 14.

In causis ratiocinorum Locumtenens Reg. Cam., et Fisci Patronus non possunt recusari pragm. 73. § 8. de offic. Proc. Caes., et 12. hoc tit.

Die 29. Maii 1610. Yo el Rey.

Die 17. Julii 1610. Yo el Rey.

PRAM-

PRAMMATICA XVIII.

Reformantur suspiciones Officialium, et declarantur nonnulla circa modum illas proponendi.

NOn vi è cosa alcuna nel Mondo, per buona che sia, che usandosi malamente, non diventi perniciosa, e cattiva, come particolarmente è avvenuto nella materia delle ricusazioni de' Giudici, che, essendo introdotte dalle leggi per presidio della giustizia, per la malizia de' litiganti son diventate per lo più istrumenti di calunnia, e dilazioni. Per le quali sono stati costretti gl' Illustri nostri Predecessori far diverse leggi, e Prammatiche, per rimediare a'detti abusi. E benchè ogni uno di essi si è forzato di ovviare a tutti gl'inconvenienti, che sopra di ciò sono nati, per esperienza si è veduto che al presente sono maggiori, che mai. Onde essendo Noi venuti con grazia di DIO a governare questo Regno, ed avendo conosciuto, quanto disservizio nasceva alla Maestà di DIO, e del Re N.S., ed a' Popoli, delle calunnie de' litiganti, le quali abbiamo inteso, e veduto essere infinite, volendo porvi il rimedio possibile, abbiamo pensato di fare alcuni ordini, e Prammatiche, per risecarle, e raffrenarle; e considerando, che una delle più principali dilazioni, e calunnie, che oggi si usano, è l'allegar maliziosamente sospetti i Giudici; ci è paruto di cominciar detta riforma con porre ordine tale alle dette ricusazioni, che, risecati tutti gli abusi, vengano solamente a servir per lo fine, per lo quale furono introdotte da' Legislatori. Onde con voto e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, per la quale „ Vogliamo, ordiniamo, e comandiamo.

1. Primieramente „ che tutte le „ Leggi, Prammatiche, e Costituzioni fatte nel presente Regno da' Serenissimi Re di esso, come dagl' „ Ill. Vicerè nostri Predecessori sopra la materia delle sospezioni, restino nella sua forza, e vigore, e „ si debbano inviolabilmente osservare „ in tutto quello però, che colla presente Prammatica non sarà derogato, immutato, od innovato".

Prag. 5., et 12. sup. eodem.

2. E perchè per esperienza s'è veduto, che per esser le pene, apposte nelle precedenti Prammatiche, non molto gravi, ancorchè ultimamente fossero state accresciute per l'Ill. Conte di Miranda, si sono proposte dette sospezioni frequentemente, e con molta licenza „ Vogliamo, ed ordiniamo, che da qua in avanti, la „ pena sia il doppio di quel, che „ era per lo passato, di modo che, „ come prima di darsi il termine si „ facea deposito di trenta ducati, da „ qua in avanti si faccia deposito di „ sessanta; e dandosi il termine, come era la pena di ducati cento, „ sia da qua in avanti di dugento, „ da ripartirsi nell' istessa forma, che „ si ripartiva per lo passato, tra 'l „ Fisco, e 'l Ministro, che s'allegherà per sospetto, non militando „ la ricusazione. Però questo si debba intendere, quando le cause, nelle quali occorrerà di proporsi dette „ ricusazioni, saranno oltra il valore „ di ducati 500., attenta la dimanda „ della parte attrice; e se sarà la „ causa di qualità tale, che non tenga certo valore, o sopra cosa, che „ non si possa apprezzare, e stimare, od occorrerà dubitar del valor „ di essa, in tal caso i Giudici della causa della ricusazione debbano „ arbitrare, e dichiarare, se la pena „ s'avrà da depositar duplicata, o semplice, come se non eccedesse detta „ som-

Poena centum. 200.

„ somma di ducati 500. Dalla qual
„ dichiarazione, ed arbitramento non
„ possa alcuna delle parti appellare,
„ riclamare, o supplicare, nè aver
„ ricorso alcuno, nè per via di nullità; *etiam* per via di notoria ingiustizia, nè anche per via di restituzione in integro.

3. „ La quale alterazione, duplicazione di pena, ordiniamo, che
„ s' osservi solo a rispetto delle sospezioni, che si proporranno in persona de' Reggenti del Collateral
„ Consiglio, e Segretario del Regno,
„ Presidente, e Luogotenente, ed
„ altri Ministri del Consiglio di S.
„ Chiara, e Camera della Sommaria; però a rispetto della Vicaria
„ Criminale, e Civile, Udienze del
„ Regno, Razionali della Camera, ed
„ altri Tribunali, resti la quantità
„ della pena, come fu stabilita per
„ la Prammatica predetta dell' Illustre Conte di Miranda.

4. Oltra di ciò „ ordiniamo, e comandiamo, che tutt' i memoriali, o comparse, e petizioni di ricusazioni, che si daranno da qua
„ in avanti sieno firmate dall' Avvocato della causa, che porta il
„ peso, ed è Avvocato ordinario di
„ essa, e non da altri Dottori,
„ ovvero non volendo firmarla l' Avvocato della causa, la debba firmare il principale, o i principali,
„ se sapra scrivere, o un Notajo pubblico in suo nome, se non saprà
„ scrivere; però in caso, che firmi
„ il principale, o Notajo in suo nome, vogliamo, che sia obbligato
„ di far deposito del doppio di quel,
„ che sarebbe obbligato, quando firmasse l' Avvocato; a d' altra maniera non si ammetta.

Ut in prag. 12. §. 4.

Poena duplex.

5. „ Vogliamo, che le dette pene
„ non si possano rimettere, nè in
„ tutto, nè in parte per qualsivoglia
„ causa, *etiam* se la parte, che ha
„ proposto la ricusazione, o prima, o
„ dopo del termine, si appartasse dalla ricusazione, e vi rinunciasse.

6. „ Che le parti tengano obbligo
„ di proporre tutte le sospezioni, tanto del Commissario della causa,
„ quanto degli altri Giudici, che
„ avranno da votare in esse, e del
„ Fiscale, se vi sarà, fra 40. giorni,
„ decorrendi dal giorno, che sarà notificata la prima petizione al principale; e se il principale sarà
„ assente, e si darà il termine *ad*
„ *deaunciadum*, corra il termine predetto dal giorno, che sarà elasso il
„ detto termine *ad denunciandum*; e
„ se sopravverrà nella causa poi uno,
„ o più per nuova provvisione, o per
„ aggiunzione di Rota, o per qualsivoglia altra causa, corra similmente detto termine di 40. giorni dal
„ dì, che piglierà il possesso il Giudice in quella Rota, o Rote, nelle
„ quali si tratta la causa; e se sopravverrà il nuovo Giudice per aggiunto, o per union di Rota, il
„ termine corra dal giorno, che sarà
„ notificata la provvisione dell' aggiunto, o dell' unione delle Rote;
„ eccetto però, se pendente il giudizio sopprayvenisse di nuovo causa
„ di sospezione, nel qual caso si possa proporre, *etiam* elassi i detti
„ 40. giorni; dentro però di 30. dì
„ dopo che sarà sopravvenuta detta
„ causa nuova, e non oltra.

7. „ Ordiniamo di più, che quei
„ Giudici, che non saranno stati dati per sospetti nella prima istanza,
„ non si possano allegar per sospetti nella causa d' appellazione, o
„ riclamazione, o nullità, o di
„ restituzione *in integrum adversus*
„ *sententiam*; eccetto se la causa sopravvenisse di nuovo, ed allora si
„ possa proporre fra il termine di
„ tren-

„ trenta giorni , come s' è detto di „ supra .

8. „ Ed a rispetto delle cause pen„ denti , il termine predetto di 40. „ dì corra dal giorno della pubblica„ zione della presente Prammatica , a „ rispetto di quelle parti , che sa„ ranno nel Regno , e di 2. mesi a „ rispetto di quelle , che saranno fuo„ ri del Regno .

9. „ Ed elassi i termini sopraddet„ ti non si possa proporre altrimenti „ sospezione alcuna per causa *de prae*„ *terito* , *etiam* , che la parte giurasse „ di nuovo pervenuta a notizia ; *ne*„ *que per viam restitutionis in integrum*, „ o per qualsivoglia altra ragione .

10. „ Vogliamo , che tutte le so„ spezioni , che si avranno a pro„ porre , si diano con parole più de„ centi , o più modeste , che sarà „ possibile ; e dandosi in altra forma, „ non si ricevano , se non saranno „ emendate , e riformate ; e se le pa„ role saranno tanto indecenti , che „ sia notabile la immodestia , se ne „ debba per lo Giudice della sospe„ zione , o per lo Capo del Tribuna„ le , dar subito notizia a Noi , ac„ ciocchè possiamo ordinar quel , che „ converrà , *etiam* per lo gastigo di „ chi avrà proposta la sospezione nel„ la forma predetta " convenendo al servizio di DIO , e di Sua Maestà , ed al culto della giustizia , che le parti non ardiscano di trattare irreverentemente i Ministri Regj .

11. „ Le petizioni , ed i capi di „ sospezioni si diano a Noi , o al „ Segretario del Regno , serrate quan„ do si daranno in persona de' Reg„ genti , o del Presidente del Sacro „ Consiglio , o Luogotenente della „ Camera , e quelle de' Ministri degli „ altri Tribunali , si diano nell' istes„ so modo a' Capi di detti Tribuna„ li ; e quando fossero in persona del „ Propresidente del Consiglio , o del „ Promagno Camerario , in caso , „ non vi fosse Luogotenente , o del „ Proreggente di Vicaria , si diano „ al più antico Officiale di detto Tri„ bunale , e l' istesso s' osservi nelle „ Regie Udienze , e non si possano „ ricevere per altra persona .

12. „ Vogliamo di più che niun „ Giudice si possa dar per sospetto „ da se stesso , non allegandosi per ta„ le da alcune delle parti ; ma sapen„ do il Giudice esservi alcuna causa , „ per la quale egli non debba inter„ venire ; la proponga agli altri Giu„ dici , avanti de' quali tratta il ne„ gozio , acciocchè per essi s' inten„ da , e determini , se la causa è ba„ stante , e si debba il Giudice da se „ stesso astenere , e fatta detta di„ chiarazione il Giudice si asterrà , e „ proseguirà ad intervenire , confor„ me sarà determinato per gli col„ leghi .

13. „ Quando un Giudice è stato „ rimosso da alcuna causa ad istanza „ di una delle parti , non debba , „ nè possa intervenire nell' istessa „ causa , *etiam* se la parte , che l' ha „ ricusato , si contentasse , che inter„ venisse nell' istessa causa , quando „ l'altra parte ancora non si contenti „ del suo intervento ; però nell'altra „ causa possa il Giudice intervenire , „ ancorchè rimosso in altra causa , col „ solo consenso di quella parte , che „ l' ha fatto dichiarar sospetto , e „ non vi sia necessaria la volontà „ della parte contraria .

Vide prag. 23. infra.

14. „ Le cause , che si proporran„ no di ricusazioni , ordiniamo preci„ samente , che non s' ammettano , „ se sono affettate , incaricando a' Giu„ dici , a' quali tocca il determinar„ le , che mirino attentissimamente „ di non ammetterle in modo alcuno, „ anzi subito che conosceranno esser

Concordat prag. 23.

„ pro-

„ proposte cause tali, che ne debba„ no dar notizia, acciocchè, convenendo, si dia ordine per Noi, che „ sieno severamente castigati quelli, „ che avranno affettato, o proccurato „ tali cause.

15. „ Allegandosi alcun Giudice „ per sospetto per causa d' inimicizia, non si riceva la petizione di „ tal ricusazione, se non si esprima „ in essa chiaramente la specie della „ inimicizia, la quale, se sarà tale, „ che offenda tutto il parentado, or„ diniamo, che detta causa si esten„ da fino al quarto grado nella con„ sanguinità, e fino al terzo nell' „ affinità; i quali gradi si debbano „ computare *de Jure Canonico*, e s' in„ tendano *inclusive*, come si debbono „ computare, ed intendere sempre che „ di sotto si farà menzione di grado „ di parentado; e quando la inimici„ zia non sarà tale, che offenda la „ famiglia, ma induca inimicizia ca„ pitale, sia causa bastante per la „ ricusazione fino al terzo grado di „ consanguinità, e secondo di affini„ tà; e se la inimicizia sarà ricon„ ciliata fra' principali, o per pace, o „ altra modo, non possa altra perso„ na congiunta di detti principali „ servirsi di essa per ricusare i Giu„ dici; ed in quanto agli stessi, che „ saranno riconciliati, lasciamo al„ la disposizione delle leggi, se potran„ no poi ricusarsi *ad invicem*, non „ ostante la detta riconciliazione.

Vide prag. 71. §. 78. de offic. Proc. Caes.

16. „ Ordiniamo di più, che quan„ do la inimicizia sarà per causa di „ lite, non sia bastante causa di so„ spezione, se non tra gli stessi li„ tiganti, eccetto se la lite fosse di „ tanta importanza, che inducesse „ inimicizia capitale, nel qual caso „ vogliamo, che s'ammetta la sospe„ zione, non solo tra' litiganti, ma „ passi ancora a quelli, che sono „ immediatamente successori *ab inte„ stato* de' litiganti, nella cosa, che „ si litiga, in danno, od in benefi„ cio de' quali andrebbe l' evento di „ essa lite, ed ancora a' parenti fino „ al secondo grado, così per con„ sanguinità, come per affinità.

17. „ Dichiariamo, che le cause „ del parentado spirituali, sufficienti „ a rimuovere i Giudici, sieno il „ comparatico tra il battezzante, e „ battezzato, e tra le altre persone „ nelle quali il Sac. Conc. Trid. ha „ dichiarato contrarsi la cognazione „ spirituale.

18. „ Il Giudice, ch'è stato Avvo„ cato di una delle parti, vogliamo, „ che non possa giudicar nell' istessa „ causa, ancorchè consentissero am„ be le parti.

19. „ Vogliamo, che non sia cau„ sa bastante per rimuovere il Giu„ dice, il provar, ch' egli non ab„ bia salutato, o risalutato, e cava„ ta la berretta a' litiganti, quando „ il Giudice affermerà con giuramen„ to non averlo veduto; però in „ questo caso non si paghi pena al„ cuna.

20. „ Dichiariamo ancora, ch'essen„ do proposta alcuna sospezione per „ una parte, possa l' altra collitigan„ te opporsi, e difender detta sospe„ zione, non però con testimonj, „ ma avvertendo i Giudici delle di„ ligenze necessarie, e di tutto il „ di più, che lor parrà di conve„ nire.

21. „ E vogliamo, che nelle pruo„ ve, che s' avranno da fare in det„ te cause di ricusazione, non s'am„ mettano, nè ricevano fedi private, „ ancorchè autentiche di qualsivoglia „ persona, in qualunque dignità co„ stituita, ma quella si debba esa„ minare *formiter* con giuramento.

22. „ Ordiniamo di più, che fra „ il

Corrigitur pr. 12. § 5 de suspicionibus, et explicatur haec prag per prag. 21. §.1., et seq.

„ il termine di giorni trenta, da contarsi dal dì, che sarà proposta *formiter* la ricusazione, il ricusante „ debba produrre tutto quello, che „ gl'incumbe, così per testimonj, „ come per iscritture, e compilare „ il processo; altrimenti, elasso detto tempo, s'abbia per concluso, „ nè vi possa produrre cosa alcuna; „ e il detto termine corra precisamente, di modo che non si possa „ prolungare per qualsivoglia causa, „ *etiam* per via di restituzione in integro"; e s'incarica a' Giudici, a' quali spetta, che con ogni brevità debbano quanto prima spedir dette cause di sospezioni. E perchè nel Sac. Cons. per la moltitudine de' negozj si possono dilatare facilmente le spedizioni di queste cause; „ Ordiniamo, ch'essendo necessario, torni il Consiglio dopo mangiare nel „ giorno di Giovedì, ed essendo festa, nel giorno, nel quale verrà „ la Vicaria a riferir le cause d'appellazione.

Concord. circa appellationem prag. 9., et 11. de appellat.

23. Ultimamente „ vogliamo, ed „ ordiniamo, che dalle determinazioni delle cause delle sospezioni non „ si possa appellare nè riclamare, nè „ dire di nullità, *etiam* per via di „ ricorso, o di restituzione in integro, o con allegarsi notoria ingiustizia, non solo quando i decreti „ saranno diffinitivi, ma ancora da' „ decreti degl' incidenti, *etiam* se „ gl'incidenti fossero tali, che non „ si potessero riparare nella diffinitiva".

Fuit confirmata die 8. Martii 1613.

24. Ordinando, e comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali maggiori, e minori del presente Regno, che debbano tenere particolar pensiero dell'osservanza della presente nostra Prammatica. Ed acciocchè sia noto a tutti; ordiniamo, che della presente se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 3. Novemb.* 1611. *El Conde de Lemos. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. Montoya Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreae de Salazar Secret.*

Die 3. Nov. 1611. El Conde de Lemos.

(*) PRAMMATICA XIX.

Confirmatur prag. praeced.

Illustre Conde primo Nuestro Visorey Lugarteniente, y Capitan General la Prematica que hizistes para remediar los abusos que en esse Reyno hauia en materia de recussaciones de juezes me à parezido muy conueniente, y necessaria, y que sera de gran beneficio al publico, y de mucho prouecho para la recta administracion de la Iusticia, y assi os agradezco mucho el celo, y cuydado con que antendeys à lo vno, y à lo otro. *De Madrid 8. de Marco 1613.* Yo EL REY. *Vid. Lanz Reg. Vid. Celestis Reg. Vid. Quintana Duena Reg. Vid. Marc. Ant. Aponte Reg. Vid. Caimus Reg. Vid. Montaluo Reg. Lopez Secretarius.*

Die 8. Mar. 1613. Yo el Rey.

PRAMMATICA XX.

Pragmat. 18. Advocati non suspiciant nova patrocinia causarum, in quibus judicent Judices sibi conjuncti in grado prohibito. Concordat prag. 1. § 4. de caus. decid. pr. 33. de off S.R.C. et prag. 5. de muneríb. official. et prag. 6. 7. hoc tit. et prag. 7. §.2. de off. jud.

Ancorchè per una Prammatica per Noi fatta sopra le sospezioni de' Giudici, paresse essere sufficientemente provveduto in questa materia a tutto quello, che bisognava, tuttavolta la sperienza ha dimostrato, che la malizia de' litiganti inventa ogni giorno nuove cose, alle quali è necessario dar rimedio. E volendo Noi debitamente provvedere, per la presente Prammatica *omni tempore valitura*, Vogliamo, che niuno Avvo„ cato possa accettar l'avvocazione „ in quelle cause, nelle quali vota„ no i loro parenti in grado tale, „ ch'essendo loro Avvocati avrebbe„ ro

„ ro da astenersi i detti Giudici da „ giudicare, sotto pena la prima volta di sospensione dall' officio d'avvocar per sei mesi, la seconda per „ un anno, e la terza di privazione di detto esercizio. Ordinando „ ancora, in questo caso, che non „ debbano i detti Giudici astenersi „ da giudicare, nè possano altrimenti esser rimossi, e questo acciocchè indirettamente le parti non vengano ad eleggere que' Giudici, che „ vorranno ".

2. *Item*, perchè s'è dubitato, se le pene imposte per la detta Regia Prammatica a quelli, che propongono le sospezioni non militanti, abbiano luogo quando sono tali, che si rigettino, e non si ammettano: ed alcune volte è stato provveduto, che *Non admittantur capita, et restituatur depositum*, il che ci è paruto inconveniente; poichè quanto meno si ammettono i capi, tanto più son degni di gastigo quelli, che li propongono, per tener meno sostanza; Per tanto „ Ordiniamo, e comandiamo, „ che quando si presenteranno i capi „ di sospezioni tali, che a' Giudici „ parrà, che non si debbano ammettere *etiam*, perchè non sieno proposte in tempo, s'incontra nella „ pena di perdere il deposito, il quale non si possa restituire al depositante; non convenendo, che si „ lasci questa porta aperta alle malizie, e calunnie de' litiganti, i „ quali facilmente con esser sicuri della pena, potranno proporre mille „ stravaganze, dilatando le cause, „ ed offendendo *impune* la riputazione de' Giudici. Comandando a tutti, e singoli Officiali, e Tribunali, che debbano tenere particolar „ pensiero dell' osservanza della presente nostra Prammatica ". Ed affinche sia noto a tutti; ordiniamo, che se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 31. mensis Maii 1616. El Conde de Lemos. Vidit Constantius Reg. Vid. Montalvo Reg. Vidit Lopez Proreg. Dom. Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Andreas de Salazar Secret. In Prag. 2. fol. 82.*

Poena eadem.

Die 31. Maii 1616. El Conde de Lemos.

Ordo Suae Excellentiae per Scriptorium,

sive

PRAMMATICA XXI.

El Duque mi Senor dize, que las suspiciones, que de aqui adelante, se propusieren en persona de los Ministros desse Tribunal, valgan tan solamente por las personas, que las propusieren, y no por sus deudos, y que V. S. lo haga executar assi. Palacio 22. de Noviem. 1628. Diego Castanon.

Suspicione allegata proponens fruitur, et non consanguinei.

Die 22. Nov. 1628.

PRAMMATICA XXII.

Per lunga sperienza s'è conosciuto, che una delle maggiori calunnie, e più perniciose alla Repubblica iutrodotte da' litiganti, è stata la ricusazione, che con tanta facilità, e frequenza si suole proporre in persona de' Giudici, la quale, se bene come specie di giusta difensione, è stata permessa dalle leggi; nondimeno i calunniosi litiganti se ne sono abusati, e se ne abusano tanto sfrenatamente, che con restar contenti solamente della semplice proposta da essi fatta della ricusazione, perchè non hanno poi curata la determinazione di quella, sono rimaste perpetue, ed immortali; con tutto che l'altra parte dal canto suo abbia fatta ogni diligenza per la spedizione,

Infra triginta dies omnino suspicio proposita terminetur. Vide prag. 18. §. 22.

e con

e con questo le liti, e cause non hanno potuto avere quel breve e debito fine, che ricercavano, ed il corso della giustizia è rimasto impedito.

Prag. 18. §. 22. sup. eod.

1. E se bene l'Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore proccurò di rimediare a questo disordine, e nel Capitolo antepenultimo della sua Prammatica de' 3. di Novembre del 1611. ordinò, che fra il termine di giorni trenta, numerandi dal dì, che si propone la sospezione, il ricusante fosse obbligato a provar tutto quello, che gl'incumbe, così per testimonj, come per iscritture, e compilare il processo; altrimenti, elasso detto termine, si abbia per concluso, nè vi possa produrre cosa alcuna, *etiam* per via di restituzione *in integrum*, come in detto capo più particolarmente s'esprime; nondimeno s'è veduto, che non è seguito l'effetto totale, che se ne sperava, perchè il ricusante, o compilato, o non compilato il processo della sospezione, non ha più curata la totale spedizione, sotto pretesto, che la Prammatica non l'obbliga a proccurare la spedizione, ma solamente a proccurare la compilazione del processo, e nella maggior parte degli atti delle sospezioni proposte si vede, che nè anche il ricusante ha curato di compilare il processo, ma è rimasto contento della sola proposizione della ricusazione, e con questo ha ottenuto l'intento d'impedire il progresso della causa principale per lunghissimo tempo; onde parendo a Noi, che questo disordine abbia necessità d'opportuno rimedio, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, ci è paruto far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; colla quale primieramente „ Confermiamo tutte l'altre „ Prammatiche fatte in questa materia da' nostri Predecessori, e particolarmente la sopraddetta de' 3. „ di Novembre del 1611., e di più „ aggiugnendo, Ordiniamo, e comandiamo, che l'istanza de' trenta giorni prefissa dalla detta Prammatica, come di sopra sta riferito, corra precisamente, *de momento ad momentum*, dallo stesso giorno, che sarà proposta la sospezione, o sia recusazione, non solamente perchè il ricusante solo abbia peso di produr le sue pruove, „ e compilare il processo per ridurlo in espedizione, ma egli medesimo abbia peso di farlo spedire „ con effetto fra i detti 30. giorni „ precisi, con decreto *pro* o *contra*, „ senza che detto termine si possa „ prorogare per qualsivoglia causa, „ *etiam per viam restitutionis in integrum*, che potesse competere a „ qualsivoglia persona, o luogo privilegiato, alla quale espressamente „ deroghiamo, di sorta tale che la „ parte contraria non abbia peso di „ fare alcuna sorta di diligenza dal „ canto suo, nè anche di fare intimare atti, o decreti, che vi occorressero, e non si possa allegare „ niuno impedimento per ritardare il „ corso de' detti trenta giorni, nè „ anche per via di nullità; e quando occorresse infermità, assenza, „ o altro impedimento del Commissario della sospezione, il proprio „ ricusante, fra il medesimo termine, che sarà cominciato a correre, „ ha da proccurare, che si commetta „ ad altro, durante l'impedimento, „ e da quello ottenere la effettuale „ spedizione, eccetto se la tarda spedizione nascesse dal Commissario, „ che in tal caso, avendo ricorso „ da Noi, se le darà il rimedio necessario".

Confirmantur prag. signanter 18.

Terminus non prorogetur ex quavis causa.

2. Ol-

In causis unius Aulae tres judices, duarum Aularum quinque sufficiant.

2. Oltra di ciò per la più presta, e facile spedizione di queste cause, „ Vogliamo, ed ordiniamo, che in „ Consiglio nelle cause di una Rota per „ la determinazione di queste sospe- „ zioni basti il numero di tre Giu- „ dici, e nelle cause di due Rote „ basti il numero di cinque Giudi- „ ci, senza che si possano dimanda- „ re altri aggiunti; ed in caso che „ per Noi, o per lo Collaterale si „ spedisse ordine, decretazione, o „ biglietto in contrario, nella spe- „ dizione del quale non si faccia „ menzione d'essere stata intesa la „ parte avversa, si abbia come se „ non fosse spedito, e si proceda al- „ la spedizione della causa, senza al- „ tri aggiunti, col solo numero di „ tre Giudici nelle cause di una Ro- „ ta, e di cinque nelle cause di due „ Rote, come di sopra; come nè „ ancora vogliamo, che s'impedisca „ la spedizione per memoriale a Noi, „ o in Collaterale, nel quale si sia „ fatta decretazione, *Intimetur parti*; „ o che si commetta ad uno de' Reg- „ genti, che s'informi, e faccia re- „ lazione, od altra provvista simile, „ di maniera tale che la causa si „ spedisca effettivamente fra' detti 30. „ giorni, e quelli elassi, vogliamo, „ che non solamente si possa proce- „ dere nella causa principale, nel mo- „ do, e forma, come prima, con „ intervento del medesimo Giudice „ allegato sospetto, o sia Commis- „ sario della causa, o altro de' vo- „ tanti, come se la sospezione non „ fosse stata mai proposta, ma che „ il Commissario della sospezione, „ passati i trenta giorni, in casa, „ senz'altra relazione in Consiglio, „ debba subito liberare il deposito „ della pena per la metà all'Officia- „ le ricusato, e per l'altra metà al- „ la Regia Corte.

Rescripta, aut libelli aliter obtenti nihil operentur.

Acta completa Actuarius, vel a secretis det Commissario causae.

3. Ma perchè non resti in apparenza giusta causa alle parti di allegare, che non resta per essi il procurare la spedizione, ma per gli Giudici, o per lo Tribunale, che per altre cause non dia luogo a spedir queste cause con quella brevità, che il predetto termine ricerca. Per troncare ancora questa cavillazione „ Vogliamo, ed ordiniamo, che il Mastro „ d'atti, Segretario del Tribunale, „ od altro Ministro, a chi tocca, „ consegni gli atti della sospezione „ in mano del Commissario, subito „ che il processo sarà compilato, fa- „ cendone notamento in un libretto a „ parte della giornata, che sarà con- „ segnato, ponendone un altro nel „ medesimo processo, e 'l medesimo „ Mastro d'atti, Segretario, od altro „ Ministrò, a chi tocca, l'avrà da „ tenere sollecitato per la spedizione „ in tutt' i giorni, altrimenti loro ne „ sarà dato carico nella Visita.

Idem decisionem curet.

Praeses assignet diem in hebdomada.

4. E perchè la spedizione di queste cause non venga imbarazzata dalla spedizione dell'altre cause correnti del Sacro Regio Consiglio „ Vogliamo, „ che lo Spettabile Presidente tenga „ obbligo preciso di dar una giornata „ particolare ogni settimana, nella „ quale si abbiano da trattare queste „ cause di sospezioni, o nella gior- „ nata, che va la Vicaria a riferire „ in Consiglio, o il giorno dopo „ mangiare, come sta provveduto nel- „ la detta Prammatica de' 3. di No- „ vembre del 1611., o la mattina in „ altra giornata ordinaria; in modo „ tale, che queste cause sieno in que- „ sto preferite a tutte l'altre, perchè „ non resti settimana alcuna, nella „ quale non sia stabilita la lor certa „ giornata; con avvertenza, che la- „ sciandosi di eseguirlo puntualmen- „ te, loro se ne darà carico alla vi- „ sita.

5. „ E

Serventuidem in aliis Tribunalibus.

5. „ E tutto questo si debba osservare, non solamente in Consiglio, „ come di sopra s'è fatta menzione, „ ma nel Regio Consiglio appresso „ di Noi assistente, nella Regia Camera della Sommaria, e nella Gran „ Corte della Vicaria; restando incaricati il Decano del Collaterale, il Luogotenente della Camera, „ e 'l Reggente della Vicaria all'osservanza di tutto il disposto, come sta dichiarato in persona del „ Presidente del Consiglio.

6. Fin qua s'è provveduto alle sospezioni, che si proporranno in futuro; „ Ma a rispetto di quelle, che „ si trovano proposte per lo passato, „ Vogliamo, che il termine de' 30. „ giorni, da proccurare la spedizione, „ corra dal dì della pubblicazione „ della presente Prammatica ". Ed acciocchè sia noto a tutti; Ordiniamo, e comandiamo, che la presente Prammatica si pubblichi in questa Fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio die* 15. *Februarii* 1631. *El Duque de Alcalà. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Vidit Rovit. Reg. Barilius Secret. In Pragm.* 1. *fol.* 59.

Die 15. Febr. 1631. El Duque de Alcalà.

Decreto del Presidente.

o sia

(*) PRAMMATICA XXIII.

Recusationes Consiliariorum apud Secretarium S. R. C. tractari debent. Magistri actorum nequaquã se ingerant.

EX provisione facta per Spectabilem Praesidem D. Petrum Jordanum Ursinum, Viceque Protonotarium, mandetur omnibus Actorum Magistris Sacri Consilii, sub poena carcerationis, quod minime recipere debeant comparitiones, nec supplicationes, in quibus tractatur de suspicionibus Magnificorum Regiorum Consiliariorum; sed illae praesentari debeant coram infra scripto Magnifico Secretario, juxta antiquum et consuetum solitum, et servata forma Regiae Pragmaticae; alias omnino procedatur ad exsequutionem poenae praedictae contra contraveniente. *Datum Neapoli die* 14. *Novembris* 1631. *Ursinus Praeses. Franciscus-Antonius de Mercati Secretarius.*

Die 14. Nov. 1631.

PRAMMATICA XXIV.

Suspiciones non recipiuntur ubi actor, vel reus praebuit causam offensionis re, vel verbo, in verbo in personam judicis, uxoris, et cognati, vel post motam litem.

ESsendosi conosciuto dagl' Illustri Vicerè di questo Regno nostri Predecessori, di quanto danno, ed impedimento sia alla retta amministrazione della Giustizia, e celere spedizione delle Cause, l' allegare per sospetti i Giudici di esse; e quanto sia cresciuto questo modo di calunnia, sono state promulgate molte Prammatiche, per le quali vengono puniti quei, che calunniosamente gli allegano per sospetti, ed in particolare per la Prammatica dell' Illustre Conte di Lemos de' 3. di Novembre del 1611. nel §. 8. e 14. fu provveduto, che non si ammettessero in conto alcuno le sospezioni affettate, e che se ne dovesse dar conto agl' Illustrissimi Vicerè, acciocchè si castigassero quei, che tali sospezioni proponessero; ma perchè, non ostante le dette Regie Prammatiche, si è veduto, che tuttavia per le parti si affettano le dette sospezioni, proccurando diverse cause di poco rispetto, e d' offesa nelle persone de' Reggenti della Real Cancelleria, Presidenti, e Commissarj del Sacro Regio Consiglio, Luogotenenti, e Presidenti, ed Avvocato Fiscale della Regia Camera, Reggente, Giudici, Avvocato Fiscale della Vicaria, Governatori, ed Uditori Provinciali, ed altri quali

Prag. 18. §. 8. et 14. sup. eod.

li si vogliano Ministri deputati per la buona amministrazione della Giustizia, come ancora delle mogli, e parenti d'essi, movendo loro, o facendo movere liti affettate; dal che ne nasce il poco rispetto, che si tiene a' Ministri di Giustizia, figurando ancora alcune cause secrete, dovendo farsi il contrario, per convenire così al servizio di Sua Maestà; che se bene per dette Regie Prammatiche stava provveduto, tuttavia non si è osservato come si doveva, al che volendo Noi dare il debito rimedio, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, fare la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Vogliamo, diciamo, ed ordiniamo, che quanto per alcune „ delle parti litiganti si darà alcuna „ occasione d'offesa, o verbale, o „ Reale, ad alcuno de' Giudici, moglie, e parenti d'essi, o prima, „ o dopo di essersi mosse le liti, non „ solo non si possa ammettere la „ sospezione nelle persone de' detti „ Giudici, ma come in detta Prammatica sta ordinato, il Presidente, „ o Capo di quel Tribunale, ne debba dar subito conto a Noi, e darne pensiero a' Magnifici Avvocato „ Fiscale del Real Patrimonio, e Gran „ Corte della Vicaria, acciocchè abbiano pensiero di far le loro istanze a Noi, per gli ordini necessarj, perchè si proceda di giustizia „ contra la persona, o persone, che „ avranno proccurate le dette offese, „ e poco rispetto a' detti Giudici". Ed affinchè la presente Prammatica sia nota a tutti; vogliamo, che si pubblichi per gli luoghi soliti di questa Fedelissima Città di Napoli, e del Regno, e se ne affigga copia *in valvis*, de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli die 12. Novembris 1634. El Conde de Monterey. Vidit Tapia Reg. Vidit Rovitus Reg. Vidit Enriquez Reg. Barilius Secretarius.*

Die 12 Nov. 1634. El Conde de Monterey.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXV.

Recusationes causa cognitæ judicentur. Prohibitum recusationes admitti per scriptorium.

EL REY. *Illustres Magnificos fieles y emados Consejeros*. Haviendo que en esse Reyno dexan de observarse las ordenes y pramaticas hechas sobre la forma, en que han de ser dados por sospechosos mis Ministros de el; y que, en contravencion de ellas, en muchas ocasiones han sido declarados por sospechosos con villetes particolares de Secretarios. He resuelto, renovando las dichas ordenes, de dar al Duque de Arcos mi Virey de esse Reyno, lo que se ha tenido por conveniente, para qua las dichas ordenes y pragmaticas se executen y cumplan, sin permitir que se despachen semejantes villetes de Secretarios, como mas en particolar lo vereys por la copia de la dicha orden, la qual ha parecido remitiros, para que tengays entendida mi voluntad en quanto à esto, y que en todo tiempo haya de esta orden la noticia, que conviene en este Tribunal; encargando os que por vuestra parte procureys su puntual observancia. *De Caragoza à 5. de Agosto de 1646.* Yo el Rey. *Vidit Potenzanus Regens. Vidit Agraz Regens. Vidit Cusanus Regens. Vidit Salamanca Regens. Vidit Merlinus Regens. Carate Secretarius.*

Die 5. Aug. 1646. Yo el Rey.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXVI.

Debetur recusationes non admitti per scriptorium ut in prag. praec. In eodem Tribunali judicentur, quo causae principales agitantur. Infra mensem finiantur.

EL REY. *Illustre Duque de Arcos, primo del nuestro Consejo de Estado, nuestro Virey, Lugarteniente, y Capitan General*. Los Reyes mi Senor Padre y Abuelo, que hayan en gloria, considerando quanta convien à la recta administracion de la justicia que los Juezes y Ministros, por cuya mano corre, le puedan administrar con libertad, y con celo y temor, dexaron establecido por diversas ordenes y pragmaticas de esse Reyno la forma, en qne se deben recusar y alegar por sospechosos los Ministros, que me sirven en los Tribunales de esse Reyno; y una de los mas importantes fue la, que repetidss vexes se ha dado à los Vireyes vuestros Antecesores, prohibiendoles el declarar los dichos Ministros por sospechos par via de villetes particulares de Scritarios sin el debido conocimento de causa, y par tela de juycio, en conformidad de las dichas ordenes y pragmaticas. Y al Almirant de Castills, estando en el govierno de esse Reyno en 24. de Diziembre de 1644., se le escrivio un capitulo del tenor siguiente: Por la la Pragmatica 14. *De Suspect. Official.* esta dispuesto que las causas de las suspiciones se traten en los Tribunales, y nò en el Colateral, si nò las, que le tocan. Y por que la observancia de esto es muy conveniente, ordeno y mando que, guardando el tenor de dicha pragmatica, se traten en sus Tribunales las causas, que haviere, de suspeciones; y que on el Colateral nò se puedan tratar, si nò las que tocaren à el, y que sea formiter, y nò de otra manera, ni tampoco puedan ser removidos por villetes de Scriptorio, ni orden del mismo Consejo; ni tengan obligacion de obstenerse, si nò passar adelante, como si nò se havian dadas las ordenes, que nò huvieren sido decididas en los Tribunales proprios, à quien toca, y propuestos con los requisidos de las pragmaticas; y en particular se observe esto puntualmente con los Abogados Fiscales, respecto de los quales es necesario que concurra mucho mayor causa, que para recusar à alguno de los Iuezes de la causa, como esta ordenado por diversas ordenes de 24. de Julio de 1603., y 17. de Julio de 1610., las quales se mandaron guardar por villete del Duque de Alva de 25. de Mayo de 1618., aprobado por consulta de la Camara de 22. de Noviembre de 1629., y tampoco la pragmatica del Duque de Alcalà de Febrero de 1638., que prescrive que generalmente en las causas de suspecion corra la instancia de un mes, sin que se pueda dispensar si nò es por causa urgente una vez tantum. Y por que he entendido que contra la forma de lo contenido en ellas toda via se han declarado las dichas suspeciones contra diversos Ministros mis por villetes particulares de mis Vireves, de lo qual nò pueden dexar de resultar graves enconvenienter à mi servicio, y al beneficio de esses mis fielissimos vassallos, pues ordinariamente se haze à instancia de personas poderosas, que desconfiando de su justicia procuran por caminos estraordinarios remover a los Juezes, que la suelen administrar con integridad. He resuelto renovar las dichas ordenes, y encargaros y mandaros que por ningun caso permitays que se de-

despachen semejantes villetes particulares, para que mis Ministros se abstengan de intervenir en las causas, en que son ò pueden ser Juezes, si no que las, que las partes tubieren para recusarlos y alegarlos por sospechosos, se propongan en los Tribunales, à quien tocan; y por ellos con la formalidad establecida por las pragmaticas se determine en tela y forma de juycio si el Ministro debe intervenir ò nò. Però, si la causa, por la qual se propone la recusacion, fuesse de tal calidad, que el publicarla pudiesse causar dano ò tacha notable à la honra y reputacion del Ministro, contra quien se propone; en este caso os doy permision para que, comunicandolo con los Regentes del Colateral con el secreto debido, se resuelva alli lo, que se debe hazer. Y, resolvendose que el tal Ministro nò debe intervenir, se le ordene y notifique que se abstenga por despacho en forma de Cancellaria firmado de vuestra mano, y de los Regentes, y del dicho Secretario del Reyno, que contenga las palabras mas decentes y honrosas, que fuere posible, para que en todo se conserve el decoro, que se debe à mis Ministros. Y todo lo, que de aqui en adelante se hiziere en esta materia contra el tenor y forma de esta orden mia, sea nullo e invalido, como en virtud de la presente lo declaro, para que nò tenga en ningun tiempo valor ni fuerca en juycio, ni fuera de el; ni por ello se adquiera derecho ninguno à la parte recusante para remover el Ministro recusado, antes bien pueda la parte contraria alegar la nullidad de la orden, que sobre esto se diere, y de todos los autos, que consecutivamente se hizieren, como hechos contra el expresso caso de la ley y ordenanca mia, que mando se observe expressamente. Y por que entiendo que al presente se hellan algunos Ministros mios declarados por sospechosos en la forma dicha por villetes particulares; os ordeno y mando que en recibiendo esta los mandeys revocar todos, reservando à las partes su derecho de proponer las recusaciones formalmente ante los Tribunales, à quien toca, para que en ellos en la conformidad dicha se les administre cumplimiento de justicia. Y siendo vos tan zeloso de ella, y de todo lo, que toca à mi servicio, espero tendreys muy particular cuydado de que esto se observe con toda puntualidad; pues assi conviene, y procede de mi deliberada voluntad. *De Zaragoza a 5. de Agosto de 1646. Yo el Rey. Carate Segretario. Con los senales del Consejo.*

Die 5. Aug. 1646. Yo el Rey.

PRAMMATICA XXVII.

Judex semel recusatus non interveniat amplius, etiam accedente consensu recusantis vel ambarum partium, et non obstante licentia, vel pragm. in contrarium existente.

A Nostra notizia sono pervenuti alcuni inconvenienti, che nascono nelle recusazioni, che si danno dalle parti a' Giudici, i quali ancorchè per decreti sieno dichiarati per sospetti, e che le ricusazioni abbiano avuto il lor effetto; Tuttavolta alcuni de' ricusanti poi rinunciano alle dette suspezioni, contentandosi, che intervengano, non ostante le sospezione predette, il che può apportare gran pregiudizio a' litiganti, restando il Giudice ricusato in certo modo obbligato alla parte ricusante per detta rinuncia, e con questo par che stia in arbitrio del ricusante di far votare nelle cause il Giudice ricusato, dal che ancora nasce, che più facilmente s' inducono a proporre ricusazioni, sapendo, che possono (quando loro piace) fargl' intervenire, non ostante detta ricusazione; e convenendo

Haec pragm. abrogata est.

do alla retta amministrazione della giustizia provvedersi in questo d'opportuno rimedio, ancorchè per lo Capitolo 13. della Regia Prammatica edita per l' Illustre Conte di Lemos nostro Predecessore a' 3. Novembre del 1611. sia stato sopra di ciò in qualche parte provveduto, ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Proibiamo espressamente, che „ quando un Giudice una volta, in „ qualsivoglia modo ricusato, sta „ fatto il decreto, che non intervenga, non possa più intervenire in „ tutte le cause, tanto presenti, quanto future del ricusante, ancorchè „ vi sia il consenso di una, o di „ tutte due le parti, non ostante qualsivoglia dispensa, ordine, Prammatica, osservanza, che vi fosse „ in contrario; le quali vogliamo, che „ in questo caso non abbiano forza „ veruna; nè possa il detto Giudice „ ricusato intervenire più nelle cause „ suddette". Ed acciocchè il tutto sia noto, e non si possa allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, che la presente Prammatica si pubblichi per gli luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e dove risieggono le Regie Udienze Provinciali, e s' affigga copia di essa *in valvis* de' Regj Tribunali. *Datum Neapoli in Regio Palatio, die 30. Octobris 1652. El Conde, y de Villamediana. Vidit Zufia Reg. Vidit Capyc. Latro Reg. Vidit Garcia Reg. Stephanus de Giorno Regius a mandatis Scriba.*

Est prag. 18. supra.

Die 30. Oct. 1652. El Conde, y de Villamediana.

PRAMMATICA XXVIII.

Variae ordinationes pro corrigendis abusibus litigantiū circa Officialium recusationem.

CAROLVS DEI GRATIA REX etc. *Don Franciscus de Benavides, de Avila, et Corella, Comes Sancti Stephani, et Concentaniae, et Risci; Marchio Navarum, et Solerae; Generalis Militum, Moderatur in Regno, et Episcopatu Gienensi; ibidemque Regiarum Arcium Praefectus; Primus, ac perpetuus Civitatis Abulensis in Militia Signifer; unus ex tredecim Equestris Ordinis Sancti Jacobi, et Commendator Montis Regalis; et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis.* Benchè dagl' Illustri Vicerè nostri predecessori, conosciuto l' abuso, col quale i litiganti ritorceuano l'eccezione legale della recusazione de' Giudici, in pregiudizio della giustizia, fossero state fatte differenti Prammatiche à fine di rimuouere tali inconuenienti; con tutto ciò valendosi la malizia vmana delle armi stesse destinate al presidio della ragione, e dell' onesto, si è inoltrata in questi vltimi tempi ad intentare, che le leggi medesime seruano per istromento della propria iniquità, valendosi di varie opinioni de' Dottori, che applicando alle volte più à compiacere alle parti interessate, che alla verità, le danno interpetrazioni contrarie, ed opposte direttamente al fine, per il qual furono stabilita; Per il che si è introdotta coll' inosservanza, ed impropria interpetrazione delle dette Prammatiche, quasi vna totale distruzione delle medesime, restando sommamente pregiudicato il bene publico negli abusi pratticati in questa materia.

E volendo Noi, come siamo tenuti, dare la prouidenza conueniente per estipargli, fatta sopra di ciò la più at-

Susp'ciones per rescriptum tollantur; causa suspicionis in Tribunalibus judicetur.

attenta, e matura riflessione, col voto, e parere del Regio Collateral Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, secondo il tenor della quale vogliamo che si abbiano da oggi auanti indispensabilmente à determinare le recusazioni de' Giudici.

Confirmiamo in primo luogo tutte le Prammatiche sin' ora emanate, di ordine degl' Illustri Vice Re nostri predecessori (in quanto però non contradicano alla presente, ò non vengano in questa riuocate) e vogliamo, che si abbiano da osseruare inuiolabilmente, nè possa pretendersi di non osseruare, ò non stare in vso, dichiarando, che la contrauenzione di esse, e della presente, debba seruire di carico a' Ministri trasgressori nelle Reali Visite, e nel Sindicato respettiuamente.

Vogliamo però, che le sospezzioni non possano riceuersi, se non saranno proposte da' principali litiganti, ò loro Proccuratori, che abbiano lo speciale mandato, ed i Capi debbano sottoscriuersi dall' Auuocato, che porta il peso della causa principale, dichiarando, che questo s' intende per quello, che attualmente le stà difendendo, e non altri, ancorchè fosse Auuocato collega, escluso anche quello, che assistendo à chi porta il peso, auesse anche parlato in Ruota, ò pure auesse ordine nostro, ò de' Ministri, di assumerne il patrocinio.

Che lo stabilito nelle Prammatiche circa l' incidenti, e diffinitiui decreti nelle cause di sospezioni, si osserui puntualmente negli decreti incidenti, che possono, come quelli, che non possono ripararsi negli diffinitiui, non ostante qualsiuoglia osseruanza, ò giudicatura in contrario.

Che tutte le Regie Prammatiche promulgate in materia de sospezioni, si osseruino anche nelle Regie Giunte, e ne' casi de recusazione de' Ministri particolari, come sono il Consultore del Cappellano Maggiore, Consultori Regij del Tribunale della Fabrica, e di tutti quegli, che sono di gremio de' Tribunali Collegiati.

E perchè le determinazioni fatte da dette Regie Prammatiche, su 'l tempo, nel quale deuono proponersi, e proseguirsi le sospezzioni, si sono rese inutili, e frustatorie, col preteesto della notorietà di esse, pretendendo, che per tale circostanza non siano comprese nelle loro disposizioni. Abolendo noi ogni opinione di Dottore in questo articolo, e togliendo la forza alle giudicature, che sopra di ciò fossero seguite, acciò non possano allegarsi in casi simili, nè seruire di legge, stile, ò osseruanza. Dichiaramo, ed ordinamo espressamente, che si comprendano in esse tutte le cause di ricusazione, così notorie, tanto di fatto, quanto di legge, addicando per tal' effetto a' Capi de' Tribunali la potestà di commettere, ed à Ministri di giudicare, anche se per Noi si ordinasse il contrario, se però espressamente non venisse derogato alla presente Prammatica, et ordiniamo a' Segretarij de' Tribunali, che non portino à spedire tali cause, sotto le pene di sospenzione de' loro Offizj, ed altre à Noi riseruate.

Limitiamo però questa determinazione, quando la sospezzione nascesse da causa di essere stato il Ministro Auuocato nella lite, che si controuerte, e questo costasse per scritture publiche, e chiare, in modo che non ammetta controuersia, ò disputa alcuna. Come pure quando la causa fosse di consanguinità, ò affinità con le parti litiganti, e fuori di questi casi debba inuiolabilmente osseruarsi il dispo-

sposto, come di sopra.

E perchè non si troua apertamente determinato il grado sin doue deue stendersi la sospezzione in materia di parentela. Ci hà parso di farlo in virtù della presente Prammatica, con la quale vogliamo, ed ordiniamo, che debba intendersi sino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità inclusiuè, computandosi questo secondo le leggi Canoniche.

Ancorchè la Prammatica fatta à 30. Ottobre 1652. ch' è la XXVII. *nel titolo de suspicionibus Officialium*, nella quale fù disposto, che il Giudice in vna causa sospetto resti tale in tutte le altre del Ricusante, auesse auuto per vno de suoi fini, il rimuouere la facilità delle ricusazioni, gli effetti hanno dimostrato non solo non essersi ciò conseguito, mà risultato tutto l'opposto, perchè quella legge per la malizia de litiganti hà seruito solo di seminario di nuoue liti, e di artefìcio alle parti, di affettarne molte altre, per conseguire il proprio intento, inuiluppandone di tal maniera, la spedizione, che la giustizia ne rimane sommamente pregiudicata.

E considerando noi non esser nuouo appresso de' più antichi, e discreti legislatori prendendo il motiuo dalla sperienza maestra delle cose, il riuocare le leggi fatte, quando hanno veduto non conseguirsi per esse il fine, per il quale furono stabilite. Ci hà parso di sospendere, anzi abolire la Prammatica riferita, come con la presente facciamo, volendo, che il contenuto in essa rimanga nella disposizione della legge commune, e si come staua prima della sua promulgazione.

Il non proponersi poi le sospezzioni, in conformità delle leggi municipali di questo Regno, hà prodotto infiniti inconuenienti. Onde tenendo Noi presente il contenuto negli Reali ordini, e la precisione di essi, particolarmente in quegli spediti à 12. di Luglio 1606., à 17. di Luglio 1618., enunciati nella *Prammatica 16. e 17. sotto il titolo de suspicionibus Officialium*, come pure quegli, che per risulta della Real visita furono dati à 24. Decembre 1644. publicati, ed eseguiti dall' Illust. Conte di Castrillo Vice Rè, ed anche gl' altri di 5. Agosto 1646. diretti pure dalla Maestà Sua à tutti i Tribunali, regolandoci Noi con la disposizione di essi, ci hà parso di ordinare, come con la presente facciamo, che non si ammetta, nè riceua ordine, per il quale si dichiari per sospetto Ministro alcuno, anche se da Noi fosse ordinato per viglietto di Scrittorio, essendo questo stato espressamente proibito nelle dette Reali disposizioni, anzi dalle medesime annullati tutti quegli, che in tal forma si facessero. E però vogliamo, che le recusazioni si debbano proporre negli Tribunali, à quali tocca, e negli casi à Noi riseruati in virtù di detti Reali ordini, debbiano spedirsi, secondo il tenore in essi prescritto, proibendo, ed abolendo ogni stile sin ora forsi practicato, di farsi per decreto sciolto del Collaterale, benchè in esso si dicesse *ex causis*. Ordiniamo in oltre à tutti i Ministri, che facendosi altrimente non si possano, nè debbano astenere dal giudicare, e se ciò seguisse, dichiariamo che i decreti, ò sentenze da proferirsi, senza il loro interuento, à fauore di quello, che habbia ottenuto la ricusazione in tal forma proibita da Sua Maestà, restino nulle, et inualide, come se fossero contro espresso caso di legge, quale nullità possa proponersi in ogni tempo, non ostante quello delle Prammatiche

matiche, ò leggi prefisso, per dire di nullità, ed à rispetto de' viglietti spediti sino al dì della pubblicazione della presente, vogliamo, che si esequiscano solamente à beneficio delle persone nominate in detti viglietti, e di quelle a rispetto delle quali auessero auuto già il loro effetto consumato, senza che possano stendersi, ò ampliarsi ad altre, sotto qualsiuoglia pretesto, ò motiuo, anche di identità, ò maggioranza di ragione.

Per quelle ricusazioni poi, che per esecutione degli citati ordini Reali, deuono proponersi nel Regio Collateral Consiglio, vogliamo, che non possano ammettersi senza il deposito stabilito dalle Regie Prammatiche, anzi ordiniamo, che questo debba essere dupplicato di quello, che nelle medesime viene disposto.

La propalazione del voto, benchè alle volte, e con le douute circonstanze, possa essere causa di ricusazione, non è però giusto ammetterla generalmente, e senza distinzione; laonde ordiniamo, che quella che nasce chiara, o interpetratiuamente nell' atto dell' informazione, che si dà a Ministri, de' meriti della causa, così in Ruota, come nelle loro case, non sia bastante motiuo per ricusargli, come pure quando si volesse indurre da relazioni, ò pareri, che quegli trasmettono a Noi di nostro ordine. Negli altri casi però fuori de' nominati, debba starsi alla disposizione della legge comune.

L' essersi data Parola Regia, come pure l' obligo, ò mandato fatto di non offendersi, vogliamo, che da sè solo non sia giusto motiuo di recusazione, mà si debbiano considerare, e discutere le cause, per le quali si sono date le suddette cautele, queste si abbiano da proporre nel termine stabilito dalle Reg. Prammatiche.

E acciò che sia noto a tutti il disposto in questa nostra Prammatica, ordiniamo, e comandiamo, che si publichi in questa Fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia ne' Regij Tribunali. *Datum Neap. die 2. Septembris 1689. El Conde de S. Estevan. Vidit Carrillo Reg. Vidit Gaeta Reg. Vidit Miroballus Reg. Vidit Soria Reg. Vidit Moles Reg. Vidit Iacca Reg. Dominicus Mastellonus Reg. à Mandatis Scriba. In Bann. 2. fol. 195. Toleto*. Pubblicata a dì 12. di Settembre *1689*.

Die 2. Sept. 1686. El Conde de S. Estevan.

Decreto del Presidente,

o sia

(*) PRAMMATICA XXIX.

Die 13. Octobris *1695*.

Viso rescripto Suae Excellentiae, per Sacrum Consilium provisum est quod, pro exsequutione regiarum pragmaticarum, recusationes omnes tam propositae, quam proponendae, in Sacro Regio Consilio, actitentur a Magnifico Secretario ejusdem; et nullo pacto Magistri Actorum se ingerant in illis actitandis, neque accipiant supplicationes, libellos, petitiones quovis modo conceptas, easque proponant Spectabili Domini Praesidi, etiamsi in eis petatur primum rescriptum quod ostendatur, sub poena nullit.tis actus, et ducatorum viginti quinque.

Confirmatur prag. 23. supra hoc tit.

Die 13. Oct. 1695.

PRAM-

PRAMMATICA XXX.

Pragmat. Sanctio anni 1689. restituitur et ad averruncandos abusus de Suspicionibus Officialium consulto providetur.

CAROLVS *Divina Favente Clementia Rom. Imp. semper Augustus, et Hispaniarum Rex* = *D. Aloysius Thomas Comes de Harrach, Eques insignis Ordinis Aurei Velleris, Intimus Consiliarius Status, et Conferentiae Firantiarum S. C., et Catholicae Majestatis, Senescalcus major haereditarius Provinciarum Austriae Inferioris, et Superioris, Marescallus, et Tribunus Militum Generalis Austriae Inferioris, et in praesenti Regno Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis, etc.* Conoscendosi sempre vie piu crescere ne i Tribunali di questa Fedelissima Città, e Regno l'abuso del rimedio legale della ricusazione de' Regii Ministri, introdotta dalle leggi per la giusta, e necessaria difesa de' litiganti, e per la retta amministrazione della giustizia, che per lo più si vede adoperato in contrario, per ritardamento de' negozj, con positiva offesa della giustizia, e del decoro de' Magistrati; E che quantunque da nostri Predecessori, e specialmente dall' Ill. Conte di S. Stefano colla Prammatica de'2. Settembre dell'anno *1689.* si fusse con accordo di questo Supremo Collaterale Consiglio procurato dare tutte le provvidenze più opportune per rimediare a tale abuso sì pernicioso, e che da S. M. C. (che DIO guardi) fusse stata incaricata l'indispensabile osservanza della Prammatica sudetta con sue Carte Regali de' *26.* Maggio 1710., e dell' anno 1711., con tutto ciò, o sia per malizia de' Litiganti, o per l'interpetrazioni date dagli Scrittori, e dalle sottigliezze degli Avvocati, o dalla facilità de' Giudici nel decidere, siansi anche le provvidenze date in detta Prammatica de' 2. di Settembre dell' anno *1689.* con tanto maturo consiglio, fatte divenir, o in gran parte inutili, ed inefficaci, o almeno litigiose, e dubie, e perciò caggione di nuovi litiggj, e maggiori dilazioni; Che perciò dal tempo, che da S.M. C. e C. (che DIO per sempre feliciti) ci ritroviamo destinati al governo di questo Regno, avendo riconosciuto colla sperienza, che per tal via giornalmente s'imbarazzi ne i Tribunali di questa Città, e Regno il disbrigo delle cause, con essere cresciuta l'audacia, e l'abuso, sino a proporsi contro l'aperte disposizioni delle leggi di questo Regno le ricuse, anche degl'intieri Tribunali, o di tal numero de' Ministri, che appena ne resti uno, acciò non possa darsi provvidenza alcuna, e resti per tal via impedito il corso della giustizia, e con ciò pregiudicata l'autorità del governo, e 'l decoro de' Magistrati, ci siamo veduti nell' obbligo di provvedere del rimedio opportuno; onde col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni tempore valitura*, colla quale rinovando la sudetta Prammatica de' 2. di Settembre dell' anno *1689.*, il di cui tenore quì va inserito, abbiamo provveduto non solo alla rigorosa osservanza della medesima, ma ancora al rilasciamento introdotto dell' ordinato in quella, colle interpetrazioni, e le questioni suscitate ad intelligenza della medesima, anche per via delle giudicature dopo, sino al presente nate, secondo il tenore della quale presente Prammatica vogliamo, che si abbiano indispensabilmente a determinare le ricusazioni de' Giudici da oggi avanti, come pure nelli casi, che si ritrovassero forse nel tempo della pubblicazione della presente pen-

pendenti, ed indecisi; ed il tenore della sopradetta Prammatica è il seguente.

Benchè dagl' Illustri Vice-Rè nostri Predecessori, conosciuto l' abuso, col quale i Litiganti ritorcevano l'eccezione legale della ricusazione de' Giudici in pregiudizio della giustizia, fossero state fatte differenti Prammatiche a fine di rimuovere tali inconvenienti; Con tutto ciò valendosi la malizia umana delle armi stesse destinate al presidio della ragione, e dell' honesto, si è inoltrata in questi ultimi tempi ad intentare, che le leggi medesime servano per istromento della propria iniquità, valendosi di varie opinioni di Dottori, che applicando alle volte più a compiacere alle Parti interessate, che alla verità, le danno interpetrazioni contrarie, ed opposte direttamente al fine, per lo quale furono stabilite; perlochè si è introdotta coll' inosservanza, ed impropria interpetrazione delle dette Prammatiche, quasi una totale distruzione delle medesime, restando sommamente pregiudicato il bene pubblico per gli abusi praticati in questa materia.

E volendo Noi, come siamo tenuti, dare la providenza conveniente per estirpargli, fatta sopra di ciò la più attenta, e matura riflessione, col voto, e parere del Regio Collaterale Conseglio, appresso di Noi assistente, abbiamo fatta la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*, secondo il tenore della quale vogliamo, che si abbiano indispensabilmente a determinare le ricusazioni de' Giudici da oggi avanti, come pure ne' casi si ritrovassero forse nel tempo della pubblicazione della presente, pendenti, ed indecisi.

I. Confirmiamo in primo luogo tutte le Prammatiche finora emanate di ordine degl' Illustri Vice-Rè nostri Predecessori (in quanto però non contradicono alla presente, o non vengano in questa rivocate), e vogliamo, che si abbiano da osservare inviolabilmente, nè possa pretendersi di non essere osservate, o non state in uso; dichiarando, che la controvenzione di esse, e della presente debbia servire di carico a' Ministri trasgressori nelle Reali visite, e nel Sindicato respettivamente.

Praeteritae Constitutiones de Suspicionibus Officialium restituuntur, si huic non adversentur.

II. Vogliamo perciò, che le sospezioni non possano riceversi, se non saranno proposte da' Principali Litiganti, o loro Procuratori, che abbiano speciale mandato, ed i capi debbiano sottoscriversi dall' Avvocato, che porta il peso della causa principale; Dichiarando, che questo s'intende per quello, che attualmente la stà difendendo, e non altri: ancorchè fosse Avvocato Collega: escluso anche quello, che assistendo a chi porta il peso, avesse anche parlato in Ruota: o pure avesse ordine nostro, o de' Ministri di assumere il patrocinio.

Suspiciones vel a litigantibus, vel Procuratore obsignentur; capita ab Advocato.

III. Che lo stabilito nelle Prammatiche circa gl' incidenti, e diffinitivi decreti nelle cause di sospezioni, si osservi puntualmente ne' decreti incidenti, che possono, come quelli, che non possano ripararsi ne' diffinitivi, non ostante qualsivoglia osservanza, o giudicatura in contrario.

Quid in decretis incidentibus.

IV. Che tutte le Regie Prammatiche promulgate in materia di sospezioni, si osservino anche nelle Regie Giunte, e ne' casi di ricusazione de' Ministri particolari, come sono il Consultore del Cappellano Maggiore, Consultori Regii del Tribunale della Fabbrica (al presente sospeso per quando forse per la Cesarea providenza venisse reimposto), e di tutti

In omnibus Tribunalibus pragmat. Sanctiones de Suspicionibus Officialium serventur.

Tribunal Fabricae suspensum.

ti quegli, che sono *de gremio* de'Tribunali Collegiati.

Interpretationis Prudentiũ, rasque judicatas in suspicionibus Officialium abrogantur.

V. E perchè le determinazioni fatte da dette Regie Prammatiche sul tempo, nel quale devono proporsi, e proseguirsi le sospezioni, si sono rese inutili, e frustatorie, col pretesto della notorietà di esse, pretendendo, che per tale circostanza non siano comprese nelle loro disposizioni; abolendo Noi ogni opinione di Dottore in questo articolo, e togliendo la forza alle giudicature, che sopra di ciò fossero seguite, acciocchè non possano allegarsi in casi simili, nè servire di legge, stile, o osservanza; dichiaramo, ed ordiniamo espressamente, che si comprendano in esse tutte le cause di recusazione, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, abdicando per tale effetto a' Capi de'Tribunali la potestà di commettere, ed a' Ministri di giudicare, anche se per Noi si ordinasse il contrario, se però espressamente non venisse derogato alla presente Prammatica; ed ordiniamo a' Segretarj de' Tribunali, che non portino a spedire tali cause sotto le pene di sospenzione de' loro officj, ed altre a Noi riservate.

Si Judex Advocatus in lite prius fuerit, si consanguineus, vel affinis litigantium.

VI. Limitiamo però questa determinazione, quando la sospezione nascesse da causa di essere stato Ministro Avvocato nella lite, che si controverte, e questo costasse per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna: come pure quando la causa fusse di consanguinità, o affinità con le parti litiganti; e fuori di questi casi debbia inviolabilmente osservarsi il disposto, come sopra.

Affinitas, et consanguinitas jure canonico ad tertium gradum computatur.

VII. E perchè non si ritrova apertamente determinato il grado fin dove deve stendersi la sospezione in materia di parentela, ci ha parso di farlo in virtù della presente Prammatica, con la quale vogliamo, ed ordiniamo, che debbia intendersi fino al terzo grado di consanguinità, e secondo di affinità inclusive, computandosi questo, secondo le leggi canoniche.

Semel suspectus Judex, in ceteris causis suspectus judicetur. Prag. 27 hoc tit. abrogatur, et ad jus comune causa redigatur.

VIII. Ancorchè la Prammatica fatta a 30. Ottobre 1652., che è la XXVII. nel titolo *de suspicionibus Officialium*, nella quale fu disposto, che il Giudice in una causa sospetto resti tale in tutte le altre del ricusante, avesse avuto per uno de' suoi fini il rimuovere la facilità delle ricusazioni, gli effetti hanno dimostrato non solo non essersi ciò conseguito, ma risultato tutto l' opposto; perchè quella legge, per malizia de' Litiganti, ha servito solo di seminario di nuove liti, e di artefìcio alle Parti di affettarne molte altre, per conseguire il proprio intento, inviluppandone di tal maniera la spedizione, che la giustizia ne rimane sommamente pregiudicata. E considerando Noi non essere nuovo appresso de' più antichi discreti Legislatori, prendendo il motivo dalla sperienza maestra delle cose, il rivocare le leggi fatte, quando hanno veduto non conseguirsi per esse il fine, per lo quale furono stabilite, ci ha parso di sospendere, anzi abolire la Prammatica riferita, come con la presente facciamo, volendo, che il contenuto in essa rimanga nella disposizione della legge comune: e siccome stava prima della sua promulgazione.

Suspiciones per rescriptum tolluntur: Causæ suspicionis in Tribunalibus judicatur.

IX. Il non proponersi poi le sospezioni in conformità delle leggi municipali di questo Regno ha prodotto infiniti inconvenienti. Onde tenendo Noi presente il contenuto ne' Reali ordini, e la precisione di essi, particolarmente in quegli spediti a

12.

22. di Luglio 1606., a 17. di Luglio 1618. enunciati nelle Prammatiche 16. e 17. sotto il titolo *de suspicionibus Officialium*, come pure quegli, che per risulta della Real visita furono dati a 24. Decembre 1644. pubblicati, ed eseguiti dall'Illustre Conte di Castrillo Vice-Rè, ed anche gli altri de 5. Agosto 1646. diretti pure dalla Maestà Sua a tutti i Tribunali: regolandoci Noi con la disposizione di essi, ci ha parso di ordinare, come con la presente facciamo, che non si ammetta, nè riceva ordine, per lo quale si dichiari per sospetto Ministro alcuno, anche se da Noi fosse ordinato per biglietto di scrittorio; essendo questo stato espressamente proibito nelle dette Reali disposizioni, anzi dalle medesime annullati tutti quegli, che in tal forma si facessero. E perciò vogliamo, che le ricusazioni si debbiano proporre ne' Tribunali, a quali tocca, e ne' casi a noi riservati in virtù di detti Reali ordini, debbiano spedirsi secondo il tenore in essi prescritto: proibendo, ed abolendo ogni stile fin'ora forse praticato, di farsi per decreto sciolto del Collaterale, benchè in esso si dicesse *ex causis*. Ordiniamo inoltre a tutti i Ministri, che facendosi altrimenti non si possano, nè debbiano astenere dal giudicare, e se ciò seguisse, dichiaramo, che i Decreti, e Sentenze da proferirsi, senza il loro intervento a favore di quello, che abbia ottenuto la ricusazione in tal forma proibita da Sua Maestà, restino nulle, ed invalide, come se fossero contro espresso caso di legge; quale nullità possa proporsi in ogni tempo, non ostante quello dalle Prammatiche, o Leggi prefisso, per dire di nullità: Ed a rispetto de' biglietti, spediti fino al dì della pubblicazione della presente vogliamo che si eseguono solamente a beneficio delle Persone nominate in detti biglietti, e di quelle, a rispetto delle quali avessero avuto già il loro effetto consumato, senza che possano stendersi, o ampliarsi ad altre sotto qualsivoglia pretesto, o motivo, anche d'indentità, o maggioranza di ragione.

Suspensiones proponantur, cum dupli summa depositi.

X. Per quelle ricusazioni poi, che per esecuzione de' citati ordini Reali devono proponersi nel Regio Collaterale Conseglio, vogliamo, che non possano ammettersi senza il deposito stabilito dalle Regie Prammatiche, anzi ordiniamo, che questo debbia essere duplicato di quello, che nelle medesime viene disposto.

Si Judex decretum ferendum protulerit; an suspectus dicatur.

XI. La propalazione del voto benchè alle volte, e con le dovute circostanze possa essere causa di recusazione, non è però giusto ammetterla generalmente, e senza distinzione; laonde ordiniamo, che nasce chiara, o interpretativamente nell'atto della informazione, che si dà a' Ministri de' meriti della causa così in Ruota, come nelle loro case, non sia bastante motivo per ricusargli, come pure quando si volesse indurre da relazioni, o pareri, che quegli trasmettono a Noi di nostro ordine; negli altri casi però fuori de' nominati debbia starsi alla disposizione della legge comune.

Si pacem fecerit Judex cum litem sub verbo regio, an causa suspicionis.

XII. L'essersi data parola Regia, come pure l'obligo, o mandato fatto di non offendersi, vogliamo, che se solo non sia giusto motivo di ricusazione, ma si debbiano considerare, e discutere le cause, per le quali si sono date le sudette cautele, e queste si abbiano da proporre nel termine stabilito dalle Regie Prammatiche.

Pragmaticae Sanctionis praecedentis interpretatio.

Ed acciò, che sia noto a tutti il disposto in questa nostra Prammatica,

ca, ordiniamo, e comandiamo, che si pubblichi in questa Fedelissima Città, e Regno, e se ne affigga copia ne' Regj Tribunali. *Datum Neap. die 2. mensis Septembris 1689. El Conde de S. Estevan. V. Carrillo R. V. Soria R. V. Gaeta R. V. Moles R. V. Miroballus R. V. Jacca R. Dominicus Mastellonus Regius a mandatis Scriba. In bannorum 2. fol. 195. Toleto.*

E perchè intorno al disposto nel §. 2. della riferita Prammatica, il quale comincia: Vogliamo perciò: quantunque si ordini, che le sospezioni non possano riceversi, se non saranno proposte da principali litiganti, o loro Procuratori, che abbiano lo speciale mandato, e li capi debbiano sottoscriversi dall' Avvocato, che porta il peso della causa principale, cioè quello che attualmente la stà difendendo, escludendo anche l' Avvocato Collega nella difesa, e che assista a colui, che ne porta il peso principale, escluso anche quello, che assistendo a chi porta il peso, avesse anche parlato in Ruota, ancorchè avesse ordine nostro, o del Supremo Conseglio Collaterale, o de' Ministri di assumere il patrocinio, con tutto ciò vediamo essersi reso quasichè in tutto inutile ed inefficace: Atteso,

I. Primieramente si è incontrato più volte il dubio circa la sufficienza del mandato, se basti il mandato semplice *ad ricusandum in genere*, o si ricerchi specialissimo *ad ricusandum* il tale Giudice nella tale causa.

II. Se sottoscrivendosi dal Procuratore col mandato sufficiente basti il deposito semplice, o si ricerchi il deposito duplicato nella stessa forma, che se fossero li capi sottoscritti dal Principale.

III. Ed in quanto al sottoscriversi dall' Avvocato, che porta il peso della causa principale si è introdotto l' abuso di far, che l' Avvocato, che porta il peso della causa principale, a tale effetto si astenga da tale peso, e si destini dalla parte altro, anche alle volte precedenti rescritti per Segretaria di Stato, e Guerra, o di Giustizia, o pure per Collaterale, costringendolo con mandati penali a tal difesa, dal qual si facciano li capi sottoscrivere, con che indirettamente si è resa elusoria la disposizione della Prammatica sudetta in tutte le sue parti di detto §. 2.; che perciò ordiniamo, e dichiaramo, che il mandato speciale del Procuratore s' intenda, che debba essere specialissimo *ad recusandum* nominatamente in tal Ministro nella tale causa, nè altrimente si possa ammettere; Inoltre, che in tal caso il deposito, debba essere duplicato, nello stesso modo, e forma, che venisse la ricusa proposta, e li capi sottoscritti dal Principale, e che sottoscrivendosi dall' Avvocato li capi, debba essere precisamente quello Avvocato, che porta il peso principale della causa, senza ammettersi tali sorrogazioni di altri in luogo di quello; E perchè può darsi il caso, che l' Avvocato, che porta il peso della causa principale, per sfuggire di proporre la ricusa del Ministro, realmente, e non per finzione, si scusi di non voler difendere il suo Principale nella causa della ricusa, e si contenti di lasciare la difesa della causa principale, nel quale caso restarebbe il Principale senza Avvocato, e senza difesa a poter proporre la ricusa, lo che nè pure deve permettersi, e permettendosi si darebbe luogo inevitabilmente alla frode; Perciò vogliamo, ed ordiniamo, che si ritrova Avvocato principale della causa, non possa in niun conto, e per

Advocatus capita suspicionis suo chirographo obsignet. Procurator recusationem.

per niun pretesto scusarsi dalla difesa della ricusazione, e sottoscrizione de' capi, quando siano onesti, e non apportino noja al Ministro, in forma, che ne sia riservata al Reg. Cons. la cognizione, nel quale caso solo possa scusarsi di quelli sottoscrivere, potendosi ciò fare dal Principale, o da suo speciale Procuratore, come di sopra, ma non già dalla difesa, co i termini della giustizia, e della onestà, senza ammettere scusa veruna.

Nel §. quinto, che comincia; E perchè le determinazioni; e nel §. sesto, che comincia; Limitiam, nelli quali si dichiara, che le Prammatiche circa il tempo, nel quale devono le ricusazioni proporsi, e proseguirsi, comprendano tutte le cause di ricusazioni, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, abdicando per tale effetto a' Capi de' Tribunali la potestà di commettere, ed a'Ministri di giudicare, anche se per Noi si ordinasse il contrario, se però espressamente non venisse derogato a quella Prammatica, ordinando a'Secretarj de' Tribunali, che non portino a spedire tali cause, sotto le pene di sospezione de'loro officj, ed altre a Noi riservate, eccetto quando la sospezione nascesse da causa, di essere stato il Ministro Avvocato nella lite, che si controverte, e questo costasse per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammettesse controversia, o disputa alcuna, come pure quando la causa fosse di consanguinità, o affinità colle parti litiganti, e che fuor di detti casi debba inviolabilmente osservarsi il disposto dalle Regie Prammatiche sul tempo nel quale devono proponersi, e proseguirsi le sospezioni.

Judex erit suspectus si Advocatus prius in causam fuerit, si documentis demonstretur.

Intorno a questi §§. sono nate maggiori le dispute, e le giudicature diverse, colle quali si è resa poco men che inutile la disposizione sudetta: Atteso.

I. Primieramente si è controvertito, che li suddetti termini prefissi a proponere, e proseguire le ricuse procedano nelle sospezioni, che nascano dalla legge, o solamente in quelle, che provengono *ab homine*, e se si comprenda in tale restringimento solamente quella ricusa, che ha bisogno di prove, e non già quella, che sia notoria, e non già bisognevole di alcuna prova estrinseca.

II. Si è disputato se oltre delle due cause della consanguinità, ed affinità, e patrocinio nella medema lite, apparente per pubblici documenti debba anche venire eccettuata da tal prescrizione di tempo la cognizione spirituale.

III. Se la stessa limitazione data alla causa del Patrocinio, corra anche in colui, che sia stato Arbitro, o nominato semplicemente per Arbitro.

IV. Se tal limitazione del non restringimento del tempo camini solamente, quando il Ministro sia stato Avvocato individualmente nella lite, che si controverte, ed in quella venghi ricusato, o comprenda ancora tutte le cause annesse, connesse, emergenti, e dipendenti da quella, in cui fu Avvocato.

V. Come se pure tal limitazione del tempo camini quando il Ministro siasi esaminato all' *expedit* di quel contratto, del quale sia principalmente la controversia.

VI. E' stato principalmente controvertito, se la suddetta limitazione abbia luogo, quando il figlio, o congionto del Ministro sino al terzo grado intervenga nella causa come Avvocato, o come Arbitro.

VII. Che se la sospezione occorra a pro-

a proponersi dal minore non capace di dolo, nè provisto di Tutore, o Curatore, compete al medemo la restituzione *in integrum adversus lapsum temporis*, non ostante, che per la Prammatica 18. §. 6. sia tolto al trascorso di tali tempi il rimedio della restituzione *in integrum*.

VIII. Che lo stesso militi non venir ristretta a tempo, se la sospezione si proponga dal Curatore della eredità jacente, perchè il tempo allora non corra, ancorchè fusse incominciato a correre in vita del Defonto, maggiormente in qualunque Curatore non inteso il giudizio.

IX. Che il tempo nel terzo comparente per il suo principale interesse presentaneo, fuor d'ogni presunzione di calunnia, corra dal giorno, ch' egli sia comparuto in giudizio.

X. Quando la ricusa si proponga per parte de' Principali assenti, ed ignoranti della lite, perchè il tempo s' intenda correre *a die sententiae*.

XI. Che il termine non comprenda il proponere nuovi capi dopo li quaranta giorni, pendente però la ricusa proposta legitimamente *infra legitima tempora*.

XII. Dopo la detta Prammatica fu anche dubitato, se il termine delli quaranta giorni corra nella sospezione risultante per cagione d' inimicizia capitale, ancora che nascesse da lite civile.

XIII. Si è interpetrato, che nè pure venga ristretta a termine veruno la sospezione, che nasce per ragione d' interesse proprio, che abbia nella causa il Ministro, e questo per via di necessaria comprenzione, atteso nel §. sesto, che comincia, Limitiamo, viene esclusa dalla prefinizione del tempo la causa dell' interesse, che v' abbia il consanguineo, o affine del Ministro, maggiormente debba intendersi compreso l' interesse proprio del medesimo Ministro.

XIV. Si è anche dubitato, se la ricusazione, che nasce, perchè il figlio del Ministro abbia ricevuto beneficio Ecclesiastico da uno de' litiganti, o per opera di quello, o altro officio, o carica, in virtù della Prammatica 5. e 15. *sub tit. de offic.*, *et quae his prohibentur*, venga ristretta a' termini di sopra prescritti nel doversi proponere, e proseguire.

Che perciò a fine di risecare tutte le controversie fin' ora suscitate, e qualsivogliano altre, che potranno in avvenire suscitarsi, intorno alla maggior parte delle quali parea bastantemente esservi provveduto col disposto in detti §§. 5. e 6. della sudetta Prammatica, di bel nuovo a maggior cautela dichiaramo, ed ordinamo espressamente, che nelle suddette limitazioni de termini a proponere, e proseguirsi le ricuse si comprendano, e s' intendano comprese tutte le cause di ricusazioni, così notorie, come non notorie, tanto di fatto, quanto di legge, così le sospezioni, che procedano *ab homine*, come tutte quelle, che nascono da leggi espresse, tanto quelle che han bisogno di prove, quanto quelle, che siano talmente notorie, che non abbiano bisogno di alcuna prova estrinseca; abolendo ogni opinione di Dottore, sù tai articoli, e togliendo la forza alle giudicature, che sopra di ciò fussero seguite, acciò non possano allegarsi in casi simili, nè servire di legge, stile, o osservanza, di sorte che per tutte s' osservi *ad unquem* quanto nel detto §. 6. viene disposto.

Terminus cujuscumque suspicionis proponendae.

Confermando però quanto nel detto §. 6. che comincia: Limitiamo, viene disposto, circa la limitazione di tai prescrizioni de' tempi a proporsi, e proseguir le ricuse, quando la so-

Judex suspectus.
Si Advocatus, vel Arbiter in causa fuerit, et sententiam tulerit: si consanguineus, vel

affinis: si filius vel affinis Advocatus sit parti, si testis: vel capitalis inimicitiae intercesserint.

sospezione nascesse da causa di essere stato il Ministro Avvocato nella lite, che si controverte, questo costasse per scritture publiche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna: come pure, quando la causa fusse di consanguinità, o affinità colle parti litiganti, con espressa dichiarazione, che sotto la medesima limitazione di non comprendersi nelle dette prescrizioni de' tempi a proporre, o proseguire le ricuse, per causa di essere stato il Ministro Arbitro in quella causa, purchè sia divenuto a publicazione di voto, non già per esser stato semplicemente nominato, ancorchè avesse proceduto ad atti, che non contengono publicazione di voto, nel qual caso non debba la ricusa ammettersi; così parimente la ricusa per essere il figlio, o congionto del Ministro sino al terzo grado, Avvocato di uno de' Litiganti; così ancora le ricuse, per essersi esaminato il Ministro all' *expedit* di quel contratto, sù di cui la controversia principale venga a cadere della sossistenza, o insossistenza di quello, ancora la ricusa nascente da interesse proprio, certo, e presentaneo, che abbia il Ministro nella causa, o da inimicizia capitale attuale del Ministro con uno de' Litiganti; e per contrario non s' intendano in detta limitazione comprese, ma espressamente soggette alla prefizione de' tempi a proporre, e proseguire le ricuse giusta il prescritto in detto §. 5., qualunque altra ricusa, contro il Giudice si proponga, o a titolo di essere stato Avvocato nella lite, che si controverte, senza ciò mostrarsi per scritture pubbliche, e chiare, in modo, che ammetta controversia, o disputa alcuna; e perchè per le cause annesse, ed emergenti, e dipendenti da quelle, in cui fu Avvocato, è rimasto il dubio, se con detta Prammatica dell' anno 1689. venga affatto escluso di potersi il Giudice ricusare, o pure venga tal specie di ricusa solamente esclusa dalla limitazione di detto §. 6. di non stare soggetta a i termini prescritti, ma possa validamente proporsi, e proseguirsi, fra i detti termini, perciò a fine di togliere anche tale controversia, dichiaramo, che sempre, e quando il Ministro sia stato Avvocato in una causa, ma l' articolo, che poi corra a trattarsi circa la medesima causa sia altro da quello, in cui abbia patrocinato, possa in quello intervenire, abbia luogo la ricusazione, volendo, che si richiegga, che per militare la ricusa, che sia la stessa causa numero *et individualiter*, in cui o il medemo sia l' articolo, o la stessa sia la ragione di giudicare di quella, in cui abbia patrocinato.

Filius, vel affinis si Advocatus documentis demonstratur.

Così parimente dichiaramo, che non venghi compresa in detta limitazione nel §. 6. la ricusa a titolo di essere il figlio, o congionto del Ministro sin al terzo grado, Avvocato di uno de' litiganti, quando ciò non si dimostri presentemente con scritture pubbliche, e chiare, modo, che non ammetta controversia, o disputa alcuna, ma necessiti di prova estrinseca, nel quale caso debba pur tale ricusa venire ristretta a i termini sopradetti, giusta il prescritto in detto §. 5., così parimente le ricuse per l' interesse *impromptu* per scritture pubbliche, e chiare, in modo che non ammetta controversia, o disputa alcuna, in tale caso s' intenda solamente non soggetta a i termini prescritti del proporre, o proseguire, non già quando abbia bisogno di prova estrinseca, nel quale caso anche s' intenda la ricusa soggetta a i termini sudetti; parimente la ricus per co-

cognazione spirituale s' intenda sempre a detti termini ristretta, nè compresa nella limitazione del §. *6.*; come ancora venga a detti termini ristretta la ricusa nascente, perchè il figlio del Ministro abbia ricevuto beneficio Ecclesiastico da uno de' Litiganti, o per opera di quello, altro Officio, o carica; così ancora fuori de' casi, come di sopra spiegati, in ogni altro debba inviolabilmente osservarsi il detto §. quinto senza ammettersi interpetrazione, o spiegazione alcuna, ancorchè nascente dalla medesima, o da maggior ragione, o che si riputasse doversi per necessaria comprenzione includere.

Al §. 7. che comincia: E perchè, col quale stà determinato il grado, fin dove deve estendersi la sospezione per cagione di parentela, cioè il terzo grado di consanguinità, e secondo d' affinità *inclusive*, computandosi secondo le leggi canoniche, sono anche insorti dopo di detta Prammatica varj dubj.

I. Se tale limitazione de' gradi s' intenda solamente quando si voglia proponere la sospezione per tale capo fuori del tempo delli quaranta giorni, e che proponendosi fra il termine di quaranta giorni non s' intenda a tai gradi ristretta, ma si debba stendere a tutti i congionti, a' quali s' estenda la ragione della successione *ab inteſtato*.

Ma perchè nè la lettura, nè la mente di detta Prammatica, sostiene una tale interpetrazione, mentre con quella espressamente si dichiara, e si limita il grando, sino al quale tai sospenzioni si estendono, per escludere quelle, che si proponessero per ulterior grado di congiunzione, di consanguinità, o affinità; perciò confermando il disposto in detta Prammatica del sudetto §. E perchè, dichiaramo nulla, ed insossistente l' interpetrazione suddetta, e che fuori de' gradi suddetti non si riceva ricusa per caso di consanguinità, o affinità.

II. Viene anche posto il dubbio se basti a proporre la ricusa, la consanguinità nel quarto grado mischiata col terzo, e respettivamente nella affinità il secondo mischiato col terzo.

E perchè dallo spiegarsi in detto §. il doversi computar li gradi secondo le leggi Canoniche, par che bastantemente questo dubbio resti deciso, mentre numerando le leggi Canoniche li gradi della consanguinità, respettivamente dalla distanza del più rimoto dal comune stipite, la congiunzione di terzo grado mischiata col quarto, e nella affinità del secondo mischiato col terzo, viene chiaramente ad essere non già di terzo, ma di quarto grado, e così nella affinità sarebbe di terzo non di secondo, e perciò oltre del grado prescritto dalla Prammatica, per tale effetto a maggior cautela, e non altrimenti si dichiara, che il terzo grado di consanguinità mischiato col quarto, non sia sufficiente a potere ricusare il Giudice, così anche per l' affinità, il secondo mischiato col terzo di consanguinità, che l' affinità partorisce sarebbe terzo grado di affinità, e non secondo. Restando per le ricuse, per cagione d' inimicizia, ferma la comparazione de' gradi di consanguinità, ed affinità secondo lo stabilito nelle Prammatiche precedenti.

Ultra consanguinitatis, vel affinitatis terminos, quando dicatur.

Rinovando espressamente a maggior cautela il disposto nel §. 21. della Prammatica 18. sotto il titolo *ſuſpicionibus offic.*, che nelle pruove, che si avranno da fare in dette cause di recusazione, non si ammettano, nè si ricevano fedi private, ancorchè autentiche di qualsivoglia Persona in qualunque dignità costituita, ma le Persone

sone de testimonj si debbano essaminare *formiter* con giuramento.

Ed affinchè venghi a notizia di tutti, locchè si è stabilito nella presente Prammatica, ordiniamo, e comandiamo, che la medesima coll' intiero suo tenore, oltre di doversi pubblicare nelli luoghi soliti, e consueti di questa Illustre, e Fedelissima Città, se ne abbiano ancora ad affiggersene ne' Regj Tribunali di questa Città le copie. *Datum Neapoli in Regio Palatio die 30. mensis Aprilis 1731. Luys Conte de Harrach. Vidit Mazzaccara Reg. Vidit Giovene Reg. Vid. Ventura Reg. Vid. Ulloa Reg. Vid. Pisacane Reg. Vid. Castelli Reg. D. Nicolaus Fraggianni a Sec. Mastellonus. Prammatica, ut supra.* Pubblicata a dì 23. di Decembre 1731.

Die 30. April. 1731. Luys Conde de Harrach.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXI.

CAROLO BORBONIO Rege. Advocati Fisci ex duplici tantum capite recusari possunt, vel ex Inimicitia capitali, vel ex eo, quod in teresset personae Advocati Fisci.

Teniendo el Rey entendido que por el Tribunal de la Camara de la Sumaria y por el Presidente de la misma Don Carlos-Onofrio Buglio, precedente instancia del Principe de Francavila, y por puro desahogo de sus privadas passiones, se haya pasado à dar por sospechoso en todas sus causas à Don Damian Romano Abogano Fiscal de la Audiencia de Leche, notificandosele tal orden en medio de una publica calle con carta abierta del dicho Presidente entregada à las partes, las quales pretendian provocar la modestia del dicho Ministro en notificarle una orden en publico, despues de haverla antes manifestada à toda la Ciudad: quando por inconcussa disposicion de ley nò se pueden alegar por sospechosos los Abogados Fiscales sì nò en dos casos ò de tener el Ministro enemistad capital con quien le alega por sospechoso, ò quando en la causa del Fisco và unido el interes de la propria ropa del Ministro; ademas de nò ser la Camara de la Sumaria Juez competente para reconocer las causas de rehusaciones, que se dan à los Ministros de las Regias Audiencias: siendo el dicho Tribunal unicamente instituido para juzgar las dependencias concernientes al Real Patrimonio, sin poder proceder en otros si nò es en aquallas, en las quales el Fisco del mismo Patrimonio es actor, ò reo, ò actor laudato; conociendose en la dicha carta del Presidente un equivoco de palabras, que son de nò deberse el dicho Abogado Fiscal ingerir en la dependencia que sigue el Principe con la Universidad de Casalnuovo. sin expecificar en que consista la dicha dependencia; anadiendose à esto que, siendo casi siempre las suspeciones en desahogo de privada venganca, nò se pueden proponer, si no despues de passado el terminò de quarenta dias que un Ministro haya empezado à proceder en alguna causa; haviendose tambien passado un tal auto de suspecion à executarlo contra lo dispuesto por las leyes del Reyno, y contra la forma de la dicha inconcussa pratica de los Tribunales, de que, proponiendose capos de suspecion contra un Ministro, ò se han rechacado, ò, si se han admitido, ha sido solito dezirse: *Ostendantur capita*, y se han originalmente embiado al mismo Ministro, para que pudiesse responder, y dar sus descargos. Y finalmente que, debiendose alegar à un Ministro por sospechoso, se devia alegar en el mismo Tribunal, donde preside, y nò en otro, segun se pratica en esta

Ca-

Capital : nò pudiendose alegar por sospechoso un Ministro de Vicaria en el Sacro Consejo, ni un Consejero en la Camara de Santa Clara. Me manda Su Magestad dezir por medio de V. S. al Tribunal de la Camara de la Sumaria diga por qual motivo ha procedido à mandar al Abogado Fiscal de la Audiencia de Leche que nò se ingiera en todas las causas, donde tenga interes el Principe de Francavila, representandolo por esta via, à fin que Su Magestad pueda resolver lo conveniente. Dios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 26. de Julio de 1741. Don Juan Brancacho. Senor Don Luys Paternò Logarteniente de la Sumaria.*

Die 26. Julio 1741. D. Juan Brancacho.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXII.

Eodem Rege. Innovatur pragmat. 7 de Suspicionibus, non obstante desuetudine ejusdem. Vide h. t. prag. 8.

INformato il Re nostro Signore che nella causa pendente nel Consiglio tra il Duca di Popoli, il Marchese di Santeramo, il Monte della Misericordia, e il Principe di Avellino, si fece scrupolo il Consigliere Ulloa d'intervenire, perchè D. Pietro Ulloa suo nipote *ex fratre* era Avvocato del Principe di Avellino; e che, essendosi esaminato questo scrupolo, fu decretato che non dovesse aver luogo, col motivo che, quantunque nella prammatica 7. *De Suspicionibus Officialium* sia stabilito che li Giudici non debbono votare nelle cause non solo di cui li di loro congiunti sono Avvocati de' medesimi litiganti, ma ben anche nelle altre di loro cause; nulla però di manco non si sia mai osservato il disposto della premenziotata prammatica. Ha ordinato che si osservi la prammatica 7. *De Suspicionibus*, la quale non è stata dalla Sovranità espressamente abrogata. Di ordine sovrano prevengo a V.S. Illustr. questo sovrano comando, a fin che disponga che il Consiglio lo esegua. *Portici a' 21. di Giugno del 1755. Il Marchese Tanucci. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 21. Junii 1755. Il Marchese Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIII.

Eodem Rege. Consiliarius qui administrationi alicujus praeest, suspectus est in causis ejusdem.

DAlla consulta del Consiglio del dì 29. dello andato Maggio il Re ha sentito che il Consigliere D. Francesco Carfora si abbia fatto lo scrupolo d'intervenire non solo nella decisione dello scrupolo, che si ha fatto il Consigliere Marchese Ulloa nella causa tra la Università di Pietraroja, e la Università di Morcone e Cerreto, per causa dello interesse, che ha nella causa il Principe di Colobrano possessore di Morcone, ma ancora in tutte le cause del detto Principe, e specialmente in quella, che ha colla Università di Morcone; poichè esso Consigliere Carfora è stato destinato Consigliere del detto Principe di Colobrano. In seguito mi comanda Sua Maestà dire a V. S. Illustrissima, e al Consiglio, che dee aver luogo lo scrupolo del Consigliere Carfora, e non dee intervenire nella causa dello scrupolo del Consigliere Marchese Ulloa, nè nelle altre, dove ha interesse il Principe di Colobrano: poichè si dee riputare come parte interessata, essendo esso Consigliere Carfora destinato Consigliere del sudetto Principe di Colobrano. *Portici a' 13. di Giugno del 1758. Bernardo Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio.*

Die 13. Junii 1758. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXIV.

FERDINANDO IV. Rege. Recusationes Scribarum cum jurejurando valent.

HO fatto presente al Re la consulta del Consiglio delli due del corrente, in cui si da conto di non essersi rimosso lo Scrivano Gaetano Angarano, allegato con giuramento per sospetto dal Barone D. Domenico di Risi, perchè non si osserva più la prammatica, per li motivi, che si espressano. In seguito mi comanda Sua Maestà dire a V.S. Illustrissima, e al Consiglio, che non approva la desuetudine della prammatica, e vuole che si osservi, obbligandosi il litigante a dare il giuramento a tenore della medesima; e, non dandosi, non si abbia conto della sospezione. *Palazzo a' 12. di Maggio del 1760. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 12. Maii 1760. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXV.

Eodem Rege. Recusationes judicentur a tribus saltem Judicibus.

IN risposta della relazione di V.S. Illustrissima de' 23. del corrente, con cui ha implorato l'oracolo del Re sul dubbio insorto, se col numero di due Ministri, ciò è di un Uditore, e dello Avvocato Fiscale, possa procedersi da cotesto Tribunale nella causa della ricusazione di cotesto Capo di Ruota Panari, e di cotesto Uditore D. Nicola Piccioli, proposta da D. Francesco Dattilo nella causa della nuova elezione de'Governanti del Ceto Nobile di cotesta Città. Sua Maestà mi comanda rescrivere a V. S. Illustrissima essere sua Regal volontà e mente che le cennate ricusazioni si decidano dal numero di tre votanti, non essendo opportuno il numero di due soli Ministri nel votarsi le cause. Vuole però la Maestà Sua che V. S. Illustrissima faccia trattare la riferita causa con li detti due Ministri, collo Uditore, e Fiscale, e collo Avvocato de' Poveri; e, qualora questo sia sospetto, col Governatore e Giudice di cotesta sudetta Città; e quando anche costui sia sospetto, con uno degli Avvocati di costì, a tenore della regale costituzione del 1738. E così eseguirà V. S. Illustrissima. *Napoli a' 26. di Giugno del 1762. Carlo Demarco. Signor Preside di Cosenza.*

Die 26. Junii 1762. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVI.

Eodem Rege. Ubi tres tantum sint Judices, qui recusationem judicant, uniformes esse debent.

ESsendo ricorsi al Re il Conte di Conversano, il Marchese Tripuzzi, e D. Carlo Acquaviva, esponendo che, avendo dato per sospetto il Consigliere Capecelatro nella ricusa del Consigliere D. Giovanni Pallante, per la nota causa col Principe della Rocca, è stata la sospezione rigettata e liberato al Fisco il deposito, contro le leggi e la pratica: essendosi da uno delli tre votanti discrepato. La Maestà Sua in vista mi comanda rescrivere a V. S. Illustrissima e al Consiglio che vuole che nelle sospezioni, che si danno in Consiglio, se accada che sieno tre li votanti, debbano essere tutti uniformi; e in conseguenza mi comanda che si tratti *ex integro* la sospezione allegata contro il Consigliere Capecelatro,

Pa-

Die 16. Julii 1767. Carlo Demarco.

Palazzo a' 16. di Luglio del 1767. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVII.

Eodem Rege. Si in decidenda recusatione aliquis ex Judicibus causam propriam habeat decidendam a Judice recusato, abstinere se debet. Regula est, ut qui prior est tempore in judicando, continuet: qui secundus se abstineat.

Avendo esposto al Re gli eredi pupilli del fu D. Alessio Panza, che essendo creditore il detto fu D. Alessio del patrimonio di D. Gennaro Russo, fu dal Consiglio condannato esso patrimonio alla sodisfazione in beneficio di essi eredi; ma il Consigliere Principe Dentice anche creditore di detto patrimonio fece dal Curatore del medesimo produrre alcuni capi di nullità contro la sentenza, e supplicare la Maestà Sua per aggiunti nella discussione di tali nullità, che non gli furono accordati; soggiungendo che lo stesso Consigliere Dentice abbia dopo ciò procurato che il Consigliere Mauri votante in detta causa si avesse fatto lo scrupolo di non potervi intervenire, perchè il Consigliere Dentice era votante di una causa, che esso Marchese ha col Principe di S. Angelo Imperiale; e, che trattatosi tale scrupolo nella Ruota del Consigliere de Fiore, fu deciso non militare, e il Marchese Mauri intervenisse nella causa; con tutto ciò, quando dovè trattarsi, seppero che Sua Maestà avea ordinato che il Marchese Mauri non dovesse intervenire nella causa di essi ricorrenti col Consigliere Dentice, e che questi per contrario dovesse intervenire nella causa del Marchese Mauri; donde sia seguito che abbia il Consigliere Dentice ottenuti per aggiunti nella sua causa li Consiglieri Paoletti, e Mauri. La Maestà Sua informato sopra tutto ciò, e particularmente come furono dati li Ministri aggiunti, confermando la sua precedente sovrana risoluzione de' 11. del decorso Maggio, vuole che il Consigliere Dentice più antico Giudice della causa del Consigliere Mauri col Principe di S. Angelo Imperiale continui nella medesima; e che il Consigliere Marchese Mauri, come nuovo Giudice nella causa del Consigliere Dentice con gli eredi di D. Alessio Panza, si astenga da giudicare in quella. E, per togliersi in avvenire ogni dubbio su tale assunto, è venuta Sua Maestà in risolvere per punto generale, che qualora avvenga simile caso, si osservi lo stile e osservanza del Consiglio, ciò è di fare continuare il Giudice più antico, e astenersi l'altro divenuto dopo tale nella causa del primo. E mi ha comandato partecipare a V. S. Illustrissima queste sue sovrane determinazioni, a fin che disponga che rimangano in tutte le sue parti eseguite, facendone inteso chiunque convenga. *Palazzo a' 15. di Settembre del 1769. Carlo Demarco. Signor Presidente del Consiglio.*

Die 15. Sept. 1769. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXXVIII.

Eodem Rege. In causis criminalibus absentes rei recusare non possunt inquisitores, neque praesentes nisi ex justa causa. In defensionibus tamen apud alium scribam causae tractentur.

Avendo li Fiscali di Vicaria domandato farsi esattamente osservare l'antica pratica di non sentirsi li rei nè assenti, nè presenti, durante lo informativo fiscale, specialmente contro lo abuso introdotto di ammettersi le ricuse contro gli Scrivani incaricati delle informazioni fiscali senza causa ragionata, ma solo col giuramento per parte del reo as-

assente , o presente . Cotesta Regal Camera , dopo esaminato questo punto di disciplina , ha proposto ordinarsi alla Gran Corte che li rei assenti a tenore delle leggi , e della costante pratica non meritano essere intesi , specialmente quando allegano sospetto lo Scrivano , a cui trovasi commessa la informazione de' di loro delitti . E rispetto alli rei presenti , che non basta allegarsi da essi con giuramento sospetti gli Scrivani , non essendovi legge nel Regno , che ciò prescriva , ma secondo l'antica pratica debbano li Giudici esaminare se sieno sussistenti li motivi dell'allegata sospezione , inteso il Fiscale . Con che però , quando anche non si credono sussistenti li motivi di sospezione contro lo Scrivano incaricato della informazione , lo esame a difesa debbe commettersi ad altro Scrivano . Ed essendosi il Re uniformato , mi ha comandato rescrivere alle Signorie Vostre Illustrissime che nel rimettere il borro degli ordini , che propongono darsi per la sospezione de' Ministri , formino un paragrafo relativo a questo assunto . *Palazzo a' 27. di Agosto del 1774. Carlo Demarco . Signori Presidente e Consiglieri della Regal Camera .*

Die 27. Aug. 1774. Carlo Demarco.

PRAMMATICA XXXIX.

Eodem Rege . Interdicuntur suspiciones Officialium tum in huius Civitatis Tribunalibus, quam in Regiis Provincialibus Audientiis constitutorum adversus judicia criminalia.

LA prudenza della primiera , e della posteriore legislazione Romana fu addetta , ed applicata non solo alla investigazione del vero in tutti li giudizj , ma ben anche alla sollecita loro spedizione , acciò per lo dilungamento , e procrastinazione de' medesimi , non rimanessero li Litigatori defatigati ; ed indi o per lo tedio delle lunghe liti , o per l'impotenza di proseguirle , l'altrui diritto fosse oppresso , e conculcato. Quindi tra gli altri mezzi , ch'ella seppe pensare , a fine di evitarne le dilazioni, uno fu quello di vietar la ricusazione de' Giudici , e de' Magistrati ordinarj , e specialmente di quelli , li quali seco aveano la giurisdizione ed impero : permettendo soltanto la ricusa de' Giudici dati , o sieno Delegati , e li quali la semplice *Nozione* solamente aveano , che *Pedanei* Giudici furono appellati . Ma la giurisprudenza di questo Reame più sano consiglio stimò il dipartirsi dalla Romana Legislazione per cotesto argomento delle ricuse : mentre siccome quella in vece delle ricusazioni de' Magistrati ordinarj , e de' maggiori , introdotto avea di aggiugnere , ed unir a loro altri Giudici , e talvolta anche persone di alieno ceto , allorchè del giudizio di quelli alcun de' Litigatori con ragione sospettava ; così la Legislazione di questo nostro Regno , messe in non cale alcune vane formole , e scrupolosità del diritto Romano , ragionevole cosa , ed a proposito riputò per la maggior sicurezza , e quiete de' Litigatori , e per vie meglio stabilire la rettitudine , l'imparzialità , e la giustizia nel giudicare , di stender , ed ampliar le ricusazioni anche nelle persone de' Giudici , e de' Magistrati ordinarj , di qualunque giurisdizione , ed Impero, di cui mai essi fosser forniti .

Ma siccome sovente nelle umane cose interviene , che i provvedimenti più salutari , e per lo dritto regolamento , e governo della Società civile meditati , e stabiliti , sono dal mal talento di alcuni , e da' gavilli loro distorti , e violati , traggendo da quelli tutto ciò , che 'l sinistro pensier loro fa escogitare , per indi (facendosi scudo delle stesse santissime leggi) poter il corso della giustizia, anzi questa medesima deludere , e poster-

stergare; così appunto nelle ricusazioni giornalmente nel Foro di questa nostra Capitale, non che negli altri di tutto il Regno si scorge con punibile sconvenevolezza, e reità essere addivenuto; imperciocchè quelle Leggi, le quali ripiene di senno, di prudenza, e di giustizia han badato seriamente alla santità de' giudizj, alla sicurezza del diritto altrui, alla dilucidazione de' delitti, e della verità; dal reo talento di molti si rivolgono per ischernir, e gavillare li giudizj, per defraudare, ed involger la verità; a segno che o non mai, ovvero al più con pressocchè infinito stento, dilungazioni, e dispendj, si puol pervenire al fine di qualunque più spedito giudizio criminale; niente calendogli ancora l'offesa, che si faccia, e l'ingiuria che si rechi spesse volte a' più rispettabili nostri Magistrati, con irragionevoli, ed ingiuste ricuse, semprecchè si conseguisca l'indoveroso fine di prolungar la causa, e differirne la decisione, non men che la punizione di qualunque reità, e scelleratezza; sconcezze riprese, e condannate in più, e diverse Prammatiche, le quali alle calunniose ricusazioni han proccurato d'impor freno.

Sub hoc codice tit.

E comecchè molti sieno stati li provvedimenti da esse ordinati per impedir, e frastornare le studiate, calunniose, ed affettate ricusazioni, pure la sperienza ha dimostrato, ch' essendosi, o da questi nostri Regj Magistrati, o da quelli delle Regie Udienze Provinciali del Regno ordinate informazioni da prendersi così da questi, come da quelli nostri Regj Ministri nelle cause criminali contro a' Baroni del Regno, o contro ad altre persone potenti, tosto che si è scorto da essi, o nel principio, o nel corso delle informazioni, che li delitti nelle cause criminali, e la verità de' fatti sieno stati per appurarsi, e liquidarsi, prontamente si sono da loro prodotti capi di ricusazione contro al Ministro nell' atto, e nel tempo della informazione, acciò di tale maniera restando impedito, e sospeso il corso, e l'adempimento delle informazioni, avessero conseguito tempo o di frastornar, e sedurre li Testimonj, o in qualunque altra maniera proccurar d'innorpellare, e distogliere l'appuramento, e liquidazione de' delitti, e della verità del successo, e delle cause; onde sovente è addivenuto, che impedite, e distolte le informazioni, malagevolmente altra volta siensi ripigliate per le varie vicende, che sono accadute; dal che n'è seguito il disservizio di DIO, l'occultazione de' delitti, e l'oppressione altrui, e de' nostri amati Vassalli, non che la conculcazione di quella giustizia, la qual' è il sol fine, e la principal cura de' nostri Regali pensieri. Quindi a fine di evitar cotanto reo inconveniente, e disprezzo della Maestà delle Leggi, abbiamo determinato, anche precedente consulta della nostra Regal Camera di S. Chiara, di ovviare in avvenire, ed in ogni tempo futuro a cotanto gravissimo, e perniciosissimo male; per lo cui effetto colla presente Nostra Regale Costituzione, ordiniamo, prescrivemo, e comandamo, che da oggi innanzi non si possano sotto qualunque pretesto, e per qualsivoglia cagione produrre da qualunque persona, ch' ella sia, ancorchè fornita di privilegio racchiuso, e contenuto nel Corpo del Diritto, ricusazioni, tanto contro qualsisia Regio Ministro di questi nostri Regj Tribunali, e Magistrati, quanto contro Ministri delle Regie Udienze Provinciali del Regno, li quali sieno de-

stinati, tanto da Noi, quanto dagli stessi Magistrati, e Tribunali a prendere informazioni delle cause criminali; e ciò tanto nel principio, quanto in tutto il corso delle loro informazioni; per lo cui effetto togliamo la facoltà a tutti li Magistrati di qualunque prerogativa, e superiorità, di cui essi fossero investiti di poterle ricevere, o ammettere: ordinando perciò, e comandando, che debbano li Minsitri alle anzidette informazioni, messi, e delegati quelle proseguire, e compiere interamente, per indi darsi loro quel corso, che la giustizia della causa richiede, come se appunto non mai vi fosse stata cagione veruna, o vera, o affettata di ricusazione. Restando però soltanto il dritto, e la ragione alle parti di proporre contro di esse nel tempo, che si esaminerà la causa principale dipendente da tali informazioni, o vizio di nullità, e conculcazioni di atti, o altra nullità derivante così dal diritto comune, come del Regno, per cui quelle si rendessero nulle; ma non mai però quello dipendente da sospezione del Ministro.

Officialium onera.

Ordinamo nel tempo stesso, e comandamo a tutti gli anzidetti Ministri, così di questi nostri Regj Magistrati, come a quelli delle nostre Regie Udienze Provinciali a diportarsi nelle informazioni esso loro commesse, così da Noi, come da' loro Tribunali, con quella rettitudine, ed imparzialità, che la illibata amministrazione della giustizia esigge, e ricerca; mentre in qualunque evento, che dopo adempiuta l'informazione predetta si faccia costare colli mezzi dalle Leggi stabiliti e prescritti, di aver tali Ministri deviato dal dritto sentiero, e di aver usata condiscendenza, parzialità, e favore a qualunque delle parti litiganti nell'adempimento delle informazioni, in tale caso (senza mai però sospendersi il corso del giudizio, il quale deve proseguirsi in esecuzione di quelle) non solo rimarranno sottomessi al risarcimento di ogni danno, e spesa, che indi addivenga; ma incorreranno nella nostra Regale indignazione, e nelle pene dalle Leggi, contro a' Ministri corrotti, o condiscendenti prescritte, e stabilite. *Caserta* 28. *Dicembre* 1775. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Locus* ✠ *signi. Vidit Citus Praes. S. R. C. Vice-Protonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Basilio Palmieri a Secretis.* Pubblicato a dì tre Gennaro 1776.

Die 28. Dec. 1775. FERDINANDO.

DE

DE SYNDICATU OFFICIALIUM,

SEU

CAUSA DICENDA PER EOS

TIT. CCLXXIII

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Officiales, deposita administratione, caussam dicant, et contra eos procedatur per inquisitionem.

Regiae dignitati nihil magis convenire putamus, quam ut populos, sibi commissos, juste gubernet, et per justitiam in pace protegat, ad quos nihil tam necessarium esse credimus, quam eos regimini nostrorum populorum praeponere, qui secundum mentem nostram eis praesint, et de justitia provideant, quod pro posse, ut ita sit, continue curamus. Nobis tamen relatum est, quandoque aliquos ex Officialibus nostris licentia quadam assumpta, tam in civilibus, quam in criminalibus metas juris, et Constitutionum nostrarum transgredientes, facere quae nequeunt, et omittere quae facere tenentur, contra mentem nostram, cui magis nil aliud est cordi, quam justitiae cultus, et observantia. Ne igitur in licentiam temerariam, et abusum praedictum Officiales praedicti continue procedant, sed ad iter rectum se reducant, praesenti Constitutione *Statuimus, quod omnes, et singuli Judices ordinarii, et majores, atque minores, quacunque dignitate, et officio fungentes, et quacunque denominatione notentur Justitiarii, Capitanei, in fine cujuslibet anni, deposito per eos officio, dare debeant syndicatum, publice reddendo rationem administrationis, seu parati respondere quibuscunque querelis contra eos propositis civiliter, vel criminaliter, sive mixtis de commissis, et omissis in eorum officio, contra quos etiam procedi possit per inquisitionem generalem, et specialem per Syndicos in locis, ubi administraverint, ab Universitate electos, et deputatos infra terminum, a Constitutionibus, et Capitulis Regni praefixum, contra quos si fuerunt querelantium particulares personae, vel per inquisitionem aliquid nota dignum contra eos inductum, facto processu, super praedictis adhibeatur Consultor peritus de locis convicinis, ubi syndicatus geritur, cui de salario competenti per Universitatem loci praedicti provideatur; recuperando tamen in fine ab Officiali, si condemnatus fuerit, expensas partis succumbentis, qui processum, super querelis, et inquisitione factum, mature percurrat, et per ejus sententiam determinet, et decidat, condemnando, vel absolvendo partem succumbentem, et ad expensas parti, et Consultori praecipue cogendo satisfaciendas. Consultor ejus sententiam, si de ea querelatum fuerit, defendere etiam teneatur coram Judice, per Nos deputando, infra duos menses. Ita tamen, quod per querelam, vel appellationem, a sententia hujusmodi Syndici*

Idem per prag. 1. §. 6. sup. de off. jud.

Constitutio incipit: Volumus, et praec. Capit. Item statuimus, quod tam justitiam.

diei interposita, executio ipsius sententiae non retardetur, praestita cautione per eum, in cujus beneficium dicta sententia sequuta fuerit, de restituendo, et resolvendo in casu retractationis. Et ut Officiales cautius in justitia administranda procedant, volumus, quod de ultima tertiaria salarii ipsorum nihil percipere possint, nisi post finitum syndicatum, et absolutionem obtentam, dictamque tertiam partem salarii, sive proventuum, unde salarium solvitur, ponendam esse loco depositi penes Camerarium loci ad opus Officialis, si absolutus fuerit; alias ad opus eorum, qui contra eum sententiam obtinuerint, et Officialis, qui contrafecerit, integrum salarium perdat. Et si aliter fuerit syndicatus obsolutus, pro absoluto non habeatur, statuentes, quod Officiales reformandus in officio, nunquam syndicetur, nisi quando in totum fuerit ab officio licentiatus.

Amissio salarii.

Officialis perseveraturus causam non dicat, nisi deposito officio.

Gratia Suae Majestatis.

sive

PRAMMATICA II.

Syndicatus Regentis, et Judicum M. C. fiant per Electos Neapol., prout apparet inter priv. etc. Neap. fol. mihi 47.

ITem „ supplicano V. M. che conforme a' Capitoli conceduti per „ gli Serenissimi Re di Aragona, *et* „ *praesertim* il Capitolo 66. spedito „ per lo Serenissimo Re Cattolico „ di gloriosa memoria, ed antico solito, sia servita dichiarare, che il „ sindacato del Magnifico Reggente „ della Gran Corte della Vicaria, „ de' Giudici, ed altri Regj Officiali si continui a far solamente per „ gli Magnifici Eletti della Città, „ senza intervento d'alcuno Officiale Regio, ed impedimento, o molestia alcuna, e non ostante quel„ lo, che i dì passati s'è preteso, „ e si pretende per lo Regio Fisco, „ quantunque sia dedotto in giudi„ zio, al che si supplica, che vo„ glia imporre perpetuo silenzio". *Placet Caes. et Cathol. Majestati, dummodo non abutantur dicto Capitulo, et gratia.*

Inter cetera concessa per Caes. Majestatem Caroli V. Imper. Civitati Neapoli. 12. Martii 1550. Bruxelles extat supradictum Capitulum.

Die 12. Martii 1550. Carol. V. Imp.

PRAMMATICA III.

Archiatri Delegati, seu Commissarii causã dicant administrationis peractae in M. C. V.

SUa Maestà è restata servita ordinare per un Capitolo delle Instruzioni, che ci ha mandate, intorno a quello, che si ha da osservare per lo Regio Protomedico di questo Regno nell' esercizio del suo officio, che i Commessarj, che il detto Protomedico manderà fuora di questa Città per le Provincie del Regno a far la visita degli Speziali, finita che sarà, non si abbiano da partir dalle dette Provincie, senza che prima vadano, dove risiede la Regia Udienza, e diano il lor sindacato, e perchè quando i Commessarj, che andranno facendo la visita predetta per la Provincia di Terra di Lavoro, mandati dal Regio Protomedico, non è stato dato ordine, dove hanno da dare il sindacato, ed è nostra volontà, che lo diano in questa Gran Corte; per tanto notificandovi il predetto „ Vi diciamo, ed ordiniamo, „ che quando i detti Commessarj „ compariranno in cotesta Gran Cor„ te, dobbiate provvedere, che sia „ pigliato il loro sindacato nella for„ ma ordinaria, siccome è solito pi„ gliarsi degli altri Officiali di giu„ stizia del presente Regno, che al „ Medico Prospero Bove Regio Pro„ tomedico al presente abbiamo av„ vertito del predetto, ed ordinato„ gli, che nelle Patenti, ed Instru„ zio-

„ zioni, che consegnerà a' detti suoi „ Commessarj, debba far menzione „ dell'ordine, che hanno da osservare circa il dare il lor sindacato, „ e così l'eseguirete, che tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die 19. Januarii 1582. D. Juan de Zunica. Vidit Salernitanus Reg. Vidit Salazar Reg. Vidit Daroca Reg. Bastida de Munatones Secret.*

Die 19 Jen. 1582. D. Juan de Zunica.

PRAMMATICA IV.

Causa decidenda.

Quam pragmaticam non habemus in hoc volumine, sed de ea fit mentio in prag. 7. §. 3. sup. de composit.

Terminus causae dicendae per Officiales dierum 40. non brevietur, nec dilatetur.

Concord. prag. 6. §. 3. de composit.

Hodie causa potest breviari ad dies decem per ennum per prag. 14. §.16. de off. Secret.

CON molta occasione fu fatta, e pubblicata Prammatica negli anni passati, per la quale fu disposto, ed ordinato, che gli Officiali, che amministrano la giustizia *ad tempus*, finito il tempo della loro amministrazione, e nell'avvento de'loro successori dovessero dare il sindacato, stabilendo loro per ogni anno dell'amministrazione predetta venti dì di termine *ad porrigendum querelas*, e venti altri dì *ad prosequendum*; poichè molte volte occorrea, che per rancori, ed odj, che si teneano contra alcuni Officiali, si prefiggea loro lunghissimo termine in detti sindacati, straziandogli, e maltrattandoli con detti termini, e ad altri per amicizie, ed intercessioni si dava pochissimo termine, si spedivano le liberatorie *juste*, *vel injuste*, come apparisce per detta Prammatica, alla quale ci rimettiamo. E perchè abbiamo inteso, che la detta Prammatica è andata in disuso, e che contra il tenore di quella si sono abbreviati, ed abbreviano i detti termini per gli loro Sindacatori, che sono stati deputati, e sono al dare de' detti sindacati per le dette amicizie, ed intercessioni: Convenendo al servizio di S. M. per lo buon governo, che la detta Prammatica si osservi, e che tutt'i detti Officiali sieno ugualmente trattati ne' detti termini di sindacati „ Vi diciamo, ed „ ordiniamo, che subito al ricevere „ di quella dobbiate in nome nostro „ scrivere per tutte le Città, Terre, „ e luoghi di cotesta a voi decreta „ Provincia, tanto del Regio Demanio, quanto di Baroni, che a'Sindacati, che si avranno da dare, da „ qua in avanti, agli Officiali, da' „ quali si piglia il sindacato, non „ debbano i Sindacatori in modo alcuno abbreviare, nè allargare i termini di detta Regia Prammatica, „ tanto nel dare delle querele, e pigliarle, quanto nel proseguirle; ma „ debbano dare i termini, che la „ Prammatica predetta espone, senz' alterarli, sotto pena a' Sindicatori, che contravvenissero *etiam* „ corporale a nostro arbitrio riservata; e non farete il contrario, „ per quanto avete cara la grazia, „ e 'l servizio della prefata Maestà ". *Datum Neapoli die 12. Aprilis 1585. D. Pedro Giron. Vidit Cadena Proreg. Vidit Lanarius Proreg. Bastida de Munatones Secret.*

Die 12. April. 1585. D. Pedro Giron.

PRAMMATICA V.

Locumtenentes, Bajuli, et Magistri jurati, peracto officio etiamsi per quindecim dies exercuerint officium, causam dicant.

AVendosi di continuo riclamore da più parti, di molte estorsioni, ed altri mali trattamenti, che si fanno, e commettono da' Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati, che da' Baroni del presente Regno si deputano nelle loro Terre, e giurisdizioni, e degli stessi Capitani di dette Terre, i quali in loro assenza amministrano giustizia, e tutto, perchè i detti Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati, dopo finito il tempo de' loro officj, non stanno altrimenti a sindacato, nè rendono conto della loro amministrazione, conforme alla Regia Prammatica, sopra ciò edita. Volen-

De off. Iudic. prag. 1. § 6.

lendo Noi in questo provvedere, per quel, che conviene al servizio di N.S. DIO, di S. M. Cattolica, al buon governo de' suoi sudditi, ed universal beneficio di questo Regno, e per togliere ancora le dette estorsioni, ed altri mali trattamenti, che per detti Luogotenenti, Baili, e Mastrigiurati si fanno a' Popoli (*ut supra*) ci è paruto, con voto, e parere del Regio Collateral Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni futuro tempore valitura*; per la quale „ Stabiliamo, „ ordiniamo, e comandiamo, che da „ qua in avanti, i detti Luogotenenti, „ Baili, e Mastrigiurati abbiano da „ stare a sindacato, e debbano dar „ conto della loro amministrazione, „ *etiam* che per quindici giorni avessero esercitato il detto lo officio, „ conforme alla predetta Regia Prammatica; e detto sindacato l' abbiano da dare al medesimo tempo, „ che il Capitano di quell' anno starà a sindacato, sotto le pene, in „ detta Regia Prammatica contenute ". Ed acciocchè sia noto a tutti, *et in futurum* non si possa allegare ignoranza alcuna; comandiamo, che della presente nostra Prammatica, dopo pubblicata in questa magnifica, e fedelissima Città di Napoli, se ne affigga copia autentica *in valvis* de' Regj Tribunali di esso.

Poena eadem.

Datum Neapoli die 12. *Januarii* 1588. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Reg. Vidit Lanarius Proreg. Vidit Bericanus Proreg. Dominus Vicerex Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandavit mihi Dominico de Torres Prosecretar. In Pragmaticarum* 1. *fol.* 35.

Die 12. Jan. 1588. El Conde de Miranda.

(*) PRAMMATICA VI.

PHILIPPUS *Dei Gratia Rex*, *etc.*

Commissarii redemptionum Universitatum stent syndicatui in Sue administr.

ESsendo che li Commissarij di Redentione che da noi si deputano in alcune Vniversità di questo presente Regno a loro supplicate, per redimerli da li debiti che tengono, dopo hauere complito il tempo di loro administratione, non donano di quella altramente conto, nè ragione, come di giustitia si deue, dal che nasce che alcuni di loro si ritengono appresso d' essi alcune quantità di denari di dette Vniversità in graue loro danno, et detrimento, Al che volendo noi prouedere sì per quel che conuiene al seruitio di Sua Maestà Catholica, e la buona administratione della Giustizia, come anco al beneficio di dette Vniuersità. Et per euitare li danni predetti, ci è parso con voto, et parere del Regio Collateral Conseglio appresso di noi assistente, fare la presente Pragmatica *omni futuro tempore vallitura*, per la quale statuimo, ordinamo, et commandamo che da quà auanti tutti li detti Commissarj di Redentione, che *pro tempore* saranno in ciò deputati, finito che haueranno il tempo di loro administratione, debbiano stare à sindicato, et dar conto di detta loro administratione auanti li sindicatori che si deputaranno per l' istesse Vniuersità, doue haueranno essercitato loro officij di Redimitore, et che habbiano da dare idonea pleggiaria nel tempo de la speditione de loro Commissario di dare il detto sindicato, come di sopra è detto, il termine del quale s' intenda conforme à quello de li officiali che ministrano Giustitia, et acciochè ogn' vno ne habbia notitia, *et in futurum* non pos-

possa allegare ignorantia, commandamo che la presente Pragmatica pubicata che sarà in questa fedelissima Città, si habbia da affigere copia d'essa *in valuis* de li Regij Tribunali. *Dat. Neap. die ult. mensis Octobris* 1588. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vidit Ribera Reg. Vidit Berricanus Reg. Dominus Vicerex, Locumtenens, et Capitaneus Generalis mandauit mihi Dominico de Torres pro Secretario. In Pragmatica, primo fol.* 92.

Die 31. Oct. 1588. El Conde de Miranda.

Ordo Suae Excell. pro Secretarium Regni,

siue

PRAMMATICA VII.

Officiales omnes, etiam post causam dictam, obtentas literas absolutionis possunt a quocumque Tribunali inquiri etiam ex officio de male gestis in officio, non tamen cognitis in praedicto judicio.

Quomodo Auditores dent Syndicatum; uide prag. 10. §. 43. de off. jud.

DIze Su Excelencia, que haviendose propuesto en Colateral en su presencia lo que se proveyo por lo pasado por el Colateral si se podia proceder contra los Auditores de las Provincias à tomar enformacion de sus administraciones, y proceder contra ellos, quando se hallaren culpados, no obstante, que han dado sindicado, y tenido sus liberatorias: *y proveyo, que Su Excelencia, y su Colateral lo podian mandar, quando però de los mismos excesos se havian conocidos en el sindicado*. Y agora se dudava, si esta provision fue particular con aquellos Auditores, o regla general para todos, declarando assi las Prematicas, Capitulos, y Constituciones del Reyno, haviendose tratado del negocio con mas maturado acuerdo: *Se resolvio, que lo proveydo fue por enterpretacion de las Leyes, Constituciones, Capitulos, y Prematicas del Reyno, y que como Ley general se haya de guardar por todos*. Y assi dize Su Excelencia, que se note en essa G. Corte, y todos los demas Tribunales, paraque en esso no se admita disputa, ni pleyto; mas se guarde inviolablemente, y conforme a ello se vaya por essa Gran Corte, y todos los demas Tribunales, juzgando, que es lo que ha parecido, que convenga a la buena, y reta administracion de la justicia. *De la Chancilleria los* 15. *de Abril* 1606. *Andres de Salazar; à ter. A D. Francisco Juan de Torres Regente de la Gran Corte di la Vicaria*.

Die 15. April. 1606. Andres de Salazar Secr.

PRAMMATICA VIII.

Quando dicitur causa, Judices electi possunt cognoscere etiam de gestis per Capitaneos, uti Comites rei militaris, vulgo Capitani a guerra.

Extenditur ad Praesides, Auditores, et Assessores regios per prag. 10. §. 30. de off. jud.

A Nostra notizia è pervenuto, come la maggior parte degli Officiali, che vanno per Capitani nelle Città, Terre, e luoghi del presente Regno, si proccurano commissioni di Capitani a guerra, e 'l tutto fanno per poi alla fine del loro officio non dar conto della loro amministrazione; asserendo, che quanto han fatto, sia stato coll' autorità di detta commissione di Capitano a guerra, e con tal causa vengono i sudditi di S.M. straziati, e maltrattati. Al che volendo per la buona amministrazione della giustizia rimediare, come si conviene, ci è paruto farvi la presente, per la quale vi,, Diciamo, ed ordiniamo, che subito al ricever di questa dobbiate provvedere, e dar ordine a' Magnifici Sindaci, ed Eletti presenti, e futuri, ed altri Officiali di tutte le dette Città, Terre, e luoghi della Provincia di Terra di Lavoro, che da oggi in avanti al tempo che si darà per detti Capitani sindacato della loro amministrazione, li debbano riconoscere, e far dar conto di tutto quello, che avranno fatto, come Capitani a guerra; per tanto così l'eseguirete che tal'è nostra volontà. *Datum Neapoli die* 12.

Die 12. Mart. 1610. El Conde de Venavente.

12. *Martii 1610. El Conde de Venavente . Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secret.*

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IX.

CAROLO BORBONIO Rege. Praeses in Regia Audientia, qui Judex sit M. C. et honores habeat Regii Consiliarii, syndicatui subjacet.

HAviendose atentamente examinado los motibos , por los quales nò puede un Juez de Vicaria con los solos honores de Consejero pretender nò deber ser obligado à dar Sindicado del exercicio de Peeside , quando el Rey haga querido destinarle à uno de los Presidados de este Reyno . Me ha mandado Su Magestad prevenirlo à V. S. , para que , despues de haver depuesto el exercicio de Preside de esta Provincia , se exponga al Sindicado. *Napoles y Abril 29. de 1741. Bernardo Tanucci. Senor Preside y Audiencia de Lecbe.*

Die 29. April. 1741. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA X.

Eodem Rege. Qui jurisdictioni praesunt vel ordinarii, vel provisorii, syndicatui submittuntur.

INformado el Rey por la representacion de V. S. que , haviendo obligado en virtud de sus reales ordenes el Secretario de esse Tribunal Don Phelipe de Sanctis à dar el Sindicado respecto de haver acabado el triennio de exercicio de tal oficio , dicho Don Phelipe ha pretendido que nò sea acabado el triennio, pues que fue destinado Secretario interino durante el Sindicado del passado Secretario Pablo Atanasio ; y haviendo hecho el afito en el mes de Enero del ano passado, desde aquel tiempo deberia entenderse empezado el expresado triennio. Ha resuelto Su Magestad que nò se haga distincion entre el servicio de Interino, ò el de Proprietario ; y que execute la orden y la pragmatica indefectiblemente . Y me ha mandado participarlo à V.S., para que esta su real determinacion tenga su debida observancia . *Napoles à 13. de Enero de 1742. Bernardo Tanucci . Senor Comisario de Campana.*

Die 13. Jan. 1742. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XI.

Eodem Rege. Ubi judicium syndicationis injustum sit, syndicatores puniuntur , et sententia absolutoria a Tribunali pronunciatur.

HO fatto presente al Re nostro Signore quanto cotesta Udienza rappresenta sopra l' occorso nel Sindicato di cotesto Capo di Ruota D. Francesco-Maria Gagliardi , e dello irregolare procedere delli Sindicatori , che per via di generale inquisizione ne riceverono alcune ignominiose e improprie istanze contro il detto Capo di Ruota con lo esame di D.Elia Giordano , D. Giuseppe Ricciotti , Nicola Longo , e Ignazio Carlone , per cui osservati gli atti da cotesta Udienza ha stimato di porre col mandato in casa li Sindicatori D. Andrea Mazzagrugno, e Nicola Lucanio, e li detti testimonj Giordano , e Ricciotti , e nelle carceri formali gli altri due Longo , e Carlone . E considerando Sua Maestà lo astioso e irregolare procedere delli Sindicatori contrario a ogni ragione , e particularmente alle leggi , e alla pratica ricevuta nel Regno in maniera del giudizio de' Sindicatori , che stabiliscono che nel tempo prefisso si debbono ricevere le querele di quelli , che sono stati gravati per lo Sindicando , intendendosi per gravami secondo di comune consuetudine insegna-

gnaro li Dottori per ragione di dolo, baratterie, concussioni, estorsioni, e altre somiglianti; e con tutto che nel caso presente non si vedono querele di tal conformità; cercarono li Sindicatori per colorire lo astioso animo procedere per gli obbrobrj proposti per via di generale inquisizione; molto più si è maravigliato Sua Maestà che cercarono ricevere le deposizioni, e firmate da quelli, che, citati come testimonj, si vedono dopo fare le parti di principali negli obbrobrj e ingiurie tanto malediche, vaghe, e generali contro il detto Capo di Ruota. Perciò è venuta Sua Maestà in approvare li passi dati per cotesta Udienza giusti, e legitimi; e ordina, che essendo già passato il termine prefisso dalle leggi, e non essendovi querela alcuna contro il detto Capo di Ruota Gagliardi; e per contrario non avendo curato li Sindicatori, come doveano spedire in beneficio del medesimo le lettere liberatoriali; che queste si spediscano per cotesta Udienza; e che nel medesimo tempo la stessa Regia Udienza continui a procedere contro li detti Sindicatori, e testimonj con quel rigore, che viene prescritto dalle leggi contro li calunniatori e inventori d'ingiurie, e maledicenze. Tutto lo che di regal ordine prevengo a Loro Signori, perchè restino in tale intelligenza, e così lo eseguono. *Napoli a' 3. di Giugno del 1752. Il Marchese Tanucci. Signori Preside e Udítore di Lucera.*

Die 3. Junii 1752. Il Marchese Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XII.

Eodem Rege. Quomodo vacatio officii in Officialibus, qui syndicantur, taxanda. Haec lex causam dedit pragm. 13. in hoc titulo.

ECcellentissimo Signore = Ha il Re osservata la relazione, che fu già formata dalla Gran Corte della Vicaria, toccante il ricorso del Dottore D. Nicola Petrella Sindaco dell' Acerra, che lagnossi della pretenzione del Dottor D. Carlo-Antonio Parrini in volerlo obbligare al pagamento di una esorbitante tassa, che si era fatta fare per pagamento di diete; per le querele indebitamente contro lui proposte nel Sindicato di quel Governo. In seguito di ce la Maestà Sua che in questa causa, e altri simili di rifezione di danni e di spese, non si debbono intendere tante diete vacate, quanti giorni il querelato è stato sospeso, ma bensì que' danni, che ha dovuto soffrire e per la vessazione inferitagli, e per lo tempo, in cui è stato sospeso d'impiego; e ciò s'intenda con quello arbitrio, che giustamente richiede la causa, e le circostanze di essa. Di suo regal ordine lo significo a Vostra Eccellenza, a fin che disponga che la Gran Corte così esegua; nè si causi perciò alcuna spesa alla Università dell' Acerra, nè ad altra. *Torre di Guevara a' 9. di Marzo del 1756. Il Marchese Tanucci. Signor Principe di Centola Reggente della Gran Corte della Vicaria.*

Die 9. Martii 1756 Il Marchese Tanucci.

PRAMMATICA XIII.

Eodem Rege. Judex postquam causam dixerit, et timere calumniasse cum accusatores

PEr togliere tutte quelle difficoltà, e controversie, che spesso sogliono accadere nelle tasse da farsi, qualora i Giudici sottoposti a Sindacato,

judicentur; accusatores damna faciant. Quanti haec Constitutio docet.

to, secondo le leggi del Regno, vengono in quello assoluti, ed i querelanti condannati a risarcire i danni sofferti: Abbiamo stimato fare la presente Real Costituzione *omni tempore valitura*, colla quale vogliamo, e comandiamo, che da oggi innanzi si osservino i seguenti regolamenti.

Dopo che sarà emanato il decreto assolutorio, e fatto passaggio in cosa giudicata, sieno condannati coloro, i quali proposero l'ingiuste querele, come anche coloro, che destinati per lo giudizio del Sindacato procederanno irregolarmente, onde il Giudice per colpa de' medesimi rimase sospeso dal suo impiego, a rifargli il danno sofferto: Il qual risarcimento di danno si abbia a fare colla seguente distinzione secondo la qualità del Giudice esposto al Sindacato.

Se sarà Giudice di Vicaria si computino tutte le giornate naturali, in cui è vacato dall'impiego, dal primo giorno, che si è esposto al Sindacato, sino al giorno del decreto assolutorio passato in cosa giudicata, alla ragione di ducati 60. il mese. E lo stesso si osservi per gli Presidi Provinciali.

Per l'Uditore Provinciali si computino le giornate, come sopra, alla ragione di ducati 40. il mese.

Per lo Governatore Regio alla ragione di ducati 30. il mese.

Per lo Giudice Regio alla ragione di ducati 25. il mese.

Per lo Governatore Baronale alla ragione di ducati 15. il mese.

Per gli Mastri d'atti nelle Città Regie, o sieno Demaniali, si tassi la metà di quello che si è stabilito per gli Governatori Regj.

Per gli Mastri d'atti nelle Città, e Terre Baronali, pure si tassi la metà di quello si è stabilito per gli Governatori de' luoghi medesimi Baronali.

Oltra del risarcimento del danno sofferto per la vacanza dell'uffizio, perchè si è dovuta fare dal Giudice la spesa per assistere in giudizio, e difendersi; vogliamo anche, e comandiamo, che si faccia la tassa della spesa apparente dal processo; come altresì quella, che ha dovuto soffrire moderatamente per l'Avvocato, e Procuratore. E fattasi una tale tassa sieno condannati anche gl'ingiusti querelanti a pagare in beneficio di colui, ch'è stato assoluto nel sindacato.

Ed affinchè il presente stabilimento, e determinazione venga a notizia di tutti, e da nessuno si possa allegare causa d'ignoranza; vogliamo, che questa Regal Costituzione si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti della Fedelissima Città di Napoli, e Regno; ritornando nella nostra Segreteria di Stato colle dovute relazioni. Ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, e suggellata col suggello delle nostre Reali armi, e roborata dall' infrascritto nostro Segretario di Stato. *Dato in Portici* 21. *Maggio* 1756. CARLO. *Bernardo Tanucci*. *Locus* ✠ *Sigilli*. *V. Danza Praes. Vice-Protonot. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolla a Secret.* Pubblicata a dì 10. Giugno 1756.

Die 21. Maii 1756. CARLO.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XIV.

Eodem Rege. Bajuli syndicatui subjacent.

HA saputo il Re nostro Signore che cotesto Tribunale, e particularmente lo Avvocato Fiscale Vivone come Delegato della Camera del-

della Sommaria per la Bagliva de'Casali detti del Manco, abbiano permesso al Possessore della sudetta Bagliva il titolo di Utile Patrone de' sudetti Casali, quando in sustanza esso possede soltanto la Bagliva; e abbiano in oltre tolerato che que'Baglivi abbiano per lungo tempo esercitati li di loro impieghi, senza essersi già mai esposti al Sindicato. Ha ancora appurato la Maestà Sua che il Vivone si abbia occultamente appropriata e si approprj la quarta parte delle transazioni, che si fanno in cotesta Corte Locale, facendo poi comparire ne' decreti che vadano tutte a benefizio del Governatore, e del Giudice, per conto della di loro provisione. Egli è ancora pervenuto a notizia, che in controvenzione del disposto nella regale costituzione, siasi dal mentovato Ministro e da cotesto Tribunale mantenuto in uffizio di Subalterno Pasquale Montefusco, che non dovea esercitare; e fatto desistere Silvestro Benincasa, che dovea continuare nello impiego. La Maestà Sua in seguito si ha servita, rispetto agli ultimi due capi, ordinare che cotesto Tribunale riferisca con qual fondamento siasi fatta dal Fiscale la esazione della quinta parte delle rammentate transazioni, e dia conto della inosservanza della regale costituzione, non meno riguardo a'Subalterni, che ad altri, che saranno forse in ugual caso. E rispetto al primo capo mi ha imposto manifestare, come fo, a cotesto Tribunale la disapprovazione della Maestà Sua, e la poca sodisfazione, che ha cagionato nel suo regal animo, la punibile toleranza del Fiscale e del Tribunale in lasciar correre lo ingiusto abusivo titolo di Utile Patrone de' Casali del Manco a favore di colui, che altro non possede, che la Bagliva; e che, per esecuzione de' suoi regali ordini emanati fin dallo anno 1753., per lo canale della Segreteria di Stato per gli affari di Azienda, non solo non dovea egli assumere in modo alcuno, ma era in obbligo la Udienza, a cui furono quelli drizzati, vietarlo espressamente, e proibirlo. Ond' è della mente della Maestà Sua che tal novità si tolga, e che si punisca il primo Procuratore, o Avvocato, che assunse questo titolo. E vuole altresì la Maestà Sua che la Udienza sottoponga li Baglivi al Sindicato, e dia conto di averlo eseguito. Ne prevengo V. S. Illustrissima e la Udienza, per comando della Maestà Sua, perchè così esegua; e profitti nel tempo istesso della regal clemenza, e della benignità, colla quale m' impone la Maestà Sua di ammonirli e riprenderli. *Portici a' 15. Ottobre del 1757. Bernardo Tanucci. Signor Preside e Udienza di Cosenza.*

Die 15 Oct. 1757. Bernardo Tanucci.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XV.

FERDINANDO IV. Rege. Universitates Regni syndicatores eligunt.

SObre las suplicas, que humiliò à Su Magestad el Dotor Virgilio Caiafa, para que los Sindicatores de los Governadores y Juezes del Reyno nò debiesen eligirse por los Administradores de las Universidades, à fin de evitarse algunos inconvenientes, que se experimentavan, haze presente essa Real Camara que en el juycio del Sindicado de los Oficiales nò puede hazerse por otros la eleccion de Sindicadores, que de las Universidades, conforme tambien se pratica en esta Capital à tenor de las patrias leyes; y que basta que estas se observen y executen, para que vaya à ce-

à cesar qualquier abuso. Y en respuesta me manda Su Magestad dezir à V. S. que queda enterado con aprobacion. *Palacio y Junio 14. de 1760. Carlos Demarco. Senores Presidente y Consejeros de la Camara de Santa Clara.*

Die 14. Junii 1760. Carlo Demarco.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XVI.

Eidem Regi. Adsessores jurisdictionis sericii, syndicatui subjacent.

PEr le contese insorte nella Corte dell' Arte della Seta tra Francesco Mascolo, e Nicola Chirico, con lo Assessore di detta Arte D. Giuseppe Aurisicchio, in due diverse cause; ha cotesta Regal Camera decretato, intese le parti: *Sacrum Regium Consilium continuet in procedendo, et justitiam faciat super omnibus deductis; et fiat consultatio Sacrae Regiae Majestati;* onde ha fatto presente ordinarsi per punto generale che tutti gli Assessori di consimili Collegj debbano essere annali, e che *expleto officio* debbano dare il Sindicato. Il Re in vista mi comanda significare alle Signorie Vostre Illustrissime che si è uniformato a quel, che han risoluto, rimettendo tutto al Consiglio, perchè proveda di giustizia; e approva il di loro parere di dovere gli Assessori di simili Collegj dare in fine di ogni anno il Sindicato. Rispetto però al punto di dover essere annali, vuole che essa Regal Camera, sentito lo Avvocato Fiscale del Regal Patrimonio, rifletta se da tal nuovo stabilimento nascessero inconvenienti; e nuovamente riferisca. *Palazzo a' 21. Giugno del 1770. Carlo Demarco. Signori Presidente e Consiglieri della Regal Camera,*

Die 21. Junii 1770. Carlo Demarco.

DE

DE TABULARIORUM COLLEGIO

TIT. CCLXXIV

PRAMMATICA PRIMA.

Inconsulto veteres Conditores Constitutiones, quae ad Tabulariorum Collegium pertinerent sub Titulo de Magistris artium retulerunt, nescio cur Tabularii ejus aetatis eos injuriarum non postulaverint. Tabularios dicimus: ejus tamen nominis originum probabilem rationem reddere nescio. Conditores olim dicebantur, et Mensores, et a Jure Coloniae deducendae originem trahunt. Horum munus fuit Colonias ad imaginem Urbis ducere, agros dividere, modos facere, assignare. Summa ejus professionis doctrina requirebatur, prout etiam requiritur; nam in momentis rei agrariae quae Goesius edidit disputasse eos cum aliquis prudentibus invenio. Apud nos munus curiale semper fuit, quod et retinetur, et ejus Collegii Primicerius e Decurionibus assumitur. Collegium decimviris componitur. Olim antiquo Jure, Decurionum decreto in Corpus cooptabantur, nostra autem memoria examine probantur, assidentibus Mathematicis duobus, et duobus Jurisconsultis, et Mensoribus totidem, qui de Mathematicis studiis, civilibusque scientiis, nec non mechanicis quaerunt. Qua de re jure affirmabo doctrina, petita, professione hoc Collegium eminere, itaut ea quae hic de mensuris ponatur pragmat. Collegium non indiget, ea aetate vulgata fuit ad rudem professionis mensores.

Essendo a nostra notizia pervenuto, che in questa Magnifica, e Fedelissima Città di Napoli per Mastri Fabbricatori, Pipernieri, Mastri d'ascia, Calcarari, e Tagliamonti, si commettono molte frodi tanto nel lavorare, che fanno, come nelle misure false, che costumano, ed in molte altre cose, con grandissimo danno tanto della Regia Corte, come de' particolari; E volendo Noi a questo rimediare, come si conviene „ ci è „ paruto provvedere nel modo sotto„ scritto, *videlicet* ",

1. „ Che il Primario, e Tavola„ rio debbano eleggere venti Mastri „ matricolati, e di detti venti chia„ marne quelli, che ad essi parran„ no, per determinare, e governare „ le infrascritte cose *videlicet* ".

2. *In primis* „ che abbiano da fa„ re matricolare tutt' i Maestri Fab„ bricatori; e matricolati che saran„ no, niuno d'essi possa fabbricare, „ nè pigliar opera, se prima non è „ esaminato per detti, alle quali esa„ mine, che si faranno, ci abbia da „ intervenire il Magnifico Gio: Tom„ maso Scala Regio Ingegnere; e „ vacando egli, debbano chiamarsi „ alcuni degli altri similmente prov„ visionati dalla Regia Corte, e se „ alcuno d'essi Maestri lavorerà, sen„ za che prima sia esaminato, con „ farsegli il privilegio, firmato per „ mano de' detti Primario, e Tavo„ larj, incorrerà nella pena d'once „ dieci, da applicarsi al Regio Fi„ sco, con darsi la terza parte all' „ accusatore. Ben vero detto Mae„ stro, dopo che sarà esaminato, „ come s'è detto, e fatto il suo „ privilegio, possa pigliare opere „ a suo piacere, e possa anche far „ lavorare nell'opere, ch'egli piglie„ rà, altri Maestri, che meglio ad „ esso parranno, non ostante che „ non sieno esaminati, purchè esso „ Maestro sia tenuto *de culpa, et* „ *defectibus* de' tali Maestri, che pi„ glierà per lavorare in dette ope„ re ".

3. *Item* „ i detti Maestri Fabbri„ catori sieno tenuti pagar qualsivo„ glia mal magistero, che facessero „ nelle opere, che lavorano, ed ol„ tra di pagare i detti interessi, che „ paghino dieci once di pena alla „ Corte, della quale si darà la ter„ za parte a quello, che gli accuse„ rà, e che quel Fabbricatore, che „ non avrà modo di pagare l'inte„ resse, vada in galea, e che del „ guadagno, che farà in detta galea, „ paghi l'interesse, che ha fatto ".

4. *Item* „ che niuno Fabbricatore, „ Tagliamonte, Mercante di piper„ ni, Pipernieri, e Maestri d'ascia „ nel pigliare le opere, che fanno, „ e poi le lasciano, e non si tro„ vano altri Maestri, che vogliano „ andare a servire, che quando ac„ cade simile ribalderia, che il Pri„ mario, ed i Tavolarj conoscano „ la verità, e se 'l difetto viene dal „ Maestro, facciano ordine a quel„ lo, che se non va a complire la

„ det-

„ detta opera , non possa lavorar „ niun' altra opera , nè mandare ad „ altri piperni , e che abbiano anco- „ ra cura i detti Primario, e Tavo- „ larj di provvedere il padron nell' „ opera d' altri Maestri sufficienti a „ tutti i danni , ed interessi di quel „ tale Maestro , che manca a' patti „ promessi ".

5. *Item* „ che niun Maestro , che „ piglierà opera dalla Corte , ovve- „ ro da questa Fedelissima Città , „ possa pigliare altra opera , ma so- „ lo debba attendere a quello , che „ tiene principiata, alla pena d' on- „ ce dieci ".

Modo di riformare le misure della Fabbrica a' detti Fabbricatori, che oggidì falsamente s' osservano.

6. *In primis* „ misurare tutte le „ volte a botte , a gavetta , a lu- „ netta, ed a vera, geometricamen- „ te quante canne sono , la quale „ canna s' intenda *juxta* la costuman- „ za di Napoli d' otto palmi qua- „ dra , e due palmi grossa ; *verum* „ vuole la detta costumanza, che, „ quando la volta è di pezzi , si „ debba misurare una volta ; quando „ è di pietre spaccatelle , una e mez- „ za : e quando di pietre spaccate , „ due volte ".

7. *Item* „ quando il Maestro non „ pone pietre , nè calce all' opera , „ se facesse un muro di un palmo „ grosso , più , o meno , se gli deb- „ ba pagare per due , a causa che „ lavora due facce ; ma quando det- „ to Maestro ponesse la roba , se gli „ dee pagare per lo magistero due „ palmi grosso a ragione di carlini „ due la canna , e per la roba se „ gli debba pagare giusto per la „ grossezza , che si ritrova ".

8. *Item* „ che nelle dette volte i „ detti Maestri non debbano sten- „ dere niun modo di sesto , come al „ presente usano , ma loro si debba „ *solum* pagare il sesto , che vera- „ mente è in dette volte ".

9. *Item* „ si debbano pagare le gra- „ dature delle grade per lo magiste- „ ro loro giusto quanto è la volta , „ e non congiungere dette grade ".

10. *Item* „ quando i detti Maestri „ non pongono la roba nell' opere , „ si debba pagare vacante per pieno, „ giusta la costumanza di Napoli , „ ed assi abbiano da assettare i ta- „ gli ; la quale costumanza è di do- „ dici palmi in basso , e detti va- „ canti s' intendano, come sono por- „ te, finestre, ed archi , e non co- „ me oggi pretendono i detti Mae- „ stri di misurarsi una scala per pie- „ na ".

11. *Item* „ quando i detti Mae- „ stri ponessero la roba nell' opere , „ in tal caso si debbano dedurre tut- „ t' i vacanti , perchè non vi entra „ la roba , ma il padrone debba fa- „ re apprezzare il magistero , che fa „ nelle facce di dette porte , e fine- „ stre ".

12. *Item* „ che quando i detti Mae- „ stri lavorano un piliere a quattro „ facce , non si debba cingere così „ come pretendono , e dicono , che „ così si usa , ma pagarsi *solum* la „ fabbrica , che ci è , e 'l magiste- „ ro , che andasse ad altre due fac- „ ce si debba loro pagare una di „ dette facce a ragione di carlini „ due ".

13. *Item* „ che i detti Maestri di „ niun conto possano dimandare pa- „ gamento di riboccatura , ovvero di „ sformatura , e scalpellatura di vol- „ te , perchè veramente essi sono te- „ nuti sformarla , scalpellarla , e ri- „ boccarla ".

Come

Come si debbano misurare i Piperni.

14. *In primis* „ che i padroni de' „ piperni debbano mandare tante gam- „ be di porte, e finestre, quanto „ cantoni, ed ogni altra sorta di pie- „ tra, che abbia a tenere peso sopra „ quadri, e non iscarnarli, come og- „ gi usano, che il padrone per for- „ tificar la sua casa, fa una canto- „ nata di piperni, e come oggidì „ osservano, mandano mezze le pie- „ tre, tal che detto cantone viene „ di molta poca fortezza, e così an- „ cora vengono dette porte, e fine- „ stre, e mandandole in questo mo- „ do quadre, si potrà misurare quel- „ lo che pare".

15. *Item* „ che nel medesimo mo- „ do debbano esser gli architravi, „ tanto delle porte, come delle fine- „ stre, e li misurerà secondo quel- „ lo, che pare; ma quando fosse „ una bocca di pozzo, non si deb- „ ba misurare al padrone del piper- „ no, come oggidì si costumà, ciò „ che cinge dentro, e fuora, ma si „ debba misurare *solum* la faccia di „ fuora di quell'altezza, e larghez- „ za, che si trova, e per tanto pa- „ garlo al detto padrone del piper- „ no, per la faccia di dentro di det- „ to piperno non se ne abbia a pa- „ gare se non la lavoratura a quel- „ lo, che lavora detto piperno, e „ così si debba usare in ogni altro „ ornamento di piperno simile, che „ fosse lavorato dall'una parte, e „ dall'altra".

16. *Item* „ se fosse un pilastro di „ quattro, ovvero di tre facce, si „ debbano misurare al padrone della „ pietra due facce sole; e del re- „ stante pagarne *solum* la lovoratura „ al Maestro".

17. *Item* „ che le gambe di por- „ te, finestre grandi, e ciminiere, „ ed altri pezzi piccioli, non si pos- „ sano pagare più, che grana otto „ il palmo, lavorato, e le restanti „ pietre, come sono cantonate, staf- „ fi, archi, e porte grandi, a du- „ cati dodici il centinajo, purchè „ quadre, e quando alcuni staffi, o „ cantonate passassero i palmi tre „ e mezzo in quattro, si paghi a „ ducati quattordici, e quando fos- „ sero da quattro in cinque a duca- „ ti diciotto".

18. *Item* „ che le pietre di Ca- „ serta s'abbiano a misurare una „ volta *tantum*, così se sono lisce, „ come se non scorniciate, ovvero „ intagliate, ovvero le volessero mi- „ surate, come oggidì s'osserva il „ piano una volta, lo scorniciato „ due, e l'intagliato tre, s'abbia da „ intendere *solum* per la lavoratura; „ ma le pietre sieno pagate una vol- „ ta; così ancora si debba osserva- „ re nelle pietre di Massa".

Modo, che si dee tenere alle misure de' Maestri d'ascia.

19. *In primis* „ che l'intempiatu- „ re, che fanno di quadri fondati, „ che oggi si misurano per lo più „ fondo, si debbano misurare geo- „ metricamente, che vengano le can- „ ne quadre giuste, cingendoli ne' „ loro lavori compensatamente come „ pare di dovere a quello, che mi- „ sura, tal che le canne n'escano „ giuste; così ancora si debbano mi- „ surare l'intempiature delle penna- „ te, colla loro lunghezza, e lar- „ ghezza, che si ritrovano, e cac- „ ciarne le canne quadre, e levare „ la costumanza, che oggidì osser- „ vano di misurare *solum* la lunghez- „ za, e si pagano la larghezza di „ palmi otto, *etiam* che sia larga di „ palmi tre, o quattro",

Modo, che deggiono tenere i Tagliamonti.

20. *In primis* „ che i detti Tagliamon-„ ti debbano osservare la costuman-„ za di Napoli circa il tagliare di „ dette pietre, la quale vuole, che „ la pietra nominata Pezzo, sia di „ un palmo, e mezzo di lunghez-„ za, e d'un palmo, e terzo di lar-„ ghezza, e di altezza mezzo pal-„ mo; la pietra spaccata sia di due „ palmi alta, un palmo e terzo lar-„ ga, e grossa mezzo palmo; e che „ i detti Tagliamonti non possano „ alterare il prezzo, come si paga-„ no oggi alla pena di once quat-„ tro ".

Modo circa i Calcarari.

21. *In primis* „ che i detti Calca-„ rari, non debbano comperare in „ conto alcuno calce da alcuni, che „ la venissero a vendere in Napoli, „ nè tampoco la debbano comperare „ i Salmatari così come oggidì os-„ servano, che poi la rivendono a „ molto più caro prezzo, che la „ comperano, alla pena d'once quat-„ tro ".

22. *Item* „ che tutt'i Calcarari, o „ qualsivoglia altra persona, che ven-„ gono a vendere calce in Napoli i „ mesi d'inverno, com'è Ottobre, „ Novembre, Dicembre, Gennajo, „ Febbrajo, e Marzo, non possano „ vendere più, che a grana otto il „ paso, ed i sei altri mesi d'estate „ a grana sette e mezzo il peso alla „ pena d'once quattro ".

23. *Item* „ che niuno Maestro, nè „ qualsivoglia altra persona, possa „ misurar fabbrica, piperni; intem-„ piature, e terreni tanto di super-„ ficie, come di corpo, senza che „ prima sia esaminato da' predetti, „ se è diligente a poter fare detto „ esercizio, tanto in detta Città di „ Napoli, come per gli suoi distret-„ ti, alla pena d'once dieci ".

24. *Item* „ se alcuno Ingegnere, „ o Architetto ordinasse cose, per „ le quali le fabbriche venissero a „ patire per loro colpa, che sieno „ tenuti a tutt'i danni, ed interes-„ si ".

25. *Item* „ vogliamo, che dopo la „ pubblicazione del presente Bando, „ abbiano tempo un mese, tanto i „ Maestri, come i detti misuratori „ di venirsi ad esaminare; quali pre-„ inserti Capitoli vogliamo, che si „ abbiano da osservare *ad unguem in-„ violabiliter*, sotto le pene, in quel-„ li contenute, ed altre a nostro ar-„ bitrio riservate, le quali s'esegui-„ ranno contra i trasgressori irremi-„ sibilmente ". *Datum Neap. die* 27. *Augusti* 1564. *Don Perafan. V. Villanus Reg. Vid. Patignus Reg. Vid. Reverterius Reg. Lobera Prosecret.*

Die 27. Aug. 1564. D. Perafan.

(*) PRAMMATICA II.

Aestimationes, mensurationes a Tabulariis exequantur postmodum a Primario, Denique a Judice.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc. *Illustres et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regni, fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolarj, acciò avessero da apprezzare beni burgensatici e feudali, terminare differenze di sasine, ed anco di misurare territorj e fabbriche, sì in detta Città, come per il Regno, ed altro, come appare per privilegj sopra ciò spediti. E nello

escr-

esercizio di detti uffizj osservatosi che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno delli Tavolarj; e quando da esso si riclama, *secundo loco* si commette al Primario, e dallo stesso *tertio loco* si rivede per il Giudice Ordinario, e sopra ciò gli anni passati fu provisto per la gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo. E come al presente si abusa che in detto esercizio si sono ingeriti altri, li quali non hanno privilegio da detta Città, e continuamente procurano commissioni sopra le cose predette: il che non si dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegj conceduti per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolarj, nascendo da ciò gran confusione delle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno anco del Pubblico, per non essere approvati da detta Città. Supplicano perciò Vostra Eccellenza sia servita ordinare a tutti li Regi Tribunali che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri; acciò si tolga tanto gran disordine ed abuso, e che le cause non si facciano immortali: il che solo ha da stabilirsi da Vostra Eccellenza, e lo Collaterale Consiglio, come per benefizio pubblico sempre si è degnata di provedere. Il che, oltre sia giusto, si riputerà a grazia, *ut Deus etc. Gian-Vincenzo Pignone. Gian-Vicenzo Macedonio. Luise della Marra. Gian-Vicenzo di Ligorio.* E desiderando che il sopradetto buon ordine e stilo per lo avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua si sia abusato per il benefizio pubblico; ed a talchè nessuno s' intrometta negli uffizj toccanti alli detti Primario e Tavolarj. Vi dicemo, ed ordinamo, che da oggi avanti dobbiate far osservare l' ordine e stilo, che per avanti si osservava, ciò è che *primo loco* le sopradette cause le dobbiate commettere ad uno delli Tavolarj; e *secundo loco* la revisione al Primario; e *tertio loco*, quando dal Primario si riclama, che il Commissario della causa riveda le relazioni del detto Primario, e Tavolarj: non facendo intromettere altri non privilegiati ed approvati in simili sopradette cause spettanti agli uffizj di detti Primario, e Tavolarj. E per osservanza del presente nostro ordine farete mandati espressi alli Mastridatti, ed Attitanti, ordinandogli, siccome noi con questa gli ordiniamo, che non facciano nè scrivano provisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena di venticinque once, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle dichiaramo: e così l' eseguirete, e farete eseguire. E comandamo anco con la presente agli Spettabili e Magnifici Uffiziali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che a loro spetta, eseguano e facciano eseguire; facendo il medesimo sopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di essi tocca, alli Mastridatti e Attitanti di qualsivoglia delli Tribunali sopradetti, che osservino quanto di sopra sta ordinato, siccome anco noi ce lo ordinamo, sotto le dette pene *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Decembris* 1576. *Il Marchese de Mondezar. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salernitanus Regens. Vidit Salazar Regens. Puente Pro Secretario. In Partium* 11., *folio* 135.

Die 31. Dec. 1576. Il Marchese de Mondezar.

Al Sagro Consiglio per gli Eletti di questa Città di Napoli, etc.

Illustribus et Magnificis Viris hujus Re-

Regni Prothonotario, Vice-Prothonotario, et Deputatis in Sacro Regio Consilio; nec non Magno hujus Regni Camerario ejusque Locumtenenti, Praesidentibus et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Collateralibus et Consiliariis Regiis fidelibus dilectissimis *in solidum*.

Die 15. mensis Janurii 1577. Neapoli. Praesentes litterae Illustrissimi Domini Viceregis fuerunt praesentatae in Sacro Regio Consilio, et eoram Excellente et Magnificis Dominis Antonio Orificio Regio Consiliario et Pro Praesidente dicti Consilii, ac aliis Consiliariis, per Magnificum Joannem-Franciscum Sargente Primarium, et nobilem Joannem Mathaeum Venezia Tabularium Neapolitanum, per quos Dominos receptae fuerunt cum ea, qua decet, reverentia; et mandatum fuit illas notificari Actorum Magistris ejusdem Sacri Consilii, ad hoc ut debitae exsequntioni demandentur, juxta eorum seriem, continentiam, et tenorem. Anibal Cesarius Secretarius.

Die 19. Januarii 1577. Neapoli.

Io Prospero Spadaro Regio Portiero ho intimato li nobili Mastrodatti del Sacro Consiglio, videlicet, *Magnifico Gianpietro Subeno* personaliter, *Magnifico Gianalfonso de Capua* personaliter, *Magnifico Antonio Milone* personaliter, *Magnifico Giacomo Figliola* personaliter, *Magnifico Gianroberto Scannapiecoro* personaliter, *Magnifico Gianandrea de Caro* personaliter, *Magnifico Giulio-Cesare Gantiere* personaliter, *Magnifico Giuseppe Roppolo* personaliter, *Magnifico Gianangelo Civitella* personaliter, *Magnifico Giansimone Balsamo* personaliter, *Magnifico Ascanio Luongo* presonaliter; *e gli Scrivani del nobile Marcello di Sarno* personaliter.

(*) PRAMMATICA III.

Confirmatur praec. pragmatica.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Illustres et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regii, fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città riducono in memoria a Vostra Eccellenza che li mesi passati la supplicarono restasse servita ordinare alli Regj Tribunali avessero da commettere li negozj di apprezzi di Stati, case, e territorj, e differenze di misure e di sasine, alli Magnifici Primario e Tavolarj a questo uffizio eletti e deputati per essa Città, come anticamente si è costumato, e conforme l'ordine spedito per l'Illustrissimo *quondam* Signor Marchese de Mondezar. E benchè per Vostra Eccellenza si ordinasse al *quondam* Signor Presidente del Sacro Consiglio per alcuni impedimenti di detto ordine, non hanno notitia forse li Mastridatti delli detti Regj Tribunali, massime che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza resti servita farli grazia che con prammatica particolare voglia ordinare a tutti li detti Regj Tribunali vogliano inviolabilmente fare osservare l'ordine di detto Illustrissimo *quondam* Signor Marchese, la copia del quale con questo si da a Vostra Eccellenza *quam Deus*. *Gian-Battista Caracciolo*. *Luise Macedonio*. *D. Giovanni de Guevara*. *Gian-Batista Crispo*. *Marius Paganus Secretaris*. Tenor regiarum provisionum est, v3. Philippus Dei gratia Rex etc. Illustres et Magnifici Viri Collateralis et Consiliarii Regii fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Illustrissimo ed Ec-

Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolarj, acciò avessero d' apprezzare beni burgensatici e feudali, terminare differenze di sasine, ed anco di misurare territorj e fabbriche, sì in detta Città, come per il Regno, ed altro: come appare per privilegj sopra ciò spediti. E nello esercizio di detto uffizio osservatosi che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno delli Tavolarj; e quanto da esso si riclama, *secundo loco* si commette al Primario; e dallo stesso *tertio loco* si rivede per il Giudice Ordinario; e sopra ciò gli anni passati fu provisto per la Gran Corte della Vicaria, per decreto diffinitivo. E come al presente si abusa che in detto esercizio si sono ingeriti altri, li quali non hanno privilegio da detta Città, e continuamente procurano commissioni sopra le cose predette: il che non si dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegj concessi per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolarj, nascendo da ciò gran confusione delle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno anco del Pubblico, per non essere approvati da detta Città. Supplicano perciò Vostra Eccellenza sia servita ordinare a tutti li Regj Tribunali che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri; acciò si tolga tanto gran disordine ed abuso, e che le cause non si facciano immortali: il che solo ha da stabilirsi da Vostra Eccellenza e Regio Collaterale Consiglio, come per benefizio pubblico sempre si è degnato di provedere. Il che, oltre sia giusto, si riputerà a grazia *ut Deus etc. Gian-Vincenzo Pignone. Gian-Vincenzo Macedonio. Luise della Marra. Gian-Vincenzo de Ligorio*. E desiderando che il sopradetto buon ordine e stilo per lo avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua si sia abusato per il benefizio pubblico; e a tal che nessuno s' intrometta negli uffizj toccanti alli detti Primario e Tavolarj. Vi dicemo ed ordinamo che da oggi avanti dobbiate far osservare gli ordini e stilo, che per avanti si osservava, cioè, che *primo loco* le sopraddette cause le dobbiate commettere ad uno delli Tavolarj, e *secundo loco* la revisione al Primario, *e tertio loco*, quando dal Primario si riclama, che il Commissario della causa riveda la relazione di detto Primario e Tavolarj, non facendo intromettere altri non privilegiati e approvati in simili sopradette cause spettanti agli uffizj di detti Primario e Tavolarj. E, per osservanza del presente nostro ordine farete mandati espressi alli Mastridatti e Attitanti, ordinandoli, siccome noi con questa li ordinamo, che non facciano nè scrivano provisione contro la forma predetta, sotto pena di once venticinque, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle le dichiaramo. E così lo eseguirete e farete eseguire; e comandamo anco colla presente agli Spettabili Magnifici Uffiziali della Regia Camera della Summaria, e Gran Corte della Vicaria, che, per quello, che a loro spetta, eseguano e facciano eseguire, facendo il medesimo sopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di essi tocca, alli Mastridatti e Attitanti di qualsivoglia delli Tribunali sopradetti, che osservino quanto di sopra sta ordinato, siccome anco noi ce l' ordinamo, sotto le dette pe-

ne

ne *ut supra* dichiarate . La presente resti al presentante . *Datum Neapoli, die ultimo mensis Decembris* 1576. *El Marques de Mondezar. Vidit Revertevius Regens . Vidit Salazar Regens . Vidit Salernitanus Regens. Puente Pro-Secretario. In Partium xi., folio* 135. Al Sacro Consiglio per gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli . A tergo . Illustribus et Magnificis Viris hujus Regni Prothonotario, Vice-Prothonotario, et Deputati in Sacro Consilio , nec non Magno hujus Regni Camerario, ejusque Locumtenenti, Praesidentibus et Rationalibus Regiae Camarae Summariae, et Spectabili et Magnificis Regenti et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, Collateralibus et Consiliariis , fidelibus dilectissimis in solidum. Die 15. mensis Ianuarii 1577. praesentatae in Sacro Consilio etc. Concordat, salva meliori collatione etc. Anibal Cesarius Sacri Consilii Secretarius etc. Ed inteso per noi il tenore del preinserto memoriale , essendo la dimanda giusta , ci è parso farvi la presente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che, *inspecto* per voi il tenore e forma delle dette preinserte provisioni *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in quelle si contiene , *ad unquem et inviolabiliter* osservare ed eseguire, far osservare ed eseguire , giusta la loro forma , continenza , e tenore , senza dubbio , nè contradizione alcuna : che tal è nostra volontà e intenzione; non facendosi altrimenti , per quanto si ha cara al grazia e servizio di Sua Maestà. La presente resti al presentante . *Datum Neapoli die* 31. *Octobris* 1591. *El Conde de Miranda. Vidit Moles Regens . Vidit Ribera Regent. Vidit Gorostiola Regens. Barrion. Secretarius. In Partium* 62., *folio* 97.

Die 31. Oct. 1591. El Conde de Miranda.

Al Sacro Consiglio per la osservanza delle sopradette provisioni *ut supra* spedite ad istanza di questa Città di Napoli , circa la commissione delli sopradetti negozj di apprezzi al Primario e Tavolarj etc.

Die 13. *Novembris* 1591., *Neapoli*.

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Proregis praesentatae et lectae fuerunt in Sacro Regio Consilio, per quos fuerunt receptae cum ea, qua decet, reverentia; et paratos se obtulerant regiis obedire mandatis. Anibal Cesarius Secretarius.

(*) PRAMMATICA IV.

Communitas Neapolitanorũ Tabularios, et Primarium eligit, iisque tantum aestimationes et mensurationes cõmittuntur.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX etc. *Illustres et Magnifici Viri Collateralis , et Consiliarii Regii , fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore . Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza come detta Città è stata in pacifica e quieta possessione di creare il Primario e Tavolarj , alli quali spedisce privilegj , acciò quelli attendano agli apprezzi di feudi, beni burgensatici, ed altre robe, che alla giornata per li Regj Tribunali occorre farsi apprezzare, acciò si sappia il vero valore di quelli, ed anche alle misure de' territorj, fabbriche, piante, terminar sasine , ed altre sorte di differenze appartenenti a'detti Primario e Tavolarj, alli quali la detta Città ha spedito e soluto spedire privilegj , in virtù de' quali detto Primario e Tavolarj hanno atteso ed attendono allo esercizio predetto . E perchè per gli Uffiziali delli Regj Tribunali si abusava in comettere indifferentemente gli apprezzi e differenze predette, senza l'ordine , che si doveva osservare in commettersi le cose predette a' detti Tavolarj; e la revisione di detta relazione al detto Pri-

Primario; ed io caso che le parti restassero gravate, che il Commessario della causa dovesse lui riconoscere lo aggravio predetto, e si commettevano ad altri oon approvati nel numero di detti Tavolarj, occorrendo molte volte la relazione fatta per uno di detti Tavolarj e Primario commettersi ad uno fabbricatore, o altro esperto, li quali non avendo facultà di scrivere e leggero, si facevano scrivere le relazioni da Notari, e altre persone, dal che molte volte n' è risultato essersi fatto errore notabilissimo, in pregiudizio delle parti; fu per detta Città supplicato nello anno 1591. che si dovesse osservare un ordine dato nello anno 1579. per la Eccellenza del Signore Marchese di Mondezar, e così fu ordinato: come appare per la quì inclusa provisione, la quale essendo anche adesso ridotta in poco uso, e succedendo disordine e danno eccessivo dal non osservarsi il contenuto nella provisione predetta. Essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano si degni ordinare alli Regj Tribunali, ed Uffiziali di quelli, che debbiano osservare le quì preinserte provisioni spedite a supplicazione di detta Città: dal che oltre ne risulta il buon ordine, anco ne risulta il benefizio pubblico, e se ne tenerà obbligo a Vostra Eccellenza. *Alfonso de Ligoro. Fabio Cicinello. Andrea Macedonio. Antonio Carlo. Placido di Sangro. Gian-Andrea Auletta.* Il tenore della precalendata provisione spedita nello anno 1576., e confermatata nello anno 1591., è v3. Philippus Dei gratia Rex etc. Illustres et Magnifici Viri Collateralis, et Consiliarii Regii, fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale del trnor seguente, v3. Illustrissimo ed Eccellentimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città riducono in memoria a Vostra Eccellenza che li mesi passati supplicarono restasse servita ordinare alli Regj Tribunali che avessero da commettere li negozj di apprezzi di Stati, case, territorj e differenze di misure, e di sasine, alli Magnifici Primario e Tavolarj a questo uffizio eletti e deputati per essa Città, come anticameote si è osservato, e conforme all' ordine spedito per il *quondam* Signor Marchese di Mondezar. E benchè per Vostra Eccellenza si ordinasse al *quondam* Signore Presidente del Sacro Consiglio per alcuni impedimenti di detto ordine, non ne hanno notizia forse li Mastridatti delli detti Regj Tribunali, massime che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza resti servita ordinare di fargli grazia che con prammatica particolare voglia ordinare a tutti li Regj Tribunali vogliano inviolabilmente far osservare l' ordine di detto Illustrissimo *quondam* Signor Marchese, la copia del qual ordine con questa si da a Vostra Eccellenza, *quam Deus. Gian-Battista Caracciolo. Luise Macedonio. Don Giovanni de Guevara. Gian-Battista Crispo. Marius Paganus Segretarius.* Tenor regiarum provisionum est, v3. Regii fideles dilectissimi. A noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, v3. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli supplicando fanno intentere a Vostra Eccellenza come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati li Magnifici Primario e Tavolarj, acciò avessero da apprezzare beni burgensatici e feudali, terminare sasine, differenze, e anche di misurare territorj e fabbriche, sì per detta Città, come per il Regno, ed altro, come appare per privilegj sopra

pra ciò spediti. E nello esercizio di detto uffizio osservatosi che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno delli Tavolarj; e quando da esso si riclama, *secundo loco* si comette al Primario; e dallo stesso *tertio loco* si rivede per il Giudice Ordinario; e sopra ciò gli anni passati fu provisto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo. E come che al presente si abusa che in detto esercizio si sono ingeriti altri, li quali non hanno privilegio da detta Città, o continuamente procurano commissioni sopra delle cose predette: il che non si dee permettere in derogazione e diminuzione delli privilegj concessi per detta Città a' detti Magnifici Primario e Tavolarj, nascendo da ciò gran confusione delle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti; e danno anco del Pubblico, per non essere approvati da detta Città. Supplicano perciò Vostra Eccellenza sia servita ordinare a tutti li Regj Tribunali che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciò si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause non si facciano immortali: il che solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, e Regio Collaterale Consiglio, come per beneficio pubblico sempre si è degnato di provedere. Il che, oltre sia giustizia, lo riputeranno a grazia *ut Deus. Gian-Vincenzo Pignone. Gian-Vincenzo Macedonio. Luise della Marra. Gian Vincenzo de Liguoro.* E desiderando, che per il buon ordine e stilo, per lo avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in quà si sia abusato per il benefizio pubblico, ed a tal che nessuno s' intrometta negli uffizj toccanti a'detti Primario e Tavolarj. Vi dicemo ed l'ordinamo che da oggi avanti debbiate far osservare l' ordine e stilo, che per avanti si osservava, ciò è che *primo loco* delle sopradette cause le dobbiate commettere ad uno delli Tavolarj; e *secundo loco*, la rivisione al Primario; e *tertio loco*, quando dal Primario si riclama, che il Commessario della causa riveda le relazioni delli detti Primario e Tavolarj, non facendo intromettere altri non privilegiati ed approvati in simili sopradette cause spettanti allo uffizio di detti Primario e Tavolarj. E, per la osservanza del nostro presente ordine, farete mandato espresso alli Mastridatti e Attitanti, ordinandogli, siccome noi con questa gli ordinamo, che non facciano nè scrivano provisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena di once venticinque, oltre la invalidità e nullità delle relazioni, che forse si faessero per altri non privilegiati, le quali per nulle dichiaramo: e così lo eseguirete, e farete eseguire. E comandamo anche per la presente alli Magnifici Spettabili Uffiziali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che a loro spetta, eseguano e facciano eseguire, facendo, il medesimo sopradetto mandato, per quanto ad ogni uno di essi tocca, alli Mastridatti ed Attitanti di qualsivoglia delli Tribunali sopradetti che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome anche noi ee l' ordinamo, sotto le dette pene *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Decembris 1579. El Marques de Mondezar. Vidit Reverterius Regens. Vidit Salazar Regens. Vidit Salernitanus Regens. Puente Pro-Segretario. In Partium* 11., *fol.* 135. Al Sagro Consiglio per gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli. A tergo. Illustribus et Magnificis Viris hujus Regni Protonotario,

rio, Vice Prothonotario, et Deputatis in Sacro Consilio; nec non Magno hujus Regni Camerario, ejusque Locumtenenti, Praesidentibus et Rationalibus Regiae Camarae Summariae, et Spectabili et Magnificis Regenti et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, et Collateralis Consiliariis Regiis, fidelibus dilectissimis in solidum. Die 15. mensis Juanuarii 1577., praesentata in Sacro Regio Consilio etc. Concordat, salva meliori collatione etc. Anibal Cesarius Secretarius Sacri Consilii. E inteso per noi il tenore del preinserto memoriale, essendo la dimanda giusta, ci è parso farvi la presente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che, inspetto per voi il tenore e forma delle dette preinserte provisioni *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in esse si contiene, *ad unquem et inviolabiliter* eseguire ed osservare, far osservare ed eseguire, giusta la forma, continenza, e tenore, senza dubbio, nè contradizione alcuna, che tal' è nostra volontà ed intenzione; non facendosi il contrario, per quanto si avrà cara la grazia e servigio di Sua Maestà. La presente resti al presentante. *Dat. Neap. die* 31. *Octob.* 1591. *El Conde Miranda. Vid. Moles Regens. Vid. Ribera Regens. Vidit Gorostiola Regens. Barrion. Pro-Secretario. In Partium* 62., *fol.* 97. Ed inteso per noi il preinteso memoriale e provisioni, convenendo che quelle si osservino e si eseguano, con effetto ci è parso farvi la presente, per la quale vi dicemo ed ordinamo che debbiate osservare ed eseguire, le dette preinserte provisioni, e quante in esse si contiene *ad unquem*, giusta la forma, continenza, e tenore, senza alterazinne, nè contradizinne alcuna, per quanto si ha cara la grazia di Sua Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli, die* 12. *Septembris* 1603. *El Conde de Errera. Vidit Gorostiola Regens. Vidit Constantinus Regens. Vidit de Ponte Regens. Vidit Castellet Reg. Salazar Secretarius. In partium* 11., *fol.* 11. *Loco ✠ signi.*

Die 12. Sept. 1603. El Conde de Errera.

Die 17. *mensis Octobris* 1603. *Neap.*

Praesentes litterae Illustrissimi Domini Proregis praesentatae et lectae fuerunt in Sacro Regio Consilio, et coram Magnificis et Circumspecto D. Petro de Vera ab Aragonia Praeside nte Vice-Prothonotario, ac aliis Regiis Consiliariis dicti Sacri Regii Consilii, per quos fuerunt cum ea, qua decet, reverentia receptae, et paratos se obtulerunt regiis obedire mandatis; pro ipsarumque exsequutione fuit ordinatum illas intimari Actorum Magistris dicti Sacri Consilii. Anibal Cesarius Secretarius.

Die 20. *Decembris* 1603. *Neapoli.*

Io Carlo Maello Regio Portiero ho notificatato li Mastridatti del Sacro Consiglio numero tredici.

PRAMMATICA V.

PEr Noi sono state spedite provvisioni osservatnriali d'altre spedite da nostri Predecessori del tenor seguente, *videlicet*.

Aestimationes quorumvis honorum, et differentiae territoriorum per totum Regnum a Regiis Tribunalibus committantur primo Tabulariis Neapolitanis, revisio Primario, revisio ultimo recognoscatur per Judicem ordinarium. Concord. prag. 3. et 4.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX. A tutti, e singoli Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, ed altri quali si vogliano *insolidum* Officiali, a' quali la presente perverrà, spetterà, *et quomodolibet* sarà presentata, Regj fedeli diletti, la grazia e buona volontà. Gli anni prossimi passati per Noi furono spedite provvisioni dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor seguente *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii fideles delectissimi*. A Noi sono state presentate l'in-

fra-

frascritte provvisioni, *videlicet*.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*.

Petitio Electorum.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza, come la detta Città è stata, e sta in pacifica possessione di creare il Primario, ed i Tavolarj, a' quali spedisce privilegj, acciocchè quegli attendano agli apprezzi di feudi, beni burgensatici, ed altre robe, che alla giornata per gli Regj Tribunali occorre farsi apprezzare, acciocchè si sappia il vero valore di quegli, ed ancora alle misure de' Territorj, delle fabbriche, piante, terminare sasine, ed altre sorte di differenze appartenenti a' detti Primario, e Tavolarj, a'quali la detta Città ha spedito, ed è solita spedire privilegj, in virtù de' quali i detti Primario, e Tavolarj hanno atteso ed attendono all'esercizio predetto; e perchè per gli Officiali de' Regj Tribunali, s' abusava in commettere indifferentemente gli apprezzi, e le differenze predette, senza l'ordine, che si doveva osservare in commettersi le cose predette a'detti Tavolarj, e la revisione di dette relazioni al detto Primario, ed in caso che le parti restassero gravate, che il Commissario della causa dovess' egli riconoscere l'aggravio predetto, e si commettevano ad altri non approvati nel numero de' Tavolarj; occorrendo molte volte la relazione fatta per uno di detti Tavolarj, e Primario, commettersi ad un fabbricatore, od altro esperto, i quali non avendo facoltà di scrivere, e leggere, si faceano scrivere le relazioni da' Notai, ed altre persone, dal che molte volte n'è risultato essersi fatto danno notabilissimo in pregiudizio delle parti, fu per detta Città supplicato nell'anno 1591. che si dovesse osservare un ordine dato nell'anno 1576. per l'Eccellenza del Signor Marchese di Mondesciar, e così fu ordinato, come apparisce per la quì inclusa provvisione, la qual' essendo ancora adesso ridotta in poco uso, e succedendo disordine, e danno eccessivo dal non osservarsi il contenuto nella provvisione predetta, essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano, che si degni ordinare a' Regj Tribunali, ed Officiali di quelli, che debbano osservare le qui preinserte provvisioni spedite a supplicazione di detta Città, dal che oltre, che ne risulta il buon ordine, risulta ancora il beneficio pubblico, e se ne terrà obbligo a Vostra Eccellenza. *Alfonso de Ligorio, Fabbio Cicinello, Andrea Macedonio, Antonio Caracciolo, Placido di Sangro, Gian Andrea Auletta*. Il tenore della precalendata provvisione spedita nel 1576. e confirmata nel 1591. *videlicet*.

Subscriptio Electorum.

PHILIPPVS DEI GRATIA REX. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, Consiliarii Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli riducono a memoria a Vostra Eccellenza, che i mesi passati supplicarono, che restasse servita ordinare a' Regj Tribunali, che avessero da commettere i negozj di apprezzi di Stati, Case, Territorj, differenze di misure, e di sasine a' Magnifici Primario, e Tavolarj, a questo ufficio eletti, e deputati per essa Città, come anticamente s'è osservato, conforme all'ordine spedito

Altera petitio Electorum.

per

per lo quondam Marchese di Mondesciar, e benchè per vostra Eccellenza si ordinasse al quondam Signore Presidente del Sacro Consiglio, per alcuni impedimenti, di detto ordine non ne hanno notizia forse i Mastri d'atti de' detti Regj Tribunali, massime, che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza, che resti servita ordinare di far loro grazia, che con Prammatica particolare voglia ordinare a tutt'i Regj Tribunali, che vogliano inviolabilmente far osservare l'ordine del detto Illustre quondam Signor Marchese, la copia del quale ordine con questa si dà a Vostra Eccellenza, *quam Deus, etc. Gio: Batista Caracciolo, Luigi Macedonio, Don Gio: di Guevara, Gio: Batista Crispo, Marius Pag. Segret. Tenor Regiarum provisionum est videlicet, Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*, Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, supplicando fanno intendere à Vostra Eccellenza, come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creati i Magnifici Primario, e Tavolarj, acciocchè avessero da apprezzare beni burgensatici, e feudali, terminar sasire, differenze, ed ancora di misurare Territorj, e Fabbriche, sì in detta Città, come per lo Regno, ed altro come apparisce per privilegj sopra ciò spediti, e nell'esercizio di detto officio osservatosi, che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno de' Tavolarj, e quando da esso si reclama, *secundo loco* si commette al Primario, dall'istesso *tertio loco* si rivede per lo Giudice ordinario, e sopra ciò gli anni passati fu provveduto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo, e poichè al presente s'abusa, che in detto esercizio si sono ingeriti altri, i quali non hanno privilegio della detta Città, e continuamente proccurano commissioni sopra delle cose predette, il che non si dee permettere in derogazione, e diminuzione de' privilegj conceduti per detta Città a' detti Magnifici Primario, e Tavolarj, nascendo di ciò gran confusione dalle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno ancora del pubblico, per non esser approvati da detta Città; Supplicano perciò Vostra Eccellenza, che sia servita ordinare a tutt'i Regj Tribunali, che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciocchè si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause predette non si facciano immortali, il che solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, ed il Regio Collateral Consiglio, come per beneficio pubblico sempre si è degnato di provvedere. Il che oltra che sia giusto, lo riputeranno a grazia, *ut Deus, etc. Gio: Vincenzo Pignone, Gio: Vincenzo Macedonio, Luigi della Marra, Gio: Vincenzo de Ligoro*. E desiderando, che'l predetto buon ordine, e stile per l'avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua sia andato in disuso, per lo beneficio pubblico, a tal che niuno s'intrometta negli ufficj toccanti a detto Primario, e Tavolarj, vi Diciamo, ed ordiniamo, che, da oggi in avanti dobbiate fare osservare l'ordine, e stile, che per avanti s'osservava, cioè, che *primo loco* le sopraddette cause le dobbiate commettere ad uno de' Tavolarj, e *secundo loco* la revisione al Primario, e *tertio loco* quando dal Primario si reclama, che il Commissario della causa rivegga la rela-

Altera subscriptio.

Tertia petitio.

Tertia subscriptio.

Primum Tabulario, revisio Primario, tertio Judici.

„ zione de' detti Primario, e Tavolarj, non facendo intromettere altri non privilegiati, ed approvati in simili sopraddette cause spettanti all'ufficio de' detti Primario, e Tavolarj, per osservanza del nostro presente ordine, farete mandato espresso a' Maestri d'Atti, ed Attitanti, ordinando loro, siccome Noi con questa ordiniamo, che non facciano, nè scrivano provvisione alcuna contra la forma predetta, sotto pena d'once venticinque, oltra l'invalidità, e nullità delle relazioni, che forse si facessero per alri non privilegiati, le quali per nulle le dichiariamo ". E così l'esegnirete, e farete eseguire. E comandiamo ancora per la presente a' Magnifici Officiali della Regia Camera della Sommaria e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che loro spetta, eseguano, e faccisno eseguire, facendo il medesimo mandato sopraddetto per quanto ad ognuno d'essi tocca a' Maestri d'Atti, ed Attitanti di qualsivoglia de' Tribunali sopraddetti, che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome Noi l'ordiniamo, sotto le dette pene, *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Decembris 1576. El Marques de Mondesciar. Vidit Reverterius Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Salernitanus Reg. Puente Prosecret. In partium 11. fol. 135.*

Poena unc. 25. et relationes sint inanes.

Poena eadem.

Die 31. Dec. 1576. El Marques de Mondesciar.

Al Sacro Consiglio per gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli *a ter.* Illustris. et Magnificis Viri hujus Regni, Protonotario, Viceprotonotario, et Deputatis in Sacro Regio Consilio, necnon Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae, et Spectab., et Magnific. Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, et Regiis fidelibus dilectissimis in solidum die 15. mensis . . . . 1577. praesentato in Sacro Regio Consilio, etc. Concordat, salva meliori collatione. Annibal Caesarius Secretarius Sacri Regii Consilii. Ed inteso per Noi il tenore del preinserto memoriale, essendo la dimanda giusta, ci è paruto farvi la presente, colla quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che *inspecto* per Voi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni, *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in esse si contiene, *ad unguem, et inviolabiliter* eseguire, ed osservare, e far osservare, ed eseguire, giusta la loro forma, contenenza, e tenore, senza dubbio, nè contraddizione alcuna, che tal'è la nostra volontà, ed intenzione, non facendo il contrario per quanto si avrà cara la grazia, e 'l servigio di Sua Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die 31. Octobris 1591. El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo Prosecr. In partium 61. fol. 97.*

Die 31. Oct. 1591. El Conde de Miranda.

Ed inteso per Noi il preinserto memoriale, e provvisioni; convenendo, che quelle s'osservino, ed eseguano con effetto, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire, e far osservare, ed eseguire le preinserte provvisioni, e quanto in esse si contiene *ad unguem*, giusta la loro forma, contenenza, e tenore senz' alterazione, nè contraddizione alcuna per quanto s'ha cara la grazia di S. M. " La presente resti al presentante. *Datum Neap. die 12. Septembris 1603. El Conde de Venavente. Vidit Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vid.*

Die 12. Sept. 1603. El Conde de Venavente.

Vid. de Castellet Reg. Salazar Secret.

Al Sacro Regio Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali assistenti in questa Fedelissima Città per osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite circa il commettere i negozj d'apprezzi, e misure al Primario, ed a' Tavolarj, a ciò eletti, e deputati per essa Città, *ut supra in partium* 11. *fol.* 11. Al psesente ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli riducono a memoria di V. E. come i dì passati la supplicarono, che facesse osservare l'ordine fatto dall'Eccellenza del Signor Marchese di Mondesciar, e le lettere osservatoriali spedite dall'Eccell. del Signor Conte di Miranda Vicerè passati, contenenti, che gli apprezzi di Feudi, Castelli, beni burgensatici, misure di Territorj, vedere differenze, ed altro, che occorre farsi apprezzare alla giornata de' Regj Tribunali sistenti in Napoli, fossero commessi al Primario, ed a' Tavolarj privilegiati di essa Città, il quale negozio fu commesso all'Illustre Marchese, e Reggente di Costanzo, che se ne facesse relazione a V. E. e Collateral Consiglio, la quale essendo fatta, fu ordinato per V. E. al Sacro Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali sistenti in questa Città, che osservassero le provvisioni, e gli ordini, *ut supra*, le quali già sono state notificate, che si osservino nel Sacro Regio Consiglio, ma non in Vicaria, perciò la supplicano commettere al Circospetto Reggente della Vicaria, come Capo di detto Tribunale, che sopra l'esposto provvegga di giustizia in fare notificare, ed osservare detto ordine da' Giudici, Mastri d'atti, e Scrivani, *juxta ipsius seriem, et tenorem*, e l'avranno a grazia da V. E. *ut Deus, etc.* Ed inteso per noi il tenore delle preinserte provvisioni, e memoriali; volendo in ciò debitamente provvedere, ci è paruto farvi la presente, colla quale, „ Vi diciamo, che dobbiate quelle, „ e quanto in esso si contiene os„ servare, ed eseguire, e fare os„ servare, ed eseguire *juxta ipsarum* „ *seriem, continentiam, et tenorem e* „ *omni dubio, et difficultate cessanti*„ *bus*: Tal che quelle sortiscano il „ loro debito effetto. Per tanto co„ sì l'eseguirete se avete cara la gra„ zia, e 'l servigio della predetta „ Maestà, che tal'è nostra volontà, „ ed intenzione ". La presente resti al presentante. *Datum Neapoli die ultimo mensis Januarii* 1604. *El Conde de Venavente. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar. Secret.* Alla Vicaria. Per l'osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite ad istanza de' Magnifici Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli circa il commettere negozj d'apprezzi, e misure al Primario, ed a' Tavolarj, a ciò eletti per detta Città, *ut supra. In partium* 21. *fol.* 56. Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a V. E. come la Città predetta è stata, e sta in pacifica possessione di creare il Primario, ed i Tavolarj, i quali, come esperti pubblici, e creati di essa Città, avessero da attendere agli apprezzi, ed alle misure di case, territorj, e vedere altre differenze, che tanto giudizialmente, come *extra* potessero occorrere tra Cittadini, ed altre persone del presente Regno; e perchè gli anni passati s'era introdotto commet-

Alia petitio Electorum.

Provisiones scriptae M. C. V.

Die 31. Jan. 1604. El Conde de Venavente.

Altera petitio.

mettersi le dette differenze dagli Officiali de' Regj Tribunali, non a'detti Primario, e Tavolario, ma ad altri Fabbricatori, ed Esperti, non approvati, i quali, per non sapere scrivere, nè leggere, facevano infiniti errori nelle misure, e negli apprezzi predetti, in pregiudizio delle parti, facendolo scrivere, sommare, e calcolare da altri; per parte di questa predetta Città si ebbe ricorso nell'anno 1576. all' Eccellentissimo Signor Vicerè di quel tempo, ed essendosi esposto tutto il predetto, si degnò ordinare per provvisione Regia particolare dagli Officiali di detti Tribunali Regj, che inviolabilmente, le differenze, gli apprezzi, e le misure da farsi, le avessero commesse ad uno de' detti Tavolarj, ed occorrendo appellarsi dalla Relazione di quello, commettere la rivisione al Primario; e se le parti anche si gravassero di detta relazione, il giudice della causa sopra il luogo della differenza avesse riveduto il tutto. Le quali provvisioni essendo andate in disuso ne' Regj Tribunali, negli anni 1591. e 1604. sono state rinnovate con ordine espresso, che si avessero da osservare da tutti gli Officiali Regj di detti Tribunali. E la Città predetta per maggior comodità de' negozianti, acciocchè i negozj non fossero inculcati, ampliato, ha il numero di detti Tavolarj in fino al numero di nove, co' quali si può attendere all' espedizione de' negozj. E perchè Signor Eccellentissimo le provvisioni predette non si osservano in detti Regj Tribunali, e per alcuni Officiali di quelli si commettono detti apprezzi, misure, e differenze a' fabbricatori, e ad altre persone non esperte, nè approvate, in molto danno delle persone, tra le quali occorrono le differenze predette, con infiniti altri danni del pubblico, a' quali desiderando essi supplicanti rimediare, ricorrono da V. E. e la supplicano, che si degni ordinare a' Tribunali predetti, che debbano con effetto osservare le dette provvisioni, ed acciocchè con effetto sieno osservate, resterà servita dar pena corporale a quello, che s' ingerirà, e farà detti apprezzi, misure, e relazioni, non essendo del numero di detti Tavolarj, ed a' detti Tavolarj sotto formidabili pene, che non si debbano intromettere alle suddette seconde revisioni, *etiam*, che loro fossero commesse, ed ingerendosi, quelle sieno nulle, ed invalide, perchè con questo ordine si rimedierà ad ogni inconveniente, ed essi supplicanti lo riceveranno a grazia particolarissima da V. E. *ut Deus*, etc. *Orazio Sanfelice*, *Antonio di Gennaro di Orazio*, *Ottavio Brancaccio*, *Agnello di Martina*. E veduto per Noi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni per Noi spedite osservatoriali di altre de' nostri Predecessori, e 'l tenore del detto preinserto memoriale di detta Fedelissima Città di Napoli, ci è paruto fare la presente, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, „ e comandiamo a tutt' i predetti „ Tribunali di questa Fedelissima Cit„ tà di Napoli, e quali si vogliano „ altri Officiali *unicuique in sua ju*„ *risdictione in solidum*, che con ef„ fetto senza altra replica, nè con„ traddizione alcuna, *omni dubio, et* „ *difficultate cessantibus*, debbano prov„ vedere e dare ordine espressamen„ te a' Mastri d' atti, ed Attitanti, „ Scrivani, ed altri, a chi spetta, „ che gli apprezzi di feudi, beni „ burgensatici stabili, ed ogni altra „ cosa, che occorre alla giornata ap„ prezzarsi per gli detti Regj Tri„ bunali, acciocchè si sappia il giu„ sto,

Tabularii numerum.

Altera subscriptio.

„ sto, e vero valore di quegli, ed
„ ancora le misure de' territorj, fab-
„ briche, piante, terminare sasine,
„ ed altre sorte di differenze, tanto
„ dentro questa fedelissima Città di
„ Napoli quanto per tutto il presen-
„ te Regno appartenenti a'detti Pri-
„ mario, e Tavolarj, a' quali la det-
„ ta Fedelissima Città ha spediti,
„ e soluto spedire, privilegj, in vir-
„ tù de' quali detti Primario, e Ta-
„ volarj hanno atteso, ed attendono
„ all'esercizio predetto, si commet-
„ tano *primo loco* a' Tavolarj predet-
„ ti; e quando dalle relazioni di det-
„ ti Tavolarj si riclama, *secundo lo-
„ co* si commettano al Primario; e
„ quando si riclama dal detto Pri-
„ mario, *tertio loco* si rivegga per
„ lo Giudice della causa ordinario,
„ non facendoci intromettere altri non
„ privilegiati, ed approvati in si-
„ mili sopraddette cause spettanti all'
„ officio di detti Primario, e Ta-
„ volarj, ordinando loro, siccome
„ Noi con questa ordiniamo, che
„ non facciano provvisione alcuna
„ contra la forma, ed i tenori pre-
„ detti, sotto pena di once venti-
„ cinque per ciascheduno ogni volta,
„ che contravverrà, oltra l'invalidi-
„ tà, e nullità delle relazioni, che
„ forse si facessero per altri non pri-
„ vilegiati, siccome con questa per
„ nulle, ed invalide le dichiariamo;
„ esigendosi detta pena irremisibil-
„ mente, tanendone particolar pen-
„ siero per l'osservanza ed esecuzio-
„ ne de' detti nostri ordini precisi
„ per l'osservanza de' preinserti altri
„ ordini, e così s'esegua, che tal'è
„ nostra volontà ". Non facendo il
contrario, per quanto si hà cara la
grazia, e servizio della predetta Mae-
stà. La presente resti al presentante.
*Datum Neapoli die ultimo mensis Mar-
tii 1603. El Conde de Vemavente. Vi-
dit Constantius Reg. Vid. de Castellet.
Reg. Vidit D. Bernardinus a Barrio-
nuovo Reg. Vidit Valcarcel Reg. Sala-
zar. Secret.* A tutti, e singoli Regj
Tribunali, ed altri Officiali di que-
sta Fedelissima Città di Napoli per
osservanza dell'altre preinserte prov-
visioni *alias* espedite per V. E. e
suoi predecessori, ad istanza de' Ma-
gnifici Eletti di questa fedelissima
Città di Napoli, circa il commette-
re gli apprezzi, e le misure al Pri-
mario, ed a' Tavolarj sopra di ciò
eletti, sotto le predette pene pecu-
niarie, ed invalidità, *ut supra*. *In
partium 105. fol. 191. adest sigillum.*
Per tanto „ Vi diciamo, ed ordi-
„ niamo, che da oggi in avanti, per
„ esecuzione, ed osservanza delle det-
„ te preinserte provvisioni, *ut supra*
„ da Noi spedite, non vi dobbiate
„ intromettere ad altro, che proce-
„ dere agli apprezzi delle robe, dif-
„ ferenze, che *primo loco tantum* vi
„ saranno commesse da' detti Regj
„ Tribunali, ed altri Officiali, e nel-
„ le seconde visioni, seu riclamazio-
„ ni degli apprezzi, e delle diffe-
„ renze, che per Voi si faranno, la-
„ scerete i detti apprezzi, e le dif-
„ ferenze riveder dal detto Magnifi-
„ co Primario, siccome per Noi sta
„ ordinato *ut supra*, e facendo il
„ contrario, in volervi intromette-
„ re a revisione d'apprezzi e diffe-
„ renze, *etiam* che vi fossero com-
„ messi da alcuni Officiali di detti
„ Regj Tribunali, quelli sieno nul-
„ li, siccome per la presente per
„ nulli, ed invalidi li dichiariamo,
„ incorrendo di più alla pena di on-
„ ce venticinque per ciascheduno di
„ voi Tavolarj, che contravverrà,
„ e così dobbiate osservare, ed ese-
„ guire inviolabilmente non facendo
„ il contrario, per quanto avete cara
„ la grazia di Sua Maestà. La presente
„ re

Poena unc. 25. et relationes sint inanes.

Die 31. Mart. 1603. El Conde de Vena ente.

„ resti al presentante. *Datum Neap. die 16. mensis Aprilis 1608. El Conde de Venavente. Vid. Constantinus Reg. Vid. de Castellet Reg. Vid. D. Bernard. a Barrionovo Reg. Vid. Valcarcel Reg. Salazar. Secret. In par. 105. 194.*

Die 16. April. 1608. El Conde de Vinavente.

PRAMMATICA VI.

Appretia fieri debent a Tabulariis servata forma. Prag. 2. sup. eod. et datur forma explendi bussolam. Confirmatur per pragm. 4. sed vide pragm. 6. quoad Architectos.

ILlustres Spectabiles, et Magnifici Viri Regii Collateralis, et Consiliarii fideles dilectissimi, nec non Ministri quali si vogliano Mastri d' Atti, Attuarj, Scrivani, ed Attitanti le cause de' Regj Tribunali di questa fedelissima Città di Napoli, Tavolarj di essa, ed altri, a' quali la presente perverrà, e sarà *quomodolibet* presentata, Regj fedeli diletti; La grazia Regia, e buona volontà. A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città fanno intendere a V. E. qualmente i mesi a dietro per parte di essa fedelissima Città fu presentato memoriale a V.E. per lo quale supplicavano ad evitazione di lunghezza di liti, ed altri inconvenienti, che restasse a V. E. servita ordinare, che s' osservassero le Provvisioni, e le Prammatiche fatte per gli predecessori di V. E. circa il commettere a' Tavolarj gli apprezzi, le misure, e giudicare di sasine, e servitù, al che restò V.E. servita ordinare, che il circospetto Signor Reggente Tapia ne facesse a V. E. relazione; qual fatta, ed intesa la ragionevole supplica, furono per ordine dell' Eccellenza Sua spedite provvisioni per l' osservanza delle dette Regie Prammatiche, ed in quelle ordinato affinchè restassero, *omni tempore valitura*, e per mutazione d' Officiali, non si venissero quelle a derogare; restò servita V. E. comandare, che s' introdusse la **Regia Bussola** per più facilità de' negozianti. Ed acciocchè con effetto si desse esecuzione agli ordini di V.E. delle quali provvisioni, benchè ne tengano notizia i Signori Officiali, nientedimeno non si dà a quelle la debita osservanza; ma indifferentemente le cause predette si commettono ad altre persone, che a' Tavolarj; per il che, oltrechè ne risulta lunghezza di liti, e danno notabile del pubblico, resta ancor essa fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che *ab antiquissimo* n' è stata, e sta in pacifica possessione; e 'l tutto nasce per non essersi posta in esecuzione detta Regia Bussola, dalla quale ne nasce l'osservanza delle provvisioni, *ut supra*, sopra di ciò spedite per V. E. Per tanto la supplicano, che resti servita ordinare, che a dette Regie provvisioni, e Prammatiche si dia l' osservanza, e che con effetto si osservi la detta Regia Bussola per V. E. ordinata con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città, per gli quali si attitano le cause avanti degli Officiali di detti Tribunali, *etiam* delegate per V. E. sotto formidabil pena, che da oggi in avanti non debbano far decreti per gli detti Officiali circa il commettere i detti apprezzi, le misure, e le altre cose, spettanti all' officio de' Tavolarj; ma che intimato che sarà il decreto, *quod detur lista Tabulariorum suspectorum*, ed elasso il termine in quello prefisso, si debba consegnare in potere del Tavolario, che sarà in eddomada, e quelle poi si debbano consegnare in potere della persona, che sarà destinata per V. E. a far detta Bussola. Supplicando ancora, il modo di dare come s' ha da fare detta Bussola, acciocchè non vi sia differenza, ma uguaglianza circa la di-

Ut sup. prag. 3. hoc tit.

divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, ed i danni de' Vassalli di Sua Maestà; il che essi supplicanti lo ricever nno a grazia di V.E. *ut Deus etc. Marc' Antonio Capano*, *Annibal Capuano*, *Jacovo Capece Latro*, *e Gio: Batista Apicella*.

Il qual preinserto memoriale per Noi fu rimesso all' infrascritto Spettabile Reggente Lopez del Consiglio Collateral di S. M. che del contenuto in esso ce ne avesse fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio. Per lo quale essendoci stata fatta, stante le cause riferite, e per altri degni rispetti, che muovono la mente Nostra, ci è paruto (per esecuzione delle Regie Prammatiche, ordini Regj, e provvisioni spedite da Noi, e nostri Illustri predecessori Vicerè in questo Regno negli anni 1576. 1591. e 1604. ed ultimamente da Noi sotto i 20. di Novembre nel 1626. ordinato osservarsi precedente altra relazione a quel tempo fattaci per l' infrascritto Illustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia del Consiglio Collateral di S. M. siccome apparisce registrata nella Real Cancelleria *in Partium* 72. *fol.* 8. Ed in esso particolarmente si tratta circa il commettere a' Tavolarj di questa fedelissima Città i detti apprezzi, le misure, e differenze di sasine, ed altre cose concernenti, e spettanti all' officio d' essi Tavolarj, *et signanter*, che si dovesse fare la Bussola per la divisione delle cause suddette) farvi la presente, colla quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che per esecuzione, ed osservanza di dette „ Regie Prammatiche, e di quanto „ in dette precalendate provvisioni si „ contiene.

Supra in prag. 8.

„ Da oggi in avanti, tutti gli apprezzi, le misure, e differenze di „ sasine, ed altre cose spettanti all' „ officio di Tavolario, si debbano „ dividere fra essi Tavolarj per bussola a sorte, la quale bussola a sorte vogliamo, che si facci dal Magnifico Segretario del Sacro Regio „ Consiglio persona da Noi eletta.

M. Secret. S. C. teneat bussolam.

Ed acciocchè il tutto sortisca il suo debito effettivo „ Ordiniamo a „ tutt' i sopraddetti Mastri d' Atti, „ Attuarj, Attitanti, e Scrivani, „ tanto del Sacro Consiglio, Regia „ Camera della Summaria, e Gran „ Corte della Vicaria, quanto d' altri Tribunali di questa fedelissima „ Città, che attitano causa avanti „ i Regj Officiali, così ordinarie, „ come delegate, o con commissioni generali, che da oggi in avanti non presumano in modo alcuno „ di stendere, o far decreti di commissioni d' apprezzi, ma elasso che „ sarà il termine del *detur lista*, „ quello debbano consegnare al Tavolario, che sarà d' eddomada, il „ quale porterà la detta scrittura al „ conservatore di detta bussola per „ aversi da dividere a sorte fra essi „ Tavolarj; e così debba continuare, ed osservare *in futurum* sotto pena di sospensione d' officio „ per un anno, e di ducati cinquanta da applicarsi a beneficio del „ Regio Fisco ogni volta, che si „ contravverà.

Concord. prag. 8. §. 1. Actuarii et Scribae appretia Tabularis, et non aliis committant sub poena suspensionis officiorum per annum, et duc. 50. Idem in prag. 8. §. 2.

„ Ordinando ancora alla suddetta „ persona eletta per la conservazione „ della suddetta bussola, che debba „ tenere due Urne; In una delle „ quali si porranno i nomi, e cognomi de' Tavolarj, e nell' altra „ la nota delle cause, che si hanno „ da dividere, ed uscita, che sarà „ dalla bussola la cartella, ove starà notata la causa; debba di sua „ mano notare nella scrittura il dì „ della divisione, e poi notarle ne' „ li-

Bussola quo pacto fiat pro electione Tabulariorum. Idem in prag. 8. §. 2.

„ libri a questo effetto fatti, ed ordinati; i quali libri debbano essere tre; in uno si debbano notare gli apprezzi delle cause feudali, nell' altro gli apprezzi, e le misure de' territorj, e nell' altro gli apprezzi de' beni stabili situati, e posti dentro questa fedelissima Città di Napoli, e suoi Borghi, acciocchè ciascuno abbia l' egual porzione senza che si faccia aggravio alle parti.

Ubi Tabularius suspectus in causa, quomodo fiat distributio. Idem in prag. 7. §. 4.

„ Ed ordiniamo ancora, che occorrendo essere allegato sospetto alcuno de' detti Tavolarj, al quale accaderà toccare la causa, dove s'allegherà sospetto; la detta causa si debba dividere fra gli altri Tavolarj, ed uscita la cartella si debba dare la prima causa, che appresso di detta bussola uscirà, al detto Tavolario, che sarà allegato sospetto, in luogo di quella di prima, che gli era uscita, ed era stato allegato sospetto, acciocchè detta bussola si faccia con puntualità.

Suspectio Tabulariorum, quando, et quomodo admittenda. Idem in prag. 3. §. 5.

„ E quando accaderà, che in una causa detti apprezzi si allegassero similmente sospetti i detti Tavolarj, e detta sospezione eccedesse il numero di due parti; in tal caso ordiniamo, che la detta sospezione non s' ammetta, eccetto però quando si provvederà detta sospezione.

In bussola non ponatur Tabularii absentes, et gravi infirmitate detenti. Idem in prag. 8 §. 6.

E di più „ Ordiniamo al detto Conservatore della bussola, che non debba porre in essa bussola que' Tavolarj, che si ritroverranno assenti da questa Città con commissioni d' apprezzi, o per altri loro affari; e così ancora que' Tavolarj, che si ritroverranno in questa Città, infermi di grave infermità, in modo tale, che non potessero in ciò vacare, che il lor male andasse a lungo; Ordiniamo, che non li debba porre in detta bussola, se non quando poi saranno guariti. E quegli i quali parimente si ritroverranno in questa Città infermi d' infermità leggiera, per la quale non saranno impediti di attendere, e vacare all' esercizio del detto loro officio, li debba similmente porre nella bussola, acciocchè siano partecipi come gli altri.

Quibus diebus debet fieri bussola. Idem in prag. 8. §. 7.

„ Ordiniamo di più, che il Conservatore di detta bussola debba fare due dì della settimana la bussola predetta, cioè nel Martedì, e Venerdì; e se in dette due giornate occorrerà esser festa di precetto si debba fare nella giornata seguente; e ch' *extra* le dette giornate, *supra* stabilite non possa, nè debba fare bussola di causa alcuna di detti apprezzi, od altro, sotto qualsivoglia colore; E contravvenendo, s' intenda *ipso facto* incorso alla pena di privazione dell' officio di detta bussola, e d' altro a nostro arbitrio riserbata.

„ Ordinando a' suddetti Tavolarj, che sotto la pena di sospensione del loro officio per un anno, e di ducati cinquanta, applicanda al Regio Fisco, da eseguirsi irremisibilmente contra i trasgressori, che non debbano, da oggi in avanti, fare relazione d' apprezzi, od altre cose concernenti al loro officio in altre cause *extra* di quelle, che loro saranno toccate per la bussola ordinaria, che si farà nelle giornate, *ut supra* stabilite.

Tabularii intervenient in bussola. Idem in prag. 8. §. 9.

„ Nella qual bussola vogliamo, ed ordiniamo, che c' intervenga non solo il Tavolario che sarà d'eddomada, ma tutti gli altri, che vorranno intervenirvi.

„ Ordinando, e comandando anco-

Appretia, et alia, quae non fiunt per Tabularios electos per bussolam sunt nulla, etiam partibus consentientibus. Idem in prag. 8. §. 10.

„ ra con questa, che tutti gli apprezzi, e le misure, differenze, ed altro, concernenti all' officio predetto di Tavolario, i quali non saranno fatti da' detti Regj Tavolarj, servata la forma della suddetta bussola, ed ordini, *ut supra* da Noi dati vogliamo, che sieno nulli, irriti, ed invalidi, siccome con questa fede *in judicio*, *nec extra*, atteso che con questa ordiniamo, e comandiamo espressamente a'suddetti Mastri d' Atti, Attitanti, e Scrivani delle cause, così presenti, come futuri, che da oggi in avanti, non le debbano ricevere, nè ammettere appresso de' loro atti, e cause, ma come cartula, e di niun momento rifiutarle, *etiam* che avessero ordine di riceverle da' Commissarj, e Giudici delle cause; E questo si debba intendere ancorchè ambe le parti l' assentissero.

Tabularius vocatus ab Officiali super accessu, vel sine bussola electus accedat, sed revertens denuntiet suũ accessum, ut possit haberi ratio de eo. Idem in prag. 8. §. 11.

„ E vogliamo ancora, e comandiamo, che occorrendo ad alcuno Officiale, e Commissario fare accesso sopra qualche differenza, così dentro, come fuora di questa Città, e non essendovi tempo di fare l'elezione del Tavolario per bussola, e si chiamasse a sua elezione il Tavolario; tal Tavolario debba e possa andarvi, ed ubbidire a detta chiamata d' Officiale; ma sia obbligato, fatto detto accesso, di dare subito nota della causa, dove sarà stato chiamato, ed avrà fatto detto accesso al detto Conservatore della bussola, acciocchè la noti nel libro come causa toccata ad esso per potersi dare a' compagni l'equivalente nella prima divisione che si farà fra essi.

Liceat Tabulariis facere appretia et relationes sine bussola ubi lis non adest, et a partibus eliguntur. Idem in prag. 8. §. 12.

„ Con ordine espresso, che sia lecito a ciascheduno di detti Tavolarj fare relazione, misure, apprezzi, ed ogni altra cosa concernente a detto loro officio, quando sarà eletto dalle parti *absque figura judicii*, e non altrimenti; tal che se vi fossero atti, processi, o qualsivoglia altra scrittura giudiziaria *in partes*, si debba dividere per la suddetta bussola.

„ Ed acciocchè le cose predette sieno a tutti note, e non si possi allegare causa d' ignoranza; Ordiniamo, e comandiamo, che dopo l' espedizione di questa, si debba notificare a' predetti Mastri d'Atti, Attuarj, Attitanti, Scrivani, e Tavolarj, che così debbano puntualmente eseguire, ed osservare, e fare osservare, ubbidire, ed eseguire, con affiggersene copia autentica *in valvis* della Real Cancelleria, e de' Regj Tribunali, acciocchè sia manifesto a tutti, nè si faccia il contrario per quanto s' ha cara la grazia, ed il servizio di S. M. e sotto le pene predette". *Datum Neapoli die 7. mensis Julii 1628. El Duque de Alva Locus sigilli* ✠ *Vid. Carolus Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Barilius Secret. In Partium 95. fol.* 180.

Die 7. Julii 1628. Dux de Alba.

PRAMMATICA VII.

De materia prag. praeced. vide pragm. 9. quoad Architectos.

ILlustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii fideles, dilectissimi. Gli anni passati in tempo del governo dell' Illustre Conte di Venavente nostro Predecessore furono ad istanza de' Magnifici Eletti di questa fedelissima Città di Napoli spedite provvisioni osservatoriali del tenor seguente, *videlicet*.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX. A tutti, e singoli Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, ed altri quali si vogliano *in solidum* Officiali, a' quali la presente perver-

rà, spetterà, *et quomodolibet* sarà presentata, Regj fedeli e diletti, la grazia, e buona volontà. Gli anni prossimi passati per Noi furono spedite provvisioni dirette alla Gran Corte della Vicaria del tenor seguente *videlicet*.

Philippvs Dei Gratia Rex. Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii Fideles dilectissimi. A Noi sono state presentate l'infrascritte provvisioni *videlicet*.

Philippvs Dei Gratia Rex. Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii fideles dilectissimi. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*.

Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza, come detta Città è stata, e sta in pacifica possessione di creare il Primario, ed i Tavolarj, a' quali spedisce privilegj, acciocchè quegli attendano agli apprezzi di feudi, beni burgensatici, ed altre robe, che alla giornata per gli Regj Tribunali occorre farsi apprezzare, acciocchè si sappia il vero valore di quegli, ed ancora alle misure de' territorj, fabbriche, piante, terminare sasine, ed altre sorti di differenze appartenenti a' detti Primario, e Tavolarj, a' quali detta Città ha spedito, e soluto spedire privilegj, in virtù de' quali i detti Primario, e Tavolarj hanno atteso, ed attendono all'esercizio predetto; e perchè per gli Officiali de' Regj Tribunali, s'abusava in commettere indifferentemente gli apprezzi, e le differenze predette, senza l'ordine, che si doveva osservare in commettersi le cose predette a' detti Tavolarj, e la revisione di dette relazioni al detto Primario, ed in caso che le parti restassero gravate, che il Commissario della causa dovess' egli riconoscere l'aggravio predetto, e si commettevano ad altri non approvati nel numero de' Tavolarj; occorrendo molte volte la relazione fatta per uno de' detti Tavolarj, e Primario, commettersi ad un fabbricatore, od altro esperto, i quali non avendo facoltà di scrivere, e leggere, si faceano scrivere le relazioni da' Notai, ed altre persone, dal che molte volte n'è risultato essersi fatto danno notabilissimo in pregiudizio delle parti, fu per detta Città supplicato nell'anno 1591. che si dovesse osservare un ordine dato nell'anno 1576. per l'Eccellenza del Signor Marchese di Mondesciar, e così fu ordinato, come apparisce per la quì inclusa provvisione, la qual' essendo ancora adesso ridotta in poco uso, e succedendo disordine, e danno eccessivo dal non osservarsi il contenuto nella provvisione predetta, essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano, che si degni ordinare a' Regj Tribunali, ed Officiali di quelli, che debbano osservare le quì preinserte provvisioni spedire a supplica di detta Città, dal che oltre che ne risulta il buon ordine, risulta ancora il beneficio pubblico, e se ne terrà obbligo a Vostra Eccellenza; *Alfonso de Ligoro*, *Fabio Cicinello*, *Andrea Macedonio*, *Antonio Caracciolo*, *Placido di Sangro*, *Gian Andrea Auletta*. Il tenor della precalendata provvisione spedita nel 1576. e confermata nel 1591. *videlicet*.

Ut in pragm. sup. eod.

Philippvs Dei Gratia Rex. *Illustres, et Magnifici Viri Collaterales, et Consiliarii Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signo-

gnore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli riducono a memoria a Vostra Eccellenza, che i mesi passati supplicarono, che restasse servita ordinare a' Regj Tribunali, che avessero da commettere i negozj di apprezzi di Stati, Case, Territorj, differenze di misure, e di sasine a'Magnifici Primario, e Tavolarj a questo ufficio eletti, e deputati per essa Città, come anticamente s'è osservato, conforme all'ordine spedito per lo quondam Marchese di Mondesciar, e benchè per Vostra Eccellenza si ordinasse al quondam Signore Presidente del Sacro Regio Consiglio, per alcuni impedimenti di detto ordine non ne hanno notizia forse i Maestri d'Atti de' detti Regj Tribunali, massime che la maggior parte sono nuovi. Per questo supplicano Vostra Eccellenza, che resti servita ordinare di far loro grazia, che con Prammatica particolare voglia ordinare a tutt'i Regj Tribunali, che vogliano inviolabilmente far osservare l'ordine del detto Illustre quondam Signor Marchese, la copia del quale ordine con questa si dà a Vostra Eccellenza, *quam Deus, etc. Gio: Batista Caracciolo*, *Luigi Macedonio*, *Don Gio: di Guevara*, *Gio: Batista Crispo*, *Marius Pag. Secretarius*. *Tenor Regiarum provisionum est videlicet*, *Regii fideles dilectissimi*. A Noi è stato presentato memoriale del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli, supplicando fanno intendere a Vostra Eccellenza, come da tempo immemorabile avendo in nome di detta Città creato i Magnifici Primario, e Tavolarj, acciocchè avessero da apprezzare i beni burgensatici, e feudali, terminar sasine, differenze, ed ancora di misurare territorj, e fabbriche, sì in detta Città, come per lo Regno, ed altro come apparisce per privilegj sopra ciò spediti, e nell'esercizio di detto officio osservatosi, che *primo loco* le cause si sono commesse ad uno de' Tavolarj, e quando da esso si reclama, *secundo loco* si commette al Primario, e dall'istesso *tertio loco* si rivede per lo Giudice ordinario, e sopra ciò gli anni passati fu provveduto per la Gran Corte della Vicaria per decreto diffinitivo, e poichè al presente s'abusa, che in detto esercizio si sono ingeriti altri, i quali non hanno privilegio di detta Città, e continuamente proccurano commissioni sopra delle cose predette, il che non si dee permettere in derogazione, e diminuzione de' privilegj conceduti per detta Città a detti Magnifici Primario, e Tavolarj nascendo di ciò gran confusione dalle loro relazioni, gran dispendio de' litiganti, e danno ancora del pubblico, per non esser approvati da detta Città; Supplicano perciò Vostra Eccellenza, che sia servita ordinare a tutt'i Regj Tribunali, che le cause predette si abbiano a commettere nel modo già detto, e non ad altri, acciocchè si tolga tanto gran disordine, ed abuso, e che le cause predette non si facciano immortali, il solo ha da stabilire Vostra Eccellenza, e Regio Collateral Consiglio, come per beneficio pubblico sempre si è degnata di provvedere. Il che oltre all'esser giusto, lo riputeranno a grazia, *ut Deus, etc. Gio: Vincenzo Pignone*, *Gio: Vincenzo Macedonio*, *Luigi della Marra*, *Gio: Vincenzo di Ligoro*. E desiderando, che 'l predetto buon ordine, e stile per l'avvenire si osservi, ancorchè da certi tempi in qua sia andato in disuso, per lo beneficio pubblico, a tal che niuno s'intrometta ne-

negli officj toccanti a' detti Primario, e Tavolarj „ vi Diciamo, ed „ ordiniamo, che da oggi in avanti „ dobbiate fare osservare l' ordine, e „ stile, che per avanti s' osservava, „ cioè, che *primo loco* le sopraddette „ cause le dobbiate commettere ad „ uno de' Tavolarj, e *secundo loco* la „ revisione al Primario, e *tertio loco*, „ quando dal Primario si reclama „ che il Commissario della causa rivegga la relazione de' detti Primario, e Tavolarj, non facendo „ intromettere altri non privilegiati, ed approvati in simili sopraddette cause spettanti all' ufficio di „ detti Primario, e Tavolarj, e per „ osservanza del nostro presente ordine farcte mandato espresso a' Maestri d' Atti, ed Attitanti, ordinando loro, siccome Noi con questa „ Ordiniamo, che non facciano, nè „ scrivano provvisione alcuna contra „ la forma predetta, sotto pena d'once venticinque, oltra l'invalidità, „ e nullità delle relazioni, che forse si facessero per altri non privilegiati, le quali per nulle le dichiariamo ". E così l' eseguirete, e farete eseguire. E comandiamo ancora per la presente a' Magnifici Officiali della Regia Camera della Sommaria, e Gran Corte della Vicaria, che per quello, che a loro spetta, eseguano, e facciano eseguire, facendo il medesimo mandato sopraddetto per quanto ad ognuno d' essi tocca, a' Mastri d' Atti, ed Attitanti di qualsivoglia de' Tribunali sopraddetti, che osservino quanto di sopra è stato ordinato, siccome Noi l' ordiniamo, sotto le dette pene, *ut supra* dichiarate. La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo mensis Decembris* 1576. *El Marques de Mondesciar. Vid. Reverterius Reg. Vid. Salazar Reg. Vid. Salernitanus Reg. Puente Prosecret. In partium* 11.*fol.*135.

Die 31. Dec. 1576. El Marques de Mondesciar.

Al Sacro Consiglio per gli Eletti di questa Fedelissima Città di Napoli *a tergo*. Illust. et Magnificis Viris hujus Regni, Protonotario, Viceprotonotario, et Deputatis in Sacro Consilio, necnon Magno hujus Regni Camerario, Locumtenenti, Praesidentibus, Rationalibus Regiae Camerae Summariae, et Spectabil. et Magnificis Regenti, et Judicibus Magnae Curiae Vicariae, et Regii fidelibus dilectissimis in solidum die 15. mensis . . . . . 1577. praesentato in Sacro Consilio, etc. Concordat, salva meliori collatione. Annibal Caesarius Secret. Sacri Consilii. Ed inteso per Noi il tenore del preinserto memoriale, essendo la dimanda giusta, ci è paruto farvi la presente, colla quale „ vi Diciamo, ed ordiniamo, che *inspecto* per Voi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni, *ut supra* spedite, dobbiate quelle, e quanto in „ esse si contiene, *ad unguem*, *et inviolabiliter* eseguire, ed osservare, „ e far osservare, ed eseguire, giusta la loro forma, contenenza, e „ tenore, senza dubbio, nè contraddizione alcuna, che tal' è nostra „ volontà, ed intenzione, non facendo il contrario per quanto ai avrà „ cara la grazia, ed il servizio di „ Sua Maestà. La presente resti al „ presentante ". *Datum Neap. die* 31. *Octobris* 1591. *El Conde de Miranda. Vid. Moles Reg. Vid. Gorostiola Reg. Barrionovo Prosec. In partium* 61.*fol.*97.

Die 31. Oct. 1591. El Conde de Miranda.

Ed inteso per Noi il preinserto memoriale, e le provvisioni, convenendo, che quelle s' osservino, ed eseguano con effetto, ci è paruto farvi la presente, per la quale „ vi Diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire, e far „ osservare, ed eseguire le preinser„ te

" te provvisioni, e quanto in esse " si contiene *ad unguem*, giusta la " loro forma, contenenza, e te- " nore senza alterazione, nè contrad- " dizione alcuna, per quanto s' ha " cara la grazia di Sua Maestà ". La presente resti al presentante. *Datum Neap. die* 12. *Septemb.* 1603. *El Conde de Venavente. Vid. Gorostiola Reg. Vid. de Ponte Reg. Vid. Constantius Reg. Vid. de Castellet Reg. Salazar Secret.*

Die 12. Sept. 1603. El Conde de Venavente.

Al Sacro Regio Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali assistenti in questa fedelissima Città per osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite circa il commettere i negozj d'apprezzi, e misure al Primario, e Tavolarj, a ciò eletti, e deputati per essa Città, *ut supra in partium* 11. *fol.* 11. Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale *videlicet*. Illustriss. ed Eccellentiss. Signore. Gli Eletti di questa fedeliss. Città di Napoli riducono a memoria di Vostra Eccellenza come i dì passati la supplicarono, che facesse osservare l'ordine fatto dall'Eccellenza del Sig. Marchese di Mondesciar, e le lettere osservatoriali spedite dall'Eccellenza del Sig. Conte di Miranda Vicerè passati, contenenti, che gli apprezzi di Feudi, Castelli, beni burgensatici, misure di Territorj, vedere differenze, ed altro, che occorre farsi apprezzare alla giornata da' Regj Tribunali sistenti in Napoli, fossero commessi al Primario, ed a' Tavolarj privilegiati di essa Città, il quale negozio fu commesso all'Illustre Marchese, e Reggente di Costanzo, che se ne facesse relazione a Vostra Eccellenza e Collateral Consiglio; la quale essendo fatta, fu ordinato per Vostra Eccellenza al Sacro Consiglio, ed altri Tribunali, ed Officiali sistenti in questa Città, che osservassero le provvisioni, e gli ordini, *ut supra*, le quali già sono state notificate, che si osservino nel Sacro Consiglio, ma non in Vicaria, perciò la supplicano commettere al Circospetto Reggente della Vicaria, come Capo di detto Tribunale, che sopra l'esposto provvegga di giustizia in far notificare, ed osservare detto ordine da' Giudici, Mastri d'Atti, e Scrivani, *juxta ipsius seriem, et tenorem*, e l'avranno a grazia di V. E. *ut Deus, etc.* Ed inteso per Noi il tenore delle preinserte provvisioni, e memoriali; volendo in ciò debitamente provvedere, ci è paruto farvi la presente, colla quale " vi diciamo, che dobbiate quelle, e quanto in esse si contiene osservare, " ed eseguire, *juxta ipsarum seriem*, " *et continentiam, et tenorem, omni* " *dubio, et difficultate cessantibus*: tal " che quelle sortiscano il loro debito effetto. Per tanto così l'eseguirete, se avete cara la grazia, " e 'l servizio della predetta Maestà, " che tal' è nostra volontà, ed intenzione ". La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo mensis Januarii* 1604. *El Conde de Venavente. Vidit de Ponte Reg. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Salazar. Secret. Alla Vicaria.* Per l'osservanza delle preinserte provvisioni *alias* spedite ad istanza de' Magnifici Eletti di questa fedelissima Città di Napoli circa il commettere i negozj d'apprezzi, e misure al Primario, ed a' Tavolarj a ciò eletti per detta Città, *ut supra. In partium* 21. *fol.* 56. Al presente ci è stato presentato il seguente memoriale; *videlicet*, Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città di Napoli fanno intendere a Vostra Eccellenza, come la Città predetta è stata, e sta in pacifi-

Die 31. Jan. 1604. El Conde de Venavente.

co

co possesso di creare il Primario, ed i Tavolarj, i quali come esperti pubblici, e creati da essa Città, avessero da attendere agli apprezzi, ed alle misure di Case, Territorj, e vedere altre differenze, che tanto giudizialmente come *extra* potessero occorrere tra' cittadini, ed altre persone del presente Regno; e perchè gli anni passati s'era introdotto commettersi le dette differenze dagli Officiali de' Regj Tribunali, non a' detti Primario e Tavolarj, ma ad altri fabbricatori, ed esperti, non approvati, i quali, per non saper scrivere, nè leggere, facevano infiniti errori nelle misure, e negli apprezzi predetti in pregiudizio delle parti, facendole scrivere, sommare e calcolare da altri; per parte di questa predetta Città si ebbe ricorso nell'anno 1576. all'Eccellentissimo Signore Vicerè di quel tempo, ed essendosi esposto tutto il predetto, si degnò ordinare per provvisione Regia particolare agli Officiali di detti Tribunali Regj, che inviolabilmente le differenze, gli apprezzi, e le misure da farsi, le avessero commesse ad uno de' detti Tavolarj, ed occorrendo appellarsi dalla relazione di quello, commettere la revisione al Primario; e se le parti anche si gravassero di detta relazione, il Giudice della causa sopra il luogo della differenza avesse riveduto il tutto; le quali provvisioni essendo andate in disuso ne' Regj Tribunali, negli anni 1591. et. 1604. sono state rinnovate con ordine espresso, che si avessero da osservare da tutti gli Officiali Regj di detti Tribunali. E la Città predetta per maggior comodità de' negozianti, acciocchè i negozj non fossero inculcati, ha ampliato il numero di detti Tavolarj infino al numero di nove, co' quali si può attendere all'espedizione de' negozj. E perchè Signore Eccellentissimo le provvisioni predette non si osservano in detti Regj Tribunali, e per alcuni Officiali di quelli si commettono detti apprezzi, misure, e differenze a' fabbricatori, ed altre persone non esperte, nè approvate, in molto danno delle persone, tra le quali occorrono le differenze predette con infiniti altri danni del Pubblico, a' quali desiderando essi supplicanti rimediare, ricorrono da Vostra Eccellenza e la supplicano, che si degni ordinare a' Tribunali predetti, che debbano con effetto osservare le dette provvisioni, ed acciocchè con effetto sieno osservate, resterà servita dar pena corporale a quello, che s'ingerirà, e farà detti apprezzi, misure, e relazioni, non essendo del numero di detti Tavolarj, ed a' detti Tavolarj sotto formidabili pene, che non si debbano intromettere alle suddette seconde revisioni, *etiam* che loro fossero commesse, ed ingerendosi, quelle sieno nulle, ed invalide, perchè con questo ordine si rimedierà ad ogni inconveniente, ed essi supplicanti lo riceveranno a grazia particolarissima da Vostra Eccellenza *ut Deus etc. Orazio Sanfelice, Antonio di Gennaro di Orazio, Ottavio Brancaccio, Agnello di Martino*. E veduto per Noi il tenore, e la forma delle dette preinserte provvisioni per Noi spedite osservatoriali di altre di nostri Predecessori, e il tenore del detto preinserto memoriale di detta fedelissima Città di Napoli, ci è paruto fare la presente, per la quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutt'i predetti Tribunali di „ questa fedelissima Città di Napoli, e quali si vogliano altri Officiali *unicuique in sua jurisdictione* „ *in solidum*, che con effetto senz'altra replica, nè contraddizione al- „ cu-

„ cuna, omni dubio, et difficultate cessantibus, debbano provvedere, e „ dare ordine espressamente a' Mastri „ d'Atti, ed Attitanti, Scrivani, ed „ altri, a chi spetta, che gli apprezzi „ zi di feudi, beni burgensatici stabili, „ bili, ed ogni altra cosa, che occorre „ corre alla giornata apprezzarsi per „ gli detti Regj Tribunali, acciocchè „ chè si sappia il giusto, e vero valore „ lore di quegli, e ancora le misure „ sure de' territorj, fabbriche, piante, „ te, termini, sasine, ed altre sorte „ te di differenze, tanto dentro questa „ sta fedelissima Città di Napoli, „ quanto per tutto il presente Regno, „ gno, appartenenti a' detti Primario, „ rio, e Tavolarj, a' quali la detta „ fedelissima Città ha spediti, e soluto „ luto spedire privilegj, in virtù de' „ quali i detti Primario, e Tavolarj „ rj hanno atteso, ed attendono all' „ esercizio predetto, si commettano „ *primo loco* a' Tavolarj predetti; e „ quando dalle relazioni di detti Tavolarj „ volarj si riclama, *secundo loco* si commettano „ mettano al Primario, e quando si „ riclama dal detto Primario, *tertio loco* „ *loco* si rivegga per lo Giudice della „ la causa ordinario, non facendoci „ intromettere altri non privilegiati, „ ed approvati in simili sopraddette „ cause, apettanti all' officio de' detti „ ti Primario, e Tavolarj, ordinando „ do loro, siccome Noi con questa „ ordiniamo, che non facciano provvisione „ visione alcuna contra la forma, ed „ i tenori predetti, sotto pena d'once „ ce venticinque per ciascheduno ogni „ volta che contravverrà, o tra l'invalidità, „ validità, e nullità delle relazioni, „ che forse si facessero per altri non „ privilegiati, siccome con questa „ per nulle, ed invalide le dichiariamo: „ riamo: esigendosi detta pena irremisibilmente, „ misibilmente, tenendone particolar „ pensiero per l' osservanza ed esecuzione „ zione de' detti nostri ordini precisi, „ si, per l' osservanza de' preinserti „ altri ordini, e così s' esegua, che „ tal'è nostra volontà ": non facendo „ do il contrario, per quanto si ha cara „ ra la grazia, e 'l servizio della predetta „ detta Maestà. La presente resti al presentante. *Datum Neap. die ultimo mensis Martii 1608. El Conde de Venavente. Vidit Constantius Reg. Vidit de Castellet. Reg. Vidit D. Bernardinus a Barrionovo Reg. Vidit Valcarcel. Reg. Salazar Secret.* A tutti, e singoli Regj Tribunali ed altri Officiali di questa Fedelissima Città di Napoli. Al presente siamo supplicati per l'osservanza delle preinserte osservatoriali provvisioni predette. Per questo „ Vi diciamo ed ordiniamo, „ che con effetto, e senza replica, „ nè contraddizione alcuna dobbiate „ osservare, ed eseguire le dette preinserte „ serte osservatoriali provvisioni spedite „ dite in tempo del governo dell'Illustre „ lustre Conte di Venavente nostro „ predecessore, giusta la forma, continenza, „ tenenza, e tenore, di maniera che, „ quelle, e quanto in esse si contiene, „ tiene, *omnino* sortiscano il loro debito „ bito effetto; e, per tal causa non „ s' abbia ad avere più ricorso da „ Noi, che tal' è nostra volontà ". Ordinando ancora con questa a tutti, e quali si vogliano altri Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli, a' quali spetta, che così ancora debbano osservare, ed eseguire. *Datum Neap. die 4. Augusti 1631. El Conde de Monterey. Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Vid. Rovitus Reg. Barilius Secret: In Part. 53. fol. 171. Locus* ✠ *Sigilli.*

Appretia primo loco fiant per Tabularios, et ubi reclamatur videat Primarius.

Nec Actuarii aliter faciant in committendo sub poena unc. auri 25. ultra nullitatem.

Die 31. Mart. 1608. El Conde de Venavente.

Die 4. Aug. 1631. El Conde de Monterey.

PRAM-

PRAMMATICA VIII.

A Noi è stato presentato il seguente memoriale, *videlicet*. Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti di questa fedelissima Città fanno intendere a Vostra Eccellenza, qualmente i mesi addietro per parte di essa fedelissima Città fu presentato memoriale a Vostra Eccellenza, per lo quale supplicavano ad evitazione di lunghezze di liti, ed altri inconvenienti, che restasse Vostra Eccellenza servita ordinare, che s' osservassero le provvisioni, e Prammatiche fatte per gli predecessori di Vostra Eccellenza circa il commettere a' Tavolarj gli apprezzi, le misure, ed aggiudicazione di sasine, e servitù; al che restò Vostra Eccellenza servita ordinare, che 'l circospetto Signor Reggente Tapia ne facesse a Vostra Eccellenza relazione; la quale fatta, ed intesa la ragionevol supplica, furono per ordine dell' Eccellenza Sua spedite provvisioni per l'osservanza delle dette Regie Prammatiche, ed in quelle ordinato affinchè restassero, *omni tempore valiturae*, e per mutazione d' Officiali, non si venissero quelle a derogare; restò servita Vostra Eccellenza comandare, che s' introducesse la Regia Bussola per più facilità de' negozianti. Ed acciocchè con effetto si desse esecuzione agli ordini di Vostra Eccellenza, delle quali provvisioni, benchè ne tengono notizia i Signori Officiali, nientedimeno non si dà a quelle la debita osservanza, ma differentemente le cause predette si commettono ad altre persone, che a' Tavolarj; per il che, oltrechè ne risulta lunghezza di liti, e danno notabile del Pubblico, resta ancor essa fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che *ab antiquissimo* n' è stata, e sta in pacifica possessione; e 'l tutto nasce per non essersi posta in esecuzione la detta Regia Bussola, dalla quale ne nasce l' osservanza delle provvisioni, *ut supra*, sopra di ciò spedite per Vostra Eccellenza. Pertanto la supplicano, che resti servita ordinare, che a dette Regie Provvisioni, e Prammatiche si dia osservanza, e che con effetto si osservi la detta Regia Bussola per Vostra Eccellenza ordinata con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città, per gli quali si attitanto le cause avanti degli Officiali di detti Tribunali, *etiam* delegate per vostra Eccellenza sotto formidabil pena, che, da oggi in avanti, non debbano far decreti per gli detti Officiali circa il commettere i detti apprezzi, le misure, e le altre cose, spettanti all' officio de' Tavolarj; ma che intimato che sarà il decreto, *quod detur lista Tabulariorum suspectorum*, ed elasso il termine in quello prefisso si debba consegnare in potere del Tavolario, che sarà in eddomada, e quelle poi si debbano consegnare in potere della persona, che sarà destinata per Vostra Eccellenza a far detta Bussola. Supplicando ancora di dare il modo, come s' ha da fare la detta Bussola, acciocchè non vi sia differenza, ma uguaglianza circa la divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, e i danni de' Vassalli di Sua Maestà. Il che essi suppliccanti lo riceveranno a grazia da Vostra Eccellenza *ut Deus, etc. Marc' Antonio Capano, Annibale Capuano, Jacovo Capece Latro, Gio: Batista Apicella*.

Il qual preinserto memoriale per Noi fu rimesso all' infrascritto Spettabile Reggente Lopez del Consiglio Collaterale di S. M., che del conte-

nu-

nuto in esso ce ne avesse fatta relazione nel Regio Collateral Consiglio. Per lo quale essendoci stata fatta, stante le cause riferite, e per altri degni rispetti, che muovono la mente Nostra, ci è paruto (per esecuzione delle Regie Prammatiche, ordini Regj e provvisioni spedite da Noi, e nostri Illustri Predecessori Vicerè in questo Regno negli anni 1536. 1591. et 1504. ed ultimamente da Noi sotto i 20. di Novembre nel 1626. ordinato osservarsi precedente altra relazione a quel tempo fattaci per l'infrascritto Illustre Marchese di Belmonte Reggente Tapia del Consiglio Collaterale di S. M. siccome apparisce registrata in Real Cancelleria in *Partium* 72. *fol.* 8. Ed in esso particolarmente si tratta circa il commettere a' Tavolarj di questa fedelissima Città i detti apprezzi, le misure, differenze di sasine, ed altre cose concorrenti, e spettanti all' officio d' essi Tavolarj, *et signanter*, che si dovesse fare la Bussola per la divisione delle cause suddette) farvi la presente, colla quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che „ per esecuzione, ed osservanza di „ dette Regie Prammatiche, e di „ quanto in dette precalendate provvisioni si contiene ".

1. „ Da oggi in avanti, tutti gli „ apprezzi, le misure, differenze di „ sasine, ed altre cose spettanti al„ l'officio di Tavolario, si debbano „ dividere fra essi Tavolarj per Bus„ sola a sorte, la quale Bussola vo„ gliamo, che si faccia dal Magni„ fico Segretario del Sacro Consiglio „ persona da Noi eletta ".

Aliis committant sub poena suspensionis officiorum per annum, et duc. 50.

2. Ed acciocchè il tutto sortisca il suo debito effetto „ Ordiniamo „ a tutt' i sopraddetti Mastri d' At„ ti, Attuarj, Attitanti, e Scriva„ ni, tanto del Sacro Consiglio R. „ C. della Sommaria, e Gran Corte „ della Vicaria, quanto d' altri Tri„ bunali di questa Fedelissima Cit„ tà, che attitano cause avanti i „ Regj Officiali, così ordinarie, co„ me delegato o con commissioni ge„ nerali, che da oggi in avanti non „ presumano in modo alcuno di sten„ dere, o far decreti di commissio„ ni d' apprezzi, ma elasso, che sa„ rà il termine del *Detur lista*, quel„ lo debbano consegnare al Tavola„ rio, che sarà d' eddomada, il qua„ le porterà la detta scrittura al con„ servatore di detta bussola per aver„ si da dividere a sorte fra essi Ta„ volarj; E così debba continuare, „ ed osservare *in futurum* sotto pena „ di sospensione d' officio per un an„ no, e di ducati cinquanta d' ap„ plicarsi a beneficio del Regio Fi„ sco ogni volta, che si contrav„ verrà ".

Bussola quo pacto fiat pro electione Tabulariorum.

3. „ Ordinando ancora alla suddet„ ta persona eletta per la conserva„ zione della seddetta' bussola, che „ debba tenere due Urne; in una „ delle quali si porranno i nomi, e „ cognomi de' Tavolarj, e nell' altra „ la nota delle cause, che si hanno „ da dividere, ed uscita che sarà „ dalla bussola la cartella, ove sta„ rà notata la sua causa, debba di „ sua mano notare nella scrittura il „ dì della divisione, e poi notarla „ ne' libri a questo effetto fatti, ed „ ordinati; i quali libri debbano es„ sere tre; in uno si debbano nota„ re gli apprezzi delle cause feudali, „ nell' altro gli apprezzi, e le misu„ re di territorj, e nell' altro gli ap„ prezzi de' beni stabili situati, e po„ sti dentro questa Fedelissima Cit„ tà di Napoli e suoi Borghi, ac„ ciocchè ciascuno abbia l'egual por„ zione senza che si faccia aggravio „ alle parti ".

Ubi Tabularius suspectus in causa, quomodo fiat distributio.

4. „ Ed ordiniamo ancora, che
„ occorrendo essere allegato sospetto
„ alcuno de' detti Tavolarj, al quale
„ accaderà toccare la causa dove s'al-
„ legherà sospetto, la detta causa si
„ debba dividere fra gli altri Tavo-
„ larj, ed uscita la cartella si deb-
„ ba dare la prima causa, che ap-
„ presso di detta bussola uscirà, al
„ detto Tavolario, che sarà allega-
„ to sospetto, in luogo di quella
„ prima, che gli era uscita, ed era
„ stato allegato sospetto, acciocchè
„ detta bussola si faccia con puntua-
„ lità ".

Suspectio Tabulariorum, quando, et quomodo admittenda.

5. „ E quando accaderà, che in
„ una causa di detti apprezzi si al-
„ legassero similmente sospetti detti
„ Tavolarj, e detta sospezione ec-
„ cedesse il numero di due parte;
„ in tal caso ordiniamo, che detta
„ sospezione non s'ammetta eccetto
„ però quando si provvederà detta
„ sospezione ".

In bussola non ponantur Tabularii absentes, et gravi infirmitate detenti.

6. E di più „ Ordiniamo al detto
„ Conservatore di bussola, che non
„ debba porre in essa bussola quei
„ Tavolarj, che si ritroveranno as-
„ senti da questa Città con commis-
„ sioni d'apprezzi, o per altri loro
„ affari; e così ancora quei Tavola-
„ larj, che si ritroverranno in que-
„ sta Città, infermi di grave infer-
„ mità, in modo tale che non po-
„ tessero in ciò vacare, e che il lor
„ male andasse a lungo, ordiniamo
„ che non li debba porre in detta
„ bussola, se non quando poi saran-
„ no guariti. E quegli, i quali pa-
„ rimente si ritroverranno in questa
„ Città infermi d'infermità leggiera,
„ per la quale non saranno impediti
„ di attendere, e vacare all'esercizio
„ del detto loro officio, li debba si-
„ milmente porre nella bussola, ac-
„ ciocchè sieno partecipi come gli
„ altri ".

Quibus diebus debet fieri bussola.

7. „ Ordiniamo di più, che il Con-
„ servatore di detta bussola debba fa-
„ re due dì della settimana la bus-
„ sola predetta, cioè nel Martedì,
„ e Venerdì. E se in dette due gior-
„ nate occorrerà esser festa di pre-
„ cetto, si debba fare nella giornata
„ seguente; e ch' *extra* dette giorna-
„ te, *ut supra* stabilite non possa,
„ nè debba fare bussola di causa al-
„ cuna di detti apprezzi, o altro,
„ sotto qualsivoglia colore. E con-
„ travvenendo, s'intenda *ipso facto*
„ incorso alla pena di privazione del-
„ l'officio di detta bussola, e d'al-
„ tra a nostro arbitrio riservata ".

Poena privat. offic., et alia arb.

Tabulariis non referant, nisi sorte electio fiat.

Poena suspens. anni ab offic., et centuss. 50.

8. „ Ordinando a' suddetti Tavo-
„ larj, che sotto la pena di sospen-
„ sione del loro officio per un anno,
„ e di ducati cinquanta, applicando
„ al Regio Fisco da esseguirsi irre-
„ misibilmente contra i trasgressori,
„ non debbano, da oggi in avanti,
„ fare relazione d'apprezzi, o altre
„ cose concernenti al loro ufficio in
„ altre cause *extra* di quelle, che lo-
„ ro saranno toccate per la bussola
„ ordinaria, che si farà nelle gior-
„ nate, *ut supra* stabilite ".

Omnes interveniant electioni.

9. „ Nella quale bussola vogliamo,
„ ed ordiniamo, che c' intervenga
„ non solo il Tavolario, che sarà
„ d'eddomada, ma tutti gli altri,
„ che vorranno intervenirvi ".

Aestimationes, et aliae relationes contra hanc formam sint nullius roboris, nec recipiantur.

10. „ Ordinando, e comandando
„ con questa, che tutti gli apprez-
„ zi, le misure, differenze, ed altro
„ concernente all'ufficio predetto di
„ Tavolario, i quali non saranno
„ fatti da' detti Regj Tavolarj serva-
„ ta la forma della suddetta bussola,
„ ed ordini, *ut supra* da Noi dati,
„ vogliamo, che sieno nulli, irriti,
„ ed invalidi, siccome con questa
„ nulli, ed invalidi li dichiariamo,
„ nè facciano fede *in judicio*, *nec ex-*
„ *tra*, atteso, che con questa ordi-
„ nia-

„ niamo, e comandiamo espressamen-
„ te a' suddetti Mastri d' Atti, At-
„ titanti, e Scrivani delle cause, co-
„ sì presenti, come futuri, che da
„ oggi in avanti, non li debbano
„ ricevere, nè ammettere appresso
„ de' loro atti, e cause, ma come
„ cartule, e di niuno momento ri-
„ fiutarli, *etiam* che avessero ordine
„ riceverli da' Commissarj, e Giudi-
„ ci delle cause. E questo si debba
„ intendere, ancorchè ambe la parti
„ l'assentissero".

Tabularius non sorte electus a Judice facto accessu referat. A Secretis S. R. C.

11. „ E vogliamo ancora, e co-
„ mandiamo, che, occorrendo ad al-
„ cun Officiale, o Commissario fare
„ accesso sopra qualche differenza co-
„ sì dentro, come fuori di questa
„ Città, e non essendovi tempo di
„ fare l'elezione del Tavolario per
„ bussola, e si chiamasse a sua ele-
„ zione il Tavolario; debba, e pos-
„ sa andarvi, ed ubbidire a detta
„ chiamata d'Officiale, ma sia obbli-
„ gato, fatto detto accesso, di dare
„ anbito nota della causa, dove sarà
„ stato chiamato, ed avrà fatto det-
„ to accesso, al detto Conservatore
„ della bussola, acciocchè la noti al
„ libro come causa toccata ad esso,
„ per potersi dare a' compagni l'equi-
„ valente nella prima divisione, che
„ si farà fra essi".

Absque sorte possunt eligi, quando non adsunt acta judicii.

12. „ Con ordine espresso, che sia
„ lecito a ciascuno di detti Tavola-
„ rj fare relazione di misure, ap-
„ prezzi, e d'ogni altra cosa con-
„ cernente a detto loro officio, quan-
„ do sarà eletto dalle parti, *absque*
„ *figura judicii*, e non altrimenti,
„ dal che se vi fossero atti, processi,
„ o qualsivoglia altra scrittura giu-
„ diciaria *inter partes*, si debba di-
„ videre per la suddetta bussola".

Ed acciocchè le cose predette sie-
no note a tutti, e non si possa al-
legare causa d'ignoranza; Ordinia-
mo, e comandiamo, che dopo l'espe-
dizione di questa, si debba notifica-
re a' predetti Mastri d' Atti, Attua-
rj, Attitanti, Scrivani, e Tavolarj,
che così debbano puntualmente ese-
guire, ed osservare, ubbidire, ed
eseguire, con affiggersene copia au-
tentica *in valvis* della Real Cancel-
leria, e de' Regj Tribunali, accioc-
chè sia manifesto a tutti, nè si fac-
cia il contrario per quanto si ha ca-
ra la grazia, e servizio di S. M. e
sotto le pene predette. *Datum Neap. die 7. Julii 1628. El Duque de Alva. Vid. Carolus Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vidit Lopez Reg. Bartilius Secret. In Partium 65. fol.* 180.

Die 7. Julii 1628 El Duque de Alva.

Alter libellus Electorum.

Colle quali preinserte provvisioni
al presente ci è stato presentato me-
moriale del tenor seguente, *videlicet*.
Illustrissimo, ed Eccellentissimo Si-
gnore. Gli Eletti di questa Fedelis-
sima Città di Napoli dicono a Vo-
stra Eccellenza com' essendo per Pram-
matiche degli anni 1576. 1591. 1604.
rinnovate negli anni 1626. 1628. e
1632. con provvisioni, ed ordini di
Vostra Eccellenza, e Collateral Con-
siglio, ordinato, che gli apprezzi,
da farsi tanto dentro questa Città,
quanto fuori, e per tutto il Regno,
si facciano per gli Tavolarj, e la
revisione per lo Primario, per evi-
tare alcuni inconvenienti, e frodi,
che si poteano commettere. Fu a Lu-
glio del 1628. ordinato, ed intro-
dotto per provvisione di Vostra Ec-
cellenza, e del detto Consiglio Col-
laterale, che si faccia bussola, e si
ripartiscano gli apprezzi, e le cause
tra' detti Tavolarj, e che si conser-
vi in potere del Segretario del Sacro
Consiglio, dando norma a quella, ed
il peso dell'osservanza, e notificato
il tutto al detto Sacro Consiglio, ed
altri Tribunali, del che vi è noto,
che per essersi dal detto Segretario
pun-

Prag. 6. sup.

puntualmente eseguiti gli ordini di Vostra Eccellenza, ed osservata la bussola, si sono evitate molte frodi, che prima si facevano, e poichè ad istanza de' detti Tavolarj si è dato memoriale a Vostra Eccellenza, e rimesso al Presidente del Sacro Consiglio, e da quello rimesso al Consiglier D. Gregorio Angulo, con la speranza di fare andare in disuso detta bussola, e per l'effetto predetto senza intendere essa Città hanno ottenuto decreto, del quale se ne presenta copia a Vostra Eccellenza, che sia lecito a' detti Tavolarj di detta Città eseguire gli ordini, e decreti del detto Sacro Consiglio, e de'suoi Consiglieri, senza detta bussola, e ai notifichi a detta Città; col quale si viene a derogare, e rivocare tutt' i sopraddetti ordini, e le provvisioni di Vostra Eccellenza, e Collateral Consiglio; perciò la supplicano, che si degni ordinare al Marchese di Belmonte Reggente Tapia, a relazione del quale fu ordinata detta Bussola, che riconosca i detti ordini, e le provvisioni, che con effetto si facciano osservare, giacchè da quelle se n'è causato un beneficio così grande per servigio del Pubblico, e per cavarsene maggiori, e lo riputeranno a grazia, *ut Deus, etc. Don Ferrante Pagano, Cesare Antonio Mormile, D. Antonio Caracciolo, D. Fabrizio Sanfelice, Francesco Pignatello, Francesco Antonio de Angelis, Illustr. Reg. Tapia Marchio Belmontis. Collat. Consilium provideat super observantia decretorum, et provisionum Regii Collateralis Consilii. Revitus Reg. Provisum per Suam Excellentiam Neapoli die 22. Decembris 1632. Barilius. Tenor decreti Sacri Regii Consilii est videlicet.*

Decretum S. R. C.

Copia.

In causa Tabulariorum Sacri Consilii die 18. Decembris 1632. Neapoli facto de praedictis verbo in Sacro Regio Consilio per Magnificum Utriusque Juris Doctorem Don Gregorium de Angulo Regium Consiliarium, et causae Commissarium, etc. Decreti Sacri Consilii provisum est, quod liceat Tabulariis hujus Fidelissimae Civitatis exequi ordines, et decreta Sacri Consilii, et ejus Consiliariorum, absque bussola, et non committantur nisi Tabulariis res, ad eos pertinentes, et intimetur Procuratori hujus Fidelissimae Civitatis, hoc suum, etc. Extracta est praesens copia ab originali quinterno decretorum Sacri Consilii, cum quo facta collatione concordat, meliori semper salva, etc. Franciscus Antonius de Mercatis Secret.

13. E veduto per Noi quanto in detti preinserti ordini, e memoriale *noviter* presentati, si contiene, veduto ancora, e riconosciuto il detto preinserto decreto del detto Sacro Consiglio ottenuto ad istanza de'Tavolarj predetti, convenendo, che la detta bussola, e gli ordini nostri sieno osservati, ed eseguiti, come si conviene, ci è paruto di nuovo fare la presente; per la quale „ Vi diciamo, ed ordiniamo, che dobbiate osservare, ed eseguire, e fare osservare, ed eseguire la predetta Regia bussola, e gli ordini predetti dati per osservanza di quella *juxta illarum seriem, continentiam, et tenorem omni dubio, difficultate, et impedimento cessantibus*, facendosi di maniera tale, che con effetto sortiscano la loro debita esecuzione, senz' altra difficoltà, replica, nè contraddizione alcuna, nè per detta causa si dia più occasione a questa detta Fedelissima Città di Napoli di ritornare da noi per l' osservanza predetta, nè le si dia luogo di giusta lamentazione, non ostante detto decreto del „ Sa-

Serventur Instructiones datae non obstante decreto S. R. C.

„ Sacro Regio Consiglio; non facendosi il contrario da niuno, sotto „ pena, cioè a' Magnifici Mastri „ d' Atti, e Tavolarj, di ducati „ mille per ciascheduno ogni volta, „ che contravverranno, da esigersi „ irremisibilmente dal Magnifico Segretario di detto Sacro Regio Consiglio Conservatore della detta bussola, ad agli Scrivani, ed Attitanti, di sospensione di loro officio, e di falsità d' Atti ". Acciocchè le cose predette sieno note a tutti, e non si possa allegare causa d' ignoranza, si debbano affiggere della presente *in valvis* de' Regj Tribunali copie autentiche, con farle notificare a tutt' i Magnifici Mastri d'Atti, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale, ed a' Tavolarj, e non si faccia il contrario, per quando si ha cara la grazia, e 'l servizio di Sua Maestà, e sotto le pene predette. *Datum Neap. die 26. mensis Februarii 1633. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Segret. In Partium 62. fol. 87.*

Poena centum. mille.

Poena suspens. et falsi.

Die 26. Febr. 1633. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA IX.

A Noi è stata presentata l' infrascritta consulta della Regia Camera del tenor seguente, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentiss. Signore, *post debitam commendationem*. Per questa Regia Camera i mesi passati fu inviata Consulta a V. E. del tenor seguente, *videlicet*. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore *post debitam commendationem*; In questa Regia Camera è stato presentato a V. E. e da quella rimesso a detta Regia Camera del tenor seguente, *videlicet*: Illustriss. y Excellentiss. Senor, Los Arquitectos Ingegneros de Su Magestad dizen a Vuestra Excelencia, que haviendose ya dado memorial por los Eletos desta Fedelissima Ciudad, sobre que se observen las Prematicas hechas pos los Senores Virreyes sus antecessores, que tratan de los Tabularios de dicha Ciudad cuyo oficio es medir tierras, y veer otras differencias entre Ciudadanos, no han declarado en dicho memorial las palabras de la primiera Prematica concedida, sobre esto, en la qual dize, que en darse por los Ministros Regios muchas differencias personas idiotas, que non saben leer, ni escrivir, nacia dano notabile al publico; en la qual Prematica se vee claramente no estar encluydos los Ingegneros, como personas, que son superiores, y mas capaces, y habiles, y de quienes mas confia Su Magestad, y a quienes el Real patrimonio suele commetter casi siempre las differencias feudales, apprecios de lugares, fabricas, y todos los de mas toccante al servicio de la Real hazienda, y bien publico, y mas, que la autoridad de los Eletos no se estiende sobre los Tribunales de todo el Reyno, ni sobre los Ingegneros: antes aviendose offrecido opposicion en un officio de Tabularios, que vacava, fue remetido el examen dellos a los Ingegneros, por lo qual suso dicho viendose, que la dicha primiera Prematica no trata cosa in prejuzcio del Real patrimonio, ni de los Ingegneros, Ministros inferiores del dicho Real Patrimonio; Por tanto supplican V. E. que attento su mucha justicia de los suplicantes, se sirva mandar declarar, que non se entendien encluydos los Ingegneros on la Prematica ultima hecha por V. E. y Colateral Consejo sobre los dichos Tabularios, mas que sean libres della, y que los Ministros Regios se sirvan de ellos como per lo passado, como personas de mas capa-

Petitio architectorum.

pacidad, que de mas de ser justicia, y del provecho del Real Patrimonio, y bien publico, y particular, los suplicantes lo reciberan con muy gran merced de V. E. *ut Deus*. La Regia Camera de la Summaria enforme con su parecer, consultado a 22. de Agosto del 1628. Gamboa, Domenico Rovito. Insieme col quale memoriale ci è stato presentato notamento del tenor seguente, *videlicet:* Fatto tra gli Architetti Ingegneri salariati di S. M., co' Tavolarj eletti da questa Fedelissima Città di Napoli.

1. „ La Fedelissima Città di Na„ poli pretende stare in antica pos„ sessione di eleggere uomini esperti „ per misurare, ed apprezzare Ter„ ritorj, decidere differenze di sasi„ ne, sotto nome di Tavolarj, e che „ per esser eletti da essa Fedelissima „ Città, si vieti a tutti gli Officia„ li, che in questa Fedelissima Cit„ tà riseggono, di commettere dette „ differenze ad altri, che a' Tavola„ rj, per ordine spedito da S.E. dal „ Collateral Consiglio a' 7. di Luglio „ del 1628.

2. „ Il che non cammina; prima „ perchè i Tavolarj sono eletti a de„ cidere dette differenze, che nasco„ no tra' Cittadini di Napoli, e suo „ distretto, quando da' Giudici loro „ veniva commesso; e non quelle, „ che nascono nell' altre parti del „ Regno, giacchè i Regj Tribunali, „ che in questa Città riseggono, non „ solamente giudicano le cose, che „ nascono tra' Cittadini Napoletani, „ ma quelle di tutto il Regno.

3. „ Non cammina; perchè l'eleg„ gersi dalla Città i Tavolarj, non „ può costringere la mente del Giu„ dice, che debb' essere libera di „ commettere ad altri, che a' Tavo„ larj; qualora conosce, che essi Ta„ volarj non sieno abili ad esercitare „ il loro officio, come oggidì, e che „ ogni uno di detti Tavolarj, chi è „ Medico, chi Barbiere, chi Dottore, „ e chi Notajo. Ed i Dottori „ sono eletti da altri Dottori, ed i „ Tavolarj dovrebbero esser eletti da „ altri Matematici, giacchè il cieco „ non può giudicare di colori, offe„ rendosi detti Ingegneri di provare, „ che tra' detti Tavolarj ve ne sono „ di quelli, che non sono abili al „ loro Officio.

4. „ Non cammina; atteso che „ avendo esposto detta Città, che con „ costringere i Giudici, che ad altri, „ che a' Tavolarj non si commetta, „ s'evitano le lungherie delle liti, „ e molti danni de' popoli; è tutto „ l'opposto; poichè non solamente „ le liti non s'abbreviano, ma più „ s'allungano, perchè i Tavolarj so„ no dieci, ed i detti Ministri di „ Tribunali commettevano a chi lor „ pareva abile, *extra* il numero di „ detti Tavolarj; e quanti più era„ no, tanto più comodo risultava a' „ litiganti, oltra la lunghezza del „ tempo, che vi vuole a fare l'atto „ del bussolare, e pagare gli altri „ Officiali, che con ciò s'introduco„ no. Ed allora i litiganti non era„ no tirannizzati circa il pagamen„ to, che si avea da fare a chi si „ commettea, come ora succede, per„ chè ora sono dieci, ed allora era„ no cinquanta.

5. „ Che i Giudici commettevano „ ad uomini inesperti, come dicono „ i detti Tavolarj, e che per questo „ ne risulti danno al Pubblico; tra „ questi inesperti non deggiono esse„ re inclusi gli Architetti pagati da „ S. M. per suoi Ingegneri in que„ sto Regno, giacchè ad ogni mini„ ma requisizione s'offeriscono di far „ vedere, e provare, come s'è det„ to, come tra' detti Tavolarj vi

„ sono

„ sono di quelli, che non sanno il „ loro officio, ed ora viene a risultare danno notabilissimo, non solamente a' popoli, ma *etiam* al Real „ Patrimonio per l'apprezzo de' beni „ feudali, per l' inabilità di detti „ Tavolarj.

6. „ Non debbono essere esclusi „ gli Architetti; poichè l' Architetto ha da sapere il tutto, e 'l Tavolario una minima particella, ch'è „ l'Aritmetica, e la Geometria, e „ di questo alcuni di essi nè anche „ sono idonei.

7. „ Non debbon esser esclusi gli „ Architetti; perchè nella Prammatica 2. *de Magistris artium* emanata nel 1583. si proibisce, che non „ si debbano commettere dette differenze ad altri, che a' Tavolarj, ed „ alle persone privilegiate; ed ognuno di detti Architetti ha miglior „ testimonio, e privilegio della sua „ abilità, poichè i Tavolarj l'hanno „ dalla Città, e l' Architetto dalla „ Maestà Serenissima del Re con ordinario salario.

8. „ E chi sa meglio dell' Architetto, oltra la consuetudine pertinente a dette differenze, la valuta d'un edificio; poichè egli prima se lo figura nell' idea, poi lo „ pone in disegno, ed al fine lo „ mette in opera?

9. „ Che l' Architetto oltra diverse arti liberali, ha da sapere decidere dette differenze, lo scrive „ il Principe degli Architetti Vitrùvio nel primo libro al cap. primo, „ e 'l suo Comentatore dice, che „ propriamente questo spetta all'Architetto, e così sta disposto per „ leggi communi.

10. „ Se il discepolo è abile finalmente a fare una cosa, abilissimo „ sarà il suo Maestro; Maestri sono gli Architetti, e loro discepoli sono i Tavolarj; poichè essendo „ concorsi molti a detto officio di „ Tavolario, la Città istessa di Napoli commise al magnifico Orazio „ Campana Regio Ingegnere, che li „ dovesse esaminare, e far fede del „ più abile di loro, come sempre si „ è osservato da detta Fedelissima „ Città, e fare approvare i Tavolarj per essa eleggendosi dagl' Ingegneri di S. M. anzi l'istessa Città sempre in tutte le sue opere si „ serve degl' Ingegneri, e non de' „ Tavolarj.

11. „ Ed essendo gli Architetti „ tali, cioè Maestri de' Tavolarj, „ come in effetto sempre a' detti Tavolarj, ed a chi il contrario sente, provare si offeriscono, che pregiudizio fa alla Città, ed a' popoli, che gl' Ingegneri giudichino le „ medesime cose; poichè altro non „ ne risulta se non bene; attesochè „ più perfettamente faranno il loro „ officio, che i Tavolarj?

12. „ Si pregiudica oltra di ciò a „ tutte le Città del Regno, le quali parimente eliggono i loro Tavolarj, come sono la Cava, Salerno, Nocera, Aversa, Capua, e „ tutte l'altre.

13. „ Che detti Ingegneri sieno loro Maestri si vede, che tutte le „ spese, che si fanno in questo, e „ negli altri Regni, le fanno detti „ Ingegneri, così di Fortezze, Castelle, Torri, Ponti, Strade, Lagni, Palazzi, ed ogni altra cosa, „ che occorre, ed a loro cenno in „ esecuzione si manda.

14. „ Abbiamo riconosciuto l' ordine spedito per V. E. per Collaterale ad istanza degli Eletti di „ questa Fedelissima Città di Napoli *sub die* 7. *Julii* 1628. per lo „ quale si ordina, che per l'osservanza delle Regie Prammatiche,

Prag. 6. sup.

„ e d' altri ordini degli anni 1576. „ 1591. 1624., e 1626. da oggi in „ avanti, tutti gli apprezzi, le misure, differenze di sasine, ed altre cose spettanti all' offi io de' Tavolarj, si debbano dividere fra essi „ Tavolarj per bussola a sorte, e „ quella si faccia dal magnifico Segretario del Sacro Consiglio, con „ ordine a' Mastri d' Atti, Attitanti, e Scrivani tanto del S. R. C., „ Regia Camera della Sommaria, e „ G. C. della Vicaria, come di tutti gli altri Tribunali di questa „ Città, che così lo debbano eseguire, sotto le pene in dett' ordine „ stabilite.

Consultatio R. C. S. pro Architectis Regiis.

15. „ E volendo questa Regia Camera eseguire come si debbe i comandamenti di V. E. essendosi del „ detto negozio trattato in essa Regia Camera, ed intesa l' istanza „ *oretenus* fatta per l' Avvocato Fiscale del Real Patrimonio "; Siamo di voto, e parere, che sia lecite a detti Ingegneri di fare qualsivoglia cosa concernente il loro esercizio, come sin quì l' hanno fatto sempre, e che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, od altro, che loro si commetterà da' Regj Officiali, e Ministri di S.M. in questa Città, e Regno, o di volontà delle parti litiganti, sieno ricevuti da' Mastri d' Atti, Attuarj, e Scrivani de' Regj Tribunali, ed altri a chi spetta, come per lo passato, senza incorrere in pena alcuna, per aver detti Regj Ingegneri maggior perizia de' predetti Tavolarj; rimettendoci però del tutto al prudentissimo giudizio, e parere di V. E. in grazia della quale di continuo ci raccomandiamo. *Ex Regia Camera die 13. mensis Octobris 1628.* Di V. E. servidori il Luogotenente, e Presidente della Regia Camera. *D. Bernardinus Montalvus Magni Camerarii Locumtenens*, *Didacus de Salinas*, *Scipio Rovitus Commissarius*, *El Conde de Mola*, *Pompejus Battaglinus*, *Mathias Casanate*, *Scipio Pappacoda*, *Claudius Blanditius*. *Vidit Fiscus*, *Notar. Bologninus Secretarius*, *Alexander Constantinus*. Consulta con voto per gli Regj Ingegneri. *Registrat. in consult. 22. fol. 59. a ter.*

Die 13. Oct. 1628.

Al presente si è ricevuto memoriale presentato a V.E. e da quella rimesso a detta Regia Corte con decretazione in piedi del tenor seguente, *videlicet*: Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Dottor Costantino Cafaro Regio Ingegnere dice a V. E. qualmente si è perduta una Consulta fatta dalla Camera per gli Regj Ingegneri co' Tavolarj di questa Fedelissima Città; e perchè nel negozio di detta Consulta v' è ancora interessato il Regio Fisco, supplica V.E. che sia servita ordinare alla detta Regia Camera, che la rifaccia *ejusdem seriei*, *et tenoris*, che fu la suddetta perduta, e fattasi presente all' Illustre Spettabile Decano del Regio Collateral Consiglio, acciocchè si possa effettuare quel che comanderà V. E. *ut Deus*. *Reagasele*, *consultado a 9. d' Otubre 1630. Herrera*. *Domino Casanate*. E volendo dette Regia Corte eseguire, come dee, gli ordini di V. E. abbiamo fatto copiare la preinserta Consulta dal sopraddetto registro *consultarum 22.* dove si ritrova registrata, e la inviamo a V. E. in grazia della quale di continuo ci raccomandiamo. *Ex Regia Camera Summariae di 16. Octobris 1630.* Di V. E. servidori il Luogotenente, e Presidenre della Regia Camera. *D. Bernardinus Montalvus*, *Didacus de Salinas*, *El Conde de Mola*, *Mathias Casanate Commissarius*, *Scipio Pappacoda*, *Claudius Blanditius*. *Vid. Fiscus*, *Alexander Costantinus*, *regist. cons.*

Alia petitio Architecti.

conf. 24. *fol.* 140. *a terg.* Consulta rifatta dal registro in virtù del preinserto ordine di S. E. ad istanza de' Regj Ingegneri, che sia lecito fare qualsivoglia cosa concernente il loro esercizio, come fin quì l'han fatta, e che tutti gli apprezzi, le misure, differenze, od altro, che loro si commetterà da' Regj Officiali, o di volontà delle parti, sieno ricevute da' Mastri d'Atti, Attuarj, e Scrivani. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Il Dottor Costantino Cafaro Regio Ingegnere espone a V. E. come per ordine dell'Eccellentissimo Signor Vicerè del Regno, la Regia Camera della Sommaria fece consulta, che non erano inclusi i detti Regj Ingegneri nell'ultimo ordine spedito per Collaterale ad istanza de'Tavolarj di questa Fedelissima Città, dove si proibisce a' Tribunali Regj, che non commettano le cose toccanti veramente all'officio d'Ingegneri, eccetto che a' detti Tavolarj; Commissario della qual Consulta fu lo Spettabile Signor Reggente Rovito, allora Presidente della Regia Camera. E perchè detta Consulta s'è rifatta due volte, e sempre s'è perduta in mano degli Officiali della Cancelleria, supplica V. E. restar servita ordinare a detto Spettabile Signor Reggente Rovito, il quale fu Commessario, *ut supra*, e ch'è informatissimo del negozio, che lo riferisca a voce in Collaterale, acciocchè si possa decidere, e la giustizia de'detti Ingegneri non si tardi più; oltra ch'è interesse del Pubblico, e del Fisco, come si dice in detta consulta, *ut Deus*. *Costantinus Cafarus U. J. D. manu propria*. *El Senor Regente Rovito lo riefiera en Collateral Consultado, etc. Herrera, intimetur magnifico Procuratori hujus fidelissimae Civitatis. Lopez Reg. Provisum per S. E. Neapoli die* 20. *Octobris* 1631. *Barilius*. Il Proccuratore della fedelissima Città di Napoli ricorda a S. E. che i sopraddetti comparenti altre volte hanno preteso il simile, e non hanno potuto ottenere, per ostar loro molte lettere di S. M. e Regie Prammatiche, per le quali si ordina, che spetta a detta Città l'elezione de' Tavolarj, per sua antichissima possessione in che si ritrova, e non ad altri, nè possono pretendere altra innovazione, che perciò fa istanza, che si notifichi la presente dimanda al Primario, ed a'Tavolarj eletti da detta Città per lo notorio loro interesse, e frattanto non si proceda ad atto alcuno, e così si supplica provvedersi, riservando a detta Città tutti, e quali si vogliano ragioni, che le spettano, o le possano spettare in ogni modo migliore; ed in dubbio sia inteso il Dottor Ortensio del Pezzo. Intimato a'26. di Novembre del 1631. *A dì* 26. *di Novembre del* 1631. *in Napoli*. *Io Andrea Migliariello Portiere della Real Cancelleria*, dico aver notificato il magnifico Proccuratore della fedelissima Città di Napoli, *nomine* Francesco Todaro di persona.

Die 20. Oct. 1631. Replicatio fidelissimae Civitatis.

16. E veduto per Noi quanto in detta preinserta consulta della Regia Camera della Sommaria si contiene; Veduta ancora la preinserta replica sopra di ciò fatta per lo detto magnifico Proccuratore di questa fedelissima Città di Napoli, ed ultimamente intesa la relazione *oretenus* fattaci nel Collateral Consiglio d'ordine Nostro dall'infrascritto Spettabile Reggente Scipione Rovito del detto Consiglio Collaterale di S.M. volendoci noi detta preinserta consulta confermare, ci è paruto fare la presente; colla quale „ Diciamo, ordiniamo, e comandiamo a tutt'i sopraddetti, e ciascun di loro *in solidum* „ *uni-*

Aestimationes bonorũ et differentiae territorii possunt committi Regiis Architectis.

„ *unicuique* nella sua giurisdizione , „ che a beneficio de' sopraddetti Regj Ingegneri supplicanti , debbano, „ e ciascun di loro debba osservare, „ ed eseguire la detta preinserta consulta di detta Regia Camera , e „ quanto in essa contiene , *juxta illius seriem* , *continentiam* , *et tenorem*, „ cessando ogni altro dubbio , e difficoltà ; facendosi di maniera tale, „ che quella sortisca il suo debito „ effetto, senza replica , nè contraddizione alcuna . *Verum* ne' negozj „ da commettersi a' detti Architetti, „ s'osservi la disposizione della Regia Prammatica circa le commissioni de' Tavolarj , e così s'esegua, „ che tal' è nostra volontà , e non „ facendosi da niuno il contrario , „ sotto pena di ducati mille . La „ presente resti al presentante . *Datum Neapoli die* 8. *Martii* 1633. *El Conde de Monterey*. *Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secret.* I Regj Ingegnieri sono *videlicet* . *Gio: Lionardo Cafaro* . *Orazio Campana* . *Orazio Gisolfo* . *Michelangelo Cartaro* . *Onofrio Antonio Gisolfo* . *Gabriele Castiglione*.

Secunda eod. tit. Poena centum. millia.

Die 8. Martii 1633. El Conde de Monterey.

PRAMMATICA X.

Hanc Constitutionem nescio quo fato veteres Conditores omisissent. Hanc eam restitui ex antiquo exemplari Typis edito anno 1638. , quod in processu litis legitur; cujus haec est inscriptio : *Per la Fedelissima Città di Napoli : Per l' officio del Primario , e Tavolarj. Il Signor Reggente Merlino Commissario ; e per la sua assenza il Sig. Reggente*

SPectabiles , et Magnifici viri Collateralis , et Consiliarii Regii Fideles dilectissimi . Gli anni passati in tempo del Governo dell' Illustre Conte di Monterey Nostro predecessore vi furono spedite provvisioni del tenor che siegue *videlicet*.

Philippvs Dei Gratia Rex etc. *Spectabiles* , *et Magnifici viri Collateralis* , *et Consiliarii Regii Fideles dilectissimi* . Gli anni passati a tempo dell' Illustre Duca d' Alva Nostro Predecessore furono spedite l' infrascritte provvisioni del tenor seguente *videlicet* .

Philippvs Dei Gratia Rex etc. *Illustres* , *et spectabiles* , *et Magnifici viri Collateralis Consiliarii Regii Fideles dilectissimi* , *necnon Ministri* . Quali si voghano Mastri d' Atti , Attuarj , Scrivani , ed Attitanti le cause ne' Regj Tribunali di questa Fedelissima Città di Napoli , Tavolarj di essa , ed altri a' quali la presente perverrà , spetterà , o sarà *quomodolibet* presentata Regj Fedeli diletti la Grazia Regia , e buona volontà . A noi è stato presentato il seguente Memoriale *videlicet* .

Marchese di Torello ; quod decemviri Collegii Tabulariorum praestantissimi *Januarius Papa* , et *Nicolaus Schioppa* mihi dedere , ut restituerem, quod veteres omisissent . Duo habet haec Constitutio : Causas sorte ex urna trahi , eidemque sorti mandari , cui Tabulario mandatur . Alterum praeter Tabularios nemini aliis causas committi : quae si committantur , judicia frustrari.

Illustrissimo , ed Eccellentissimo Signore . Gli Eletti di questa Fedelissima Città fanno intendere a Vostra Eccellenza qualmente i mesi addietro per parte di essa Fedelissima Città fu porretto memoriale a Vostra Eccellenza per lo quale supplicarono ad evitandum le lungbezze di liti ed altri inconvenienti , che Vostra Eccelleaza restasse servita ordinare che si osservassero le Provvisioni , e Prammatiche fatte per gli predecessori di Vostra Eccellenza , circa il commettere a' Tavolarj l' apprezzo , le misure , ed aggiudicazione di fasine , e servitù ; al che restò Vostra Eccellenza servita ordinare , che il circospetto Reggente Tapia ne faccia a Vostra Eccellenza Relazione , la quale fatta , ed intesa la ragionevol supplica , furono per ordine dell' Eccellenza Vostra spedite provvisioni per l' osservanza della detta Regia Prammatica , ed in quelle ordinato affinchè restasse omni tempore valiturae , *e per mutazioni di Officiali non si vengono quelle a derogare restò servita Vostra Eccellenza comandare che s' introducesse la Regia bussola per la più facilità de' litigonti , ed acciò con effetto si desse esecuzione all' ordine di Vostra Eccellenza , delle quali provvisioni , benchè ne tengono notizia i Signori Officiali , nientedimeno lor non si dà la debita osservanza , ma indis-*

differentemente le cause predette si commettono ad altre persone che a' Tavolarj, per il che oltre che ne risulta lunghezza delle liti, e danno notabile al Pubblico, resta anche essa Fedelissima Città defraudata de' suoi privilegj, che ab antiquissimo *n' è stata, e sta in pacifica possessione, ed il tutto nasce per non essersi posta in esecuzione la detta Regia bussola, dalla quale ne nasce l' osservanza delle provvisioni*, ut supra, *sopra ciò spedite per Vostra Eccellenza. Per tanto supplica Vostra Eccellenza che resti servita ordinare, che a dette Regie provvisioni, e Prammatiche lor si dia l' osservanza, e con effetto si osservi la detta Regia bussola per Vostra Eccellenza ordinata, con proibire a tutt' i Ministri de' Regj Tribunali di questa Città per gli quali si attitano le cause avanti di Officiali di detti Tribunali etiam delegati per Vostra Eccellenza, che da oggi in avanti non debbano far decreti per gli detti officiali circa in commettere i detti apprezzi, e le misure, ed altre cose spettanti all' officio di Tavolarj, ma che intimato che sarà il decreto*, quod detur lista Tabulariorum suspectorum, *ed elasso il termine in quello prefisso si debba consegnare in potere della persona che sarà destinata per Vostra Eccellenza a fare detta bussola, supplicando anche dar il modo, come si ha da far detta bussola, acciò non vi sia differenza, ma eguaglianza, circa la divisione da farsi delle cause fra essi Tavolarj, il tutto per ovviare le liti, e i danni de' Vassalli di S. M., ed essi supplicanti, lo riceveranno a grazia da Vostra Eccellenza ut Deus, etc. Marc' Antonio Capano, Jacovo Capece Latro, Gio: Batista Apicella, Annibale Capuano*. „ Il qual memoriale fu per „ noi rimesso all' infrascritto Spetta„ bile Reggente Lopez del Consiglio „ Collaterale di S. M., che del con„ tenuto in esso ce ne avesse fatta „ Relazione nel Regio Collateral Con„ siglio, per lo quale essendoci sta„ ta fatta, stante le cause riferite, „ e per altri degni rispetti, ci è pa„ ruto per esecuzione di dette Regie „ Prammatiche, ordini Regj, e prov„ visioni spedite da noi, e nostri Il„ lustri Predecessori Vicerè in que„ sto Regno nell' anno 1576. 1591. „ 1604. ed ultimamente da noi sot„ to la data de' 20. Novembre 1616. „ ordinato osservarsi precedente altra „ relazione a quel tempo fattaci per „ l' Illustre Marchese di Belmonte „ Reggente Tapia del Consiglio Col„ laterale di S. M. siccome appari„ sce registrata in Regia Cancelleria „ in *par.* 72. *fol.* 8. ed in esso par„ ticolarmente si trattò in circa il „ commettere a' Tavolarj di questa „ Fedelissima Città i detti apprezzi, „ le misure, differenze, ed altre co„ se concernenti, e spettanti all' of„ ficio d' essi, *et signanter* che si „ dovesse far la bussola per la divi„ sione delle cause suddette. E con „ la presente vi diciamo, ed ordi„ niamo, che per osservanza, ed ese„ cuzione di dette Regie Prammati„ che, e di quanto in dette preca„ lendate provvisioni si contiene, da „ oggi in avanti tutti gli apprezzi, „ le misure, e differenze di sasne, „ ed altre cose spettanti all' officio „ di Tavolario si debba dividere fra „ essi Tavolarj per bussola a sorte, „ la quale bussola vogliamo che si „ faccia dal Magnifico Secretario del „ S. C. persona da noi eletta, ed „ acciò il tutto sortisca il suo debi„ to effetto, Ordiniamo, e coman„ diamo a tutt' i sopraddetti *Mastri* „ *d' Atti, Attuarj, Attitanti, e Scri*„ *vani tanto del S. C., Regia Camera* „ *della Sommaria, e G. C. della Vi*„ *caria, quanto d' altri Tribunali di*

„ que-

„ *questa Fedelissima Città*, che attitano cause avanti i Regj Officiali, così ordinarie, come delegate, o con commissioni generali, che da oggi avanti in modo alcuno non presumano di stendere, o far decreti di commissioni d'apprezzi, ma elasso che sarà il termine del *detur lista*, quello debbano consegnare al Tavolario, che sarà d'ebdomada, il quale porterà detta scrittura al conservatore di detta bussola per aversi da dividere a sorte fra essi Tavolarj, e così si debba continuare ad osservare *in futurum*, sotto pena di sospensione di officio per un'anno, e di ducati cinquanta da applicarsi a beneficio del Regio Fisco, ogni volta che si contravverrà. Ordinando anche alla detta persona eletta per la conservazione della suddetta bussola, che debba tenere due Urne, in una delle quali si porranno i nomi e cognomi de' Tavolarj, e nell'altra la nota delle cause, che si hanno da dividere, ed uscita che sarà dalla bussola la cartella ove starà notata la causa, debba di sua mano notare nella scrittura il dì della divisione, e poi notarlo ne' libri a quest'effetto fatti, ed ordinati, i quali libri debbano esser tre, in uno si debbano notare gli apprezzi di cause feudali, nell'altro l'apprezzo, e le misure di territorj, e nell'altro l'apprezzo di beni stabili situati, e posti dentro questa Fedelissima Città di Napoli e suoi Borghi, acciò ognuno abbia l'egual porzione, senza che si faccia aggravio alle parti. Ed ordiniamo anche che occorrendo essere allegato sospetto alcuno di detti Tavolarj, al quale accaderà toccare la causa, dove s'allegherà sospetto, la detta causa si debba dividere fra gli altri Tavolarj, ed uscita la cartella, si debba dare la prima causa, che appresso da detta bussola uscirà al detto Tavolario, che sarà allegato sospetto, in luogo di quella prima, che gli era uscita, ed era stato allegato sospetto, acciò detta bussola si faccia con puntualità. E quando accaderà che in una causa di detti apprezzi si allegassero similmente sospetti i detti Tavolarj, e detta sospezione eccedesse il numero di due; in tal caso ordiniamo, che detta sospezione non s'ammetta, eccetto però quando si proverà detta sospezione. E di più ordiniamo al detto conservatore della bussola, che non debba porre in essa bussola, quelli Tavolarj, che si ritroveranno assenti da questa Città con commissioni di apprezzi, o per altri loro affari, e così anche quelli Tavolarj, che si ritroveranno in questa Città infermi di grave infermità, in modo tale che non potessero in ciò vacare, e che il loro male andasse a lungo, ordiniamo che non li debba porre in detta bussola se non quando poi saranno guariti. E quegli, i quali parimente si ritroverranno in questa Città infermi d'infermità leggiera, per la quale non sarà impedito di poter attendere, e vacare all'esercizio del detto suo officio, li debba similmente porre nella bussola, acciò partecipino come gli altri. Ordiniamo di più che il conservatore di detta bussola debba fare due dì della settimana la bussola predetta, cioè nel Martedì, e Venerdì, e se in dette due giornate occorrerà esser festa di precetto si debba fare nella giornata seguente, E che *extra* dette

„ gior-

„ giornate *ut supra* stabilite, non „ possa, nè debba fare bussola di „ causa nessuna di detti apprezzi, o „ altro sotto qualsivoglia colore, e „ contravvenendosi s' intenda *ipso facto* incorso nella pena di privazione dell' officio di detta bussola, e „ d' altra a nostro arbitrio riserbata. „ Ordiniamo a' suddetti Tavolarj, che „ sotto la pena di sospensione di loro officio per un anno, e di ducati cinquanta applicando al Regio „ Fisco da eseguirsi irremisibilmente „ contra i trasgressori, che non debbano da oggi in avanti fare Relazione d' apprezzi, o altre cose concernenti al loro officio in altre cause oltra di quelle, che lor saranno „ toccate per bussola ordinaria, che „ si farà nelle giornate *ut supra* stabilite. Nella quale bussola vogliamo, ed ordiniamo, che c' intervenga non solo il Tavolario, che „ sarà d' eddomada, ma tutti gli altri, che vorranno intervenire. Ordinando, e comandando anche con „ questa, che tutti gli apprezzi, le „ misure, differenze, od altro concernente all' officio predetto di Tavolario, i quali non saranno fatti „ da' detti Tavolarj servata la forma „ della suddetta bussola, ed ordine „ *ut supra* da Noi dati, vogliamo „ che sieno nulli, irriti, ed invalidi, siccome con questa nulli, ed „ invalidi, li dichiariamo, nè facciano fede in giudizio, *nec extra*, „ atteso con questa ordiniamo, e comandiamo espressamente a' suddetti „ Mastri d' Atti, Attitanti, e Scrivani delle cause così presenti, come futuri, che da oggi in avanti „ non li debbano ricevere, nè ammettere appresso di loro atti, e „ cause, ma come cautele, e di nessuno momento ricevergli, *etiam* che „ avessero ordine riceverli da' Commissarj, e Giudici delle cause. *E „ questo si debba intendere ancorchè „ ambe le parti l' assentissero*. E vogliamo ancora, e comandiamo, che „ occorrendo ad alcuno Officiale, o „ Commissario fare accesso sopra qualche differenza così dentro, come „ fuori questa Città, e non essendovi tempo di fare l' elezione del „ Tavolario per bussola, e si chiamasse a sua elezione il Tavolario, „ tal Tavolario debba, e possa andarvi, ed obbedire a detta chiamata d' Officiale, ma sia obbligato fatto detto accesso, di dare subito nota della causa, dove sarà „ stato chiamato, ed avrà fatto accesso al detto Conservatore della „ bussola, acciò la noti al libro come causa toccata ad esso, per potersi dare a' compagni l' equivalente nella prima divisione che si farà fra essi, con ordine espresso, „ che sia lecito a ciascun di detti „ Tavolarj fare relazione di misure, „ apprezzi, ed ogni altra cosa concernente al detto loro officio, quando sarà eletto delle parti *absque „ figura judicii*, e non altrimenti, „ di modo che se vi fossero atti, „ processi, o qualsivoglia altra scrittura judiciaria *inter partes*, si debba dividere per detta bussola; Ed „ acciò le cose predette sieno a tutti note, e non si possa allegare „ causa d' ignoranza, ordiniamo, e „ comandiamo, che dopo la spedizione di questa si debba notificare „ a' predetti Mastri d' Atti, Attitanti, Scrivani, e Tavolarj, che così „ lo debbano puntualmente eseguire, „ ed osservare, e fare osservare, obedire, ed eseguire, e con affiggersene copia autentica *in valvis* della Real Cancelleria, e de' Regj „ Tribunali, acciò sia manifesto a „ tutti, nè si faccia il contrario per „ quan-

„ quanto si ha cara la grazia, e 'l „ servizio di S. M., e sotto le pene „ predette ". Datum Neap. die 7. mensis Julii 1628. El Duque d'Alva Vid. Carolus de Tapia Reg. Vid. Enriquez Reg. Vid. Lopez Reg. Barilius Secret. Locus sigilli. In part. 95. fol. 180.

Con le quali preinserte provvisioni al presente ci è stato presentato memoriale del tenor seguente videlicet. Illustrissimo, ed Eccellentissimo Signore. Gli Eletti della Fedeliss. Città di Napoli dicono a Vostra Eccellenza come essendo per Prammatiche dell'anno 1576. 1591. 1604. rinnovate nell'anno 1626. 1628. e 1632. con provvisioni ed ordini di Vostra Eccellenza, e del Collateral Consiglio ordinato, che gli apprezzi da farsi tanto dentro questa Città, quanto fuori, e per tutto il Regno, si facciano per gli Tavolarj, e la Revisione per lo Primario per evitare alcuni inconvenienti, e frodi, che si poteano commettere, fu a Luglio dell'anno 1628. ordinato, ed introdotto per provvisione di Vostra Eccellenza e del detto Consiglio Collaterale, che si faccia bussola, e si ripartiscano gli apprezzi, e le cause fra i detti Tavolarj, e che si conservi in poter del Segretario del S.C. dando norma a quella, ed il peso dell'osservanza, e notificato il tutto al detto S. C. ed altri Tribunali, del che vi è noto, che per essersi dal detto Segretario puntualmente eseguito l'ordine di Vostra Eccellenza, ed osservata la bussola, si sono evitate molte frodi, che prima si facevano, e poichè ad istanza di detti Tavolarj si è dato memoriale a Vostra Eccellenza, e rimesso al Presidente del S. C., e rimesso al Consigliero D. Gregorio Angulo con speranza di fare andare in disuso detta bussola, e per l'effetto predetto hanno (senza intender detta Città) ottenuto decreto, del quale se n'è presentata copia a Vostra Eccellenza che sia lecito a' detti Tavolarj di essa Città eseguire gli ordini, ed i decreti del detto S.C., e de' suoi Consiglieri senza detta bussola, e si notifichi a detta Città, col quale si viene a derogare, e rivocare a tutt'i sopra detti ordini, e provvisioni di Vostra Eccellenza, e Collateral Consiglio, perciò la supplicano che si degni ordinare al Marchese di Belmonte Reggente Tapia, a relazione del quale fu ordinata detta bussola, che riconosca detti ordini, e provvisioni, e con effetto si facciano osservare, giacchè da quella se n'è causato un beneficio così grande per servizio del pubblico, ed è per causarne maggiore, e lo riputeranno a grazia ut Deus, etc. D. Ferrante Pagano. Cesare Antonio Mormile. D. Antonio Caracciolo. D. Fabrizio S. Felice. Francesco Pignatello. Francesco Antonio d'Angelis. Illustris Regens Tapia Marchio Belmontis Collateralis Consiliarius provideat super observantia decretorum, et provisionum Regii Collateralis Consilii Revitus Regens. Provisum per S.E. Neap. die 22. Decembris 1623. Barilius. Tenor decreti S. R. C., videlicet Copia, etc. In causa Tabulariorum S.C. die 18. Decembris 1632. Neap. facto de praedictis verbo in S. R. C. per Magnificum U. J. D. Don Gregorium de Angulo Regium Consiliarium, et causae Commissarium etc. Decreto S.C. provisum est, quod liceat Tabulariis hujus Fidelissimae Civitatis exequi ordines, et decreta S. C., et eorum Consiliariorum, et non committantur nisi Tabulariis res ad eas pertinentes, et intimetur Procuratori hujus Fidelissimae Civitatis. Hoc suum. Extracta est praesens copia ab originali quinterno decretorum S. C. cum quo facta collatione concordat meliori semper salva. „ E „ visto per noi quanto in detti preinserti ordini, e memoriali noviter „ presentato si contiene. Veduto an-

„ che,

„ che, e riconosciuto il detto prein- „ serto decreto del S. C., ottenuto „ ad istanza de' Tavolarj predetti, „ convenendo che la detta bussola, „ e gli ordini nostri sieno osservati, „ ed eseguiti, come si conviene, ci „ è paruto di nuovo far la presente, „ per la quale vi diciamo, ed ordi- „ niamo, che dobbiate osservare, ed „ eseguire, e far osservare, ed ese- „ guire la detta Regia Bussola, e „ gli ordini predetti dati per osser- „ vanza di quella, *juxta illarum se- „ riem, continentiam, et tenorem, omni „ dubio, difficultate, et impedimento „ cessantibus*, facendosi di maniera „ tale che con effetto sortisca la lo- „ ro debita esecuzione senz' altra dif- „ ficoltà, replica, nè contraddizio- „ ne alcuna, nè per detta causa si „ dia più occasione a questa Fede- „ lissima Città di Napoli di tornar „ da noi per l' osservanza predetta, „ nè le si dia luogo di giusta lamen- „ tazione, non ostante detto decreto „ del S. R. C. non facendosi il con- „ trario da nessuno sotto pena, cioè „ a' Magnifici Mastri d' atti, e Ta- „ volarj di ducati mille per ciascuno „ ogni volta, che contravverranno, „ da esigersi immisibilmente del Ma- „ gnifico Segretario del S. C. con- „ servatore di detta bussola, ed agli „ Scrivani, ed Attitanti, di sospen- „ sione di loro officio, e falsità d'at- „ ti. Ed acciò le cose predette sie- „ no note a tutti, e non si possa „ allegare causa d' ignoranza, debba- „ no della presente farne affiggere „ *in valvis* de' Regi Tribunali copie „ autentiche, con farlo notificare a „ tutt' i Magnifici Mastri d' Atti, „ e Scrivani di qualsivoglia Tribu- „ nale, ed a' Tavolarj, e non si „ faccia il contrario per quanto si „ tiene cara la grazia, e 'l servizio „ di S.M., e sotto le pene predette".

Datum Neap. die 26. mensis Febr. 1633. El Conde de Monterey. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vidit Enriquez Reg. Vidit Rovitus Reg. Barilius Secretarius. Locus sigilli. Con le quali preinserte provvisioni è stato presentato memoriale all' infrascritto Illustre Reggente Brancia Duca di Belvedere Commissario di detto negozio del tenor seguente Coram Circumspecto Regente Ferdinando Brancia Commissario delegato super observantia Regiae Bussolae Tabulariorum hujus inclitae Civitatis comparent subscripti Tabularii dicentes: Pro Observantia Regiorum ordinum, et plurimarum Pragmaticarum fuisse ad petitionem Fidelissimae Civitatis ad evitanda nonnulla inconvenientia proposita ordinatam Regiam Bussola super divisione causarum spectantium ad ipsos Tabularios nedum appretiorum Feudalium, et Burgensaticorum per totum Regnum, verum etiam mensurarum, et sasinarum, ac aliarum rerum ad officium praedictorum concernentia, imponendo in casu inobservantiae poenam invaliditatum appretiorum, et aliarum relationum faciendarum ab aliis, non observata Regia Bussola ordinata, et suspensionem officii Tabulariis non observantibus Regiis ordinibus praedictis, et sic etiam omnibus Actuariis, Magistris Actorum, et Scribis omnium Tribunalium, quod non admittant in processibus relationes quarumcumque personarum nisi ipsorum Tabulariorum, et quod relationes praedictae omni futuro tempore non factae ab ipsis Tabulariis habeantur per cartbulis, irritis, et cassis, et de eis non teneatur nulla ratio in judiciis, nec extra. Ad praesens vero nulliter, cum reverentia, ab Actuariis, Magistris Actorum, et Scribis non obstantibus dictis Regiis ordinibus, et contra dictam Regiam Bussulam, et observantiam illut proceditur in Extensionem decretorum committendo ipsa appretia intus, et extra, ac per to-

tatum Regnum, et alia ad officium praedictum concernentia aliis personis, quam ipsis Tabulariis in observanda bussola ordinata, et ordinibus praedictis admittendo, et recipiendo relationes facta ab aliis, quam ab ipsis Tabulariis incidendo in poenam in Regiis ordinibus ordinatam in grave damnum, praejudicium, et interesse Partium Litigantium invaliditatibus dictarum Relationum, et ipsorum comparentium. Ideo petunt, et supplicant praedictum dominum causae Commissarium, quod pro observantia dictorum Regiorum ordinum, et bussolae ordinatae; iterum mandet dictis Actuariis, Magistris Actorum, et Scribis Regiorum Tribunalium, ac omnibus Tabulariis praedictis quod omnino observent, et observari faciant dictas provisiones, et Bussolam Regiam ordinatam sub poenis in dictis Regiis ordinibus contentis, et non committendo in partibus mandando Magnifico Secretario S. R. C. conservatori Regiae Bussolae, cui alias fuit ordinatum, quod contra trasgressores in casu cujuscunque contraventionis Regiae Bussolae praedictae exigat poenas ordinatas inviolabiliter, et cum effectu vel alteri cuicunque personae dicto circumspecto Domino Commissario melius visae. Et insuper quia in provisionibus Collateralis Consilii, fuit ordinatum omnibus Tabulariis facientibus accessus cum Regiis Officialibus de eis dare debeant notam Magnifico conservatori bussolae praedictae pro facienda Refectione, quod non hucusque fuit totaliter observatum. Propterea petant mandari omnibus Tabulariis, quod infra quatuor dies, vel in prima, aut secunda hebdomada dare debeant notam omnium accessuum factorum per unumquemque ipsorum intus, et extra, dicto Magnifico Conservatori pro facienda refectione, et hoc pro observantia Regiarum provisionum praedictarum, eo sub poena falsi. Respectu vero accessuum faciendorum in futurum mandari, et provideri quod infra eundem terminum consignetur dicto Magnifico Secretario nota praedicta sub eadem poena, servata tamen in omnibus forma dictorum Regiarum Ordinum dictantium accessus esse faciendos in causis, quae non patiuntur dilationes, et ita petunt, et supplicant, prout omni modo meliori. Io Gio: Benardino Ottaviano Tavolario ut supra. Io Scipione Paterno Tavolario supplico ut supra. Io Gio: Piero Galleano Tavolario supplico ut supra. Io Giulio Cesare Giordano Tavolario supplico ut supra. Io Salvatore Pinto Tavolario supplico ut supra. Io Gio: Batista de Marinis Tavolario supplico ut supra. Io Onofrio Tango Tavolario supplico us supra. Io Pietro de Marino Tavolario supplico us supra.

„ Dal quale Illustre Reggente è stato interposto decreto del tenor seguente *videlicet* Die vigesimo Iulii millesimo sexcentesimo trigesimo octavo Neap. visis actis, et signanter comparitione praesentata per retroscriptos Tabularios hujus Fidelissimae Civitatis, visis provisionibus expeditis per Illustrem Ducem Alvae olim hujus Regni Proregem, et Collaterale Consilium sub die 27. Julii 1628. ad instantiam Magnificorum Electorum praedictae Fidelissimae Civitatis in actis praesentatis fol.... Visis aliis provisionibus expeditis per Illustrem Comitem Montis Regis olim hujus Regni Proregem, et Collaterale Consilium sub die 4. Augusti 1631., et 26. Febr. 1633. similiter praesentatis fol... Visis etiam decretis interpositis per quondam Spectabilem Regentem Rovitum Regium Collateralem Consiliarium, et Commissarium sub die 16. Aprilis 1635. fol. . . . Visis denique videndis, „ et

„ et consideratis considerandis etc.
„ Per Illustrem Ducem de Belvede-
„ re Regentem Brancia Regium Col-
„ lateralem Consiliarium, et Com-
„ missarium etc. fuit provisum, quod
„ provisiones, et decreta ut supra
„ mentionata debitae executioni de-
„ mandentur, tam per Magistros
„ Actorum, actuarios, et Scribas
„ S. C. et M. C. V. et aliorum Tri-
„ bunalium, quam per dictos Tabu-
„ larios sub poenis in praedictis pro-
„ visionibus expressis irremisibiliter
„ exequendis contra inobedientes: Et
„ proinde praedicti Actorum Magi-
„ stri, Actuarii, et Scribae non
„ procedant ad expeditionem provi-
„ sionum, et decretorum, commis-
„ sionis appretiorum, sed omnino
„ observent bussolam, nec recipiant
„ Rationes de negotiis praedictis non
„ factis a supradictis Tabulariis per
„ bussolam, et praedicti Tabularii
„ non conficiant appretia, nec alia
„ concernentia ad eorum officium in
„ causis vertentibus in praedictis Tri-
„ bunalibus, nisi eis tegerit per bus-
„ solam, et infra quatuor dies exhi-
„ beant notam Magnifico Conserva-
„ tori bussolae omnium accessuum fa-
„ ctorum cum magnificis Officialibus
„ absque bussola praedicta pro facien-
„ da refectione servata forma prae-
„ dictarum provisionum, et decreti,
„ hoc suum, et expediantur provi-
„ siones. *Brancia Regens. Stephanus*
„ *de Giorno Regius a mandatis Scriba.*

„ Ed inteso per noi quanto in det-
„ te provvisioni, e decreto si con-
„ tiene: convenendo al servizio di
„ S. M. alla retta amministrazione
„ della Giustizia, ed al pubblico be-
„ neficio, che i suddetti ordini, e
„ decreti abbiano il loro debito ef-
„ fetto, e che la bussola predet-
„ ta stia *in viridi observantia* di-
„ ciamo, ed espressamente ordinia-
„ mo, che le dette preinserte prov-
„ visioni, e decreto si debbano *omni-*
„ *no* osservare *juxta* la forma, con-
„ tenenza, e tenore di essi per gli
„ Regj Tribunali del S. C. Gran
„ Corte della Vicaria, ed altri Tri-
„ bunali, ed Officiali di questa Cit-
„ tà, e gl' Illustri Magnifici Mastri
„ d' Atti, e Scrivani di essi non
„ debbano procedere alla spedizione
„ di provvisioni, decreti, nè com-
„ missioni d' apprezzi, se prima non
„ si sono cavati per sorte dalla detta
„ bussola, nè tampoco debbano rice-
„ vere le suddette Relazioni ne' sud-
„ detti negozj, che non saranno sta-
„ te fatte da' suddetti Tavolarj si-
„ milmente per bussola, eseguendo
„ il predetto inviolabilmente sotto le
„ pene contenute nelle suddette prein-
„ serte provvisioni, e decreti da ese-
„ guirsi irremisibilmente contra li tra-
„ sgressori, e così si esegua, e non al-
„ trimenti attesa tal' è nostra volontà.
„ La presente resti al presentante".
Datum Neap. die 30. Augusti 1638. El Duque de Medina de las Torres, y de Sabioneta. Vidit Carolus de Tapia Reg. Vid. Brancia Reg. Vid. Casanate Reg. Barilius Secretarius. In part. 24. fol. 233. De Giorno. A' sopraddetti Officiali, e Tribunali di questa Fedelissima Città perchè eseguano, ed osservino le suddette preinserte provvisioni spedite per l'Illustre Conte di Monterey predecessore di Vostra Eccellenza, e Regio Collaterale Consiglio, e decreto interposto per l' Illustre Reggente Brancia Duca di Belvedere, ad istanza de' Tavolarj di detto S. C. per osservanza de' quali si ordina a' Magnifici Mastri d' Atti, ed agli Scrivani di detti Tribunali, che non procedano ad espedizione di provvisioni, decreti, nè commissioni di apprezzi, se prima non si sono cavati per sorte dalla suddetta bussola, nè tampoco ricevano le so-

Die 30. Aug. 1638. El Duque de Medina de las Torres.

sopraddette Relazioni de' suddetti negozj, che non saranno state fatte da' predetti Tavolarj similmente per bussola, sotto le pene in detti ordini convenute ut supra.

(*) PRAMMATICA XI.

De mandato Regio.

Confirmatur prag. 2. in hoc tit.

EX *provisione facta per Spectabilem Regium Consiliarium Andream Marchesium Pro-Regentem Regiam Cancellariam, Pro-Presidente Sacri Regii Consilii, Viceque Prothonotarium, viso retroscripto memoriali porrecto praefato Spectabili Pro-Praesidenti pro parte fidelissimae Civitatis Neapolis; visa regia pragmatica* 2. de Magistris Artium, *edita sub die* 16. *Aprilis* 1608.; *visis etiam provisionibus per Regium Collaterale Consilium expeditis sub diebus* 7. *Julii* 1628., 28. *Maii* 1632., *et* 28. *Februarii* 1633., *ac aliis regiis litteris expeditis per idem Regium Collaterale Consilium ad instantiam dictae fidelissimae Civitatis in beneficium Magnifici Primarii, sub die* 4. *Augusti* 1632.; *viso etiam decreto interposito per Spectabilem Regentem Ursinum olim dicti Sacri Consilii Praesidentem sub die ultimo Octobris* 1639., *pro exequutione aliarum provisionum expeditarum per dictum Collaterale Consilium, ad relationem Illustris Regentis Branciae Ducis Belvederis sub die* 30. *Augusti* 1638., *cum inserta forma omnium praedictarum mentionarum regiarum provisionum. Mandetur omnibus Actorum Magistris et Scribis Sacri Regii Consilii, Magnae Curiae Vicariae, et aliorum Tribunalium hujus fidelissimae Civitatis quod omnino observent dictam regiam pragmaticam, dictasque regias provisiones, ac decretum dicti olim Spectabilis Praesidis Sacri Consilii, et omnia ac singula in eis contenta juxta ipsorum seriem, continentiam, et tenorem, et praecise quod appretia, relationes, mensurationes, differentiae, et omnia alia in dicta regia pragmatica ac regiis provisionibus contenta, committautur primo loco Tabulariis hujus fidelissimae Civitatis, eligendis praevia buxula juxta formam in eis adpositam. Secundo loco Magnifico Primario revitiones ipsorum. Et tertio loco revideontur per Magnificos Commissarios causarum. Nec audeant scribere decreta contra formam praedictam contentam in dicta regia pragmatica, et regiis provisionibus praenarratis, sub poena in eis contenta, et a contravenientibus irremisibiliter exigenda a persona in eis deputata, ultra nullitatem et invaliditatem dictorum decretorum, appretiorum, relationum, mensurationum, et aliorum in dictis regiis provisionibus ac regia pragmatica adpositam. Et insuper mandatur dictis Tabulariis quod minime conficiant appretia praedicta, nec alia concernentia eorum officium in causis vertentibus in praedictis Tribunalibus, nisi eis primo loco tetigerit per buxulam. Nec se ingerant in appretiis, mensurationibus, relationibus, differentiis, et aliis committendis secundo loco Magnifico Primario, sed illa revideantur per ipsum, servata forma dictarum regiae pragmaticae et regiarum provisionum, sub poenis in eis contentis irremisibiliter a contravenientibus exigendis. Et proinde praesens provisio notificetur omnibus praedictis Actorum Magistris, Scribis, et Tabulariis, et publicetur in qualibet Aula Sacri Consilii, et dictae Magnae Curiae Vicariae; et copia ipsius affigatur tam in valvis Sacri Consilii, quam Magnae Curiae.* Neapoli die 13. Martii 1642. Andreas Marchesius Pro-Praesidens. Franciscus-Antonius de Mercati Secretarius.

Die 13. Mart. 1642.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XII.

Fraudibus occurritur eorū, qui sortitionē Tabulariorum eludunt.

Illustrissimo ed Eccellentissimo Signore = Li sottoscritti Tavolarj di questa fedelissima Città fanno supplicando intendere alla Eccellenza Sua come per più Prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza, e suo Collaterale è stato introdotta la Regia bussola de' Tavolarj, il tutto in osservanza delli privilegj di essa fedelissima Città. Ed acciò quella si osservasse conforme ha comandato Vostra Eccellenza e suo Collateral Consiglio, sono state imposte pene pecuniarie a' medesimi Tavolarj che non ardissero fare apprezzi così feudali, come burgensatici, se ad essi non gli saranno commessi mediante la detta Regia bussola, ed a' Mastridatti, e Scrivani che non ammettessero apprezzi fatti da nessuno, nè anco da' Tavolarj, se quelli non fossero stati commessi in virtù di detta Regia bussola; quali Prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza, e suo Collateral Consiglio sono state notificate a' detti Tavolarj, Mastridatti, e Scrivani: il che non ostante, alcuni di detti Tavolarj sotto variati colori non solo fanno cause contro la forma degli ordini predetti, ma quelli fatti non ne danno nota al Magnifico Segretario del Sagro Consiglio conservatore di detta Regia bussola, conforme in quella sta ordinato: il tutto perchè le pene predette, contro quelli sono incorsi, non si esiggono dal detto Magnifico Segretario, a chi sta commessa la esazione predetta. Perciò essi supplicanti ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano si degni ordinare che le pene predette contro da essi incorsi, e che *in futurum* incorreranno, si esiggano dal Magnifico Percettore della Gran Corte della Vicaria a favore del Regio Fisco; il che, oltre che la Regia Corte ne avrà gli emolumenti, si darà anco esecuzione agli ordini di Vostra Eccellenza, e suo Collaterale, e questo tanto a rispetto de' Tavolarj, quanto a rispetto de' Mastridatti, Attitanti, e Scrivani, alli quali sta proibito che non ardiscano scrivere commesse, nè commettere apprezzi, se non saranno, mediante la detta Regia bussola, *etiam* che le facessero con commesse, e decreti di Uffiziali, contro gli ordini di Vostra Eccellenza.

E perchè, Signore Eccellentissimo, nelle predette Prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza, e suo Collaterale sta data facoltà alli Signori Uffiziali che in qualsivoglia accesso si potessero eleggere il Tavolario, il quale poi dovrà dare a nota al detto Magnifico Secretario lo accesso fatto, e questo in caso di accessi momentanei, che non patiscono occasione di aspettare la giornata stabilita alla divisione della Regia bussola, dal che è nato abuso che molti di essi Tavolarj procurano, sotto figurati colori, che le parti cerchino lo accesso de' Signori Uffiziali, colludendo (*cum rev.*) con dette parti, per essi andare a' detti accessi, in pregiudizio delle dette Regie Prammatiche ed ordini, e da ciò nasce disservizio del nostro Signore DIO, della giustizia, ed interesse formato delle parti, poichè a tal tempo esse parti si eleggono il Tavolario a loro divozione.

Inoltre dicono a Vostra Eccellenza come da alcuni di essi Tavolarj contro la forma di dette Regie Prammatiche, ordini, e decreti ordinati per Vostra Eccellenza, e suo Collaterale, si è contravenuto alli detti ordini; poichè da essi si è inventata fraude (*cum rev.*) e si hanno fatto spe-

spedire licenze di potere far cause, che gli saranno commesse dalli Signori Uffiziali, sotto figurati colori, non ostante che essi medesimi abbiano sottoscritto petizione per la osservanza delle dette Regie Prammatiche, per lo che si viene a derogare a quanto sta ordinato per Vostra Eccellenza, e suo Collaterale. Perciò la supplicano restar servita ordinare che delli detti memoriali e decreti non si possano avvalere, sotto le pene contenute in dette Regie Prammatiche, ed ordini di Vostra Eccellenza.

Dicono in oltre essi Tavolarj a Vostra Eccellenza come per detti Regj ordini sta proibito che non si ammettano apprezzi, nè altro concernente al detto loro uffizio, se quelle non saranno fatte da essi Tavolarj precedente la Regia bussola; e da alcuni Scrivani e Mastridatti così di Consiglio, come di Vicaria, e di altri Tribunali, si è inventata nuova fraude (*cum rev.*) colludendo con le parti, e sotto diversi colori fanno che le parti dieno memoriale a Vostra Eccellenza in Collaterale, asserendo essere apprezzi di poca somma, e li procuranti essere poveri; e quelli rimessi a' detti Tribunali, spediscono poi provisione, e commettono *in partibus* li detti apprezzi, in pregiudizio di dette Regie Prammatiche ed ordini di Vostra Eccellenza, ed interesse di essi supplicanti. Perciò ricorrono da Vostra Eccellenza, e la supplicano commettere al Circospetto Signor Presidente del Sagro Consiglio che in tutto quello, che concerne la osservanza di dette Regie Prammatiche ed ordini, dia opportuno rimedio, facendo *ad unquem* osservare lo che sta ordinato per dette Regie Prammatiche ed ordini, *ut supra*; non ostante qualsivoglia ordine in contrario sorrettizio (*cum rev.*) ottennto: ed oltre sia giusto, lo riceveranno a grazia, *ut Deus*. *Io Gian-Bernardino Ottajano Tavolario supplico*, ut supra. *Io Gian-Pietro Gallerano Tavolario supplico*, ut supra. *Io Salvatore Pinto Tavolario supplico*, ut supra. *Io Francesco Venosa Tavolario supplico*, ut supra. *El Senor Presidente del Sacro Consejo baga observar en esto lo, que stà despuesto por las regias pragmaticas. Consultado à 25. de Junio 1642. Cespedes*.

Die 25. Junii 1642.

Die quinto mensis Novembris 1642. Neapoli.

Per Spectabilem Utriusque Juris Doctorem Andream Marchesium Regii Collateralis Consiliarium, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium, etc.

Viso memoriali porrecto Illustrissimo et Excellentissimo Domino Proregi pro parte Tabulariorum hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, pro observantia et exsequutione regiarum pragmaticarum editarum circa regiam buxulam ipsorum Tabulariorum, remisso Praefato Spectabili Praesidenti sub die 25. Junii praesentis anni 1642., visisque regiis provisionibus expeditis per Regios Collaterales Consiliarios sub die 30. Augusti 1638., cum inserta forma aliarum regiarum provisionum, pro effectuali observantia praedictae regiae buxulae.

Provisum est quod omnes Tabularii infra dies quatuor praecise et peremtorie dent notam claram et distinctam omnium accessuum per ipsos factorum tam intus quam extra Civitatem Neapolis cum Magnificis Officialibus dicti Sacri Consilii, Magnae Curiae Vicariae, et aliorum Tribunalium, absque regia buxula, tam respectu appretiorum, quam omnium differentiarum, quomodolibet factorum, sive burgensaticorum, sive fedualium, Magnifico Secretario Sacr.Cons. conserva-

to-

tori praedictae regiae buxulae, absque tamen ulla protestatione reservativa, servata forma ordinis adpositi in cap. 10. *et* 19. *dictarum regiarum provisionum.*

Insuper provisum est quod ex nunc in antea nullus ex dictis Tabulariis audeat accedere cum dictis Magnificis Officialibus, nec conficere relationes appretiorum et aliarum quarumvis differentiarum, nisi eis tetigerit per buxulam praedictam, servata forma ordinis contenti in cap. 8. *et* 19. *dictarum regiarum provisionum, sub poena ducatorum mille per quemlibet in casu contraventionis, ac suspensionis officii, et falsitatis actorum, exsequendis poenis praedictis irremisibiliter per dictum Magnificum Secretarium Sacri Consilii, servata forma contenti in cap.* 15. *dictarum regiarum provisionum. Et proinde quando acciderit casus momentaneus pro faciendo aliquo accessu cum dictis Dominis Officialibus, debeat dictus Magnificus Secretarius dividere dictam causam in qualibet die, non expectatis diebus praefixis pro facienda dicta regia buxula.*

Nec non provisum est quod omnes Actorum Magistri dictorum Tribunalium, et Scribae actitantes causas, non recipiant ullam relationem a praedictis Tabulariis, nec a partibus litigantibus, sive a quavis alia persona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, nisi facta fuerit praecedente dicta regia buxula, servata forma capitum 9. *et* 20. *contentorum in eisdem regiis provisionibus, sub poena nullitatis dictarum relationum, ac ducatorum mille, suspensionis officii, et falsitatis actorum: prout expresse ordinatum fuit in dictis capitibus* 9., 15., *et* 20., *in dictis regiis provisionibus contentis.*

Et nihilominus provisum est quod memorialia, quae porriguntur pro committendis appretiis in partibus ex capite paupertatis, vel modicitatis causae, sive cujusvis figuratae adsertionis, et illa remissa Magnificis Officialibus, vel dictis Tribunalibus, quod providant, vel justitiam faciant, non mandentur exsequutioni, nisi auditis praedictis Tabulariis pro eorum interesse, data notia praefato Spectabili Praesidenti Sacri Consilii. Hoc suum etc. Andreas Marchesius Sacri Regii Consilii Praesidens. Franciscus-Antonius de Mercatis Secretarius.

(*) PRAMMATICA XIII.

Iterum decernitur sortitio Tabulariorum in mensurationibus, et aestimationibus, et fraudibus occurritur.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc. *Didacus de Varela Regius Consiliarius Decanus, et Pro-Praesidens Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius, etc.* Per Spectabilem Didacum Varela Regium Consiliarium, Decanum, et Pro-Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium etc. Viso memoriali porrecto ipsi Spectabili Pro-Praesidi per Tabularios hujus fidelissimae Civitatis tenoris sequentis. Allo Spettabile Signore Pro-Presidente del Sacro Regio Consiglio. Li Tavolarj di questa fedelissima Città supplicando dicono a V. S. come la osservanza delle Regie Prammatiche emanate intorno al loro uffizio sta rimessa a Sua Eccellenza allo Spettabile Signor Presidente del Sacro Consiglio, per il che per lo Spettabile Signor Presidente Marchese fu fatto ordine a tutti li Mastridatti del detto Sacro Consiglio, della Gran Corte della Vicaria, Attuarj, e Scrivani, si osservassero le dette Prammatiche per la osservanza della Regia bussola. Al presente alcuni di detti Mastridatti e Scrivani commettono alcuni negozj, che spettano ad essi supplicanti *in partibus*, ad altre persone inesperte, sotto figurati colori, inauditi essi supplicanti interessati, a tempo ch' essi suppli-

plicanti, precedente ordine di V. S., rinunzano li negozj fuora Napoli, tanto quelli di modica somma, quanto anco quelli sono molto distanti dalla Città, et anco de' poveri litiganti. Per tanto, citra pregiudizio delle pene incorse contro li trasgressori di dette Prammatiche ed ordini, la supplicano resti servita di nuovo ordinare a tutti li detti Mastridatti, Attuarj, e Scrivani di tutti li Tribunali, *etiam* per le cause de' Signori Ministri Delegati, le quali dette Prammatiche non escludono nessuno Tribunale, nè nessuno Ministro, e così se includono allo uffizio di essi supplicanti tutti li negozj, che occorrono da commettere agli esperti, s' intende a favore di essi supplicanti, con la osservanza di detta Regia bussola, acciò per lo avvenire si osservino inviolabilmente sotto le pene in quelle contenute, e lo riceveranno a grazia.

Viso praecalendato decreto praefati Spectabilis olim Praesidentis Andreae Marchesii tenoris sequentis. Die 5. mensis Novemb. 1642. Neapoli. Per Spectabilem Utriusque Juris Doctorem Andream Marchesium Regium Collateralem Consiliarium, Praesidentem Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium etc. Viso memoriali porrecto Illustrissimo et Excellentissimo Domino Proregi pro parte Tabulariorum hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, pro observantia et exsequutione regiarum pragmaticarum editarum circa regiam buxulam ipsorum Tabulariorum, remisso praefato Spectabili Praesidenti sub die 25. Junii praesentis anni 1642.; visisque regiis provisionibus expeditis per Regium Collaterale Consilium sub die 30. Augusti 1638., cum inserta forma aliarum regiarum provisionum pro effectuali observantia praedictae regiae buxulae. Provisum est quod omnes Tabularii infra dies quatuor praecise et peremtorie dent notam claram et distinctam omnium accessuum per ipsos factorum, tam intus quam extra Civitatem Neapolis cum Magnificis Officialibus dicti Sacri Consilii, Magnae Curiae Vicariae, et aliorum Tribunalium, absque regia buxula, tam respectu appretiorum, quam omnium differentiarum, quomodolibet factorum, sive burgensaticorum, sive feudalium, Magnifico Secretario Sacri Consilii conservatori praedictae regiae buxulae, absque tamen ulla protestatione reservativa, servata forma ordinis adpositi in capitibus 10. et 19. dictarum regiarum provisionum. Insuper provisum est quod ex nunc in antea nullus ex dictis Tabulariis audeat accedere cum dictis Magnificis Officialibus, nec conficere relationes appretiorum, et aliarum quarumvis differentiarum, nisi eis tetigit per buxulam praedictam, servata forma ordinis contenti in capitibus 8. et 19. dictarum regiarum provisionum, sub poena ducatorum mille per quemlibet in casu contraventionis, ac suspensionis officii, et falsitatis actorum, exsequendis poenis praedictis irremissibiliter per dictum Magnificum Secretarium Sacri Consilii, servata forma ordinis contenti in capite 15. dictarum regiarum provisionum; et proinde, quando acciderit casus momentaneus pro faciendo aliquo accessu cum dictis Dominis Officialibus, debeat dictus Magnificus Secretarius dividere dictam causam in qualibet die, non expectatis diebus praefixis pro facienda dicta regia buxula. Nec non provisum est quod omnes Actorum Magistri dictorum Tribunalium, et Scribae actitantes causas, non recipiant ullam relationem a praedictis Tabulariis, nec a partibus litigantibus, sive a quavis alia persona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, nisi facta fuerit praecedente dicta regia buxula, servata forma ordinis contenti in

Die 5. Nov. 1642.

in capitibus 9. et 20. dictarum regiarum provisionum, sub poena nullitatis dictarum relationum, ac ducatorum mille, suspensionis officii, et falsitatis actorum: prout expresse ordinatum fuit in dictis capitibus 9., 15., et 20., in dictis regiis provisionibus contentis. Et nihilominus provisum est quod memorialia, quae porriguntur pro committendis appretiis in partibus ex capite paupertatis, vel modicitatis causae, sive cujusvis figuratae adsertionis, et illa remissa Magnificis Officialibus, vel dictis Tribunalibus, quod provideant, vel justitiam faciant; non mandentur exsequutioni, nisi auditis praedictis Tabulariis pro eorum interesse, data notitia praefato Spectabili Praesidenti. Hoc suum. Andreas Marchesius Sacri Regii Consilii Praesidens. Franciscus-Antonius de Mercati Secretarius. Provisum et declaratum est quod praedictum decretum praefati Spectabilis Praesidentis Sacri Consilii Andreae Marchesii omnino observetur, et exsequutioni demandetur, juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem, omni dubio et difficultate cessantibus, sub poenis in eo contentis. Hoc suum, etc. Varela Pro-Praesidens. Franciscus Antonius de Mercati Secretarius.

(*) PRAMMATICA XIV.

Confirmatur pragmatica in favorem sortitionis Tabulariorum.

PHILIPPUS DEI GRATIA REX etc. *Didacus-Bernardus Zufia Regens Regiam Cancellariam, et officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius etc. et Commissarius Delegatus per Suam Excellentiam. Allo Illustre Signor Reggente Zufia, Presidente del Sacro Regio Consiglio e Commessario Delegato per Sua Eccellenza.* Li Tavolarj di questa Fedelissima Città supplicando ricordano a V. S. Illustrissima come si ritrovano in pacifica possessione *ab antiquo* di fare tutti gli apprezzi de' beni feudali, e burgensatici, misure, decidere differenze, ed altro spettante al loro ufficio, con la osservanza della Regia bussola, in conformità di più Prammatiche sopra di ciò emanate, ed ordini de' Signori Presidenti predecessori di V. S. Illustrissima. Intendono essi supplicanti che alcuni Signori Consiglieri, e Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Signori Ministri Delegati, commettono li detti negozj a persone non privilegiate, nè perite, senza la osservanza di detta Regia bussola, in grave danno e pregiudizio di essi supplicanti, e del pubblico di non essere servito da persone privilegiate e perite, oltre la nullità di atti. Supplicano V. S. Illustrissima come Delegato per Sua Eccellenza, per la osservanza delle dette Regie Prammatiche, ordinare che da oggi avanti non ardiscano li Mastridatti, Attuarj, e Scrivani di qualsivoglia Tribunale, *etiam* nelle cause di Delegazione, di stendere decreti, nè firmarli, nè farci presentate, nè ricevere nessuna relazione fatta o facienda da qualsivoglia persona esperta, ancorchè vi fosse ordine de' Signori Commessarj, senza la osservanza della Regia bussola, sotto le pene contenute in dette precalendate Prammatiche ed ordini, acciò da oggi avanti così osservino, *citra praejudicium* delle pene incorse contro li trasgressori; e lo riceveranno a grazia, *ut Deus*.

Die 29. Nov. 1651.

Die 29. Novembris 1651. Neapoli. Viso memoriali porrecto per Magnificos Tabularios hujus fidelissimae Civitatis Neapolis, ac visis provisionibus Collateralis Consilii, et Spectabilium Praesidentium Sacri Regii Consilii, qui pro tempore fuerunt.

Per Spectabilem Didacum-Bernardum Zufia Regentem Regiam Cancellariam, et

et officium Praesidentis Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarium etc., Provisum est quod, pro observantia et exsequutione dictarum provisionum et ordinum, omnes Actorum Magistri dictorum Tribunalium, Actuarii, et Scribae actitantes causis, non recipiant ullam relationem a partibus litigantibus, nec a quavis alia persona, tam appretiorum, quam aliorum concernentium officium Tabulariorum, nisi illa facta fuerit praecedente regia buxula, servata forma ordinis contenti in capitibus 9. et 20. dictarum regiarum provisionum. Et insuper provisum est quod dicti Actorum Magistri, Actuarii, et Scribae dictorum Tribunalium non conficiant ullum decretum, quod sit contra formam dictae regiae buxulae, et dictarum provisionum, quamvis a Dominis Commissariis eis fuisset ordinatum, etiam in causis delegatis, sub poena nullitatis actorum, ducatorum mille, et suspensionis officii: prout expresse ordinatum fuit in dictis capitibus 9., 15., et 20., in dictis regiis provisionibus contentis. Hoc suum, etc. Zufia Regens Regiam Cancellariam, et officium Praesidis Sacri Regii Consilii. De Mercatis Secretarius.

(*) PRAMMATICA XV.

Iterum actorum Magistri, Actuarii, et Scribae certiorantur, ut pragmaticas favore Tabulariorum exequantur.

LI Tavolarj supplicano V. S. Illustrissima restar servita ordinare che il sopradetto ordine di V. S. Illustrissima di nuovo si notifichi alli sopradetti, per esserne molti entrati ad attitare dopo del passato contaggio, acciò non possano allegare causa d' ignoranza; e lo riceveranno a grazia, *ut Deus, etc.*

Die 13. Mart. 1658.

Die 13. mensis Martii 1658. Neap.

Per Illustrissimum Marchionem Matonti Didacum Bernardum Zufia Regentem Regiam Cancellariam, et Praesidentem Sacri Regii Consilii, provisum est quod retroscriptum decretum interpositum per dictum Illustrissimum Dominum Praesidentem sub die 27. mensis Novembris anni 1651. exsequatur et debitae exsequutioni demandetur; et proinde decretum praedictum de novo notificetur praedictis Magnificis Actorum Magistris, Actuariis, et Scribis actitantibus causas, quod illud observent juxta ipsius seriem, continentiam, et tenorem, sub poena in dicto decreto contenta. Hoc suum, et intimetur. Didacus-Bernardus Zufia Regens et Praeses. Jacobus Figliola Secretarius pro Curia.

(*) PRAMMATICA XVI.

Confirmatur pragmatica pro sortitione Tabulariorum.

A *Llo Illustrissimo Signor Reggente Zufia, Presidente del Sacro Regio Consiglio, e Commessario Delegato.* Li sottoscritti Tavolarj di questa fedelissima Città riducono a memoria di V. S. Illustrissima come la regia bussola fu introdotta per togliere le fraudi *cum reverentia*, che si facessero dalle parti litiganti in procurare il Tavolario a loro divozione, sì anche acciò ogni uno delli compagni avesse la uguaglianza delle cause, esecutoriato detto buon ordine per più decreti di V. S. Illustrissima, e de' suoi predecessori, per li quali sta ordinato espressamente che nessun Tavolario ardisca di fare apprezi *extra* bussola sotto pena di un anno di sospensione di uffizio, e docati cinquanta applicandi al Regio Fisco, *etiamsi* li fossero commessi da' Signori Uffiziali Delegati. E perchè alcuni Tavolarj hanno contravenuto a' detti ordini in avere fatti molti apprezzi e relazioni differenze commessegli da' detti Signori Ministri, per li quali n' è risultato grandissimo danno ad essi supplicanti. Perciò ricorrono da V. S. Illustrissima, e la supplicano restar ser-

servita ordinare a tutti li Tavolarj, che hanno fatta la detta controvenzione, che fra il termine, che parrà a V. S. Illustrissima, debbiano *sub poena falsi* dar nota al Magnifico Segretario del Sagro Consiglio, conservatore di detta regia bussola, di tutti gli apprezzi e relazioni fatte *extra* bussola con decreti ed ordini *oretenus* di detti Signori Ministri *citra praejudicium* delle dette pene incorse, ed elasso detto termine, e non avendo data detta nota, supplicano V. S. Illustrissima degnarsi ordinare al detto Magnifico Segretario che, portandosi la copia degli apprezzi e relazioni fatte per detti Tavolarj *extra* bussola, li debbia levare da tutti li circoli della detta bussola così li beni burgensatici, come feudali, per un anno, per esecuzione delle dette Regie provisioni, ed ordini di V. S. Illustrissima; e lo riceveranno a grazia, *ut Deus*. *Io Francesco Venosa Tavolario supplico* ut supra. *Io Pietro di Apuzzo Tavolario supplico* ut supra. *Io Antonio Galluccio Tavolario supplico* ut supra.

Die 22. Nov. 1664.

Die 22. mensis Novemb. 1664. Neap.

Per Illustrem Regentem Didacum-Bernardum de Zufia Marchionem Matonti, Sac. Reg. Cons. Praesidentem, Viceque Protonotarium, visa regia pragmatica emanata sub die 30. Augusti 1638. ad beneficium Regiorum Tabulariorum Sac. Reg. Cons., visisque decretis interpositis per Spectabilem Praesidentes ejusdem Sac. Reg. Cons., qui pro tempore fuerunt, provisum est quod omnes Tabularii dicti Sac. Reg. Cons., qui contra formam dictae regiae pragmaticae, ac dictorum ordinum, fecerunt appretia, tam intus quam extra hanc Civitatem, absque regia buxula, infra dies decem debeant exhibere in posse Magnifici Secretarii ejusdem Sac. Reg. Cons. notam dictorum appretiorum per unumquemque ipsorum factorum, ad hoc ut possit de eis haberi notitia pro illis notandis in libris dictae regiae buxulae; alias, dicto termino elapso, exequatur contra eos poena in dicta regia pragmatica et dictis ordinibus contenta, juxta ipsarum seriem, continentiam, et tenorem. Didacus-Bernardus Zufia Regens et Praeses. De Mercati Secretarius.

Die 9. Januar. 1665.

Vincenzo Castelli Portiero del Sacro Consiglio ho notificato li Magnifici Tavolarj Francesco Venosa, Pietro di Apuzzo, Salvatore Pinto, Giuseppe Gallorano, Antonio Galluccio, Domenico Sabatino, Pietro di Marino, e Carlo Pepe *personaliter*.

(*) PRAMMATICA XVII.

Renoventur decreta favore Tabulariorum.

CAROLUS DEI GRATIA REX, etc. *Et Regina Mater, Tutrix, et Gubernatrix. D. Felix de Lanzina y Ulloa Regens Regiam Cancellariam, Praesidens Sacri Regii Consilii, Viceque Protonotarius, etc. All'Illustrissimo Signor Presidente del Sacro Consiglio*. Li Tavolarj di questa fedelissima Città di Napoli supplicando ricordano a V. S. Illustrissima come si ritrovano in pacifica possessione *ab antiquo* di fare tutti gli apprezzi de' beni feudali, e burgensatici, misure di fabbriche e territorj, decidere differenze, ed altro spettante a detto loro uffizio per tutto il presente Regno, con la osservanza della regia bussola, in conformità di più prammatiche sopra di ciò emanate, ed ordini e decreti del Sacro Regio Consiglio, e de' Signori Presidenti predecessori di V. S. Illustrissima. Al presente contro la forma di dette regie prammatiche, ed ordini de' Signori Consiglieri, Giudici della Gran Corte della Vicaria, ed altri Signori Ministri Delegati, si commettono li detti negozj a persone

non privilegiate, nè perite, senza la osservanza della regia bussola, in grave danno e pregiudizio di essi supplicanti, e del Pubblico per non essere servito da persone privilegiate e perite, oltre le nullità di atti: il tutto causato da' Magnifici Mastridatti e Scrivani del Sacro Consiglio, e Gran Corte della Vicaria, li quali nessun modo vogliono ubbidire ed osservare le dette regie prammatiche, ed ordini de' Predecessori di V. S. Illustrissima circa li capi contenuti in essi, concernenti al detto loro uffizio. Ricorrono perciò essi supplicanti da V. S. Illustrissima, e la supplicano restar servita ordinare che *in omnibus* si debbiano osservare le dette regie prammatiche, ed ordini. Ed il tutto riceveranno a grazia singulare, *ut Deus etc. Pietro de Marino Tavolario supplica* ut supra. *Pietro di Apuzzo Tavolario supplica* ut supra. *Carlo Pepe Tavolario supplica* ut supra. *Domenico-Antonio Sabatino Tavolario supplica* ut supra. *Antonio Galluccio Tavolario supplica* ut supra. *Gennaro Pinto Tavolario supplica* ut supra.

Die 30. Maii 1672.

Die 30. *mensis Maii* 1672. *Neapoli*.

Per Spectabilem Regentem D. Felicem de Lanzina y Ulloa Praesidentem S. R. C., Viceque Protonotarium etc.

Viso supradicto memoriali porrecto per Magnificos Tabularios hujus fidelissimae Civitatis, visaque regia pragmatica edita sub die 30. *mensis Aug.* 1638., *ac etiam decretis Sac. Conf. et Spectabilis Praesidentis ejusdem Andreae Marchesii, et Didaci Bernardi de Zufia, sub diebus quinta mensis Novemb.* 1642., 27. *Apr.* 1646., *et* 29. *Novembris* 1651.

Provisum est quod, pro observantia dictae regiae pragmaticae, et dictorum decretorum, tam Actorum Magistri, quam Scribae Sac. Conf., ac etiam Actorum Magistri, Actuarii, et Scribae Magnae Curiae Vicariae ad unquem observare debeant et habeant infrascripta capita concernentia officium dictorum Magnificorum Tabulariorum.

Primo. *Quod non recipiant ullam relationem concernentem officium praedictum a partibus litigantibus, nec a quovis alia persona, sub quovis praetextu; nisi relatio praedicta facta fuerit per unum ex dictis Magnificis Tabulariis, praecedente regia buxula.*

Secundo. *Quod Sacribae Sac. Conf., Actorum Magistri, Actuarii, et Scribae Magnae Curiae Vicariae, non audeant conficere decreta concernentia appretia, et differentias, contra formam regiae buxulae, quamvis a Dominis causae Commissariis etiam Delegatis fuerit eis ordinatum.*

Tertio. *Quod memoralia, quae porriguntur a partibus Regio Collaterali Consilio pro committendis appretiis in partibus, praetextu paupertatis vel modicitatis summae, sive cujusvis figuratae adsertionis, et illa per praedictum Regium Collaterale Consilium remissa dictis Tribunalibus, quod provideant, vel justitiam faciant; non mandentur exsequutioni, nisi auditis praedictis Magnificis Tabulariis pro eorum interesse, data prius notitia praefato Spectabili Praesidenti, quae supradicta capita ad unquem observentur, sub poena nullitatis actorum, suspensionis officii, et ducatorum quinquaginta irremisibiliter exigendis a quovis contraveniente: et hoc pro exsequutione tam dictae regiae pragmaticae, quam dictorum decretorum*, ut supra *enunciatorum. Et ne causam ignorantiae allegare possint, intimetur praesens decretum omnibus supradictis personaliter. Hoc suum etc.* Ulloa Regens et Praeses. De Mercati Secretarius.

PRAM-

(*) PRAMMATICA XVIII.

Ex Constitutione anni 1738., *quae extat in Pragmatica XIX. de ordine, et forma Judiciorum* §. *III.* *n.*7. *in tom.*12. *pag.*109.

Ne lectores distrahantur, consulto hic transcripsi particulam Constitutionis anni 1738., quae Constitutio integra legitur tom. 12. p. 109.

Rationes aestimationum moderantur, et sortitio Tabulariorum coram Praeside fiat.

PEr riparare all' abuso introdotto intorno alle tante revisioni, che dalle Parti si domandano per gli giudizj de' Periti; Ordiniamo, che non si possa domandare la terza revisione, se le due relazioni saranno uniformi per esecuzione di ciò, che *de jure* viene disposto; a riserba però del caso, in cui una delle parti domandasse a sue spese la terza revisione coll' intervento del Commessario, e che questi lo consideri giusto. Ed affinchè non si possa commettere alcuna frode intorno all' elezioni, che si fanno de' Tavolarj precedente bussola, nè resti in arbitrio delle Parti di aver il Perito, che a lor piaccia, e con ciò porsi in rischio la ragione de' collitiganti, Vogliamo, che si debba da oggi in avanti far detta bussola in casa, ed in presenza del Presidente del S. R. C., del Segretario di detto Tribunale, senza che il medesimo possa esigere altro dritto di quel che presentemente esige.

(*) PRAMMATICA XIX.

Ex Constitutione anni 1738., *quae extat in Pragmatica XIX. de ordine, et forma Judiciorum* §. *III. n.* 8. *in tom.* 12. *pag.* 110.

Etiam hic transcripsi particulam Constitutionis supra relatae.

Taxantur labores Tabulariorum in mensurationibus, et aestimationibus.

BIsognando, che si dia il dovuto riparo agli esorbitanti diritti, che i detti Tavolarj, e Regj Ingegneri esigono per le relazioni, e piante, oltra le diete civili, donde deriva il più delle volte il non potersi dalle Parti proseguire il giudizio, e sperimentare le loro ragioni; Ordiniamo perciò, che i detti Tavolarj, Ingegneri, ed altri Periti non debbano esigere dalle Parti, se non le sole diete civili, e naturali, e grana tre a carta di righe ventidue per ogni carta per la fatica manuale di colui, che dee porre in chiaro la relazione, e pianta; senza potere esigere altra minima somma, nè pure sotto titolo di fatiche, e diete degli Ajutanti, i quali debbano andare a loro carico; il che debba parimente praticarsi negli apprezzi, che si fanno *in Civitate*, e revisione di essi; per lo cui effetto debba formarsi una Pandetta dalla Real Camera di S. Chiara per detti dritti. Le quali relazioni, e piante debba il Perito per qualsivoglia causa consegnare alle parti, e presentare negli atti fra lo spazio di quindici giorni decorrendi dal dì, che sarà compito l' accesso; e per quel che riguarda a' feudi, od altri effetti di considerazione situati in Regno, tra lo spazio di due mesi sotto pena di privazione di officio, ed altre arbitrarie a' Tribunali. E rispetto agli apprezzi de' feudi, ed altri effetti di valore, possano i Commessarj, quando non eccedano la somma di ducati seimila, commetter quegli ad Esperti, avendo però riguardo alla distanza del luogo senz' aversi bisogno della rinuncia di detti Tavolarj, mentre da questo deriva per lo più, che si prolunghino le liti, a cagion dell' impotenza delle parti a soffrire le stravagantissime spese per gli accessi, e le relazioni de' suddetti Periti.

PRAM-

PRAMMATICA XX.

CAROLO BORBONIO Rege. Mensoribus hac Constitutione jubetur, servare formã salarii, quae hic proponitur. Hac Constitutione prag. 19. de ordine, et forma judiciorum explicatur.

Quantunque dalle Prammatiche del Regno, e specialmente dalla nostra Real Costituzione de' 14. Marzo 1738. siasi proccurato di stabilire i diritti, che debbono esigere i Tavolarj, non meno per le diete, che ad essi spettano, qualora destinati sono a far l' apprezzo di qualche corpo stabile, che per le relazioni, e piante, le quali i medesimi formar debbono secondo la di loro perizia; nondimeno l' avidità di taluni ha proccurato sempre, siccome l' esperienza ha fatto conoscere, di dar sinistra interpetrazione alle sopraddette leggi, onde con grave danno de' Nostri amatissimi Vassalli l'esazione da' detti Tavolarj per lo più è stata solita farsi oltra il giusto, ed il dovere. Quindi per togliersi in avvenire simili irregolarità, e per dare una norma più chiara, e più certa de' sopraddetti diritti, abbiamo stimato dopo maturo esame far la presente Costituzione, la quale vogliamo, che esattamente si osservi, senza darsi luogo a qualsisia sinistra interpetrazione, od altra stravagante esazione sotto qualunque titolo, colore, o pretesto.

Si infra sexcenta sexmille res aestimata erit, vel et ultra: praeter dietas relationis faciendae labor hic aestimatur.

I. In primo luogo, perchè tra le strane pretensioni de' Tavolarj, la principale è quella, che dopo fatto l' accesso sopra la faccia del luogo, oltra l' esazione delle diete, essi pretendono somme strabbocchevoli per le relazioni, e piante, che formar debbono, secondo la loro perizia: quindi per togliere un consimile abuso, ordiniamo, e comandiamo, che in avvenire, trattandosi di roba, che oltrepassi la somma di ducati seimila, si rimetta all' arbitrio del Sagro Consiglio il tassare la quantità, che pagar si debbe a' Tavolarj, Ingegneri, e Primario per la fatica della relazione, e pianta, oltra le diete, che ad essi spettano; con condizione però, che la somma da tassarsi per qualsivoglia affare di qualsisia quantità, ed importanza per detta relazione, e pianta non possa oltrepassare i ducati cinquanta; di maniera che secondo la qualità del negozio, la somma possa essere, o più, o meno, ma non mai maggiore de' ducati cinquanta. Ma allorchè la roba non oltrepassa la valuta di ducati seimila, perciocchè a tenore della detta Costituzione del 1738. in tal caso è in arbitrio del Commissario della causa commetterne l'apprezzo ad un esperto, che gli sembrerà più a proposito, senza che vi sia bisogno de' Tavolarj; quando la commessa si fa in persona di un Tavolario, perchè colui è stato eletto per mera volontà del Commissario; a tal riguardo, ordiniamo, che non possa esigere il Tavolario destinato, se non le sole diete, senza pretender cosa alcuna per la relazione, e pianta; eccettuatone solamente quel che importa la fatica in formar la copia della relazione, a tenor di quanto viene stabilito nella detta Costituzione del 1738.

Amanuenses sumptibus Tabulariorum in aestimationibus faciundis eant. Dieta esto acutarorum quatuor: etiamsi partes amanuensium suscipiant onus, rogatu Tabulariorum; hi ordine moveantur.

II. Allorchè i Tavolarj si portano in accesso per qualche misura, od apprezzo, sogliono seco condursi gli Ajutanti: e quantunque dalla detta Costituzione venga chiaramente stabilito, che per detti Ajutanti non possano esiger cos' alcuna, ma che i medesimi debbano andare a lor carico, nondimeno si è inventata la frode, che prima di andarsi all' accesso, si proccurano il consenso delle parti litiganti di doversi pagare gli Ajutanti. Per evitare adunque un tale abuso, vogliamo, ed ordiniamo, che

non

non ostante il consenso delle parti, non possa esigersi cos' alcuna per detti Ajutanti; e benchè se ne sia promessa la soddisfazione, che tal promessa s' abbia per nulla, ed invalida; quantunque le parti l' avessero fatta spontaneamente. E qualora si provi, che tal promessa si sia procurata dagli stessi Tavolarj, vogliamo, che i medesimi si sospendono dall' impiego per un tempo da determinarsi ad arbitrio del Sagro Consiglio. Essendosi però considerato, che i ducati quattro, che hanno esatto, ed esigono i suddetti Tavolarj per ciascuna dieta, quantunque non vi sia legge del Regno, da cui tal somma venga tassata; vogliamo nondimeno, che si continui ad esigere nella stessa maniera, affinchè cessino le di loro lagnanze per la spesa degli Ajutanti, i quali vanno a carico de' medesimi; mentre i Mastri d' Atti del Sagro Consiglio, benchè abbiano speso il denaro per la compra de' loro officj, tuttavolta non esigono, se non soli ducati 3. 1. 10. per ciascheduna dieta.

Mensorum dieta in Civitate scutatū unum: in Suburbiis duo: quota centenaria deletur.

III. L' altro abuso introdotto da' Tavolarj si è, che per gli apprezzi della roba sistente nel distretto di questa Capitale, e de' Borghi, oltra della somma, che si paga loro per l' accesso, pretendono esigere un tanto per cento secondo il valore della cosa apprezzata; il che è una pretensione molto stravagante: la quale per abolirsi affatto, vogliamo, ed ordiniamo, che da oggi innanzi per gli suddetti apprezzi, come anche per gli accessi di differenze di fabbriche, ed altre quali si vogliano pendenze di qualunque somma, ed importanza, si esigano soltanto le diete alla ragione di carlini diece per ciascheduna di esse dentro la Città, e di carlini venti ne' Borghi; senza pretendere il tanto per cento, nè altra ricognizione per la relazione, e pianta se non se quella, che viene stabilita nella cennata Costituzione; colla stessa condizione, che gli Ajutanti vadano a lor carico, nè possano dalle parti pretendere cos' alcuna.

Comminationes in Tabularios, qui constituta violaverint.

IV. Rispetto al tempo da consegnarsi da' Tavolarj le relazioni, e piante, benchè ciò si sia con esattezza spiegato nella detta Costituzione; nondimeno perchè poco, o niente una tal determinazione viene osservata: perciò colla presente incarichiamo a' Tribunali, a' quali spetta, che inviolabilmente facciano osservare quanto nella medesima sta ordinato, con far eseguire le pene ivi contenute. Ed a maggior cautela ordiniamo, che non osservandosi il tempo in detta Costituzione stabilita, il Tavolario contravvegnente non possa entrar nella bussola, nè se gli debbano commettere altri negozj sino a tanto, che non avrà esibita la relazione, e pianta di quel negozio, che per sua incuria rimane pendente. E quantunque il tempo prescritto in detta Costituzione per presentarsi le relazioni, e piante sia di giorni quindici, decorrendi dal dì, che sarà compito l' accesso; e per gli feudi, ed altri effetti di considerazione situati in Regno di mesi due: tuttavolta essendosi considerato, che in alcuni casi particolari un tal tempo sia più luogo di quel che richiede l' affare; perciò vogliamo, che per l' avvenire la determinazione di detto tempo si faccia dal Sagro Consiglio secondo la qualità, e la circostanza del negozio, di cui si tratta, con condizione però, che si possa stabilire un tempo più breve de' giorni 15., e de' mesi due respettivamente, come sopra, ma non già prolungarlo. Ed affinchè dopo fatto l' accesso intor-

torno alla determinazione di detto tempo non si dia occasione a nuove liti, e controversie; vogliamo, ed ordiniamo, che nello stesso decreto, in cui si determina l' accesso da farsi dal Tavolario, *unico actu* si soggiunga, e stabilisca il tempo da presentarsi, finito l' accesso, la relazione, e pianta.

Haec quae constituta sunt ad Collegium Tabulariorum pertineant, et ad ceteros Mensores.

V. Finalmente per togliersi ogni dubbio, che potrebbe insorgere, vogliamo che quanto di sopra è stato stabilito, s' intenda non meno per gli Tavolarj, che per gl' Ingegneri, e per lo Primario, qualora ad essi sarà commesso qualche negozio spettante al di loro ufficio. E vogliamo altresì, che i Commissarj delle cause debbano far le parti fiscali, affinchè con ogni esattezza, e rigore si osservi quanto nella presente nostra Real Costituzione vien determinato, ed ordinato.

Ed affinchè questa nostra Real deliberazione venga a notizia di tutti, vogliamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti, e consueti di questa Fedelissima Città, e Regno, ed in pubblica testimonianza sarà la medesima da Noi firmata, ed avvalorata col suggello delle nostre Reali Armi, riconosciuta dal nostro Segretario di Stato, e del Dispaccio di Grazia, e di Giustizia, vista dal Viceprotonotario nostro del Regno di Napoli, e riveduta dal nostro Segretario nel nostro Supremo Consiglio detto la Camera di S. Chiara. *Dato in Napoli nel nostro Real Palazzo nell' anno* 1751., *e de' nostri Regni decimosettimo nel dì* 21. *Gennajo*. CARLO. *Bernardo Tanucci. Vidit Danza Praes. S. R. C. Viceprotonotarius. Dominus Rex mandavit mihi D. Francisco Rapolli a Secretis*. Pubblicata a dì 23. Agosto 1751.

Die 21. Jan. 1751. CARLO.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXI.

Eadem Rege. Sortitio Tabulariorum compensatur favore eorum, qui juste absunt.

MI comanda il Re nostro Signore a V. S. Illustrissima, che durante l' assenza da questa Capitale del Tavolario D. Giuseppe Pollio, che di ordine di Sua Maestà dee portarsi allo apprezzo de' beni de' soppressi Conventi della Congregazione Coloritana nelle Provincie di Calabria Citra, e Basilicata, unicamente col sussidio, che gli bisogna per il viaggio e spese di vitto, rilasciando in beneficio del Reale Albergo de' Poveri di questa Capitale tutto ciò, che legittimamente dovrebbe spettargli per detto accesso; debba il Segretario del Consiglio di Santa Chiara nelle occorrenze delle commissioni così gravi, come lievi, de' Tavolarj, porlo in bussola, come se fosse presente. E toccando al Pollio per sorte la uscita, affinchè non s'impedisca il corso de' giudizj, dovrà nuovamente far la bussola, notando la causa uscita per sorte al Pollio, per poterlo rifare al suo ritorno colle prime cause, che vengano in appresso, senza farsi altra bussola, per rimpiazzarlo della già uscita a sorte a suo favore. *Palazzo* 25. *Marzo* 1755. *Il Marchese Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio. Die* 4. *Aprilis* 1755. *Exequatur regalis ordo, et proinde Magnifico Segretario Sacri Consilii. Danza Praeses*.

Die 25. Mart. 1755. Il Marchese Tanucci.

RE-

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA XXII.

Eodem Rege. Munus Tabulariorum praevio examine confertur.

HA chiesto Nicola Attanasio lo uffizio di Tavolario, che esercitava il defunto suo padre Francesco Attanasio. Avendo il Re saputo, dalla consulta di V. S. Illustrissima, che la Deputazione della Città abbia affissi li cartelli per il concorso. Mi comanda Sua Maestà di dire a V. S. Illustrissima che faccia sentire al supplicante Nicola Attanasio che bisogna fare il concorso con altri, perchè possa ottenere questa piazza di Tavolario. *Palazzo alli 23. Agosto* 1758. *Bernardo Tanucci. Signor Marchese Presidente del Consiglio. Die 28. Augusti 1758. Exsequatur realis ordo. Danza Praeses.*

Die 23. Aug. 1758. Il Marchese Tanucci.

PRAMMATICA XXIII.

FERDINANDO IV. Rege.

RImasta delusa la vigilanza del Governo delle occulte frodi, che si commettono nella struttura degli edificj di questa Capitale, è avvenuto, che molte delle case di nuovo costrutte, o riedificate si veggano di poca fermezza e durata, altre rovinose e cadenti, ed alcune difettose, e senza disegno, che deturpano quell' eleganza e simmetria, che conduce all' ornamento della Metropoli del Regno.

Essendosi da Noi indagate le cagioni di somiglianti disordini, questi derivano non meno dalla inosservanza delle Prammatiche, che dalla malizia, avidità, o inespertezza de'Direttori, e de' Costruttori. Onde abbiamo sovranamente deliberato di accorrervi con mezzi i più valevoli, e proprj. E precedente parere della Nostra Camera di S. Chiara, abbiamo stimato di promulgare questa nuova legge compresa ne' seguenti articoli, da osservarsi inviolabilmente.

Tabulariorum electio quomodo facienda.

I. Per evitare i molti disordini, che principalmente derivano dall' imperizia di coloro, che col nome di Architetti, e d' Ingegnieri, o dell' uno e dell' altro insieme s' ingeriscono a prendere, e dirigere dell' opere, e disimpegnare affari de' Tribunali, ordiniamo, che ad eccezione de' Tavolarj del Sacro Consiglio, degl' Ingegnieri della Camera della Summaria, e degl' Ingegnieri ordinarj della Fortificazione, tutti gli altri che attualmente esercitano tali professioni, o vorranno esercitarle, debbano darsi in nota alla Nostra Camera di S. Chiara fra 'l termine di due mesi decorrendi dalla pubblicazione della presente legge: e fuori di quelli che date avessero pruove d' un lodevole esercizio, e che la stessa Camera di S. Chiara conoscerà degni di continuarlo; tutti gli altri o scritti nella nota, o che vorranno applicarvisi in avvenire, debbano sottoporsi all' esame, e riceverne carta di approvazione, ma *gratis*, da quattro fra' Tavolarj, ed Architetti, che presceglierà la medesima Real Camera, dalla quale dovrà indi formarsi l' Albo di tutti quelli che saranno riconosciuti, ed approvati come sopra; e così praticarsi di anno in anno, con affiggersene le copie tanto ne' Tribunali della G.C. della Vicaria, della Camera della Summaria, e del Sacro Consiglio, quanto in quello della Fortificazione. Ed esercitando alcuno o da Architetto, o da Ingegniere senza tale approvazione, debba irremisibilmente soggiacere alla pena di once venti in beneficio del Nostro Regio Fisco con

con la terza parte al Denunziante, ed alla privazione per sempre dall' impiego, ancorchè volesse indi sottoporsi all' esame.

Restituitur pragm. 1. huic titulo subjecta.

II. E perchè la felice, o infelice riuscita dell' opera dipende anche molto dall' abilità, e buona fede degli Artefici che vi sono impiegati; perciò richiamando in osservanza la Prammatica I. sotto il titolo *de Tabular. Colleg.* in data del dì 27. Agosto dell' anno 1564., e adattandola alla nuova introdotta polizia, ordiniamo, che da oggi in avanti tutti coloro ch' esercitano, o vorranno esercitare da Capomaestri nelle arti di fabbricatori, pipernieri, falegnami, tagliamonti, e calcalari, debbano darsi anche in nota alla nostra Camera di S. Chiara fra 'l termine di due mesi numerandi dal dì della pubblicazione di questa Legge: e fuori di quelli, che si trovano fin oggi matricolati, e che date avessero pruove di un plausibile esercizio, e che la stessa Real Camera conoscerà meritevoli a poter continuare, tutti gli altri o scritti in detta nota, o che vorranno per l' avvenire esercitare da Capomaestri, debbano, precedente Decreto de' Ministri Delegati delle rispettive arti, essere esaminati dal Primario, da un Tavolario del S.C., da un Architetto, e da uno degl'Ingegneri provvisionati della Camera della Summaria, da' quali anche *gratis* se ne dovrà spedire carta di approvazione per poter ottenere le matricole: con formarsi poi benanche il ruolo, ove saranno solamente ascritti tutt' i matricolati riconosciuti, ed approvati, come sopra: e così annualmente osservarsi con l' affissione delle copie in que' medesimi Tribunali, che si sono nel precedente articolo designati per gli Architetti, ed Ingegneri: Salva soltanto in beneficio delle rispettive Cappelle di tali arti la solita contribuzione per la spedizione delle matricole, a tenore delle loro capitolazioni, purchè sieno roborate di Regio Assenso. E chiunque ardirà senza tal adempimento di esercitare da Capomaestro in qualsivoglia delle arti suddette incorra nella pena di once diece, da applicarsi al Regio Fisco, e la terza parte all' accusatore, siccome fu stabilito nella suddetta Prammatica I., e della privazione in avvenire dall' impiego, ancorchè volesse sottoporsi all' esame.

Aedificiorum extractio a quibus Tabulariis, et qua ratione ad fidem perducenda.

III. Che in ogni caso di qualunque nuova fabbrica, o rifacimento di fabbrica vecchia, ciascuno possa valersi de' Direttori, o Capomaestri, che più gli aggrada, ma debbano assolutamente essere di quelli che sieno come sopra approvati. Ed il Direttore eletto, o che sia Ingegnere, o Architetto, o Tavolario, debba fare il progetto dell' opera in iscritto, da lui firmato, e se sarà considerevole, e cospicuo l' Edifizio, aggiugnervi anche la Pianta: e nel progetto dovrà distintamente dichiarare a qual altezza si voglia condurre l' Edifizio, di quanti piani comporsi, e quale debba essere la profondità, e grossezza proporzionata de' fondamenti, e la grossezza altresì delle muraglie fuori terra; e badare per quanto più si può all' eleganza esteriore, nè servire all' ingordigia de' privati, o al proprio interesse, per istare lungamente impiegato, con progettare strabbocchevoli altezze con diversi ordini di appartamenti sopra deboli basi. Ed il detto progetto dovrà non solo esibirsi presso gli atti de' rispettivi Tribunali, o inserirsi nello strumento, che si farà del partito col Capomaestro fabbricatore, siccome porterà l' affare; ma anche do-

dovrà da' respettivi Attuarj, e Notaj presentarsene copia legale, da conservarsi nell' Archivio della nostra Camera di S. Chiara, sotto pena di once venti al Regio Fisco, da applicarsene la terza parte al Denunziante: affinchè in ogni tempo si abbia in sicuro documento, onde sia il Direttore risponsabile per le mancanze di sua perizia, ed il Capomaestro de' difetti, o delle frodi commesse nell' esecuzione.

Subterranea cava in hujus Civitatis aedificiis prorsus interdicta.

IV. La sperienza ha ben anche dimostrato, che la poca durata, o ruina degli edifizj sia per lo più dipesa, e tuttavia dipenderebbe dagli scavi e grotte sotterranee furtive, o non regolari, che con sottrazione di lapillo, pozzolana, e pietre si farebbero, o per facilitare la costruzione delle fabbriche, o per far vendita degli anzidetti materiali. Quindi ordiniamo, che affatto non si facciano detti scavi, e grotte sotterranee furtive, e non regolari in qualsivoglia luogo pubblico, e strada dentro dell' abitato, e fuori di esso nelle vie anche pubbliche: e nessuno altresì ardisca fare simili scavamenti furtivi, o non regolari ne' luoghi privati dentro l' abitato medesimo. Anzi non debba devenirsi a tali scavi, neppure quando vi concorresse intelligenza, consenso, o permesso degli stessi padroni delle case, sotto le quali si farebbero tali cavamenti in pregiudizio delle fabbriche, tutto che proprie, sotto la irremisibil pena di tre anni di galea non solo contra ciascuno degli operarj e Capomaestri, ma anche contra i proprj padroni de' suoli, e delle case, se sieno ignobili, e di tre anni di relegazione se nobili: nella qual pena ancora di tre anni di relegazione irremisibilmente incorrano i Direttori, o che sieno Ingegneri, o Architetti, o Tavolarj, che avessero o irregolarmente ordinati tali scavi, o che non avessero curato d' impedirgli, quando tale dev' essere la loro obbligazione. Confermando a tal effetto, ed estendendo a tutti i casi di sopra espressati la Prammatica IV. de' 20. Maggio 1588., e la VII. de' 9. Ottobre 1615. sotto il titolo *de aedificiis probibitis*. E sieno in oltre tenuti all' emenda di tutt' i danni, ed interessi al Pubblico, o ai privati e vicini, alla quale vogliamo che ne' casi predetti sieno *in solitum* tenuti i Capomaestri, i Direttori, ed i Pradroni medesimi, se unitamente vi fossero concorsi.

Interdictum Directoribus, Tabulariis, Architectisque aedificia extruenda conducere.

V. Essendo pervenuto a nostra notizia, che i Direttori facciano essi talvolta i partiti delle fabbriche, o vi prendano parte; e che i partitarj facciano i sottopartiti, onde bene spesso avviene l' imperfezione dell' opera: giacchè partitando i Direttori, non usano, per profittare, quella vigilanza, ed esattezza, alla quale sono tenuti; e coi sottopartiti volendo non meno il Partitario, che il sottopartitario lucrare, e trarre guadagno, dee di necessità seguire il detrimento dell' opera; Quindi vogliamo e comandiamo, che per nuove fabbriche, o per rifazione delle vecchie, dai Direttori, sieno Ingegneri, Architetti, o Tavolarj, non si possa fare partito alcuno, nè prendervi parte sotto pena di tre anni di relegazione, con essere cassati dall' Albo; e che non si facciano in modo alcuno i sottopartiti sotto l' indispensabil pena di tre anni di galea, e di essere anche i Capomaestri cassati dal ruolo.

Ruinosa aedificia quomodo reparanda.

VI. E perchè il principal fine che ha mosso il Nostro Regal Animo a promulgare la presente legge, è stata la pubblica sicurezza, e prevenire que' fatali disordini, che di continuo avverrebbero, e massime per gli edifizj

rovinosi e cadenti: Quindi ordiniamo, che il Tribunale della Fortificazione usando del più esatto zelo e vigilanza in avere le notizie d'ogni, e qualsivoglia edifizio, da cui può temersi rovina, debba subito alla notizia che ne avrà, far riconoscere per mezzo d'Ingegnere, che sia de' suoi ordinarj, lo stato dell'edifizio medesimo. E fatto che questi avrà il suo rapporto in iscritto, debba notificarsi agl'interessati, o che gli edifizj siero di libera spettanza, o soggetti a fedecommesso, e per quelli dedotti in patrimonio a' respettivi Attitanti, i quali dovranno subito darne parte a' Ministri Commessarj: Con assegnarsi rispettivamente quel termine che si convenga così in caso d'imminente ruina, come di pericolo non tanto imminente per la dovuta esecuzione di quanto sarà progettato per lo riparo. E scorso il termine prefisso, e non essendosi gl'interessati opposti in maniera che si richiedesse altra perizia e ricognizione, o non avessero curato di adempirvi; debba lo stesso Tribunale della Fortificazione immediatamente coll'assistenza del medesimo Ingegnere nella più convenevole e sicura maniera far puntellare, catastare, e tompagnare, e se il bisogno lo richiederà, supplirvi nuove fabbriche, o alleggerire, o sia diroccar parte dell'edifizio, e farsene indi rifare la spesa da chi convenga. Ed il medesimo Tribunale per le puntellature già fatte, o che si faranno, non debba lasciare le sue diligenze per mezzo de' medesimi Ingegneri di osservare, se siensi fatte a dovere, prender tutta la cura, che si facciano nel modo che conviene. E siccome sarà degno di tutto il Nostro Regal gradimento il zelo che praticherà in affare di tanta importanza, dovrà al contrario seriamente badare, che sarà risponsabile d'ogni trascuranza.

Aedes ruinosae statim ab earum dominis reparandae.

VII. E siccome le puntellature o fatte, o che in avvenire si faranno in qualunque de' riferiti modi che richiederà il bisogno, non solo deturpano l'esteriore di questa Nostra tanto cospicua Capitale; ma come d'un temporaneo riparo, non sono di bastevol sicurezza al Pubblico, agli abitanti, ed alle case vicine, qualora la rifazione fosse lungamente differita; così ordiniamo, che debbano i proprj padroni, e possessori presto rifare tali rovinosi Edifizj, e non possano più a lungo differire il darvi principio, se non fra lo spazio un anno, decorrendo dal dì della pubblicazione di questa Nostra Sovrana Legge per quelli che si trovano puntellati, e per gli altri in avvenire dal dì che saranno puntellati, col non interrompersi, ma terminarsi il rifacimento fra quel discreto termine che l'opera esigerà. Prescrivendo a tal effetto, che passato l'anno, ed anche prima, se il bisogno lo richiegga, dovesse in ciò il Tribunale della Fortificazione far ancora conoscere il suo zelo, indirizzando le sue istanze e ricorsi a' respettivi Tribunali, o presso gli atti de' Patrimonj, ove sono dedotte le cause tanto soggette, che non soggette a fedecommessi: ed in caso di dubbio del Tribunale competente, possa dirigere le sue rappresentanze alla Nostra Camera di S. Chiara, dalla quale sarà diretto l'affare a chi conviene, senza potersi da taluno allegare, o pretendere privilegio di Foro, anche doganale; ed ove la Real Camera lo stimi proprio e conducente alle circostanze de' casi particolari, possa commettere l'affare allo stesso Tribunale della Fortificazione.

Sive plurimi sint domini, sive fideicommisso sint eaedem subjectae.

VIII. Ordiniamo perciò, che passato il detto anno, o prima, e se vi sarà bisogno, o che l'edifizio puntella-

lato sia di libera spettanza di uno, o più padroni, o che soggetto a fedecommesso, o dedotto in patrimonio, i rispettivi Tribunali, e Commessarj, inteso chi convenga, o il Padrone, o il Curatore del Patrimonio, e de' futuri chiamati debbano indispensabilmente, con doverne a Noi essere risponsabili, dare le provvidenze, perchè prontamente venga ad effetto la riedificazione con uno di questi mezzi, che potrà meglio riuscire o con danaro a mutuo, o a compera di annue entrate con quella prelazione, che dal diritto è accordata a' contraenti, col cui danajo venga l'edifizio a rifarsi, o col procederne alla vendita, precedenti però le dovute cautele, o finalmente col censuarlo, o succensuarlo, con obbligare però il compratore, o nuovo enfiteuta a presto rifarlo.

Damna e Tabulariorum imperitia domibus aedificiorũ recens extructorum illata, ab ipsis reparanda.

IX. Se gl'Ingegneri, Architetti, o Tavolarj non avessero secondo le buone regole dell' arte formato il progetto, o essendone stati incaricati, non l' avessero bene diretto ed eseguito, anche con riparare, ed opporsi, com' è loro obbligazione, al cattivo magistero, o al difettoso materiale, dando loro a quest' effetto la facoltà di potere in contraddizione degli stessi padroni avidi del risparmio far sospendere l'opera: Ordiniamo, che in tutti questi, ed altri casi di mancanza sieno i medesimi Direttori indispensabilmente tenuti all' emenda di tutti i danni, e interessi. Ed ove si troverà essere assai notabile l' imperizia, e di non avere essi modo a potere emendare tutt' i danni, massime se fossero considerevoli; nell' un caso, e nell' altro ordiniamo ancora, che sieno anche privati dell' impiego in avvenire, e soggetti ad altra pena riserbata al Nostro Sovrano arbitrio. In caso poi di frodi o fatte da essi Direttori, o col concorrere in quelle degli Artefici, anche nelle misure, debbano indispensabilmente soggiacere anche alla pena di tre anni di relegazione, oltre di essere tenuti a rifare i danni, ed a tutt' altro che si è di sopra stabilito.

Idem jus sit de iis, quos vulgo dicimus Capomaestri fabbricatori.

X. Lo stesso ordiniamo, che rigorosamente si osservi per li Capomaestri fabbricatori, i quali in ogni caso d' imperizia commessa o nel cattivo magistero, o nel difettoso materiale, ancorchè si fosse il difetto commesso dagli altri operarj, ed artefici, de' quali siensi serviti; e la mancanza a giudizio de' Periti non sia così leggiera, che possa compensarsi con la diminuzione del convenuto prezzo per ciascun capo di lavoro; in tali casi sieno tenuti di rifare a proprie spese tutto quello che sia stato malamente costruito, ed emendare di più tutti gli altri danni, e interessi, che da ciò seguono. Ma ove fosse troppo notabile l' inespertezza, e non fossero in istato di emendarne interamente i danni ed interessi, sieno in oltre tenuti a quanto si è di sopra in tal caso stabilito per li Direttori. Commettendosi poi qualsisia frode, e specialmente una di quelle solite a commettersi, o nel costruire i pedamenti di non soda fabbrica, ma di calcinacci, o altra materia poco coerente, o per avere ad essi data forma non conveniente, qual sarebbe fra le altre la piramidale, cioè stretti nella parte inferiore, e larghi verso la superiore, o con incrostare di nuova calcina i vecchi muri, per farsegli come nuovi apprezzare, o per non avere adoperata la giusta quantità della calce, o finalmente facendo uso di buono materiale nelle sole facce esterne della fabbrica, ne riempissero il mezzo con calcinacci, o qualunque altra materia non atta, e poco coerente; frode

che

che più spesso suole commettersi nell' incosciature delle volte, in cui si giunge finanche ad oprarsi il terreno, o che ciò si faccia per avidità di guadagno, o per non perdere in un' opera, ove per averla, si fussero contentati di prezzo basso, e non corrispondente: Ordiniamo che in tutti gli espressati casi, ed in qualsivoglia altro consimile di frode debba ogni Capomaestro, o altro Artefice che vi concorresse, soggiacere alla irremisibil pena di anni tre di galea, e della privazione dell' impiego, oltre all'emenda di tutti i danni, ed interessi nella conformità di sopra stabilita. Ed alla stessa pena di tre anni di galea sieno tenuti i calcarari, che ardiscono di smaltir calce malamente cotta.

Acciocchè poi questa Nostra Real Legge venga a notizia di tutti, e non possa allegarsi causa d' ignoranza, comandiamo, che si pubblichi ne' luoghi soliti di questa Capitale; ed in pubblica testimonianza sarà da Noi sottoscritta, e munita col suggello delle Nostre Reali Armi, riconosciuta dal Nostro Segretario di Stato, e di Giustizia, vista dal nostro Viceprotonotario, e la di lui vista autentica dal Segretario della Nostra Camera di S. Chiara. *Napoli* 3. *Ottobre* 1781. FERDINANDO. *Carlo Demarco. Vid. Citus Praes. Viceprot. Dominus Rex mandavit mihi Francisco Peccheneda a Secr.* Pubblicata a dì 8. Ottobre 1781.

Die 3. Octobr. 1781. FERDINANDO.

DE

DE TESTIUM REFRENATIONE, ET REPULSA

TIT. CCLXXV

PRAMMATICA PRIMA.

Ex promulgatis anno 1477.

Pro quolibet articulo recipiantur septem testes, et non ultra, et in facto antiquo vel confinium decem.

STatuimus super articulis, et positionibus non confessatis, non amplius, quam septem testes pro singulo articulo examinari debere, nisi in materia confinium, et factis antiquis, de quibus praetenderetur, memoriam hominum non extare, quo casu decem testes pro tali articulo examinari possint, omnisque examinatio fiat per extensum, et non per: *vera esse*, nec: *dixit*, *ut proximus*, de interrogatione, de causa scientia, loco tempore, praesentibus, et aliis generalibus, ad poenam decem unciarum ab Examinatore, qui majorem acceperit, auferendam, nisi forte per Judicem Causae interlocutum appareat ex causa, ejus animum movente, majorem numerum examinari posse, arbitrio cujus Judicis relinquatur augendi dictum numerum usque ad tertiam partem.

Poena decem unciarum.

1477. Rex Ferdinand.

PRAMMATICA II.

Ex promulgatis anno 1477.

CRimina, et defectus ad infamiam testium, si non fuerint semiplene, vel per famam publicam probata, vel probati, puniatur opponens in decem tarenis, quae poena in fine officii a Judice exigatur, si neglexerit opponentem, et non probantem in dictam poenam condemnare.

Poena centum, duorum. 1477. Rex Ferdin.

PRAMMATICA III.

Ex promulgatis anno 1477.

Post publicationem testes non recipiantur, nisi fuerint nominati, ante publicationem, vel juste impediti.

Q*Uando solent partes post publicationem allegare, noviter teste reperisse, quos examinari petunt, non sine evidenti subornationis suspicione, contra juris, et sacrarum constitutionum dispositionem; quibus inhaerentes*, Mandamus post processus publicationem super articulis in causa productis, testes etiam extra processum non esse recipiendos, ad effectum, ut de eis sententiando, ratio aliqua haberi debeat, nisi appareat ex actis, tales testes ante publicationem fuisse per partem nominatos, et aliquo justo impedimento interveniente, non fuisse examinatos, quem casum juris dispositioni relinquimus.

Farinac. qu.73. cap. 4.

1477. Rex Ferdin.

DE

DE TITVLORVM, SEV INSCRIPTIONVM ABVSV IN SCRIBENDO SVBLATO

T I T. CCLXXVI

PRAMMATICA PRIMA.

Abusus titulorum in scribendo tollitur, et datur certa forma inscribendi, et subscribendi.

ESsendo stato più volte supplicato per questa Fedelissima Città, Baronaggio, e Regno, ne' parlamenti prossimi passati, che dovessimo provvedere del rimedio necessario per levare l'abuso, e disordine grande, che da alcuni anni in qua, si va usando circa il trattamento, che si fa, così di parola, come per iscritto, essendo venuto a tanto eccesso, che ogni dì ne nascevano inconvenienti, e ne poteano di facile nascere maggiori, se non si riformasse, riducendolo al buono, ed antico termine; e volendo Noi sopra di ciò pigliare la risoluzione più convenientè, vedendo ancora, che negli altri Regni di sua Maestà si sono rimediati simili abusi, ci è paruto perciò, col voto, e parere del Regio Collaterale Consiglio, appresso di Noi assistente, far la presente Prammatica, *omni tempore valitura*; per la quale „ Stabiliamo, ordiniamo, e comandiamo, che si „ debba inviolabilmente osservare, così in questa predetta Magnifica, e „ Fedelissima Città di Napoli, come „ in tutto il presente Regno, il seguente, *videlicet*.

1. *Primieramente* „ Stabiliamo, e „ comandiamo, che a niuna persona, di „ qualsivoglia stato, grado, titolo, e „ condizione, per grado, e preeminente che sia, si possa chiamar per „ iscritto, nè di parola, di Eccellenza, „ nè di Signoria Illustrissima, se non „ solo Signoria, eccetto però a' sette „ Officj del Regno, ed a' Titoli, a' „ quali solamente promettiamo, che „ si possa chiamare di Signoria Illustrissima *tantum* da chi vorrà.

2. *Item* „ che in quel, che tocca „ allo scriver l' una persona all' altra, „ generalmente, senza niuna eccezione, abbiano da guardare questa forma: cioè cominciar la lettera, o „ biglietto, che si scriverà per la „ cosa, o negozio, che si tratterà, „ senza porre ad alto, sotto la Croce, sopra il foglio, nè al principio della prima riga, niun titolo, „ cifra, ed al finire della lettera si „ dica solamente: *DIO guardi a V. S.* „ *o DIO vi guardi*, e subito si ponga la data del luogo, e tempo ed „ appresso la firma, senza mettervi „ altra cosa, nè cortesia alcuna, e „ quello, che avrà titolo, od ufficio, lo potrà porre nella firma, se „ vorrà.

3. *Item* „ che nelle soprascritte si „ ponga, al Principe, Duca, Marchese, o Conte di tal luogo; ed a' „ Cavalieri, ed altre persone, il loro „ nome solo, dicendo, al tale, e se „ gli potrà porre ancora il titolo, officio, carica, o dignità, che avrà.

4. *Item* „ che da quest' ordine non „ si possa eccettuare il vassallo, scrivendo al suo Barone, nè il servitore al suo Padrone, ma i padri, „ e figlioli potranno scriversi aggiungendo al nome proprio il naturale, „ dicendo al mio padre tale, al mio „ fi-

„ figliuolo, ed ancora il marito alla „ moglie, e la moglie al marito, „ e 'l fratello carnale al suo fratello, „ e così gli altri parenti, se vorranno.

5. *Item* „ che il medesimo trattamento si abbia da osservare ancora „ fra le femmine, e colle femmine, „ tanto per iscritto, come di parola.

6. *Item* „ che questo medesimo ordine si guardi, ed osservi non solo scrivendo alle persone, che sono dentro questo predetto Regno, ma ancora colle persone, a chi si scriverà „ fuori d'esso Regno, essendo però quei „ vassalli di S. M.

7. *Item* „ che ne' contratti, nelle „ scritture, e negli atti pubblici, „ che faranno i Notai, Mastri d'atti, e Scrivani, stipulando detti contratti, e quali si vogliano altri atti, s'abbia da dire solamente: *Il Principe, Duca, Marchese, o Conte tale*, e nominandosi altri Cavalieri, o persone, che non saranno „ titolate, il loro nome, dicendo: „ tale.

8. *Item* „ che i Regj Tribunali, „ quando si daranno suppliche, comparse, o memoriali a tutto il Tribunale, si abbia da mettere il titolo, che per lo passato è stato solito darsi, ma quando si desse memoriale particolarmente, così a Capi de' Tribunali, come agli altri „ Officiali, non si abbia da porre „ titolo niuno, ed in dette comparse, „ memoriali, ed altri atti, o decreti, che si facessero, così ne' Tribunali predetti come nelle case degli Officiali, non si possa porre „ altro titolo di quello, che a ciascheduno si dà per la Regia Cancelleria di questo predetto Regno.

9. E perchè si guardi, ed esegua *ad unguem* il sopraddetto „ Voglia„ mo, che i contravvegnenti al tenore di questa presente Prammatica „ incorrano per ciascheduna volta nella pena di once quattro, da applicarsi la terza parte all'accusatore, „ l'altra terza parte al Sacro Ospedale degl'Incurabili di questa predetta Città, e l'altra terza parte „ al Regio Fisco, da eseguirsi irremisibilmente contra de'trasgressori. Ordinando, e comandando a tutti, e „ singoli Officiali, e Tribunali, maggiori, e minori, del presente Regno, che debbano tenere particolar „ pensiero de l'osservanza della predetta Prammatica, e di procedere „ all'esecuzione della pena predetta, „ che tal' è nostra volontà, ed intenzione". *Datum Neap. in Regio Palatio die 29. mensis Martii* 1596. *El Conde de Olivares. V. Ribera R.V. Gorostiola R. Barrionovo. In Bannor. 1. fol. 6.*

Poena unciar. quatuor.

Die 29. Mart. 1596. El Conde de Olivares.

PRAMMATICA II.

Convenendo, che si osservi *ad unguem* la Prammatica per noi fatta sotto la data de' 29. del prossimo passato mese di Marzo, circa i trattamenti, così in iscritto, come di parole; ci è paruto farvi la presente, per la quale „ Vi diciamo, „ ed ordiniamo, che al ricever di „ essa, dobbiate far ordine a' Mastri „ d'atti, ed altri Officiali, e Scrivani del Tribunale di cotesta Gran „ Corte della Vicaria, che non debbano in conto alcuno ricevere comparsa, supplica, memoriale, nè niuna „ altra sorta di scrittura, che non „ sia conforme al tenore della Regia „ Prammatica, sotto la medesima pena, in quella contenuta, per ciascheduna comparsa, che piglieranno „ contra la forma della detta Regia „ Prammatica, e l'eseguirete irremi„ si-

Pragm. 1. sup. Magistri Actorum, et Scribae non recipiant petit. in p. contra formam R. Pragm.

Poena eadem

„ sibilmente, e ci darete avviso di „ come l' avrete eseguito, che tal' è „ nostra volontà, ed intenzione ". *Dat. Neap. die* 8. *Aprilis* 1596. *El Conde de Olivares. V. Ribera R. Barrionovo.*

Die 8. April. 1596. El Conde de Olivares.

Ordo S. Exc. per Secretarium Regni

sive

PRAMMATICA III.

Ministri supremi, et immediate a S. M. excipiuntur a pragm. Titulorum.

SU Excelenzia ha mandado escrivir à V. S. que se bien la Prematica de los Titulos habla generalmente con todos, todavia no se ha de entender ser comprehendidos los Ministros Supremos, y sus imediatos, de Su Magestad. *De Chancilleria à* 6. *de Julio* 1596. *D. Bernadino de Barrionovo. Al Presidente del Cons.*

Die 6. Julii 1596. D. Bernardino de Barrionovo Secret.

(*) PRAMMATICA IV.

Praesidibus provinciarum dignitas illustratus tantum competit.

CAROLVS *dei Gratia Rex, et Regina Mater Tutrix, et Gubernatrix Spectabiles et Magnifici Viri, Regii, fideles dilectissimi*. Essendo pervenuti a nostra notizia alcuni inconvenienti nati contro la buona amministrazione della giustizia, che alle volte si sia preteso dalli Presidi delle Provincie di questo Regno esiggere dalli Ministri delle Regie Udienze, e da altri sudditi, il titolo di *Eccellenza*, e ancorchè non sia da credere, ci ha apportato meraviglia, stante che sopra questa materia si sono dati altre volte gli ordini necessari, li quali dovevano esser bastanti, e dichiarato che alli Presidi delle Provincie non si dee dare dalli Ministri delle Regie Udienze, e da altri sudditi, a loro altro titolo, che d' *Illustrissimo* solamante dentro il Tribunale. Per tanto, per evitare ogni dubbio occasionato da detta pretensione, e a ciò per lo avvenire si evitino simili inconvenienti, ci è parso fare la presente, con la quale dicemo e ordiniamo a tutti gl' Illustri e Spettabili Presidi delle Provincie di questo Regno, presenti e futuri, di qualsivoglia titolo decorati, che da oggi in avanti non possano nè debbano prendere altro titolo, che dello *Illustrissimo* solamente, così in voce, come *in scriptis*, dentro il Tribunale, dalli Ministri e Ufficiali delle Regie Udienze, così presenti, come futuri, e da altri sudditi; a' quali ordiniamo ancora con questa che così debbano osservare ed eseguire: facendosi aubito in presenza de' Ministri di quello, e registrarsi nel libro del Segretario del detto Tribunale, a fin che resti per sempre così stabilito e osservato in ogni futuro tempo; non facendosi da nessuno il contrario, per quanto si ha cara la grazia e il servizio di Sua Maestà, con darsi subito lo avviso di averlo così eseguito. *Datum Neapoli die* 6. *mensis Octobris* 1673. *El Marques Marqueses. Vid. Galeota Reg. Vid. Carrillo Reg. Vid. Ortiz-Cortez Reg. Vid. Valero Reg. Vid. Calà Reg. De Afflicto Secretarius. In Curiae* 29. *fol.* 90. *Athanasius.*

Die 6. Oct. 1673. El Marques Marqueses.

(*) PRAMMATICA V.

Decurionibus Civitatum illustratus dignitas non competit. Tantum Episcopo, et Praesidi, Tribunalique detur.

CAROLVS *dei Gratia Rex etc. Spectabiles et Magnifici Viri, Regii, fideles dilectissimi*. Esssendo venuta a nostra notizia la pretensione del Camerlengo, e degli altri Amministratori di cotesta Città di Aquila, la qual' è di caminare di pari nelle pubbliche funzioni, che si celebrano nello stesso tempo, che si da lo incenso e la pace, conforme al solito, alli detti Ministri, si debbia dire anche a essi; e che li detti Camerlengo e al-

altri Amministratori fanno parimente darsi il titolo d'*Illustrissimo* a voce, e in iscritto. E consideratosi tutto ciò da noi nel Regio Collateral Consiglio, ci è parso fare la presente, con la quale vi dicemo e ordinamo che si debbia prima dare lo incenso e la pace a cotesta Regia Udienza, e ad altri Ministri Regj di cotesta Città, e di poi al Camerlengo, e altri Ministri di essa. E darete tutti gli ordini, che vi pareranno necessarj, a ciò a' detti Camerlengo e altri Amministratori non si dia più il titolo d'*Illustrissimo*, nè in voce, nè in iscritto: spettando solamente tal titolo al Reverendo Vescovo di cotesta Città, e allo Spettabile Preside di cotesta Regia Udienza, e in sua assenza a tutto il Corpo del Tribunale. E così eseguirete, e farete eseguire, che tal è nostra volontà. *Datum Neap. die* 30. *mensis Junii* 1677. *El Marques de los Velez. Vidit Galeota Reg. Vidit Carrillo Reg. Vidit Valero Reg. Vid. Soria Reg. De Afflicto Secretarius. In Curiae* 34. *fol.*41. *De Salas.*

Die 30 Junii 1677. El Marques de los Velez.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VI.

Eodem Rege. Confirmatur prag. 4. h. t.

MUy *Magnifico Senor*. Conveniendo mucho se observen muy puntualmente las regias pragmaticas, y ordenes reales, tocante al titulo y tratamiento de los Presides de las Provincias de este Reyno, por que el pretenderlo mayor de el, que en ellas se le prescrive, fuere excesso, que nò debe tolerarse, y produce graves prejuycios al servicio de Su Magestad, Dios guarde, à la satisfacion de sus vassallos, y al buen regimen de la justicia, que son los fines à que an de mirar los Ministros, y los medios mas decorosos y seguros de mentener la estimacion de sus empleos. Hè resuelto ordenar à todos los Presides que nò solamente nò pretenda mayor titulo, ò tratamiento, que el, que se les concede por las regias pragmaticas, y ordenes reales, por el puesto, que exercen; però nò lo reciban aun de las personas, que voluntariamente se le quisieren dar, antes bien que sean castigadas las, que lo executaren. Y assì os encargo con essa Audiencia lo cumplan todo exactamente; advertiendos que harè cargo à qualquiera, que contraveniere à esto orden; la qual harcys registrar en la Canchillaria de esse Tribunal, para que estè siempre en la debida observancia. *Napsles à* 12. *de Abril de* 1704. *El Marques.*

Die 12. Apr. 1704. El Marques.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VII.

Eodem Rege. Dignitas Ducis, Marchionatus, Comitatus a nemine usurpetur. Ii tantum titulo adpellantur quibus a Rege concessum.

HAviendose servido Su Excelencia con este Consejo Colateral de hazer pubblicar bando en esta fidelisima Ciudad en 11. del corriente mes de Abril, en observancia de la orden de Su Magestad, Dios le gurade, expedida en Barcelona à 2. de Enero de este ano, con la qual manda que en sus Reales Dominios nò sean tratados con titulos los, que nò los hubieren tenido por concessiones del Rey nuestro Senor, y del Senor Emperador; encargando à Su Excelencia de las ordenes convenientes, para que ningun sugeto, que sea hecho Duque, Marques, ò Conde, por qualquiera Principe que sea pueda ser nombrado tal, ni gozar y prentender las distincio-

ciones y preeminencias, que corresponden à estes titus, fin expreso real permiso de Su Magestad; corrigiendo y casticando à los, que contraveniren à ello. Me manda Su Excelencia prevenir à V. S., para mayor claridad, que no han de ser tratados con tales titulos los, que no los han obtenido de Su Magestad, y sus Serenissimos Reyes antecesores de este Reyno, y del Senor Emperador, y sus Predecesores del Imperio. Dios guarde à . S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 16. de Abril, de 1711. El Marques de Santo Lauro. Senor Regente Presidente del Sacro Consejo Don Pedro-Jacomo Rubini.*

Die 16. Apr. 1711. El Marques de Santo Lauro.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA VIII.

CAROLO BORBONIO Rege. Dignitas a Rege conceduntur. Sine codicillis concessiones non valent.

PAra nò dar lugar à la mas minima duda sobre el concepto de la resolucion del Rey, que comuniquè à la Camara en 7. del corriente, para que todos los Ministros, y qualesquiera personas particulares, que hubieren obtenido ò por merito, ò por compra, empleos, oficios, titulos, mercedes, prerogativas, y dignidades, desde el glorioso ingreso de Su Magestad en estes Reynos, y obstubieren en adelante, no puedan exercerlos sin las corespondiente reales cedulas de concesion, expedidas por la Secretaria de Estado y del Despacho de Hazienda, de mi Cargo. Manda Su Magestad que los Ministros, y demas personas particulares, que hubieren obtenido la gracia ò por merito, ò por compra, por esta Secretaria de Hazienda, de mi Cargo, acudan à la misma por la correspondiente real cedula; y por las gracias, que hubieren obtenido por las demas Secretarias, acudan à ellas para la expedicion de la real cedula. Y de orden de Su Magestad lo prevengo à V. S., para inteligencia de la Camara, y disponer lo conveniente à us cumplimiento. ios guarde à V. S. muchos anos, como desseo. *Palacio à 18. de Setiembre de 1753. El Marques de Ferrante Lugartenient de la Summaria.*

Die 18. Sept. 1753. El Marques de Ferrante.

REGAL DISPACCIO,

o sia

(*) PRAMMATICA IX.

FERDINANDO IV. Rege. Dignitas ab exteris Principibus concessae in Regno non valent.

HA il Re trovati adequati li motivi, per cui la Regal Camera in uno suo foglio de' 25. dello spirato ha creduto che non debba aver luogo la istanza fatta dal Ministro dello Elettore Palatino in questa Corte relativamente al regal beneplacito di essere quì. Clemente Maresca riconosciuto col titolo di Marchese statogli conferito dallo stesso Elettore. Essendosi per tanto la Maestà Sua uniformata al parere della Regal Camera, si è fatto già intendere l'occorrente allo stesso Ministro dello Elettore Palatino; e vuole anche nel caso presente la pratica di non farsi uso in questo suo Regno de' titoli forestieri. Ne riscontro di regal ordine V. S. Illustrissima, per intelligenza e governo della Camera Regale. *Palazzo a' 4. di Luglio del 1761. Benardo Tanucci. Signor D. Pier-Maria Sanvisente Segretario della Regal Camera di Santa Chiara.*

Die 4. Julii 1761. Bernardo Tanucci.

FINE DEL TOMO DECIMOQUARTO.